XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	5
Commissioni riunite (VI e X)	»	7
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	8
Giustizia (II)	»	18
Affari esteri e comunitari (III)	»	32
Difesa (IV)	»	44
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	87
Finanze (VI)	»	197
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	198
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	212
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	319
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	327
Affari sociali (XII)	»	338
Agricoltura (XIII)	»	359

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Noi con l'Italia-Scelta Civica per l'Italia-MAIE: NcI-SCpI-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori-Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

Commissione parlamentare per le questioni regionali . . *Pag.* 372
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 392
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 393
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 394
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » 395
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati . . . . . » 410
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza . » 412
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate . . . . . » 413
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni . . . . . » 539
Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione . . . . . » 541
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario . . . . . » 543

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 545

GIUNTA DELLE ELEZIONI

SOMMARIO

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare 3

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti 4

AVVERTENZA 4

ERRATA CORRIGE 4

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 20 dicembre 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 16.55 alle 17, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 17.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Nicola STUMPO, *presidente e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità,* avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Nella qualità di Coordinatore del Comitato per i profili attinenti all'incompatibilità riferisce che – come risulta dal sito *web* istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana – in esito alle elezioni regionali siciliane dello scorso 5 novembre sono stati proclamati componenti dell'Assemblea regionale siciliana i deputati Claudio Fava e Riccardo Gallo.

La prima seduta dell'Assemblea regionale siciliana ha avuto luogo il 15 dicembre 2017, con la prestazione del giuramento previsto dall'articolo 5 dello Statuto della Regione siciliana.

Con la prestazione del giuramento, gli onorevoli Claudio Fava e Riccardo Gallo sono entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni di deputati regionali siciliani ed hanno assunto diritti, doveri e prerogative derivanti dalla carica, come testualmente recita l'articolo 1 del regolamento dell'ARS.

Pertanto, con il formale ingresso nel pieno esercizio delle funzioni di deputati regionali siciliani da parte degli onorevoli Claudio Fava e Riccardo Gallo, si configura a loro carico la condizione di incompatibilità sancita dall'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 3, comma 7, dello Statuto della Regione siciliana.

Conformemente alla prassi consolidata, ritiene quindi che, se non vi sono obiezioni, il Comitato debba fin d'ora proporre alla Giunta plenaria di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 7, dello Statuto della Regione siciliana, delle cariche di deputato regionale siciliano ricoperte dagli onorevoli Claudio Fava e Riccardo Gallo.

Trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme costituzionali, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, la Giunta, conformemente alla consolidata prassi applicativa, si limita ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni. Tale procedura è necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'assolutamente univoco dettato costituzionale.

Avverte, pertanto, che, se non vi sono obiezioni, s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di deputato regionale siciliano ricoperte dagli onorevoli Claudio Fava e Riccardo Gallo.

La Giunta concorda.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che il Presidente della Giunta provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

Con riferimento a tali inviti ad optare, inoltre, propone di accertare in via preventiva che il candidato che, nella lista n. 9 – Sinistra Ecologia e Libertà nella III circoscrizione Piemonte 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Valentina La Terza, e che il candidato che, nella lista n. 12 – Il Popolo della Libertà nella XXIV circoscrizione Sicilia 1, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Giulio Tantillo.

La Giunta concorda.

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti.

Nicola STUMPO, *presidente*, comunica che in data 19 dicembre 2017 è pervenuta alla Presidenza della Camera la lettera di dimissioni dal mandato parlamentare del deputato Filippo Piccone.

Trattandosi di dimissioni non connesse alla volontà di optare per una carica incompatibile con il mandato parlamentare, su di esse la Camera sarà chiamata a deliberare.

Come da prassi di questa Giunta, al fine di consentire una tempestiva proclamazione del subentrante nel caso in cui le dimissioni della deputato Filippo Piccone fossero accolte, propongo che la Giunta accerti fin d'ora in via preventiva, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, che il candidato che, nella lista n. 18 – Il Popolo della Libertà nella XVII circoscrizione Abruzzo, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Massimo Verrecchia.

Di tale accertamento darà comunicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 17.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 13 dicembre 2017, a pag. 3, seconda colonna, all'ottavo rigo, le parole « svolto una istruttoria in relazione ad » devono intendersi sostituite con le seguenti: « preso in esame ».

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:
Comunicazioni del Presidente 5
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 15.20.

Comunicazioni del Presidente.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, ricorda come la Giunta abbia rilevato la necessità di acquisire documenti relativi alla vicenda rappresentata dall'onorevole Rampelli e come, nella precedente seduta del 13 dicembre u.s., si sia prospettata la possibilità di concludere l'esame della questione, qualora non fosse pervenuta la documentazione richiesta.

Rileva come, ad oggi, tale documentazione non risulti ancora prodotta dall'interessato.

Osserva, tuttavia, come ciò, a suo giudizio, non esima la Giunta dal dovere di verificare quanto rappresentato dal deputato Rampelli, anche in considerazione del fatto che egli, nella sua lettera, ha comunque fornito dei riferimenti documentali precisi, relativi ad un procedimento posto in essere da Roma Capitale. Ricorda, in particolare, come nella lettera fosse contenuto il riferimento ad una Determinazione dirigenziale del 4.2.2016 di « Riacquisizione forzosa » dell'immobile occupato. Tale azione di recupero forzoso sarebbe stata successivamente sospesa in ossequio a un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'Assemblea Capitolina il 9 maggio 2017 e recepito con Memoria della Giunta Capitolina del 9 giugno 2017.

Ritiene dunque che la Giunta dovrebbe deliberare una richiesta di integrazione istruttoria, al fine di acquisire non solo la predetta documentazione, ma anche gli ulteriori documenti che possano contribuire alla comprensione della motivazione del provvedimento di riacquisizione forzosa.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara la sua assoluta contrarietà ad una richiesta di integrazione istruttoria rivolta a Roma Capitale. Sottolinea come fosse onere del deputato Rampelli fornire la documentazione a supporto delle sue dichiarazioni. Ritiene, inoltre, che oggi la Giunta debba deliberare di concludere l'esame della questione, come peraltro prospettato nella precedente seduta.

Anna ROSSOMANDO (PD) crede che oggi non sia opportuno decidere, anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei componenti la Giunta è stata sinora impegnata nell'esame della legge di stabilità. Esprime, inoltre, perplessità sulla possibilità di rivolgere una richiesta di integrazione istruttoria a Roma Capitale,

che non è un'autorità giudiziaria procedente, ritenendo che anche tale questione dovrebbe essere approfondita.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, considera che il principio di leale collaborazione fra istituzioni sarebbe sufficiente, di per sé, a legittimare la richiesta di integrazione documentale.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce la sua netta contrarietà ad una richiesta di integrazione istruttoria rivolta a Roma Capitale, della quale si potrebbe eventualmente discutere solo se il collega Rampelli dimostrasse, in primo luogo, l'effettiva sussistenza del suo domicilio parlamentare presso lo stabile in questione. Ritiene quindi che sussistano i presupposti perché oggi la Giunta deliberi di chiudere l'esame della questione.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente e relatore*, dichiara di non condividere quanto affermato dal collega Ferraresi. Apprezzate le circostanze e, in particolare, l'esigua partecipazione all'odierna seduta della Giunta a causa del contestuale svolgimento della sessione di bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.

7-01394 Galgano: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nei comuni montani.

7-01416 Vallascas: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nelle zone montane *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 7

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.15.

7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.

7-01394 Galgano: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nei comuni montani.

7-01416 Vallascas: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nelle zone montane.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto dell'assenza del rappresentante del Governo e propone di rinviare il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI) chiede se vi sia possibilità di fissare un'altra seduta per la discussione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che in questa fase di fine legislatura sia molto difficile prevedere altre sedute per la conclusione della discussione di atti di indirizzo al Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Atto n. 482 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 8

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 10

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del MoVimento 5 Stelle) 12

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello *(Seguito dell'esame e conclusione)* 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 12.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico.
Atto n. 482.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente,* comunica che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1).*

Avverte altresì che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere a prima firma del deputato Cozzolino *(vedi allegato 2).*

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere favorevole. Sottolinea in particolare il favore verso la procedura negoziale prevista dallo schema di decreto per definire la destinazione al personale delle risorse stanziate nel medesimo schema. Rileva altresì come nella sua proposta di parere si inviti il Governo, nel predisporre lo schema di decreto integrativo e correttivo sul riordino della carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a prestare particolare attenzione allo sviluppo di carriera di tutte le qualifiche professionali non dirigenziali e ad evitare che la previsione di nuove

figure dirigenziali, seppur in numero ridotto, vada ad assorbire gran parte delle risorse disponibili.

In relazione al parere alternativo presentato dal gruppo del Movimento 5 Stelle, osserva come questo riguardi essenzialmente proprio il riordino delle carriere, oggetto, come già detto, di un successivo decreto legislativo.

Emanuele COZZOLINO (M5S) osserva che è consapevole che il parere alternativo presentato dal suo gruppo non riguardi specificamente lo schema in esame, ma lo scopo è quello da una parte di sollecitare il Governo e da un'altra di lasciare agli atti la posizione del Movimento 5 Stelle in materia di riordino delle carriere del Corpo nazionale dei vigili fuoco, frutto dell'opera di uno specifico gruppo di lavoro. Preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa a prima del deputato Cozzolino, che non verrà, quindi, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 13.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione Bilancio ha espresso il proprio nulla osta e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole. Pone pertanto in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea in senso favorevole sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Massimo Parisi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter* del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482);

rilevato che lo schema in esame reca la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in ragione dell'ampliamento delle funzioni e delle responsabilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco introdotte dal medesimo decreto legislativo;

considerato che il suddetto Fondo, con un importo pari a 59 milioni di euro per il 2017 e a 103,03 milioni di euro a decorrere dal 2018, è destinato a dare un riconoscimento economico al personale non dirigente, mediante la corresponsione di una voce retributiva accessoria, di un incremento delle indennità e di un incremento della retribuzione accessoria una tantum, nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e correttivi di quelli già disposti dal decreto legislativo n. 97 del 2017;

osservato che l'articolo 2, comma 1, dello schema provvede alla ripartizione delle dotazioni del Fondo;

evidenziato con favore che la lettera *a)* del suddetto comma 1 dispone che la destinazione al personale delle risorse ivi stanziate sia stabilita mediante le procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo n. 217 del 2005;

considerato che la lettera *b)* del suddetto comma 1 prevede che una seconda quota, pari a 16,03 milioni, a decorrere dall'anno 2018, è destinata invece al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo dei vigili del fuoco;

rilevato che la disposizione fa riferimento alla possibilità di adottare un decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 97 del 2017 che può essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge di delega, la legge n. 124 del 2017;

considerato con favore che si prevede che i nuovi interventi dovranno tener conto delle osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province;

preso atto altresì che nella relazione illustrativa si fa esplicito riferimento al fatto che « in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle

relative risorse finanziarie », osservazioni che concernono, tra l'altro, « l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera »;

evidenziato che nella ripartizione delle non ingenti risorse a disposizione del riordino delle carriere e dei ruoli di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2, appare opportuno prestare particolare attenzione allo sviluppo di carriera di tutte le qualifiche professionali non dirigenziali e appare altresì opportuno evitare che la previsione di nuove figure dirigenziali, seppur in numero ridotto, vada ad assorbire gran parte delle risorse disponibili;

ricordato il parere favorevole con condizioni e osservazioni che questa Commissione ha reso il 3 maggio 2017 sullo schema del decreto legislativo n. 97 del 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (Atto n. 482);

considerato che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame reca la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico, istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 per valorizzare i compiti di natura operativa del soccorso pubblico svolti dai Vigili del Fuoco e le peculiari condizioni di impiego del personale del Corpo dei vigili del fuoco conseguenti alla revisione ordinamentale operata dal medesimo decreto, in ragione dell'ampliamento delle funzioni e delle responsabilità del personale del Corpo introdotte dal medesimo decreto legislativo;

tenuto conto che il Fondo, con un importo pari a 59 milioni per il 2017 e a 103,03 milioni a decorrere dal 2018, è destinato a garantire un riconoscimento economico al personale non dirigente, mediante la corresponsione di una voce retributiva accessoria, di un incremento delle indennità e di un incremento della retribuzione accessoria una tantum, nonché a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere, integrativi e correttivi di quelli già disposti dal decreto legislativo n. 97 del 2017;

osservato che il decreto legislativo n. 97 del 2017 è stato emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 il quale, al comma 1, lettera *a)*, ha delegato il Governo, nell'ambito di una più complessiva finalità alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, a ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la modifica sia al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del Corpo, sia al decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo, anche attraverso la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti e l'eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche;

considerato che la riforma ha accresciuto le funzioni e le responsabilità del Corpo dei vigili del fuoco, affidandogli, tra l'altro, il compito di assicurare la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico e concentrando sul Corpo i compiti in materia di spegnimento degli incendi boschivi, attività in precedenza svolta dal Corpo forestale dello Stato e trasferite ai vigili del fuoco ad opera del decreto legislativo n. 177 del 2016;

evidenziato che il parere approvato dalla I Commissione allo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394) chiedeva al punto *h)* al Governo di valutare l'opportunità di prevedere nello schema in esame o in successivi interventi integrativi e correttivi il requisito del titolo di studio pari almeno al diploma triennale per l'accesso ai concorsi ancora da bandire per il ruolo di vigile del fuoco, salvaguardando i diritti già acquisiti da parte degli idonei in graduatoria di concorso e da parte dei vigili del fuoco volontari presenti negli elenchi di cui all'articolo 14 dello schema di decreto; al punto *i)* di valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI, quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa; al punto *j)* di valutare l'opportunità di prevedere possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in giurisprudenza visti i compiti di polizia giudiziaria, nonché a laureati in economia e commercio, e scienze delle comunicazioni, e la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato; al punto *k)* di valutare all'articolo 4, comma 1, che modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 139 del 2006, l'opportunità di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori/aerosoccoritori, e di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo; al punto *w)* di valutare nel decreto in esame o in ulteriori decreti correttivi o integrativi, nell'ottica di semplificazione che è alla base della legge di delegazione, l'opportunità di una semplificazione dei passaggi di carriera all'interno del Corpo nazionale con una riduzione dei periodi di anzianità necessari per tali passaggi e con la previsione di una progressione economica anche sul piano orizzontale; al punto *x)* di valutare l'opportunità di tenere conto degli ulteriori impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega;

rilevato che il Consiglio di Stato, nel parere espresso relativo sullo stesso Atto 394 sottolineava come la stessa Ragioneria manifestava perplessità ritenendo asistematica, nell'ambito di un provvedimento di riordino, la costituzione del Fondo per la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il conseguente rinvio ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dello stesso, sia pure da adottare, come indicato nell'articolo, nel rispetto dei principi posti nella delega legislativa;

sottolineato che l'*iter* estremamente frammentato il processo di riordino non consente di soppesare l'adeguatezza della ripartizione del Fondo previsto dall'Atto del Governo n. 482 senza ulteriori specificazioni;

tenuto conto, in tal senso, del fatto che l'articolo 2, alla lettera *a),* individua una quota pari all'intera somma a disposizione per l'anno 2017 (59 milioni), con decorrenza dal 1° ottobre 2017, e buona parte di quella stanziata a decorrere dal 2018 (87 milioni), destinata all'incremento retributivo del personale non dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1;

rilevato comunque che l'attribuzione dei miglioramenti retributivi avverrà a seguito delle procedure negoziali di cui agli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2;

considerato che l'articolo 34 del decreto legislativo n. 217 del 2005 (commi 1

e 2) dispone appunto che la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo dei vigili del fuoco avvenga attraverso un apposito procedimento negoziale, e che si concluda con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, mentre l'articolo 80, ai commi 1 e 2 reca analoghe disposizioni per il personale direttivo e dirigente del Corpo;

tenuto conto che lo stesso articolo 2 alla lettera *b*), destina una quota pari a 16,03 milioni, a decorrere dall'anno 2018, al finanziamento di interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del personale del Corpo dei vigili del fuoco, facendo riferimento espressamente alla possibilità di adottare un decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 97 del 2017 che può essere emanato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo ai sensi della legge di delega che recepisca, tra l'altro, le osservazioni già espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza delle regioni e delle province;

osservato che all'articolo 2, comma 2, si prevedono esclusivamente alcune misure prioritarie di cui si dovrà tener conto nelle procedure negoziali volte a stabilire la destinazione della quota indicata nella lettera atra le quali riconoscere una voce retributiva accessoria di natura fissa e continuativa, correlata al ruolo, all'anzianità e al grado di responsabilità del personale non dirigente del Corpo, volta a valorizzare l'ampliamento delle competenze e l'implementazione delle responsabilità professionali del personale, conseguenti alle previsioni del decreto legislativo n. 97 del 2017 ed incrementare l'indennità di rischio e quella mensile, in connessione ai nuovi compiti di natura operativa e alle condizioni di impiego previsto dal medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017;

rilevato che nella relazione prodotta, nonché nella motivazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, si asserisce che « in sede di approvazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è stato possibile recepire alcune osservazioni rese nella formulazione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, in quanto necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di complessi interventi sull'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie. Le predette osservazioni concernono, tra l'altro, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista e dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, nonché la semplificazione dei passaggi di carriera »;

rilevato di conseguenza che, al di là dell'« approfondita valutazione » cui il Governo intende sottoporre le richiamate osservazioni, il loro recepimento diviene imprescindibile e deve essere ulteriormente integrato da ulteriori condizioni, sia al fine di garantire il corretto rispetto delle deleghe, sia allo scopo di subordinare l'utilizzo del fondo ad ulteriori criteri di equità, specie per ciò che concerne il riordino delle carriere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si specifichi ulteriormente, all'articolo 2, comma 2, secondo punto, di valorizzare ulteriormente il personale che in via ordinaria e continuativa si occupa di soccorso, in particolare che provvede e controlla gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, svolge le attività di soccorso attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente, in assenza delle professionalità superiori, valuta au-

tonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; in quanto nei fatti a costoro è affidata la risposta dello Stato alla popolazione;

2) si preveda nell'ambito del riordino e delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale SATI, quello di supporto all'attività operativa (medici, ginnici ecc.) e il personale non più idoneo all'attività operativa;

3) si prevedano, nell'ambito di possibili progressioni di carriera anche nei ruoli direttivi e dirigenziali delle figure amministrative-contabili e tecnico-informatiche (SATI), di adeguare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche con riferimento a laureati in giurisprudenza visti i compiti di polizia giudiziaria, nonché a laureati in economia e commercio, e scienze delle comunicazioni e scienze politiche, e la loro mobilità da e verso altre amministrazioni dello Stato;

4) si preveda di far entrare nel ruolo di aereo-naviganti anche gli elisoccorritori/aerosoccoritori e di rivedere in un'ottica di valorizzazione, nell'ambito delle specializzazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le alte qualificazioni/specialità in possesso del personale di ruolo;

5) si preveda di tenere conto di tutti gli impegni della risoluzione 8-00217 approvata dalla I Commissione nella seduta del 18 gennaio 2017, se e in quanto compatibili con i principi e criteri direttivi della delega;

6) il Governo promuova un ulteriore atto normativo in cui incrementare la dotazione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo nell'ambito del riordino delle carriere e dei ruoli per le quali viene destinata la ripartizione di cui all'articolo 2, lettera *b)*, l'opportunità di definire all'interno di ciascuna area, individuata sulla base del titolo di studio necessario per l'ingresso nel Corpo, la valorizzazione, all'interno dei passaggi di qualifica, del merito e dell'esperienza, così come avviene normalmente nel pubblico impiego;

b) valuti il Governo la separazione tra ruoli Tecnici e ruoli Operativi, distinguendo per questi ultimi tra ruoli specialistici ed ordinari. In particolare valuti il Governo di ridefinire le figure professionali istituendo il ruolo dello specialista, realtà già presente e riconosciuta dall'amministrazione ma senza legittimazione giuridica, sopprimendo invece quella di vigile qualificato al fine di consentire un più rapido passaggio ai ruoli successivi sulla base del merito e delle competenze;

c) valuti il Governo di prevedere, inoltre, che i ruoli operativi e i ruoli specialistici possano transitare verso i ruoli tecnici a pari requisiti di formazione ed esperienza, ridisegnando così una struttura organizzativa che veda, per le diverse figure, un percorso di carriera funzionale a migliorare il servizio reso ai cittadini;

d) valuti il Governo di disporre che il titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco sia almeno il diploma triennale, in luogo del diploma della scuola dell'obbligo

e) valuti il Governo di innalzare da 12 a 16 mesi la durata del corso di formazione al termine del quale gli allievi sostengono un esame abilitante al servizio e parificato a tutti gli effetti al diploma di istruzione secondaria superiore nel caso di ingresso con il diploma triennale;

f) valuti il Governo di garantire durante il sopraddetto corso agli allievi le stesse attribuzioni dei vigili volontari;

g) valuti il Governo di rideterminare la carriera della qualifica di vigile con particolare attenzione al merito e stabilendo che i vigili del fuoco esperti che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica e completato uno dei percorsi di professionalizza-

zione previsti e indirizzati all'acquisizione di particolari capacità operative e conoscenze tecniche di elevato livello transitino, secondo l'ordine di acquisizione dei titoli, al ruolo di vigile coordinatore;

h) valuti il Governo di chiarire più compiutamente le competenze del capo squadra attribuendogli la capacità di intervenire nelle scelte dell'amministrazione in merito alle acquisizioni di attrezzature e materiali di soccorso e di protezione, attribuendo inoltre compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

i) valuti il Governo di rideterminare la carriera dei capo squadra e capo reparto, cosicché possano autonomamente procedere agli interventi di soccorso occorrenti nonché agire autonomamente per il coordinamento delle operazioni ove sussistano rischi di incendio, anche se ai sensi della normativa vigente, solo in assenza di figure superiori e su disposizione delle professionalità superiori, già individuate all'articolo 40 del decreto legislativo n. 217 del 2005.

l) valuti il Governo di chiarire la competenza del capo reparto attribuendogli la direzione di più squadre sul campo operativo, oggi non chiaramente definita, nonché la facoltà di intervenire sulle scelte dell'amministrazione in materia di attrezzature da utilizzare nella fase di soccorso, e assegnandogli formalmente il compito di capo turno provinciale, così come definito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64;

m) valuti il Governo di definire le competenze del personale specialista e capo specialista, qualifiche che provvedono e controllano gli interventi preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso, partecipando allo svolgimento delle attività di soccorso con piena responsabilità per l'attività posta in essere; valutando autonomamente gli interventi occorrenti, nonché l'impiego di risorse e mezzi; nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuando e coordinando le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli e alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguendo i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; che essi nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipino e coordinino l'attività di addestramento; partecipino all'attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione degli incendi; prevedendo che per l'attività svolta redigano e sottoscrivano rapporti e relazioni, e, in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, si occupino della vigilanza ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) valuti il Governo di regolamentare l'accesso ai ruoli di capo squadra, specialista, capo reparto, capo specialista e capo specialista esperto, ridefinire più chiaramente i compiti attribuiti alle qualifiche degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, regolamentare l'accesso al ruolo iniziale di vice ispettore e prevedere il principio per il quale i cittadini insigniti di un riconoscimento al valor civile possono essere assunti per chiamata diretta in questo ruolo, semplificare l'ingresso al ruolo del personale tecnico, stabilendo una precedenza a favore dei ruoli operativi che intendono passare a quello tecnico;

o) valuti il Governo di introdurre la possibilità del personale capo squadra o specialista di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di ispettore oltre alla possibilità del personale capo squadra esperto o specialista esperto di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di ispettore esperto regolamentandone la carriera, ridefinendo i criteri di accesso alla qualifica di sostituto direttore prevedendo che all'interno dell'area tecnica non si effettuano concorsi e, inoltre, aprendo alla possibilità di transito a questo ruolo del capo reparto o del capo specialista con passaggio orizzontale;

p) valuti il Governo di introdurre la possibilità del personale capo reparto esperto o capo specialista esperto di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di sostituto direttore capo, aprendo la possibilità per i capo reparto esperto con scatto convenzionale e capo specialista esperto con scatto convenzionale di transitare con passaggio orizzontale al ruolo di Sostituto Direttore Capo Esperto;

q) valuti il Governo di abrogare la norma che stabilisce il merito straordinario come principio di valutazione per l'avanzamento di carriera;

r) valuti il Governo di introdurre la possibilità che i Dirigenti siano nominati a seguito di un concorso aperto ai dipendenti di comprovata esperienza da selezionale tra i ruoli Direttivi nonché tra i ruoli Tecnici e Operativi in possesso di laurea magistrale

s) valuti il Governo di definire un incremento della indennità di rischio per il solo personale operativo.

Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3996 Andrea Maestri, recante disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione avvocati liberi Afragola, Casoria, Casavatore e Arzano *(Svolgimento e conclusione)* 19

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Seguito esame e rinvio)* 19

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb. (Parere alla Commissione XII) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione)* 19

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 23

Sull'ordine dei lavori 20

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-*bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 20

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 26

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 20

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 21

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12956 Galgano: Sulla vicenda relativa all'omicidio di Marianna Manduca 21

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 27

5-12958 Ferraresi: Sulle visite all'interno degli istituti penitenziari di esponenti di associazioni ed organizzazioni partitiche 21

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 29

5-12957 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per rendere pienamente operativa la Cassa delle ammende 22

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 30

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3996 Andrea Maestri, recante disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione avvocati liberi Afragola, Casoria, Casavatore e Arzano.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Domenico DI PAOLA, *Segretario dell'Associazione avvocati liberi Afragola, Casoria, Casavatore e Arzano* e VINCENZO D'ANTÒ, *Presidente dell'Associazione avvocati liberi Afragola, Casoria, Casavatore e Arzano*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatrice*, rammenta che nella seduta di ieri è stata evidenziata la necessità di effettuare un'ulteriore riflessione sul provvedimento in titolo che contiene una esimente totale di responsabilità, sul piano penale, civile ed amministrativo, indeterminata e generica. In considerazione della circostanza che il provvedimento in esame non è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, chiede, quindi, che la Commissione disponga di ulteriore tempo per approfondirne l'esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.
(Parere alla Commissione XII).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che nella seduta di ieri è stata presentata una proposta di parere con condizioni e una osservazione sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-DI) stigmatizza la circostanza che, nella seduta notturna del 19 dicembre scorso, la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che, modificando il decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetto decreto fiscale) ha, di fatto, vanificato il lavoro svolto dalla Commissione Giustizia in materia di equo compenso degli esercenti la professione forense.

La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
Atto n. 472-*bis*.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, rammenta di aver presentato, nella seduta di ieri, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Vittorio FERRARESI (M5S) nel prendere atto favorevolmente che l'Esecutivo ha accolto i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Commissione Giustizia il 6 dicembre scorso, fa presente che, tuttavia, il giudizio sul decreto legislativo nel suo complesso da parte del suo gruppo parlamentare rimane negativo, preannunciando, pertanto il voto contrario dei deputati del gruppo Movimento Cinque Stelle sulla proposta di parere della presidente e relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.
C. 4512 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che nella seduta di ieri, con l'audizione del Presidente emerito della Corte Costituzione Valerio Onida, si è conclusa l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sul provvedimento in titolo, evidenzia come lo stesso abbia riscontrato la massima adesione da parte di tutti i costituzionalisti auditi, mentre da parte dell'Associazione nazionale magistrati sono stati avanzati alcuni rilievi che potranno essere valutati al fine di predisporre emendamenti al testo in discussione, il cui esame auspica possa essere ripreso nella prossima legislatura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel far presente che le Commissioni competenti in sede consultiva non hanno ancora trasmesso il parere sulla proposta di legge in discussione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.55.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12956 Galgano: Sulla vicenda relativa all'omicidio di Marianna Manduca.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa. In particolare, manifesta apprezzamento per il fatto di aver appreso dal rappresentante del Governo che, in considerazione dei delicati interessi coinvolti nella vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, essendo la sentenza di prime cure immediatamente esecutiva, lo scorso 2 novembre si è provveduto all'accreditamento in favore del tutore dei minori, figli della vittima, delle somme loro spettanti. Evidenzia, infatti, che spesso vittime di « femminicidio » sono anche gli orfani, che, di fatto, a seguito del gesto violento, perdono anche il padre. Con riferimento alla proposta di legge recante « Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici », già approvata alla Camera ed attualmente all'esame del Senato, auspica che possa essere approvata in via definitiva e sottolinea, in fine, che in vicende come quelle oggetto dell'interrogazione in esame, l'intervento tempestivo delle Forze dell'ordine, oltre a salvare la vita di molte donne, salverebbe anche quella degli uomini che se fermati in tempo non si macchierebbero di così atroci crimini.

5-12958 Ferraresi: Sulle visite all'interno degli istituti penitenziari di esponenti di associazioni ed organizzazioni partitiche.

Vittorio FERRARESI (M5S), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta resa. Ritiene, infatti, che sia vergognoso che il rappresentante del Governo dica di non essere in grado di fornire una risposta puntuale sulla motivazione di singoli provvedimenti di autorizzazione, data la genericità delle indicazioni fornite. Osserva, infatti, che lo stesso non può non essere a conoscenza della circostanza che persone, con precedenti penali gravissimi, come Ser-

gio Segio e Sergio D'Elia, accompagnati dall'onorevole Rita Bernardini, hanno potuto accedere all'interno di carceri per svolgere attività di propaganda politica e distribuire bollettini per finanziare associazioni e partiti politici. Ritiene che sia grave che l'Esecutivo non stigmatizzi tale vicenda e rimane basito dal fatto che, nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo in titolo, non si prendano le dovute distanze da questi comportamenti. Evidenzia, in fine, l'opportunità che il rappresentante del Governo fornisca ulteriori informazioni in merito a tutti gli accessi agli istituti penitenziari nazionali da parte di ex terroristi e delle relative motivazioni per le quali sono stati concessi.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, alla luce della replica del deputato Ferraresi, con la quale sono state meglio precisate le informazioni cui si voleva venire a conoscenza attraverso l'atto di sindacato ispettivo in titolo, si dichiara disponibile a fornire ulteriori elementi informativi in merito.

5-12957 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per rendere pienamente operativa la Cassa delle ammende.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta resa, si dichiara parzialmente soddisfatto dalla stessa. In particolare, evidenzia la circostanza obiettiva che lo statuto della Cassa delle ammende è entrato in vigore soltanto nel luglio del 2017, ben undici anni dopo rispetto la previsione di legge. Si compiace, tuttavia, della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di tale ente, avvenuta in data 8 novembre scorso e, in particolare, della nomina di Gherardo Colombo a presidente della Cassa delle ammende, registrando molto positivamente il fatto che tale organo sia finalmente diventato operativo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'atto di sindacato ispettivo 5-12955 è stato ritirato per essere trasformato in interrogazione a risposta scritta. Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto;

condivise le finalità del testo unificato in discussione, che, come enunciato dall'articolo 1, è diretto ad introdurre misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari, nonché la prevenzione dello stesso, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili;

rilevato che:

l'articolo 8 del provvedimento reca disposizioni in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, prevedendo, al comma 1, che gli stessi devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Secondo quanto stabilito dal comma 3, tali tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture (« Questo gioco nuoce alla salute »; « Questo gioco provoca dipendenza »; « Questo gioco può ridurti in povertà »; « Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni »; « Questo è un gioco d'azzardo e provoca dipendenza »). Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico;

le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nel contemplare l'obbligo di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, non prevedono tuttavia alcuna sanzione. Dovrebbe, pertanto, essere valutata l'opportunità di prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;

dovrebbe altresì essere valutata l'opportunità, al comma 3, sia di evitare ripetizioni nelle diciture ivi prescritte – quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere *b)* ed *e)* –, sia di chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze previste. In tale ultimo caso, infatti, potrebbe essere posta a repentaglio l'immediata visibilità delle medesime, pure imposta dalla disposizione;

quanto alla disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 8, appare necessario richiamare espressamente, oltre al comma 5, anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. Tale ultima norma, infatti, prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50.000 in capo ai soggetti che non ottemperino agli obblighi in materia di etichettatura dei

tagliandi specificamente previsti dallo stesso comma 5;

ritenuto che:

l'articolo 9 del testo unificato prevede il divieto di propaganda dei giochi con vincita in danaro (comma 1), prevedendo, in caso di violazione di tale divieto, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. Tale sanzione è applicata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa (comma 2);

la disposizione non specifica quale sia l'autorità competente all'irrogazione della predetta sanzione, che sarebbe, invece, necessario individuare in modo espresso;

valutato che:

l'articolo 10 dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche;

il richiamato articolo 51 prevede il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. La norma non fa, invece, alcun riferimento al divieto di consumare bevande alcoliche, che dovrebbe essere oggetto di puntuale previsione nel testo unificato in discussione;

nel caso in cui, pertanto, si voglia introdurre il duplice divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, appare necessario, da un lato, relativamente al divieto di fumo, richiamare espressamente le sanzioni amministrative già previste dalla vigente normativa, dall'altro, relativamente a quello di consumo di bevande alcoliche, prevedere una sanzione specifica per il caso violazione;

osservato che:

l'articolo 11 del provvedimento, al comma 3, fa divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

nel caso di violazione di tale divieto, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere una specifica sanzione, quale ad esempio, la revoca della concessione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 8, comma 6, sia richiamato espressamente anche il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;

2) all'articolo 9, sia individuata specificamente l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni;

3) all'articolo 10, nell'ipotesi in cui si voglia introdurre in modo espresso il divieto di consumare bevande alcoliche nei luoghi in cui si svolge il gioco d'azzardo, sia prevista una sanzione amministrativa per il caso di violazione di tale divieto; siano, inoltre, richiamate in modo esplicito, relativamente alle ipotesi di violazione del divieto di fumo nei predetti luoghi, le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa;

4) all'articolo 11, comma 3, sia introdotta una disposizione volta a prevedere l'applicazione di una sanzione amministrativa in relazione alle ipotesi di violazione del divieto ivi previsto;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, si valuti l'opportunità di:

a) prevedere l'applicazione della misura della revoca della concessione, nel caso in cui i tagliandi non riportino, o non riportino secondo le modalità previste, le diciture prescritte;

b) evitare ripetizioni nelle avvertenze prescritte, quali, ad esempio, quelle contenute nelle lettere *b)* ed *e)*;

c) chiarire se sui tagliandi debbano essere indicate tutte e cinque le avvertenze in questione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-*bis*.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (A.G. 472-*bis*), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri;

rilevato positivamente come l'Esecutivo abbia accolto i rilievi contenuti nel parere espresso il 6 dicembre scorso;

preso favorevolmente atto, in particolare, delle modifiche introdotte al comma 4 del novellato articolo 268 del codice di procedura penale e ritenuto che attraverso tali modifiche, che realizzano un giusto e necessario bilanciamento tra le esigenze di investigazione e quelle di tutela del segreto, siano sostanzialmente accolti, sia pure con i dovuti adattamenti, i rilievi esplicitati nella seconda condizione contenuta nel parere richiamato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-12956 Galgano: Sulla vicenda relativa all'omicidio di Marianna Manduca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, gli Onorevoli interroganti, nel richiamare la tragica vicenda relativa all'omicidio di Marianna Manduca, chiedono se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per rinunciare alla impugnazione della sentenza del Tribunale di Messina, che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento del danno patrimoniale in favore dei familiari della vittima, affermando la responsabilità dei magistrati della Procura della Repubblica di Caltagirone.

Occorre anzitutto rilevare, in via generale, che le azioni giudiziarie per responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della legge n. 117 del 1988, sono proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e che il Ministero della giustizia, privo di legittimazione passiva, svolge solo una attività istruttoria, in raccordo con gli Uffici giudiziari, al fine di fornire all'Avvocatura dello Stato elementi utili per la difesa in giudizio della Presidenza del Consiglio.

Nel caso specifico, dunque, per quanto di competenza del Ministero della giustizia, la Direzione generale degli Affari Giuridici e Legali ha provveduto a fornire alla Presidenza del Consiglio ed alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina le valutazioni richieste sulla base degli atti in possesso dell'ufficio.

Con l'atto di impugnazione è stato contestato come il Tribunale, pur dando atto di tutte le iniziative intraprese e gli atti di indagine compiuti dalla Procura, abbia fondato la responsabilità dei magistrati sulla circostanza – non dedotta in ricorso – del mancato compimento di una perquisizione che, secondo una valutazione probabilistica, avrebbe condotto al rinvenimento del coltello denunciato dalla Manduca (l'accertata arma del delitto) e al suo conseguente sequestro.

Dall'esame degli atti acquisiti presso la Procura della Repubblica di Caltagirone è invece emerso che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stato aperto un procedimento penale a seguito delle ultime due denunce del giugno 2007 ed erano stati compiuti atti di indagine tra i quali, in data 9 giugno 2007, proprio il sequestro del coltello indicato dalla Manduca.

Il Tribunale di Messina, nell'affermare la responsabilità civile dei magistrati, non avrebbe inoltre specificato quali – ad eccezione del mancato sequestro del coltello – sarebbero stati gli atti di indagine omessi, che, ove posti in essere, avrebbero consentito di evitare il compimento dell'omicidio.

Infine, con l'atto di appello è stata contestata l'omessa notifica del ricorso ai magistrati interessati, in violazione dell'articolo 6 della legge n. 17 del 1988, con conseguente pregiudizio del loro diritto di difesa.

Dalle informazioni acquisite presso la Corte d'appello di Messina si è appreso che l'udienza di trattazione del giudizio di appello è fissata per il prossimo 21 dicembre.

Così riassunti i motivi dell'impugnazione, nel merito di quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti, la Presidenza del Consiglio ha ritenuto di coltivare il giudizio di appello per sottoporre ad un ulteriore vaglio giurisdizionale la sentenza di primo grado.

Ad ogni buon conto, in considerazione dei delicati interessi coinvolti, essendo la sentenza di prime cure provvisoriamente esecutiva, lo scorso 2 novembre ha provveduto all'accreditamento in favore del tutore dei minori, figli della vittima, delle somme loro spettanti, per un importo complessivo pari ad euro 376.637,15.

Da ultimo, preme sottolineare come il tema della tutela delle cosiddette vittime secondarie sia oggetto di una proposta di legge recante « Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici », già approvata alla Camera ed attualmente all'esame del Senato, che mira ad assicurare, in via generale e a prescindere dall'esito delle inchieste giudiziarie per crimini domestici, una risposta concreta ai bisogni dei figli delle vittime di femminicidio.

ALLEGATO 4

5-12958 Ferraresi: Sulle visite all'interno degli istituti penitenziari di esponenti di associazioni ed organizzazioni partitiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione gli Onorevoli interroganti, dopo aver svolto un rapido esame delle disposizioni che autorizzano o consentono visite presso gli istituti penitenziari nazionali, con lo scopo precipuo di verificare le condizioni di vita dei detenuti, chiedono quali siano le motivazioni che hanno portato l'amministrazione penitenziaria ad autorizzare visite da parte di soggetti – alcuni dei quali gravati da precedenti penali – membri di associazioni e organizzazioni politiche.

Gli interroganti riportano, inoltre, informazioni secondo le quali alcuni dei predetti soggetti avrebbero provveduto a diffondere, all'interno delle carceri in occasione delle visite, bollettini di finanziamento delle organizzazioni politiche di cui fanno parte.

Pur non potendo fornire una risposta puntuale sulla motivazione di singoli provvedimenti di autorizzazione, data la genericità delle indicazioni fornite, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha comunicato che, in linea generale, la disciplina normativa trova uniforme attuazione sul territorio senza che siano state segnalate anomalie particolari.

In particolare, non vigendo un esplicito divieto di accesso per i membri di associazioni e partiti politici, gli stessi sono stati regolarmente autorizzati in ragione del manifestato concreto interesse all'approfondimento delle dinamiche penitenziarie ed alla sensibilizzazione della popolazione detenuta su ogni iniziativa volta al miglioramento delle condizioni di detenzione.

Quanto a eventuali precedenti penali di singoli membri di associazioni politiche, tale circostanza non può ovviamente comportare di per sé sola il rigetto dell'istanza di visita.

In merito alle notizie relative alla distribuzione di bollettini di finanziamento di associazioni politiche nel corso di visite all'interno degli istituti penitenziari, anche in tal caso riferite dagli Onorevoli interroganti in termini tanto generici da non consentire una verifica su specifici episodi, si osserva che trattasi di condotta consentita nei limiti in cui la consegna risponda ai requisiti di sicurezza che presiedono allo scambio di oggetti tra visitatori e detenuti.

È necessario da ultimo evidenziare che, secondo quanto riferito dall'articolazione ministeriale competente, è prassi consolidata che le autorizzazioni alle visite escludono esplicitamente la possibilità di accesso alle sezioni destinate ai detenuti sottoposti al regime speciale disciplinato dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

ALLEGATO 5

5-12957 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per rendere pienamente operativa la Cassa delle ammende.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'Onorevole interrogante, nel fornire un quadro del sistema penitenziario e delle sue criticità, specie in termini di sovraffollamento, chiede di conoscere quali siano i tempi per rendere pienamente operativa la Cassa delle ammende e per procedere alla nomina dei suoi organi.

Preme innanzitutto rassicurare l'Onorevole interrogante che lo scorso 11 ottobre è stato nominato il presidente di Cassa ammende, nella persona di Gherardo Colombo, insediatosi in data 8 novembre, e sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione, organo che si è già riunito in più occasioni a partire dal 16 novembre 2017 e, da ultimo, anche in data odierna.

Può, dunque, finalmente affermarsi che, attraverso il completamento nei giorni scorsi dei procedimenti di nomina, l'ente pubblico opera ormai pienamente per il perseguimento degli obiettivi suoi propri.

Sul piano generale, l'organica e strutturale revisione del sistema di esecuzione della pena ha costituito uno dei prioritari obiettivi del Governo sin dal suo insediamento.

All'indomani della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella procedura pilota originata dal caso Torreggiani, si è imposta l'adozione di un piano d'azione rivolto a dare garanzia del pieno ed effettivo adeguamento del sistema penitenziario ai principi della Costituzione e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Proprio questo impegno, di tipo strutturale e sistemico, ha permesso, non solo di affrontare con misure adeguate il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, ma di avviare una complessiva rimeditazione del tema dell'esecuzione penale, nelle sue molteplici declinazioni.

Nel marzo 2016 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha definitivamente archiviato la procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia, riconoscendo la validità degli sforzi operati e la bontà dei nuovi modelli detentivi progressivamente adottati.

Le misure adottate consentono di rassegnare il seguente positivo bilancio: al 18 dicembre 2017, la popolazione carceraria è composta da 58.137 unità, ancora superiore all'accresciuta, complessiva capacità regolamentare degli istituti penitenziari.

Pur registrandosi un incremento negli ultimi mesi, si è passati da una media di presenze del 2013 pari a 65.070 alle presenze odierne.

In coerenza con il complesso delle iniziative e degli obiettivi predetti si pone l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, del nuovo statuto di Cassa ammende, ente pubblico la cui opera può contribuire al complessivo miglioramento della vita dei detenuti, sotto forma di miglioramento delle condizioni degli ambienti e dell'incremento dei programmi di reinserimento sociale.

Sul punto è sufficiente ricordare il parere espresso dal Consiglio di Stato che ha considerato « altamente apprezzabile la volontà del Ministero di provvedere finalmente, dopo un arco temporale di 85 anni, ad una effettiva riforma del sistema di

finanziamento dei programmi di reinserimento in favore di "detenuti ed internati", di assistenza alle loro famiglie, di miglioramento delle loro condizioni carcerarie. Una riforma che – ispirata al perseguimento dei valori contenuti nel principio di rieducazione della pena di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione – vede un suo elemento imprescindibile in un cambio di funzionalità, di gestione, di *governance* dell'ente a ciò preposto: la Cassa delle ammende ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:
Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia *(Svolgimento e conclusione)* 32
ALLEGATO (Relazione del presidente Cicchitto) 36

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 16.30.

Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente,* avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sottolinea che la seduta è finalizzata ad una riflessione che chiude in un certo senso i lavori della Commissione in questa legislatura. Sottolinea di aver impostato i lavori della Commissione in modo da scongiurare che la sua attività si risolvesse burocraticamente nel lavoro di ratifica di mini trattati, ma si aprisse al confronto ed all'analisi delle grandi questioni politiche internazionali, recuperando una piena funzione politica di valutazione, d'indirizzo e di controllo.

A suo avviso, è sempre valida la lezione einaudiana del « conoscere per deliberare », ed è importante che nelle decisioni di politica estera il Parlamento possa essere assistito anche dal mondo accademico e della ricerca, aprendo con esso un canale di collaborazione e di confronto.

Questo tipo di *expertise* è tanto più necessaria perché assistiamo sempre più ad un crescente intreccio fra questioni di rilievo internazionale e scelte di politica interna – ambiente, energia, crisi finanziaria, geoeconomia, migrazioni internazionali – che deve essere compreso e governato.

In questo quadro si situa l'esperienza dell'Osservatorio di politica internazionale: un'iniziativa-pilota promossa nel 2009 dalla Camera, dal Senato e dal Ministero degli affari esteri, che ha prodotto nel corso della legislatura decine di ricerche ed approfondimenti in materia di relazioni internazionali, di sicurezza e di difesa, indirizzati non soltanto ai parlamentari ma resi accessibili a tutti attraverso il sito *web* dei due rami del Parlamento.

Fa presente, quindi, di aver trasmesso a tutti i componenti della Commissione un suo contributo inteso a rappresentare una visione complessiva su problemi e prospettive di politica internazionale dal punto di

vista del nostro Paese, in un'ottica di conclusione della legislatura *(vedi allegato)*.

Evidenzia che la seduta è finalizzata a tracciare, pertanto, un bilancio del rapporto tra Parlamento e politica estera in questi cinque anni, nel corso dei quali abbiamo assistito ad un radicale mutamento degli assetti geopolitici, che richiede un rinnovato sforzo di analisi e la ricerca di nuovi paradigmi interpretativi.

Andrea MANCIULLI (PD) interviene per esprimere un suo punto di vista soprattutto sulla vicenda sicurezza, che ritiene essenziale da esponente politico e da storico militare. C'è un elemento a suo avviso estremamente importante nel mutamento di scenario che stiamo vivendo che è l'avvento di una nuova forma di insicurezza molto più larga e più invasiva e che finisce per invadere molto più del passato una sfera civile di sensibilità. Questo mutamento è diacronico e avrà un peso analogo a quello di alcuni grandi mutamenti nello scenario della sicurezza, paragonabili all'avvento della polvere da sparo. A tal fine, segnala tre macro indicatori: terrorismo, utilizzo dei media e *soft power*. Nei conflitti siamo di fronte a uno scenario che cambia di molto l'orizzonte a partire dal convenzionale rapporto di forza fra gli Stati nazionali e le macroaggregazioni. Gli Stati nazionali possono oggi arrecare un grave danno alle dimensioni sovrastatuali ma, non disponendo di mezzi adeguati alle sfide globali, saranno a loro volta indeboliti per effetto della loro stessa azione.

La percezione di insicurezza che ne deriverà contribuirà ad alimentare le dinamiche che nel recente passato hanno fatto emergere il terrorismo come nuovo attore nello scenario internazionale.

A suo avviso tendiamo a sottovalutare questo circuito, rispetto al quale i luoghi della democrazia rappresentano un elemento chiave. La democrazia è l'unico baluardo sia in Europa sia negli Stati Uniti rispetto a fenomeni di destabilizzazione che si traducono anche in forme di ingerenza elettorale o in attacchi cibernetici, come documentano il caso Snowden e i recenti episodi di virus informatici attribuiti alla responsabilità della Corea del Nord.

Concludendo, sottolinea che è prematuro pensare che vi sia una mera crisi dei grandi aggregati internazionali e non invece degli Stati nazionali, poiché sono già perfettamente riconoscibili i sintomi della destrutturazione delle realtà statuali. La sfida per il futuro è rappresentata dalla capacità di democratizzare le nuove forme di insicurezza.

Manlio DI STEFANO (M5S) si complimenta con la presidenza della Commissione per il carattere equilibrato che ha contraddistinto i nostri lavori e per lo sforzo di analisi e di circolazione delle idee, promosso dal presidente Cicchitto, da cui è derivata una visione condivisa di politica estera su molte tematiche.

Segnala di incentrare la propria riflessione a partire dalla parola chiave « multilateralismo », evidenziando quanto il ruolo del Parlamento si sia ad oggi di fatto concentrato sull'esame della manovra finanziaria, mentre le ulteriori sue prerogative appaiono aver perso terreno. Ritiene quindi che questa Commissione potrebbe in futuro contribuire ad avviare un'inversione di tendenza proprio facendo leva sulla diplomazia parlamentare in chiave multilaterale.

L'Italia deve perseguire l'obiettivo fondamentale di porsi come *leader* al centro del Mediterraneo rispetto ai grandi blocchi internazionali, rappresentati innanzitutto da Russia e Stati Uniti. Tale visione non deve pregiudicare la percezione di un terzo blocco internazionale, costituito dai Paesi BRICS, che rappresentano i due terzi della popolazione mondiale ed un polo di influenza ormai preponderante, come testimoniato dalla cosiddetta « via della seta ».

Nel Mediterraneo l'Italia deve rappresentare, inoltre, l'interlocutore prioritario sia nel consesso internazionale sia in quanto stato membro dell'Unione europea. Stiamo infatti attraversando un periodo storico fondamentale, penalizzato dall'assenza di una politica estera comune e in

cui la Francia mostra di avere guadagnato molto protagonismo. Tra l'altro, tale Paese ha raggiunto un primato nell'esportazione di armi, tradendo una logica che non appare del tutto coerente con l'idea di una politica estera e di sicurezza comune. Il contesto mediterraneo e mediorientale in cui ci troviamo è, inoltre, frutto di decisioni unilaterali che l'Italia ha spesso subìto. In futuro questo assetto deve mutare, anche per assicurare ai Paesi della sponda meridionale dell'Europa una capacità di *leadership* nel dibattito europeo sulla questione migratoria, caratterizzata da profili tutt'altro che emergenziali e da cui emerge la contraddittorietà degli effetti della globalizzazione.

La situazione in Libia e lo scenario nigerino evidenziano quanto l'Unione europea abbia fino ad ora scelto di non gestire il problema, così esponendosi ad un rischio di accelerazione dei processi.

Sottolinea, pertanto, la necessità che sia al più presto istituita un'agenzia europea nei Paesi di partenza e di transito dei migranti, superando la distinzione tra rifugiati politici ed economici.

A suo avviso, senza un'inversione di tendenza permarrà tra i cittadini la percezione di un'Unione europea che ha smarrito i propri valori e ciò anche a causa di politiche di allargamento incontrollate.

Ciò premesso, l'Italia deve rappresentare un perno per i due blocchi e guardare con consapevolezza alla dinamica che vede schierati da un lato interessi russo-iraniani e, dall'altro, l'asse tra Stati Uniti, Israele ed Arabia Saudita che sta alimentando l'instabilità in Medio Oriente a partire dalla scelta concernente l'elezione di Gerusalemme ovest a capitale di Israele.

Passando ai temi concernenti l'Africa, la Cina e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ritiene che l'Italia debba insistere sulle politiche di cooperazione in ambito europeo, tenendo conto degli squilibri tra i cinquanta miliardi di euro investiti in Africa a fronte dei circa duecento miliardi di euro di rimesse. Quanto alla Cina, occorre cogliere le opportunità derivanti dalla via della seta e non subirle.

L'Italia deve puntare all'eccellenza nella propria partecipazione alle istituzioni europee per non incorrere in errori come nel caso della revisione del Trattato di Dublino, derivanti da incapacità e assenza.

Tutto ciò premesso, ribadisce l'esigenza di optare per una convinta visione multilaterale, svincolandoci da un'ottica piattamente filo-atlantica ma senza con ciò mirare all'uscita dalla NATO. È consapevole che su questo terreno sono stati fatti dei passi, ma occorre sicuramente fare di più.

Valentino VALENTINI (FI-PdL) si associa alle parole del collega Di Stefano quanto al riconoscimento dei meriti del presidente Cicchitto e anche a parte delle sue considerazioni di merito, laddove segnala delle divergenze quanto alle conclusioni che se ne possono trarre.

Concorda sull'analisi della crisi in atto e sulla necessità di affidare principalmente alla leva politico-diplomatica la sua gestione. Occorre ricorrere al delicato strumento della politica estera esprimendo maggiore muscolarità pur nell'ambito di un convinto europeismo. Concorda con il collega Manciulli sul permanere della minaccia terroristica in quanto la sconfitta militare di *Daesh* non corrisponde alla sconfitta di una certa mentalità fondamentalista con la quale dovremo fare i conti in futuro.

Segnala la centralità del rapporto con la Russia, che è un *partner* fondamentale nei cui confronti dobbiamo porci anche in quanto paese che aderisce ad un sistema di alleanze e di istituzioni internazionali.

Ritiene necessario elevare il livello di attenzione sulla portata del protagonismo cinese che si esprime nell'iniziativa della via della seta e conclude auspicando un rafforzamento della cooperazione con l'Africa sia attraverso l'aiuto allo sviluppo sia attraverso gli strumenti bilaterali.

Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) esprime a sua volta gratitudine alla presidenza della Commissione per un'impostazione del lavoro che ha conferito pre-

stigio al Parlamento e che ha creato opportunità di confronto e riflessione. La sua analisi parte dall'esigenza di scongiurare due errori: leggere la politica estera attraverso le lenti della politica interna e analizzare i processi attraverso le lenti del passato. Oggi lo scenario internazionale evolve rapidamente, secondo categorie non sempre intellegibili. La globalizzazione e il suo fallimento sono un esempio ottimale a tale proposito, poiché oggi è complessivamente cresciuto il tasso di disuguaglianza sia a livello globale sia locale e a prescindere dalla percentuale di crescita del PIL. Vi è, indubbiamente, una crisi dello Stato nazionale, alla quale si innesta una crisi dell'Unione europea che deriva dal fatto che l'Unione tende già a pensare a se stessa come Stato nazionale. La crisi catalana racchiude in sé la difficoltà della sfida del presente, considerato che essa concilia europeismo ed indipendentismo allo stesso tempo.

La sfida migratoria non è un fenomeno nuovo nella storia dell'Europa e, a suo avviso, essa è frutto di un'enfasi politico-mediatica non giustificabile alla luce dei numeri di migranti accolti dall'UE a paragone di altri Stati terzi. Anche su questo terreno occorre sviluppare nuove chiavi di lettura e strumenti per la comprensione della realtà.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) si associa ai ringraziamenti al presidente, sottolineando che nella legislatura che volge al termine è stato chiesto maggiore protagonismo all'Italia in politica estera. Da un lato veniamo dal crollo dei regimi del Nord Africa e del Medio Oriente che ha sconvolto l'equilibrio della nostra Regione e ci ha imposto una presenza più forte. Dall'altro, la crisi europea ha comportato un duplice ruolo dell'Italia, che in alcune occasioni è stata percepita come elemento di instabilità e in altre come Paese responsabile in quanto fondatore dell'Unione.

Abbiamo poi dovuto registrare il passaggio dalla postura multilaterale di Obama all'attuale amministrazione Trump, che induce al rafforzamento della nostra presenza internazionale. Ritiene che la lezione appresa per il futuro concerna la necessità di rafforzare e rilanciare il progetto europeo, sviluppando una nuova capacità di alleanze, anche oltre la PESCO. Occorre anche esprimere costanza e continuità nelle relazioni internazionali, come si è fatto nei rapporti con i Paesi di area baltica.

Rivendica a questa legislatura un contributo assai positivo sul terreno delle riforme di sistema nel campo della cooperazione allo sviluppo, della lotta al terrorismo e del dispiego di missioni internazionali. Inoltre, è stato condotto un lavoro proficuo che si è tradotto in molti casi nella costruzione di un consenso più ampio rispetto alla maggioranza. Ciò ha consentito di fare maturare il Paese su molti temi ed è un patrimonio da non disperdere.

Registra con soddisfazione che dagli interventi dei colleghi Valentini e Palazzotto emerga una visione condivisa sui temi della cooperazione allo sviluppo e dell'Africa, a conferma di una raggiunta maturità su tali questioni come parte di un interesse nazionale.

Permane il tema delle risorse e della necessità di approfondire meglio la questione EMA come pure il bilancio della battaglia per la partecipazione dell'Italia al Consiglio di Sicurezza. Auspica per il futuro unità di visione anche nella prospettiva delle prossime decisioni in tema di missioni internazionali, ma soprattutto sulla valutazione dell'interesse nazionale al di là dei vari posizionamenti politici. Il dossier russo sarà in tal senso un valido banco di prova per misurare la maturità delle forze politiche.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringrazia i colleghi autorevolmente intervenuti e, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le dichiarazioni in titolo.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE CICCHITTO

Nella notte che segnò il passaggio dal 31 dicembre del 1999 al gennaio del 2000 ci fu nel cuore di New York, a Times Square, un'esplosione di gioia, di entusiasmo, di speranza per un radioso futuro. Il secolo che iniziava, per molti aspetti mitico come l' »anno Mille », era carico di aspettative. L'economia tirava, si profilavano straordinarie novità tecnologiche, l'AIDS – la nuova peste del secolo che finiva – era stata contenuta e ridotta, il comunismo in Russia e nei Paesi dell'Europa Orientale era caduto per implosione e non per una guerra perduta a testimonianza che il « Dio era fallito » per la sua ottusità culturale, per i suoi fallimenti economici, per la negazione dei diritti di libertà. Le conseguenze di tutto ciò vennero tratte da Francis Fukuyama che, teorizzando la « fine della storia » affermò che la conclusione della guerra fredda segnava « il punto di arrivo della evoluzione ideologica dell'umanità e l'universalizzazione della democrazia liberale occidentale come forma conclusiva di governo umano ». Secondo questa visione la nozione di democrazia era strettamente connessa a quella di liberismo e a quella di libero mercato: il capitalismo ispirato ai principi neoliberisti dominava un mondo sempre più globalizzato. A parte le contestazioni polemiche che si tradussero nell'attacco del filosofo inglese John Gray che definì Fukuyama « un filosofo di corte del capitalismo globale », questa visione del presente e del futuro fu invece messa in discussione da parte di un filone culturale di stampo conservatore che la accusò di non essere realista e di sottovalutare le minacce esterne. L'esponente più significativo di questa corrente fu Samuel Huntington che contestò alla radice questa visione rassicurante e apologetica teorizzando invece lo « scontro di civiltà »: nuovi soggetti caratterizzati da forti identità basate su differenti religioni e culture sarebbero emersi con forza, provocando nuovi conflitti globali.

Fu inferto un colpo durissimo alla teoria e alla prassi della « fine della storia » circa un anno dopo le celebrazioni del 2000, l'11 settembre del 2001 con l'attacco alle torri gemelle: gli USA vennero colpiti al cuore con un'operazione che sembrava da fantascienza prodotta dalla « geometrica potenza » di un terrorismo islamico che era sfuggito ai radar degli analisti e degli informatori: i servizi devono avere un retroterra culturale fondato su una visione geopolitica che invece era venuta meno. Quel vuoto fu definito in modo lucido da Condoleezza Rice: « ci facevano la guerra e non ce ne siamo accorti ».

Al Qaeda sorse e si sviluppò nel cuore dell'Arabia Saudita, come una deviazione del wahabismo. Come erano andate realmente le cose fu raccontato anche da Hillary Clinton. In tempi di guerra fredda da un lato il KGB e dall'altro la CIA si muovevano con estrema spregiudicatezza: durante l'intervento sovietico in Afghanistan i mujaheddin furono largamente sovvenzionati e armati dalla CIA, ma dietro i mujaheddin c'era un'ideologia fondamentalista che, come la vecchia talpa di Marx, scavava così nel profondo che quel soggetto insieme ideologico-religioso e politico-militare cambiò rapidamente spalla al suo fucile, e così Bin Laden, che ne fu la

personificazione, tirò il colpo apocalittico alle torri gemelle attaccando quello che era l'altro nemico mortale dopo il comunismo, cioè il capitalismo opulento e miscredente.

Al Qaeda, diversamente da quella che poi fu Isis, è stato terrorismo allo stato puro, con i suoi santuari segreti. Così gli USA andarono incontro ad una sconfitta dopo la loro massima vittoria, cioè il crollo del comunismo. Essa derivò dalla imprevista discesa in campo di un soggetto del tutto nuovo, il terrorismo islamico. Ora non è affatto vero quello che afferma una parte della destra europea e italiana che gli islamici sono potenzialmente tutti terroristi, ma è certo che all'interno dell'islamismo, fra i sunniti e gli sciiti, sono emerse alcune tendenze terroristiche: il paradosso è che esse hanno fatto più vittime fra gli stessi musulmani che fra gli occidentali a dimostrazione di quanto complesso e contraddittorio è il mondo nel quale viviamo.

Nella caccia a chi aveva tirato quel colpo micidiale, il presidente americano Bush jr identificò gli stati canaglia nell'Afghanistan e nell'Iraq di Saddam Hussein. Egli si mosse con l'intenzione di rispondere con tutta la forza possibile mettendo in atto interventi militari che furono autentiche guerre. Torneremo sulle conseguenze di tutto ciò specie per quello che riguarda l'Iraq di Saddam Hussein. Ma la storia non può essere fatta a compartimenti stagni. La politica estera è un'altra faccia della medaglia della politica interna ed entrambe sono condizionate dalla politica economica.

La fine degli anni '90 fu caratterizzata da una crescita economica certamente piena di contraddizioni ma comunque fondata sulle aspettative delle « magnifiche sorti e progressive » della globalizzazione. Intorno ad essa, anche se con opposti giudizi di valore, i teorici liberisti e i teorici neomarxisti costruirono interpretazioni, analisi e attese basate su una convinzione di fondo: la globalizzazione si sarebbe tradotta nell'ennesimo « trionfo » dell'Occidente. Le cose non sono affatto andate così. La globalizzazione è stata segnata, sia pure con forti intermittenze e differenziazioni, dal trionfo di alcuni dei cosiddetti Brics, dallo sviluppo dell'industria manifatturiera, dall'arricchimento del ceto medio e dalla fuoriuscita dalla povertà di una vasta area del terzo mondo, in primo luogo della Cina e, invece, dalla crisi di una parte dell'industria manifatturiera negli USA, in Inghilterra, in Europa, da un'accentuazione delle disuguaglianze nell'Occidente, dall'impoverimento di larghi settori del ceto medio, dall'esclusione dalle attività produttive di una parte del mondo giovanile con una recessione negli USA e in Europa che è risultata più lunga di quella del '29 e che ancora deve trovare il suo Steinbeck. A complicare molto le cose c'è stata alla fine del '900 una selvaggia finanziarizzazione dell'economia accompagnata dalla *deregulation*. Ora circa un secolo prima, alla fine dell'800, il grande economista marxista Rudolf Hilferding aveva previsto che il capitale finanziario, sovrapponendosi a quello imprenditoriale-industriale, lo avrebbe soffocato e avrebbe così provocato grandissime contraddizioni.

Quando una serie di bolle speculative sono esplose esse hanno fatto morti e feriti negli USA e in Europa. Il fatto che negli USA la *deregulation* sul piano politico sia stata fatta dai democratici di Clinton ha avuto come conseguenza sul piano politico-elettorale l'affermazione di tendenze di destra, Trump, e di sinistra, Sanders, che da opposti lati hanno fortemente contestato l'*establishment* finanziario e politico. L'accentuazione delle disuguaglianze produce inevitabilmente forti radicalizzazioni sociali, politiche e culturali. Insomma una parte almeno dell'Occidente è passato dal paradiso dell'avvento del 2000 all'inferno della crisi dei titoli tossici del 2008 negli USA e dell'esplosione degli *spread* nel 2010-2011 in Europa. Inoltre i più aggressivi dei Brics, in primo luogo la Cina, fondata su un autentico ircocervo per ciò che riguarda la sua formula ideologico-statuale – uno stato ultracomunista e un'economia selvaggiamente capitalista – non stanno rispettando le regole del mercato anche dopo essere entrati nel WTO.

Anzi, senza sindacati, con bassissimi salari e senza controlli dell'ambiente, la Cina porta avanti una politica imperiale di tipo politico nel Mar della Cina, una politica imperialistica di stampo economico-finanziario in Africa e in altre aree, una concorrenza sleale sul terreno dell'industria manifatturiera in USA e in Europa. E però, aggirando le regole, la Cina si sta muovendo sul terreno della globalizzazione come un pesce nell'acqua.

Queste profonde contraddizioni economico-sociali, intrecciate con la carenza di analisi geopolitica che abbiamo ricordato, sono stati gli elementi che hanno costituito lo sfondo delle più tragiche vicende riguardanti il dramma del Medio Oriente e che hanno portato a quella « terza guerra mondiale a pezzettini » di cui ha parlato papa Francesco. Semplificando al massimo rileviamo che per un verso il Medio Oriente e il mondo musulmano sono da tempo attraversati da una sorta di guerra civile fra sunniti e sciiti, con l'intervento di alcuni Stati chiave dell'area (da un lato l'Arabia Saudita, l'Egitto, gli Emirati, a suo modo la Turchia, dall'altro l'Iran e gli hezbollah) e anche delle grandi potenze. Questa dialettica, già di per sé destabilizzante, in alcuni casi è stata accentuata (vedi l'Iraq) proprio dagli errori di opposto segno (da un lato un eccesso di interventismo, dall'altro la scelta ideologica e politica della « ritirata ») commessi da Bush jr e da Obama che però hanno continuato a muoversi seguendo una logica sistemica e avendo obiettivi di equilibrio multilaterali. Sinora, purtroppo, gli errori di queste due presidenze americane non sono stati superati ma piuttosto vengono dislocati su un piano diverso dall'attuale presidenza Trump: finora non è chiaro se essa è caratterizzata da un elevato livello di erraticità e di estemporaneità o, come parrebbe dal recentissimo documento strategico, da un disegno caratterizzato dall'unilateralismo, dall'isolazionismo e dal nazionalismo (insomma un'*America first* globale), come dimostrano le contestazioni delle intese mondiali sull'ambiente, sui migranti, il discorso sulle quote NATO, la contestazione dell'Unione europea e, in essa, della Germania. A complicare ulteriormente il quadro c'è un rapporto tutt'altro che chiaro con la Russia di Putin. È stato evidente, indipendentemente dalle vicende del *Russia gate* tuttora in corso, che la Russia di Putin ha considerato Hillary Clinton come il principale nemico e Trump come il male minore o un possibile partner subalterno e si è comportata di conseguenza. Finora Trump non ha fatto molto per smentire queste impressioni e molte informazioni ad esse connesse. Invece indubbiamente il documento di sicurezza strategica uscito l'altro ieri coglie con lucidità le due diverse strategie imperiali condotte dalla Cina e dalla Russia. La risposta, però, allo stato delle cose, non sembra essere quella della grande alleanza democratica insita nella stessa dottrina del Patto Atlantico e della NATO, ma si colloca sul piano di una versione geopolitica globale di *America first*. Ma gli USA senza alleati, anche se aumentano a dismisura le spese militari, rischiano di essere comunque più deboli ed esposti rispetto alle gestioni politiche dei due progetti imperialisti avversari, quello russo e quello cinese, che, ognuno a suo modo, sono caratterizzati dalla spregiudicata e lucida costruzione di sistemi di alleanze, che poi è, in ultima analisi, la quintessenza della sapienza diplomatica di una grande potenza. A questo punto per non lasciare campo ad equivoci diciamo esplicitamente che facciamo queste valutazioni critiche proprio perché riteniamo che l'Occidente – gli USA, la Gran Bretagna, l'Unione europea, la NATO –, malgrado tutte le contraddizioni e le stesse perversioni del capitalismo finanziario, rimane portatore di valori di libertà, di democrazia, di garantismo, di solidarietà sociale, di stato di diritto, che costituiscono quanto di meglio ha espresso la società moderna per regolare la convivenza fra i cittadini e i rapporti fra essi e lo Stato. Di conseguenza da un lato la NATO e l'Unione europea e dall'altro il multilateralismo costituiscono delle scelte positive oggi contestate dai radicalismi, dagli autoritarismi, dai razzismi purtroppo emergenti ai confini dell'Europa, in qual-

che nazione dell'Europa (Polonia, Ungheria) e nel Medio Oriente. A proposito del Medio Oriente ricordiamo come a suo tempo il presidente Bush senior affrontò l'aggressione di Saddam Hussein al Kuwait: lo fece con una risposta militare assai dura ma calibrata, provocando una crisi di nervi a taluno dei generali vittoriosi sul campo che fu fermato alle porte di Baghdad: Bush senior fece questa scelta perché aveva piena consapevolezza che avrebbe messo le mani in un nido di vipere qualora avesse « disintegrato » il regime sunnita, relativamente laico, di Saddam Hussein. Invece Bush jr, con l'intervento del 2003, rovesciò in modo totale la linea americana sull'Iraq, la cui leadership sunnita fu sempre sostenuta come antemurale rispetto all'Iran sciita specie dopo che esso, in seguito alla vittoria della rivoluzione khomeinista, era diventato la quintessenza di una delle molteplici versioni del fondamentalismo islamico e sosteneva, anzi talora suscitava, terrorismi di vario tipo. Invece nella guerra del 2003 Bush jr non solo attaccò Saddam Hussein fino alla sua esecuzione, ma sciolse sia il partito baath sia l'esercito iracheno e consegnò così il potere ad un governo sciita che subito si saldò con la leadership iraniana. Ciò ha provocato due conseguenze di straordinario rilievo: ha consentito agli sciiti di dilagare dall'Iran all'Iraq proprio mentre era in atto il confronto con gli USA sul nucleare, in secondo luogo ha provocato una sorta di « impazzimento » dei sunniti iracheni, che prima hanno dato vita ad un terrorismo molecolare, poi ad Isis, cioè ad un terrorismo atipico fondato su un esercito e su un controllo territoriale che, a ben vedere, è una sorta di rovesciamento della nozione tradizionale del terrorismo che per definizione si fonda su « santuari » segreti. Quel salto di qualità costituito dall'Isis fu determinato dal fatto che al di sotto della leadership costituita dagli imam predicatori di una visione terrorista dell'Islam c'era una seconda linea costituita da ufficiali dell'esercito di Saddam Hussein che a loro volta mettevano in campo un esercito atipico che conquistava il territorio prendendo d'infilata uno Stato iracheno allora debolissimo anche perché faziosamente sciita. A questo tragico errore di Bush jr, fondato su un eccesso di interventismo basato su una visione geopolitica del tutto sbagliata che non faceva i conti con la fragilità e con la complessità di società e di Stati che invece venivano affrontati con una mano militare assai rozza anche nella gestione dei territori occupati (l'unica eccezione fu quella offerta per breve tempo dal generale Petraeus), seguì poi l'eccesso di segno opposto rappresentato da Obama che contrappose all'ideologia e alla prassi dell'interventismo una teoria e una prassi di segno contrario, quella della ritirata ad ogni costo da questi impegni militari, contraddetta però nel 2011 dall'intervento in Libia contro Gheddafi realizzato dagli USA andando a rimorchio dell'avventurismo di Sarkozy. Tuttora paghiamo le conseguenze di quell'operazione in Libia fatta alla cieca, senza alcuna nozione di cosa sarebbe successo dopo, e che è stata caratterizzata in Italia da molte contraddizioni perché certamente Berlusconi fu contrario a quell'intervento, ma allora egli era politicamente così debole che se lo lasciò imporre a marzo sia pure in una chiave attenuata, per poi, su impulso di Obama, passare ad aprile all'esercizio di un'azione militare assai dura. Peraltro allora una parte della sinistra cavalcò quasi con entusiasmo quell'intervento militare considerandolo una sorta di punizione biblica nei confronti degli stretti rapporti fra Berlusconi e Gheddafi, peraltro esibiti in un indimenticabile baciamano.

A fronte di quell'intervento in Libia, però, Obama effettuò delle ritirate non ben calcolate e calibrate in Iraq e in Afghanistan che poi dovettero essere frettolosamente corrette perché stavano provocando il collasso dei governi e degli Stati in quei Paesi. Altrettanto rilevanti, a nostro avviso, sono stati gli errori commessi da Obama in Siria. In Siria nel 2011 scoppiò una rivoluzione che aveva mille buone ragioni contro il regime sanguinario di Assad, una rivoluzione che fu al suo decollo laica, portata avanti da vari ceti

sociali (ceto medio e poveri) e da una parte dell'esercito. In una prima fase quella rivoluzione si rivolse all'Occidente, che rimase sordo e muto. Quel silenzio diede spazio all'ingresso e al graduale rafforzamento dello jihadismo nelle versioni di Isis e di Al Qaeda, favorito anche dalla gestione turca delle frontiere. In un libro bellissimo (*Passaggio in Siria*) la scrittrice Samar Yazbek così sintetizza quello che accadde: « Tutto ciò che sta avvenendo in questo momento ha lo scopo di trasformare la rivoluzione democratica in una guerra religiosa mi disse un ventunenne che lavorava per un giornale » (pag. 187). Nel 2013, di fronte all'uso di bombe chimiche da parte del regime di Assad, Obama ebbe l'occasione per l'intervento militare, già minacciato di fronte a quell'eventualità. Infatti può piacere o non piacere, ma la Siria è una di quelle nazioni martoriate dalla guerra e dal terrorismo nella quale, per contare, una grande potenza deve combinare insieme l'azione diplomatica con quella militare, come non a caso hanno fatto la Russia e l'Iran. In quella vicenda Obama fu letteralmente giocato da Putin che prima evitò l'intervento militare americano assicurando il suo intervento presso Assad per disinnescare le bombe chimiche e poi, una volta neutralizzato il governo americano, accentuò in modo assai pesante la sua azione militare con l'aviazione e con le truppe speciali, costruendo nel contempo una forte coalizione con l'Iran, che a sua volta mise in campo le milizie sciite e gli hezbollah. Il risultato di tutto ciò è stato triplice: da un lato gli sciiti iraniani sono dilagati tanto in Iraq quanto in Siria, dall'altro lato Putin ha largamente soppiantato gli USA nel Medio Oriente, in terzo luogo tutto ciò è accaduto mentre gli USA stavano facendo con l'Iran una cosa sensata e ragionevole, cioè la trattativa per gli impieghi civili e non militari del nucleare, ma essa si è sviluppata in un contesto politico generale così squilibrato che si è tradotta in uno straordinario rafforzamento politico dell'Iran e degli sciiti a detrimento degli Stati sunniti. Di conseguenza non si può far finta di non sapere che la presidenza Trump è decollata dovendo fare i conti con una situazione già deteriorata, ma allo stato essa presenta tutti i problemi che prima abbiamo elencato. Di conseguenza confermiamo la nostra valutazione di fondo: una autentica ideologia, quella dell'isolazionismo, del nazionalismo, dell'unilateralismo rischia di convertirsi, magari inconsapevolmente, proprio in un ridimensionamento del ruolo degli USA nel mondo che, indipendentemente dal colore politico dei vari presidenti, è sempre stato quello di protagonista dell'equilibrio mondiale all'insegna del multilateralismo, del multiculturalismo, della mediazione, della costruzione di un vasto sistema di alleanze. Proprio questa mancanza di senso della mediazione e dell'equilibrio è a nostro avviso testimoniata anche dalla scelta fatta in modo del tutto estemporaneo e improvvisato da Trump dello spostamento dell'ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme. Il sottoscritto, che è un amico di Israele, che non dimentica la storia dell'ebraismo né il fatto che Israele è l'unica autentica democrazia nel Medio Oriente, reputa che ad essa con quell'improvvida iniziativa è stato fatto un pessimo servizio, come tutto quello che sta avvenendo in questi giorni purtroppo dimostra. Gli stessi rapporti fra Israele e alcuni Stati sunniti sono stati resi più difficili. Inoltre con queste iniziative estemporanee gli USA rischiano di perdere il ruolo di mediatori per la pace fra Israele e i palestinesi perché hanno contribuito ad incendiare la regione fornendo benzina agli estremisti di tutti i tipi. Ciò detto va condannata in modo netto la violenza delle manifestazioni organizzate da Hamas che ha colto l'occasione per giocare al tanto peggio tanto meglio.

Nel quadro dell'esistenza di posizioni destabilizzanti rispetto agli equilibri mondiali non possiamo fare a meno di richiamare tre realtà molto diverse fra loro per qualità politica e per dimensione geopolitica. La Turchia è stata a lungo in bilico fra una scelta per l'Europa e la democrazia liberale o per il fondamentalismo islamico e l'autoritarismo. L'errore fatto a suo

tempo da una parte dell'Europa di respingere la Turchia, è stato gravissimo. Adesso però prevale in quel grande paese una tendenza autoritaria che è negativa da tutti i punti di vista, da quello degli equilibri nel Medio Oriente, da quello della NATO e da quello dei valori della libertà e della democrazia nel mondo. In secondo luogo l'Italia non può non avere un forte rapporto politico con l'Egitto, stato sunnita, di grande importanza strategica nel Medio Oriente. Nel contempo il nostro paese sta facendo di tutto perché emerga la verità sul caso Regeni. È difficile riuscire a combinare le due cose ma il Governo italiano è impegnato in entrambe e va sostenuto. Purtroppo le tendenze involutive di tipo estremista e autoritario sono molto forti anche in altre parti del mondo. Ci limitiamo a citare due situazioni limite: quella della Nord Corea e quella del Venezuela. Nella Nord Corea si combinano insieme un totalitarismo affiancato addirittura ad un uso irresponsabile del nucleare. Il Venezuela è dominato da una dittatura di estrema sinistra che ha tuttora forti rapporti con Cuba e con la Russia.

Tutto ciò vuol dire che l'ordine mondiale descritto da Henry Kissinger è saltato. A fronte di questa crisi della *leadership* americana c'è una crescita della politica di potenza della Russia di Putin e dell'imperialismo di tipo economico della Cina che adesso sta lanciando l'ambiziosa « via della seta ». A nostro avviso Putin non esprime una strategia impegnata a realizzare un nuovo equilibrio mondiale, ma si sta affermando come un geniale giocatore di scacchi sul terreno di una unilaterale e molto aggressiva politica di potenza. Sul piano interno la sua gestione del potere è organicamente autoritaria, in continuità con l'approccio zarista e con quello comunista. Ma l'imperialismo geopolitico di Putin si fonda sul continuismo storico rispetto alla gran madre Russia, con la tematica della « terza Roma », dell'Eurasia, con la riesumazione di materiali culturali e politici sia dello zarismo, sia del comunismo, per cui il rinnovato culto di Stalin si intreccia con il recupero storiografico sia di Pietro il Grande che di Ivan il Terribile. Sul terreno dell'azione politica tutto ciò si traduce nella combinazione della diplomazia con l'intervento militare e con l'uso spregiudicato delle nuove tecnologie attraverso le quali viene sviluppata un'azione multiforme in chiave destabilizzante nei confronti dell'Europa del Nord, del Medio Oriente, degli stessi USA, di molte vicende europee, da *Brexit* alla Catalogna, alla Francia, alla stessa Italia dove è molto forte il rapporto politico con alcune forze del centrodestra e dell'opposizione populista.

Rispetto a tutto ciò riteniamo che all'Europa, un'Europa politicamente diversa dell'attuale, si offrirebbe un'occasione storica se essa avesse la capacità di coglierla, cosa che non è affatto scontata. A questo proposito facciamo nostra la tematica sviluppata da Adolfo Battaglia nel suo libro « *L'età postatlantica* » nel quale egli afferma: « Gli USA sono ripiegati su sé stessi, la Russia putiniana è più aggressiva, la Cina è in espansione, il mondo emergente è colmo di esigenze da soddisfare: e l'Europa ? Deve restare ferma, senza neppure uno scatto d'orgoglio ? I buoni propositi saranno sopraffatti dalla schiera della burocrazia europea, dagli interessi economici, della parte meno avvertita della diplomazia ? Ci sembra evidente che nel quadro mondiale si è determinato un vuoto sul terreno della tutela dei valori della solidarietà (vedi il nodo delle migrazioni di massa), della mediazione, dell'equilibrio dinamico, di una crescita economica equilibrata, del multiculturalismo ». Questo ruolo oggi potrebbe essere esercitato dall'Europa dove la Merkel ha subito colto i nuovi problemi posti dall' »unilateralismo isolazionista di Trump ». Ovviamente l'Europa potrebbe svolgere questo ruolo se la sua classe dirigente e i suoi popoli fossero capaci di superare nazionalismo, protezionismo, barriere, muri e razzismi e, dando uno sbocco complessivo alla linea seguita sul terreno monetario da Draghi alla BCE, di modificare in modo profondo la linea dell'*austerity* seguita negli anni 2010-2012 che ha prodotto sia danni economici che disastri politici: il

populismo e il sovranismo sono per molti aspetti provocati e incentivati sia da una recessione che è stata curata con una medicina sbagliata, cioè con il rigorismo, sia dal fenomeno migratorio affrontato con opposti unilateralismi, da un lato da un'accoglienza non ben filtrata e ripartita, e dall'altro dalle chiusure di stampo razzista. Adolfo Battaglia riprende una suggestione avanzata da Giscard d'Estaing che ha suggerito di « lasciare immutata l'UE a 27 Stati, se del caso snellendo i suoi compiti, e di costruire a latere un nucleo di pochi Stati politicamente convergenti e risoluti a risolvere alcuni grandi problemi che altre nazioni non sono in grado di affrontare. » Il suo invito è cioè a costituire una struttura politica *ad hoc*, differenziata e autonoma rispetto all'UE, che non la frantumerebbe creandovi nazioni di serie A e di serie B. Per il nuovo organismo (già da lui denominato « Europa ») Giscard d'Estaing accenna infatti ai 6 Paesi fondatori della prima Comunità, cui aggiungere la Spagna e il Portogallo. Si tratterrebbe comunque di un nucleo aperto, in grado di affrontare i due problemi che più hanno nutrito la crisi attuale: la questione migratoria e il nodo sicurezza-antiterrorismo-difesa (A. Battaglia, *L'età postatlantica* pag. 55, Castelvecchi). Nello stesso senso si è mosso Sergio Fabbrini nel suo libro « *Sdoppiamento* » nel quale, partendo da un atteggiamento revisionistico nei confronti dei trattati europei, ha tracciato i due passaggi decisivi: un patto politico tra un numero ristretto di Paesi omogenei e un patto economico tra questi ultimi e gli altri Paesi che compongono il mercato unico. L'idea di fondo, in conclusione, è quella di Giscard d'Estaing: una macchina europea che cammini per l'impulso di due differenti motori. L'uno concentrato sull'economia, il commercio, le questioni sociali, la concorrenza: l'UE ritoccata e sgravata di compiti impropri, più compatta e meno dominata dalle burocrazie. L'altro, da costruire, formato da un nucleo ristretto di Stati più omogenei: un vero « nucleo forte » politico, concentrato sui temi comunemente sentiti della sicurezza, della lotta al terrorismo, dello storico fenomeno migratorio e inevitabilmente della politica estera e della presenza civile della tradizione europea ». Così Battaglia. Siccome condivido questa proposta di rilancio dell'Europa realizzata attraverso un revisionismo spinto dei trattati la sottopongo alla riflessione con l'obiettivo di coprire il vuoto che si è determinato attraverso un nuovo protagonismo europeo che ha fra i suoi scopi anche quello di ricostruire un positivo rapporto con gli Stati Uniti che rimane decisivo per gli equilibri mondiali. In questo contesto, a nostro avviso, il ruolo dell'Italia deve riguardare due direzioni, la costruzione di un'Europa rinnovata e l'accentuazione della sua vocazione mediterranea verso il Medio Oriente e anche verso l'Africa nel suo complesso.

Nell'immediato è del tutto aperto, però, il confronto su questioni come quelle riguardanti gli indirizzi della politica economica e dell'immigrazione dove è indispensabile superare il trattato di Dublino. È evidente che se non si sciolgono questi nodi ogni obiettivo più ambizioso è impossibile.

L'altro grande tema è costituito dalla crisi della democrazia in atto nel cuore dell'Occidente. È una questione decisiva che richiederebbe, però, un'altra relazione. Allora concludiamo questa riflessione già troppo lunga rinviando ad alcuni libri che riteniamo fondamentali proprio per l'analisi di questo problema: il primo, ancora non tradotto in italiano, dall'ellittico titolo di « *WTF* » di Tim ÒReilly, fa i conti con gli effetti di opposto segno della globalizzazione in Occidente e in Cina, il secondo di Edward Luce è intitolato « *Il tramonto del liberalismo occidentale* », il terzo di Mattia Ferraresi, corrispondente dagli USA del Foglio, dal titolo « *Il secolo greve. Alle origini del nuovo disordine mondiale* », il quarto è di Branko Milanovic, « Ingiustizia globale », il quinto è quello di Raffaele Alberto Ventura, dal titolo « *Teoria della classe disagiata* ».

Si tratta di riferimenti fatti per sottolineare che il retroterra culturale, economico-finanziario e politico dell'attuale stato di crisi del mondo è molto profondo

e che la geopolitica deve fare i conti con una tematica che va anche al di là di essa e dei suoi schemi tradizionali.

A conclusione della mia esperienza di Presidente della Commissione affari esteri e comunitari della Camera, svolta tentando, con l'aiuto di molti colleghi, sia di maggioranza che di opposizione, di andar oltre la *routine* costituita dalla ratifica dei trattati internazionali, voglio cogliere questa occasione per sottolineare che l'Italia non è caratterizzata solo da una deprimente sequenza di aspetti negativi, come invece appare da ciò che viene comunicato da giornali e televisioni. Voglio sottolineare che l'Italia ha fortunatamente una diplomazia di alto livello, un'isola di meritocrazia nel quadro non esaltante della nostra pubblica amministrazione, che ci fa fare una bella figura nel mondo, che tutela gli interessi economici delle imprese, che interviene tempestivamente quando è giusto a difendere i diritti di libertà dei nostri compatrioti all'estero. Questa *élite* nella pubblica amministrazione viene alimentata attraverso concorsi assai rigorosi. Così viene assicurato un graduale ricambio che finora ha consentito di mantenere di generazione in generazione un alto livello di professionalità, di cultura e di intelligenza la cui esistenza vogliamo rivendicare.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Su una variazione nella composizione della Commissione 44

7-01378 Artini: Per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno *(Seguito della discussione e rinvio)* 44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico *(Esame del documento conclusivo e rinvio)* 45

ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo) 47

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Napoli il 12 dicembre 2017 per visistare l'Hub della NATO per il Sud .. 45

ALLEGATO 2 (Relazione del Presidente) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario 46

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Su una variazione nella composizione della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, comunica che il deputato Trifone Altieri entra a far parte della Commissione.

7-01378 Artini: Per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 22 novembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che sono state svolte alcune audizioni informali di approfondimento delle questioni poste dalla risoluzione e che il Governo non si è ancora espresso sull'atto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO sottolinea come il Dicastero abbia sempre prestato grande attenzione alle esigenze delle strutture militari, soprattutto di quelle che sono eccellenze della Difesa. Ne consegue che la segnalazione, da parte di parlamentari, di specifiche realtà territoriali non può che incontrare un generale apprezzamento da parte dell'amministrazione. Anche alla luce degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta, manifesta, quindi, l'orientamento del Governo ad accogliere gli impegni contenuti nell'atto di indirizzo.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) osserva che effettivamente la Difesa ha mostrato, nel corso della legislatura, di prendere sul serio il problema della condizione delle varie strutture militari e ha perseguito l'obiettivo di valorizzare le eccellenze delle Forze armate. Esprime, quindi, soddisfazione per la posizione espressa dal sottosegretario Alfano e sottolinea come dall'atto di indirizzo non derivino oneri finanziari a carico del bilancio della Difesa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che la votazione dell'atto è prevista nella seduta di domani e rinvia quindi il seguito della discussione.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, presenta una proposta di documento conclusivo *(vedi allegato 1)*, rilevando che con questo passaggio si avvia a conclusione l'indagine conoscitiva in titolo. Auspica, quindi, che la proposta di documento possa incontrare un ampio consenso, anche in considerazione del fatto che si tratta di un documento di natura ricognitiva.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) esprime apprezzamento per l'iniziativa del presidente di avviare e svolgere l'indagine conoscitiva, che tratta un tema a suo avviso di cospicua importanza. Si riserva di leggere il documento attentamente e preannuncia fin da ora una proposta di integrazione volta a segnalare l'esigenza di incrementare i fondi a disposizione della sicurezza cibernetica, facendo al riguardo presente di aver sollevato la questione anche attraverso la presentazione di proposte emendative al disegno di legge di bilancio 2018.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla missione svolta a Napoli il 12 dicembre 2017 per visistare l'Hub della NATO per il Sud.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, riferisce sulla missione in titolo

nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 dicembre 2017.

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

1. SCOPO E SVILUPPO DELL'INDAGINE 3
2. LA MINACCIA NELLO SPAZIO CIBERNETICO 5
3. LA MINACCIA MILITARE 8
4. IL QUADRO NORMATIVO 11
1.1 Definizioni 11
1.2 Evoluzione della normativa nazionale: i primi interventi a tutela della sicurezza cibernetica 14
1.3. Il DPCM del 24 gennaio del 2013 15
1.4. Il Quadro Strategico per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 2013 16
1.5 Criticità emerse dall'indagine conoscitiva in relazione al quadro strategico del 2013 17
1.6 Il DPCM del 17 febbraio 2017 18
1.7 Il nuovo piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 19
2. Le relazioni presentate al Parlamento sul tema della sicurezza cibernetica 20
3. Dati statistici acquisiti nel corso delle audizioni e dai più recenti documenti di analisi 21
4. Iniziative a livello europeo in materia di sicurezza cibernetica 23
5. LA MINACCIA CIBERNETICA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 24
6. IL RUOLO DELLA DIFESA 26
6.1 Il CERT Difesa 27
6.2 Il CERT Technical Center. 27
6.3 Il quadro capacitivo attuale e i progetti di rafforzamento 27
6.4 L'Autonomous System Internet Provider Independent 29
6.5 Il piano di business continuity e disaster recovery 29
6.6 La rete interministeriale di gestione delle crisi cibernetiche 29
6.7 La cyber active defence 30
6.8 Il Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC) 31
6.9 Il procurement 33
7. I PRINCIPALI PAESI EUROPEI 34
7.1 Francia 34
7.2 Germania 35
7.3 Regno Unito 35
8. CONCLUSIONI 36

1. SCOPO E SVILUPPO DELL'INDAGINE

La globalizzazione – il fenomeno forse più significativo del nostro tempo – è stata resa possibile anche e soprattutto dalla creazione dello "spazio cibernetico", ossia di una nuova dimensione nella quale gli esseri umani, e nel prossimo futuro verosimilmente anche le intelligenze artificiali, possono agire e interagire a distanza. Tale dimensione è generata dalla ramificatissima rete di infrastrutture materiali di collegamento e di comunicazione che, attraverso la tecnologia informatica, mettono in contatto tra loro un crescente numero di esseri umani e permettono loro di attivare e controllare da ubicazioni remote macchine e apparati in tutto il mondo. Questo "spazio" è generato dall'insieme di infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di *hardware*, *software* e dati, nonché delle relazioni logiche tra di essi. Tale insieme comprende internet, le reti di comunicazione, i sistemi su cui poggiano i processi informatici di elaborazione dati e le apparecchiature mobili dotate di connessione di rete; può essere definito l'"ecosistema" risultante dall'interazione di persone, programmi informatici (*software*) e servizi su internet per mezzo di tecnologie, dispositivi e reti a esso connesse.

In quanto luogo di interazioni umane, al pari dello spazio fisico, lo spazio cibernetico può essere teatro anche di atti ostili (truffa, spionaggio, bullismo, diffamazione, danneggiamento, etc.). Azioni offensive nello spazio cibernetico, come nello spazio fisico, possono essere compiute da individui isolati come pure da gruppi o da organizzazioni di qualsiasi tipo, compresi gli Stati. Analogamente, obiettivi delle azioni offensive possono essere sia gli individui sia le organizzazioni, compresi gli Stati.

L'azione offensiva può essere minacciata o realizzata da uno Stato contro uno Stato per uno qualsiasi degli scopi tradizionalmente perseguiti con il ricorso alla guerra e allo strumento militare. Quando l'attacco è portato attraverso lo spazio cibernetico, si parla di "guerra cibernetica" (*cyber-warfare*) e correlativamente di "difesa cibernetica" (*cyber-defence*).

La guerra e la difesa cibernetiche tra Stati sono ad oggi, a parte alcune avvisaglie, uno scenario soltanto possibile, al pari della guerra nucleare. Come tuttavia evidenziato da un numero crescente di analisi strategiche, lo spazio cibernetico è il nuovo fondamentale campo di battaglia e di competizione geopolitica dell'umanità. Le prossime guerre tra gli Stati non saranno certamente condotte soltanto con i tradizionali strumenti di offesa e di difesa via terra, mare e aria, ma saranno accompagnate e probabilmente iniziate – e in qualche caso vinte - con attacchi perpetrati attraverso lo spazio cibernetico. Questi sono infatti suscettibili di infliggere al nemico danni gravissimi, con effetti sulla società che gli esperti considerano paragonabili a quelli di armi convenzionali.

È noto agli analisti che alcuni Stati stanno da tempo sviluppando capacità di offensiva cibernetica, nell'ambito delle rispettive Forze armate o di strutture parastatali, in una logica – è da sperare – di mera deterrenza. Diversi governi si sono dotati delle capacità necessarie per penetrare le reti nazionali degli altri Stati (in uso sia alle autorità pubbliche sia ai privati) a fini di spionaggio o per mappare i sistemi potenzialmente oggetto di un futuro attacco. È altresì concreto il rischio che alcuni Paesi mobilitino la propria industria nazionale al fine di alterare componenti *hardware* da essa prodotte e vendute all'estero, acquisendo così la capacità di superare in maniera pressoché irrilevabile ogni difesa posta in essere dall'utilizzatore dell'assetto finito.

Nel contempo, nello spazio cibernetico operano attori – innanzitutto le organizzazioni terroristiche – che, pur senza essere Stati, sono in grado di minacciare seriamente la sicurezza degli Stati e di intere comunità nazionali. Infatti la tecnologia, e ancor più la tecnologia informatica, rende oggi possibile a un numero limitato di persone con adeguate conoscenze specialistiche di arrecare ad ampie comunità – potenzialmente anche all'intera comunità di uno Stato – danni enormi agendo da grande distanza e in totale anonimato. L'asimmetricità è una caratteristica saliente della minaccia cibernetica.

La difesa delle reti implica lo sviluppo di un'efficiente e continua capacità di monitoraggio e di analisi degli attacchi. I pericoli esistenti nello spazio cibernetico sono straordinariamente vari, in quanto straordinariamente varie sono la tipologia di attori che operano in tale spazio e le attività umane che vi si svolgono. Per questa ragione, l'ordinamento non affida a un soggetto esclusivo la

responsabilità della protezione dello spazio cibernetico nazionale, ma la ripartisce tra più soggetti istituzionali, secondo i rispettivi ambiti di competenza, concentrando tuttavia le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento strategico in un unico organismo – il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo deputato alla gestione delle emergenze afferenti alla sicurezza nazionale (art. 7-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015) – e delineando nell'insieme un'architettura che organizza e mette a sistema i molteplici attori operanti nel campo della sicurezza dello spazio cibernetico, tra i quali un ruolo di primo piano è svolto dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Le Forze armate sono uno di questi attori. Consapevoli del pericolo, esse si sono da tempo attivate per sviluppare, in piena armonia con la strategia nazionale sulla protezione informatica, un sistema di difesa contro gli attacchi di natura cibernetica sferrati avverso le proprie infrastrutture e nel contempo hanno costituito un organismo per le operazioni nella rete: il Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC).

Rispetto alla serietà e gravità degli scenari che emergono nelle analisi internazionali e nazionali, la riflessione sul tema appare in Italia ancora troppo circoscritta all'ambito specialistico. È necessario invece che la consapevolezza di tali scenari si diffonda nella società, in modo che questa abbia chiara cognizione dell'evoluzione delle prospettive di rischio.

La Commissione Difesa della Camera dei deputati ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva appunto per approfondire la conoscenza delle questioni accennate. L'indagine si è incentrata sugli specifici profili di interesse della Commissione, fermo restando che - per far emergere più chiaramente il ruolo che le Forze armate svolgono oggi e che dovranno svolgere in futuro in questo campo - essa ha dovuto fare luce anche sul ruolo svolto dagli altri soggetti che operano nel complessivo sistema di protezione dello spazio cibernetico nazionale, acquisendo il contributo di conoscenza, di inquadramento concettuale, di informazione e di esperienza di soggetti istituzionali che, pur esterni al sistema della difesa in senso stretto, operano comunque in campi di attività riconducili al tema di cui si parla.

L'attività di indagine si è articolata principalmente in audizioni di soggetti competenti e qualificati rispetto al tema. In particolare, la Commissione ha audito il Capo di stato maggiore della difesa, generale Claudio Graziano (25 gennaio 2017); il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, generale di divisione Carmine Masiello (27 luglio 2016); il Capo del VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione dello stato maggiore della difesa, ammiraglio di divisione Ruggero Di Biase (9 marzo 2016); il Comandante del Centro Intelligence Interforze, nonché Capo del Nucleo iniziale di formazione dell'allora costituendo Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), generale di brigata aerea Giandomenico Taricco (9 marzo 2016); il Direttore generale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ISCOM), nella sua qualità di Responsabile del CERT Nazionale, Rita Forsi (7 giugno 2016); il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, Antonio Samaritani (15 giugno 2016), unitamente al dirigente responsabile del CERT Pubblica Amministrazione (operante presso l'Agenzia), Mario Terranova (15 giugno 2016); nonché alcuni esperti, e segnatamente Roberto Baldoni (Direttore del Centro di ricerca Sapienza in *cyber intelligence e information security*) (9 febbraio 2016), Stefano Silvestri (*Past President* e membro del comitato direttivo dell'Istituto affari internazionali (IAI)) (16 febbraio 2016), Tommaso De Zan (Assistente alla ricerca nell'area sicurezza e difesa dello stesso IAI) (16 febbraio 2016), Alessandro Politi (Direttore della NATO Defense College Foundation) (8 marzo 2016), Andrea Margelletti (Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI)) (28 aprile 2016) e Stefano Mele (esperto in diritto delle tecnologie, privacy e sicurezza delle informazioni, consulente in materia di *cyber-security, cyber-intelligence, cyber-terrorism e cyber-warfare*) (28 aprile 2016).

Quanto alle imprese attive nel settore, la Commissione ha rinunciato alle loro audizioni, sebbene previste dal programma dell'indagine, in considerazione della difficoltà di selezionare un numero contenuto di soggetti da ascoltare. La Commissione ha dunque preferito invitare quelle aziende che avevano manifestato la volontà di rappresentare la propria esperienza a trasmettere una

relazione scritta sui temi oggetto dell'indagine. All'invito hanno risposto con propri contributi, che sono stati acquisiti agli atti dell'indagine, Leonardo Spa e Hewlett Packard Enterprise.

La Commissione ha inoltre effettuato attraverso proprie delegazioni tre missioni di studio per visitare le sedi del Comando C4 Difesa e del Centro Intelligence Interforze (CII), a Roma, nonché del Security Operation Center (SOC) di Leonardo Spa, a Chieti.

Essenziale complemento dell'indagine conoscitiva, ancorché formalmente non comprese nel suo programma in quanto svolte congiuntamente con la Commissione Affari costituzionali, sono state le audizioni del Presidente dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro (7 marzo 2017), e del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Alessandro Pansa (14 giugno 2017).

L'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ha segnato un momento di approfondimento di particolare rilievo in quanto si è trattato dell'unica audizione svolta dopo la pubblicazione (avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2017) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, che ha rivisto gli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali dettati dal precedente decreto 24 gennaio 2013, riformando in modo significativo l'architettura istituzionale nazionale di sicurezza e difesa nello spazio cibernetico.

2. LA MINACCIA NELLO SPAZIO CIBERNETICO

Lo spazio cibernetico è la dimensione globale nella quale opera ormai tutta l'economia avanzata. Non c'è settore economico che non si stia spostando sulla rete. Il movente è l'enorme incremento di efficienza e produttività. La tecnologia internet provider (IP), basata su internet, ha fruttato alle aziende al contempo fortissime contrazioni dei costi di produzione e allargamento dei mercati. È facilmente prevedibile che il dominio dell'informatica nelle attività economiche si rafforzerà nel futuro e che le società che non sapranno trasformare le proprie economie al passo con questa rivoluzione saranno destinate a restare isolate, emarginate dal mondo più industrializzato, e a diventare "il terzo mondo del terzo millennio". Se l'Italia non si terrà al passo con la rivoluzione informatica inevitabilmente andrà incontro a un processo di deindustrializzazione e a una fuga di aziende e di cervelli. La costruzione dello spazio cibernetico – cioè dell'infrastruttura che permette a cittadini, imprese, enti pubblici, organizzazioni private, di agire (azionando dispositivi e macchine) e di interagire a distanza mediante la tecnologia informatica – deve essere quindi considerata una delle massime priorità strategiche del sistema Paese.

Costruire lo spazio cibernetico nazionale non è tuttavia sufficiente. È essenziale proteggerlo dall'incursione di terzi malintenzionati, per impedire che diventi una terra di nessuno dove è difficile imporre il rispetto della legge e dei valori costitutivi dello stato di diritto. Oggi lo spazio cibernetico è un mare reso pericoloso dalla pirateria. Il 2004 è stato, sotto quest'aspetto, l'anno di svolta. Prima di allora la pirateria informatica consisteva soprattutto in uno sfoggio di abilità fine a se stesso da parte di esperti che non miravano al profitto; negli anni seguenti si è assistito invece a una crescita esponenziale di azioni malevole per scopi criminali, di lotta politica, di posizionamento geostrategico.

La rivoluzione informatica ha permesso all'economia e alla società in generale, di beneficiare di vantaggi straordinari in termini di aumento della produttività del lavoro umano e di allargamento della rete di comunicazione, ma nel contempo le ha anche esposte a rischi del tutto nuovi e peculiari, a cominciare dal rischio di intrusione e manipolazione da parte di terzi, ossia di soggetti diversi dal legittimo proprietario e principale utilizzatore di un'infrastruttura o di una macchina. Il rischio nasce dal fatto che la tecnologia in questione presenta inevitabilmente delle "vulnerabilità": metaforicamente possono essere immaginate come "porte" che consentono a estranei di penetrare all'interno dei nostri sistemi informatici, valicando le "mura" di difesa che abbiamo eretto per assicurarcene l'uso esclusivo, e di prenderne il comando (se sono o servono macchine) o di conoscerne e modificarne il contenuto (se sono documenti o memorie di dati). Le vulnerabilità non sono note o riconoscibili in anticipo, anche perché chi concepisce la macchina o

l'infrastruttura non si cura principalmente di proteggerla dall'intromissione di terzi. Non può nemmeno escludersi che "porte" di questo tipo vengano applicate intenzionalmente, di nascosto all'acquirente, dal produttore di un *software* o di un componente *hardware* impiegati nella fabbricazione del prodotto finito. Di qui il problema strategico della sicurezza degli approvvigionamenti.

La protezione del proprio spazio cibernetico (la cyber-sicurezza) è essenziale per un Paese e deve procedere di pari passo con la costruzione di quello spazio. Nessuno, infatti, è immune dal rischio. Sfruttando i dispositivi con collegamento in rete – sempre più diffusi anche nelle case (dai televisori di ultima generazione a certi giocattoli per bambini, passando per le telecamere di sorveglianza attivabili da remoto) – è possibile a terzi ostili non solo spiare quel che avviene nello spazio privato domestico o lavorativo, ma anche prendere il controllo di dispositivi e macchinari altrui, dirottandone l'azione, visionare dati riservati (telefonici, di posta elettronica, etc.) oppure distruggere memorie o sequestrarle a scopo di ricatto (rendendole indisponibili al legittimo titolare). Non è indispensabile che un dispositivo sia connesso a internet. È sufficiente che utilizzi una tecnologia IP: così un computer portatile scollegato dalla rete è attaccabile se viene connesso a una memoria esterna (*memory stick*) o a un'interfaccia USB (*Universal Serial Bus*) che sia stata a sua volta "infettata" da software maligno, magari all'insaputa del proprietario, dopo essere stata collegata a una rete. In generale, con l'espansione della cosiddetta "internet delle cose", nello scenario di un futuro prossimo nel quale sempre più oggetti di uso comune saranno interconnessi, il livello di esposizione alla minaccia cresce a dismisura.

La minaccia proveniente dallo spazio cibernetico può riguardare infrastrutture critiche vitali di un Paese (trasporti, energia, sanità, etc.). In generale, la stessa stabilità e sicurezza di un Paese possono essere gravemente pregiudicate da attacchi malevoli nello spazio cibernetico che colpiscano gangli o procedimenti vitali dell'amministrazione o della vita democratica: si pensi a cosa accadrebbe in caso di manipolazione di anagrafi elettorali interamente informatizzate o di programmi *software* di elaborazione dei risultati elettorali comunicati dai seggi al Ministero dell'interno. In generale, si pensi a cosa comporterebbe in termini di ordine pubblico la distruzione o perfino l'alterazione profonda ma impercettibile delle memorie giuridiche custodite nelle banche dati di amministrazioni pubbliche e private (anagrafi, catasti, banche, casellari giudiziari, etc.).

Tra le infrastrutture strategiche va compreso il sistema delle comunicazioni private (via *mail*, telefono, *network* di relazioni sociali) e dell'informazione, che sono vitali per la formazione delle opinioni individuali e dell'opinione pubblica, le quali a loro volta sono il motore dei comportamenti individuali, compresi quelli che stanno al cuore di una società democratica: le scelte elettorali. La diffusione di notizie o documenti riservati se non addirittura classificati carpiti e divulgati da pirati informatici (magari al soldo di potenze straniere ostili) può interferire nella vita pubblica di un Paese, in ipotesi anche alterando il risultato di competizioni elettorali. Effetti simili potrebbe avere in teoria il sistematico inquinamento dei siti di informazione pubblica o di relazioni sociali (tipo Facebook) attraverso l'immissione di fandonie, notizie false e tendenziose (*fake news*). Basti pensare alle sospettate interferenze di Paesi stranieri nello spazio dei media di relazione sociale attraverso la diffusione a pioggia di notizie false concepite ad arte per condizionare i votanti verso determinate scelte di voto oppure alle notizie classificate carpite e poi divulgate da pirati informatici dietro ai quali potrebbero nascondersi centri di *intelligence* di Paesi ostili. Oppure si pensi alle potenzialità del cosiddetto dossieraggio: è oggi tecnicamente possibile perlustrare la rete internet per rinvenirvi in modo sistematico ogni informazione disponibile su una data persona, così da creare un profilo individuale in cui la conoscenza di ogni dettaglio illumina quella degli altri. L'operazione è possibile anche su scala nazionale. È cioè possibile delineare il profilo di ogni cittadino di un intero Paese. Farlo per 56 milioni di italiani – come emerso dall'indagine conoscitiva – non sarebbe un problema. Non servirebbe né grande capacità computazionale, né uno *storage* particolare.

A parte i disservizi, l'aggressione cibernetica è atta a provocare danni materiali paragonabili a quelli di guerra, mediante il sabotaggio a distanza di macchine e dispositivi (centrali elettriche,

nucleari, dighe, torri di controllo aeroportuali, sistemi di navigazione aerea, nonché fabbriche altamente automatizzate, che impieghino robot interconnessi, etc.). Attacchi ad assetti critici nazionali possono produrre danni materiali ad esempio attraverso la paralisi o l'alterazione di sistemi che regolano il trasporto civile o le reti energetiche o dei sistemi di comando e controllo militari. Un esempio in tal senso è il *malware* "Energetic Bear", che qualche anno fa colpì più di un migliaio di aziende statunitensi ed europee attive in campo energetico con l'obiettivo di compromettere il corretto funzionamento di centrali elettriche, reti di distribuzione del gas e turbine eoliche. L'attacco fu portato attraverso l'intrusione da remoto nei sistemi di controllo industriale (ICS).

Ciò significa che, dal punto di vista militare, la tecnologia ITC (*Information and Communications Technology*), potendo essere utilizzata per scopi offensivi assimilabili a quelli dell'attacco armato convenzionale, deve essere guardata come una possibile arma. Occorre in altre parole cominciare a considerare le dinamiche del mondo cibernetico dal punto di vista militare. Una volta chiarito che è possibile usare la cibernetica come arma, si pongono per essa le stesse questioni che riguardano ogni altra tipologia di arma (carri armati, navi, aerei): servono regole di ingaggio per il suo utilizzo e cornici normative per stabilire chi, quando e come può decidere di impiegarla.

Anche quando non attacchi infrastrutture critiche, ma, per motivazioni di mero lucro criminale, punti su imprese e famiglie, l'aggressione cibernetica - se massiccia e sistematica - investe l'intero sistema Paese, assurgendo al grado di minaccia alla sicurezza nazionale. Senza protezione, le aziende sono esposte - oltre che a truffe e a ricatti, con conseguente aggravio dei costi d'impresa - a spionaggio industriale, che sfrutta le vulnerabilità dei sistemi informatici per sottrarre, spesso senza che l'attaccato ne abbia consapevolezza, il frutto del lavoro di ricerca aziendale. La singola impresa non può d'altra parte difendersi da sola. L'azienda che opera su internet entra in relazione con altri soggetti: clienti, fornitori, etc. Oltre un certo livello, le relazioni sono mediate dalle macchine, avvengono cioè da macchina a macchina, con la conseguenza che è sufficiente attaccare con successo una piccola società fornitrice per arrivare a colpire la società grande. Non solo singoli attacchi di massicce proporzioni ad aziende nazionali, ma anche plurimi e continui attacchi di piccola scala a cittadini e aziende di un Paese rappresentano un attacco al sistema Paese, in quanto ostacolano il passaggio e la trasformazione tecnologica dell'economia e spingono quanti vogliono innovare e rapportarsi ai mercati mondiali ad abbandonare il Paese o a non mettervi piede. La resilienza del sistema Paese può essere ottenuta solo con uno sforzo diffuso e congiunto. Come per i vaccini, la difesa della comunità passa attraverso l'immunizzazione dei singoli: in questo caso, attraverso la protezione delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e di tutti i soggetti attivi in rete. L'onere di trovare risposte alle sfide del ciberspazio non può ricadere sulle sole istituzioni pubbliche. Non può essere lo Stato a proteggere famiglie e imprese. Spetta però allo Stato rendere la popolazione consapevole del rischio, promuovere e stimolare l'adozione di comportamenti virtuosi di protezione cibernetica e istituire architetture istituzionali preposte. Se un Paese non protegge il suo spazio cibernetico anche privato è destinato a venire emarginato dal mercato del futuro.

È chiaro, quindi, che la protezione dello spazio cibernetico è presupposto indefettibile non solo della prosperità economica, ma più in generale dell'indipendenza non solo economica ma anche politica di un Paese. Che, come tale, deve essere considerata una priorità strategica assoluta del sistema Paese. Per questo non è immaginabile che la protezione dello spazio cibernetico sia affidata a privati o a stranieri. Discorso analogo può farsi per la produzione di *hardware* e *software*. Chi mette in sicurezza i sistemi informatici o li produce ha le chiavi di accesso a quei sistemi o a quei prodotti. La protezione dello spazio cibernetico nazionale è quindi una responsabilità necessariamente pubblica, che nessuno Stato può delegare. Non per nulla praticamente tutti i Paesi avanzati stanno portando avanti una strategia nazionale nel campo di sicurezza e difesa cibernetiche.

Lo spazio cibernetico rappresenta una sfida per gli Stati costituiti non solo perché essi stessi (la pubblica amministrazione e i servizi da essa erogati) possono essere fatti oggetto di attacchi per

via cibernetica, ma anche perché gli Stati sono organizzazioni di comunità definite da uno spazio fisico, o meglio geografico, cioè il territorio, rispetto al quale lo spazio cibernetico si presenta come una dimensione "alternativa" con caratteristiche peculiari. Lo spazio cibernetico segna la "liquefazione della geopolitica". I confini tra gli Stati – che comunque sono stati sempre permeabili e che erano già stati depotenziati dall'avvento dell'aviazione – sono diventati linee immaginarie. La frontiera non è più barriera. I poteri emergenti e forti non sono statali. Lo spazio cibernetico consente in teoria la costituzione di poli di potere con più basi territoriali in Paesi diversi o con basi rapidamente trasferibili altrove e, quindi, in definitiva senza una base territoriale in senso tradizionale (organizzazioni terroristiche o criminali transnazionali). Un polo di potere siffatto sono le stesse grandi società multinazionali o transnazionali produttrici di sistemi informatici o fornitrici di servizi da cui un numero crescente di esseri umani e organizzazioni sono dipendenti. In quanto generato dalla rete dei dispositivi collegati e dalle strutture che rendono possibile il collegamento, lo spazio cibernetico, pur essendo un bene di interesse comune, non è un bene comune, la cui fruizione non possa essere preclusa. Anzi, è un bene soggetto al controllo di alcuni. Basti pensare che i collegamenti sono resi possibili da più infrastrutture materiali (cavi, infrastrutture telefoniche, satelliti, etc.) di proprietà di imprese private. La dipendenza dallo spazio cibernetico comporta quindi una dipendenza da chi possiede o controlla le infrastrutture che lo rendono possibile. È significativo che alcune grandi imprese stiano cercando di rendersi indipendenti con propri cavi e nodi.

Benché lo spazio cibernetico trascenda le frontiere nazionali e conseguentemente le sottoponga a pressioni distorsive, gli Stati hanno il dovere di tentare di svolgere un ruolo preminente per imporre in quello spazio le stesse regole di convivenza civile che nei secoli si sono affermate nello spazio fisico.

3. LA MINACCIA MILITARE

Come accennato, lo spazio cibernetico, in quanto dimensione dell'interazione umana, è fatalmente destinato a diventare anche il nuovo campo di battaglia e di competizione geopolitica dell'umanità. Prevedibilmente, le prossime guerre non saranno condotte soltanto con i tradizionali armamenti preposti all'offesa e alla difesa via terra, mare e aria, ma saranno probabilmente iniziate e - quantomeno - accompagnate da attacchi perpetrati attraverso lo spazio cibernetico, i quali sono suscettibili di infliggere al nemico danni gravissimi, con effetti sulla società che gli esperti considerano paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali. Gli attacchi cibernetici più sofisticati non solo sono potenzialmente in grado di danneggiare o paralizzare il funzionamento di gangli vitali dell'apparato statale e la fornitura di servizi essenziali ai cittadini, ma possono avere anche effetti potenzialmente distruttivi (soprattutto in prospettiva) se impiegati per indurre il malfunzionamento delle infrastrutture critiche (ad esempio reti di controllo del traffico aereo, dighe, impianti energetici, etc.), generando danni materiali ingenti e la potenziale perdita di vite umane. Non sorprende quindi che la pianificazione delle forze, pressoché ovunque nel mondo, prenda in considerazione la necessità d'assicurare un adeguato livello di ciberdifesa (*cyber-defence*) agli assetti critici nazionali. Attualmente diversi governi si sono dotati delle capacità necessarie per penetrare le reti nazionali degli altri Stati (in uso sia alle autorità pubbliche sia ai privati) a fini di spionaggio o per mappare i sistemi potenzialmente oggetto di un futuro attacco. È anzi concreto perfino il rischio che alcuni Paesi mobilitino la propria industria nazionale al fine di alterare componenti *hardware* da essa prodotte acquisendo così la capacità di superare in maniera pressoché irrilevabile ogni difesa posta in essere dall'utilizzatore dell'assetto finito.

In particolare – come rilevato dal Governo nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza riferita al 2014 – soprattutto da quell'anno emerge come fenomeno evidente il massiccio utilizzo dello spazio cibernetico in contesti di confronto militare: circostanza, questa, che ha contribuito a connotare la natura "ibrida" di alcuni conflitti. Il ricorso all'azione nel ciberspazio – in modo combinato con strumenti convenzionali e non (pressione economica ed energetica, uso delle informazioni, impiego di forze irregolari, etc.) – ha fatto registrare un livello di complessità,

intensità e sofisticazione tale da ricondurre a questo dominio un ruolo determinante specie nell'ambito della conflittualità tra Stati. Particolarmente significativa si è rivelata la duplice modalità di utilizzo dell'ambiente cibernetico sia quale mezzo a supporto di una comunicazione rapida, efficace e praticamente senza limiti, sia come strumento per la conduzione di attacchi a sistemi e reti critiche complementare a quelli convenzionali e idoneo anzi a determinare un effetto di moltiplicazione della forza. Ciò ha contribuito alla creazione, in altri termini, di una "dimensione digitale" della geopolitica, caratterizzata da confini "liquidi", in cui si estrinsecano equilibri di potere non sempre coincidenti con quelli della sfera fisica e della conflittualità cinetica.

A fronte di ciò, rileva sempre la Relazione, è stata confermata la tendenza ad un polimorfismo della minaccia e ad una diluizione del profilo dell'attaccante: elementi, questi, tradottisi, da un lato, nell'operatività di una vasta gamma di attori con finalità ed obiettivi diversi, operanti singolarmente o nell'ambito di organizzazioni più o meno strutturate di natura sia statuale, sia privata che criminale e, dall'altro, nella difficoltà di classificare un insieme così eterogeneo di attori, attese le difficoltà di tracciare confini precisi tra le varie categorie di attaccanti. Un soggetto appartenente ad un gruppo terrorista, ad esempio, può agire come un *hacker* o un *cracker*, mentre un *insider* potrebbe operare su indicazioni di un attore istituzionale, quale un servizio d'intelligence estero.

Sempre più consistente è risultato l'impiego del ciberspazio quale terreno di confronto tra Stati. In tale ambito, alcuni eventi hanno contribuito ad avvalorare le conclusioni delle principali dottrine militari, secondo cui lo spazio cibernetico costituisce la dimensione degli attuali e dei futuri conflitti: gli attacchi ai sistemi informatici dell'Estonia nel 2007, le operazioni *cyber* nel corso della crisi russo-georgiana nel 2008, l'impiego di Stuxnet per rallentare il programma nucleare iraniano nel 2010 e gli episodi registrati nel 2014 nel contesto della crisi ucraina. Di rilievo, nell'ambito di quest'ultima, l'impiego ancor più strutturato del *cyber* sia come fattore di innesco della conflittualità, sia, soprattutto, come elemento complementare e potenziante delle operazioni militari convenzionali. Sotto tale profilo, emblematici sono stati gli attacchi DDoS e i *web defacement*, il danneggiamento fisico e tecnologico di reti di telecomunicazione e le tecniche di *information warfare*, finalizzate alla distorsione delle informazioni in vista dell'acquisizione di un vantaggio competitivo sull'avversario.

Come evidenziato dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica nel libro bianco intitolato "Il Futuro della Cyber Security in Italia" dell'ottobre 2015[1], «lo spazio cibernetico non è escluso dalle logiche geopolitiche e della competizione internazionale. Dal momento che include sia elementi digitali sia fisici – cavi, satelliti, *routers*, computer di amministrazioni pubbliche e privati – esso contiene elementi che hanno una collocazione geografica precisa e dati che hanno rilevanza economica, politica e strategica per la sicurezza nazionale. Le attività nello spazio cibernetico sono dunque influenzate dalla realtà delle vicende internazionali e viceversa».

«Gli ultimi sviluppi legati alla sicurezza nello spazio cibernetico – prosegue il documento citato – hanno infatti riportato i governi al centro dell'azione. Ne sono esempio la nuova strategia di *cybersecurity* degli Stati Uniti (2015) e l'intensificarsi del dialogo con l'UE, che si è dotata di una strategia per la *cybersecurity* per la prima volta nel 2013. A livello internazionale si susseguono inoltre iniziative formali e informali per la descrizione di definizioni e norme condivise, a fronte della presenza di numerosi attori e differenti contesti normativi e tecnologici che implicano importanti limitazioni in termini di *governance* mondiale. I rischi associati allo spazio cibernetico sono di diversa natura, legati alle relazioni internazionali fra Stati e alla presenza di attori non statuali. Alcuni Stati dispongono già da tempo di unità offensive e difensive per la *cyber-war*, dirette a infrastrutture economiche e civili, oltre che militari, anche se la realtà suggerisce che si tratta di uno scenario ancora remoto. È però vero che situazioni di confronto, o conflitto, fra Stati rendono oggi meno impossibili, seppur improbabili, atti di *cyber-war*, mentre rendono molto

[1] Laboratorio Nazionale di Cyber Security - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, *Il Futuro della Cyber Security in Italia. Un libro bianco per raccontare le principali sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nei prossimi cinque anni*, a cura di R. Baldoni – R. De Nicola, ottobre 2015.

probabile un incremento dello scontro relativo al cyber-spionaggio a danno di apparati governativi, civili e militari, ma anche di imprese private. Attualmente, dunque, le minacce più probabili nello spazio cibernetico di uno stato provengono da attacchi di gruppi sostenuti o tollerati da governi e dallo spionaggio informatico di reparti di intelligence, che cercano di penetrare i sistemi informatici di Paesi esteri a fini politici, economici e militari. Anche l'utilizzo dello spazio cibernetico da parte di organizzazioni terroristiche è una possibile minaccia alla sicurezza nazionale, *in primis* per lo sfruttamento della rete a fini di propaganda, addestramento, autofinanziamento e pianificazione. La capacità di questi gruppi di rappresentare un pericolo reale alle infrastrutture critiche resta più limitata, ma destinata a crescere nel medio-lungo termine, anche a causa dell'aumento della loro competenza tecnica».

«Come e in che misura il diritto internazionale possa regolare la conflittualità fra Stati nel dominio cibernetico – si legge ancora nel citato libro bianco – e il problema dell'attribuzione degli attacchi informatici sono oggi tra i fattori che influenzano maggiormente la cooperazione internazionale fra Stati. A tal proposito, rimane una questione aperta se un attacco cibernetico costituisca o meno un attacco armato e in che misura si possa rispondere. Il "Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare" (2013) – espressione di opinioni di un gruppo di esperti indipendenti senza valore vincolante – afferma che il diritto internazionale dei conflitti armati si applica alle operazioni cibernetiche. Durante il vertice NATO del settembre 2014, i Capi di Stato dei Paesi membri hanno avallato l'Enhanced Cyber Defence Policy, approvata il giugno precedente dai ministri della difesa dei paesi dell'Alleanza. Secondo la Policy, la NATO riconosce che il diritto internazionale si applichi al *cyberspace* e che la difesa dello spazio cibernetico sia inclusa nel compito fondamentale di difesa collettiva dell'Alleanza. Afferma, inoltre, che l'eventuale attivazione dell'articolo 5 in seguito ad un attacco cibernetico verrà decisa caso per caso. Una delle maggiori sfide relative alla *cyber-war* e al cyber-terrorismo resterà, nel breve-medio termine, l'assenza di un quadro giuridico certo e condiviso. Nonostante le iniziative internazionali volte alla descrizione di fattispecie e norme condivise, ad esempio sull'attribuzione della responsabilità legale, l'assenza di un quadro giuridico di riferimento certo continuerà a pesare sulla possibilità di *governance*. La collaborazione è rallentata dalla volontà di molti Stati di mantenere la massima libertà d'azione per le proprie attività di intelligence o per i propri attacchi cibernetici».

«Fin dalla sua creazione, – si legge sempre nel libro bianco – internet è stata intesa come un *ungoverned space*, ovvero un luogo non regolamentato dalle autorità politiche nazionali e internazionali. Inoltre, vista la sua conformazione "artificiale" e tecnologica, gran parte delle responsabilità oggettive ricadevano sulle iniziative intraprese da aziende private. Questa "libertà dallo Stato" ha prodotto i suoi effetti fino a quando il cyberspazio ha iniziato a espandersi e ha prodotto dinamiche geopolitiche. Attualmente, l'architettura della *governance* di internet è basata sull'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) – con sede negli Stati Uniti – composta da un'associazione privata *multi-stakeholder*. Tale impostazione è stata messa in discussione da due principali eventi: le dinamiche geopolitiche che interessano l'odierno sistema internazionale tendenzialmente multipolare e, in secondo ordine, lo scandalo mediatico verificatosi dopo il cosiddetto "Snowden Leaks". Gli USA promettono di rivedere, in chiave più inclusiva, la politica decisionale in seno all'ICANN attraverso le dichiarazioni del Segretario del Dipartimento del Commercio Penny Pritzker, il quale ha dichiarato: "non permetteremo che la rete globale venga cooptata da singole persone, entità o Nazioni e che subentri la loro visione campanilistica. Il modello condiviso non è quindi in discussione, perché garantisce il maggiore potenziale sia per l'innovazione sia per l'inclusione". L'impostazione "americano-centrica" dell'ICANN viene, però, oggi messa in discussione da altri attori rilevanti come Russia e Cina, che puntano al ridimensionamento del ruolo di ICANN e spingono sulla necessità di un maggiore coinvolgimento inclusivo internazionale e multipolare attraverso l'agenzia delle Nazioni Unite, l'*International Telecommunications Union* (ITU). A tal proposito, durante la Conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali, tenutasi a Dubai nel 2012, sono emerse posizioni contrastanti per il futuro del cyberspazio. L'ITU ha cercato di espandere la propria autorità su internet; gli operatori

di TLC europei hanno voluto garantire più ricavi cambiando le regole per lo scambio di informazioni tra le reti; Cina, Russia e India hanno avanzato proprie idee relative alla diffusione di controlli governativi su internet; gli Stati Uniti e l'Europa hanno preferito appoggiare il modello *multi-stakeholder* di ICANN. Gli effetti di un passaggio della *governance* da parte di uno Stato-Nazione come gli Stati Uniti a un organismo che risponda direttamente alle Nazioni Unite, da un punto di vista strettamente strategico, provocherebbero uno spostamento del baricentro del potere decisionale a favore soprattutto dei Paesi che in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno diritto di veto. La conseguenza potrebbe essere, nel medio-lungo periodo, una vera e propria "balcanizzazione" dove a prevalere sarebbero solo gli interessi particolari dei singoli Stati, piuttosto che l'interesse collettivo. È pur vero, come dimostrano gli ultimi avvenimenti internazionali, che l'attuale impostazione di internet, ma in larga misura anche del *cyberspace*, non può essere mantenuta come un luogo anarchico e caotico. A causa dell'intrinseca asimmetria, il dominio cibernetico si presta ad azioni che minano la "sicurezza nazionale" degli Stati, soprattutto se a utilizzare il *cyberspace* sono attori non statali (terroristi e/o la criminalità organizzata). Allo stesso tempo, l'elevata informatizzazione, interconnessione e interdipendenza, oltre a far emergere le *Information and Communications Technologies* (ICT) come il vero "centro di gravità" delle società industrializzate, ha portato anche all'*escalation* del confronto tra gli Stati il quale si concentra sempre di più sull'utilizzo dei sistemi informatici piuttosto che sugli armamenti convenzionali».

4. IL QUADRO NORMATIVO

Nello svolgimento dell'indagine conoscitiva, l'ampia e qualificata platea degli esperti ascoltati dalla Commissione si è lungamente soffermata sul quadro normativo nazionale in tema di difesa cibernetica, evidenziandone i punti di forza e gli elementi di criticità.

L'attenzione degli esperti si è in particolar modo concentrata sull'insieme di quei provvedimenti – di carattere normativo e non – che, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 24 gennaio 2013, hanno contribuito a definire l'architettura istituzionale a protezione dello spazio cibernetico, chiarendo la distribuzione delle funzioni e dei compiti aventi rilievo per la sicurezza cibernetica tra i molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi della prevenzione e risposta ad eventi dannosi nello spazio cibernetico.

Molte delle considerazioni emerse nel corso delle audizioni, con particolare riferimento alla necessità di una più lineare e agevole catena di comando, hanno trovato risposta nel recente DPCM del 17 febbraio 2017, che, come si vedrà più diffusamente in seguito, reca i nuovi indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale.

In particolare, è stato sottolineato dal Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Alessandro Pansa, come il DPCM del febbraio 2017, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni successivi all'entrata in vigore del DPCM del 2013, semplifichi le procedure ordinarie e straordinarie di gestione delle attività di implementazione dell'architettura nazionale.

Se il recente intervento normativo è stato valutato positivamente in quanto da tempo auspicato a livello scientifico e dottrinale, d'altro canto il "monitoraggio" costante dell'assetto che regola la sicurezza cibernetica è stato considerato un elemento imprescindibile del buon funzionamento del complessivo sistema di sicurezza del Paese alla luce della straordinaria capacità di evoluzione della minaccia cibernetica e della conseguente necessità di disporre di aggiornati meccanismi di prevenzione e risposta.

1.1 Definizioni

Sia il DPCM del 2013, sia il DPCM del 2017, sia, infine, i Documenti strategici che definiscono il quadro e il piano nazionale della sicurezza cibernetica recano una serie di definizioni concernenti i termini maggiormente utilizzati nel campo dell'*Information Communications Technology* (ICT) e

della sicurezza cibernetica, facendo al riguardo riferimento alle espressioni impiegate in ambito internazionale ed europeo (ONU, NATO e UE).

Spazio cibernetico

Per quanto concerne, ad esempio, la definizione di "spazio cibernetico", a fronte di una pluralità di interpretazioni dottrinali il DPCM del 2017 chiarisce che per tale dominio si intende l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprensivo di *hardwar*e, *software*, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra di essi. Esso dunque comprende internet, le reti di comunicazione, i sistemi su cui poggiano i processi informatici di elaborazione dati e le apparecchiature mobili dotate di connessione di rete.

Come si vedrà più diffusamente in seguito, la NATO, nel corso del vertice di Varsavia del luglio 2016, ha ufficialmente riconosciuto il cyberspazio come il quinto dominio operativo militare, dopo terra, aria, cielo e spazio, ovvero un nuovo "terreno" di operazioni nel cui ambito l'Alleanza dovrà essere in grado di difendersi nel modo più efficace, prestando particolare attenzione agli aspetti di difesa delle infrastrutture critiche.

Sicurezza cibernetica

A sua volta la sicurezza cibernetica viene definita dal medesimo Documento come la condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi.

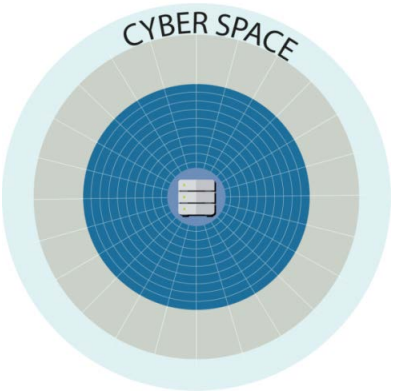

Con riferimento al tema della sicurezza cibernetica, nel richiamato vertice di Varsavia del luglio 2016 la NATO ha sottolineato come ciascun membro dell'Alleanza dovrà essere in grado di individuare tempestivamente la minaccia cibernetica, rispondere prontamente all'offensiva, anche in contesti ibridi, e condividere le informazioni con gli altri Stati della NATO.

Minaccia cibernetica

Per minaccia cibernetica deve intendersi il complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanziano – in particolare – nelle azioni di singoli individui od organizzazioni, statali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a controllare indebitamente, danneggiare, distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi.

Gli attacchi cibernetici – che possono originare da qualsiasi punto della rete globale – sono in grado di determinare rilevanti conseguenze anche sulle infrastrutture informatizzate critiche di interesse nazionale: sono quindi caratterizzati da forte asimmetria.

Infrastrutture informatizzate critiche di interesse nazionale

In particolare, il decreto del Ministero dell'interno 9 gennaio 2008 individua come infrastrutture informatizzate critiche di interesse nazionale i sistemi e i servizi informatici di supporto alle funzioni istituzionali: dei ministeri, delle agenzie e degli enti da essi vigilati, operanti nei settori dei rapporti internazionali, della sicurezza, della giustizia, della difesa, della finanza, delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della salute; della Banca d'Italia e delle autorità indipendenti; delle società partecipate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni interessanti aree metropolitane non inferiori a 500 mila abitanti, operanti nei settori delle comunicazioni, dei

trasporti, dell'energia, della salute e delle acque; di ogni altra istituzione, amministrazione, ente, persona giuridica pubblica o privata la cui attività, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia riconosciuta di interesse nazionale dal Ministro dell'interno, anche su proposta dei prefetti, autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Tipologia di attacchi

Dal punto di vista della pericolosità gli attacchi vengono generalmente classificati secondo diversi livelli di gravità.

Un elenco esemplificativo era già contenuto nella Relazione sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico approvata dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) in data 7 luglio 2010. Il Documento menziona un'ampia gamma di tipologie che spaziano dalle minacce poste in essere da organizzazioni criminali nazionali o transnazionali - le quali sfruttano lo spazio cibernetico per reati quali la truffa, il furto d'identità, la sottrazione indebita di informazioni o di creazioni e proprietà intellettuali (*cyber crime)* - alla vera e propria guerra cibernetica, di sovente descritta come il quinto settore dell'attività militare accanto ai tradizionali domini di terra, mare, cielo e spazio (*cyber war)*.

A loro volta gli attori che possono avvalersi dello strumento informatico per azioni ostili vanno dal singolo *hacker* individuale, che agisce a scopo di lucro, fino all'apparato governativo che persegue obiettivi geopolitici o propagandistici, come nel caso degli attacchi informatici verso l'Estonia nel 2007, passando per la criminalità organizzata e i gruppi terroristici (cyber-terrorismo). Questi ultimi, ad esempio, usano il cyber-spazio per tutto lo spettro delle loro attività, dal reclutamento al finanziamento, alla propaganda e, in misura sempre maggiore, anche l'attacco informatico vero e proprio teso a procurare un danno all'avversario[2].

Infine, in crescente aumento sono le condotte illegali volte a sfruttare le potenzialità della rete per sottrarre segreti industriali a fini di concorrenza sleale (nel mercato dei brevetti civili) o di superiorità strategica (nel caso di sottrazione di disegni e apparecchiature militari o *dual-use*: cosiddetto *cyber espionage)*.

Nel corso dell'indagine conoscitiva l'attenzione della Commissione si è focalizzata prevalentemente sul tema della guerra cibernetica, fenomeno che ha assunto un rilievo sempre maggiore a seguito dell'intensificarsi di eventi cibernetici riconducibili a questa categoria e allo sviluppo da parte di molti Paesi particolarmente avanzati da un punto di vista tecnologico di specifiche capacità operative nel dominio cibernetico.

In particolare, attraverso le audizioni dei più alti rappresentanti della catena di comando militare e lo svolgimento di qualificate missioni, sono stati acquisiti importanti elementi conoscitivi in relazione alle più recenti misure di difesa cibernetica in via di implementazione a livello nazionale, con particolare riferimento alle iniziative che attengono alla realizzazione di uno specifico comando interforze per le operazioni cibernetiche e allo sviluppo della capacità di condurre operazioni militari cibernetiche nel dominio digitale.

Da un punto di vista giuridico sono state passate in rassegna una serie di problematiche connesse all'applicabilità all'attacco cibernetico delle vigenti categorie del diritto internazionale, con particolare riferimento al concetto stesso di "aggressione". In tale ambito si è analizzata la più recente posizione della NATO in materia di *cyber defence*, con specifico riferimento alle conclusioni del vertice di Varsavia del luglio 2016, nel corso del quale "Gli attacchi informatici"

[2] Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, *Relazione sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico,* Doc. XXXIV, n. 4, pag. 13. La Relazione è consultabile al seguente link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/525461.pdf

sono stati considerati come "una sfida chiara alla sicurezza dell'Alleanza e (…) un pericolo per la società moderna, al pari di un attacco convenzionale".
Nel comunicato ufficiale rilasciato alla chiusura del vertice si sottolinea in particolare come la NATO continuerà ad implementare la propria politica di *cyber defence* "con l'intento di rafforzare le capacità dell'Alleanza, beneficiando di tecnologie all'avanguardia" e rafforzando la cooperazione con l'Unione europea che, tra l'altro, ha di recente approvato la nuova direttiva per la sicurezza delle reti e dell'informazione (Direttiva Network and Information Security, meglio nota con l'acronimo NIS).

1.2 Evoluzione della normativa nazionale: i primi interventi a tutela della sicurezza cibernetica

Il panorama giuridico italiano in materia di difesa e sicurezza dello spazio cibernetico è rappresentato da una serie di provvedimenti normativi che, a partire dai primi anni novanta, sono stati adottati al fine di mettere in sicurezza questo nuovo dominio operativo.

A fronte di una prima normativa di carattere penale, finalizzata a disciplinare nuove forme di reato connesse all'utilizzo illegale della rete, sono successivamente intervenuti specifici provvedimenti volti a rafforzare la riservatezza delle informazioni digitali e l'integrità delle infrastrutture critiche nazionali informatizzate.

In particolare, nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2002 sulla *Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni* le informazioni gestite dai sistemi informativi pubblici sono rappresentate come "una risorsa di valore strategico per il governo del Paese" che deve essere efficacemente protetta e tutelata "al fine di prevenire possibili alterazioni sul significato intrinseco delle informazioni stesse". La direttiva raccomanda, pertanto, a tutte le pubbliche amministrazioni l'avvio immediato di alcune iniziative finalizzate al conseguimento di un primo importante risultato di allineamento ad una "base minima di sicurezza" delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni.

Nel 2003 vengono a loro volta adottati il codice in materia di protezione dei dati personali ed il codice delle comunicazioni elettroniche, quest'ultimo volto a garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'articolo 3 di questo codice, qualunque limitazione al fondamentale diritto di libertà "può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell'Unione europea, inclusi un'efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo".

Successivamente, nel 2006, è entrato in vigore il codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), successivamente novellato dal decreto legislativo n. 179 del 2016 anche al fine di istituire e disciplinare l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), nuovo organismo con il compito di promuovere l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese.

In sintesi, si può rilevare che anche prima dell'entrata in vigore del DPCM del 24 gennaio 2013, che per primo ha delineato - da un punto di vista normativo complessivo - l'assetto istituzionale preposto alla protezione cibernetica, sono stati varati in Italia diversi provvedimenti volti a garantire un più elevato livello di sicurezza informatica e delle telecomunicazioni e, quindi, delle informazioni e dei servizi resi attraverso i sistemi di interconnessione della rete.

Allo stesso tempo è emersa la necessità di accrescere le capacità di messa in sicurezza dello spazio cibernetico anche attraverso la definizione di un quadro strategico nazionale in grado di specificare i compiti e le attività delle diverse componenti istituzionali chiamate ad operare in questo ambito della sicurezza nazionale sempre più connotato dall'intensificarsi della minaccia cibernetica e dalla complessità di questa nuova fonte di attacco.

1.3. Il DPCM del 24 gennaio del 2013

Nel gennaio del 2013 il Governo Monti, anche sulla base di analoghe iniziative intraprese a livello europeo ed internazionale, ha adottato il DPCM del 24 gennaio del 2013, che, fino all'entrata in vigore del successivo DPCM del 17 febbraio 2017, ha definito l'architettura istituzionale "deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali".

Nel dicembre del medesimo anno, in attuazione di un'espressa disposizione contenuta nel DPCM del 2013, sono stati approvati il *Quadro Strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico* e il *Piano Nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica*.

Nell'insieme questi documenti individuano, per la prima volta in maniera organica, i compiti affidati a ciascuna componente istituzionale, con competenze nel settore della sicurezza e della difesa cibernetica, ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi.

Nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, l'ampia platea degli esperti ha illustrato nel dettaglio la catena di comando delineata nel DPCM del 2013, offrendo altresì una serie di elementi di riflessione in merito a possibili miglioramenti in un'ottica di maggiore efficienza dei meccanismi di risposta.

Nello specifico, il sistema delineato dal DPCM del 24 gennaio 2013 pone al vertice del potere decisionale il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), a cui sono demandati i compiti di indirizzo politico-strategico. Ad essi, infatti, spetta la definizione della strategia nazionale di *cyber-security*, nonché l'emanazione delle conseguenti direttive d'indirizzo. A supporto del Comitato viene individuato un apposito organismo collegiale di coordinamento (articolo 5), presieduto dal Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

A supporto del Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti relativi alla prevenzione e all'approntamento rispetto a situazioni di crisi, il DPCM istituisce il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC), costituito in via permanente presso l'Ufficio del Consigliere militare e da questi presieduto. Il Nucleo è altresì composto da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), dell'AISI (Agenzia informazioni e sicurezza interna), del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate, il Nucleo è integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.

Il DPCM prevede, inoltre, l'istituzione – presso la Scuola di formazione del Sistema di Intelligence – di un comitato scientifico composto da esperti della materia, provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato. Al comitato scientifico è affidato il compito di predisporre ipotesi di intervento rivolte a migliorare gli *standard* ed i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, nel quadro delle azioni finalizzate ad incrementare le condizioni di sicurezza dello spazio cibernetico d'interesse del Paese. Spetta, inoltre, al comitato assicurare ogni necessario contributo per lo svolgimento delle attività spettanti rispettivamente all'organismo collegiale di coordinamento ed al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi.

Nel sistema delineato dal DPCM del 24 gennaio 2013 un ruolo di rilevo viene assegnato agli operatori privati che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici. Ai sensi dell'articolo 11 del DPCM, tali soggetti sono tenuti a comunicare ogni significativa violazione della propria sicurezza o dell'integrità dei propri sistemi informatici al Nucleo per la sicurezza cibernetica e, se richiesto, agli organismi di informazione per la sicurezza e devono, altresì, adottare le misure di sicurezza e le migliori pratiche (*best practices*) eventualmente predisposte

dall'organismo collegiale di coordinamento posto a supporto del CISR. Sono inoltre tenuti a riferire gli eventi rilevanti agli organismi di informazione per la sicurezza e a consentire ad essi l'accesso alle banche dati d'interesse ai fini della sicurezza cibernetica di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124 del 2007. Da ultimo, collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti.

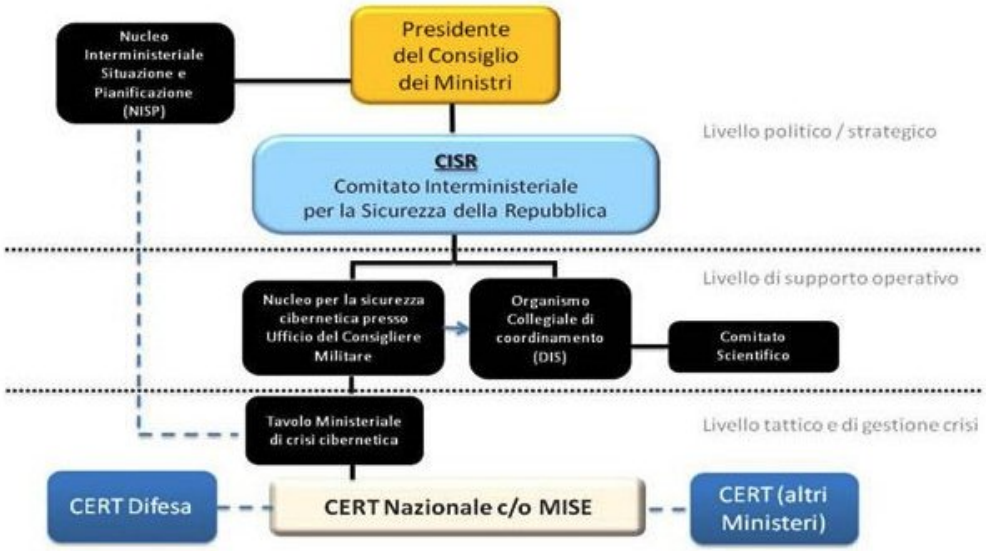

Fonte: https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/approfondimenti/principi-strategici-delle-politiche-di-cyber-security.html

1.4 Il Quadro Strategico Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 2013

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2014 sono stati adottati il "Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico" ed il "Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica", in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013.

Nello specifico, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, elaborato dal Tavolo Tecnico Cyber (TTC) – che opera presso il DIS e al quale partecipano i rappresentanti *cyber* del CISR (Affari esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Economia e finanze, Sviluppo economico), dell'Agenzia per l'Italia Digitale e del Nucleo per la sicurezza cibernetica – delinea le linee strategiche nazionali nel medio-lungo periodo.

In particolare, il Quadro fornisce una panoramica delle principali minacce – dalla criminalità informatica allo sfruttamento delle tecnologie ICT per fini terroristici, dall'"hacktivismo" allo spionaggio cibernetico, dal sabotaggio per via informatica ai conflitti nella 5ª dimensione – e delle vulnerabilità sfruttate per la conduzione di attacchi nello spazio cibernetico.

Il documento, oltre a definire i ruoli e i compiti dei soggetti pubblici, individua strumenti e procedure per potenziare le capacità cibernetiche del Paese; gli indirizzi strategici che includono il miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di analisi degli attori istituzionali; il potenziamento delle capacità di difesa delle infrastrutture critiche nazionali e degli attori di rilevanza strategica per il sistema-Paese; l'incentivazione della cooperazione tra istituzioni e imprese nazionali; la promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica; il rafforzamento delle capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti illegali *on-line*; infine, il rafforzamento della cooperazione nazionale in materia di sicurezza cibernetica.

Per quanto riguarda, invece, gli obiettivi di medio periodo relativi al biennio 2014-2015, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica 2013 ha individuato una serie di indirizzi operativi tra i quali si evidenziano il potenziamento delle capacità di intelligence, di polizia e di difesa civile e militare, il potenziamento dell'organizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a livello nazionale tra soggetti pubblici e privati, la promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Ulteriori ambiti settori d'interesse riguardano la formazione e l'addestramento, la cooperazione internazionale, il miglioramento dell'operatività del CERT nazionale, del CERT-PA e dei CERT dicasteriali, nonché l'implementazione di un sistema di *Information Risk Management* nazionale.

Come si vedrà in seguito, molti di questi settori di intervento sono menzionati anche nel più recente Piano nazionale per la protezione cibernetica adottato nel marzo del 2017.

1.5 Criticità emerse dall'indagine conoscitiva in relazione al quadro strategico del 2013

Le audizioni svolte antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo DPCM del febbraio del 2017 hanno messo in evidenza una serie di criticità del sistema strategico delineato nel 2013 e la conseguente necessità di un più aggiornato quadro di riferimento in materia di protezione cibernetica.

D'altro canto la necessità di aggiornare periodicamente le linee strategiche del Paese nel campo della protezione cibernetica è stata messa in relazione all'estrema velocità di sviluppo della minaccia cibernetica e alla conseguente necessità che il Paese disponga di un sistema di risposta agli attacchi cibernetici altrettanto evoluto e al passo con le sfide in termini di sicurezza e difesa del Paese provenienti dallo spazio cibernetico.

In particolare, è stata sottolineata la necessità di una più chiara linea politica di responsabilità in materia di sicurezza cibernetica e di un più efficiente meccanismo di risoluzione delle crisi cibernetiche in seno al Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC), anche attraverso una sua riorganizzazione interna. È stata poi evidenziata la sovrapposizione di ruoli e di competenze degli attori pubblici nel rapporto con il settore privato, la necessità di disporre di maggiore operatività in termini quantitativi e qualitativi nelle attività quotidiane di prevenzione, gestione e contrasto della minaccia cibernetica a livello di *Computer Emergency Response Centers* (Certs), nonché l'esigenza di destinare al settore maggiori risorse.

Da più parti, inoltre, sono state evidenziate alcune importanti novità, anche di carattere legislativo, intervenute successivamente al 2013 che imponevano necessariamente una rivisitazione dei ruoli e delle competenze dei principali attori istituzionali.

In primo luogo, per quanto concerne le novità legislative, il decreto-legge n. 174 del 2015 ha profondamente inciso sulle competenze del CISR prevedendo che tale organismo possa essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale.

In secondo luogo, poi, come ricordato anche Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Alessandro Pansa, nel corso della sua audizione presso le Commissioni Affari costituzionali e Difesa, il recepimento della direttiva (UE) 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta "direttiva NIS", ossia *Network and Information Security*), che deve avvenire nel prossimo anno, richiedeva "un nuovo sistema e un aumento fortissimo dei livelli di sicurezza delle reti e di sistemi informativi dei Paesi dell'Unione, a cui noi entro quella data ci dovremo adeguare".

Infine, la necessità di una revisione dell'architettura strategica in materia di sicurezza cibernetica è stata motivata anche alla luce della pubblicazione, nel 2015, a cura del Ministero della difesa, del libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, nel cui ambito la minaccia cibernetica riveste un ruolo importante nell'analisi delle diverse minacce che attengono alla stabilità interna e ed internazionale. A tal proposito, il documento prefigura lo sviluppo di specifiche capacità in materia di difesa cibernetica "al fine di preservare la sicurezza del Sistema Paese e di rafforzare la tenuta delle strutture politiche, economiche e sociali".

1.6 Il DPCM del 17 febbraio 2017

Nel febbraio 2017, nella fase conclusiva dell'indagine conoscitiva, il Governo Gentiloni ha emanato la nuova direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale.

Nel nuovo assetto strategico al Presidente del Consiglio dei ministri viene affidata l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza. In tale funzione, egli provvede anche al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il CISR, emana le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del sistema di sicurezza cibernetica.

Il DPCM, nelle more del recepimento della direttiva NIS, rafforza, in particolare, il ruolo del CISR, che emanerà direttive con l'obiettivo di innalzare il livello della sicurezza informatica del Paese e si avvarrà in questa attività del supporto del coordinamento interministeriale delle amministrazioni CISR tecnico e del DIS.

Nello specifico, con il nuovo DPCM è il direttore generale del DIS a dover adottare le iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione per innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare, l'individuazione e la disponibilità dei più adeguati e avanzati supporti tecnologici. Per la realizzazione di tali iniziative, "è previsto il coinvolgimento del mondo accademico e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di risorse di eccellenza, così come una diffusa collaborazione con le imprese di settore".

Sempre il Direttore del DIS è chiamato a predisporre gli opportuni moduli organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il ricorso anche a professionalità delle pubbliche amministrazioni, degli enti di ricerca pubblici e privati, delle università e di operatori economici privati.

Tra le novità c'è che il Nucleo per la sicurezza cibernetica (NSC), composto da rappresentanti dei ministeri principali, delle agenzie di intelligence, del Dipartimento della protezione civile e dell'Agenzia per l'Italia digitale, viene ricondotto all'interno del DIS ed assicurerà la risposta coordinata agli eventi cibernetici significativi per la sicurezza nazionale, in raccordo con tutte le strutture dei ministeri competenti in materia. Infatti, nel campo della prevenzione e della preparazione a eventuali situazioni di crisi cibernetica, spetta al Nucleo per la sicurezza cibernetica:

1. promuovere la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e curare l'elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale;
2. mantenere attiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'unità per l'allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica;
3. valutare e promuovere procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, al fine di diffondere gli allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi;
4. acquisire le comunicazioni circa i casi di violazione o dei tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità dal Ministero dello sviluppo economico, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dalle Forze di polizia e, in particolare, dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (CNAIPIC), nonché dalle strutture del Ministero della difesa e dai CERT;
5. promuovere e coordinare, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia per l'Italia digitale, per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica;
6. costituire il punto di riferimento nazionale per i rapporti con l'ONU, la NATO, l'UE e le altre organizzazioni internazionali e gli altri Stati - ferme restando le specifiche competenze

del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e delle altre amministrazioni interessate dalla normativa vigente - assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo.

Nello specifico campo dell'attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo per la sicurezza cibernetica:

1. riceve, anche dall'estero, le segnalazioni di eventi cibernetici e dirama gli allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati;
2. valuta se l'evento assuma dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richieda l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale;
3. informa tempestivamente il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite del Direttore generale del DIS, sulla situazione in atto.

Il Nucleo riferisce direttamente al direttore generale del DIS per la successiva informazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR).

In sintesi, nel nuovo programma strategico, il Sistema delle informazioni per la sicurezza acquisisce un ruolo strategico sia nella fase di indirizzo tecnico sia in quella operativa.

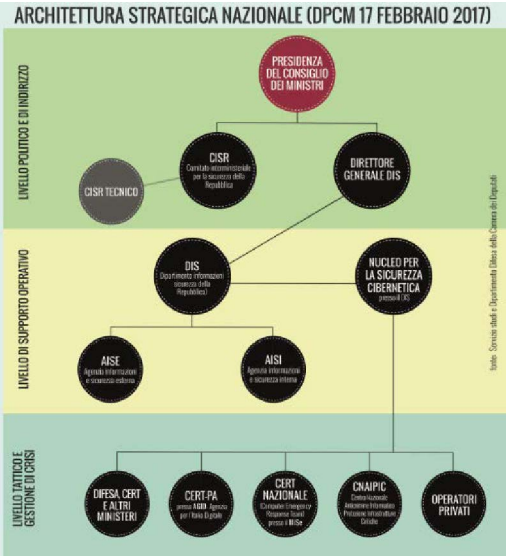

A sua volta il CISR viene rafforzato anche alla luce di quanto già stabilito nella legge 11 dicembre 2015, n. 198. In particolare, al CISR viene assegnata la facoltà di emanare direttive al fine di innalzare il livello della sicurezza informatica del Paese, avvalendosi a tal fine del supporto del CISR Tecnico e del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS). Viene meno sia il comitato scientifico, sia il cosiddetto NISP (Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione), entrambe strutture tecniche precedentemente poste a supporto del CISR.

Lo spostamento del Nucleo per la sicurezza cibernetica dalla competenza dell'Ufficio del Consigliere militare di Palazzo Chigi a quella del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) sembra rispondere all'esigenza di una maggiore agilità della catena di comando e di un maggiore coordinamento con tutte le strutture istituzionali previste nel nuovo quadro strategico.

Infine è stato attribuito al Ministero dello sviluppo economico il compito di istituire un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica dell'affidabilità della componentistica delle apparecchiature ICT che vengono utilizzate da parte della pubblica amministrazione nelle strutture critiche e nelle strutture strategiche ed è stato inoltre previsto l'accesso alle banche dati dei soggetti privati e ai cosiddetti SOC *(Security Operation Center*) dal parte del DIS, in modo tale da poter avere una visione unitaria del sistema.

1.7 Il nuovo piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica

In linea con quanto previsto dal DPCM del 17 febbraio 2017, nel marzo del 2017 il Governo ha adottato il nuovo Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica. Il Piano rappresenta il documento operativo di breve periodo nel quale vengono individuate le priorità, gli obiettivi specifici e le linee d'azione per dare concreta attuazione a quanto descritto nel Quadro strategico.

Come evidenziato nel corso dell'audizione del Direttore generale del DIS, Alessandro Pansa, il nuovo piano non rappresenta "un mero aggiornamento del passato, ma è una nuova idea, una nuova formulazione del piano nazionale. (…) Questo piano ha redatto una *road map* attraverso la quale bisognerà portare avanti un processo che coinvolgerà tutti gli attori per il potenziamento e la reindirizzazione di tutti gli obiettivi e le iniziative che sono state portate avanti".

In particolare, sono indicati i seguenti undici indirizzi operativi:

1. potenziamento delle capacità di *intelligence*, di polizia e di difesa civile e militare;
2. potenziamento dell'organizzazione e delle modalità di coordinamento e di interazione a livello nazionale tra soggetti pubblici e privati;
3. promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. Formazione e addestramento;
4. cooperazione internazionale ed esercitazioni;
5. operatività delle strutture nazionali di *incident prevention*, *response* e *remediation*;
6. interventi legislativi e c*ompliance* con obblighi internazionali;
7. c*ompliance* a standard e protocolli di sicurezza;
8. supporto allo sviluppo industriale e tecnologico;
9. comunicazione strategica;
10. risorse;
11. implementazione di un sistema di *cyber risk management* nazionale.

2. Le relazioni presentate al Parlamento sul tema della sicurezza cibernetica

Da diversi anni il tema della sicurezza cibernetica costituisce oggetto di analisi nell'ambito delle relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza inviate dal Governo (Presidenza del Consiglio dei ministri) al Parlamento ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 124 del 2007.

Tale norma prevede che, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Governo trasmetta al Parlamento una relazione scritta riferita all'anno precedente sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti. Alla relazione è allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

Già nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza relativa all'anno 2009 la *cyber-security* veniva definita "un fondamentale campo di sfida per l'*intelligence* (…) un fattore di rischio di prima grandezza, direttamente proporzionale al grado di sviluppo raggiunto dalle tecnologie dell'informazione".

Questa prima analisi è stata seguita – nelle relazioni presentate al Parlamento negli anni successivi – da ulteriori riflessioni, che, a fronte di una costante intensificazione, hanno denunciato la minaccia cibernetica come: una "sfida crescente per le politiche di sicurezza degli Stati"; un "obiettivo informativo prioritario dell'attività d'*intelligence* nazionale"; "la sfida più impegnativa per il sistema Paese". In particolare, nella Relazione riferita all'anno 2012, la tesi secondo cui la minaccia cibernetica è "la sfida più impegnativa per il sistema Paese" viene motivata in considerazione "dei suoi peculiari tratti caratterizzanti che attengono tanto al dominio digitale nel quale viene condotta, quanto alla sua natura diffusa e transnazionale, quanto ancora agli effetti potenziali in grado di produrre ricadute peggiori di quelle ipotizzabili a seguito di attacchi convenzionali e di incidere sull'esercizio di libertà essenziali per il sistema democratico".

A sua volta, nella Relazione relativa all'anno 2013, si dà conto del fatto che il monitoraggio informativo svolto in tale anno "ha consentito di rilevare come la concentrazione degli eventi cibernetici di maggior rilievo si sia tradotta in un significativo incremento di attività intrusive finalizzate all'acquisizione di informazioni sensibili e alla sottrazione di *know-how* pregiato. Ciò in danno del patrimonio informativo di enti governativi, militari, ambasciate, centri di ricerca, nonché di società operanti nei settori aerospaziale, della difesa e dell'energia, anche di fonte alternativa" .

Ancora, nella Relazione riferita all'anno 2014 si analizza l'evoluzione delle modalità operative e l'ampio spettro di finalità e attori, cui corrisponde un ventaglio altrettanto diversificato

nelle tipologie di rischio per la sicurezza del sistema Paese: dagli attacchi alla sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali allo spionaggio digitale, dall'hacktivismo contro obiettivi istituzionali al cyber-jihad.

Per quanto riguarda gli ultimi due anni, la Relazione riferita al 2016 ha evidenziato un costante *trend* di crescita dei fenomeni di minaccia collegati con il ciberspazio in termini di sofisticazione, pervasività e persistenza, a fronte di un livello non sempre adeguato di consapevolezza in merito ai rischi e di potenziamento dei presidi di sicurezza.

Se nel 2015 i principali settori oggetto di attacchi *cyber* risultavano quelli delle telecomunicazioni, dell'aerospazio, dell'energia e della difesa, nel 2016 figurano ai primi posti il settore bancario – con il 17 per cento delle minacce a soggetti privati (+14 per cento rispetto al 2015) – nonché le Agenzie di stampa e le testate giornalistiche che, insieme alle associazioni industriali, si attestano sull'11 per cento.

I soggetti pubblici costituiscono la maggioranza delle vittime degli attacchi *cyber* con il 71 per cento degli attacchi, mentre si attestano attorno al 27 per cento gli attacchi contro i soggetti privati. In entrambi i casi si registra un aumento pari, rispettivamente, al 2 per cento ed al 4 per cento. Un decremento del 6 per cento è stato viceversa osservato nell'ambito dei *target* non meglio identificati o diffusi (che costituiscono, complessivamente, il 2 per cento), solitamente oggetto di campagne hacktiviste.

3. Dati statistici acquisiti nel corso delle audizioni e dai più recenti documenti di analisi

La documentazione acquisita nel corso dell'indagine conoscitiva contiene una serie di dati significativi in relazione all'evoluzione delle diverse tipologie di attacco con particolare riferimento agli attacchi riconducibili al campo della *cyber-war*. Tali dati trovano conferma, oltre che nelle relazioni degli auditi, anche nel recente "Rapporto CLUSIT 2017" sulla sicurezza ICT.

Dai dati emerge che in termini assoluti il numero di attacchi più elevato degli ultimi 6 anni è riconducibile alle categorie del c*yber-crime* e della c*yber-war*.

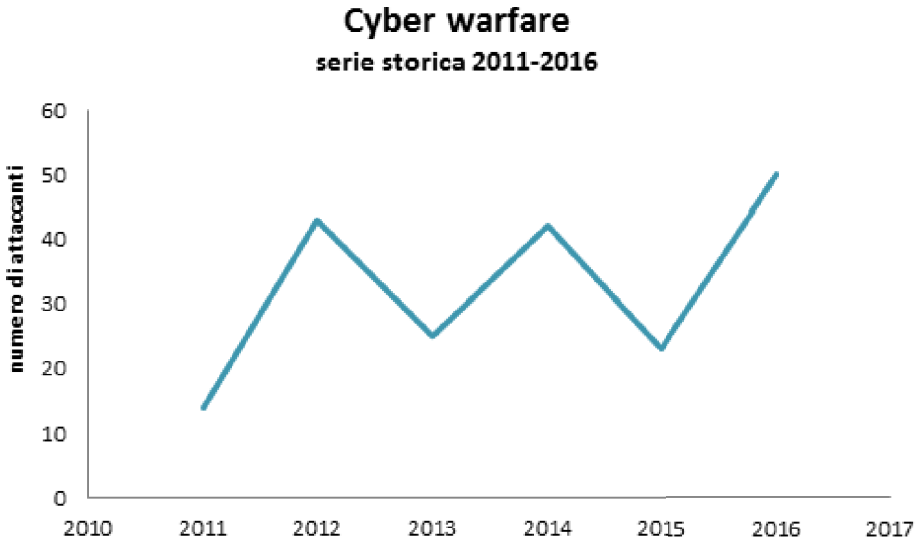

Fonte: elaborazione da dati Clusit - Rapporto 2017 sulla Sicurezza ICT in Italia

Nello specifico, nel 2016 si è registrato un aumento del 9,8 per cento degli attacchi compiuti per finalità *cyber-crime* e del 117 per cento degli attacchi di *cyber-war*, mentre rimangono sostanzialmente stabili, in lieve calo (dell'8 per cento), gli attacchi rientranti nel campo della *cyber-espionage*.

A questo proposito, nel rapporto CLUSIT 2017 si precisa che, "rispetto al passato, oggi risulta più difficile distinguere nettamente tra queste due ultime categorie: sommando gli attacchi di entrambe, nel 2016 si assiste ad un aumento del 16 per cento rispetto all'anno precedente (138 contro 119)".

ATTACCANTI PER TIPOLOGIA	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variazioni 2016 su 2015
Cyber crime	170	633	609	526	684	751	9,80%
Hacktivism	114	368	451	236	209	161	-22,97%
Espionage / Sabotage	23	29	67	69	96	88	-8,33%
Cyber warfare	14	43	25	42	23	50	117,39%
TOTALE	**321**	**1.073**	**1.152**	**873**	**1.012**	**1.050**	**3,75%**

Fonte: elaborazione da dati Clusit - Rapporto 2017 sulla Sicurezza ICT in Italia

Nel 2014 il *cyber-crime* si era confermato la prima causa di attacchi gravi a livello globale, attestandosi al 60 per cento dei casi analizzati (era il 36 per cento nel 2011). Nel 2015 tale percentuale era il 68 per cento, che sale al 72 per cento nel 2016, mostrando un *trend* inequivocabile.

Il richiamato rapporto fa presente che nel quarto trimestre 2016 l'Italia si è collocata al quarto posto nel mondo per numero di utenti *online* complessivamente colpiti da attacchi di *cyber-crime* (29 per cento).

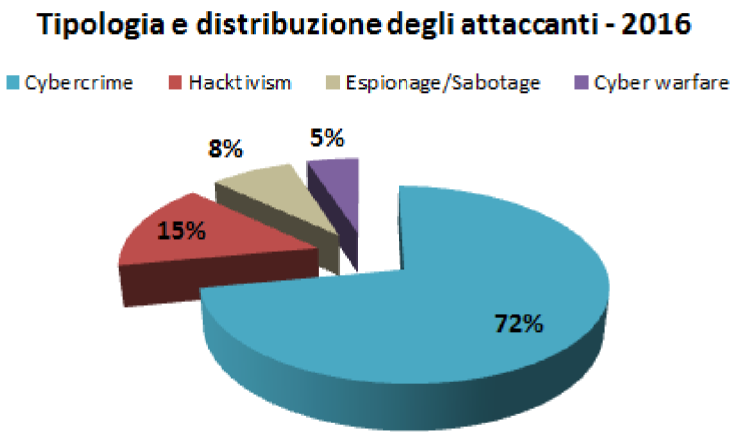

Fonte: elaborazione da dati Clusit - Rapporto 2017 sulla Sicurezza ICT in Italia

Più nel dettaglio, gli attacchi di *cyber-crime* passano dal 68 per cento al 72 per cento del totale, mentre l'hacktivismo diminuisce di 23 punti percentuali rispetto al suo picco del 2013, passando da oltre un terzo a meno di un sesto dei casi analizzati.

Per quanto riguarda le attività di *espionage*, rispetto alla percentuale degli attacchi gravi registrati nel 2015, la quota di attacchi nel 2016 è in lieve calo (dal 9 per cento all'8 per cento del totale), mentre l'*information warfare,* come precedentemente rilevato, risulta essere in forte crescita.

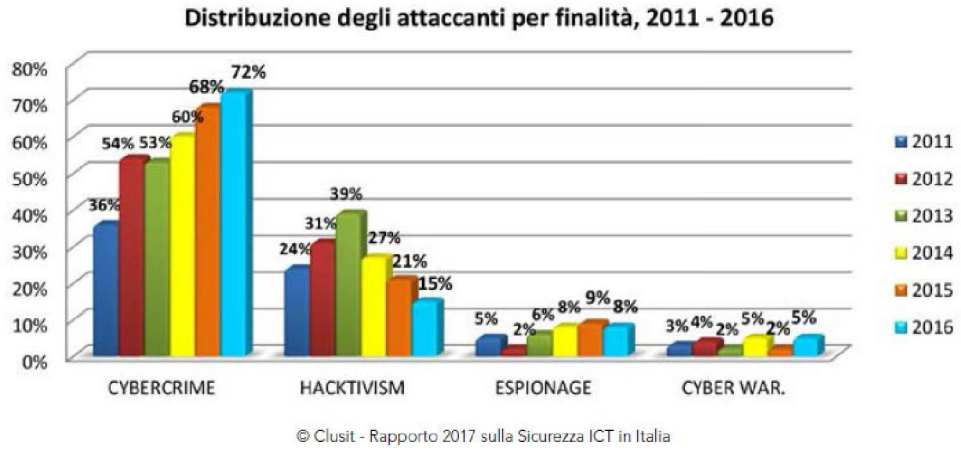

Sempre in base ai dati riportati nel rapporto CLUSIT 2017, diminuiscono leggermente nel secondo semestre del 2016, rispetto al primo semestre, le vittime di area americana (dal 55 per cento al 53 per cento), mentre crescono gli attacchi verso realtà basate in Europa (dal 13 per cento al 16 per cento) ed in Asia (dal 15 per cento al 16 per cento).

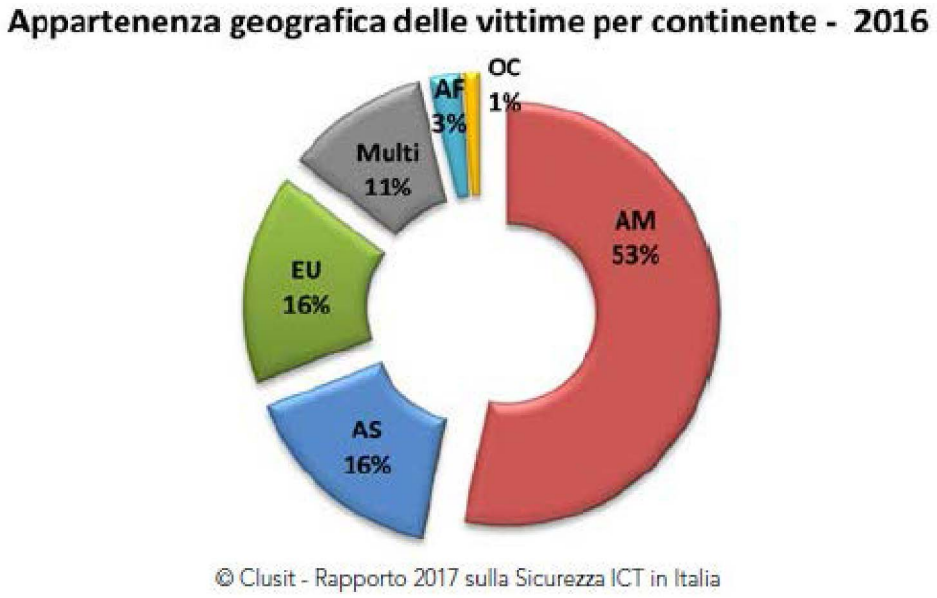

4. Iniziative a livello europeo in materia di sicurezza cibernetica

Tra le più recenti iniziative assunte a livello europeo per incidere sugli ordinamenti degli Stati membri si ricorda la direttiva 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta "direttiva NIS"), che rappresenta il primo provvedimento di carattere generale adottato in ambito europeo sul tema della sicurezza informatica.

Attraverso l'adozione da parte dei singoli Stati membri di una di una serie di misure strategiche e organizzative comuni in materia di sicurezza cibernetica, la direttiva mira a raggiungere un livello elevato di sicurezza dei sistemi, delle reti e delle informazioni in ambito europeo, nella convinzione che il rafforzamento del dominio digitale rappresenti un importante volano di crescita del sistema economico dell'Unione, incidendo, positivamente sulla propensione ad investire degli operatori economici, con particolare riferimento al commercio internazionale.

La direttiva in esame prevede l'adozione di una serie di iniziative da parte degli Stati membri volte a migliorare le capacità di sicurezza cibernetica dei singoli Paesi, aumentare il livello di collaborazione in ambito europeo nella prevenzione delle minacce cibernetiche e nelle eventuali misure di risposta ad attacchi *cyber*, sviluppare una cultura della sicurezza con particolare riferimento a quei settori vitali per l'economia e la società e che si basano sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Più nel dettaglio la direttiva NIS prevede:

- sul piano strategico: l'adozione di una strategia nazionale NIS, che contempli la fissazione di obiettivi e priorità, delinei l'architettura di governo (comprensiva di ruoli e responsabilità attribuite ai diversi soggetti), preveda programmi di sensibilizzazione (*awareness*), piani di ricerca e sviluppo, nonché renda operativo un piano di valutazione dei rischi;
- sul versante architetturale e operativo: l'istituzione di una (o più) Autorità nazionale NIS e di un punto unico di contatto nazionale per la ricezione delle notifiche di incidenti e la cooperazione per la loro risoluzione; la costituzione di uno o più *Computer Security Incident Response Teams* (CSIRTs), cui è – tra l'altro – attribuita la responsabilità della gestione degli incidenti e dei rischi, con specifico riferimento a quelli che dovessero interessare gli operatori di servizi essenziali, dovendo fornire loro supporto per la risoluzione degli incidenti di impatto significativo; specifici obblighi di sicurezza informatica per gli operatori di servizi essenziali (nei settori dell'energia, del trasporto, bancario e finanziario, sanitario, idrico e delle infrastrutture digitali), nonché per i fornitori di servizi digitali (come i motori di ricerca *online*, i negozi *online*, i servizi di *cloud computing*).

5. LA MINACCIA CIBERNETICA NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale stabilisce in quali casi si può parlare di attacco di guerra contro uno Stato. L'identificazione giuridica di un atto come atto di guerra rileva naturalmente al fine dell'inquadramento giuridico delle possibili reazioni. Tuttavia, le norme del diritto internazionale sono state pensate per gli attacchi militari "tradizionali": quelli che si consumano nello spazio fisico (per terra, mare, aria), mediante armamenti convenzionali o cosiddetti non convenzionali (nucleari, *etc*.). Oggi però è possibile sferrare un attacco anche con carattere distruttivo (con morti, feriti e danni materiali ingenti) agendo soltanto nello spazio cibernetico, mediante un utilizzo ostile della tecnologia informatica. La potenza distruttiva della tecnologia informatica è tale che si può ormai parlare di arma cibernetica e di *cyber* guerra (*cyber-war, cyber-warfare*). Dal punto di vista strategico, è possibile che l'arma cibernetica sarà in futuro usata in combinazione con l'arma tradizionale, per esempio come "facilitatore di attacchi cinetici attraverso i domini tradizionali di aria, terra, mare e spazio". Diversi Governi (USA, Cina, Australia, Regno unito, Danimarca) prevedono nei propri documenti strategici il rafforzamento non più soltanto della difesa cibernetica (*active cyber-defence*), ma apertamente dello sviluppo di capacità offensive nel ciberspazio (*offensive cyber-operations*). Diventa quindi urgente – come è emerso in particolare dall'audizione dell'avvocato Stefano Mele, da cui sono tratte le considerazioni svolte in questo capitolo – capire quanto facilmente le norme vigenti di diritto internazionale in materia di guerra possano essere estese alla fattispecie della *cyber* guerra. La questione più delicata è se, quando e in che forma sia legittima – secondo il diritto internazionale – la reazione di uno Stato a un attacco cibernetico.

Secondo quanto emerso, la clausola Martens, comparsa nella IV Convenzione dell'Aia e poi ripresa nelle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, già ci dà la possibilità di estendere gli istituti che conosciamo e di cercare di comprendere e verificare se possiamo adattarli alle nuove situazioni. Nel 2013 il gruppo di esperti delle Nazioni unite che si occupò delle questioni sollevate nel campo della sicurezza internazionale dalla tecnologia informatica e delle comunicazioni (ICT) ha affermato che il diritto internazionale vigente si applica anche nel dominio cibernetico. Nella Relazione del 2015 il gruppo chiarì che gli Stati esercitano la loro giurisdizione sulle infrastrutture informatiche situate sul loro territorio, che nell'utilizzo degli strumenti informatici gli Stati devono rispettare, oltre agli altri princìpi di diritto internazionale, quello dell'inviolabilità della sovranità territoriale altrui, della parità tra le diverse sovranità territoriali, dell'assestamento dei conflitti mediante mezzi pacifici e, soprattutto, la non ingerenza nelle questioni interne di altri Stati, [cioè] i princìpi fondamentali del diritto internazionale consuetudinario. Soprattutto, gli Stati non possono commettere atti internazionalmente illeciti mediante strumenti informatici, neanche attraverso deleghe a terze parti, quindi nemmeno dando in carico a soggetti terzi, a gruppi criminali o a soggetti che fanno questo di lavoro l'operazione militare contro uno Stato". "La responsabilità sarà sempre dello Stato che ha dato mandato a questi gruppi civili o paracivili di fare questo genere di attività.

Se si guarda alla Carta delle Nazioni unite, rileva innanzitutto il divieto di aggressione sancito dall'articolo 2, paragrafo 4: «Tutti gli Stati membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni unite». Un attacco cibernetico può essere reputato lesivo del divieto stabilito da questa disposizione se ricorrono tre condizioni: che la condotta sia imputabile a uno Stato (la norma non si riferisce ad azioni di individui o gruppi); che l'azione costituisca minaccia o utilizzo della forza contro uno dei beni tutelati dalla norma (integrità territoriale, indipendenza politica, etc.); che l'azione sia rivolta verso un altro Stato (ossia avvenga nell'ambito delle relazioni internazionali). La verifica della sussistenza della prima condizione comporta una difficoltà innanzitutto di ordine tecnico (ricondurre un'azione alla responsabilità di un soggetto), ma poi anche di ordine giuridico (nel caso il soggetto non sia uno Stato, stabilire se vi sia responsabilità di uno Stato rispetto all'azione di quel soggetto, anche solo per omissione di controllo). Quanto alla terza condizione, essa impone di considerare soltanto le azioni perpetrate a danno di altri Stati (cioè riconducibili all'ambito delle "relazioni internazionali"). La difficoltà maggiore è posta dalla seconda condizione. Stabilire se un atto costituisce o meno utilizzo della forza in violazione dell'articolo 2 è essenziale per decidere se lo Stato colpito può legittimamente reagire con la forza per difendersi. L'articolo 51 della Carta delle Nazioni unite[3] consente, infatti, l'uso della forza per legittima difesa e la Corte internazionale di giustizia ha da tempo stabilito che l'articolo si applica a qualsiasi uso della forza, indipendentemente dal mezzo. Di conseguenza, esiste già una norma di diritto internazionale che permette una legittima difesa anche contro l'attacco informatico. Siccome però manca una definizione universalmente accettata di attacco armato, un'azione cibernetica potrebbe oggi essere classificata in modo certo alla stregua di un attacco armato solo qualora la sua intensità e i suoi effetti siano paragonabili a quelli di un attacco armato e ci sia un livello superiore di danno visibile. L'attacco cibernetico è in grado di produrre danni del genere: se si spegne una centrale che eroga l'energia elettrica, come avvenuto Ucraina, l'effetto si riversa sulla popolazione, sui soggetti che rimangono senza energia e che possono anche morire di freddo. Il problema però è che un attacco

[3] "Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale".

informatico potrebbe non avere come obiettivo primario il danneggiamento materiale e ciononostante essere atto a compromettere seriamente le capacità di svolgere le funzioni dello Stato bersaglio o possa minare la stabilità politica, economica e sociale dello Stato, anche senza che ci siano evidenti danni fisici. Dobbiamo necessariamente cominciare a ragionare anche in assenza di evidenti danni fisici. Se si aggiunge che per invocare la legittima difesa occorrono altre tre condizioni (il pericolo imminente, con mancanza di possibilità di soluzioni pacifiche; la proporzionalità; l'immediatezza), ciascuna delle quali pone problemi interpretativi, si comprende quanto sia difficile pensare di applicare l'articolo 51 a un attacco informatico.

Quanto alla proporzionalità, si pone la questione se la difesa per essere legittima debba avvenire nelle stesse forme dell'attacco. La proporzionalità della difesa consiste – come noto – nel non eccedere la misura occorrente per reprimere o respingere l'attacco. Ci si può quindi domandare se il principio della proporzionalità significhi che ad un attacco a livello informatico si debba rispondere con una difesa a livello informatico. Al riguardo va detto che il diritto internazionale, ancorché in riferimento ad attività diverse dall'attacco informatico, ha già chiarito che non è necessario. A un attacco informatico si può cioè rispondere lecitamente, da un punto di vista del diritto internazionale, con un attacco cinetico. Non c'è obbligo di rispondere con lo stesso tipo di misura, fermo restando che qui si ragiona di attacchi informatici che per portata giustificano l'attivazione dell'articolo 51 o dell'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni unite, ovvero di attacchi che provochino rilevanti problemi a livello nazionale e sul territorio o addirittura danni fisici. Si aggiunga che una reazione è legittima da parte di uno Stato se avviene nell'immediatezza dell'attacco: dunque nel minor tempo possibile, o comunque in un lasso di tempo ragionevole. Non si può invocare la legittima difesa per un intervento che risponde oggi a un attacco passato. Ciò può essere un problema, in quanto, come noto, l'attacco cibernetico è di difficile attribuzione, laddove la reazione presuppone l'identificazione dell'attaccante.

6. IL RUOLO DELLA DIFESA

Dalle audizioni del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, del Capo del VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Ruggero Di Biase, e del Comandante del Centro Intelligence Interforze (CII), nonché Capo del Nucleo iniziale di formazione dell'allora costituendo Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC), generale Giandomenico Taricco, è emerso che la difesa si avvale di due tipi di dominio di rete: l'uno chiuso, per le informazioni classificate; e l'altro aperto, cioè in collegamento con la rete di pubblico accesso e con internet, per le informazioni non classificate. Le diverse Forze armate condividono la componente materiale dell'infrastruttura di rete (il *layer* fisico, ossia il supporto trasmissivo, la rete fisica). Le dorsali – formate dalla rete numerica nazionale e dai ponti radio – sono della difesa. La rete in fibra ottica è una delle più estese nell'ambito dalla pubblica amministrazione: 13.000 chilometri che coprono l'intero territorio nazionale, comprese le isole. Per l'operatività vengono utilizzati sistemi nazionali di Leonardo s.p.a. e di raggruppamenti temporanei di imprese nazionali.

L'area di vertice interforze, che include lo stato maggiore della difesa e il Segretariato generale, e le singole Forze armate condividono tra loro questo strato di *networking.* Ogni Forza armata è poi organizzata col proprio dominio e ha la sua intranet. Le intranet di Forza armata e l'intranet dell'area di vertice interforze sono federate in una relazione di *trust* reciproca. Pertanto, i servizi vengono condivisi in maniera pienamente interoperabile, come se si trattasse di un'unica rete. Inoltre ogni Forza armata, ed anche l'Arma dei carabinieri, ha costituito un proprio CERT per la tutela dei rispettivi sistemi informatici, mentre la difesa nel suo insieme ha costituito un CERT difesa, che ha il compito di prevenire la minaccia cibernetica, rilevare le attività di natura malevola e reagire contro gli incidenti informatici che interessano il sistema della difesa nel suo insieme. A parte questo, è merito della Difesa essere stata la prima, tra le pubbliche amministrazioni statali, a chiedere l'iscrizione al registro (cosiddetto RIPE, con sede in Olanda)

che fornisce i pacchetti di indirizzamento IPv6 (più avanzati degli ordinari), che oggi, con l'avvento dell'internet delle cose, stanno diventando indispensabili.

6.1 Il CERT Difesa

Il CERT Difesa si articola in due organismi: il CERT *Coordination Center*, costituito in seno al II Reparto (Informazioni e Sicurezza) dello stato maggiore della difesa; e il CERT *Technical Center*, costituito in seno al Comando C4 Difesa, a sua volta inserito nel VI Reparto (Sistemi C4I e Trasformazione) dello Stato maggiore della Difesa. I due CERT svolgono attività di indirizzo, coordinamento e informazione rispetto ai CERT delle singole Forze armate. Nelle situazioni di crisi riguardanti i sistemi della difesa, il CERT Difesa coordina le attività da porre in essere. In sintesi, il CERT *Coordination Center* svolge attività di informazione e di allertamento anche a scopo di prevenzione e collabora e condivide informazioni con i corrispondenti CERT nazionali e internazionali (quello della NATO, il *Nato Computer Incident Response Capability* o NCIRC); il CERT *Technical Center* è invece preposto a prevenire, rilevare e contenere sul piano tecnico-operativo gli incidenti informatici, oltre che a coordinare e supportare l'azione dei CERT di Forza armata in caso di emergenza cibernetica. Il CERT *Technical Center* è quindi l'organo preposto alla gestione tecnico-operativa di tutti gli assetti e sistemi di *Information and Communication Technology* del comparto Difesa.

6.2 Il CERT Technical Center

Il Comando C4 – nel quale è costituito il CERT *Technical Center* – svolge le proprie funzioni in tre ambiti di attività. Il primo è l'area del *networking*, che comprende la gestione dell'intera infrastruttura di rete. In quest'ambito opera il *Network Operation Center* (NOC). Il secondo è l'area dei servizi informativi (di natura sia gestionale, sia operativa) erogati agli utenti attraverso l'infrastruttura di rete, che comprende la gestione dei *data center* che ospitano quei servizi. In quest'ambito opera l'*Infrastructure Operation Center* (IOC). Il terzo è l'area della sicurezza, preposta a garantire l'applicazione degli indirizzi di settore in materia e a dare attuazione alle misure di *information assurance* e *cyber defence*. In quest'ambito operano il *Security Operation Center* (SOC), preposto a garantire servizi di sicurezza finalizzati alla protezione dell'infrastruttura ICT del comparto e a rilevare ogni forma di anomalia di natura di sicurezza su tale infrastruttura, e il CERT *Technical Center*, che garantisce i servizi di sicurezza finalizzati alla prevenzione, alla reazione e al contenimento di incidenti informatici.

6.3 Il quadro capacitivo attuale e i progetti di rafforzamento

Lo sviluppo di capacità di *cyber defence* nel comparto Difesa si incentra al momento sul programma *Cyber Defence Capability*. Per capacità di *cyber defence* deve intendersi la capacità di proteggere adeguatamente la propria infrastruttura di rete, in questo caso quella della difesa. Questa capacità comprende le capacità di prevenzione, rilevazione di attacchi, reazione e ripristino dell'efficienza. Si tratta di proteggere l'infrastruttura, di prevenire gli incidenti informatici, di rilevarli quando l'attività malevola ha avuto effetto ed è quindi riuscita a penetrare nell'infrastruttura, di disporre di strumenti di analisi per comprendere la complessità dell'evento e la tipologia dei *malware*, di reagire e contrastare la minaccia, di ripristinare prontamente l'infrastruttura rimuovendo i danni, in modo che possa continuare a erogare i servizi istituzionali.

Ciò premesso, lo scopo del programma di sviluppo della *Cyber Defence Capability* è accrescere le capacità del CERT *Technical Center* e di proteggere le infrastrutture ICT (*Information Comunication Technology*), a cominciare da quelle della rete aperta (dominio non classificato). In sostanza, si tratta di proteggerle da attività di natura malevola: cioè quelle mirate a sottrarre informazioni e dati, a compromettere la loro integrità o a denegare agli utenti i servizi in rete. Il programma tende all'acquisizione di strumenti per prevenire, proteggere, rilevare, analizzare, reagire e ripristinare. Il modello di riferimento nella definizione del programma è

stato il *framework* capacitivo della NATO, sul quale si basa il *Computer Incident Response Capability* della NATO (NCIRC), che, detto incidentalmente, è stato realizzato da un'azienda italiana, Leonardo.

Quanto allo sviluppo temporale del programma, questo è diviso in due fasi: mirate alla realizzazione rispettivamente di una capacità operativa iniziale (IOC) e di una finale (FOC), fermo restando che quest'ultima è "finale" solo rispetto al programma in questione. Una volta completato il programma, saranno state realizzate molte delle capacità che la NATO già possiede.

La prima fase si è conclusa nei tempi previsti e ha permesso di acquisire i requisiti minimi basilari per la *cyber defence*. È stata creata tra l'altro una sala di controllo (*control room*) presso il Comando C4 Difesa, attiva tutti i giorni, 24 ore al giorno, capace di integrare tutti i dati provenienti dalle sonde che operano sull'infrastruttura di rete (sonde di *intrusion detection* e di *intrusion prevention*, strumenti di analisi del traffico e dei pacchetti *Internet Protocol* che transitano sulla rete). Questi dati vengono poi correlati tra loro per formare la cosiddetta *Cyber Operational Picture*, sulla base della quale il personale preposto prende le decisioni attivando, se del caso, misure di contrasto alla minaccia.

La seconda fase, che punta a consolidare le capacità già acquisite e a proseguire il processo di crescita capacitivo, avrebbe dovuto partire con l'esercizio finanziario 2014, ma è stata ritardata per il quadro finanziario non favorevole. Per non fermare il programma, i vertici militari hanno comunque garantito un finanziamento, ancorché parziale, che ha consentito di continuare l'impresa con una fase cosiddetta di evoluzione, mirata soprattutto a consolidare le capacità acquisite. L'obiettivo – al momento dell'audizione – è conseguire la *Final Operational Capability* entro il 2018.

Sebbene, come detto, il programma capacitivo miri soprattutto al rafforzamento della protezione della rete aperta della Difesa, è pianificato anche un irrobustimento della protezione della rete chiusa (dominio classificato). Questo perché la minaccia *cyber* non viaggia solo sulla rete internet, ma può attaccare anche reti chiuse, generandosi per così dire dall'interno. I *malware* sono infatti in grado di superare anche le protezioni cosiddette *air-gap* (vuoto d'aria), cioè quelle delle reti chiuse, isolate. A parte il caso di dolo, se un utente (violando le usuali regole di sicurezza) collega un dispositivo esterno (come una "pennetta") a una macchina di dominio classificato, può immettere *virus* nel dominio; per la stessa via, i *malware*, all'insaputa dell'utente, caricano informazioni classificate su questo supporto esterno; e quando poi il supporto è di nuovo collegato al dominio aperto, le inoltrano ai creatori del *malware*, che riescono quindi a "es-filtrarle" anche da domini chiusi.

Oltre ad acquisire tecnologia (macchinari e *software*) è essenziale formare il personale capace di operare nel settore. Lo strumento da solo, per quanto sofisticato, ha bisogno dell'uomo. Bisogna quindi investire anche sulla risorsa umana. La Difesa si è posta anche questo obiettivo e sta cercando di accrescere sul piano sia quantitativo sia qualitativo gli organici delle articolazioni preposte all'attività di *cyber defence*. Lo sta facendo attraverso un processo interno di selezione e formazione del personale militare e civile, da qualificare sulla base dei nuovi profili di impiego e *iter* formativi. Sono stati definiti i nuovi profili funzionali di impiego e gli *iter* formativi. La Difesa dispone di due istituti di formazione: la Scuola delle telecomunicazioni interforze di Chiavari; e il CIFI/GE presso il Centro intelligence interforze. Questi due organismi formano il personale specialistico delle Forze armate. In parallelo c'è l'assunzione diretta di personale civile e militare con appropriate qualificazioni. Si tratta di reclutare personale in possesso di esperienza pregressa in questo settore e, quindi, in possesso di una formazione di un determinato livello. Per talune figure specialistiche – per esempio *forensic analyst*, *vulnerability evaluator*, *risk manager*, *penetration tester* – la Difesa sta cercando di conseguire certificazioni specialistiche (sia *in-house*, sia attraverso corsi specialistici offerti da organizzazioni di riferimento del settore).

6.4 L'Autonomous System Internet Provider Independent

Altro progetto importante della Difesa per conseguire la crescita capacitiva nel settore della *cyber*-sicurezza è l'*Autonomous System Internet Provider Independent*. Ad oggi, le intranet di Forza armata e l'intranet dell'area di vertice interforze sono, come detto, federate in una relazione di *trust* reciproca. Tuttavia ciascuna accede a internet, cioè alla rete pubblica, in modo autonomo e si approvvigiona del collegamento a internet attraverso operatori commerciali. Col progetto citato la Difesa punta a realizzare un'infrastruttura di accesso diretto unico per l'intero comparto difesa, a banda larga e ridondato, alla grande nuvola internet (cosiddetta *Big Internet*). In sostanza, l'obiettivo è che il Comando C4 Difesa si connetta direttamente con i nodi di accesso nazionale alla *Big Internet* (il Namex di Roma e il Mix di Milano), scavalcando gli operatori privati e diventando esso stesso *internet service provider* per l'intero comparto della difesa. In altre parole, l'obiettivo è allacciare la rete in fibra ottica delle Forze armate direttamente al Mix di Milano e al Namex di Roma, per realizzare un accesso diretto della rete della difesa alla rete pubblica di internet, in modo che la difesa diventi sistema autonomo (*Autonomous System*), svincolato dai *provider* commerciali e - per così dire - *provider* di se stessa. I vantaggi attesi derivano innanzitutto dall'unificazione dell'attività di comando e controllo nella protezione cibernetica delle infrastrutture della difesa, ma poi anche dalla riduzione dei costi e dall'aumento della qualità del servizio.

6.5 Il piano di business continuity e disaster recovery

Un'altra attività intrapresa dalla difesa è finalizzata a garantire *business continuity e disaster recovery*, ossia a rendere l'infrastruttura ICT della difesa capace di erogare i servizi istituzionali pure in caso di eventi disastrosi, anche di natura malevola, ovvero in caso di incidenti informatici dovuti ad attacchi cibernetici. Per questo, occorre la riorganizzazione di tutti i *data center* in un unico polo di *private cloud*. La Difesa sta introducendo questa tecnologia nei propri centri di elaborazione dati, con lo scopo di assicurare la resilienza del sistema necessaria per evitare soluzioni di continuità nella disponibilità dei servizi. La Difesa ha quindi redatto un Piano che è stato validato dall'Agenzia per l'Italia digitale. La prima fase mira alla razionalizzazione e al consolidamento dei *data center* dell'area di vertice interforze. La seconda fase ha invece per obiettivo la convergenza dei *data center* delle Forze armate in un unico *private cloud* della difesa, predisposto per garantire ai servizi anche funzioni di *business continuity e disaster recovery*.

6.6 La rete interministeriale di gestione delle crisi cibernetiche

Il Nucleo di sicurezza cibernetica ha inoltre affidato alla Difesa il compito di presentare un progetto di realizzazione di una rete interministeriale di gestione delle crisi cibernetiche che possa garantire lo scambio di informazioni anche in uno scenario di crisi cibernetica, là dove vengano meno le reti e le infrastrutture della pubblica amministrazione ministeriale. Deve trattarsi di un sistema di comunicazione ben protetto, robusto, ridondato e sicuro, in grado di garantire lo scambio di informazioni (anche classificate come segrete) in situazioni di crisi da attacco cibernetico, così da rendere possibile il coordinamento delle reazioni necessarie, che sarebbe impossibile senza comunicazione. Lo studio di fattibilità è stato richiesto alla Difesa in virtù del fatto che essa dispone già di una complessa rete propria di comunicazione, la DIFENET, oltre che del fatto che ha grande esperienza di gestione di reti classificate. La soluzione ipotizzata è quella di ospitare presso i *data center* della Difesa i nodi che dovranno erogare i servizi, e cioè di utilizzare la connettività DIFENET, che in parte già serve alcuni dicasteri e organismi pubblici, e per il resto completare la connessione materiale realizzando i necessari circuiti per raggiungere tutti i Ministeri. Una volta completata, la rete interministeriale potrebbe assumere il ruolo di rete di gestione delle crisi nazionali.

6.7 La cyber active defence

I progetti fin qui descritti tendono al rafforzamento della protezione del sistema informatico della Difesa (e dell'intera amministrazione statale centrale) contro gli incidenti e gli attacchi cibernetici. Nel contempo, però, la Difesa – come necessario per tenere il passo con l'evoluzione degli scenari internazionali – sta lavorando a sviluppare una propria capacità di difesa cibernetica "attiva" (*active cyber defence*), vale a dire una capacità non solo strettamente difensiva (*cyber defence*), ma in qualche misura proattivamente difensiva (*active cyber defence*), la quale è a sua volta il presupposto per l'acquisizione di capacità di sfruttamento delle vulnerabilità altrui (tecnicamente *exploitation*) e poi, eventualmente, di attacco nello spazio cibernetico. L'obiettivo è in sostanza quello di diventare soggetti attivi, ovvero capaci di eseguire *penetration test* al di fuori del proprio ambito e cosiddetta analisi forense, cioè analisi degli effetti malevoli. A tal fine la Difesa sta costituendo un'apposita struttura, denominata Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC). Su quest'ultimo tema si è soffermato in modo particolare nella sua audizione il Comandante del Centro Intelligence Interforze (CII), generale di brigata aerea Giandomenico Taricco.

Mentre la difesa cibernetica in senso stretto (*cyber defence* o *cyber security*) comprende misure di separazione fisica o di protezione (reti autonome, *firewall*, antivirus) e protocolli di sicurezza (procedure, modi di fare), la difesa proattiva (*active cyber defence*) – primo grado verso le capacità di *exploitation* (sondare restando invisibili) e di attacco (produrre danni) nello spazio cibernetico – implica un'interazione attiva con l'esterno per proteggere la propria rete. *Computer network defence* (CND), *computer network exploitation* (CNE), *computer network attack* (CNA) formano nel complesso il dominio delle *computer network operation* (CNO). Per metafora: si entra in casa degli altri, perché, per proteggersi, non basta difendere il proprio fortino. In sostanza, l'*exploitation* è l'operazione che serve ad acquisire informazioni sugli avversari, restando invisibili, per capire cosa fanno e quindi come possono reagire e cosa possono subire (è quindi un'attività di *intelligence*); l'*attack* è invece l'operazione che provoca effetti e produce danni. L'acquisizione d'informazioni (l'*intelligence*) è fondamentale nello spazio cibernetico come in quello fisico. Bisogna avere dati per capire l'evoluzione della minaccia, giorno per giorno. Senza informazioni non è possibile costruire un "ordine di battaglia" nella dimensione *cyber*. L'"ordine di battaglia" (ossia la "rappresentazione" di ciò che un'unità militare deve aspettarsi in territorio nemico) è indispensabile nella dimensione del confronto *cyber* come in ogni confronto di natura militare. Prima di eventualmente attaccare, occorre sapere che tipo di organizzazione ha il nemico e dove e come è possibile attaccarlo. Il *computer network exploitation* è quindi in qualche modo l'equivalente concettuale della *signal intelligence* (SIGINT) o della *comunication intelligence* (COMINT), ossia della raccolta di informazioni mediante intercettazione e analisi di segnali emessi per la messa in comunicazione di persone o di macchine.

Nell'odierno scenario geopolitico, nel quale le tecnologie informatiche dimostrano sempre più di poter essere impiegate per nuocere, come vere e proprie armi, e sempre più spesso le realtà statuali stesse utilizzano la rete come campo di battaglia al di fuori del sistema di regole riconosciute nelle relazioni internazionali dai Paesi democratici, è essenziale che l'Italia – come molti altri Paesi stanno facendo – sviluppi capacità attive di operazione (CNO). Diversamente il rischio è che infrastrutture o istituzioni strategiche soccombano (siano paralizzate o gettate nel disordine) ad attacchi che possono venire non solo dalla criminalità (si pensi al *ransomware Wonna Cry* che a maggio 2017 ha attaccato anche pubbliche amministrazioni di un gran numero di Stati), ma anche da alcuni Stati. Si tratta in potenza di attacchi idonei a minare, anche gravemente, la stessa capacità di difesa militare del Paese. Infatti l'aver messo in rete non solo i servizi connessi alla difesa, ma anche i sistemi d'arma (aerei, navi, carri armati, centri di comando) rappresenta, sì, un grandissimo vantaggio, perché comporta un'efficacia operativa superiore, ma è anche un motivo di debolezza perché la rete è attaccabile dal nemico ed è canale di attacchi del nemico.

È importante notare che, mentre in tema di *cyber defence* l'esperienza della NATO può servire da modello e da punto di riferimento, ciò non è possibile in tema di *computer network operation*, perché questo è un argomento delicato, che non è affrontato in contesto multilaterale o multinazionale e non è discusso a livello NATO. Non solo non se ne parla nella NATO, ma non se ne parla affatto a livello internazionale, perché la tecnologia applicata, essendo una tecnologia strategica, dà un grande vantaggio competitivo a chi la possiede, con la conseguenza che le conoscenze vengono protette da chi le detiene e gli investimenti nascosti, perché rivelarli comporterebbe un danno economico e strategico.

La costruzione di una struttura per le CNO – cui la Difesa sta attendendo, in stretto coordinamento con gli organi del comparto dell'informazione per la sicurezza della Repubblica, attraverso il Centro intelligence interforze (CII) – ha richiesto, tra l'altro, la formazione di personale preparato. Considerato che non esistono, fuori del mondo della difesa, scuole di formazione per questo tipo di personale, è necessario – e in parte è stato fatto – costituire percorsi formativi appositi, ritagliati sulla specifica esigenza: occorrono ingegneri, ma anche operai, perché non tutti devono essere superesperti. Servono probabilmente conoscenze di settore che, messe assieme, costruiscono sinergicamente capacità. Il percorso formativo già costruito è risultato soddisfacente, al punto che il personale addestrato dalla Difesa è risultato, in confronto con quello di altri dicasteri, molto competitivo. Tra l'altro, per formare e addestrare il personale è stato allestito a Ponte Galeria (Roma) un *cyber* laboratorio (che una delegazione della Commissione ha visitato). È stata condotta un'attività esercitativa specialistica. Le esercitazioni sono condotte anche in ambiente internazionale, ma le più significative si svolgono spesso solo nell'ambiente nazionale.

Grazie al lavoro fin qui condotto la Difesa è in grado oggi di cominciare a sviluppare un ordine di battaglia *cyber*. Ha inoltre sviluppato sistemi di pianificazione della condotta di operazioni *cyber*. Ha realizzato sistemi perimetrali per *Computer Network Defence* (CND), con verifica e filtro in tempo reale di eventuali minacce, a complemento della protezione a mezzo di antivirus e di *firewall*.

6.8 Il Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC)

Come anticipato, la difesa sta costituendo una struttura dedicata alle CNO: il Comando interforze per le operazioni cibernetiche (CIOC). Su di esso si è diffuso in particolare il Capo di stato maggiore della difesa, nella sua audizione. Il progetto CIOC prevede la realizzazione entro il 2017 del Nucleo iniziale del Comando interforze per le operazioni cibernetiche, che ha già preso forma; ed entro il 2018, l'attivazione della capacità di condurre operazioni cibernetiche. Ovviamente, la capacità acquisita non sarà definitiva, ma dovrà evolvere con la minaccia, che è certamente una minaccia permanente e in costante evoluzione.

Data la peculiare natura della minaccia cibernetica e considerato l'attuale architettura di difesa, che fa capo al DIS, il CIOC opererà in stretto collegamento con il sistema delle informazioni per la sicurezza. In particolare, come chiarito dall'audizione del Direttore generale del DIS (svolta fuori del programma dell'indagine conoscitiva), è stato instaurato un meccanismo di soluzione e coordinamento dei rapporti tra il comparto intelligence e il Ministero della difesa, in modo da definire un quadro preciso delle attività nel settore della *cyber security* che fanno capo alla difesa e di quelle che fanno capo al comparto. Un protocollo stabilito tra comparto intelligence e difesa consente ai due sistemi di muoversi congiuntamente in modo coordinato e senza sovrapposizioni. È chiaro comunque che si incontrano difficoltà enormi nel definire quando una minaccia cyber deve attivare il sistema di difesa del Paese, piuttosto che il sistema di sicurezza. Fare chiarezza sul punto è però indispensabile perché, se la risposta a una minaccia dev'essere militare, il procedimento decisionale è di un tipo (e coinvolge il Parlamento), se invece la risposta è non militare, il quadro normativo di riferimento è un altro.

Già il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 2014) attribuisce al Ministero della

difesa il compito di dotarsi della capacità di pianificare, condurre e sostenere operazioni nello spazio cibernetico, e questo per prevenire, localizzare, difendere, contrastare e neutralizzare le minacce e le azioni avversarie a danno dei sistemi e dei servizi della difesa, sia sul territorio nazionale, sia sui teatri operativi fuori dai confini nazionali, nel quadro delle missioni militari. In questa cornice, il Piano nazionale per la protezione cibernetica prevede a sua volta la realizzazione del Comando interforze per le operazioni cibernetiche, che ha rappresentato una priorità del Governo nella corrente legislatura, come si evince anche dal programmatico Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa dell'aprile 2015. Questo, nell'ambito della riorganizzazione del vertice interforze prevede la costituzione di un Comando operativo di vertice interforze, articolato negli esistenti Comandi operativi, nel Comando interforze per le operazioni speciali e nel costituendo Comando interforze per operazioni cibernetiche. Si tratta necessariamente di un organismo interforze, poiché la minaccia *cyber* non ha un ambito spaziale definito, ma ne prescinde (non riguarda in modo esclusivo né terra né mare, né cielo).

Il Comando sarà impegnato su un duplice fronte: da un lato, contribuirà alla sicurezza nazionale, potenziandone le capacità di difesa da attacchi cibernetici, dall'altro svilupperà capacità di pianificazione e conduzione di CNO a supporto delle operazioni militari sia in Italia, che al di fuori dei confini nazionali.

Il progetto CIOC poggia su quattro elementi cardine. Il primo è quello organizzativo, si tratta di sviluppare le componenti di uno specifico comando, inteso come organizzazione formata da persone, logisticamente supportate e dottrinalmente preparate. Il secondo è quello delle infrastrutture necessarie: si tratta di realizzare sistemi e modalità d'azione protetti. Il terzo è il personale: occorrerà formare personale idoneo, attraverso selezione e formazione. Il quarto è quello degli ambienti virtuali: si tratta di realizzare "poligoni" per lo sviluppo e la crescita delle capacità *cyber* delle Forze armate.

Il nucleo iniziale del CIOC è rappresentato dalle strutture già realizzate (il CERT Difesa e il SOC). Su queste fondamenta la difesa sta edificando la capacità di svolgere le *computer network operations*. Le capacità necessarie per sviluppare operazioni nel network dei computer (CNO) consentiranno – una volta integrate nei domini tradizionali: terrestre, marittimo e aerospaziale – di effettuare le operazioni cibernetiche nella loro dimensione più importante.

La capacità di operazioni *cyber* del CIOC sarà a sua volta implementata attraverso cellule operative cibernetiche: in altre parole il CIOC emanerà, per ciascun comando operativo, cellule per la condotta delle operazioni cibernetiche. Le cellule saranno collegate con il CIOC e con i vari sensori periferici della maglia, compresi i singoli mezzi in movimento e in futuro i singoli combattenti, che saranno dotati dei sistemi cibernetici anche per consentirne la geolocalizzazione tramite satellite e per garantire la conoscenza capillare dell'area delle operazioni. Le Cellule operative cibernetiche (COC) emanate dal CIOC saranno schierate nei comandi delle Forze proiettate all'estero nei teatri operativi di missioni internazionali. Le COC – in sistema con il CIOC operante nella madrepatria – dovranno garantire, da un lato, la protezione degli assetti militari impiegati nei teatri di missione, che sono sempre più decentralizzati, e dall'altro la condotta delle possibili operazioni cibernetiche nell'area delle operazioni militari. Si pensi al sistema informatizzato cosiddetto del «soldato futuro». Si tratta di dispositivi *hi-tech* che trasferiscono al comando informazioni da aerei, navi e personale, consentendo al comando di conoscere la situazione sul terreno in presa diretta, attraverso un sistema di monitoraggio. Un attacco alla rete di questi dispositivi sarebbe fatale, e dovrebbe quindi essere contrastata con una risposta immediata. È evidente che, se il sistema di monitoraggio viene interrotto o alterato mentre un'operazione è in corso, i rischi per i militari sono elevatissimi.

Quanto alle responsabilità, fuori dal territorio nazionale, nelle missioni, questa non potrà che essere del comandante dell'operazione, che risponderà della sicurezza totalmente, per le ragioni testé dette. Dovranno quindi esistere regole d'ingaggio relative alla dimensione *cyber*. Se nel corso di operazioni tradizionali avviene un attacco cibernetico che metta a rischio la sicurezza del personale, il comandante dovrà rispondere, sulla base di regole di ingaggio, se

necessario attaccare su quel fronte per garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema. Sul territorio nazionale, invece, la responsabilità non sarà soltanto della difesa, ma in alcuni casi competerà agli organi di informazione per la sicurezza, mentre in altri settori sarà della difesa, fermo il coordinamento con il sistema delle informazioni per la sicurezza. Sarà fondamentale il coordinamento fra i settori della difesa e dell'intelligence, che dovranno lavorare insieme in cellule integrate.

Il costituendo CIOC colmerà una lacuna dell'assetto organizzativo italiano, dato che in altri Paesi già esiste un organismo simile, mentre in altri è in corso di realizzazione. Negli USA l'*United States Cyber Command*, alle dipendenze dello *United States Strategic Command*, opera per comandi regionali o comandi funzionali (per esempio, il comando supremo in Europa è un comando regionale; l'USSTRATCOM è un comando funzionale). In Gran Bretagna il comando *cyber* afferisce a un organismo congiunto con gli organi di sicurezza britannici. I comandi *cyber* francesi, spagnoli e olandesi sono sostanzialmente simili. Non solo tutti i principali Paesi, ma anche molte organizzazioni internazionali, compresa la NATO, si stanno dotando di strutture militari di comando e controllo per operazioni nello spazio cibernetico. È quindi evidente che un ritardo dell'Italia nello sviluppo di capacità in questo settore comporterebbe l'impossibilità di operare in un contesto interalleato. D'altra parte gli stessi obiettivi definiti sia in ambito europeo sia in ambito NATO comprendono la realizzazione di solide capacità di *cyber defence* e di protezione delle infrastrutture. Questo proponimento è stato rafforzato anche nel vertice NATO di Varsavia, con la sottoscrizione del *Cyber defence pledge*, con cui da una parte vengono definite le misure minime di sicurezza cibernetica cui tutti i Paesi membri devono attenersi e dall'altra parte si introduce il principio per cui chi non si conforma agli standard, non può partecipare alle attività (*no-compliance no-participation*).

Come detto, lo sviluppo delle capacità di CNO richiede la disponibilità di ambienti virtuali per l'esercitazione: sorte di poligoni virtuali per l'addestramento e il mantenimento delle capacità del personale. Una struttura del genere è in via di allestimento presso la Scuola telecomunicazioni delle Forze armate di Chiavari. Auspicabilmente in futuro essa sarà federata con le analoghe strutture di Paesi amici e alleati, tra cui il centro di eccellenza NATO di Tallin. L'istituto opererà in sinergia con il mondo accademico e quello industriale. Il mondo accademico è infatti un riferimento essenziale, dato che soprattutto in questo settore, che è in continua e rapidissima trasformazione, studio e sperimentazione sono indispensabili. È previsto altresì l'allestimento di un Cyber Lab, che sarà realizzato nella sede del Comando interforze delle operazioni cibernetiche e permetterà di acquisire gli strumenti necessari per studiare i *malware* e trovare i rimedi contro la minaccia, oltre a fornire supporto ai responsabili della progettazione, sviluppo e gestione delle reti, man mano che la minaccia viene identificata e neutralizzata.

In conclusione, il CIOC è necessariamente un organismo interforze, dato che la minaccia cyber non ha un ambito spaziale definito (non riguarda in modo esclusivo né terra né mare, né cielo). Lo spazio cibernetico consiste in un dominio creato dall'uomo, trasversale agli altri quattro domini tradizionali (terrestre, marittimo, aereo e spaziale), caratterizzato da mancanza di geospecificità, in quanto supera i confini geografici, soprattutto per la difficoltà di identificare l'agente (attribuzione).

6.9 Il procurement

La tecnologia cambia molto velocemente mentre i procedimenti pubblici per l'acquisto di materiali sono troppo lenti, con la conseguenza che, da quando l'amministrazione definisce l'esigenza a quando il contratto va in esecuzione, è passato troppo tempo e si acquistano cose obsolete. Avere un processo di acquisto veloce è fondamentale. Occorre inoltre saper cosa comprare. Nella pubblica amministrazione la regola è comprare al massimo ribasso. Ma comprare al massimo ribasso significa spesso comprare tecnologia straniera. E nulla assicura che questa tecnologia non contenga installati all'origine mezzi per esfiltrare le informazioni dell'utente. Le verifiche di sicurezza sono fondamentali. Si dovrebbe puntare almeno a

controllare ciò che si acquista e utilizza nelle amministrazioni pubbliche, e soprattutto in quelle che trattano informazioni strategiche. Altri Paesi (il Regno unito) hanno imposto che ogni pezzo di *hardware* e *software* che entra nel loro territorio sia trasparente per l'autorità governativa, nel senso che chi vende deve dare completamente conto del progetto.

7. I PRINCIPALI PAESI EUROPEI

7.1 Francia

Il 29 aprile 2013 è stato pubblicato il nuovo Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale della Francia, che definisce la politica di difesa del paese in una prospettiva di medio (5 anni) e lungo periodo (15 anni). Il documento fa seguito ad altri tre Libri bianchi, pubblicati in materia rispettivamente nel 1972, nel 1994 e nel 2008.

Il Libro bianco 2013 segna un passo avanti sulla presa in considerazione della minaccia informatica e dello sviluppo delle capacità di *cyberdefence*. Prevede una postura strategica che mira a determinare l'origine degli attacchi, a organizzare la resilienza della Nazione, ad approntare la risposta anche tramite la lotta informatica offensiva.

Si prevede che la Francia si renda autonoma nella produzione dei sistemi di sicurezza, rafforzi le risorse umane dedicate alla *cyberdefence* e accresca l'affidabilità dei sistemi informativi dello Stato e dei grandi operatori.

Sul piano militare, sarà sviluppata ed attrezzata una catena di comando unificata, mentre sarà creata una riserva operativa ed una riserva civile per la *cyberdefence*, al fine di accrescere la resilienza del Paese.

A partire dal luglio 2009 è operativa in Francia l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi Informativi (l'*Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information* - ANSSI), evoluzione della *Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information*.

Alle dipendenze del Primo Ministro, l'Agenzia è pienamente integrata all'interno del vertice decisionale politico-strategico e costituisce, per esplicita menzione di legge, l'autorità nazionale in materia di sicurezza dei sistemi informativi.

L'ANSSI è stata pensata come una struttura attraverso la quale la «funzione cybersecurity» viene centralizzata e collegata stabilmente all'organo responsabile della pianificazione strategica integrata in materia di sicurezza nazionale, il *Secrétaire Général de la Défense et de la Sécurité Nationale*[4].

L'Agenzia, in particolare, è un organismo centrale di coordinamento tra le differenti amministrazioni governative con competenze in materia di sicurezza cibernetica e si occupa di garantire la coerenza e l'efficacia delle misure adottate per salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture strategiche informatizzate del Paese. Coordina la risposta ad attacchi o incidenti cyber ed è responsabile della cooperazione internazionale.

A livello più operativo, ha spiegato il professor Baldoni, spetta al Centro per la Sicurezza dei Sistemi Informativi, istituito presso l'Agenzia Nazionale, il compito di identificare gli attacchi contro le infrastrutture critiche nazionali e di mitigarne gli effetti.

Il Centro svolge altresì la funzione di CERT nazionale in quanto provvede all'analisi delle minacce e degli incidenti di natura cibernetica che posso interessare le infrastrutture critiche nazionali o altri enti governativi.

Sempre a livello operativo, svolgono un ruolo rilevante il Centro Pianificazioni e Operazioni e il Centro Analisi per le Operazioni di Difesa Cibernetica istituiti presso il Ministero della Difesa francese. Il Centro Analisi, in particolare, si occupa di individuare, esaminare e rispondere ad attacchi cibernetici in collaborazione con Centro per la Sicurezza dei Sistemi Informativi. "Qualora un attacco *cyber* sia in grado di determinare una situazione di crisi tale da pregiudicare la sopravvivenza della nazione ovvero le sue capacità militari, il suo potenziale

[4] Comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica, *Relazione sulle possibili implicazioni e minacce per la sicurezza nazionale derivanti dall'utilizzo dello spazio cibernetico*, Doc.XXXIV, n. 4, 2010, p.12.

economico e la sua sicurezza, le agenzie e i servizi dello Stato, nei limiti del mandato assegnato loro dal primo ministro, sono autorizzati a condurre tutte le operazioni di natura tecnica necessarie a stabilire l'origine dell'attacco, attribuirne la responsabilità e a mitigarne gli effetti. Tale possibilità è prevista dal Codice della Difesa Militare come modificato dalla Legge n. 2013-116822[5].

Infine, occorre notare che in Francia è stata istituita la Riserva di Cyber Defence, alimentata da cittadini volontari con esperienza nel settore. La riserva svolge un ruolo importante nel sensibilizzare la popolazione francese sulla importanza della sicurezza informatica ai fini della tutela, dell'integrità e della sovranità della nazione.

La Riserva, posta sotto l'autorità dello stato maggiore della difesa, non svolge, né partecipa a operazioni di *cyber-defence*, anche se è prevista la futura istituzione di una componente operativa della stessa.

7.2 Germania

Nel 2016, a dieci anni dalla formulazione del suo precedente documento strategico, la Germania ha presentato il Libro Bianco 2016 per la sicurezza ed il futuro della Bundeswehr[6].

Il Documento definisce la politica di difesa tedesca per i prossimi dieci anni e il ruolo che la Germania è pronta ad assumere nel contesto strategico internazionale.

Tra le nuove priorità del governo tedesco vi è certamente la sicurezza cibernetica, da raggiungere sempre attraverso una più intensa collaborazione internazionale.

La sicurezza cibernetica è da tempo diventata un obiettivo tedesco in ambito di difesa, viste le sue implicazioni per le operazioni militari. Il Governo, ha pertanto optato per la creazione del nuovo "Dipartimento per la sicurezza informatica e cibernetica" – (*Commando Cyber und Informationsraum, KdoCIR*) – da creare in cooperazione con il ministero degli Interni) che dovrà essere reso pienamente operativo entro il 2023, in collaborazione con il Ministero degli interni. Già nel 2017 dovrà essere in grado di assicurare l'inizio delle attività grazie anche al parziale inserimento, al suo interno, di parte dei 4.400 civili specializzati.

Nel Documento Berlino auspica, inoltre, una maggiore collaborazione europea nel settore cibernetico e quelli ad alto utilizzo di tecnologie *hi-tech*.

In particolare, una forte collaborazione a livello Nato ed europeo volta alla definizione di regole comuni in ambito *cyber* e la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche viene considerata essenziale per il conseguimento di elevato livello di sicurezza nel dominio *cyber*.

7.3 Regno Unito

Il governo del Regno Unito ha quasi raddoppiato gli investimenti nel campo della sicurezza cibernetica, passando da 860 milioni di sterline, per il solo 2016, a 1,9 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni. Il Governo ha, altresì, aperto un Centro di *cyber security innovation* a Cheltenham ed ha annunciato di voler investire oltre 40 milioni di sterline nella costituzione di un nuovo *Cyber Security Operations Centre* (Csoc), con il compito di difendere le infrastrutture delle reti facenti capo al ministero della Difesa del Regno Unito. Il centro dovrebbe nascere presso l'*Information Systems and Services* (Iss), che a oggi gestisce tutte le comunicazioni militari, situato nella base di Corsham in Wiltshire.

A sua volta nel Regno Unito è *l'Office of Cyber Security & Information Assurance* (Ocsia) a portare avanti il *National Cyber Security*, ovvero il programma governativo in materia di sicurezza cibernetica.

L'Ocsia è di ausilio nel settore della *cyber security* al ministro della Difesa, al Government Communications Headquarters (Gchq), al Communications-Electronics Security Department, al

[5] La citazione è tratta da R. Baldoni e R. De Nicola, *Il futuro della Cyber Security in Italia,* a cura del Consorzio interuniversitario Nazionale per l'informatica, 2015, p. 73.

[6] Cfr. *Il libro bianco della Difesa tedesco: quali opportunità di cooperazione,* a cura dell'Osservatorio di politica internazionale.

Centre for the Protection of National Infrastructure, al Foreign & Commonwealth Office e al Department for Culture, Media & Sport.

8. CONCLUSIONI

Gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva permettono di formulare talune considerazioni conclusive in merito al tema della difesa cibernetica, con particolare riferimento alla complessità delle questioni che riguardano l'approntamento di un adeguato sistema di risposta alle minacce provenienti dal *cyber space* e allo sviluppo di capacità cibernetiche utilizzabili per scopi militari.

In via preliminare si osserva che l'indagine conoscitiva è stata limitata ai soli profili di competenza della IV Commissione difesa, e pertanto non sono state affrontate dalla Commissione tutta una serie di questioni che sebbene di estrema attualità e rilevanza nel campo della minaccia cibernetica attengono in via prioritaria alle competenze di altre Commissioni.

Occorre infatti considerare che attualmente la minaccia cibernetica si presenta come una minaccia trasversale, capace di aggredire interessi e ambiti diversi, pubblici e privati, civili e militari.

A fronte della vastità degli interessi potenzialmente aggredibili da un attacco cibernetico, vi è tutta una serie di misure di contrasto la cui attuazione ricade sotto la responsabilità di soggetti diversi, ciascuno dei quali, nell'ambito di una più generale strategia nazionale di sicurezza e difesa cibernetica, è tenuto a proteggere i propri *asset* ed assicurare una risposta pronta ed efficace alle minacce.

Ciò premesso in via generale, per quanto concerne il tema della difesa cibernetica, l'ampia e qualificata platea dei soggetti auditi ha espresso un orientamento unanime in merito alla necessità di potenziare le capacità nazionali di *cyber defence* in considerazione dello sviluppo crescente di strumenti cibernetici in ambito militare e al loro utilizzo in situazioni di conflittualità tra Stati.

In linea con l'analisi svolta nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015 e, da ultimo, nel Piano nazionale per la protezione cibernetica del maggio 2017, nel corso dell'indagine è stato evidenziato dagli auditi come gli effetti di attacchi cibernetici portati alle reti e ai servizi informatici di un Paese possono essere particolarmente distruttivi e determinare effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali.

Da qui la necessità di garantire un adeguato sistema di difesa cibernetica che preveda l'acquisizione di una specifica capacità di condurre *Computer network operations* nella triplice articolazione di operazioni di difesa attiva (*Computer network defence*), di raccolta informativa (*Computer network exploitation*) e di attacco (*Computer network attack*).

A questo riguardo, come sottolineato in altra sezione del documento conclusivo, nel corso dell'audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, generale Graziano, sono state illustrate le caratteristiche fondamentali del progetto relativo alla costituzione di un apposito Comando Interforze Operazioni Cibernetiche (CIOC) e allo sviluppo di specifiche capacità *cyber* integrate in ambito interalleato, potenzialmente in grado di operare nell'ambito di operazioni congiunte.

L'illustrazione del progetto relativo alla realizzazione del CIOC e all'implementazione delle capacità di *cyber defence* nazionali ha trovato un generale consenso della Commissione; pur tuttavia nel corso dell'indagine sono state sollevate una serie di questioni di carattere prevalentemente giuridico e normativo che appare opportuno definire preliminarmente alla completa realizzazione del progetto CIOC e all'avvio delle richiamate *Computer network operations*, con particolare riferimento al loro utilizzo in contesti multilaterali.

La prima questione attiene alla copertura politico-legale delle *Computer network operations*, con particolare riferimento al *Computer network attack* e alla definizione delle relative regole d'ingaggio.

La portata potenzialmente distruttiva di taluni strumenti d'arma cibernetici impone necessariamente la definizione di precise regole concernenti i limiti di utilizzabilità di tali apparati e, più in generale della stessa operazione nel cui ambito si trovano ad operare.

In secondo luogo occorre, poi, definire una chiara catena di comando in merito all'avvio di questa tipologia di operazioni, con particolare riferimento a quelle svolte in contesti multilaterali.

Al riguardo, gli elementi raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva inducono a ravvisare una lacuna nell'ordinamento giuridico in quanto non esiste allo stato una normativa di carattere generale che, analogamente a quanto recentemente disposto dalla legge n. 145 del 2016 per la partecipazione delle Forze armate italiane a una missione internazionale, definisca i singoli passaggi attraverso i quali è possibile per l'Italia prendere parte ad un'operazione militare che utilizzi sistemi cibernetici.

Al riguardo, le caratteristiche proprie del dominio cibernetico e soprattutto la velocità di azione di un attacco cibernetico sembrano richiedere la definizione di un'apposita normativa di riferimento che tenga conto della rapidità con la quale in ambito militare devono essere assunte le misure di risposta ad un attacco cibernetico.

Al contempo tale disciplina dovrà tener conto del necessario coinvolgimento parlamentare nel procedimento decisionale riguardante l'avvio di un'operazione di difesa cibernetica, analogamente a quanto previsto per l'avvio di un'operazione militare di tipo convenzionale.

Per quanto concerne, poi, gli strumenti operativi a disposizione della Difesa per lo svolgimento di operazioni cibernetiche, un punto di debolezza sottolineato dagli esperti sembra essere rappresentato dai limitati poteri di *intelligence* che allo stato il quadro normativo nazionale assegna alla Difesa.

Al riguardo, è stato sottolineato come risulti necessario "percepire anche per il settore cibernetico l'importanza dell'*intelligence* e creare un patrimonio informativo che ci consenta di utilizzarlo ai fini che decidiamo di perseguire".

Tale riflessione appare certamente meritevole di approfondimento anche in vista di eventuali iniziative legislative volte a chiarire i singoli ambiti di competenza dei diversi settori istituzionali nel campo dell'*intelligence* cibernetica e le necessarie forme di coordinamento in un settore particolarmente strategico nella prevenzione della minaccia cibernetica.

Infine, gli ultimi due elementi di riflessione attengono all'approvvigionamento di dotazioni cibernetiche sicure in ambito Difesa e alle risorse finanziarie da destinare alla difesa cibernetica, con particolare riferimento al campo della ricerca.

Per quanto concerne la prima di queste due tematiche, l'autorevole contributo di esperti del settore ha posto in risalto la necessità di disporre di tecnologie ICT sicure con particolare riferimento ai sistemi di comunicazione e alle banche dati che hanno valore per la sicurezza nazionale. È stato infatti osservato come la vulnerabilità del *cyber space* siano in gran parte dovute al fatto che la stragrande maggioranza delle reti e dei sistemi che formano il dominio digitale sono stati progettati e realizzati pensando a criteri di usabilità e tutt'al più di resilienza, senza tenere in debito conto fin dall'inizio aspetti di sicurezza.

In tempi più recenti sta invece progressivamente acquisendo una posizione di primaria importanza all'interno di ogni organizzazione che gestisce dati o comunicazioni sensibili la necessità di disporre di sistemi informativi realizzati in maniera sicura. Alcuni paesi hanno imposto, per la realizzazione delle infrastrutture critiche nazionali, l'acquisto di solo *hardware* certificato, altri l'impiego di prodotti realizzati da ditte nazionali, più facilmente controllabili e monitorabili, con particolare riferimento alla fornitura di materiale militare.

A livello nazionale, nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa la necessità non solo di individuare parametri di sicurezza che devono essere garantiti da eventuali fornitori stranieri che intendono partecipare a gare nazionali, ma anche di sviluppare una specifica capacità ICT (*Information Communication Technology*) in ambito nazionale.

In tale ottica finanziare la ricerca nel settore della sicurezza cibernetica all'interno di un più generale progetto strategico di sicurezza nazionale appare un obiettivo prioritario anche al fine di garantire la realizzazione di applicazioni avanzate, a beneficio di un maggior grado di indipendenza nella prevenzione e gestione dei rischi relativi ai nostri dati, alle nostre transazioni, alle nostre infrastrutture critiche e, più in generale alla sicurezza dei cittadini e alla difesa del Paese.

ALLEGATO 2

Sulla missione svolta a Napoli il 12 dicembre 2017 per visitare l'Hub della NATO per il Sud.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Lo scorso 12 dicembre una rappresentanza della Commissione Difesa, composta da me, dalla Vicepresidente della Commissione onorevole Villecco Calipari e dai colleghi Duranti, Moscatt e Petrenga, si è recata in visita presso il NATO *Joint Force Command* di Napoli (JFK) nel cui ambito opera l'*Hub* per la direzione strategica dell'Alleanza Atlantica su Medio Oriente, Nordafrica, Sahel e Africa Subsahariana (*Nato's Strategic Direction South Hub)*.

Dopo la resa degli onori e il saluto del vicecomandante del JFC, *Lieutenant-General* Christian Juneau, la delegazione della Commissione ha iniziato la visita sotto la guida del Generale di Corpo d'armata Luciano Antonio Portolano, Capo di stato maggiore del *Joint Force Command* di Napoli, che ha accompagnato la delegazione per l'intera giornata dei lavori fornendo chiarimenti e spiegazioni alle numerose richieste di approfondimento poste dai parlamentari.

Nel corso del *briefing* introduttivo il Generale Portolano ha illustrato in maniera dettagliata ed esaustiva l'organizzazione, i compiti e le peculiarità del *Joint Force Command* (JFC) di Napoli, sottolineandone, altresì, i processi di adattamento e le modifiche interne che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere l'attuale Comando un centro strategico operativo sempre più efficiente e capace gestire tempestivamente tanto i compiti tradizionalmente assegnati, quanto le nuove sfide alla sicurezza euro-atlantica, dovunque queste si determinino.

Venendo poi ad illustrare la collocazione del Comando nell'ambito della struttura Nato, il generale Portolano ha ricordato come il *Joint Force Command* (JFC) e l'Allied Joint Force Command di Brunssum rappresentino i due comandi strategici operativi del Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa (SHAPE), organismo di vertice dell'*Allied Command Operations* (ACO) che pianifica ed esegue tutte le operazioni NATO.

I due comandi, JFC-N e JFC-B, si avvalgono di tre comandi separati e, in particolare, dell'*Allied Land Command* (Comando Terrestre Alleato) di Smirne (Turchia), dell'Allied Maritime Command (Comando Marittimo Alleato) di Northwood (Inghilterra) e dell'Allied Air Command (Comando Aereo Alleato) di Ramstein in Germania.

Il Generale Portolano ha, inoltre, richiamato l'attenzione della delegazione su alcune specificità del *Joint Force Command* di Napoli, con particolare riferimento sia al carattere interforze del Comando – dove sono presenti rappresentanti di tutte le forze armate e dell'arma dei Carabinieri, – sia alla doppia investitura NATO/UE che connota il *Joint Force Command* di Napoli il cui Capo di stato maggiore (attualmente, appunto, il Generale Portolano) è al contempo Capo dell'elemento di comando dell'Unione europea che opera all'interno del medesimo *Joint Force Command* (cosiddetto « doppio cappello »). A questo riguardo è stato ricordato che tale peculiarità del *Joint Force Command* di Napoli consegue ai cosiddetti « accordi Berlin Plus » del 2003 che consentono all'Unione europea di accedere ai mezzi e alle capacità di pianificazione e di

comando della Nato per realizzare missioni di gestione delle crisi, come è avvenuto nell'ex repubblica Jugoslava di Macedonia e in Bosnia, dove l'Ue ha assunto la guida di missioni prima dirette dalla Nato, ma continuando a utilizzare la struttura di comando dell'Alleanza.

In particolare, è stata ricordata la missione Eufor Althea avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR (*Stabilisation Force*) della NATO in Bosnia-Erzegovina conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul del 28-29 giugno 2004, di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004).

La missione Eufor Althea si avvale di mezzi e capacità comuni della NATO e il relativo comando UE è istituito presso il *Joint Force Command* di Napoli.

Passando, poi, ad illustrare le finalità perseguite dal *Joint Force Command* di Napoli, il Generale Portolano ha sottolineato la portata e la varietà delle attività di relativa competenza, sottolineando come, accanto alle tradizionali prerogative nel campo della difesa collettiva ex articolo 5 del trattato Nord atlantico e alle operazioni di gestione delle crisi e di mantenimento della pace, l'Alleanza svolga da tempo una serie di attività riconducibili a quelle previste dall'articolo 2 del Trattato, volte a promuovere e favorire lo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche e condizioni di stabilità e di benessere. In tale ambito sono state ricordate le iniziative nel campo del partenariato ed è stata sottolineata in diverse occasioni l'importanza della consultazione e del dialogo bilaterale e multilaterale con gli alleati e con i Paesi e le organizzazioni internazionali per accrescere la stabilità e creare rafforzati legami nel campo della sicurezza.

Sono stati, inoltre, dettagliatamente illustrati i diversi livelli attraverso i quali si svolge l'attività del Comando: dall'attività di pianificazione, svolta anche attraverso l'ausilio di personale civile altamente specializzato in determinate discipline, a quella di gestione della crisi e di definizione dei vari piani reali di difesa della Nato.

Successivamente il Generale Portolano si è soffermato diffusamente sulle principali missioni condotte dalla NATO evidenziando come alleati e *partner* della NATO siano oggi impegnati in diverse operazioni guidate dall'Alleanza in tre continenti – Africa, Asia ed Europa.

È stato ricordato, in particolare, l'intervento della Nato nei Balcani nel corso degli anni Novanta. La Nato è intervenuta in Bosnia Herzegovina nel 1995, in Kosovo nel 1999 e nella Repubblica ex jugoslava di Macedonia nel 2001.

Con riferimento all'operazione *Joint Enterprise* è stato spiegato che tale missione della NATO – svolta nell'area balcanica con compiti di attuazione degli accordi per il « cessate il fuoco », di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili – è frutto della riorganizzazione della presenza della NATO nei Balcani operata alla fine del 2004 in coincidenza col termine dell'operazione « *Joint Forge* » in Bosnia Erzegovina e con il passaggio delle responsabilità delle operazioni militari dalle forze NATO (SFOR) a quelle della Unione Europea (EUFOR). Le autorità NATO decisero, infatti, l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*) dando origine il 5 aprile 2005 all'Operazione *Joint Enterprise* che comprendeva le attività di KFOR, l'interazione NATO-UE, e i NATO HQ di Skopje, Tirana e Sarajevo.

Per quanto concerne, invece, le iniziative svolte nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima è stato ricordato il dispiegamento della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo attraverso l'operazione *Active Endeavour* attivata a seguito della decisone del Consiglio Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativo all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington. A seguito del Summit di Varsavia di luglio 2016, la NATO ha sta-

bilito di implementare la missione *Active Endeavour*, reindirizzandola verso l'operazione denominata *Sea Guardian* che è condotta in sinergia con l'operazione dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata « SOPHIA ». L'Operazione *Sea Guardian* rientra sotto il Comando Marittimo Alleato con sede a Northwood.

Per quanto concerne il continente africano, è stata sottolineata in diverse occasioni la delicatezza e la complessità di questa area geografica e sono state illustrate le diverse forme di collaborazione che a partire dal 2005 la NATO ha fornito all'Unione africana. Oltre al sostegno alla missione dell'Unione africana in Darfur nel 2005 è stato ricordato il contributo della Nato alla missione dell'Unione africana in Somalia attraverso la pianificazione strategica aerea e marittima, l'assistenza per lo sviluppo di capacità per il mantenimento della pace a lungo termine ed il coordinamento con altre organizzazioni internazionali, soprattutto le Nazioni Unite (ONU) e l'Unione europea (UE) – e con partner bilaterali.

L'illustrazione del Generale Portolano è poi proseguita con la descrizione dell'Hub per la direzione strategica dell'Alleanza Atlantica su Medio Oriente, Nordafrica, Sahel e Africa Subsahariana, recentemente inaugurato presso l'*Allied Joint Force Command* di Napoli e diretto dal Generale di brigata Roberto Angius presente all'illustrazione e alla successiva visita della Struttura.

Il Generale Portolano e il Generale Angius hanno evidenziato le finalità e l'organizzazione del nuovo centro in corso di implementazione che trae origine dalla decisione presa nel summit Nato di Varsavia del luglio 2016 di sviluppare in seno all'Alleanza una struttura che consenta una migliore comprensione delle sfide e delle minacce provenienti dall' Africa e dal Medio Oriente. La realizzazione dell'Hub costituisce motivo di soddisfazione per il nostro Paese essendo stata fortemente voluta dal Governo italiano ed in particolar modo dalla Ministra della Difesa Roberta Pinotti, che ne ha più volte sottolineato la necessità nelle riunioni ministeriali dell'Alleanza a Bruxelles.

In particolare, è stato evidenziato come il nuovo centro si prefigga di raccogliere, condividere e mettere a disposizione della Nato informazioni utili ai fini della prevenzione delle minacce provenienti dalle richiamate aree geografiche ed è stato, altresì, fatto presente che la struttura utilizzerà esclusivamente fonti aperte e si avvarrà anche del contributo di esperti del mondo civile, come esperti di sviluppo regionale e di gestione delle crisi, docenti universitari, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali. Al riguardo, è stata sottolineata con estrema accuratezza la complessità e l'eterogeneità delle minacce provenienti dal fronte Sud e la conseguente necessità di disporre di un apposito strumento di raccolta, analisi e condivisione delle informazioni che possa aiutare a comprendere le sfide e le minacce provenienti dall'Africa e del Medio Oriente e contribuire a definire al meglio le risposte alle sfide strategiche che l'Alleanza deve affrontare sul fronte sud. L'*Hub* si concentrerà su minacce quali il *terrorismo*, la destabilizzazione, le radicalizzazioni, le migrazioni, l'inquinamento ambientale e i disastri naturali.

A conclusione dei lavori della mattina la delegazione, unitamente al Generale Portolano, al Generale Angius e al Tenente Colonnello De Lucia, capo Branca Sicurezza del JFC, ha pranzato presso la mensa dell' *Allied Joint Force Command*, dove è proseguito l'approfondimento su diversi temi di interesse della Commissione.

Dopo la visita di alcune strutture del Comando nel corso della quale il Generale Portolano, il Generale Angius e il Tenente Colonnello De Lucia hanno fornito ulteriori elementi di informazione, la delegazione parlamentare è stata condotta presso la centrale operativa interforze dell'*Allied Joint Force Command*, dove il direttore, Colonnello Parri, ha illustrato il funzionamento del sistema e risposto alle diverse domande poste dai deputati, che hanno apprezzato l'altissimo livello di ef-

ficienza e di operatività della centrale operativa. Successivamente la delegazione si è recata presso il richiamato *Hub* per la direzione strategica del Medio Oriente, Nordafrica, Sahel e Africa Subsahariana, dove è proseguita l'illustrazione di questo importante laboratorio innovativo. Al termine, ulteriori spunti di riflessione sono emersi nel corso di un colloquio conclusivo della delegazione con il Generale Portolano.

La missione è stata in definitiva un'importante occasione di approfondimento e ha permesso alla delegazione di prendere atto dell'importante lavoro che il Generale Portolano e l'intero suo *staff* svolgono quotidianamente e di constatare dal vivo il livello di eccellenza di questo comando strategico operativo della NATO e di apprezzare la qualità della formazione e delle prestazioni del personale che vi opera.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 87

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione) 114

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 122

ALLEGATO 3 (Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti) 185

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del Presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO, la Ministra per i rapporti con il Parlamento Anna FINOCCHIARO e il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 00.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che sono state avanzate alcune proposte di riformulazione di proposte emendative, su cui il parere del relatore è favorevole. Tali proposte di riformulazione saranno poste in votazione qualora il proponente non vi dissenta.

Alberto ZOLEZZI (M5S) segnala ironicamente la rilevanza dell'emendamento Gutgeld 59.32, volto a favorire la diffusione di tecnologie illuminanti di tipo LED.

Filippo GALLINELLA (M5S) segnala che nel testo distribuito del suo emendamento 17-*quater*.39 *(vedi allegato 1)*, la riformulazione concordata con il Governo prevede un esplicito riferimento anche alla città di Ravenna.

Tiziano ARLOTTI (PD) ritira il suo emendamento 69-*bis*.22, non accettandone la riformulazione, riduttiva rispetto agli obiettivi del testo originario.

Luca SANI (PD) interviene sui suoi emendamenti 17-*ter*.3, 17-*ter*.13 e 17-*ter*.14 nonché sull'emendamento Oliverio 38-*bis*.14 in materia di pesca, Rileva che il tentativo di riformulazione avrebbe dovuto salvaguardarne la natura di intervento

organico e di razionalizzazione del piano triennale e del fermo pesca volontario, recependo testi già approvati dalla Camera, ma non al Senato, con riguardo anche all'apparato sanzionatorio, ampiamente condiviso, essendo una riforma necessaria per gli operatori. Il testo distribuito però non risponde pienamente a tali obiettivi e chiede un supplemento istruttorio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, osserva che in questa fase istruttoria vi sono difficoltà ad accedere a tale richiesta.

Luca SANI (PD) chiede almeno di recuperare la parte dell'intervento normativo in materia di pesca riguardante l'apparato sanzionatorio.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) interviene sugli emendamenti in materia elettorale e, a suo giudizio estranei al contenuto della legge di bilancio e fortemente discutibili, rispettivamente in materia di proroga delle province, Melilli 101-*quater*.138 e Ferrari 101-*quater*.72 sulle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali. L'intervento sulle amministrazioni provinciali è asseritamente giustificato con una motivazione, quella di pregiudicare la candidatura dei presidenti, che non appare plausibile o convincente. Inoltre, è fortemente criticabile l'intervento sulle sottoscrizioni, mascherata dietro una piccola attribuzione di risorse per perseguire anche l'obiettivo di poter raccogliere le firme su « fogli in bianco », privi cioè dell'indicazione delle candidature uninominali. Non è sua intenzione sostenere soluzioni volte ad impedire il processo democratico, ma certamente ciò non può avvenire permettendo sottoscrizioni prive di contenuto. Ne chiede pertanto il ritiro, quantomeno con riguardo alla parte relativa ai moduli di raccolta delle firme.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) lamenta l'assenza tra le proposte di riformulazione, di quella riguardante l'emendamento Bruno Bossio 101-*quater*.263 e 77.121 su cui le risultava si fosse pervenuti a una nuova formulazione concordata.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, conferma che i testi in distribuzione recano tutte le proposte di riformulazione avanzate dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) osserva che sull'emendamento Carrescia 101-*quater*.264 vi è un errore materiale sulla tenuta dei registri e che occorre una piccola correzione formale.

Guido GUIDESI (LNA) criticando le difficoltà di svolgere un lavoro accurato e tempestivo, si associa alle considerazioni svolte dal collega Occhiuto sugli emendamenti in materia elettorale. Reputa grave che si voglia agire con lo strumento della legge di bilancio su una materia così delicata, addirittura favorendo la raccolta di firme false o addirittura il tradimento della reale volontà del sottoscrittore. Né si può invocare come giustificazione gli errori commessi nel varo della legge elettorale, che è stata voluta e prodotta nell'intera responsabilità della maggioranza. Anche per quanto riguarda la proroga delle cariche nelle amministrazioni provinciali, sorge il sospetto che vi sia una evidente volontà di favorire gli esponenti del Partito democratico in carica. Peraltro, ricorda i pregiudizi che possa ciò arrecare agli insediamenti produttivi, che si troverebbero a confrontarsi con soggetti politici in una assurda situazione di precarietà. Ribadisce la richiesta di ritiro dei due emendamenti in commento, come riformulati.

Gianni MELILLA (MDP) esprime amarezza, dal punto di vista personale e politico, per il fatto che nessuno degli emendamenti da lui segnalati sia stato accolto dal relatore, osservando per inciso che per due di essi è stata proposta una riformulazione facendo però riferimento ad emendamenti di altri presentatori. Ad esempio, l'emendamento Tancredi 60.15 è stato riformulato in un testo analogo a quello del suo emendamento 60.14. For-

mula quindi un giudizio fortemente critico sulla riformulazione proposta all'emendamento Ferrari 101-*quater*.72, non tanto per il merito, in quanto comprende la necessità di ridurre il numero delle firme, quanto per una questione di metodo non essendo opportuno intervenire sula materia elettorale in sede di legge di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* nel riservarsi di verificare e, nel caso, attribuire correttamente la paternità della proposta emendativa, propone di svolgere i lavori della Commissione iniziando ad esaminare il fascicolo degli emendamenti riformulati, valutando gli aspetti problematici in relazione ai singoli casi.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) rileva che appare a questo punto impossibile votare in blocco le riformulazioni, come prefigurato dal presidente in sede di Ufficio di presidenza, e che occorre pertanto esaminare ciascun singolo emendamento.

Silvia GIORDANO (M5S) segnala che alcuni emendamenti che riguardano la materia sanitaria sono stati ripetutamente accantonati e che ora non appaiono inseriti nel fascicolo dei riformulati. Per scongiurare il rischio che non vengano esaminati, richiama l'attenzione sulle proposte emendative riferite ai danni per emotrasfusione e al finanziamento del registro per la dichiarazione anticipata di trattamento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* ricorda che le votazioni in corso non riguarderanno solo gli emendamenti ricompresi nel fascicolo dei riformulati.

Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea che l'emendamento Ferrari 101-*quater*.72 appare del tutto estraneo al contenuto della legge di bilancio e che pertanto dovrebbe essere stralciato dal fascicolo delle riformulazioni. Rileva inoltre che la riformulazione contiene norme ulteriori rispetto al testo originale, in particolare in relazione alla presenza di osservatori dell'OSCE.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel ricordare che il Gruppo di Forza Italia si è comportato nel corso dei lavori sulla legge di bilancio con senso di responsabilità, ribadisce, anche a nome del suo Gruppo, la forte contrarietà all'inserimento di norme di natura elettorale nel provvedimento in esame. Giudica ancor più grave la disposizione relativa al prolungamento della durata del mandato dei presidenti delle province, prevista dalla riformulazione dell'emendamento Melilli 101-*quater*.138. Preannuncia pertanto che utilizzerà tutti gli strumenti a disposizione per rallentare i lavori della Commissione se tale emendamento non venisse stralciato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* pur ribadendo la piena legittimità del contenuto della proposta di riformulazione dell'emendamento Ferrari 101-*quater*.72 *(vedi allegato 1)*, al fine di fugare alcuni timori espressi nei precedenti interventi, propone una sua ulteriore riformulazione, segnatamente, eliminando l'ultimo periodo del comma 666-*bis*.

Cesare DAMIANO (PD) richiama l'attenzione sugli emendamenti 23.31 della XI Commissione e Damiano 23.10, entrambi relativi all'anticipo del pensionamento dei lavoratori turnisti, di cui nei giorni passati era stata informalmente proposta una riformulazione per escludere il personale sanitario. Rileva che grazie a tale esclusione è possibile rispondere alle esigenze di alcuni lavoratori con un costo molto contenuto essendo i soggetti interessati solo alcune centinaia nel prossimo decennio.

Walter RIZZETTO (FDI) ritiene inaccettabile l'approvazione dei due emendamenti, Ferrari 101-*quater*.72 e Melilli 101-*quater*.138, che giudica delle vere e proprie « porcherie », non condividendone il merito e criticando fortemente la procedura adottata. Ritiene necessario investire su

tale questione anche la Presidenza della Camera.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si associa ai giudizi fortemente critici circa l'esame in sede di legge di bilancio dei due emendamenti, Ferrari 101-*quater*.72 e Melilli 101-*quater*.138. Prende atto, in ogni caso, della decisione del presidente di espungere dal primo di essi il periodo relativo ai « moduli in bianco » per la raccolta delle firme. Sottolinea una contraddizione tra la riduzione del numero delle firme per la presentazione delle liste elettorali prevista dal primo emendamento, tesa a favorire la massima partecipazione democratica, e la proroga della durata del mandato dei presidenti delle province che costituisce una palese violazione di ogni principio democratico. Rileva che se tale proposta fosse stata fatta dalla sua parte politica, sarebbero sicuramente pervenute pesanti accuse, utilizzando espressioni quali « fascisti » o « regime ». A nome del suo Gruppo ribadisce la ferma richiesta di espungere l'emendamento sulle province, minacciando altrimenti il rallentamento dei lavori della Commissione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) non si stupisce dell'andamento dei lavori ma ritiene che per poter proseguire occorra ritirare l'emendamento riformulato che riguarda la riorganizzazione ed il funzionamento delle Agenzie fiscali, emendamento che doveva essere giudicato inammissibile, che consente una riorganizzazione assai discutibile. Analoghe considerazioni intende svolgere per gli emendamenti in materia elettorale e delle province.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea come le questioni poste dall'opposizione rappresentino delle questioni pregiudiziali sulle quali la presidenza si deve pronunciare prima di poter proseguire con le votazioni degli emendamenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore* fa presente di aver già chiarito la sua posizione in ordine alla volontà di riformulare l'emendamento Ferrari 101-*quater*.72 in materia elettorale così come emerso dal dibattito appena conclusosi.

Arturo SCOTTO (MDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la seduta non possa proseguire oltre perché la Commissione si trova in una situazione di grande difficoltà. A parte alcune norme già approvate di cui non si può che stigmatizzare il contenuto, come già osservato dal collega Palese la questione sottoposta alla Commissione Bilancio è da ritenersi assolutamente pregiudiziale; pur comprendendo lo sforzo del presidente di portare avanti e concludere i lavori sul disegno di legge di bilancio, ritiene necessario che siano ritirati gli emendamenti di cui si discute, che recano evidenti disposizioni di carattere ordinamentale che nulla hanno a che fare con il contenuto proprio del disegno di legge in esame. In caso contrario, a suo avviso, sarà difficile proseguire i lavori della Commissione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) esprimendo la posizione del suo gruppo, rileva coma si ponga in primo luogo una questione di metodo. Gli emendamenti in discussione, come riformulati, non dovrebbero essere considerati ammissibili. Le province sono un organo costituzionale e non si può disporne la proroga con un emendamento. Invita quindi il relatore e il Governo a ritirare i testi come riformulati.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea come, in modo inusuale per questa sessione di bilancio, le opposizioni si trovino d'accordo sul fatto che debba essere ritirato l'emendamento che, nel testo riformulato, prevede la proroga dei consigli provinciali, che già vivono una condizione di estrema confusione istituzionale. Dovrebbe altresì essere almeno riscritta la riformulazione dell'emendamento che incide in materia elettorale, nella parte che prevede il metodo di raccolta delle firme. In caso contrario sarebbe molto difficile proseguire in modo sereno e ordinato nei lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) anticipa che interverrà successivamente su due emendamenti in materia di registro delle disposizioni anticipate di trattamento, precisando che essi non recano ulteriori oneri finanziari perché attingono al Fondo che già esiste presso il ministero della Salute, nonché su proposte emendative riferite ai malati cronici e ai malati di diabete, rilevando che essi non sono tra quelli per i quali vi sia stata una proposta di riformulazione.

Alfredo D'ATTORRE (MDP), nel dare atto del proficuo lavoro della Commissione, invita la presidenza a riflettere e a valutare che si sta concludendo una legislatura che ha visto una fase drammatica relativa proprio al tema della legge elettorale. Ricorda che una prima legge, il cosiddetto « *Italicum* », è stata approvata con il voto di fiducia e poi dichiarata incostituzionale, mentre la nuova legge elettorale è stata approvata addirittura con otto voti di fiducia. Questi rimarranno, a suo avviso, segni indelebili sulla legislatura. Ora il Governo, tramite la riformulazione di un emendamento, cerca di intervenire nuovamente sulla legge elettorale in modo del tutto inadeguato. Si richiama ad un intervento personale del presidente svolto in occasione della riforma della legge di bilancio, proprio allo scopo di assicurarne un suo contenuto proprio e coerente. Tale preoccupazione, evidentemente, non ha impedito in questo disegno di bilancio l'ingresso di norme eterogenee, ma inserire anche emendamenti in materia elettorale ovvero che prevedono la proroga degli organi provinciali non può che mettere ulteriormente in discussione il rispetto di quei principi di omogeneità del contenuto proprio del disegno di bilancio richiamati e difesi dal presidente Boccia. Condivide quindi gli interventi dei colleghi che ne hanno chiesto con forza lo stralcio, ponendo una questione pregiudiziale.

Ettore ROSATO (PD) rileva che nella Conferenza dei presidenti di Gruppo testé conclusa tutti hanno dato atto del clima sereno in cui si stanno svolgendo i lavori di questa sessione di bilancio, un clima di grande collaborazione tra tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione. Evidenzia, altresì, come è un fatto assolutamente normale che vi siano norme non condivise ma che gli emendamenti in materia elettorale e di proroga degli organi provinciali sono stati presentati tempestivamente da alcuni deputati e non costituiscono alcuna mossa a sorpresa messa in campo dalla maggioranza.

Con particolare riguardo all'emendamento Ferrari 17-*quater*.72, ora riformulato, evidenzia la rilevanza delle disposizioni che prevedono l'intervento dei rappresentanti dell'OSCE in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. Riguardo alla questione della raccolta delle firme, comprende le critiche anche se ricorda le modalità previste nel precedente sistema elettorale. Non ritiene peraltro di mettere a rischio l'approvazione della legge di bilancio essendo profondamente convinto che venga prima l'interesse generale, anche se molti sono i partiti che hanno chiesto di modificare il meccanismo di raccolta delle firme. Prende atto quindi delle posizioni emerse dal dibattito e pur rivendicando la correttezza dal punto di vista del merito della norma proposta, giudica preferibile, dal punto di vista politico che prevalga il senso di responsabilità e quindi dichiara di condividere la proposta di ulteriore riformulazione avanzata dal presidente Boccia che di fatto espunge dall'emendamento Ferrari la questione della raccolta delle firme. Con riferimento all'emendamento relativo alla proroga degli organi provinciali, evidenzia come vi siano delle situazioni nelle quali non ci sono sindaci candidabili e rileva l'opportunità di una riscrittura della legge Delrio. Se su questo emendamento non è possibile raccogliere il necessario consenso, dichiara che il suo gruppo è disposto a fare un passo indietro, invitando quindi il presentatore a ritirarlo, mentre al collega Ferrari chiede di accettare l'ulteriore riformulazione proposta dal relatore al fine di ritrovare un clima di efficace

collaborazione perché i lavori della Commissione Bilancio riprendano serenamente.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ringrazia il presidente Rosato per il contributo al dibattito e avverte che l'emendamento Melilli 101-*quater*.138 è stato ritirato dal presentatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Fraccaro 3.63 *(vedi allegato 1)*, sottolinea l'opportunità di una ulteriore riformulazione volta a sopprimere anche il comma 3-*ter*.

Davide CRIPPA (M5S) chiarisce che la soppressione del comma 3-*ter* appare necessaria al fine di evitare un aggravio degli oneri a carico delle bollette dei cittadini

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Fraccaro 3.63 era stato precedentemente accantonato. Alla luce della sua nuova ulteriore formulazione avverte che l'emendamento è stato sottoscritto anche dai deputati Catalano e Mucci.

La Commissione approva l'emendamento Fraccaro 3.63, come ulteriormente riformulato *(vedi allegato 2)*.

Gessica ROSTELLATO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.16, che riprende il contenuto di una petizione popolare.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Rostellato 10.16 è stato sottoscritto anche dai deputati Catalano, Mucci e Galgano.

La Commissione approva l'emendamento Rostellato 10.16, come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede alla presidenza di valutare la possibilità di esaminare unitamente all'emendamento Arlotti 10.46 anche l'analogo emendamento Dell'Orco 49-*ter*.7, entrambi i quali recano disposizioni aventi misure volte a contrastare l'inquinamento atmosferico.

Davide CRIPPA (M5S) chiarisce che l'emendamento Dell'Orco 49-*ter* 7. era stato presentato unitamente al pacchetto degli emendamenti relativi al tema dell'inquinamento della Pianura padana.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Arlotti 10.46.

Daniele PESCO (M5S), in ordine all'emendamento Marco Di Maio 14.9, pur apprezzando il tentativo del Governo di pervenire ad una riformulazione, trattando l'emendamento una questione a lungo dibattuta in Commissione Finanze, non ritiene tuttavia accettabile tale riformulazione, che a suo giudizio non risolve compiutamente la questione posta dall'emendamento. Appone pertanto la propria firma al suddetto emendamento ed esprime la volontà di ritirarlo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che il Governo ha ritenuto di riformulare l'emendamento Marco Di Maio 14.9 ritenendolo preferibile ad altri presentati in materia di agenzie fiscali. Nel caso il proponente ritiri la propria proposta emendativa, il Governo si riserva di riferire la propria riformulazione ad un altro emendamento sul medesimo tema, essendo ferma la volontà del Governo di affrontare la questione in questa sede.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che l'emendamento è stato presentato dal deputato Marco Di Maio che non ha manifestato l'intenzione di ritirarlo e che pertanto si considera ritirata la firma apposta dal deputato Pesco.

Daniele PESCO (M5S) osserva che, non essendoci il presentatore, l'emendamento deve ritenersi decaduto.

Riccardo NUTI (Misto) ritiene che non essendoci il presentatore, e avendo il collega Pesco fatto proprio l'emendamento, questi sia nella piena legittimità di ritirarlo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* osserva che non si è esaurito il dibattito sull'emendamento in esame, essendoci altri deputati che intendono intervenire al riguardo. Fa presente al deputato Pesco che l'emendamento decadrebbe se non fosse presente nessuno dei firmatari nel momento in cui lo si pone in votazione.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 14.9 e accoglie la proposta di riformulazione del Governo.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che l'emendamento in esame sia incostituzionale dal momento che la sentenza n. 372 del 2015 della Corte costituzionale ha sancito che i dirigenti debbano essere assunti tramite concorso, e non incaricati. Osserva che la riformulazione proposta dal Governo assegna delle funzioni dirigenziali tramite procedure interne e non per concorso, cosa a suo giudizio inammissibile. Ritiene incostituzionale anche la riserva del 50 per cento dei posti a favore degli interni nei concorsi per dirigente. Auspica che il Governo faccia un passo indietro e rinunci alla propria riformulazione, che non solo non apporta miglioramenti alla struttura delle agenzie fiscali ma che persegue la finalità di continuare ad orientare politicamente gli accertamenti fiscali.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) sottolinea che la riformulazione non è formalmente riferibile ad alcuna parte del testo del disegno di legge di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* fa presente che si tratta di un comma aggiuntivo.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) nello stigmatizzare le modalità con le quali il Governo e la maggioranza stanno portando avanti l'esame del disegno di legge di bilancio, che a suo giudizio costituiscono un precedente negativo, ritiene che di fatto con la riformulazione proposta dal Governo si tenta di attuare una riforma completa di entrambe le agenzie fiscali negli ultimi giorni di una legislatura durata cinque anni, compiendo un'operazione politica aberrante e costringendo il futuro Governo ad abrogare immediatamente tali disposizioni. Sottolinea che nel periodo di *prorogatio* il Parlamento non potrà operare alcun controllo sulle agenzie fiscali, cosa a suo giudizio assai grave, anche alla luce delle recenti nomine operate all'interno di una delle due agenzie fiscali. Chiede pertanto che l'emendamento venga accantonato al fine di un'ulteriore riflessione da parte del Governo.

Davide CRIPPA (M5S) non ritiene che la proposta del Governo si possa considerare una riformulazione dell'emendamento Marco Di Maio 14.9, bensì una disposizione del tutto nuova e pertanto un nuovo emendamento del Governo. Chiede quindi che venga aperto il termine per i subemendamenti a questa nuova proposta emendativa del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* ritiene che la proposta del Governo si possa senz'altro considerare una riformulazione dell'emendamento 14.9, trattando entrambe le proposte la medesima questione, la cui soluzione è una priorità del Governo e della maggioranza.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che il presidente, pur se relatore, dovrebbe tenere scissi i due ruoli e garantire l'applicazione del regolamento della Camera, per tutelare le garanzie dei gruppi di opposizione e in particolare dare la facoltà di subemendare un testo non condiviso.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* ribadisce l'attinenza della riformulazione con il testo originario.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) chiede nuovamente precisazioni al presidente ri-

guardo al comma del disegno di legge cui è riferita la riformulazione in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ribadisce che la proposta emendativa introduce un comma aggiuntivo.

La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 14.9 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone, rispetto alla precedente *(vedi allegato 1)*, una ulteriore riformulazione dell'emendamento Vignaroli 14.16, al fine di rendere la disposizione compatibile con la relativa copertura finanziaria, accettata dal presentatore.

Stella BIANCHI (PD) domanda se sia possibile ricomprendere nella riformulazione proposta anche l'emendamento 14.43, a sua prima firma, vertente sulla medesima materia.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignaroli 14.16 così come ulteriormente riformulato *(vedi allegato 2)*, risultando assorbito l'emendamento Stella Bianchi 14.43, nonché l'emendamento Giuseppe Guerini 16.98 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, propone una ulteriore riformulazione dell'emendamento Tripiedi 17-*ter*.7, accettata dal proponente.

Cinzia FONTANA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Tripiedi 17-*ter*.7, come ulteriormente riformulato *(vedi allegato 2)*.

Luca SANI (PD) osserva che, a suo avviso, l'emendamento Oliverio 38-*bis*.14 presenta un contenuto assimilabile all'emendamento Tripiedi 17-*ter*.3.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara disponibile a valutare ulteriori integrazioni della riformulazione purché sintetiche e prive di oneri finanziari. Propone, pertanto di mantenere accantonato l'emendamento Tripiedi 17-*ter*.3.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) condivide le considerazioni del rappresentante del Governo.

La Commissione accantona l'emendamento Tripiedi 17-*ter*.3, indi approva l'emendamento Capone 17-*quater*.49 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) interviene sull'emendamento Gallinella 17-*quater*.39 ricordando che il presentatore aveva chiarito che la riformulazione concordata con il Governo prevedeva un esplicito riferimento anche alla città di Ravenna.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), Guido GUIDESI (LNA), Enrico BORGHI (PD), Riccardo NUTI (Misto), Walter RIZZETTO (FDI), Colomba MONGIELLO (PD) e Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrivono l'emendamento Gallinella 17-*quater*.39.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Gallinella 17-*quater*.39 così come ulteriormente riformulato, gli identici emendamenti Luciano Agostini 17-*quater*.55 e Mongiello 17-*quater*.43 così come riformulati *(vedi allegato 2)*, che assorbono l'emendamento 17-*quater*.5 della XIII Commissione. La Commissione approva altresì, con distinte votazioni, l'emendamento Oliverio 17-*quater*.58 così come riformulato e l'emendamento Cinzia Fontana 19.10 così come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito di approfondimenti effettuati, risulta che l'emendamento Di Salvo 24.26 necessita di essere integrato con una norma di copertura a fronte degli oneri da esso derivanti. A tal fine occorre procedere ad una nuova deliberazione sul testo come ulteriormente riformulato a seguito di tale integrazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Di Salvo 24.26, come ulteriormente riformulato *(vedi allegato 2)*, che assorbe l'emendamento 24.2 della XI Commissione, nonché l'emendamento Tancredi 26.18 così come riformulato e l'emendamento Gadda 26.3 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Di Salvo 26-*ter*.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Di Salvo 26-*ter*.7 così come riformulato, che assorbe l'emendamento 26-*ter*.3 della XI Commissione, nonché l'emendamento Boccuzzi 29-*ter*.17 così come riformulato, che assorbe l'emendamento 29-*ter*.2 della XI Commissione *(vedi allegato 2)*.

Antonio PLACIDO (SI-SEL-POS) rammenta che, sulla questione dei lavoratori esposti a materiale assimilabile all'amianto, il Governo si era impegnato a valutare positivamente eventuali future iniziative. Evidenzia, quindi, che l'originaria formulazione dell'emendamento Fanucci 29-*ter*.27 riguarda un numero ristretto di lavoratori e presenta risorse finanziarie assai modeste.

Il Viceministro Enrico MORANDO dà atto della veridicità di quanto affermato dal deputato Placido e si dichiara disponibile a reperire risorse congrue per le finalità di cui all'emendamento Fanucci 29-*ter*.27, proponendo un'ulteriore riformulazione, accettata dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fanucci 29-*ter*.27 così come ulteriormente riformulato, gli identici emendamenti Tidei 32-*bis*.6 e Alberto Giorgetti 32.6 così come riformulati, l'emendamento Zampa 38.4 così come riformulato, l'emendamento Incerti 39.76 così come riformulato, l'emendamento Alberto Giorgetti 39.88 così come riformulato, l'emendamento Cenni 39.111 così come riformulato, l'emendamento Preziosi 39.87 così come riformulato e l'emendamento Schullian 41-*quinquies*.34 così come riformulato *(vedi allegato 2)*. Con distinte votazioni, approva altresì gli identici emendamenti Latronico 42.25, Fanucci 42.1 e D'Alia 42.8 così come riformulati, l'emendamento Ferranti 46.15 così come riformulato, risultando pertanto assorbito l'emendamento 46.20 della II Commissione *(vedi allegato 2)*. La Commissione infine, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guerra 47.11 così come riformulato e l'emendamento Di Gioia 47.7 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Guido GUIDESI (LNA) poiché l'emendamento Gianluca Pini 84.3 affronta il medesimo tema dell'emendamento 48-*ter*.4 della XIII Commissione, domanda se sia possibile considerare l'emendamento assorbito dall'emendamento Sani 48-*ter*.43.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Sani 48-*ter*.43, risultando assorbiti gli emendamenti 48-*ter*.4 della XIII Commissione e Gianluca Pini 84.3 *(vedi allegato 2)*. La Commissione inoltre, con distinte votazioni, approva l'emendamento Braga 51.27 così come riformulato, gli identici emendamenti Paola Bragantini 52.24 e Marchi 52.35 così come riformulati, nonché gli identici emendamenti Tullo 52-*bis*.7 e Oliaro 52-*bis*.8 così come riformulati *(vedi allegato 2)*. Con distinte votazioni, approva altresì gli identici emendamenti Paola Bragantini 52.23, Mognato 52.37 e Famiglietti 52.30 così come riformulati e l'emendamento Galperti 52-*sexies*.5 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Colomba MONGIELLO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Malpezzi 54.45.

La Commissione approva l'emendamento Malpezzi 54.45, come riformulato *(vedi allegato 2)*, risultando assorbito l'emendamento 54.52 della VII Commissione. Indi, con distinte votazioni, approva l'emendamento Malpezzi 54.43 come riformulato, risultando assorbiti gli emenda-

menti 54.53 e 54.51 della VII Commissione e Malpezzi 54.42. Approva poi gli identici emendamenti Ghizzoni 55.34 e Mongiello 55.2 così come riformulati, risultando assorbito l'emendamento 55.33 della VII Commissione e l'emendamento Dell'Aringa 57.53 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD), interviene sul suo emendamento 57.63 che reca una proroga del cosiddetto *bonus Stradivari*, lamentando l'insufficiente sforzo fatto del Governo nel riformulare la proposta emendativa, che comunque rappresenta un aiuto importante che merita di essere inserito nel bilancio dello Stato.

Mino TARICCO (PD) e Cinzia Maria FONTANA (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Vignali 57.63.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 57.63 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) interviene sul suo emendamento 57.49 che riguarda la situazione dei conservatori di musica.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 57.49 così come riformulato, gli identici emendamenti Crimì 57-*quinquies*.30, Bossa 57-quinquies.23, Mongiello 57-*quinquies*.27, Vignali 57-*quinquies*.1, Brescia 57.17 e Pannarale 57-*quinquies*.17 così come riformulati *(vedi allegato 2)*, risultando assorbito l'emendamento 57-*quinquies*.27 della VII Commissione. Approva poi l'emendamento Alfreider 57-*quinquies*.22 così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Emanuele FIANO (PD) illustra l'emendamento 58.90, a sua prima firma, che incrementa il trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza e difesa. Auspica, pertanto, che possa essere approvato con il più ampio consenso.

Colomba MONGIELLO (PD), Paola BRAGANTINI (PD), Umberto MARRONI (PD), Elena CARNEVALI (PD) e*Dario PARRINI (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Fiano 58.90.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fiano 58.90 così come riformulato *(vedi allegato 2)*, risultando assorbito l'emendamento 58.118 della I Commissione. Approva quindi gli identici emendamenti Tancredi 60.15 e Melilla 60.14 così come riformulati *(vedi allegato 2)*.

Federico D'INCÀ (M5S), Mino TARICCO (PD) e Ernesto PREZIOSI (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento De Menech 60-*bis*.1.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 60-*bis*.1, così come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Dario PARRINI (PD) interviene sull'emendamento Carrescia 65.11, domandando se sia possibile inserire nella riformulazione anche un riferimento alle calamità naturali che hanno colpito la città di Livorno.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) rimarca l'importanza di mantenere la finalità del proprio emendamento che è quella di sostenere i territori colpiti dagli eventi sismici.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ricordando di essersi già impegnato nel corso dell'esame al Senato per la definizione degli interventi nella città di Livorno e dei comuni limitrofi, chiede che l'emendamento Carrescia 65.11 venga accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Carrescia 65.11.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tancredi 65.1 e 68.1, come riformulati *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO, d'intesa con il relatore, propone una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Prestigiacomo 69.9, accettata dalla proponente.

La Commissione approva l'emendamento Alfreider 69.16, come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Dario GINEFRA (PD) esprime alcune perplessità relativamente alla nuova formulazione del suo emendamento 76-*bis*.8. In particolare, rileva che la riformulazione riflette un'interpretazione estensiva rispetto alla necessità di prorogare solo le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2021.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, d'intesa con il relatore, propone quindi un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ginefra 76-*bis*.8 nel senso riferito dal proponente.

La Commissione approva l'emendamento Ginefra 76-*bis*.8 (ulteriore nuova formulazione).

Il Viceministro Enrico MORANDO, propone, d'intesa con il relatore, una nuova formulazione dell'emendamento Carrescia 65.11, precedentemente accantonato, accettata dal proponente.

Giampiero GIULIETTI (PD), Dario PARRINI (PD), Edoardo FANUCCI (PD), Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), Tea ALBINI (MDP) sottoscrivono l'emendamento Carrescia 65.11.

La Commissione approva l'emendamento Carrescia 65.11, come ulteriormente riformulato *(vedi allegato 2)*.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) interviene sull'emendamento Di Salvo 77.51 chiedendo alcuni chiarimenti in merito alle modalità di pagamento presso l'istituto bancario previste dall'emendamento.

Titti DI SALVO (PD) chiarisce che le indicazioni di pagamento devono essere fornite dalle imprese e che il pagamento in contanti può avvenire solo presso uno sportello bancario.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) ritiene che tale modalità andrebbe specificata con una migliore formulazione del testo.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il deputato Paglia e, d'intesa con il relatore, propone una ulteriore riformulazione del testo, accettata dalla proponente.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Di Salvo 77.51 (*ulteriore nuova formulazione*), Marco Di Maio 88.3 (nuova formulazione), Liuzzi 89.3 (nuova formulazione), Cicchitto 102-*ter*.49 (nuova formulazione), Braga 95.47 (nuova formulazione), sottoscritto da Enrico Borghi, nonché l'emendamento Paola Bragantini 95-*bis*.31 (nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*, sottoscritto anche dai deputati Marroni e Menorello, risultando così assorbito l'emendamento 95-*bis*.32 della IX Commissione. Approva poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Scuvera 95-*ter*.6 (nuova formulazione) e Camani 96.12 (nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) chiede che la riformulazione dell'emendamento Rubinato 100-*bis*.1 possa ricomprendere anche l'emendamento 100-*bis*.4 a sua prima firma e sottoscrive l'emendamento Rubinato 100-*bis*.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rubinato 100-*bis*.1 e Menorello 100-*bis*.4 (nuova formulazione), l'emendamento Misiani 101-*quater*.195 (*nuova formulazione*), sottoscritto anche dai deputati Gribaudo e Ribaudo, l'emendamento Melilli 101-*quater*.141 (nuova formulazione), sottoscritto altresì dal deputato Pilozzi, l'emendamento Ferrari 101-*quater*.72 (ulteriore nuova formulazione), sottoscritto altresì

da Cinzia Fontana, l'emendamento Carrescia 101-*quater*.264 (ulteriore nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*.

Francesco RIBAUDO (PD) interviene sugli identici emendamenti Fiorio 101-*quater*.246, e Mongiello 101-*quater*.275 (nuova formulazione), per sostenere l'opportunità di specificare se il limite di 25.000 euro si riferisca al singolo pagamento o al pagamento annuo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara contrario ad una ulteriore riformulazione del testo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Fiorio 101-*quater*.246 *(vedi allegato 2)*, sottoscritto anche dai deputati Valiante e Ribaudo, e Mongiello 101-*quater*.275 (nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*, risultando così assorbito l'emendamento 101-*quater*.3 della XIII Commissione. Approva poi l'emendamento Castricone 101-*quater*.53 (nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*, sottoscritto da Patrizia Maestri, risultando così assorbito l'emendamento 102.*ter*.3 della XIII Commissione. Approva inoltre gli identici emendamenti Mucci Tab.7.2 e Tancredi Tab.7.3, come riformulati *(vedi allegato 2)*.

Mara MUCCI (Misto-CI-EPI) precisa che, d'intesa con il relatore, gli identici emendamenti Mucci Tab.7.2 e Tancredi Tab.7.3 sono finalizzati a destinare un contributo annuo a favore dell'*Alma mater studiorum* Università di Bologna.

La Commissione approva l'emendamento Prestigiacomo 69.9 (*ulteriore* nuova formulazione), sottoscritto anche dal deputato Francesco Saverio Romano *(vedi allegato 2)*.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), ribadisce la richiesta che l'emendamento Arlotti 10.46 precedentemente accantonato venga valutato congiuntamente all'emendamento Dell'Orco 49-*ter*.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ritiene opportuno che la questione venga affrontata al momento in cui si esaminerà l'emendamento Arlotti 10.46. Avverte che si passerà adesso alla votazione degli emendamenti segnalati da ultimo dai gruppi, sui quali c'è il parere favorevole del relatore e del Governo, che possono essere votati nella loro formulazione originaria o con una riformulazione inerente alla sola copertura finanziaria, che, nel caso, sarà esplicitata dal Viceministro Morando.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Romanini 102-*ter*.40, come riformulato, Ginefra 21.10, sottoscritto altresì dal deputato Michele Bordo, l'emendamento Moretto 26.2, sottoscritto altresì dal deputato Fanucci, nonché gli identici emendamenti Galati 29.12, Abrignani 29.13 e Realacci 29.16 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che non tutti gli emendamenti precedentemente accantonati in attesa di valutazione sono stati valutati favorevolmente e che pertanto si procederà alla votazione dei soli emendamenti sui quali, ad esito della valutazione richiesta, c'è stato un parere favorevole di relatore e Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, richiamando quanto detto dal presidente, osserva che per molti degli emendamenti accantonati non è stato possibile pervenire ad una riformulazione accettabile per il Governo e pertanto non saranno posti in votazione in questa fase. Rileva inoltre che gli identici emendamenti Giorgis 29.10 e Zampa 29.9. non presentano problemi di copertura e pertanto possono essere votati nella loro formulazione originaria.

La Commissione, con distinte votazione, approva gli identici emendamenti Giorgis 29.10 e Zampa 29.9, previa loro riammissione nonché gli emendamenti Marchi 29-*bis*.5 e 29-*bis*.14, Giulietti 42.2 e Tancredi 42-*ter*.1 *(vedi allegato 2)*.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) chiede chiarimenti riguardo al proprio emendamento 42.9, che non reca oneri finanziari, rispetto al quale il Governo ha dichiarato nel corso del dibattito di avere pronta una riformulazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene opportuno che si concluda la votazione degli emendamenti che possono essere approvati nella loro formulazione originaria e affrontare in una fase successiva le questioni relative agli emendamenti che necessitano di una riformulazione. Fa presente quindi che l'emendamento Tancredi 42-*ter*.9. non presenta problemi di copertura e pertanto su di esso c'è il parere favorevole del Governo.

Giuseppe GUERINI (PD) segnala che l'emendamento Tancredi 42-*ter*.9 è analogo all'emendamento a propria firma 101-*quater*.125.

La Commissione approva gli identici emendamenti Tancredi 42-*ter*.9 e Giuseppe Guerini 101-*quater*.125 (nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede al viceministro Morando chiarimenti sul proprio emendamento 46-*bis*.15, identico agli emendamenti 46-*bis*.27 Tabacci e 46-*bis*.11 Albini sui quali era stato dato un parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea che il Governo non aveva reso un parere favorevole sugli emendamenti richiamati, e dichiara che su di essi si rimette alla Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 52-*quinquies*.7 Tancredi 52-*quinquies*.5 e Marroni 52-quinquies.6, sull'emendamento Marroni 55.10, sull'emendamento Vignali 57.36, sull'emendamento Famiglietti 59.31, sull'emendamento Melilli 65.58.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Palese 52-*quinquies*.7 Tancredi 52-*quinquies*.5 e Marroni 52-*quinquies*.6, l'emendamento Marroni 55.10, l'emendamento Vignali 57.36, l'emendamento Famiglietti 59.31.e l'emendamento Melilli 65.58 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Palese 98.5 e 98.6, a condizione che vengano rispettivamente riformulati nei termini riportati in allegato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

Rocco PALESE accetta la riformulazione degli emendamenti a sua firma proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Palese 98.5 e 98.6, come riformulati *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 39-*ter*.1 sull'emendamento Melilla 39-*ter*.5, sull'emendamento Castricone 43.7, sugli identici emendamenti 101-*quater*.245 della I Commissione e Fabbri 101-*quater*.194, sugli identici emendamenti Guidesi 101-*quater*.31, Castricone 101-*quater*.41, Vignali 101-*quater*. 62, Locatelli 101-*quater*.76, Pastorino 101-*quater*.79, Lodolini 101-*quater*.132, Carra 101-*quater*.151, De Mita 101-*quater*.167, Falcone 101-*quater*.123, Romanini 101-quater.122, Prataviera 101-*quater*.145, Vico 101-*quater*.144, Nastri 101-*quater*.120, Basso 101-*quater*.172, Oliaro 101-*quater*.101, Capezzone 101-*quater*.182, Taricco 101-*quater*.164 e Alberto Giorgetti 101-*quater*.288, nonché sull'emendamento Cinzia Fontana 101-*quater*.7,

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Vignali 39-*ter*.1, l'emendamento Melilla 39-*ter*.5, sottoscritto dal deputato Tancredi, l'emendamento Castricone 43.7, gli identici emendamenti 101-*quater*.245 della I Commissione e Fabbri 101-*quater*.194, gli identici emendamenti Guidesi 101-*quater*.31, Castricone 101-*quater*.41, Vignali 101-*quater*.62, Locatelli 101-*quater*.76, Pastorino 101-*quater*.79, Lodolini 101-*quater*.132, Carra 101-*quater*.151, De Mita 101-*quater*.167, Falcone 101-*quater*.123, Romanini 101-*quater*.122, Prataviera 101-*quater*.145, Vico 101-*quater*.144, Nastri 101-*quater*.120, Basso 101-*quater*.172, Oliaro 101-*quater*.101, Capezzone 101-*quater*.182, Taricco 101-*quater*.164 e Alberto Giorgetti 101-*quater*.288, nonché l'emendamento Cinzia Fontana 101-*quater*.75 *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Sanga 46.25, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato, al fine di modificare la clausola di copertura finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concorda con la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo, che viene accolta dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 46.25 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Benamati 79.26 e 79.34 della X Commissione, in precedenza accantonati.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Benamati 79.26 e 79.34 della X Commissione *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà ora all'esame degli identici emendamenti Giuseppe Guerini 101-*ter*.5 e II Commissione 101-ter.6.

Enrico BORGHI, in considerazione della affinità di materia, chiede al Governo di compiere una verifica sull'emendamento Borghi 101-*ter*. 8, atteso che sullo stesso risulterebbe comunque un orientamento favorevole da parte del competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Viceministro Enrico MORANDO, preso atto della idoneità della clausola di copertura finanziaria, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghi 101-*ter*. 8.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, concorda con il parere del rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Borghi 101-*ter*.8 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giuseppe Guerini 101-*ter*.5 e II Commissione 101-*ter*.6.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Giuseppe Guerini 101-*ter*.5 e II Commissione 101-*ter*.6 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 101-*quater*.251 e sugli identici emendamenti 101-*quater*.10 della XI Commissione, Saltamartini 101-*quater*.13, D'Alia 101-*quater*.107, Latronico 101-*quater*.113, Marroni 101-*quater*.115, Gasparini 101-*quater*.129, Rizzetto 101-*quater*.140 e Paris 101-*quater*.272.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Famiglietti 101-*quater*.251 e gli identici emendamenti 101-quater.10 della XI Commissione, Saltamartini 101-*quater*.13, D'Alia 101-*quater*.107, Latronico 101-*quater*.113, Marroni 101-*quater*.115, Gasparini 101-*quater*.129, Rizzetto 101-*quater*.140 e Paris 101-*quater*.272 *(vedi allegato 2)*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Sanga 101-*sexies*.2, Tancredi 102-*ter*.30 e Donati 102-ter.35 *(vedi allegato 2)*.

Walter RIZZETTO (FdI-AN) segnala che l'emendamento a sua prima firma 69-*bis*.1, analogamente all'emendamento Donati 102-*ter*.35, testé approvato, concerne la proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, evidenzia che l'emendamento Rizzetto 69-*bis*.1 risulta assorbito dall'emendamento Donati 102-*ter*.35.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia che anche l'emendamento Laffranco 101-*quater*.287 è volto a prorogare le concessioni di commercio su aree pubbliche.

Il Viceministro Enrico MORANDO, d'intesa con il relatore, propone una riformulazione degli emendamenti Lorefice 41-*sexies*.31 e Miotto 41-*ter*.3, riguardanti il riconoscimento di un risarcimento ai familiari dei soggetti contagiati da sangue infetto. In proposito osserva che entrambi gli emendamenti, non comportando nuovi o maggiori oneri, non necessitano di copertura. Propone quindi una riformulazione, in identico testo, di entrambi gli emendamenti

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che la riformulazione è accettata dai proponenti.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lorefice 41-*sexies*.31 e Miotto 41-*ter*.3 (nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione alla questione del coefficiente applicabile, a fini previdenziali ai lavoratori impegnati in turni di dodici ore consecutive, affrontata dagli emendamenti 23.31 della XI Commissione e Damiano 23.10, propone, d'intesa con il relatore, una riformulazione di quest'ultimo emendamento, volta a limitarne l'applicazione al solo settore industriale, con esclusione degli altri settori lavorativi, come quello sanitario. In tal modo la copertura necessaria potrebbe essere ridotta a 300 mila euro per l'anno 2018, a 600 mila euro per l'anno 2019 e a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Cesare DAMIANO (PD), sottolineando la particolare gravosità del lavoro su turni di dodici ore svolto nel settore industriale, accetta la proposta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 23.10.

La Commissione approva l'emendamento Damiano 23.10 *(nuova formulazione) (vedi allegato 2)*, intendendosi così assorbito l'emendamento 23.31 della XI Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 36.46, che autorizza assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Fabbri 36.46, segnala che lo stesso è sottoscritto dai deputati Carnevali, Scuvera, Borghi, Taricco, Oliverio, Bruno Bossio, Valiante, Gribaudo, Cinzia Maria Fontana, Guerra, Covello, Giacobbe e Rizzetto.

La Commissione approva l'emendamento Fabbri 36.46 *(vedi allegato 2)*, risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Mongiello 36.5. e 36.61 della

I Commissione, nonché l'emendamento Melilla 36.26. Approva altresì l'emendamento Ginefra 77.50 *(vedi allegato 2)*, sul quale il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Quintarelli 26-*ter*.4 a condizione che sia riformulato, nel senso di provvedere alla relativa copertura a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto-CI-EPI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 26-*ter*.4.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Quintarelli 26-*ter*.4, comunica che lo stesso è sottoscritto dai deputati Rizzetto, D'Incà e Galgano.

La Commissione approva l'emendamento Quintarelli 26-*ter*.4 (Nuova formulazione) *(vedi allegato)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO propone alla Commissione la riformulazione degli emendamenti Malpezzi 53.13 e Tentori 26-*ter*.15. Fa presente inoltre che nell'immediato può esprimersi in senso favorevole soltanto su quegli emendamenti che non comportino oneri per le casse dello Stato, perché nello stato attuale non è in grado di verificare le eventuali coperture finanziarie. Considerato che non è in grado di determinare in tempi brevi l'impatto dell'emendamento Paris 101.*quater*.274, identico all'emendamento XI Commissione 101.quater.9, volto a prevedere una proroga per talune categorie di lavoratori della pubblica amministrazione, chiede di non essere messo in difficoltà, evidenziando che si potrebbe mettere a rischio la bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato di tuto il lavoro fin qui svolto.

Chiara GRIBAUDO (PD) precisa che l'emendamento in questione, rispondendo ad una richiesta del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, prevede la proroga al 1° gennaio 2019 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, non essendo stato possibile bandire i relativi concorsi.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel chiedere chiarimenti in merito all'andamento dei lavori, segnala che relatore e Governo non si sono ancora espressi su talune proposte emendative segnalate da ultimo dal suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, sulla base del considerazioni del viceministro, mantiene accantonati gli identici emendamenti XI Commissione 101-*quater*.9 e Paris 101-*quater*.274

Maino MARCHI (PD) segnala i seguenti cinque emendamenti: Lenzi 41.64 in tema di DAT, ricordando che sul medesimo argomento sono stati presentati emendamenti anche dai colleghi del Movimento 5Stelle; Tabacci 46.*bis*.11; Paris 28.3; Basso 77.21, relativo al provvedimento sulle cosiddette false cooperative in discussione al Senato, nonché gli identici emendamenti II Commissione 46.19 e Verini 46.14.

Silvia GIORDANO (M5S), nel precisare che in materia di DAT il Movimento 5Stelle non ha presentato alcun emendamento, chiede di sottoscrivere gli emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, anche per conto del collega Mantero.

Paolo Nicolo' ROMANO (M5S) interviene sull'ordine dei lavori, evidenziando che erano state date alcune indicazioni sull'andamento futuro dei lavori della Commissione, sulla base delle quali si era proceduto in maniera spedita. Stigmatizza quindi che adesso, a quattr'ore dalla richiesta del presidente, sia ricominciata la corsa a segnalare emendamenti, richiedendo dal relatore e dal rappresentante del Governo una risposta che allo stato attuale è impossibile per chiunque fornire.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, ritiene di essersi espresso in senso favorevole in tutti i casi in cui ciò era possibile.

La Commissione approva l'emendamento Sani 17-*ter*.14 (nuova formulazione) *(vedi allegato 2)*.

Mino TARICCO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 48-*ter*.42, identico a quello proposto dalla XIII Commissione 48-*ter*.5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 48-*ter*.42 a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere solo il capoverso comma 301-*bis*.

Mino TARICCO (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 48-*ter*.42.

La Commissione approva l'emendamento Taricco 48-*ter*.42 nella sua nuova formulazione *(vedi allegato 2)*, risultando così assorbito l'emendamento 48-*ter*.5 della XIII Commissione.

Laura CASTELLI (M5S) auspica un più ordinato andamento dei lavori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Tentori 26-*ter*.15 e Malpezzi 53.13 nelle loro rispettive nuove formulazioni *(vedi allegato 2)*.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede una verifica sugli emendamenti 41-*quinquies*.33, a sua prima firma, e Prestigiacomo 101-*quater*.289, in precedenza segnalati. Fa notare che tali proposte di modifica non recano oneri.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) chiede un approfondimento sugli identici emendamenti 41.134 della XII Commissione, 41.119, a sua prima firma, Gelli 41.73, nonché sugli identici emendamenti Lenzi 41.64 e 41.117, a sua prima firma.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) auspica che siano esaminati gli emendamenti segnalati dai gruppi, anche laddove vi sia un parere contrario.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, ritiene più opportuno procedere prima con l'esame degli emendamenti del relatore.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI) attende ancora una risposta dal Governo in merito a taluni emendamenti segnalati dal suo gruppo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si impegna affinché questi aspetti siano approfonditi.

Raffaello VIGNALI (AP-CpE-NCD) chiede una verifica sul suo emendamento 57.65, in precedenza accantonato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede un approfondimento sugli emendamenti Carriello 100.14, Brugnerotto 92.2, D'Incà 6.2, Gagnarli 17-*quater*-20 e Simona Valente 40.26.

Gianni MELILLA (MDP) e Rocco PALESE (FI-PdL) preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza da parte dei rispettivi gruppi.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Menorello 101-*quater*.99, auspicando su di esso un approfondimento.

Chiara GRIBAUDO (PD) auspica un approfondimento sugli identici emendamenti 101- *quater*.9 della XI Commissione e Paris 101-*quater*.274.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) chiede un approfondimento sull'emendamento Sisto 101-*quater*.205.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che relatore e Governo gli rammentino il parere che hanno espresso sull'emendamento Dall'Orco 49-*ter*.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* si riserva di dare un riscontro al collega Sorial allorquando si perverrà alla votazione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) specifica che, a suo avviso, il contenuto normativo dell'emendamento Dall'Orco 49-*ter*.7, da lui sottoscritto, può essere ritenuto analogo a quello dell'emendamento accantonato Arlotti 10.46.

Laura CASTELLI (M5S) lamenta la confusione con cui si stanno svolgendo i lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* avverte che la Commissione ha testé terminato l'esame degli emendamenti raccolti – come da intese concluse in seno all'Ufficio di Presidenza integrato – nel fascicolo delle proposte emendative riformulate. Passerà ora all'esame del fascicolo che reca gli ulteriori emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti. Al riguardo, peraltro, ritira i propri emendamenti 80.36 e 101-*quater*.315 *(vedi allegato 3)*, precisando che pertanto i relativi subemendamenti s'intendono decaduti. Dichiara poi inammissibili, per estraneità di materia, i subemendamenti Bechis 0.41.166.1, Caparini 0.97.42.1, Bechis 0.97.42.2 e Fantinati 0.101-*quater*.316.1. Sono altresì irricevibili il subemendamento Palese 0.53.61.3, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, e il subemendamento Guidesi 0.Tab.4.3.2, che si limita a precisare l'azione alla quale sono destinate le risorse oggetto dell'emendamento cui esso è riferito, intervenendo su una partizione del bilancio inferiore all'unità di voto parlamentare.

Fa presente che gli emendamenti 36.81 e 36.82 del relatore, che intervengono sul personale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, presentano contenuto affine agli identici emendamenti Mattiello 58.97 e 58.116 della I Commissione nonché agli identici emendamenti Mattiello 58.98 e I Commissione 58.117, che erano stati dichiarati inammissibili. Riammette pertanto, alla luce delle esigenze di funzionalità dell'Agenzia, gli identici emendamenti Mattiello 58.97 e 58.116 della I Commissione, nonché Mattiello 58.98 e 58.117 della I Commissione.

Conclude esprimendo parere contrario sui subemendamenti Speranza 0.36.81.3, Palese 0.36.81.2 e Guidesi 0.36.81.1 e raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 36.81.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 36.81 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Speranza 0.36.81.3, Palese 0.36.81.2 e Guidesi 0.36.81.1 ed approva l'emendamento 36.81 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* esprime parere contrario sul subemendamento Verini 0.36.82.1, favorevole sul subemendamento Tancredi 0.36.82.3, contrario sul subemendamento Speranza 0.36.82.2, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 36.82.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 36.82 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) invita a riconsiderare il parere espresso in relazione al subemendamento Verini 0.36.82.1, di cui è cofirmataria, in quanto negare la possibilità di moltiplicare le sedi dell'agenzia è in contrasto con la riforma approvata sei mesi fa.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* rivede in senso favorevole il parere già espresso sul subemendamento Verini 0.36.82.1, che è identico al subemendamento Tancredi 0.36.82.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Verini 0.36.82.1 e Tancredi 0.36.82.3 *(vedi allegato 2),* respinge il subemendamento Speranza 0.36.82.2 ed approva l'emendamento 36.82 del relatore, come modificato dai subemendamenti approvati *(vedi allegato 2).*

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* esprime parere contrario sui subemendamenti Grillo 0.41.166.2, 0.41.166.3, 0.41.166.4 e 0.41.166.5, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 41.166.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 41.166 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Grillo 0.41.166.2, 0.41.166.3, 0.41.166.4 e 0.41.166.5 ed approva l'emendamento 41.166 del relatore *(vedi allegato 2).*

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* esprime parere favorevole sul subemendamento Iori 0.53.61.4 e parere contrario sui subemendamenti Marzana 0.53.61.1 e 0.53.61.2, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 53.61.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 53.61 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione approva il subemendamento Iori 0.53.61.4 *(vedi allegato 2).*

Vanna IORI (PD) si compiace dell'approvazione del suo subemendamento, che di fatto si atteggia a correzione formale del testo. Raccomanda altresì l'approvazione del subemendamento Marzana 0.53.61.1, che ritiene migliorativo poiché teso a evitare discriminazioni nei confronti dei nuovi laureati. Invita relatore e Governo a rivedere il parere espresso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, considerando la serietà della questione, esclude che si possa effettuare in tempi ristretti una immediata verifica della copertura finanziaria dell'emendamento Marzana 0.53.61.1, ai fini dell'eventuale espressione di un parere favorevole. Propone pertanto ai presentatori di ritirare l'emendamento in questione.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* concorda.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottoscrive e ritira i subemendamenti Marzana 0.53.61.1 e 0.53.61.2.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 53.61, come risultante dal subemendamento approvato *(vedi allegato 2).*

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* esprime parere favorevole sul subemendamento Boccadutri 0.97.42.4, parere contrario sul subemendamento Latronico 0.97.42.3, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 97.42.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 97.42 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Boccadutri 0.97.42.4 *(vedi allegato 2),* respinge il subemendamento Latronico 0.97.42.3 ed approva l'emendamento del relatore 97.42, come risultante dal subemendamento approvato *(vedi allegato 2).*

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* esprime parere contrario sui subemendamenti Borghesi 0.101-*quater*.310.1 e Pannarale 0.101-*quater*.310.3, raccoman-

dando l'approvazione dell'emendamento del relatore 0.101-*quater*.310.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 101-*quater*.310 e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Borghesi 0.101-*quater*.310.1 e Pannarale 0.101-*quater*.310.3 ed approva l'emendamento 101-quater.310 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 101-*quater*.316.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 101-*quater*.316.

La Commissione approva l'emendamento 101-*quater*.316 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, prende atto che il subemendamento Tino Iannuzzi 0.119.5.1 è stato ritirato dai presentatori. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 119.5.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 119.5 del relatore.

Marialuisa GNECCHI (PD) ritira la propria firma dall'emendamento 41-*quinquies*.34.

Tino IANNUZZI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.119.5.1.

La Commissione approva l'emendamento 119.5 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.4.3, esprimendo parere favorevole sul subemendamento Prestigiacomo 0.Tab.4.3.1 e parere contrario sul subemendamento Rondini 0.Tab.4.3.4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab. 4.3 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) precisa che il subemendamento a sua firma 0.Tab.4.3.1 è volto a destinare le risorse derivanti dall'emendamento del relatore, che incrementa il programma di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a sostegno dell'attività dell'associazione L'albero dei desideri *onlus*.

La Commissione approva il subemendamento Prestigiacomo 0.Tab.4.3.1 *(vedi allegato 2)*, respinge il subemendamento Rondini 0.Tab.4.3.4 ed approva l'emendamento Tab.4.3 del relatore, come risultante dal subemendamento approvato *(vedi allegato 2)*.

Francesco RIBAUDO (PD) spera che si affronti con serietà adesso l'emendamento 54.54, inerente ai lavoratori del settore amministrativo, che dal 2001 hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa, peraltro dichiarati illegittimi con il *jobs act* e che da oltre 10 anni non hanno ottenuti aumenti contrattuali. Precisa che la disposizione non comporta oneri ulteriori per la casse dello Stato, dal momento che le risorse necessarie sono state già accantonate in occasione della legge n. 124 del 1999, che ha operato il trasferimento di personale dai comuni alle scuole.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 32.11 ed esprime parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.32.11.1.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 32.11 del Relatore e parere con-

trario, conforme a quello del Relatore, sul subemendamento Guidesi 0.32.11.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Guidesi 0.32.11.1 e approva l'emendamento 32.11 del Relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 63.35.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 63.35 del Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 63.35 del Relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.10.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab.10.3 del Relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Tab.10.3 del Relatore, precisa che esso è finalizzato al finanziamento delle politiche territoriali della città di Cosenza, in accordo con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento Tab.10.3 del Relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.10.4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab.10.4 del Relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Tab.10.4 del Relatore, precisa in accordo con il Relatore che esso è finalizzato al finanziamento delle politiche territoriali dei comuni di Zimella e Montecchia di Crosara.

La Commissione approva l'emendamento Tab.10.4 del Relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento Tab.13.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento Tab.13.3 del Relatore.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Tab.13.3 del Relatore, precisa in accordo con il Relatore che esso è finalizzato al finanziamento dell'attività del Teatro scientifico « Laboratorio ».

La Commissione approva l'emendamento Tab.13.3 del Relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Prestigiacomo Tab.2.9.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), intervenendo sul suo emendamento Tab.2.9, precisa che esso è volto ad integrare il finanziamento di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

La Commissione approva l'emendamento Prestigiacomo Tab.2.9 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Amato 41.74.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 41.74.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà al voto sugli identici emendamenti Albini 46-*bis*.11, Gregorio Fontana 46-*bis*.15 e Tabacci 46-*bis*.27, in materia di notariato.

Il Viceministro Enrico MORANDO si rimette alla Commissione.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) si dichiara contrario all'emendamento, poiché esso di fatto asseconda un disegno « di cartello » dei notai e la sua approvazione, non solo priverebbe di tutela giurisdizionale chi viola il cartello (è infatti in corso un procedimento disciplinare a carico di un notaio di Milano, oltre che, per altro verso, un'istruttoria dell'AGCM), ma esporrebbe l'Italia a una procedura d'infrazione presso l'UE.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (Misto-CI-EPI) concorda con il deputato Catalano.

Rocco PALESE (FI-PdL) osserva che – se è vero quel che affermano i colleghi Catalano e Quintarelli – il Governo non può lavarsene le mani. Si faccia un'istruttoria adeguata e si prenda una posizione.

Tea ALBINI (MDP) non conosce gli elementi su cui si basano le considerazioni del collega Catalano: una cosa è la libera concorrenza, altra un mercato senza regole. Sui notai gravano compiti di natura pubblicistica che i cittadini devono esigere siano svolti con competenza, trasparenza e onestà: in un simile ambito la selvaggia lotta mercatista non è accettabile.

La Commissione approva gli identici emendamenti Albini 46-*bis*.11, Gregorio Fontana 46-*bis*.15 e Tabacci 46-*bis*.27 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Paris 28.3, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Paris 28.3, per permettere alla Commissione di approfondire i termini della riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 77.121.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Basso 77.21, che riguarda le false cooperative.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento Basso 77.21 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Verini 46.14 e 46.19 della II Commissione, riguardanti il settore della giustizia.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione approva gli identici emendamenti Verini 46.14 e 46.19 della II Commissione *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Palese 41-*quinquies*.33, che riguarda l'Agenzia italiana del farmaco.

Il Viceministro Enrico MORANDO, avendo acquisito l'avviso del Ministero della salute, competente sull'emendamento, esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 41-*quinquies*.33

La Commissione respinge l'emendamento Palese 41-*quinquies*.33.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Francesco Saverio Romano 38.10 per mancata quantificazione e copertura degli oneri.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano 38.10.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Francesco Saverio Romano 90.62.

La Commissione respinge l'emendamento Francesco Saverio Romano 90.62.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo. Osserva che la copertura è sufficiente per far partire il registro nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) che è necessario per la messa a regime della legge appena approvata sul cosiddetto testamento biologico.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* nel condividere la riformulazione proposta dal Governo, avverte che gli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117, oltre che dai deputati Silvia Giordano e Mantero, sono stati sottoscritti anche dalla deputata Lorefice.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lenzi 41.64 e Marazziti 41.117 nel testo riformulato *(vedi allegato 2),* risultando così assorbito l'emendamento 41.135 della XII Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marazziti 41.119, Gelli 41.73 e 41.134 della XII Commissione.

Mario MARAZZITI (DeS-CD) si rammarica del parere contrario del Governo, dato che il tema affrontato nell'emendamento – le malattie croniche – è assai sentito dalla popolazione interessata. Già è stato adottato il Piano nazionale della cronicità, che prevede, per esempio, l'accesso ai farmaci per le patologie respiratorie e il diabete di tipo B.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma il suo parere contrario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Marazziti 41.119, Gelli 41.73 e 41.134 della XII Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Di Gioia 41-*quater*.11, a condizione che sia riformulato nel senso che dal testo siano omessi l'ultimo periodo dell'aggiunto comma 7 nonché i commi 8 e 9, con le necessarie correzioni formali conseguenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* avverte che la riformulazione dell'emendamento Di Gioia 41-*quater*.11 è stata accettata dal deputato Galati, in qualità di cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Di Gioia 41-*quater*.11, nel testo riformulato *(vedi allegato 2).*

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 101-*quater*.99, suggerendo eventualmente una riformulazione e mantenendo solo la parte relativa alla correzione di un errore materiale, concernente la definizione di una delle materie facenti parte delle prove di esame per avvocato. Sottolinea che da tale emendamento non sorgerebbe onere alcuno.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Menorello 101-*quater*.99, a condizione che sia riformulato, secondo quanto indicato dallo stesso proponente, nei termini indicati in allegato.

Domenico MENORELLO (Misto-CI-EPI) accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Menorello 101-*quater*.99 nel testo riformulato *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 101-*quater*.9 della XI Commissione e Paris 101-*quater*.274.

La Commissione approva gli identici emendamenti 101-*quater*.9 della XI Commissione e Paris 101-*quater*.274 *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Simone Valente 40.26.

La Commissione respinge l'emendamento Simone Valente 40.26.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Gagnarli 17-*quater*.20.

La Commissione respinge l'emendamento Gagnarli 17-*quater*.20.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime favorevole sugli identici emendamenti D'Incà 6.2 e Tentori 6.105, già accantonati.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Incà 6.2 e Tentori 6.105 *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Cariello 100.14.

La Commissione respinge l'emendamento Cariello 100.14.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 57.65 a condizione che sia riformulato, nel senso di omettere l'ultimo periodo, nei termini indicati in allegato.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* prende atto che il proponente ha accettato la riformulazione proposta dell'emendamento Vignali 57.65.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 57. 65, come riformulato *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Antezza 76-*bis*.13 e 76-*bis*. 2. della XIII Commissione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Antezza 76-*bis*.13 e 76-*bis*. 2. della XIII Commissione *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* avverte che l'emendamento Tinagli 20-*bis*.4 è stato ritirato dai proponenti.

Il Viceministro Enrico MORANDO esporrebbe parere favorevole sull'emendamento Coppola 58.91, solo a condizione che vi fossero apportate modifiche di vasta portata, nel senso di sopprimere tutti i capoversi, tranne i capoversi comma 374-*bis* e 374-*sexies*, sopprimendo peraltro l'ultimo periodo del capoverso comma 374-*sexies*.

Paolo COPPOLA (PD) replica che l'emendamento 58.91 reca contenuti importanti, volti a dare risposte a problemi ed esigenze emersi nel corso dei lavori dell'inchiesta parlamentare – da lui presieduta – sulla digitalizzazione della pubblica Amministrazione e sulle risorse che vengono spese per darle impulso. Riteneva che l'occasione della legge di bilancio potesse essere proficua per avviarne la soluzione. Poiché constata che non è così, ritira l'emendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Losacco 101-*octies*.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Losacco 101-*octies*.5 e Marchi 101-octies.4 *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Ribaudo 25.45 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato. Esprime altresì parere favorevole Parisi 49-*ter*.28.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* propone di accantonare l'emendamento Ribaudo 25.45 e di passare all'esame dell'emendamento Parisi 49-*ter*.28, sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Parisi 49-*ter*.28 *(vedi allegato 2).*

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 100-*bis*.32.

Simonetta RUBINATO (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 100-*bis*.32, ponendo in evidenza la necessità di trovare una soluzione al problema delle famiglie che hanno contratto mutui indicizzati al franco svizzero. Ricorda che i consumatori interessati alla questione si trovano, in questo momento, in gravi difficoltà e la soluzione proposta di costituire un tavolo tra le associazioni di categorie presso il Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe utile e non costosa per le finanze pubbliche.

Ivan CATALANO (Misto-CI-EPI) sottoscrive l'emendamento Rubinato 100-*bis*.32.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 100-*bis*.32.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 100-*bis*.32.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente che i deputati Catalano e Menorello sottoscrivono l'emendamento Rubinato 100-*bis*.32.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 100-*bis*.32.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Latronico 39.105.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Latronico 39.105 *(vedi allegato 2).*

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Prestigiacomo 101-*quater*.289.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomo 101-*quater*.289.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 101-*quinquies*.4.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mongiello 101-*quinquies*.4 *(vedi allegato 2).*

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento a sua prima 41.53, volto a rendere annuale il *delisting*, precisa che l'emendamento non ha costi, può rappresentare un vantaggio per l'erario e semplificare la vita dei cittadini.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel far presente che quanto proposto con l'emendamento Galgano 41.53 rischia di tradursi in un aggravio di spesa per i cittadini a causa del passaggio di alcuni farmaci nella fascia non rimborsabile, preannuncia la

contrarietà del suo gruppo su tale proposta emendativa.

Adriana GALGANO (Misto-CI-EPI), nel segnalare che in alcuni casi l'ottenimento della ricetta risulta più gravoso per le famiglie dell'acquisto del farmaco, insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 41.53, nel testo originario, segnalando infine che il Partito Democratico dovrà assumersi la responsabilità della bocciatura.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento Galgano 41.53.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore,* si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Galgano 41.53.

Francesco CARIELLO (M5S) sollecita l'espressione del parere sull'emendamento a sua prima firma 6.28.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI), nel far presente che l'emendamento a sua prima firma 88-*bis*.13 avrebbe come effetto di aumentare la base imponibile, oltre a rappresentare una norma antielusione, ne annuncia il ritiro e la presentazione di un ordine del giorno.

Marco MICCOLI (PD) spiega il senso del proprio emendamento 68.73, che crede avrebbe dovuto incontrare il favore della Commissione. Prende atto che così non è e lo ritira.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'emendamento risulta in parte assorbito.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori accettano la riformulazione dei propri emendamenti Paris 28.3, Ribaudo 25.45, Capone 101-*bis*.4 e Bruno Bossio 101-*quater*.263.

La Commissione, con distinte votazioni, approva, nel testo riformulato, gli emendamenti Paris 28.3, Ribaudo 25.45, Capone 101-*bis*.4 e Bruno Bossio 101-*quater*.263 *(vedi allegato 2)*, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Simonetta RUBINATO (PD), nel premettere che la Commissione ha svolto un lavoro rilevante, stigmatizza tuttavia l'assenza di risorse adeguate per le scuole dell'infanzia paritarie, che svolgono un ruolo essenziale, evidenziando anche che l'assenza di tali risorse determinerà l'aumento delle rette.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole, con riformulazione, sull'emendamento Ribaudo 54.54.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento Ribaudo 54.54, nel testo riformulato *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole, con riformulazione, sull'emendamento Arlotti 10.46.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, segnala che, a seguito di un'ulteriore verifica, può ritenersi ammissibile l'emendamento Tancredi 41-*sexies*.56, in precedenza dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Detta proposta emendativa è in fatti volta a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse per la definizione di un contenzioso giudiziario analogamente ad altre disposizioni volte a prevedere lo stanziamento di risorse per la definizione di contenziosi, che sono state ritenute ammissibili. Esprime quindi su di esso parere favorevole a condizione che sia

riformulato, nonché sull'emendamento Manzi 41.160.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Arlotti 10.46, nel testo riformulato, e gli identici emendamenti Tancredi 41-*sexies*.56, come riformulato, e Manzi 41.160 *(vedi allegato 2)*.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel premettere che nella relazione tecnica che ha accompagnato la scelta concernente la determinazione della soglia per i figli a carico non sono stati valutati gli effetti indiretti della norma, sollecita il relatore a presentare un emendamento relativo al comma 641, che ne riduca il Fondo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 96.20.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 96.20 del relatore *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, fa presente la necessità di apportare una correzione di forma all'emendamento Palese 52-*quinquies*.7.

Francesco Saverio ROMANO (SC-ALA CLP-MAIE) raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti Tab.A.3 e Tab.A.13, recanti le finalizzazioni in favore, rispettivamente, dell'Associazione italiana tutela handicap AITH e della Fondazione Magna Grecia.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Francesco Saverio Romano Tab.A.3 e Tab.A.13.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Francesco Saverio Romano Tab.A.3 e Tab.A.13 *(vedi allegato 2)*.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, avverte che tutte le altre proposte emendative si intendono respinte ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

Maino MARCHI (PD), a conclusione di diversi giorni e notti di intenso e – a tratti – convulso lavoro di esame del disegno di legge di bilancio, esprime un non formale ringraziamento al Presidente della Commissione per averli condotti con pazienza e competenza. Deve altresì ringraziare tutti i membri della Commissione, il Governo, i funzionari ed il personale della Camera dei deputati per aver profuso un impegno non comune. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul testo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si associa alle valutazioni e ai ringraziamenti del collega Marchi, con la menzione speciale del lavoro del Viceministro Morando.

La Commissione delibera su una proposta di coordinamento formale inerente agli identici emendamenti Palese 52-*quinquies*.7, Tancredi 52-*quinquies*.5 e Marroni 52-*quinquies*.6. Indi autorizza il presidente al coordinamento formale del testo.

Delibera di conferire al relatore, Boccia, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore*, si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Avverte quindi che i gruppi FI-Pdl, M5S, MDP e SI-SEL-POS hanno designato MORANDO quali relatori di minoranza, rispettivamente, i deputati Palese, D'Incà, Melilla e Marcon.

La seduta termina alle 9.40.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. C. 4768 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

3-*ter*. Al fine di incentivare l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica, entro il medesimo termine di cui al comma 3-*bis*, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le tariffe per il consumo dell'energia elettrica per la ricarica del veicoli, non superiori alle attuali tariffe previste per i clienti domestici residenti, applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

3. 63 *(Nuova formulazione)* Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati,

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

49-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 49-*bis* è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

49-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 49-*bis* è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 49-*bis*. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

49-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-*bis* e 49-*ter*, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-*ter*.

Conseguentemente, il fondo di al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

14. 16. *(Nuova formulazione).* Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:

71-*bis*. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« 11-*bis*. È istituito presso il Ministero della difesa il »Fondo antibracconaggio ittico« con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).

11-*ter*. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-*bis* Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma ».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 2019 e 2020.

17-*ter*. 7. *(Nuova formulazione)* Tripiedi, Cinzia Maria Fontana

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

74-*bis*. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di, Ferrara e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui

è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.

17-*quater*. 39. *(Nuova formulazione)* Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

104-*ter*. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 624 del presente articolo.

104-*quater*. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 è sostituito dal seguente:

« 302. A decorrere da gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. ».

104-*quinquies*. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23

dicembre 2000, n. 388 si applica a tutte le gestioni amministrate dall'istituto nazionale della Previdenza sociale. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con il presente comma.

24. 26. *(Nuova formulazione)* Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:

140-*bis*. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica » sono sostituite dalle seguenti: « durante le operazioni di bonifica » e dopo le parole: « per il periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefìci sono riconosciuti »;

c) al secondo periodo, le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.700.000;
2019: – 2.800.000;
2020: – 2.700.000.

29-*ter*. 27. *(Nuova formulazione)* Fanucci, Bini, Parrini.

Al comma 459 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Conseguentemente dopo il medesimo comma 459, aggiungere il seguente:

459-*bis*. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

69. 9. *(Nuova formulazione)*. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese.

Sostituire i commi 507 e 508 con i seguenti:

507. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in liquidazione », sono aggiunte le seguenti: « Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquida-

zione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso ente riferita alla data del 31 marzo 2018 ».

508, All'articolo 21, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 11 è sostituito dai seguenti periodi: « Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo alle stesse, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sui territori regionali delle infrastrutture di captazione e grande adduzione della Società. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o in servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività, eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012. All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 2.000.000 di euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, programmazione 2014- 2020, »;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: « 11-*bis*. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. »

76-*bis*. 8. *(Nuova formulazione)* Ginefra.

Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

509-*bis*. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente ai lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo

delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

509-*ter*. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

509-*quater*. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-*bis*, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

509-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 509-*bis* e 509-*ter* non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-*bis*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

509-*sexies*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-*bis*, 509-*ter* e 509-*quater*. Gli obblighi di cui ai commi 509-*bis*, 509-*ter* e 509-*quater* e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.

77. 51. *(Nuova formulazione)* Di Salvo, Paris, Albanella, Ariotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli.

Dopo il comma 666, aggiungere il seguente:

666-*bis*. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti,

e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto. Per le liste di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, richiamato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, o di cui all'articolo 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015 e successive modificazioni, e per le liste ad esse collegate ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 l?indicazione dei candidati nei collegi uninominali è presentata separatamente dalla lista dei candidati nel collegio plurinominale, con la sola sottoscrizione di cui al comma 1-*bis*, secondo periodo, del medesimo articolo 18-*bis*.

666-*ter*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 1 milione di euro per l'anno 2018.

666-*quater*. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli Affari Esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.

101-*quater*. 72. *(Nuova formulazione)* Ferrari.

Dopo il comma 670, aggiungere i seguenti:

670-*bis*. All'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3-*bis* e 9-*bis*, dopo le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre », ovunque ricorrenti, sostituire *017« con 018 »;*
b) al comma 9-*bis*, quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro », è inserita la seguente: « annui » e le parole « nel corso dell'anno 2017. » sono sostituite con le seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018. ».

670-*ter*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente:

ART. 194-*bis*.

(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI).

1. ln adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni « Codice di amministrazione digitale » e consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 sono effettuati anche in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti citati.

3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell?articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

5. Per il recupero di contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte di utenti del sistema SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo dì contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2, determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260 bis, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non comporta il pagamento di interessi.

101-*quater*. 264 *(Nuova formulazione)* Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sono individuati criteri e modalità volti a favorire la diffusione della tecnologia *vehicle to grid*, anche prevedendo la definizione delle regole di partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia.

3. 63 *(Ulteriore nuova formulazione)* Fraccaro, Crippa, Della Valle, Cancelleri, Vallascas, Da Villa, Sorial, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Cariello, Fantinati, Catalano, Mucci

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:

39-*bis*. I treni adibiti al trasporto passeggeri prevedono adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza.

39-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le dotazioni minime di primo soccorso in relazione alle specifiche caratteristiche dei servizi ferroviari, nonché i tempi e le modalità di attuazione di cui al comma 39-bis. Il decreto di cui al presente comma individua altresì le modalità e i criteri per la formazione del personale viaggiante.

39-*quater*. A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 39-ter, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018,2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le dotazioni di primo soccorso potranno essere acquisite dalle società di trasporto ferroviario anche tramite convenzioni o sponsorizzazioni da parte di soggetti privati.

Conseguentemente:

alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni*:

2018: – 500.000;

al comma 624, sostituire le parole: di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020 *con le*

seguenti: di 51.868.200 euro per l'anno 2019, di 134.812.100 euro per l'anno 2020.

10. 16 *(Nuova formulazione)* Rostellato, Arlotti, Paola Boldrini, Capone, Carra, Crivellari, Donati, Iacono, La Marca, Manfredi, Melilli, Narduolo, Terrosi, Venittelli, Di Salvo, Galgano, Catalano, Mucci

Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

49-*bis*. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 71 della legge 30 luglio 1999, n. 300, possono:

a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate ad individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera *a)*, o a quelle di cui all'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valu-

tazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

49-*ter*. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) all'articolo 23-*quater*, comma 7, le parole: « due posti di vicedirettore », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « da una e fino ad un massimo di tre posti da vicedirettore »; le parole: « , per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato » sono soppresse;

b) il secondo periodo dell'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, numero 2), è soppresso. L'abrogazione di cui al primo periodo ha effetto dalla data del 31 dicembre 2018. Entro la predetta data le posizioni organizzative di cui al citato articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera *a)*, numero 2, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle posizioni organizzative di cui al comma 49-*bis*, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo.

49-*quater*. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

14. 9. *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:

49-*bis*. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

49-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 49-*bis* è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

49-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 49-*bis* è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito

né della base imponibile della imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito, è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 49-*bis*. Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

49-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 49-*bis* e 49-*ter*, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 49-*ter*.

Conseguentemente, il fondo di al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

14. 16. *(Ulteriore nuova formulazione).* Vignaroli, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:

58-*bis*. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, viene erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo entro il limite di spesa di 500 mila euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a riduzione sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute, relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

16. 98. *(Nuova formulazione).* Giuseppe Guerini.

Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:

71-*bis*. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

« 11-*bis*. È istituito presso il Ministero della difesa il »Fondo antibracconaggio ittico« con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020, destinato a potenziare i controlli nelle acque interne, da parte del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare (CUTFAA).

11-*ter*. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 11-*bis* Le regioni possono concorrere al finanziamento del Fondo nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate secondo le modalità definite dal medesimo decreto di cui al presente comma ».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 2019 e 2020.

17-*ter*. 7. *(Ulteriore nuova formulazione)* Tripiedi, Cinzia Maria Fontana

Dopo il comma 71 aggiungere il seguente:

71-*bis*. Al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni già accertati alla data di entrata in vigore della presente legge derivanti da calamità naturali riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 7350 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione « 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) » apportare le seguenti variazioni:

2019: – 1.000.000.

17-*ter*. 14. *(Nuova formulazione)* Sani.

Al comma 72, dopo le parole: sono stanziati *inserire le seguenti:* 1 milione di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018.

*** 17-*quater* 49.** *(Nuova formulazione).* Capone Massa, Mariano, Vico.

*** 17-*quater*. 41.** *(Nuova formulazione).* Mongiello, Castricone, Chaouki, Ginefra, Grassi, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Antezza.

*** 17-*quater*. 47.** *(Nuova formulazione).* Palese

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

74-*bis*. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di, Ferrara, Rovigo e Ravenna è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.000.000;
2019: – 4.000.000;
2020: – 4.000.000.

17-*quater*. 39 *.(Ulteriore nuova formulazione)* Gallinella, Ferraresi, L'Abbate, Gagnarli, Lupo, Parentela, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Guidesi, Nuti, Rizzetto, Rubinato, Mongiello, Paglia, Borghi.

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

74-*bis*. Al fine di incentivare la produzione zootecnica estensiva, il Fondo di cui all'articolo 23-*bis*, comma 1, del decreto-

legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è esteso al settore zootecnico e conseguentemente incrementato di 10 milioni di euro per ciascuna della annualità 2019 e 2020 da destinare ad interventi in favore della zootecnia estensiva praticata nelle zone montane e, limitatamente ai comuni colpiti dal sisma del 2016 e 2017, nelle zone svantaggiate. Gli interventi sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, alla condizioni e con i criteri, anche di natura altimetrica, stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e l'anno 2020.

*** 17-*quater*. 55.** *(Nuova formulazione)*. Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

*** 17-*quater*. 43.** *(Nuova formulazione)* Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni, Antezza.

Dopo il comma 74, aggiungere il seguente:

74-*bis*. Al fine di incentivare l'aggregazione, gli accordi di filiera, l'internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo, nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, anche attraverso il sostegno ai contratti ed agli accordi di filiera, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione « 1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca », programma « 1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2) », apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: –2.000.000;
2019: –4.000.000;
2020: –4.000.000.

17-*quater*. 58. *(Nuova formulazione)* Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 301, aggiungere i seguenti:

301-*bis*. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della

presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. ».

48-*ter*. 42. *(Nuova formulazione)* Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:

76-*bis*. Con effetto dall'esercizio finanziario 2019, la quota percentuale del 68 per cento, stabilita ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, dai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è elevata alla misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.

19. 10. *(Nuova formulazione)* Cinzia Maria Fontana, Sanga, Carnevali, Arlotti, Carrescia.

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

104-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le associazioni e le fondazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà delle stesse di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori secondo le modalità e i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato e autonomo e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Le associazioni e le fondazioni sono legittimate a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati e anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle associazioni o delle fondazioni depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi ».

104-*ter*. Agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a decorrere dall'anno 2020 non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

104-*quater*. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 190 del 2014 è sostituito dal seguente:

« 302. A decorrere da gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. ».

104-*quinquies*. La disposizione di cui all'articolo 69, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si applica a tutte le gestioni amministrate dall'istituto nazionale della Previdenza sociale. Sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con il presente comma.

24. 26. *(Ulteriore nuova formulazione)* Di Salvo, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Boccadutri, Fabbri.

Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:

118-*bis*. Al fine di contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne, è assegnato all'Ente Nazionale per il Microcredito un contributo di 600.000 euro annui a decorrere dal 2018.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto nella misura di 600.000 euro annui a decorrere dal 2018.

26. 18. *(Nuova formulazione)*. Tancredi.

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente;

118-*bis*. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; »;

b) all'articolo 2, dopo la lettera *g)*, sono aggiunte le seguenti:

« *h)* " medicinali destinati alla donazione ": i medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), legittimamente in possesso del donatore, in confezionamento primario e secondario integro, in corso di validità, correttamente conservati secondo le indicazioni del produttore riportate negli stampati autorizzati del medicinale. Rientrano in questa categoria i medicinali soggetti a prescrizione, senza obbligo di prescrizione, da banco e i relativi campioni gratuiti. I farmaci che non sono commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari tali in ogni caso da non compromettere l'idoneità di utilizzo in termini di qualità, tracciabilità, sicurezza ed efficacia per il consumatore finale, possono essere donati alle associazioni che possono garantire, attraverso medici o farmacisti presso le stesse associazioni, l'efficacia dei medesimi medicinali. Possono altresì essere donati, sulla base di princìpi stabiliti dal decreto del Ministero della sanità dell'11 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1997 n. 72, e con le modalità previste dalla circolare del Ministro della salute del 23 marzo 2017, i medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia;

i) " Soggetti donatori del farmaco "; ai fini della presente legge si intendono per soggetti donatori dei farmaco, le farmacie,

i grossisti, le parafarmacie, così come individuate ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), i loro rappresentanti locali, i loro concessionari per la vendita e i loro distributori;

l) " articoli di medicazione ": gli articoli di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

m) " altri prodotti "; i prodotti che saranno individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *e)*. ».

c) all'articolo 8 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, il Tavolo potrà avvalersi anche di gruppi di lavoro costituiti dai soggetti indicati dai componenti di cui al comma 1 lettera *b)* nonché di altri esperti di settore.;

d) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola: « medesimi. » è aggiunto il seguente periodo: « Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU). »;

e) all'articolo 11:

1) Alla rubrica dopo la parola: « innovativi » inserire le seguenti parole: « integrati, o di rete, »;

2) al comma 2 dopo la parola: « innovativi » inserire le seguenti parole: « integrati, o di rete, »;

f) all'articolo 16:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale »;

2) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le seguenti tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*:

a) delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*;

b) dei medicinali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, donati secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro della salute da adottarsi ai sensi dell'articolo 15;

c) degli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, di cui al numero 1.14) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;

d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presidi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari;

e) degli altri prodotti che saranno individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi del comma 7, non più commercializzati o non idonei alla commercializza-

zione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo o per altri motivi similari.

2. I beni ceduti gratuitamente di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1917.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che:

a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto avente le caratteristiche determinate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, ovvero un documento equipollente;

b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente, nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

c) l'ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle sue finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.

4. Al comma 7, le parole: « destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1, lettera *e)*, del presente articolo ».

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

« 2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2, commi 350, 351, 352. »;

e) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

ART. 19.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.

26. 3. *(Nuova formulazione)* Gadda, Fiorio, Cenni, Richetti, Giachetti, Cuperlo, Lenzi, Sanga, Marchi, Realacci, Vazio, Borghi, Guerra, Fiano, Moretto, Cinzia Maria Fontana, Marco Di Maio, Galperti, Dallai, Donati, Ascani, Fanucci, Coppola, Quartapelle Procopio, Parrini, Morani, Ermini, Capone, Braga, Venittelli, Famiglietti, Crimì, Mariani, Marroni, Giovanna Sanna, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Manfredi, Massa, Nardi, Patrizia Maestri, Arlotti, Lodo-

lini, Librandi, Fragomeli, Carocci, Burtone, Di Salvo, Garavini, Rotta, Malpezzi, Tartaglione, Pes, Paolo Rossi, Carrescia, Patriarca, Stella Bianchi, De Menech, Zardini, Francesco Sanna, Rampi, Marantelli, D'Ottavio, Tentori, Sbrollini, Cardinale, Luciano Agostini, Zan, Romanini, Scuvera, Cova, Carnevali, Carra, Barbanti, Gribaudo, Currò, Andrea Romano, Narduolo

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

120-*bis*. All'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 », sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-*bis* »;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-*ter*. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune di natura informativa e formativa al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza. ».

26-*ter*. 7. *(Nuova formulazione)* Di Salvo, Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo, Gelmini, Carra, Cenni, Scuvera.

Al comma 90, primo periodo, dopo le parole: condizioni soggettive dei lavoratori, *inserire le seguenti:* e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Al comma 105, primo periodo, sostituire le parole: all'anno 2018 *con le seguenti:* agli anni 2018,2019 e 2020.

Al comma 106, sostituire le parole: per l'anno 2018 *con le seguenti:* per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:

106-*bis*. All'articolo 1 comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: « con sentenza esecutiva » sono inserite le seguenti: « o con verbale di conciliazione giudiziale ».

106-*ter*. Il fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è

incrementato della somma di 27 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, con corrispondente riduzione delle risorse strutturali programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell'articolo 11, comma, 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Di tale riduzione viene fornita apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati. Per il periodo predetto, a carico delle imprese non si applica l'addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

29-*ter*. 17. *(Nuova formulazione).* Boccuzzi, Lavagno, Albanella, Arlotti, Baruffi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli, Bargero, Carra, Fabbri

Dopo il comma 140, aggiungere i seguenti:

140-*bis*. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica » sono sostituite dalle seguenti: « durante le operazioni di bonifica » e dopo le parole: « per il periodo corrispondente alla medesima bonifica » sono aggiunte le seguenti: « e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono inserite le seguenti: « corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti »;

2) le parole: « 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 10,2 milioni di euro per l'anno 2018, 12,8 milioni di euro per l'anno 2019, 12,7 milioni di euro per l'anno 2020, 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, 12,2 milioni di euro per l'anno 2022, 11,6 milioni di euro per l'anno 2023, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».

140-*ter*. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, nei limiti di spesa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 2.700.000;
2019: – 2.800.000;
2020: – 2.700.000.

29-*ter*. 27. *(Ulteriore nuova formulazione)* Fanucci, Bini, Parrini.

Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:

157-*bis*. Ai cittadini italiani nonché agli enti e alle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia che alla data in entrata in vigore della presente legge abbiano crediti che abbiano subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011 può essere concesso un contributo a parziale compensa-

zione delle perdite subite, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. A seguito della liquidazione del contributo, lo Stato subentra *ex-lege* e pro-quota nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle istanze dirette al conseguimento del contributo nonché, nel rispetto del limite di spesa, i criteri e le modalità di corresponsione del contributo medesimo.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

*** 32-*bis*. 6.** *(Nuova formulazione)*Tidei.

*** 32. 6.** *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Palese, Milanato.

Dopo il comma 119, inserire il seguente:

119-*bis*. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza connesse all'adempimento, anche in sede locale, dei compiti in materia di minori stranieri non accompagnati, previsti dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la stessa Autorità garante è autorizzata ad avvalersi di ulteriori 10 unità di personale, collocate in posizione di comando obbligatorio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 112, per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 260 mila euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

38. 4. *(Nuova formulazione)* Zampa, Fregolent, Fabbri.

Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:

203-*bis*. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti Istituzioni: Civico Museo della Risiera di San Sabba – monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fessoli, Istituto e Museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

39. 76. *(Nuova formulazione)* Incerti, Mariani, Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Blažina, De Maria, Carra, Scuvera, Fabbri.

Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:

207-*bis*. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo di assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica con una dotazione di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psico-sociologica, sanitaria in tutte le forme e

a favore del bambino affetto da malattia oncologica e alla sua famiglia. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disposto con regolamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e di 5 milioni di euro per l 'anno 2020.

39. 88. *(Nuova Formulazione)* Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Palese.

Dopo il comma 215, aggiungere i seguenti:

215-*bis*. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive;

215-*ter*. Al line di realizzare valutazioni e test di affidabilità, usabilità, accessibilità, relativi ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di « bollino di qualità », all'istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018;

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 300.000 euro per il 2018 e di 2,5 milioni nel 2019.

39. 111. *(Nuova Formulazione)* Cenni.

Al comma 204, sostituire le parole: 2018 e 2019 *con le seguenti:* 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *Missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), Programma 13 (Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale), apportare le seguenti variazioni:*

2020:
CP: – 300.000;
CS: – 300.000.

39. 87. *(Nuova formulazione)* Preziosi, Pisicchio, Iori, Sanga, Berlinghieri.

Dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:

270-*bis*. In ragione delle specificità territoriali e linguistiche, al fine di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria in ambito provinciale, nel triennio 2018-2020, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol le aziende sanitarie possono stipulare, per la durata massima di un anno, contratti d'opera, rinnovabili fino al massimo di due anni, con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) sussistano motivi di inderogabile e comprovata necessità per lo svolgimento delle relative mansioni e per garantire i livelli essenziali di assistenza;

b) l'oggetto del rapporto riguardi un'attività istituzionale delle aziende sanitarie per la quale il rispettivo posto in organico non è coperto;

c) il concorso pubblico bandito nell'arco dei dodici mesi precedenti per la copertura dei corrispondenti posti in organico abbia avuto esito negativo;

d) risulti impossibile provvedere in base alla normativa vigente alla sostituzione del titolare del posto;

e) i posti non possano essere coperti con i meccanismi di mobilità di personale previsti dalla normativa vigente.

270-*ter*. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento del servizio sanitario, i professionisti di cui al comma 270-*bis* sono inseriti, sulla base del contratto d'opera stipulato con l'azienda sanitaria, nei moduli organizzativi e operativi delle singole strutture ospedaliere.

270-*quater*. I compensi orari del personale assunto con i contratti di cui al comma 270-*bis* sono stabiliti dalle singole aziende sanitarie e non possono eccedere il costo orario previsto per il personale di ruolo.

270-*quinquies*. I rapporti instaurati sulla base delle disposizioni dei commi 270-*bis*, 270-*ter* e 270-*quater* non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

41-*quinquies*. 34. *(Nuova formulazione)* Schullian, Plangger, Gnecchi.

Al comma 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea 97-*bis*, alla lettera *a)* sostituire le parole: « dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e dai successivi atti di regolamentazione » con le seguenti: « dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 » ed eliminare, in fine, l'ultimo periodo da: « La gestione dei pieghi » sino ad: « unico operatore »;

b) all'alinea 97-*bis*, alla lettera *e)*, sostituire il capoverso « Art. 6 » con il seguente:

« Art. 6. – *1*. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l'operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformità a quanto previsto dal secondo periodo. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo.

2. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorità. ».

c) all'alinea 97-*bis*, alla lettera *g)* sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso i punti di giacenza o sulle modalità alternative dì consegna della corrispondenza inesitata in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro o alla consegna degli invii;

d) all'alinea 97-*bis*, alla lettera *h)* al comma 1 alle parole: « Sono restituiti » sono premesse le seguenti: »Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285« ;

e) all'alinea 97-*quinquies* sostituire le parole: « dell'autorità di regolamentazione » con le seguenti: « del Ministero dello sviluppo economico » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposi

zioni di cui alla lettera *e)* del comma 97-*bis* si applicano dal 1° giugno 2018. ».

*** 42. 25.** *(Nuova formulazione)* Latronico.

*** 42. 1.** *(Nuova formulazione)* Fanucci, Parrini, Arlotti

*** 42. 8.** *(Nuova formulazione)* D'Alia

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « biennio 2017-2018 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2017-2019 » e le parole: « 60 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 296 unità »;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

« 3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017, di euro 3.966.350 per l'anno 2018 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2019.

3.1. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018.«

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni voce: Ministero della giustizia:

2018: −2.066.350;
2019: −9.398.099;
2020: −9.398.099

46. 15. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Verini, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Piazzoni, Galati.

Dopo il comma 291, aggiungere il seguente:

291-*bis*. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nell'agenda ONU 2030, nonché per la realizzazione di eventi ed iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia per COP 26/2020, e in continuità con Expo 2015 e la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

47. 11. *(Nuova formulazione)* Guerra, Boccadutri, Gelmini

Dopo il comma 291, inserire il seguente:

291-*bis*. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, », sono inserite le seguenti: « nonché di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020 ».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

47. 7. *(Nuova Formulazione)*. Di Gioia, Galati.

Dopo il comma 301, aggiungere il seguente:

301-*bis*.. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,00 per ettolitro e per grado-Plato.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

48-*ter*. 43. *(Nuova formulazione).* Sani, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gagnarli.

Dopo il comma 324 inserire i seguenti:

324-*bis*. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, e nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il *turn over* previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tal fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

324-*ter*. Per le finalità assunzionali di cui al comma 324-*bis*, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della sanità.

51. 27. *(Nuova formulazione)* Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Cenni.

Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-*bis*. All'articolo 703 del Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 15-*quinquies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto comma, dopo la parola: « realizzati » e prima delle parole: « dal concessionario uscente » sono inserite le parole: « o acquisiti » ;

b) al sesto comma, dopo la parola: « realizzati » e prima delle parole: « dal concessionario uscente » sono inserite le parole: « o acquisiti » ;

c) al sesto comma, dopo le parole: « alcun rimborso » sono inserite le parole: « salvo immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC, la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizza-

zione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria » ;

d) al settimo comma, le parole: « salvo diversa e motivata determinazione dall'ENAC, » sono sostituite dalle parole: « salvo diversa determinazione dell'ENAC motivata »;

*** 52. 24.** *(Nuova formulazione)*. Paola Bragantini, Guerra.

*** 52. 35** *(Nuova formulazione)*. Marchi

Dopo il comma 328, aggiungere i seguenti:

328-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale rientranti nelle autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A della legge 2 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali afferenti merci e passeggeri di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

328-*ter*. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 328-*bis*, ovvero i concessionari, a far data dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla utilizzazione dei depositi per operazioni e servizi portuali di cui al comma 328-*bis*, in base ad autorizzazione della competente autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n, 652, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 328-*bis*.

328-*quater*. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 328-*bis*, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto al secondo periodo del comma 328-*bis*.

328-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 11 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità

immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 328-*ter* e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 11 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 328-*ter*, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

** **52-*bis*. 7.** *(Nuova formulazione)*. Tullo, Guerra, Carrescia

** **52-*bis*. 8** *(Nuova formulazione)*. Oliaro, Catalano, Monchiero

All'articolo 1, dopo il comma 327, aggiungere il seguente:

327-*bis*. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, l'ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, in considerazione dei significativi incrementi degli investimenti in opere aeroportuali, del numero dei passeggeri e delle merci trasportate, a procedere, previo svolgimento di procedure selettive pubbliche, alle assunzioni di 93 unità di personale appartenenti alle categorie professionali e operative, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle specifiche professionalità necessarie per lo svolgimento, in particolare, di attività di certificazione, ispezione, vigilanza e controllo sugli operatori aerei e sulle organizzazioni aeronautiche. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, pari ad 5.050.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie.

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 626 è ridotto di 2,525 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, di 3,525 milioni di euro per il 2023 e di 2,525 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

* **52. 23.** *(Nuova formulazione)* Bragantini.

* **52. 30.** *(Nuova formulazione)* Famiglietti.

* **52. 37** *(Nuova formulazione)*. Mognato, Franco Bordo, Murer, Zoggia, Cimbro, Marcon

Dopo il comma 332, aggiungere il seguente:

332-*bis*. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *2-bis*. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante

quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ».

52-*sexies*. 5. *(Nuova formulazione)* Galperti.

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-*bis*. Al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attività amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, rafforzando le funzioni istituzionali di supporto alle medesime dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materie che richiedono competenze tecniche specialistiche non facilmente reperibili all'interno delle stesse istituzioni scolastiche, quale, a titolo di esempio, la gestione del contenzioso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253 funzionari, area III, posizione economica F1.

336-*ter*. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile, a seguito delle assunzioni del personale all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 336-*bis*, per la gestione delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale della scuola i dirigenti territorialmente competenti e i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono avvalersi dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nella fase istruttoria della predisposizione della documentazione difensiva e, compatibilmente con il numero di unità di personale a disposizione, non delegano ai medesimi la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione.

336-*quater*. Alle risorse umane necessarie per l'attuazione dei commi 336-*bis* e 336-*ter* si provvede mediante il piano straordinario di reclutamento del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

336-*quinquies*. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 336-*ter* possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni dell'articolo 4, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

336-*sexies*. Per l'attuazione dei commi da 336-*bis* a 336-*quinquies* è autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

336-*septies*. Agli oneri di cui al comma 336-*sexies*, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 e a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facoltà assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

54. 45. *(Nuova formulazione)* Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Mongiello

Dopo il comma 336, aggiungere i seguenti:

336-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016,

n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro nel 2018 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2019. I posti di cui all'articolo 1, comma 373, della predetta legge, che si aggiungono all'organico dell'autonomia in conseguenza dell'incremento di cui al primo periodo, sono determinati nei limiti delle risorse ivi previste con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

336-*quater*. In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto, inclusi i correlati elenchi per il sostegno didattico, relative ai gradi dell'infanzia e della primaria, la valutazione del titolo abilitante è effettuata assicurando una particolare valorizzazione a quelli acquisiti nell'ambito di percorsi universitari.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro nel 2018, e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

54. 43. *(Nuova formulazione).* Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Capone, Ribaudo, Di Lello, Mongiello

Al comma 344, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: docenti universitari *con le seguenti:* professori e ricercatori universitari *e le parole:* dall'articolo 8 *con le seguenti:* dagli articoli 6, comma 14, e 8 *e, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:* su base premiale;

b) sopprimere il secondo periodo;

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito *una tantum* un importo *ad personam* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che hanno subìto, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera esso è corrisposto in due rate, da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019. Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, al comma 347 apportare le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo sostituire le parole: l'obiettivo *con le seguenti:* gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché;

b) nel terzo periodo, dopo le parole: si fa riferimento *aggiungere le seguenti:* , in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca;

c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Al fine di sostenere ulteriormente l'ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all'articolo 1, comma 335, lettere *a)* e *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 40 per cento. Al fine di sostenere l'internazionalizzazione del sistema universitario, all'articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: « Possono altresì svolgere » sono inserite le seguenti: «, anche con rapporto di lavoro subordinato,» .

55. 34. *(Nuova formulazione)* Ghizzoni, Coscia, Malpezzi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Giorgis.

55. 2. *(Nuova formulazione)* Mongiello, Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-*bis*. Al fine di potenziare gli interventi posti in essere dalla università per favorire l'attività sportiva degli studenti universitari e al fine di sostenere la promozione dello sport universitario, il contributo delle Università di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, iscritto ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

57. 53. *(Nuova formulazione)*. Dell'Aringa, Misiani, D'Ottavio, Marco Meloni.

Dopo il comma 352 aggiungere il seguente:

352-*bis*. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 626 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate per l'anno 2018, secondo le modalità ivi previste, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni euro.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 10 milioni di euro nell'anno 2018.

57. 63. *(Nuova formulazione)*. Vignali, Cristian Iannuzzi, Taricco, Cinzia Maria Fontana,

Dopo il comma 352, aggiungere i seguenti:

352-*bis*. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca anche all'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni cui al precedente periodo, dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.

352-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è sostituito dal seguente: »1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della

valutazione, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le, linee guida relative elaborati dall'ANVUR. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza« .

57. 49. *(Nuova formulazione).* Vignali.

Al comma 357 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.

Dopo il comma 357 inserire i seguenti:

357-*bis*. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020,15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro dall'anno 2023 all'anno 2025, 16,9 milioni di euro per il 2026, 17,5 milioni di euro per il 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti. Il personale delle graduatorie nazionali di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *e)* della legge 21 dicembre 1999, n. 508. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: »e 2016-2017« sono sostituite dalle seguenti: », 2016-2017 e 2017-2018« .

357-*ter*. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019 –2019/2020 – 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.

357-*quater*. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2017/2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una Istituzione AFAM nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie nazionali per titoli vigenti e di quelle di cui al comma 357-*bis*, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è dispo-

sto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

357-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti da quanto previsto dai commi da 357-*bis* a 357-*quater* si provvede per 1 milione di euro nell'anno 2018, 6,6 milioni di euro per l'anno 2019, 11,6 milioni di euro per l'anno 2020,15,9 milioni di euro per l'anno 2021, 16,4 milioni di euro per l'anno 2022, 16,8 milioni di euro dal 2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l'anno 2026, 17,5 milioni di euro per l'anno 2027, 18,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 18,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*** 57-*quinquies*. 30.** *(Nuova formulazione).* Crimì, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Cinzia Maria Fontana, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Covello, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Carocci, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Vico, Antezza, Tino Iannuzzi, Ribaudo, Cenni, Crivellari, Rotta, Cova, Bini, Rigoni, Zan, Carnevali, Iacono, Scuvera.

*** 57-quinquies. 1** *(Nuova formulazione)* Vignali, Crimì, Crivellari, Tancredi

*** 57. 17** *(Nuova formulazione)* Brescia, Corda, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Simone Valente, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

*** 57-quinquies. 27** *(Nuova formulazione)* Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni

*** 57-quinquies. 23** *(Nuova formulazione)* Bossa, Scotto, Melilla, Nicchi, Albini, Capodicasa, Cimbro.

*** 57-quinquies. 17** *(Nuova formulazione)* Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

Dopo il comma 359 aggiungere i seguenti:

359-*bis*. Il Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano, già Istituto di alta formazione artistica e musicale (AFAM), è accorpato alla libera Università di Bolzano (LUB) ed assume la denominazione di Facoltà di musica »Conservatorio Claudio Monteverdi« della libera università di Bolzano.

359-*ter*. Il consiglio della libera Università di Bolzano approva le opportune modifiche ed integrazioni allo statuto e ai regolamenti, d'intesa con il direttore del conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

359-*quater*. Le modifiche e le integrazioni di cui al precedente comma sono approvate con decreto del Ministro per la istruzione, l'università e la ricerca, d'intesa con il Presidente della provincia autonoma di Bolzano, in applicazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

359-*quinquies*. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il nuovo assetto ordinamentale della Facoltà di musica della LUB « Conservatorio Claudio Monteverdi » , le norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245, ivi comprese quelle relative alio stato giuridico e al trattamento economico del personale docente e amministrativo del Conservatorio di musica Claudio Monteverdi di Bolzano.

359-*sexies*. Fino al completamento delle operazioni e delle attività di accorpamento, restano ferme le vigenti disposizioni di legge sulle procedure e modalità di trasferimento a domanda del personale docente del Conservatorio di musica di Bolzano ad altro conservatorio, nonché quelle sulle graduatorie ad esaurimento previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, dal decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e dal decreto- legge 12 settembre. 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

359-*septies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da 359-*bis* a 359-*sexies* non deri-

vano incrementi dei trasferimenti statali o nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

57-*quinquies*. 22. *(Nuova formulazione)* Alfreider, Gebhard, Plannger, Schullian.

Dopo il comma 370, inserire i seguenti:

370-*bis*. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del lavoro straordinario, nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno 2018,100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse destinate a incrementare le disponibilità dei citati fondi, devono essere attribuite con riferimento ai trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.

370-*ter*. I termini di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, sono prorogati al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente:

al comma 563 sostituire le parole: è elevata al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi *con le seguenti*: è elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento pere gli anni successivi;

il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

58. 90. *(Nuova formulazione)*. Fiano, Paola Bragantini, Mongiello, Carnevali.

Il comma 394 è sostituito dal seguente:

394. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonché » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2017 e per l'anno 2018 »;

b) dopo le parole: « ivi previste. » sono inserite le seguenti: « Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. » .

Dopo il comma 394, sono aggiunti i seguenti:

394-*bis*: Al comma 32 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole; « 1° maggio 2018 » ove ricorrono sono sostituite da: « 1° luglio 2018; »

2. al sesto periodo, dopo le parole: « legge 7 agosto 2012, n. 134œ», sono aggiunte le seguenti: « informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee, »;

3. all'ultimo periodo, infine, aggiunge le seguenti parole: « , informati i sindaci coordinatori delle aree omogenee ».

394-*ter*: Al comma 38 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole: « , e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3808 del 15 settembre 2009 e successive modificazioni, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 del 11 giugno 2010 e successive modificazioni e dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e successive modificazioni ».

394-*quater*: Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato « MAXXI L'Aquila » è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2024.

Al comma 395, il capoverso 1-bis *è sostituito dal presente:* 1-*bis*. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale del Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Dopo il comma 395 sono aggiunti i seguenti commi:

395-*bis*. All'articolo 4, comma 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, le parole: « nonché per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ».

395-*ter*. Le graduatorie formatesi a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-*ter*, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019 ».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 625 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

*** 60. 15.** *(Nuova formulazione)* Tancredi.

*** 60. 14** *(Nuova formulazione)* Melilla, Tancredi, Castricone, Cimbro.

Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:

395-*bis*. Per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dal comma 624, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

60-*bis*. 1. *(Nuova formulazione)* De Menech, Borghi, D'Incà, Taricco, Preziosi

Dopo il comma 412, aggiungere i seguenti:

412-*bis*. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro » sono sostituite dalle parole « fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro ».

412-*ter*. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo ».

412-*quater*. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è soppressa:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche. ».

412-*quinquies*. All'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 7-*bis* è soppresso.

412-*sexies*. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, i commi 1, 2 e 3, sono integralmente sostituiti dai seguenti:

« *1.* Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. ».

412-*septies*. All'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche ed integrazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è integralmente sostituito dal seguente: « I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sul-

l'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 »;

b) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: « Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ».

c) il comma 4 è soppresso.

412-*octies*. Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

412-*novies*. Per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione.

412-*decies*. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie » sono soppresse.

412-*undecies*. Per quanto non diversamente previsto dai commi 412-*octies*, 412-*novies* e 412-*decies*, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

412-*duodecies*. All'articolo 1, comma 492, lettera *0a)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole « legge 7 agosto 2012, n. 134, » sono inserite le seguenti: « e delle relative province, nonché delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

412-*terdecies*. Al fine di trasferire le strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi Comuni, le Regioni, l'Agenzia del Demanio e il Dipartimento della protezione civile possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con i quali si disciplinano, altresì, le procedure per l'attivazione degli interventi di manutenzione. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a carico dei bilanci dei Comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture abitative di emergenza, ad esclusione di quelli scaturenti dagli eventuali espropri disposti ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 finanziati a

valere sulle risorse previste dalla medesima ordinanza. I Comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile e/o per lo sviluppo socio-economico del territorio. Le strutture di cui alla presente disposizione sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

412-*quaterdecies*. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *a)*, le parole: « degli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto » sono sostituite dalle seguenti parole: « delle chiese, degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo ed utilizzati per le esigenze di culto »;

al comma 1, lettera *c)*, le parole: « degli archivi, dei musei, delle biblioteche e delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)* », sono integralmente sostituite dalle seguenti: « degli archivi, dei musei e delle biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* in relazione alle chiese ed agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. ».

412-*quinquiesdecies*. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli oneri derivanti dal presente comma, individuati nella misura di euro 353.600 si provvede a valere sul fondo di cui al comma 415 per la successiva assegnazione ai Comuni di cui al primo periodo.

412-*sexiesdecies*. All'articolo 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dapprima dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e, successivamente, dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e specifiche attività istruttorie, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché, per lo svolgimento di ulteriori e specifiche attività di controllo sulla ricostruzione pubblica e privata, con il Corpo della Guardia di finanza e con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. ».

412-*septiesdecies*. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15

dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può prevedere, valutate le necessità connesse al processo generale di ricostruzione e previa ricognizione dei fabbisogni al fine, in caso di insufficienza delle risorse, di provvedere a un riparto proporzionale tra gli aventi titolo, la concessione di contributi per la ricostruzione agli immobili già danneggiati dagli eventi sismici di cui al periodo precedente e che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, anche in ipotesi diverse dalla determinazione di un'inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità, nel limite di spesa complessivo di euro 3.000.000 »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

« 6-*bis*. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere destinate risorse nel limite di 3.000.000 di euro, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, per il finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici già dichiarati parzialmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi in Umbria nel 2009 e successivamente dichiarati totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Con il medesimo provvedimento sono altresì definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

412-*octiesdecies*. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la lettera *e)* del comma 1 è così sostituita: »Le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla lettera *a)* dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50« .

412-*noviesdecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano altresì ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* ».

65. 11. *(Nuova formulazione)* Carrescia, Parrini, Fanucci, Galgano, Tino Iannuzzi, Tea Albini, Giulietti

Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:

412-*bis*. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle Sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le medesime regioni possono procedere, negli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante proroghe di contratti in essere, purché nel limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione europea. A tal fine, per i predetti anni, la percentuale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aumentata al 70 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione del

presente comma sono a carico dei bilanci regionali delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

65. 1. *(Nuova formulazione)* Tancredi.

Dopo il comma 454, aggiungere il seguente:

454-*bis*. Allo scopo di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile, è istituito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, un tavolo tecnico, a seguito dei cui lavori, si procede, eventualmente, alle conseguenti modifiche del decreto legislativo n. 118 del 2011, limitatamente alle regioni che nell'ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti.

68. 1. *(Nuova formulazione)* Tancredi, Vignali, Menorello.

Al comma 459 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inoltre escluse le maggiori spese per il servizio del debito sostenute nel 2017 rispetto all'anno 2016 derivanti dalla rimodulazione dei mutui effettuata nel 2015, nonché le spese per le quote interessi delle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Conseguentemente dopo il medesimo comma 459, aggiungere il seguente:

459-*bis*. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017 prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016, il termine per l'approvazione dei documenti contabili e l'applicazione delle relative sanzioni è rinviato al 31 marzo 2018.

69. 9. *(Ulteriore nuova formulazione)*. Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Palese, Francesco Saverio Romano.

Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:

459-*bis*. Il concorso alla finanza pubblica delle province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni e di 12,5 milioni annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Conseguentemente il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 23 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

69. 16. *(Nuova formulazione)* Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Nicoletti.

Dopo il comma 508 aggiungere il seguente:

508-*bis*. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: « 11-*bis*. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento del servizio idrico integrato, l'affidamento alla società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, è prorogato fino al 31 dicembre 2021. »

76-*bis*. 8. *(Ulteriore nuova formulazione)* Ginefra.

Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

509-*bis*. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispon-

dono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente ai lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

509-*ter*. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

509-*quater*. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 509-*bis*, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

509-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 509-*bis* e 509-*ter* non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 509-*bis*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

509-*sexies*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 509-*bis*, 509-*ter* e 509-*quater*. Gli obblighi di cui ai commi 509-*bis*, 509-*ter* e 509-*quater* e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone campagne informative, avvalendosi dei principali mezzi di comunicazione, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 100.000 euro per l'anno 2018.

77. 51. *(Ulteriore nuova formulazione)* Di Salvo, Paris, Albanella, Ariotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Miccoli, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Rostellato, Rotta, Tinagli.

Dopo il comma 577, aggiungere i seguenti:

577-*bis*. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferirli al cessionario.

577-*ter*. Ai fini del comma 577-*bis*, gli utili distribuiti dai soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

577-*quater*. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Gli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera *b)*, stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione dei reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera *a)*, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato della stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un eredito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. ».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è incrementato di 18 milioni di euro nell'anno 2019.

88. 3. *(Nuova formulazione)* Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 598, aggiungere il seguente:

598-*bis*. In coerenza con gli obiettivi dell'iniziativa *WiFi4EU* della Commissione europea è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico un fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

89. 3. *(Nuova formulazione)* Liuzzi, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli

Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:

684-*bis*. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati dalla Strategia italiana per l'Artico, adottata nel 2015 dal Ministero degli

affari esteri e della cooperazione Internazionale, assicurare la partecipazione italiana all'lnternational Arctic Science Committee (IASC), al Sustaining Arctic Observing Networks (SAON) ed al Ny Alesund Science Managers Committee (NySMAC), ed attuare gli impegni assunti dall'Italia con la Dichiarazione congiunta dei ministri della ricerca firmata alla prima Arctic Science Ministerial a Washington II28 settembre 2016, è istituito per il triennio 2018-2020 il Programma di ricerche in Artico (PRA), finalizzato al sostegno dell'Italia quale Stato osservatore del Consiglio artico.

684-*ter*. Le linee strategiche e di indirizzo attuativo del PRA sono elaborate e proposte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nell'ambito di un Comitato scientifico per l'Artico (CSA), di cui ai commi da 684-*quinquies* a 684-*sexies*.

684-*quater*. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto tra loro, approvano il PRA, contenente le linee strategiche e di indirizzo attuativo, i programmi annuali di ricerca e vigilano sulla sua attuazione.

684-*quinquies*. Allo scopo di elaborare, proporre e gestire il PRA è istituito presso il CNR, nell'ambito del Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (DTA), il Comitato scientifico per l'Artico che provvede a:

a) elaborare su base triennale il PRA ed i relativi programmi annuali;

b) assicurare il collegamento con gli organismi scientifici internazionali;

c) coordinare le attività di ricerca italiane con quelle di altri Paesi presenti in Artico;

d) promuovere collaborazioni e sinergie tra il PRA e le altre iniziative nazionali in Artico, in particolare quelle inserite in progetti europei;

e) predisporre alla fine del triennio una relazione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) raccogliere la documentazione relativa ai risultati delle attività scientifiche svolte in Artico.

g) incentivare, anche attraverso borse di studio, la conoscenza e lo studio delle tematiche polari e dei cambiamenti climatici.

684-*sexies*. Il Comitato è composto dai seguenti nove membri, aventi mandato triennale rinnovabile:

a) un presidente nella persona del Capo della delegazione italiana al Consiglio artico (Senior Arctic Official);

b) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) il rappresentante italiano nell'lnternational Arctic Science Committee;

e) il rappresentante italiano di NySMAC,

f) quattro esperti in problematiche polari, nominati dal presidente del CNR su designazione, rispettivamente, del CNR stesso, dell'istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

g) un esperto in problematiche polari, anche non di cittadinanza italiana, indipendente dagli enti di cui al presente comma e nominato dal CNR.

684-*septies*. Il CNR provvede all'attuazione del Programma annuale (PA) nel rispetto delle norme stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il PA deve indicare le attività di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Artico, il supporto tecnico-logistico necessario, le risorse umane impegnate per le attività e la ripartizione delle spese. Il PA deve assicurare quote di partecipa-

zione a favore dei soggetti (università, enti di ricerca pubblici e privati) selezionati attraverso bandi pubblici emanati dal CNR. I progetti dì ricerca sono valutati e approvati sulla base dei seguenti criteri: adeguatezza scientifica, culturale e tecnica, contributi in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie alla loro realizzazione.

684-*octies*, L'attuazione operativa del PA è affidata al CNR. Attraverso le risorse del PRA, il CNR provvede all'acquisto, al noleggio e alla manutenzione delle infrastrutture e delle apparecchiature installate presso la Stazione Dirigibile Italia a Ny Alesund – Svalbard e presso strutture italiane ospitate in altre stazioni artiche, Le spese fisse per i contratti di affitto che assicurano la disponibilità della stazione Dirigibile Italia, dei servizi basilari e delle aree riservate all'attività scientifica sono a carico dei competenti uffici del CNR.

684-*novies*. Per assicurare la copertura finanziaria del PRA, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il programma di ricerche in Artico con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

102-*ter*. 49. *(Nuova formulazione)* Cicchitto, Causi, Scagliusi.

Dopo il comma 632, inserire i seguenti:

632-*bis*. A valere sugli stanziamenti previsti dal comma 632 e nell'ambito dei settori di spesa indicati, una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento:

a) degli interventi individuati dal DPCM 15 settembre 2015 di approvazione del « Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione » e non ancora finanziati;

b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regioni del Centro-Nord, individuati ai sensi del successivo comma 632-*ter*.

632-*ter*. Gli interventi di cui al comma 632-*bis*, lettera *b)* sono individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I Presidenti delle regioni o Province autonome interessate, possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 632. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

95. 47. *(Nuova formulazione)* Braga, Borghi, Culotta, Ribaudo

Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

639-*bis*. All'articolo 1, comma 228 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono sostituite dalle seguenti: « e alle linee tramviarie ivi compreso il materiale rota-

bile » ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Il riparto delle predette risorse e dei successivi rifinanziamenti è effettuato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ».

639-*ter*. Le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere utilizzate anche per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, ivi compreso il materiale rotabile.

95-*bis*. 31. *(Nuova formulazione)* Paola Bragantini, Arlotti, Menorello, Marroni.

Dopo il comma 640, aggiungere i seguenti:

640-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per finalità di cui al comma 640-*ter*.

640-*ter*. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 640-*bis*, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

95-*ter*. 6. *(Nuova formulazione)* Scuvera, Rubinato, Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Narduolo.

Dopo il comma 643, aggiungere i seguenti:

643-*bis*. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nel contempo consentire il raggiungimento degli specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n, 59, recante attuazione della citata direttiva 2006/123/CE, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quella delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve risultare da una specifica certificazione rilasciata dai revisori dei conti e formulata sulla base della contabilità analitica aziendale.

643-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 643-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

96. 12. *(Nuova formulazione)* Camani, Fanucci, Berlinghieri, Patrizia Maestri, De Girolamo, Cenni, Abrignani, De Mita, Benamati.

Al comma 652 primo periodo, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2018 e 2019 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 *e sostituire le parole:* con sentenza passata in giudi-

cato o altro titolo equivalente *con le seguenti:* con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *Infine, aggiungere le parole:* il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una relazione alle Camere sullo stato di attuazione della presente disposizione.
al comma 653 sostituire la parola: centottanta *con la parola:* « novanta ».

Al comma 655 sostituire le parole: per l'anno 2019 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

*** 100-*bis*. 1.** *(Nuova formulazione)*. Rubinato.

*** 100-*bis*. 4** *(Nuova formulazione)*. Menorello, Secco, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

Al comma 666, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

a-bis) Al fine di incrementare il ricorso alla misura del ritorno volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo 286 del 1998, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un « Piano Nazionale la realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel paese di origine », per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018. Di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 per l'anno 2020. Tale piano prevede l'istituzione fino ad un massimo di trenta sportelli comunali che svolgano, in concorso con le associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali e in accordo con Prefetture, Questure e con le organizzazioni internazionali, attività informativa, di supporto, di orientamento, assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; la formazione *ad hoc* di personale interno; l'informazione sui progetti che prevedano, in partenariato, la reintegrazione nei paesi di origine dei destinatari delle misure di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno stabiliscono le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano.

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018, di 1.500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.500.000 euro per l'anno 2020.

101-*quater*. 195. *(Nuova formulazione)* Misiani, Giulietti, Carnevali, Ribaudo, Gribaudo, Giuseppe Guerini

Dopo il comma 337 aggiungere i seguenti:

337-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le parole: « per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle parole: « per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

337-*ter*. All'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: « sino alla data del 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino alla data del 31 dicembre 2018 ».

101-*quater*. 141. *(Nuova formulazione)*. Melilli, Pilozzi

Dopo il comma 666, aggiungere i seguenti:

666-*bis*. Al fine di garantire il tempestivo avvio delle procedure connesse all'entrata in vigore del nuovo sistema elettorale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4 della legge 11 novembre 2017, n. 165, e per l'implementazione dei sistemi informativi a supporto dei nuovi adempimenti degli uffici

elettorali e per la trasmissione in formato elettronico alle Camere di tutti i dati necessari per la proclamazione degli eletti, e, anche in considerazione dei termini connessi alla nuova determinazione dei collegi elettorali in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ridotto ad un quarto.

666-*ter*. In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza presso gli Uffici elettorali di sezione, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di osservatori internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia e ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione.

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2018.

101-*quater*. 72. (*Ulteriore nuova formulazione*) Ferrari, Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 670, aggiungere i seguenti:

670-*bis*. All'articolo 11, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 3-*bis* e 9-*bis*, dopo le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre », ovunque ricorrenti, sostituire *2017« con 2018 »;*

b) al comma 9-*bis*, quarto periodo, dopo le parole: « nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro », è inserita la seguente: « annui » e le parole « nel corso dell'anno 2017. » sono sostituite con le seguenti: « nel corso degli anni 2017 e 2018. ».

670-*ter*. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo l'articolo 194 è aggiunto il seguente: Articolo 194-*bis*.

(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI).

1. ln adempimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni « Codice di amministrazione digitale » e consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto di cui agli articoli 190 e 193 possono essere effettuati in formato digitale.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia per l'Italia Digitale ed Unioncamere, con proprio decreto predisporre il formato digitale degli adempimenti citati.

3. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.

4. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile.

5. Per il recupero di contributi SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte di utenti del sistema SISTRI, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell'ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;

b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo dì contributo;

c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;

d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SISTRI.

6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2, determina, all'esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione della sanzione di cui all'articolo 260 bis, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non comporta il pagamento di interessi.

101-*quater*. 264 *(Ulteriore nuova formulazione)* Carrescia, Marchetti, Preziosi, Borghi, Cominelli, Giovanna Sanna, Morani, Donati, Dallai, Iori, Venittelli, Ascani, Gadda, Manfredi, Crimì, Senaldi.

Sostituire il comma 674 con il seguente:

674. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018.

*** 101-*quater*. 246.** *(Nuova formulazione)* Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Di Gioia, Falcone, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Valiante, Ribaudo.

*** 101-quater. 275.** *(Nuova formulazione)* Mongiello, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

Dopo il comma 678 aggiungere il seguente:

678-*bis*. All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « per i successivi trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per i successivi quarantotto mesi ».

101-*quater*. 53. *(Nuova formulazione)* Castricone, Tancredi, Amato, Vacca, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

684-*bis*. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è incrementato di 4 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 624, è incrementato di 1.000.000 euro nel 2018.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: −5.000.000;
2019: −5.000.000;
2020: −6.000.000.

102-*ter*. 40. *(Nuova riformulazione)* Romanini, Albanella, Burtone.

Dopo il comma 81, inserire il seguente:

Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e/o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle Regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, numero 1) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso l'unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico e/o delle stesse Regioni possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di CIGD concesse entro la data del 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nell'anno 2017.

21. 10. Ginefra, Grassi, Castricone, Chaouki, Mongiello, Marroni, Pelillo, Taranto, Valiante, Michele Bordo

Dopo il comma 118, aggiungere i seguenti:

118-*bis*. All'articolo 2, comma 1, lettera *b)* legge 19 agosto 2016 n. 166, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite con: « gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

118-*ter*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n.106. » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

118-*quater*. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2016, n. 147, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017 ».

118-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, le parole: « gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106, » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

118-*sexies*. All'articolo 157, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 primo periodo, le parole: « enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite dalle seguenti: « enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 » e al terzo periodo, le parole: « agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106. » sono sostituite con: « agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 ».

26. 2. Moretto, Gadda, Sanga, Fanucci.

Al comma 125, lettera e), *aggiungere in fine le seguenti parole:* previo protocollo d'intesa tra Istat e Acquirente Unico S.p.A. sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il settore idrico, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

*** 29. 12.** Galati.

*** 29. 13.** Abrignani.

*** 29. 16.** Realacci, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Galati.

Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:

126-*bis*. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti volti al contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale, l'ISTAT sulla base delle fonti di dati di cui al comma 2, definisce i parametri e gli indicatori misurabili con l'obiettivo di perimetrare le zone oggetto di intervento prioritario di cui al presente comma.

**** 29. 10.** Giorgis, Lattuca, Cenni, Fabbri.

**** 29. 9.** Zampa, Gnecchi, Giacobbe.

Dopo il comma 135, aggiungere il seguente:

135-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 2 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa. »

29-*bis*. 5. Marchi, Marco Di Maio, Montroni.

Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

139-*bis*. La lettera *b)* del comma 2, dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017 è sostituita dalla seguente:

« *b)* per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento ».

29-*bis*. 14. Marchi, Marco Di Maio, Arlotti.

Dopo il comma 272, aggiungere il seguente:

272-*bis*. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, entrambi i

termini di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono prorogati di ulteriori dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera di assegnazione del finanziamento.

42. 2. Giulietti, Fragomeli, Tentori.

Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:

276-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, il terzo e quarto periodo sono soppressi.

42-*ter*. 1. Tancredi.

Dopo il comma 276, aggiungere il seguente:

276-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei. ».

*** 42-*ter*. 9.** Tancredi.

*** 101-*quater*. 125** *(Nuova formulazione)* Giuseppe Guerini.

Al comma 331, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 149, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono aggiunte le seguenti: « o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti ».

**** 52-*quinquies*. 5.** *(Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata)* Tancredi.

**** 52-*quinquies*. 6.** *(Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata)* Marroni, Ginefra, Chaouki, Valiante.

**** 52-*quinquies*. 7.** *(Nuova formulazione come risultante dalla proposta di coordinamento approvata)* Palese.

Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:

344-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 257, primo periodo, le parole: « non più di due anni » sono sostituite con le seguenti: « non più di tre anni ».

55. 10. Marroni.

Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:

349-*bis*. All'articolo 5, comma 1-*bis)* del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo le parole: « comma 1-*ter*, » sono aggiunte le seguenti: « per gli studenti internazionali e ».

57. 36. Vignali.

Al comma 389, sopprimere la lettera a).

59. 31. Famiglietti.

Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:

411-*bis*. I Comuni ricompresi negli allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, assegnatari di finanziamenti per adeguamento sismico di edifici scolastici di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 20113, n. 326, continuano ad usufruire dei suddetti finanziamenti anche nel caso di accertata inagibilità dell'edificio a seguito degli eventi sismici e della conseguente collocazione in siti diversi delle scuole, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 in materia di espletamento delle procedure. L'edificio oggetto del finanziamento può avere una diversa destinazione pubblica e non può essere alienato prima di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

65. 58. Melilli.

Dopo il comma 648, inserire il seguente:

648-*bis*. La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti *web*, come previsto a legislazione vigente. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

98. 6. *(Nuova formulazione)* Palese.

Dopo il comma 648 aggiungere il seguente:

684-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti *web*, così come previsto dalla normativa vigente.

98. 5. *(Nuova formulazione)* Palese.

Dopo il comma 213, inserire il seguente:

213-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di contributi in favore delle Scuole di Eccellenza Nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività. Al relativo riparto, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 624, sostituire le parole: 17.585.300 euro *con le seguenti:* 16.585.300 euro.

39-*ter*. 1. Vignali, Dallai.

Dopo il comma 212, inserire il seguente:

212-*bis*. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del Bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.

39-ter. 5. Melilla, Albini, Capodicasa, Cimbro, Tancredi

Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:

278-*bis*. All'articolo 2751-*bis*, comma 1, numero 2) del codice civile, dopo le parole: « le retribuzioni dei professionisti » sono aggiunte le seguenti: « compresi il contributo integrativo da versarsi alla Cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per IVA ».

43. 7. Castricone.

Al comma 666, alla lettera g), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: « ad eccezione della » con la seguente: « la »;

b) sostituire le parole: « all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il » con la seguente: « al ».

*** 101-*quater*. 245.** La I Commissione.

*** 101-*quater*. 194.** Fabbri, Fiano, Baruffi, Orfini, Lodolini, Cenni, Culotta

Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole « sino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2018 », e le parole « entro il 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 dicembre 2018 ».

101-*quater*. 75. Cinzia Maria Fontana.

Dopo il comma 288, aggiungere il seguente:

288-*bis*. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 626 è ridotto di 5,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

46. 25. *(Nuova formulazione)* Sanga, Fragomeli.

Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:

533-*bis*. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi » In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20 per cento per cento e l'80 per cento in ragione dell'entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.

b) Al comma 5, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: « c-*bis*. Le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo ai sensi del secondo periodo del presente comma »

*** 79. 26.** Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico, Alfreider.

*** 79. 34** La X Commissione

Dopo il comma 664, aggiungere il seguente:

664-*bis*. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata prioritariamente, al finanziamento delle attività previste dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

101-*ter*. 8. Borghi, Realacci, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo il comma 665, aggiungere il seguente:

665-*bis*. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509

per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.

*** 101-*ter*. 6.** La II Commissione.

*** 101-*ter*. 5.** Giuseppe Guerini.

Al comma 669, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *b*-bis*)* alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni. ».

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224 ».

**** 101-*quater*. 31.** Guidesi, Saltamartini, Allasia, Busin, Simonetti, Molteni, Pagano.

**** 101-*quater*. 62.** Vignali.

**** 101-*quater*. 76.** Locatelli, Pastorelli, Marzano.

**** 101-*quater*. 79.** Pastorino, Marcon.

**** 101-*quater*. 132.** Lodolini.

**** 101-*quater*. 41.** Castricone.

**** 101-*quater*. 167.** De Mita.

**** 101-*quater*. 288.** Alberto Giorgetti, Palese, Prestigiacomo, Milanato, Giacomoni, Sandra Savino, Laffranco, Occhiuto.

**** 101-*quater*. 151.** Carra, Cenni.

**** 101-*quater*. 171.** Bini, Fregolent, Rubinato, Antezza, Vico.

**** 101-*quater*. 123.** Falcone.

**** 101-*quater*. 120.** Nastri.

** **101-*quater*. 101.** Oliaro, Galgano.

** **101-*quater*. 122.** Romanini, Patrizia Maestri.

** **101-*quater*. 145.** Prataviera, Matteo Bragantini.

** **101-*quater*. 144.** Vico.

** **101-*quater*. 172.** Basso, Giacobbe, Tullo.

** **101-*quater*. 182.** Capezzone, Latronico.

** **101-*quater*. 164.** Taricco.

Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:

672-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) al comma 3, le parole: « dal 2012 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2012 al 2018 ».

101-*quater*. 251. Famiglietti.

Al comma 676, lettera a), *sostituire le parole:* di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* del 31 dicembre 2017.

* **101-*quater*. 10.** La XI Commissione.

* **101-*quater*. 13.** Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

* **101-*quater*. 107.** D'Alia.

* **101-*quater*. 113.** Latronico.

* **101-*quater*. 115.** Marroni.

* **101-*quater*. 129.** Gasparini, Carrescia.

* **101-*quater*. 140.** Rizzetto.

* **101-*quater*. 272.** Paris, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli, Marroni.

Dopo il comma 680, aggiungere il seguente:

680-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, dopo le parole: « degli enti territoriali » sono aggiunte le seguenti: « e di altri immobili di proprietà del demanio dello Stato »;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli immobili di tipo residenziale in uso al Ministero della difesa acquisiti dai citati fondi ai sensi del presente comma contribuiscono al raggiungimento della quota minima di alloggi da alienare fissata dal comma 3, dell'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e i relativi introiti sono destinati alla realizzazione del programma pluriennale di cui all'articolo 297 dello stesso codice. »;

b) al comma 8-*quater*, il quinto periodo è soppresso e sostituito con il seguente: « Al predetto dicastero, a fronte del conferimento e su indicazione del conferente, è riconosciuto direttamente in quote del costituendo fondo il trenta per cento del valore di apporto dei beni, da impiegarsi con prioritaria destinazione alla razionalizzazione e riorganizzazione del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di natura ricorrente. Le corrispondenti risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione allo stato di previsione della spesa della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al precedente comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di

gestione del risparmio, il Ministero della difesa non potrà alienare la maggioranza delle predette quote. ».

101-*sexies*. 2. Sanga, Fragomeli.

Dopo il comma 684, aggiungere il seguente:

684-*bis*. All'articolo 49, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: « nonché apposito preventivo parere dell'Autorità nazionale anticorruzione » sono soppresse. Dopo il comma 7 dell'articolo 49, comma 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, 21 giugno 2017 è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. L'Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50, la correttezza della procedura adottata da ANAS per la definizione degli accordi bonari e/o delle transazioni di cui al comma 1. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra Anas S.p.A. e Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica. ».

102-*ter*. 30. Tancredi, Palese.

Dopo il comma 684, aggiungere i seguenti:

684-*bis*. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.

684-*ter*. In relazione a quanto disposto dal comma 684-*bis* e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. La Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, provvede conseguentemente all'integrazione del criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70 comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non mercatali.

102-*ter*. 35. Donati, Becattini, Richetti, Fiano, Ermini, Impegno, Nardi, Morani, Dallai, Basso, Manfredi, Paola Bragantini, Tino Iannuzzi, Carra, Mariano, Valeria Valente, Paris, Minnucci, Orfini, Palladino, Palese, Berlinghieri.

Dopo il comma 264, inserire il seguente:

264-*bis*. Fra i beneficiari dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono inclusi anche i familiari dei deceduti danneggiati, anche se agiscono solo *iure proprio*, a condizione che abbiano fatto domanda di accesso all'*iter* transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro la data del 19 gennaio 2010.

*** 41-*sexies*. 31.** *(Nuova formulazione)* Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Sorial, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Lenzi.

*** 41-*ter*. 3.** *(Nuova formulazione)* Miotto, Lenzi, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Gelli, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Piazzoni.

Dopo il comma 99 inserire il seguente:

99-*bis*. Tenuto conto della particolare gravosità del lavoro organizzato in turni di dodici ore, ai fini del conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016. Ai fini dell'attuazione del presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2018, di euro 600.000 per l'anno 2019 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: −300.000;
2019: −600.000;
2020: −1.000.000.

23. 10. *(Nuova formulazione)* Damiano, Miccoli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Incerti, Giacobbe, Patrizia Maestri, Arlotti, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Gnecchi, Gribaudo, Lavagno, Paris, Rostellato, Rotta, Tinagli.

Dopo il comma 171, inserire i seguenti:

171-*bis*. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile dei fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.

171-*ter*. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 174.

171-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi precedenti pari a 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

al comma 174, primo periodo, sostituire le parole: 171 a 176 *con le seguenti:* 171, 171-*ter*, 171-*quater* e 176.

al medesimo comma 174 sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti

per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio è elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito è elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.

36. 46. Fabbri, Fiano, Piccione, Richetti, Lattuca, Famiglietti, De Menech, Marco Di Maio, Ferrari, Giorgis, Francesco Sanna, Paola Boldrini, D'Incecco, Albanella, Iacono, Incerti, Valeria Valente, Baruffi, Giuditta Pini, Nardi, Arlotti, Carra, Culotta, Carnevali, Gribaudo, Valiante, Giacobbe, Taricco, Bruno Bossio, Oliverio, Borghi, Rizzetto, Cinzia Maria Fontana, Ginefra.

Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

513-*bis*. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aggiungere il seguente periodo: « In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto dei cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale ».

77. 50. Ginefra, Castricone, Chaouki, Grassi, Marroni, Mongiello, Pelillo, Taranto, Valiante, Pisicchio.

Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

120-*bis*. Ai familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016 si applicano, anche in assenza di sentenza, le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come modificato dalla legge n. 56 del 2003 di conversione del decreto-legge n. 13 del 2003.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 200 mila euro per il 2018, e di 60 mila euro annui a decorrere dall'anno 2019.

26-*ter*. 4. *(Nuova formulazione)* Quintarelli, Mucci, Palmieri, Coppola, Catalano, Monchiero, Rizzetto, D'Incà, Galgano

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-*bis*. Al fine di valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, è istituita un'apposita

sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

333-*ter*. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 333-*bis* la contrattazione, anche mediante eventuali integrazioni al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, è svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;

b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 624 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

53. 13. (*Nuova formulazione*) Malpezzi, Coscia, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Ascani, Rocchi, Carocci, Blažina, Bonaccorsi, Iori, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 120 aggiungere il seguente:

120-*bis*. Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, si applica, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro l'anno a sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, il fondo cui al comma 624 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2018.

26-ter. 15. (*Nuova formulazione*) Tentori, Gribaudo, Camani, Fabbri, Bonomo, Carocci, Centemero, D'Incecco, Gnecchi, Locatelli, Patrizia Maestri, Martelli, Marzano, Miotto, Petrenga, Quartapelle Procopio, Valeria Valente, Vezzali, Rubinato, Tidei, Bruno Bossio, Braga, Paola Boldrini, Giacobbe, Garavini, Zampa, Galgano, Cimbro, Nicchi, Iori, Iacono, Carloni, Pes, De Girolamo.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-*bis*. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità

e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

36. 81. Il Relatore.

*Al capoverso 374-*bis*, sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

*** 0. 36. 82. 1.** Verini, Miotto.

*Al capoverso 374-*bis*, sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

*** 0. 36. 82. 3.** Tancredi.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-*bis*. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presìdi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-*bis*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.

36. 82. Il Relatore.

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

251-*bis*. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

41. 166. Il Relatore.

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-*ter*, dopo le parole:* è attribuita *aggiungere le seguenti:* con laurea L19 e.

0. 53. 61. 4. Iori.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-*bis*. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

333-*ter*. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

333-*quater*. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

333-*quinquies*. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-*ter*, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

333-*sexies*. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-*bis*, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

333-*septies*. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

333-*octies*. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il per-

sonale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

333-*novies*. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-*bis* a 333-*octies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. 61. Il Relatore.

All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 *con le seguenti:* nelle graduatorie 2013 e 2015.

0. 97. 42. 4. Boccadutri.

Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;, *inserire le seguenti:* pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo prioritariamente al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.

97. 42. Il Relatore.

Dopo il comma 675, inserire il seguente:

675-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».

101-*quater*. 310. Il Relatore.

Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:

Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni ».

101-*quater*. 316. Il Relatore.

Dopo il comma 157 è aggiunto il seguente:

157-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di »export banca« di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-*quinquies* e 9-*sexies*.

9-*quinquies*. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-*quater*, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

9-*sexies*. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-*quater* è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo »*Arrangement on Officially Supported Export Credits*« dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-*octies*.

9-*septies*. Alle operazioni di cui al comma 9-*quater* non si applica quanto previsto ai commi 9-*bis* e 9-*ter*.

9-*octies*. Per le finalità di cui ai commi 9-*quater*, 9-*quinquies* e 9-*sexies*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-*quater*, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-*quinquies*, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».

32. 11. Il Relatore.

All'articolo 1, dopo il comma 402, inserire il seguente:

402-*bis*. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

63. 35. Il Relatore.

Al comma 289, dopo la lettera b*) aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 93-ter è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l'articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. ».

*** 46-*bis*. 11.** Albini, Melilla, Capodicasa, Cimbro.

*** 46-*bis*. 15.** Gregorio Fontana, Prestigiacomo.

*** 46-*bis*. 27.** Tabacci.

Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

513-*bis*. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle

società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente:

a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2511, primo comma, lettera d), del codice civile »;

2) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

« 5-*bis*. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. »;

3) il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

« 5-*ter*. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ».

b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dal secondo comma dell'articolo 2383 »;

c) all'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « irregolare funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi »;

2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti » sono sostituite dalle parole: « di cui al comma seguente. »;

3) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: « Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ».

77. 21. Basso, Marchi, Baruffi, Beni, Giacobbe, Marco Di Maio, Montroni, Benamati, Arlotti, Bargero, Becattini, Bini, Camani, Cani, Donati, Ginefra, Iacono, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tentori, Vico.

Dopo il comma 288 inserire il seguente:

288-*bis*. All'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo dopo le parole « A decorrere dall'anno 2015 » sono inserite le seguenti « e sino all'anno 2017 »;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili. »;

b) al comma 12, primo periodo, le parole « entro il 30 aprile di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati »;

c) il comma 13, è sostituito dal seguente:

« 13. L'organo di autogoverno della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 1, e tenuto conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-*bis* tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo ».

*** 46. 14.** Verini, Ferranti, Berretta, Rossomando, Ermini, Morani, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Di Lello, Iori, Amoddio, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.

*** 46. 19.** La II Commissione.

Dopo il comma 259, inserire i seguenti:

259-*bis*. È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

259-*ter*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui al comma precedente.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni*:

2018: −2.000.000.

*** 41. 117.** *(Nuova formulazione)* Marazziti.

*** 41. 64.** *(Nuova formulazione)* Lenzi, Gelli, Patriarca, Amato, Casati, Paola Boldrini, Carnevali, Sbrollini, D'Incecco, Beni, Capone, Giuditta Pini, Mariano, Miotto, Piazzoni, Grassi, Fabbri, Lorefice, Mantero, Silvia Giordano.

Dopo il comma 265, inserire il seguente:

265-*bis*. Dopo l'articolo 4-bis, comma 6, della legge n. 247 del 2012, come modificata dall'articolo 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono inseriti i seguenti commi:

« 6-*bis*. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione « società tra avvocati » nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 576/1980 e successive modificazioni, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA importo che dovrà essere riversato annualmente alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

6-*ter*. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con proprio regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione dei principi contenuti nel comma 6-*bis*. Il regolamento di cui sopra sarà sottoposto ad approvazione Ministeriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ».

41-quater. 11. *(Nuova formulazione)* Di Gioia, Galati.

Al comma 676, lettera d*), dopo il capoverso 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) All'articolo 46, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « diritto comunitario ed internazionale privato » sono sostituite dalle seguenti: « diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato ».

101-*quater*. 99. *(Nuova formulazione)* Menorello, Vaccaro, Catalano, Monchiero.

Al comma 676, dopo la lettera g*), aggiungere la seguente:*

g-bis) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».

*** 101-*quater*. 9.** La XI Commissione.

*** 101-*quater*. 274** Paris, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Rostellato, Rotta, Tinagli

Al comma 21, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16, del decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote ».

**** 6. 2.** D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto, Cariello.

**** 6. 105** Tentori, Gasparini, Carnevali.

Dopo il comma 352, aggiungere il seguente:

352-*bis*. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrate negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevi-

mento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intende assentito.

57. 65. (*Nuova formulazione*) Vignali.

Dopo il comma 508, aggiungere il seguente:

508-*bis*. Fermo restando l'impegno di spesa assunto ed i tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, finanziati dalla Gestione Commissariale ex Agensud, cessata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito con la legge n. 91 del 2015, in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, assegnati ad organismi associativi di produttori ai sensi dell'articolo 1, punto *ter*, comma 2, lettera *c)* della legge 11 novembre 2005, n. 231 e dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con la legge 3 agosto 2009 n. 102 e non formalmente già definiti alla data del 30 giugno 2017, è prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine per la presentazione e/o l'esame da parte dei competenti uffici ministeriali, della documentazione di spesa relativa ai suddetti finanziamenti. Alla suddetta data è demandata altresì ogni verifica sulla congruità e legittimità della spesa certificata.

*** 76-*bis*. 13.** Antezza, Oliverio.

*** 76-*bis*. 2.** La XIII Commissione.

Al comma 682, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019 e 2020 *con le seguenti*: a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, dopo il comma 682, aggiungere il seguente:

682-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 682, pari 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**** 101-*octies*. 5.** Losacco, Boccadutri.

**** 101-*octies*. 4.** Marchi.

Al comma 311, dopo le parole anno 2018 aggiungere le seguenti: , così ripartito: 6,5 milioni di euro all'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorità di distretto dell'Appennino meridionale.

49-*ter*. 28. Parisi, Faenzi, Abrignani, Galati.

Dopo il comma 679, aggiungere il seguente:

679-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, nonché all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: « gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2019 ».

*** 101-*quinquies*. 4.** Mongiello, Antezza, Ginefra, Grassi, Pelillo, Valiante, Castricone, Marroni.

*** 101-*quinquies*. 2.** La XIII Commissione.

Dopo il comma 113 inserire il seguente:

« 113-*bis*. Per l'anno 2018 ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all'attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera *a*), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni. dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

25. 45. *(Nuova formulazione)* Ribaudo.

Al comma 39, dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo:

In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e ai comuni capoluogo delle province al alto inquinamento di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico al fine del rispetto della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria.

10. 46. *(nuova formulazione)* Arlotti, Marchetti.

Dopo il comma 198, inserire il seguente:

198-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 7-*sexies* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 400.000 euro per il 2017, 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e 200.000 euro per l'anno 2020 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: −150.000;
2019: −150.000;
2020: −200.000.

39. 105. Latronico.

Dopo il comma 122 aggiungere i seguenti:

122-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in ASU.

122-*ter*. Per le finalità del comma 122-*bis*, le previsioni di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché quelle dell'articolo 1, comma 163, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 si applicano anche per l'anno 2018.

122-*quater*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ed alla conseguente attuazione dei commi 211 e 212 del medesimo articolo 1, con riferimento all'entità della spesa sostenuta a livello statale.

28. 3. *(Nuova formulazione)* Paris, Covello, Bruno Bossio, Manfredi, Aiello, Barbanti, Battaglia, Censore, Magorno, Oliverio.

Al comma 658, lettera b), *sostituire il numero 1 con il seguente:*

1) La lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca.

101-*bis*. 4. Capone, Massa.

Dopo il comma 672, aggiungere il seguente:

672-*bis*. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti : « 1° gennaio 2019 »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole « 1° luglio 2018 » sono sostituite dalle seguenti : « 1° gennaio 2019 ».

*** 101-*quater*. 263.** *(Nuova formulazione)* Bruno Bossio, Minnucci.

*** 101-*quater*. 203.** *(Nuova formulazione)* Sisto

Dopo il comma 337 inserire i seguenti:

337-*bis*. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice entro il 28 febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti, modalità e termini per la partecipazione alla selezione. Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili.

337-*ter*. Per lo svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 337-*bis* è autorizzata la spesa di 10.000 euro nel 2018.

337-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 337-*bis* e 337-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

54. 54 *(Nuova formulazione)* Ribaudo, Rocchi, Culotta, Tino Iannuzzi, Iacono, Moscatt, Ventricelli, Raciti, Malpezzi, Albanella, Capone, Manzi, Coscia, Capozzolo, Crimì.

Al comma 641, sostituire le parole : e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 *con le seguenti:* , 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

96. 20 Il Relatore

Dopo il comma 271, aggiungere il seguente:

271-*bis*. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-*bis*, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV Giurisdizionale, n. 2537/2004, e per il completamento degli interventi perequativi indicati dal Ministero della Salute con atto DGPROF/P/3/I.8.d.n.1 del 16 giugno 2017, è autorizzata la spesa si 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il Ministero della salute, con apposito decreto. Individua i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed assicura il relativo monitoraggio.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 624 è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

*** 41-*sexies*. 56.** *(Nuova formulazione)* Tancredi.

*** 41. 160.** Manzi.

ART. 18

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

119. 5. Il Relatore.

TAB. A

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 700.000;

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione* 3 Ricerca e innovazione, *Programma* 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 700.000;
CS: + 700.000.

Tab. A. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Sottanelli.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 1.000.000;
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *Missione* 3 Ricerca e innovazione, *Programma* 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Tab. A. 13. Francesco Saverio Romano.

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione 23,* Fondi da ripartire Programma 23.1 *apportare le seguenti variazioni*:

2018:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma 1.1 Soste-*

gno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.

Tab. 2. 9. Prestigiacomo.

TAB. 4.

All'emendamento Tab 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: Il Fondo di cui al comma 625 è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente:

a) nella parte dispositiva, premettere la seguente parola: Conseguentemente *e sostituire le parole:* CP +1.000.000; CS +1.000.000 *con le seguenti:* CP +1.500.000; CS + 1.500.000;

b) sopprimere la parte consequenziale.

0. Tab. 4. 3. 1. Prestigiacomo.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *missione 3* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *programma 3.1* Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: −1.000.000;
CS: −1.000.000.

Tab. 4. 3. Il Relatore.

TAB. 7.

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

2019:

CP. +1.000.000;
CS: +1.000.000.

2020:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Conseguentemente, si provvede alla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo di cui al comma 625, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

* **Tab. 7. 2.** *(Nuova formulazione)* Mucci, Catalano, Monchiero

* **Tab. 7. 3.** *(Nuova formulazione)* Tancredi.

TAB. 10

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *missione 3* Casa e assetto urbanistico *programma 3.1* Edilizia abitativa e politiche territoriali, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

Tab. 10. 3. Il Relatore.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *missione 3* Casa e assetto urbanistico *programma 3.1* Edilizia abitativa e politiche territoriali, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

Conseguentemente, allo stato di prensione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 300.000;
CS: – 300.000.

Tab. 10. 4. Il Relatore.

TAB. 13.

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, *missione 1* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici *programma 1.1* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2019:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2020:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

2019:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

2020:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

Tab. 13. 3. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/1 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

*Al capoverso 171-*bis, *primo periodo, dopo le parole:* n. 159, *inserire le seguenti:* alla quale si provvede, nel limite delle unità di personale che residuano a seguito dell'espletamento delle procedure di inquadramento nei ruoli di cui al comma 3 dell'articolo 113-*bis* del medesimo decreto legislativo, mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

0. 36. 81. 3. Speranza, Albini, Melilla, Capodicasa.

*Al capoverso 171-*bis, *sostituire le parole:* 100 unità *con le seguenti:* 10.000 unità.

0. 36. 81. 2. Palese.

*Al capoverso 171-*bis *sostituire le parole:* 100 unità *con le seguenti:* 20 unità *e le parole:* fino ad un massimo di 20 unità *con le seguenti:* fino ad un massimo di 5 unità.

0. 36. 81. 1. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-*bis*. Fino all'adeguamento alla dotazione organica prevista dall'articolo 113, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è autorizzata ad avvalersi di una quota non superiore a 100 unità di personale non dirigenziale appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici. Nei limiti complessivi della stessa quota l'Agenzia può avvalersi in posizione di comando di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale fino a un massimo di 20 unità. Il predetto personale è posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

36. 81. Il Relatore.

(Approvato)

*Al capoverso 374-*bis, *sopprimere le parole:* anche attraverso l'istituzione di presidi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze discendenti dal nu-

mero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione.

*** 0. 36. 82. 1.** Verini, Miotto.

(Approvato)

*** 0. 36. 82. 3.** Tancredi.

(Approvato)

*Al comma 171-*bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui al presente comma continuano ad operare le sedi secondarie già istituite.

0. 36. 82. 2. Speranza, Melilla, Albini, Capodicasa.

Dopo il comma 171, aggiungere il seguente:

171-*bis*. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso l'istituzione di presìdi in aree territoriali caratterizzate da particolari esigenze connesse al numero dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dalla complessità della relativa gestione. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-*bis*, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.

36. 82. Il Relatore.

(Approvato)

All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: Per l'anno 2018, *inserire le seguenti:* per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario correlato alla spesa farmaceutica ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

0. 41. 166. 2. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: per l'anno 2018, *inserire le seguenti:* per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario ed individuate con decreto del presidente del consiglio dei Ministri da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.

0. 41. 166. 3. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

All'emendamento del Relatore 41.166, dopo le parole: per l'anno 2018, *inserire le seguenti:* per le regioni che, sulla base del monitoraggio trimestrale, si evinca una situazione di squilibrio economico-finanziario,

0. 41. 166. 4 Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

All'emendamento del Relatore 41.166, sostituire la parola: 2014 *con la seguente:* 2004.

0. 41. 166. 5. Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Baroni.

All'emendamento 41.166 del Relatore, aggiungere, in fine, le parole:

Dopo il comma 260 aggiungere il seguente:

260-*bis*. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica le disposi-

zioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *o)* della legge 27 dicembre 2006 n.296, devono intendersi riferite al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e fino all'entrata in vigore del decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, pubblicato come supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.23 del 28 gennaio 2013.

0. 41. 166. 1. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

251-*bis*. Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma è differito al 15 giugno.

41. 166. Il Relatore.

(Approvato)

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-*ter, *dopo le parole:* è attribuita *aggiungere le seguenti:* con laurea L19 e.

0. 53. 61. 4. Iori.

(Approvato)

*All'emendamento 53.61, capoverso 333-*quinquies, *sopprimere la lettera* c).

0. 53. 61. 1. Marzana.

*All'emendamento 53.61, dopo il capoverso 333-*octies, *aggiungere il seguente:*

333-*octies*.1. Al fine di incentivare l'assunzione delle figure professionali di cui ai commi da 333-*bis* a 333-*octies* all'interno delle scuole, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'implemento degli educatori e dei pedagogisti nelle scuole », con una dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ai maggiori oneri di spesa di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, così come modificato dal comma 625.

0. 53. 61. 2. Marzana.

Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:

333-*bis*. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

333-*ter*. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione

degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'*e-learning* e della *media education*. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

333-*quater*. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.

333-*quinquies*. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 333-*ter*, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

333-*sexies*. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 333-*bis*, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

333-*septies*. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

333-*octies*. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo,

ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

333-*novies*. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 333-*bis* a 333-*octies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. 61. Il Relatore.

(Approvato)

*All'emendamento 80.36, comma 554-*bis, *capoverso* ART. *124-*bis, *comma 1, sopprimere le parole:* e sintetica.

0. 80. 36. 5. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-*bis, *capoverso* ART. *124-*bis, *comma 1, sostituire la parola:* sintetica, *con le seguenti:* esaustivi e completi.

0. 80. 36. 1. Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-*bis, *capoverso* ART. *124-*bis, *comma 2, sopprimere le parole:* e in maniera concisa le informazioni essenziali.

0. 80. 36. 2. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Simonetti.

*All'emendamento 80.36, comma 554-*bis, *capoverso* ART. *124-*bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* nonché delle motivazioni non accolte esposte dalle parti.

0. 80. 36. 6. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-*bis, *capoverso* ART. *124-*bis, *sopprimere il comma 3.*

0. 80. 36. 7. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, sopprimere il comma 554-*ter.

0. 80. 36. 8. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*All'emendamento 80.36, comma 554-*ter, *capoverso articolo 88-*bis, *sopprimere le parole:* e sintetica.

0. 80. 36. 3. Saltamartini, Guidesi, Molteni, Simonetti.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-*quater, *capoverso «* ART. *135-*bis *», sopprimere le seguenti parole:* sintetica, *alla rubrica sostituire la parola:* sinteticità *con la seguente:* chiarezza.

0. 80. 36. 10. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

*Al comma 554-*quater, *capoverso articolo 135-*bis, *sopprimere le parole:* e sintetica.

0. 80. 36. 4. Simonetti, Saltamartini, Guidesi, Molteni.

*All'emendamento 80.36 al comma 554-*ter, *capoverso «* ART. *88-*bis *», alla rubrica sostituire la parola:* sinteticità *con la seguente:* chiarezza *e, al comma, sopprimere le parole:* e sintetica.

0. 80. 36. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

Dopo il comma 554, inserire i seguenti:

554-*bis*. Dopo l'articolo 124 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« *Art. 124-bis*. – *(Redazione degli atti)*. – *1*. Gli atti del procedimento sono redatti in forma chiara e sintetica.

2. Il giudice, nella motivazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, ove prevista, espone in ordine logico e in maniera concisa le informazioni essenziali e le ragioni giuridiche della decisione, anche mediante riferimento a precedenti conformi, dando conto delle norme e dei princìpi di diritto applicati.

3. I medesimi criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla redazione delle richieste, delle memorie e delle istanze delle parti ».

554-*ter*. Dopo l'articolo 88 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« *Art. 88-bis*. Principio di sinteticità degli atti di parte. – Le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica ».

554-*quater*. Dopo l'articolo 135 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« *Art. 135-bis*. Principio di sinteticità dei provvedimenti – Il giudice redige i provvedimenti in maniera chiara e sintetica ».

80. 36. Il Relatore.

All'emendamento 97.42 dopo le parole: Rai-Radiotelevisione Italiana Spa *inserire le seguenti:* a decorrere dall'anno 2018, provvede al proprio mantenimento economico senza ricorrere alle entrate derivanti dal canone di abbonamento alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995. La Rai – Radiotelevisione italiana Spa, a decorrere dall'anno 2018, il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. A copertura degli oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e a quelli previsti nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, a decorrere dall'anno 2018 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni *standard* nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi per realizzare un concorso al miglioramento della finanza pubblica. Gli interventi di cui al primo e al secondo periodo garantiscono, complessivamente, risparmi pari o superiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Entro la data del 15 luglio 2018, mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2018. Nel caso in cui i provvedimenti risultino insufficienti a garantire tali risparmi, il Ministro assume iniziative normative volte a introdurre li-

miti di spesa per ciascuna amministrazione statale. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante i predetti interventi sulla spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano 1.500 milioni di euro di minori spese a decorrere dai 2019. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal comma 644, valutati in euro 300.000.000,00 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

0. 97. 42. 1. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

(Inammissibile)

All'emendamento 97.42 sostituire le parole: nella graduatoria 2015 *con le seguenti:* nelle graduatorie 2013 e 2015.

0. 97. 42. 4. Boccadutri.

(Approvato)

All'emendamento 97.42, aggiungere, in fine, le parole: vista la consuetudine aziendale del recente passato, e l'alto prestigio dell'istituto, si impegna a valorizzare internamente le risorse che provengono dalla Scuola di Giornalismo di Perugia, per l'esplicito indirizzo radiotelevisivo della scuola e per lo spirito di servizio pubblico che la ispira, partecipando l'azienda attivamente alla sua gestione e al suo finanziamento.

0. 97. 42. 3. Latronico.

All'emendamento 97.42 aggiungere, in fine, le parole: è fatto obbligo per la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per le altre società televisive di stipulare contratti giornalistici per i dipendenti che compaiono in video e che effettuano interviste.

0. 97. 42. 2. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

(Inammissibile)

Al comma 644, dopo le parole: di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;, *inserire le seguenti:* pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa può avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo *in primis* al personale idoneo inserito nella graduatoria 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei.

97. 42. Il Relatore.

(Approvato)

*All'emendamento 101-*quater.*310 aggiungere, in fine, le parole:* A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: −2.000.000;
CS: −2.000.000.

2019:

CP: −2.000.000;
CS: −2.000.000.

2020:

CP: −2.000.000;
CS: −2.000.000.

0. 101-*quater*. 310. 1. Borghesi, Guidesi.

All'emendamento 101-quater.*310 al capoverso 657*-bis, *sostituire le parole:* , 2016-2017 e 2017-2018, *con le seguenti:* , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.

0. 101-*quater*. 310. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pastorino, Paglia.

Dopo il comma 675, inserire il seguente:

675-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: « e 2016-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2016-2017 e 2017-2018 ».

101-*quater*. 310. Il Relatore.

(Approvato)

All'emendamento 101-quater.*315 al capoverso 1*-bis *sostituire le parole:* 9 febbraio 2019 *con le seguenti:* 1° gennaio 2025.

0. 101-*quater*. 315. 1. Di Gioia, Colomba, Mongiello.

All'emendamento 101-quater.*315 sopprimere il capoverso « 1*-ter ».

0. 101-*quater*. 315. 2. Di Gioia, Colomba, Mongiello.

Al comma 673, aggiungere la seguente lettera:

c) all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, si applicano a decorrere dal 9 febbraio 2019.

1-*ter*. A decorrere dalla data di cui all'articolo 1-*bis* è abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

1-*quater*. Le confezioni dei medicinali destinate alla vendita o alla distribuzione prima della data di cui al comma 1-*bis* possono essere immesse sul mercato, distribuite e fornite al pubblico fino alla loro data di scadenza ».

101-*quater*. 315. Il Relatore.

All'emendamento 101-quater.*316 dopo il comma 675, aggiungere il seguente:*

675-*bis*. All'articolo 9-*quater* del decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « per l'anno 2017 » e: « per l'anno 2017 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « nell'anno 2018 » e: « per l'anno 2018 ».

0. 101-*quater*. 316. 1. Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa, Crippa, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

(inammissibile)

Dopo il comma 675, aggiungere il seguente:

675-*bis*. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017 e 2018 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno dei due anni » .

101-*quater*. 316. Il Relatore.

(Approvato)

All'emendamento 119.5 sostituire il primo periodo con il seguente:

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a corri-

spondere alle regioni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale entro il 31 dicembre 2017, in quota parte ed entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, le somme necessarie a fronteggiare le spese sostenute dalle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi.

0. 119. 5. 1. Tino Iannuzzi, Antezza, Covello, Bruno Bossio, Placido, Oliverio.

All'articolo 18, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

119.5. Il Relatore.

(Approvato)

All'emendamento Tab 4.3 del Relatore, premettere le seguenti parole: alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2018: −1.500.000

Conseguentemente:

a) nella parte dispositiva, sostituire le parole: CP +1.000.000; CS +1.000.000 *con le seguenti:* CP +1.500.000; CS + 1.500.000;

b) sopprimere la parte consequenziale.

0. Tab. 4. 3. 1. Prestigiacomo. ***(approvato)***

All'emendamento TAB 4.3 sostituire le parole da: programma 3.1 fino a: *delle organizzazioni con le seguenti:* programma 3.2 Trasferimenti assistenziali ad enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva.

0. Tab. 4. 3. 4. Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *missione 3* Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *programma 3.1* Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: −1.000.000;
CS: −1.000.000.

Tab. 4. 3. Il Relatore.

(Approvato)

*Al capoverso comma 157-*bis, *comma 9-*sexies, *secondo periodo, aggiungere, in*

fine, le seguenti parole: previo parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

0. 32. 11. 1. Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 157 aggiungere il seguente:

157-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 9-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 9-*quater*. Al fine di rafforzare il supporto alle esportazioni e all'internazionalizzazione dell'economia italiana, gli impegni assunti da SACE S.p.A. relativi alle operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana, Paesi strategici di destinazione ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese e per l'indotto di riferimento, effettuate anche nell'ambito delle operazioni di »export banca« di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono garantiti dallo Stato, nei limiti di cui al comma 9 e secondo le modalità di cui ai commi 9-*quinquies* e 9-*sexies*.

9-*quinquies*. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili di cui al comma 9-*quater*, nonché l'ambito di applicazione del medesimo comma e le modalità di funzionamento della garanzia dello Stato, sono definiti con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, tenuto anche conto delle deliberazioni già assunte dal CIPE con riferimento ad operazioni e categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A., degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

9-*sexies*. La garanzia dello Stato di cui al comma 9-*quater* è rilasciata a prima domanda e con rinuncia all'azione di regresso su SACE S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di SACE S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In virtù della garanzia dello Stato di cui al comma 1, per gli impegni assunti in relazione alle operazioni di cui al medesimo comma, SACE S.p.A. riceve una remunerazione calcolata sulla base di quanto previsto dall'accordo »*Arrangement on Officially Supported Export Credits*« dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Tale remunerazione verrà retrocessa allo Stato secondo le modalità di cui al comma 9-*octies*.

9-*septies*. Alle operazioni di cui al comma 9-*quater* non si applica quanto previsto ai commi 9-*bis* e 9-*ter*.

9-*octies*. Per le finalità di cui ai commi 9-*quater*, 9-*quinquies* e 9-*sexies*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei medesimi commi, con una dotazione iniziale di [40] milioni di euro per l'anno 2018. Tale Fondo verrà ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da SACE S.p.A., al netto delle commissioni trattenute per coprire i costi di gestione derivanti dalle operazioni di cui al comma 9-*quater*, che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse disponibili e non impegnate del Fondo a copertura della garanzie delle Stato di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con le delibere assunte ai sensi del comma 9-*quinquies*, il CIPE incrementa la dotazione del Fondo di cui al primo periodo, tenuto anche conto delle risorse disponibili del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al relativo onere pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

32. 11. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 402 inserire il seguente:

402-*bis*. All'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

63. 35. Il Relatore.

(Approvato)

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *missione 3* Casa e assetto urbanistico *programma 3.1* Edilizia abitativa e politiche territoriali, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

Tab. 10. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico *programma 3.1* Edilizia abitativa e politiche territoriali, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 300.000;
CS: + 300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 300.000;
CS: – 300.000.

Tab. 10. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici *programma 1.1* Sostegno, valorizzazione e

tutela del settore dello spettacolo dal vivo, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2019:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

2020:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, *programma 23.1* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

2019:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

2020:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

Tab. 13. 3. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 641, sostituire le parole : e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 *con le seguenti:* , 125 milioni di euro per l'anno 2019 e di 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

96. 20. Il Relatore.

(Approvato)

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, Annamaria Lusardi, sulle tematiche relative all'attività del Comitato 197

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 dicembre 2017.

Audizione della Direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, Annamaria Lusardi, sulle tematiche relative all'attività del Comitato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09695 Carrescia: Sul prossimo concorso per dirigente scolastico 198

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 201

5-12108 Pannarale: Sui crediti formativi universitari per accedere all'insegnamento 199

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 203

5-11610 Valiante: Sull'incendio vicino a Velia 199

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 204

5-12535 Ricciatti: Sulla sicurezza dei beni culturali delle diocesi delle Marche 199

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 206

5-12415 Gallinella: Sui contratti dei dirigenti scolastici 199

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 209

5-12871 Ghizzoni e 5-12933 Amoddio: Sulla riproduzione di beni bibliografici e archivistici ... 199

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 210

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nuovo testo C. 4365 Bernardo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 200

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 10.30.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

5-09695 Carrescia: Sul prossimo concorso per dirigente scolastico.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 1)*.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-12108 Pannarale: Sui crediti formativi universitari per accedere all'insegnamento.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 2)*.

Lara RICCIATTI (MDP), in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta.

5-11610 Valiante: Sull'incendio vicino a Velia.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 3)*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, in qualità di cofirmataria, prende atto della risposta.

5-12535 Ricciatti: Sulla sicurezza dei beni culturali delle diocesi delle Marche.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 4)*.

Lara RICCIATTI (MDP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che affronta in modo esaustivo un tema tanto delicato. Si riserva di riferirne i contenuti a chi, sul territorio, si sta occupando di porre in sicurezza i beni oggetto dell'interrogazione.

5-12415 Gallinella: Sui contratti dei dirigenti scolastici.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati *(vedi allegato 5)*.

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto.

5-12871 Ghizzoni e 5-12933 Amoddio: Sulla riproduzione di beni bibliografici e archivistici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde alle interrogazioni nei termini riportati *(vedi allegato 6)*.

Sofia AMODDIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta. Sottolinea i profili di modernità della legge 124 del 2017 e auspica che il Governo porti avanti l'attività di monitoraggio e di formulazione di specifiche linee operative affinché le nuove disposizioni possano trovare piena attuazione presso gli archivi dislocati su tutto il territorio italiano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, replicando in qualità di cofirmataria, si associa alle considerazioni formulate dalla collega Amoddio relativamente alle buone finalità della legge n. 124, volte ad assicurare agli studiosi una migliore fruizione dei beni bibliografici ed archivistici. Auspica anch'ella che la prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte del Governo possa garantire il mantenimento del principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nuovo testo C. 4365 Bernardo.
(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, domanda alla relatrice, on. Blažina, se abbia predisposto una proposta di parere o come intenda procedere.

Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, rilevato che non sono presenti profili di diretto interesse della Commissione, propone che la Commissione non si esprima.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 11.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

ALLEGATO 1

5-09695 Carrescia: Sul prossimo concorso per dirigente scolastico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla situazione di quei soggetti che, ad oggi, abbiano un ricorso ancora pendente relativo alla procedura concorsuale per dirigenti scolastici indetta con il decreto direttoriale del 13 luglio 2011 e per i quali propongono l'ammissione diretta alle prove scritte del nuovo concorso, senza doversi sottoporre alla fase della preselezione.

Come è noto, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 24 novembre 2017 è stato pubblicato il bando del nuovo corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

Il bando citato fa seguito all'entrata in vigore del Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 che definisce le modalità di svolgimento delle prove e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.

Coerentemente con quanto stabilito dal Regolamento, il bando prevede lo svolgimento della prova preselettiva per tutti i candidati, senza eccezioni, tranne quella prevista dall'articolo 20, comma 2-*bis*, della legge n. 104 del 1992 che recita: « la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista ».

Infatti, l'articolo 25 del Regolamento, riguardante le disposizioni transitorie, ha previsto quale unica ipotesi di riserva quella destinata ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, purché non rientrino tra le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 87, della legge n. 107/2015.

In relazione alla presunta disparità di trattamento fra i partecipanti al concorso di cui al DDG del 13 luglio 2011 che non sono individuati dalla legge n. 107/2015 quali destinatari della procedura di cui all'articolo 1, comma 87, ed i partecipanti ai diversi concorsi banditi in anni differenti con i DD.GG. 22 novembre 2004 e 6 ottobre 2006, si osserva che i commi 87-91 dell'articolo 1 della succitata legge hanno inteso risolvere in maniera uniforme a livello nazionale specifiche situazioni legate a precedenti procedure concorsuali.

Le suddette norme si caratterizzano per la specialità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento legislativo, nonché per l'individuazione del novero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla sussistenza di esigenze di regolarizzazione rispetto a situazioni di portata generale (annullamento dell'intera procedura regionale) ovvero protrattesi nel tempo (contenziosi risalenti), evidentemente a scapito di una corretta gestione del sistema scolastico e più in generale del buon andamento della pubblica amministrazione.

Si tratta, pertanto, di una procedura dai contenuti e dai criteri ben individuati, introdotta al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88 della legge n. 107/2015 e come tale rivolta a una specifica platea di destinatari.

Nello specifico, la previsione di cui al comma 88, lettera *a)*, è volta a definire le situazioni di quei soggetti, già vincitori o utilmente collocati nelle graduatorie del concorso del 2011 di Lombardia e Toscana – alcuni dei quali (comma 90) addirittura già nominati nei ruoli da diversi anni – che, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale e conseguente rinnovazione della procedura, sono stati rivalutati con esito negativo.

Si tratta, pertanto, di situazioni giuridiche soggettive determinate e differenziate rispetto alla generalità dei ricorrenti avverso il concorso del 2011 che, semplicemente, non hanno superato una o più fasi della procedura concorsuale.

La previsione di cui al comma 88, lettera *b)*, è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale.

Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006, ormai definito da tempo.

ALLEGATO 2

5-12108 Pannarale: Sui crediti formativi universitari per accedere all'insegnamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione ora in discussione si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di acquisizione di 24 crediti formativi universitari previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017 quale titolo di accesso al concorso abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In particolare, si chiede di abolire l'obbligatorietà dell'acquisizione di detti crediti formativi universitari, riconoscendone la gratuità per coloro che hanno già conseguito il titolo di laurea.

A riguardo giova ricordare, preliminarmente, che la disposizione normativa della legge n. 107/2015, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2017, nel definire i termini entro i quali dovrà svolgersi il nuovo concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ha previsto espressamente quale titolo di accesso il possesso da parte dei candidati di 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche.

Con tale decreto attuativo della Buona Scuola, infatti, abbiamo rivisto le modalità di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti temporali certi ed un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare ed a garantire l'elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti, professionalizzandone sempre di più la figura.

La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 crediti formativi non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.

Con il decreto n. 616/2017, poi, sono state definite le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici necessari alle laureate e ai laureati non abilitati all'insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l'ingresso nella scuola secondaria in base alle nuove regole previste dal citato decreto attuativo della Buona Scuola.

In particolare, sono state previste agevolazioni per quanto riguarda i costi da affrontare, che vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Una misura che guarda alle giovani e ai giovani che vogliono avvicinarsi all'insegnamento. Anche per chi è già laureato è offerta l'opportunità di poter partecipare al concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria integrando la propria preparazione nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche attraverso il superamento di alcuni esami con un costo contenuto nella misura massima di 500 euro e che potrà essere ridotto in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

ALLEGATO 3

5-11610 Valiante: Sull'incendio vicino a Velia.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Valiante, rammentando il grave incendio che ha interessato il Parco archeologico di Velia, nel giugno di quest'anno, chiede al Ministero dei beni culturali quali iniziative e quali fondi intenda approntare per la protezione della zona del Parco.

In effetti, come già riferito nel corso della seduta di sindacato ispettivo tenutasi in Aula Camera lo scorso 15 settembre, nella quale si è data risposta all'interpellanza n. 2-01918, l'incendio ha interessato vaste zone dell'area, in particolare il versante occidentale della via di Porta Rosa e il versante meridionale della collina dell'Acropoli, senza causare danni alle evidenze archeologiche e agli edifici (Uffici, Biglietteria, Sedi espositive, Corpo di Guardia etc.) presenti nel Parco, ma distruggendo gran parte della vegetazione nelle aree indicate.

In quella stessa sede si era riferito che la Soprintendenza, il successivo 29 giugno, aveva disposto la riapertura parziale del sito archeologico, limitando il percorso di visita alla sola città bassa.

Si ribadiva inoltre che l'attività di prevenzione incendi nel Parco Archeologico di Velia sarebbe dovuta partire innanzitutto da una corretta manutenzione del verde, non solo dell'area destinata a Parco, ma anche delle aree di proprietà demaniali ubicate al di fuori del perimetro del Parco. Infatti l'estensione e le caratteristiche idrogeologiche dell'area, interessata dalla presenza di falda acquifera di superficie, determinano una celere ricrescita di vegetazione, che si presenta particolarmente invasiva e rigogliosa e che in talune casi ricopre intere zone del Parco.

La Direzione Generale Bilancio ha stanziato 250.000 euro per la messa in sicurezza dei costoni che gravitano sui percorsi per 1'Acropoli e per Porta Rosa e la competente Soprintendenza ha già redatto il progetto e predisposto la perizia di spesa ed è attualmente in attesa dell'autorizzazione a svolgere il ruolo di Stazione Appaltante, così da intraprendere lo svolgimento delle procedure di affidamento dei lavori e garantire la riapertura totale del parco entro la primavera del prossimo anno.

Vorrei poi fornire gli aggiornamenti relativi al progetto « Velia, città delle acque » nell'ambito del PON « Cultura e Sviluppo 2014/2020 », precisando che sono terminate le gare con affidamento dei lavori, che pertanto dovranno partire nei primi mesi del 2018, è previsto un intervento di pianificazione del verde all'interno del parco (diserbo mirato e ricostruzione del paesaggio vegetale) anche con la creazione di fasce tagliafuoco e piazzole di sosta in caso di incendio (come suggerito dai Vigili del Fuoco), nelle quali bisognerà però garantire una manutenzione costante del verde, così come in tutta l'area. Inoltre è stato già redatto il progetto (che sarà parte del secondo stralcio di lavori del PON) per potenziare e migliorare l'impianto antincendio con la redistribuzione delle manichette, che copriranno un'area più ampia, verranno maggiormente concentrate in prossimità dei percorsi e delle strutture e saranno dotate di automatismi per l'accensione.

Come può constatare, onorevole Valiante, abbiamo finora rispettato gli impegni presi e continueremo a farlo. L'area archeologica di Velia unitamente al Parco

archeologico di Paestum e alla Certosa di Padula, come noto, è parte di un più esteso sito denominato « Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Paestum e Velia e la Certosa di Padula », iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal 1998 ed anche su quel fronte i nostri Uffici sono presenti ed impegnati, ribadisco, nella prospettiva di crescita del complessivo contesto socio-culturale del territorio interessato.

ALLEGATO 4

5-12535 Ricciatti: Sulla sicurezza dei beni culturali delle diocesi delle Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Ricciatti, unitamente ad altri onorevoli colleghi, richiede a questo Ministero notizie in merito alla conservazione delle opere d'arte mobile sopravvissute al terremoto del 2016.

Vorrei precisare, a tale proposito, che la messa in sicurezza dei beni mobili recuperati da immobili danneggiati dal sisma è uno dei compiti che la Direttiva del Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo del 23 aprile del 2015 assegna all'Unità di crisi coordinamento regionale con il supporto degli Istituti centrali e periferici del MiBACT.

La gravità dei danni subìti dal territorio delle Marche ben si comprende nei numeri sia degli edifici di interesse culturale danneggiati, circa 3000, sia delle opere mobili recuperate, che superano le 11.000 unità. Proprio l'enorme quantità delle opere ha impedito la possibilità di concentrare tutti i beni recuperati e danneggiati in un unico luogo.

La possibilità di ricorrere a depositi differenti rispetto a quelli gestiti dalle Unità di Crisi del Ministero è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2005, n. 78 (con cui è stata resa esecutiva l'Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche del 26 gennaio 2005) e dal protocollo attuativo tra MiBACT e Conferenza Episcopale Italiana del 4 maggio 2014. Come previsto dai citati dispositivi però i beni danneggiati sono stati portati nei depositi del MiBACT.

Tale norma stabilisce che, in tempo ordinario, la Conferenza Episcopale Italiana, in sinergia con il Ministero, individui alcuni luoghi da adibire a sedi di depositi temporanei in cui allocare opere in caso di calamità. Essi possono identificarsi con i musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o con i musei pubblici presenti nel territorio, ovvero i laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.

I luoghi di ricovero individuati devono possedere requisiti in ordine alla funzionalità (accessibilità, impiantistica), sicurezza (ambientale, strutturale, antropica, antincendio) e conservazione dei beni in funzione della loro tipologia (parametri ambientali: temperatura, umidità relativa, carica batterica, illuminamento, e altro).

Nel caso della Regione Marche, i depositi diocesani non erano stati individuati in tempo ordinario, ma in piena emergenza e quindi in condizioni di massima urgenza, sotto la spinta della necessità di effettuare i recuperi stessi; senza pertanto che i tecnici del Ministero avessero la possibilità di esperire le verifiche preventive di tali luoghi e, considerata la notevole quantità di beni in essi riversati, senza preventiva sistemazione dell'allestimento necessario.

Consapevole di tale criticità, il Segretario generale del MiBACT ha disposto che, per le Marche, l'Istituto Superiore di Conservazione e Restauro (ISCR) assumesse il compito di allestire i depositi individuati dalle Diocesi e dagli enti locali.

E l'istituto sta in effetti provvedendo in tali depositi alla progettazione e sistemazione di idonee infrastrutture (box e scaffalature) e alla ordinata ricollocazione dei beni, secondo criteri che garantiscano la corretta conservazione del patrimonio recuperato.

La locale Soprintendenza inoltre riferisce che la diocesi di Macerata ha individuato un deposito nella cripta del Duomo, ma non è stato ancora allestito. Il patrimonio da mettere in sicurezza nella diocesi di Macerata non è cospicuo.

La diocesi di S. Benedetto del Tronto ha riattivato alcuni musei ove ha concentrato le collezioni e portato in mostra alcuni degli oggetti di maggiore interesse presso importanti musei italiani. Il Reliquiario di Montalto, ad esempio, è attualmente in mostra presso il fiorentino Museo del Bargello. Altre opere sono state esposte in una mostra allestita a Osimo nel Palazzo Campana, insieme a quelle di altre diocesi.

La Diocesi di Ascoli Piceno ha utilizzato una struttura produttiva situata nell'area industriale della città e messa a disposizione dalla proprietà dopo una prima bonifica che ha riguardato le coperture. L'attività di monitoraggio del microclima è stata assicurata dall'Università di Camerino nei primi mesi di apertura. Il progetto di allestimento è stato studiato da parte dei tecnici ISCR ma non ancora realizzato dalla Diocesi. Alcune sale prossime alla cattedrale verranno rese agibili e allestite per conservare i materiali più delicati.

Tutti i depositi sono stati individuati in condizioni di massima urgenza e mentre venivano effettuati i recuperi, che, anche se in modo ridotto, proseguono ancora ora. Il personale MiBACT e delle diocesi era ed è coinvolto prevalentemente in queste attività e nella messa in sicurezza degli edifici ecclesiastici.

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di allestimento dei depositi non ancora predisposti e quelle operazioni di sostituzione degli imballi provvisori, verifica delle condizioni conservative e schedatura che per le opere conservate nei depositi MiBACT sono state già effettuate. I vescovi sono stati già più volte sollecitati a mettere in atto quelle iniziative previste nelle specifiche operative all'articolo 5 dell'ordinanza n. 393 CDPC del 13 settembre 2016 emanate dal Soggetto attuatore per i beni culturali architetto Antonella Recchia.

La Soprintendenza delle Marche ha adottato tutte quelle iniziative, compatibilmente con la situazione di grave emergenza, al fine di garantire la migliore conservazione possibile del patrimonio affidato in custodia ai vescovi. Questi ultimi, oltre ad essere stati più volte richiamati al rispetto degli obblighi conservativi, sono stati sostenuti con l'offerta di personale specializzato e di tecnici adeguatamente preparati. Nelle prossime settimane, completati gli adempimenti amministrativi, dovrebbero divenire disponibili i circa 650.000 euro derivanti dalla percentuale sulla bigliettazione che la Galleria degli Uffizi e il concessionario dei servizi aggiuntivi hanno raccolto in occasione della mostra « Facciamo presto – tesori salvati, tesori da salvare » che si è tenuta nell'ala Magliabechiana degli Uffizi tra il 28 marzo e il 30 luglio 2017. Nella mostra sono state esposte più di trenta opere provenienti dalle città e paesi marchigiani colpiti dal terremoto. La maggior parte di questo finanziamento, in accordo con gli enti prestatori delle opere, verrà destinata alla gestione dei depositi e degli oggetti conservati.

Pertanto, seppure allestiti in tempi davvero ristretti si sta operando affinché i depositi abbiano tutte le caratteristiche necessarie a garantire la adeguata conservazione del patrimonio che conservano. Resta da avviare la impressionante attività di controllo delle opere raccolte, che riguardando più di 9000 pezzi, impegnerà un buon numero di restauratori per i prossimi anni.

Per quanto riguarda, infine, l'opera dei Giovanbattista Tiepolo proveniente da Camerino, essa è attualmente esposta nella chiesa del Seminario nuovo, unica chiesa aperta della città.

Quanto sopra esposto, On. Ricciatti, evidenzia la complessità della situazione determinatasi a partire dagli eventi si-

smici del 24 agosto 2016 e l'impegno posto in essere in questi mesi, da parte di questa Amministrazione nelle sue varie articolazioni, per la messa in sicurezza e la conservazione dell'importante patrimonio culturale dei territori in questione.

Ciò nella consapevolezza della rilevanza di tali beni culturali sia in termini assoluti che per la specifica identità dei luoghi interessati e della necessità di operare con la massima accuratezza e perizia tecnica per interventi di tale delicatezza.

ALLEGATO 5

5-12415 Gallinella: Sui contratti dei dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione posta dagli On.li interroganti si osserva preliminarmente che, come è noto, sin dall'anno 2010 le normative riguardanti la costituzione dei fondi destinati alla retribuzione accessoria di tutto il personale contrattualizzato hanno indubbiamente inciso negativamente sull'entità delle relative risorse finanziarie.

A fronte di ciò va, comunque, sottolineato, che solo la categoria dei dirigenti scolastici, rispetto alla restante platea dei dipendenti pubblici contrattualizzati ha visto attenuato considerevolmente gli effetti negativi delle normative innanzi esposte, incidenti sul FUN (Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato), per effetto della norma introdotta dalla legge n. 107 del 2015 ricordata dagli On.li interroganti.

Infatti, l'articolo 1, comma 86 della legge così recita:

In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

In estrema sintesi, il FUN per l'anno scolastico 2016/2017, in assenza della norma descritta, sarebbe ammontato a circa 107 milioni di euro, invece dei circa 151 milioni di euro (entrambi al netto degli oneri a carico dello Stato), individuati con decreto della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie e certificati dal competente Ufficio centrale per il bilancio presso il MIUR.

Ciò posto, nel disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, il cui iter parlamentare è in fase di conclusione, è stata inserita una norma (il comma 333 dell'articolo 1) che istituisce un'apposita sezione nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, prevedendo specifici stanziamenti da destinare alla contrattazione nazionale dei dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca. Le risorse in argomento integrano quelle di cui al citato articolo 1, comma 86 della legge su « la Buona scuola ».

La misura sopra descritta testimonia l'attenzione che il MIUR ed il Governo nel suo complesso dedicano ai dirigenti scolastici, che svolgono un ruolo centrale nell'ambito dei fini istituzionali del settore educativo.

ALLEGATO 6

5-12871 Ghizzoni e 5-12933 Amoddio: Sulla riproduzione di beni bibliografici e archivistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le Onorevoli Ghizzoni, Mucci ed Amoddio richiedono a questo Ministero notizie in merito all'applicazione delle nuove misure in merito alla riproduzione di beni bibliografici ed archivistici, introdotte dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, che ha apportato modifiche all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, appunto, di canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione.

In particolare, la nuova disposizione, vigente dallo scorso 29 agosto prevede che siano in ogni caso libere le attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, inerenti la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del Titolo II del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi, e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

In merito agli specifici quesiti posti dalle interrogazioni, la Direzione generale Biblioteche ed istituti culturali e la Direzione generale Archivi hanno rappresentato di essersi prontamente attivate per garantire l'immediata applicazione delle nuove disposizioni.

In particolare la DG Biblioteche ha emanato la circolare n. 14 del 21 settembre 2017, volta a garantire la riproduzione dei beni posseduti dalle Biblioteche pubbliche statali. A tutt'oggi, assicura la DG competente, non risultano problematiche applicative presso gli Istituti afferenti che si sono conformati alle disposizioni.

Analogamente, la DG Archivi ha proceduto all'emanazione della circolare n. 33 del 2017 per l'applicazione dell'articolo 108 del Codice come novellato dalla legge 124 del 2017.

Poiché l'atto parlamentare si riferisce proprio all'applicazione delle nuove norme presso gli Istituti archivistici, permettetemi di chiarire con precisione i fatti anche sulla base della normativa di tutela così come dettagliatamente riferiti dal Direttore generale degli Archivi.

L'applicazione delle nuove disposizioni non può prescindere dalle cautele che vanno necessariamente adottate al fine di tutelare l'integrità dei documenti d'archivio, spesso caratterizzati dalla fragilità dei supporti o da altre condizioni di criticità.

La richiesta preventiva da parte dell'utente al direttore dell'Archivio di Stato, per la riproduzione con mezzo proprio, risponde appunto all'esigenza di consentire la valutazione dello stato materiale in cui si trovano i documenti, nonché di accertare l'eventuale presenza di dati sensibilissimi.

Il principio della libera fruizione deve di conseguenza necessariamente contemperarsi con misure che ne garantiscano l'adeguata conservazione anche in futuro. Non a caso nella circolare 33 del 7 settembre 2017 è sottolineato come gli utenti

debbano « impegnarsi ad accettare le norme e condizioni di tutela stabilite dalle vigenti normative per assicurare la conservazione del materiale archivistico oggetto di consultazione ».

Con riferimento alle specifiche vicende dell'Archivio di Stato di Palermo, la Direzione generale Archivi, anche a seguito di richieste da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, aveva provveduto a chiedere, nell'ottobre scorso, al Direttore della Soprintendenza archivistica per la Sicilia – Archivio di Stato di Palermo chiarimenti in merito alla questione in oggetto.

Lo stesso Direttore aveva sottolineato come, in ottemperanza alla circolare 33/2017, avesse provveduto a emanare in data 28 settembre 2017 una « Comunicazione » agli utenti di sala di studio, in cui venivano richiamate le linee stabilite dalla DG Archivi con la circolare sopra citata ed evidenziata la necessità che il diritto alla consultazione e alla libera riproduzione con mezzi propri dei documenti archivistici fosse contemperato con l'esigenza di assicurarne la salvaguardia e la conservazione.

Vorrei evidenziare che la Direzione generale Archivi ha invitato il Direttore della Soprintendenza archivistica per la Sicilia – Archivio di Stato di Palermo a predisporre un elenco di documenti archivistici che, a suo giudizio, presentano caratteristiche tali, sotto il profilo della conservazione, da non poter essere consultati e, se del caso, riprodotti senza particolari cautele, il che ne esclude in radice la messa a disposizione senza preventiva autorizzazione e comunque sempre sotto il controllo dei funzionari dell'amministrazione archivistica.

A breve il Direttore dell'istituto palermitano fornirà detto elenco.

La Direzione Archivi riferisce, inoltre, che anche il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, da parte sua, ha inviato per mail il 4 dicembre 2017 alla DG Archivi una nota dell'Associazione Archivisti in Movimento del 24 novembre 2017 in cui si lamentava l'obbligo da parte dell'utente di chiedere un'autorizzazione preventiva per la riproduzione con mezzi propri.

Il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, oltre ad allegare il regolamento da lui emanato in materia di fotoriproduzioni, ha fatto presente che « non è previsto il rilascio di alcuna "autorizzazione preventiva" per i casi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 108 comma 3 e 3-*bis* del Decreto Legislativo 42/2004, bensì unicamente la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la finalità della fotoriproduzione, così come previsto dalla circolare della Direzione generale archivi 33/2017 e relativo allegato ».

Le questioni sopra esposte evidentemente risentono dello stretto lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

L'impegno di questa Amministrazione, onorevoli Ghizzoni, Mucci e Amoddio, è di proseguire l'attività di monitoraggio e formulazione di specifiche linee operative, in particolare agli uffici dislocati sul territorio, al fine di garantire la piena attuazione del comma 3-*bis* dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali, come modificato dalla legge 124/2017 e in linea con i principi che l'hanno ispirato.

Si rammenta, al riguardo, che il Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, nella seduta del 16 maggio 2016, aveva auspicato che la riproduzione con mezzo proprio dei beni bibliografici e archivistici, a fini personali e di studio, fosse resa gratuita e senza limitazioni nel numero di scatti in caso di testi di pubblico domini; che in presenza di mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o *smartphone*) non si determinasse un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l'integrità del bene e che, in caso di materiale particolarmente fragile, si ponessero precauzioni in sede stessa di consultazione mantenendo un principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 213

Sull'ordine dei lavori 213

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 213

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 214

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali. (COM(2017) 573 final)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa. COM(2017) 572 final.

Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final *(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale)* 216

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla Commissione) 221

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla *(Esame del documento conclusivo e conclusione)* 217

ALLEGATO 2 (Proposta di documento conclusivo) 224

ALLEGATO 3 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 263

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 218

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 304

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MDP) 311

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12959 Cominelli: Per il rinnovo dell'incarico di commissario straordinario del Sito di interesse nazionale – Caffaro 219

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 315

5-12960 Pellegrino: Per la valutazione del rischio idraulico del progetto relativo alla variante sud di Dignano 219
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 316
5-12961 Vella: Per la messa in sicurezza del sito del centro di ricerca Enea Trisaia di Rotondella 220
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 317
5-12962 Micillo: Sull'utilizzo dei fondi destinati al risanamento del Vallone San Rocco a Napoli 220
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 318

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 12.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Matteo Bragantini entra a far parte della Commissione come appartenente al gruppo Scelta Civica-Ala per la Costituente Liberale e Popolare-Maie.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di posticipare l'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di protezione civile, immediatamente prima dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata per consentire l'arrivo della sottosegretaria Velo.

La Commissione consente.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo Antonio D'AGOSTINO (Misto), *relatore,* ricorda ai colleghi che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge (C. 101, C. 102, C. 267, C. 433; C. 1596, C. 1718, C. 1633, C. 1812, C. 4706) recante disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, assegnato in sede referente alla XII Commissione. Ricorda in premessa che già nel 2014 era stato approvato un testo unificato sul quale erano stati acquisiti i pareri di quasi tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, compresa la nostra. Ricordo altresì che nel frattempo altre Commissioni della Camera e del Senato – VI (Finanze) della Camera e 6ª (Finanze e tesoro) e 12ª (Igiene e sanità) del Senato – hanno avviato l'esame di progetti di legge concernenti la materia dei giochi per i profili di propria competenza. Pertanto si è reso necessario riprendere l'esame delle proposte di legge in titolo per addivenire ad un nuovo testo che tenesse conto delle ulteriori iniziative in materia.

Ciò premesso, fa notare che il provvedimento all'esame, che si compone di 12 articoli, introduce misure volte ad assicurare la tutela e la riabilitazione dei soggetti

affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico anche attraverso apposite iniziative di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili (articolo 1). Le definizioni contenute all'articolo 2 identificano le caratteristiche dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, dei giocatori problematici e dei soggetti vulnerabili. L'articolo 3 stabilisce i livelli essenziali di assistenza per la cura dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, ai quali sono garantiti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale. Ai sensi dell'articolo 4 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è chiamato a predisporre campagne di informazione e progetti di educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo. L'articolo 5 stabilisce che le associazioni di categoria degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro si dotino di un codice etico di condotta allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio. Ai sensi dell'articolo 6, l'accesso ai giochi è consentito esclusivamente tramite tessera sanitaria, al fine di vietare il loro utilizzo ai soggetti minorenni. Inoltre, al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, gli apparecchi di gioco devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento e di avviso dei rischi per il giocatore e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici. Mentre l'articolo 7 prevede che la persona affetta da gioco d'azzardo patologico che non sia in grado di provvedere ai propri interessi possa essere assistita da un amministratore di sostegno, l'articolo 8 stabilisce che i tagliandi delle lotterie istantanee debbano recare avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. L'articolo 9 introduce il divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro, stabilendo le relative sanzioni in caso di violazione mentre l'articolo 10 stabilisce il divieto di consumare bevande alcoliche e fumare nei luoghi in cui si svolgano attività di gioca d'azzardo. L'articolo 11 prevede che i pubblici esercizi e circoli privati che eliminano o non istallano apparecchi per il gioco possono richiedere ai comuni il rilascio in uso di un logo identificativo « no slot ». L'articolo 12 reca infine la clausola di invarianza finanziaria. Ciò detto sul contenuto complessivo del provvedimento, fa presente che il testo unificato in oggetto non presenta profili di stretta competenza della VIII Commissione. Ricorda altresì che l'osservazione contenuta nel parere favorevole a suo tempo approvato dalla VIII Commissione, relativa alla previsione in uno specifico regolamento comunale della distanza minima tra i diversi luoghi per il gioco d'azzardo, era riferita ad un articolo soppresso nel nuovo testo all'esame. Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci. (Parere alle Commissioni VII e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MASSA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge (C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci) recanti modifica del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, assegnate in sede referente alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro. Segnala in particolare che il provvedimento in esame, composto da un

unico articolo, interviene sulla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari scolastici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla conduzione e all'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione, allo scopo di risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole. Come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 3830, la disciplina in materia attribuisce infatti ai dirigenti scolastici la responsabilità della sicurezza e della manutenzione dei fabbricati in quanto « datori di lavoro », senza considerare che gli edifici scolastici sono di proprietà degli enti locali e soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi alla messa a disposizione nonché ogni intervento strutturale e di manutenzione necessario al fine di garantire la sicurezza prima di tutto degli studenti e, in generale, di tutti gli operatori scolastici. Il comma 1, introducendo il nuovo comma 3-*ter* all'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 (che individua gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente), prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondano dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I medesimi dirigenti sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. Viene altresì precisato che gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, si rilevi la sussistenza di un pericolo grave e immediato, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione responsabile, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame aggiunge un nuovo comma all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, stabilendo che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettino in via esclusiva all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Spetta al datore di lavoro, congiuntamente all'amministrazione responsabile, redigere il documento di valutazione. La disciplina delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici è demandata ad un decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione. Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) ricorda che le due proposte di legge all'esame, di cui una a sua prima firma, sono state predisposte a seguito del triste episodio del crollo del convitto di L'Aquila, avvenuto in occasione del sisma del 2009, causando la morte di tre studenti. Evidenzia come l'unica persona reclusa in carcere, perché riconosciuta responsabile diretta dell'accaduto, è stato il dirigente scolastico mentre lo stesso trattamento non è stato riservato al dirigente della provincia, che era proprietaria dell'immobile. Sottolinea che l'iniziativa legislativa in materia è stata assunta tenendo conto delle molte richieste avanzate soprattutto dai dirigenti scolastici, che sono chiamati ad occuparsi di formazione ed istruzione, allo scopo di chiarire le responsabilità in tema di stato e sicurezza dei fabbricati. Si rammarica per il fatto che le proposte in esame siano state assegnate in sede refe-

rente alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro, sulla base dell'elemento marginale che il dirigente scolastico è anche datore di lavoro, ignorando il fatto che gli edifici scolastici rientrano nella categoria dell'edilizia pubblica, incidendo pertanto nelle competenze della VIII Commissione. Nel ricordare che nel corso dell'esame in sede referente sono state svolte molte audizioni di soggetti interessati, a cominciare da Raffaele Guariniello, dalla Rete delle professioni tecniche e dall'ANCE, ritiene che le proposte in esame rappresentino comunque un'importante conquista, avendo posto all'attenzione dell'opinione pubblica un problema rilevante. Auspica che l'*iter* di tali provvedimenti possa proseguire nel corso della prossima legislatura, anche con il coinvolgimento diretto della Commissione Ambiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 12.30.

Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali.
(COM(2017) 573 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa.
COM(2017) 572 final.

Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final.

(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 novembre scorso.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, presenta la proposta di documento finale sui documenti in titolo *(vedi allegato 1)*. Coglie l'occasione per ricordare che si è tentato di intervenire, in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2018, con un emendamento volto a promuovere la formazione della pubblica amministrazione in tema di appalti, rammaricandosi che Governo e relatore non abbiano ritenuto di accoglierlo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione *ex ante* volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali (COM(2017) 573 final), sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa COM(2017) 572 final e sulla Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final.

La seduta termina alle 12.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

(Esame del documento conclusivo e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente,* comunica che è stata predisposta dall'onorevole Mariani una proposta di documento conclusivo che è in distribuzione *(vedi allegato 2).*

Raffaella MARIANI (PD), nel rammentare che la proposta di documento conclusivo è stata già inviata nella giornata di ieri a tutti i colleghi, chiede se vi siano eventuali proposte di modifica o integrazioni.

Federica DAGA (M5S), nel sottolineare che l'indagine conoscitiva ha consentito di individuare le principali problematiche connesse alla gestione della risorsa idrica, evidenzia che il tema era già stato sottoposto in diverse occasioni all'attenzione della Commissione, anche prima che si verificasse l'emergenza idrica della scorsa estate. Nel rilevare che molte delle indicazioni fornite nel corso dei dibattiti dedicati all'argomento sono state integrate nella proposta di documento conclusivo, ritiene tuttavia opportuno che venga sottolineato in maniera più incisiva il fatto che non si tratta di un evento isolato, ma di una situazione ormai assodata, alla quale hanno contribuito molteplici fattori, non ultima la mancanza di oculatezza nella gestione della risorsa e delle infrastrutture idriche, e che va considerata il punto « zero » dal quale ripartire per un miglioramento del contesto. Considera inoltre necessario che nella proposta di documento venga sottolineata l'esigenza di mettere insieme in maniera coerente e coordinata tutti i soggetti coinvolti, a partire da gestori della risorsa, consorzi e autorità di bacino, per capire come risolvere le criticità individuate e fornire un migliore servizio ai cittadini.

Raffaella MARIANI (PD), nel segnalare che il concomitante esame del disegno di legge di bilancio ha determinato tempi molto stretti per la stesura della proposta di documento conclusivo, pur ritenendo che gli aspetti evidenziati dalla collega Daga siano stati affrontati, presenta una nuova versione di documento conclusivo (*vedi allegato 3*) che tiene conto dei rilievi sollevati dalla collega Daga, con particolare riguardo alla necessità di un maggiore coordinamento dei soggetti coinvolti e di una migliore pianificazione nell'utilizzo della risorsa idrica.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare la collega anche a nome dei componenti del gruppo del Partito democratico, evidenzia in primo luogo come l'indagine conoscitiva abbia avuto un approccio globale, consentendo di acquisire informazioni e di valutare le eventuali criticità con riguardo all'intero ciclo della gestione dell'acqua. A tale proposito esprime la convinzione che il lavoro svolto rappresenti un importante contributo fornito dalla Commissione Ambiente al miglioramento del servizio. In secondo luogo, tiene a sottolineare che tale indagine conoscitiva arriva alla fine di una legislatura in cui il Parlamento ha prodotto diversi interventi legislativi in materia, alcuni dei quali purtroppo non hanno completato il loro *iter*, a cominciare dal provvedimento sulla gestione pubblica dell'acqua che è fermo al Senato, volti a restituire un quadro normativo più utile ed efficace a risolvere il problema. Nell'evidenziare, tra i temi più rilevanti individuati nel corso dell'indagine, la necessità di incrementare gli investimenti nelle infrastrutture, migliorare le attività di programmazione e la gestione della risorsa e innalzare il livello dei servizi forniti ai cittadini, ricorda da ultimo la norma sugli invasi appena introdotta nel disegno di bilancio 2018 in corso di esame alla Camera. Preannuncia da ultimo il voto fa-

vorevole dei componenti del gruppo del Partito democratico sulla proposta di documento conclusivo, come da ultimo riformulata dalla collega Mariani.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nel formulare sinceri ringraziamenti alla collega Mariani non soltanto per il lavoro svolto in occasione dell'indagine conoscitiva in oggetto, ma anche per l'impegno profuso con serietà e coerenza nel corso di questa e delle precedenti legislature, preannuncia il voto favorevole dei componenti del suo gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come da ultimo riformulata. Nel rammaricarsi per il fatto che, nel corso dell'attuale legislatura, nonostante ci fosse un'ampia condivisione del problema, non si sia riusciti a produrre maggiori risultati, in particolare concludendo l'*iter* del provvedimento sulla gestione pubblica dell'acqua, confida che nella prossima si possa intervenire con maggiore efficacia considerata la rilevanza del tema.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere gli apprezzamenti della collega Mariani, ricorda ai colleghi che la Commissione Ambiente ha avviato l'attuale legislatura con un'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico, a testimonianza della coerenza delle posizioni e dell'interesse sempre dimostrato sulla materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento conclusivo come riformulata dalla deputata Mariani.

La seduta termina alle 12.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.
Atto n. 479.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 dicembre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato e che pertanto la Commissione è nelle condizioni di potere concludere l'esame del provvedimento. Comunica altresì che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha deliberato i rilievi sul provvedimento in esame.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni *(vedi allegato 4)*. Rileva che, oltre a tenere conto delle indicazioni contenute nei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata, si è provveduto ad integrare il testo con le osservazioni avanzate nel parere approvato dai colleghi del Senato, allo scopo di essere più incisivi e di produrre una normativa in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze del territorio, sia in fase di primo soccorso sia in fase di ricostruzione. Esprime inoltre soddisfazione per l'impegno manifestato dai Ministeri coinvolti e dal Dipartimento della protezione civile, che ha consentito di presentare lo schema di decreto legislativo prima della scadenza del termine fissato nella legge di delega. Sottolinea favorevolmente come temi importanti che la Commissione Ambiente ha ritenuto di inserire nella legge di delega, a partire dalla valorizzazione del volontariato e del contributo dei professionisti del settore, siano stati recepiti nello schema di decreto all'esame. Da ultimo precisa che l'esigenza di un maggiore coordinamento

tra Dipartimento della protezione civile e Casa Italia, evidenziata anche in sede di Conferenza unificata, è già stata recepita nello schema di decreto legislativo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo MdP (*vedi allegato 5*) e che essa sarà posta in votazione solo qualora venga respinta quella presentata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 13.30.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'ambiente.

Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web*-tv della Camera dei Deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-12959 Cominelli: Per il rinnovo dell'incarico di commissario straordinario del Sito di interesse nazionale — Caffaro.

Miriam COMINELLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Miriam COMINELLI (PD), nel ringraziare la sottosegretaria, esprime il proprio disappunto per il ritardo con cui è stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale al Ministero dell'economia e delle finanze, considerato che l'incarico del commissario straordinario è scaduto il 31 agosto scorso. Tiene a sottolineare che tale situazione pesa in maniera negativa sulla città di Brescia, soprattutto in considerazione dei miglioramenti registrati nella gestione del sito nel corso del mandato del dottor Moreni.

5-12960 Pellegrino: Per la valutazione del rischio idraulico del progetto relativo alla variante sud di Dignano.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nel ringraziare la sottosegretaria, evidenziato che la gran parte della responsabilità della situazione ricade sulla regione Friuli, rileva che, diversamente da quanto indicato nella risposta, il tempo di ritorno delle piene risulta essere di 10 e non di 200 anni. Segnala inoltre che, prevedendo il progetto di tracciato il passaggio sotto le case del centro abitato, in un'area golenale, sarà inevitabile che la variante sud diventi un canale scolatore in caso di piene del fiume Tagliamento. Nel sottolineare che oggi nessuno metterebbe in campo un progetto analogo, evidenzia la non sussistenza del principio di utilità avanzato dalla regione Friuli, considerato che all'eccesso di traffico pesante sulla strada regionale in questione si sarebbe

potuto ovviare semplicemente con una riduzione del pedaggio del tratto autostradale corrispondente per i mezzi pesanti, adottando una soluzione anche economicamente più conveniente. Stigmatizzando che la gran parte degli investimenti nazionali riguardi nuove infrastrutture viarie, sollecita una reale valutazione di impatto ambientale del progetto, considerato che il progetto risale a tredici anni fa.

5-12961 Vella: Per la messa in sicurezza del sito del centro di ricerca Enea Trisaia di Rotondella.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), replicando, evidenzia l'assoluta necessità che l'impianto in questione venga messo in sicurezza e reso inoffensivo e che lo Stato non si dimostri inadempiente rispetto ad una situazione così grave. Nell'esprimere soddisfazione per il fatto che il Ministero competente stia seguendo con attenzione la vicenda, raccomanda che la popolazione venga debitamente informata considerato che molti abitanti della zona continuano ad utilizzare i pozzi contaminati per l'irrigazione delle colture. Sollecita da ultimo un intervento adeguato volto a ridurre i danni per l'ambiente e per la salute pubblica.

5-12962 Micillo: Sull'utilizzo dei fondi destinati al risanamento del Vallone San Rocco a Napoli.

Salvatore MICILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 9)*.

Salvatore MICILLO (M5S), nel ringraziare la sottosegretaria, evidenzia tuttavia che i dati a sua disposizione sono divergenti rispetto a quelli contenuti nella risposta, con particolare riguardo alle cifre indicate per i vari stralci dell'intervento.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringraziando la sottosegretaria per l'impegno sempre dimostrato nel corso della legislatura, anche con riguardo al rispetto dei tempi, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali (COM(2017) 573 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa (COM(2017) 572 final).

Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

L'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione « Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa » (COM(2017)572), la comunicazione « Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali » (COM(2017)573) e la raccomandazione C(2017)6654 relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici;

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sui documenti;

premesso che:

la disciplina in materia di appalti pubblici è stata oggetto negli ultimi anni di radicali aggiornamenti e modifiche a livello europeo. Gli ordinamenti nazionali hanno recepito le significative novità intervenute; ciononostante, persistono ancora nelle prassi dei Paesi membri consuetudini che non risultano coerenti con la realizzazione di un vero mercato unico degli appalti pubblici. Tuttora, il 55 per cento delle procedure utilizza ancora il prezzo più basso quale unico criterio di aggiudicazione, mentre il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è sottoutilizzato; molti appalti vengono aggiudicati a seguito di negoziazione, senza la pubblicazione di un bando di gara; le PMI si aggiudicano solo il 45 per cento del valore degli appalti pubblici al di sopra delle soglie UE, una misura largamente inferiore al loro peso nell'economia europea; inoltre, la trasformazione digitale degli appalti pubblici sta procedendo lentamente e le amministrazioni aggiudicatrici raramente acquistano insieme, considerato che gli appalti in cooperazione rappresentano solo l'11 per cento delle procedure;

anche a livello nazionale, persistono incertezze sul piano interpretativo, suscettibili di determinare difficoltà dal punto di vista operativo, anche a causa dell'insufficiente livello di conoscenze e competenze tecniche da parte dei soggetti che a vario titolo gestiscono gli appalti

pubblici. Molti progetti infrastrutturali su larga scala non rispettano i preventivi di spesa iniziali e la pianificazione e l'attuazione richiedono spesso tempi notevolmente più lunghi di quelli previsti;

la Commissione europea ha inteso rimediare ad alcuni dei problemi emersi assumendo un'iniziativa volta ad individuare alcune procedure e soluzioni che possono assistere i soggetti che bandiscono appalti di considerevole valore in modo da prevenire eventuali problemi nella gestione degli appalti stessi e, soprattutto, in modo da evitare l'insorgere di contenzioso che in materia rimane tuttora assai consistente;

l'iniziativa della Commissione europea appare pienamente apprezzabile laddove prevede una duplice forma di intervento: l'istituzione di un sistema di valutazione preventiva su base volontaria per aiutare, attraverso l'emissione di pareri dei servizi della Commissione europea, su richiesta delle autorità pubbliche interessate, sull'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici per grandi progetti infrastrutturali e l'invito agli Stati membri affinchè adottino misure per il miglioramento complessivo dell'intera gamma di abilità, competenze, conoscenze ed esperienze professionali dei soggetti che svolgono o contribuiscono a svolgere compiti riguardanti le procedure di appalto;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) ferma restando la facoltà prevista per gli Stati membri di richiedere il parere dei servizi della Commissione europea anche per progetti infrastrutturali di minor valore, si segnala la necessità di ampliare l'ambito d'applicazione del sistema di valutazione preventiva delineato, stabilendo una soglia più bassa per il suo utilizzo, in modo da assicurare certezza di orientamento da parte della Commissione europea e prevenire eventuali contenziosi con riferimento ad appalti di valore più contenuto, a vantaggio delle stazioni appaltanti di minori dimensioni, quali gli enti locali;

b) appare, inoltre, opportuno ridurre la durata massima di tre mesi entro i quali i servizi della Commissione europea sarebbero tenuti a fornire risposte alle richieste di chiarimento avanzate, in modo da evitare una situazione di incertezza prolungata;

c) occorre chiarire in termini inequivoci il valore giuridico della pronunce adottate su richiesta attraverso i pareri forniti, posto che dal testo sembra dedursi che essi non sarebbero interamente riconducibili alla Commissione in quanto tale, ma soltanto ai servizi giuridici della stessa;

d) appare, inoltre, opportuno valutare se non si possa precisare che l'eventuale integrale recepimento del parere da parte del soggetto richiedente metterebbe lo stesso al riparo da eventuali successive procedure sanzionatorie per violazione della normativa europea. Alla stessa finalità di favorire la certezza della normativa applicabile e l'omogeneità degli orientamenti assunti dalla Commissione europea, potrebbe rispondere l'inserimento di tutti i pareri espressi, anche sintetizzandone il contenuto e classificandoli, in modo da creare una sorta di massimario;

e) potrebbe, altresì, risultare opportuno chiarire che gli oneri derivanti dalla costituzione e gestione della banca dati collegata al meccanismo di valutazione sarebbero interamente a carico della Commissione europea;

f) inoltre, sarebbe opportuno chiarire il rapporto intercorrente tra la procedura di valutazione *ex ante* prospettata dalla Commissione europea e le eventuali procedure di tipo preventivo degli appalti pubblici vigenti in alcuni ordinamenti nazionali come, ad esempio, quello italiano,

dove l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è attivabile con una procedura cosiddetta di vigilanza collaborativa; le diverse procedure, opportunamente coordinate, potrebbero infatti concorrere complessivamente a dare una maggiore certezza sul piano delle regole applicabili;

g) parallelamente, appare indispensabile tradurre concretamente l'obiettivo che la Commissione europea prefigura di elevare la qualità professionale e le competenze dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nelle procedure di appalto, attraverso il pieno coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri e delle professioni specializzate, anche mediante lo sviluppo di adeguati programmi di formazione e apprendimento permanenti. Ciò vale soprattutto per le stazioni appaltanti di minori dimensioni che spesso non dispongono di professionalità specificamente dedicate;

h) occorre investire risorse e impegnare competenze tecniche per promuovere una più rapida e intensa digitalizzazione dell'intero sistema degli appalti pubblici e per promuovere e diffondere l'utilizzo di modelli standard, basati sulle migliori pratiche, che possano aiutare le amministrazioni, soprattutto di minori dimensioni, a gestire gli appalti in maniera più efficiente e meno problematica.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

1. IL QUADRO NORMATIVO
1.1. La gestione delle risorse idriche
1.1.1. La riorganizzazione dei distretti idrografici
1.1.2. Le infrastrutture idriche
1.2. La gestione del servizio idrico integrato
1.2.1. L'organizzazione del servizio
1.2.2. Le modalità di affidamento del servizio
1.2.3. La tariffa
1.3. Le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici
2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
3. SINTESI DELLE AUDIZIONI SVOLTE
4. CONCLUSIONI

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1. La gestione delle risorse idriche

La normativa riguardante la gestione delle risorse idriche, già regolata dall'abrogata legge n. 36 del 1994 (nota come legge Galli), è disciplinata nella parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale, d'ora in avanti codice), unitamente alla difesa del suolo e alla tutela delle acque dall'inquinamento. In tale parte sono confluite disposizioni precedentemente collocate in diversi contesti normativi e sono state introdotte le norme volte al recepimento della direttiva 2000/60/CE[1] (c.d. direttiva acque) e alla riforma dell'assetto amministrativo (in precedenza disciplinato dalla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo) relativamente al governo dei bacini idrografici.
Il sistema delle competenze, delineato dall'articolo 142 del codice, è ripartito tra: lo Stato, che le esercita attraverso il Ministro dell'ambiente; le regioni a cui spetta la disciplina del governo del rispettivo territorio, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali; gli enti locali che, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del codice.
La parte terza del codice contiene norme in materia di risparmio idrico, alcune delle quali ricalcano sostanzialmente la precedente normativa recata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dalla "legge Galli".

---

[1] La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 ha l'obiettivo di fissare un quadro europeo per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Analogamente a quanto disponeva l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, le norme del codice in materia di pianificazione del bilancio idrico (articolo 95) prevedono la predisposizione dei piani di tutela al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla loro qualità e a consentire un consumo idrico sostenibile. I piani di tutela contengono tutte le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
Per quanto riguarda poi le norme sull'equilibrio del bilancio idrico (articolo 145) esse sono formalmente e sostanzialmente identiche a quelle contenute nella previgente normativa (articolo 3 della legge n. 36 del 1994). Si prevede, in particolare, che l'autorità di bacino definisca ed aggiorni periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi e che spetti alla medesima adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
L'articolo 146 innova invece la previgente disciplina in materia di risparmio idrico (articolo 5 della legge n. 36 del 1994) attraverso la previsione di tre misure aggiuntive (oltre al miglioramento della manutenzione, all'installazione di contatori, alla realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia) per la razionalizzazione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi consistenti nella:

- previsione, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, dell'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
- adozione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
- individuazione di aree di ricarica delle falde ed adozione di misure protettive e di gestione per garantire un processo di ricarica idoneo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Inoltre la competenza regolamentare per la definizione dei criteri e dei metodi idonei alla valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature è trasferita dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente.

Si richiama, da ultimo, anche l'articolo 144 del codice (che riproduce, nella sostanza, le norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 36 del 1994), che dispone la demanialità di tutte le acque superficiali e sotterranee e la tutela delle stesse ispirata al principio della razionalizzazione del loro uso per evitare sprechi che pregiudichino il patrimonio idrico, nonché la vivibilità dell'ambiente l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

1.1.1. La riorganizzazione dei distretti idrografici

Al fine di recepire le disposizioni della direttiva quadro sulle acque, l'articolo 63 del codice ha previsto l'istituzione dell'autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico individuato nel successivo articolo 64.

I distretti sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63-64 del Codice), che prevede in particolare la redazione del piano di bacino distrettuale, che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale

sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (articolo 65, comma 1).

L'attivazione delle nuove autorità distrettuali era stata condizionata originariamente all'emanazione di un apposito D.P.C.M., che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle "vecchie" autorità di bacino (istituite dalla L. 183/1989, abrogata dal d.lgs. 152/2006) alle "nuove" autorità distrettuali. Poiché tale decreto attuativo non è stato adottato, con successivi interventi (D.lgs. 284/2006 e D.L. 208/2008) è stata disposta la proroga delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, nonché l'attribuzione a tali autorità del ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza (articolo 4 del d.lgs. 219/2010). E' stato, altresì, disposto che le autorità di bacino di rilievo nazionale (di cui alla legge 183/1989) continuassero ad avvalersi, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito (articolo 24, comma 2, della legge europea per il 2013).

Questo regime transitorio ha quindi consentito di dare attuazione – seppure incompleta, come rilevato dalla Commissione europea – al quadro normativo in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

Una revisione della disciplina è stata operata dall'articolo 51 della legge n. 221 del 2015, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (nota come collegato ambientale), che è, tra l'altro, intervenuto sugli articoli 63 e 64 del codice. Oltre all'introduzione della definizione di Autorità di bacino distrettuale e di Piano di bacino distrettuale, è stata modificata la disciplina dell'Autorità di bacino distrettuale, anche con riguardo agli organi dell'Autorità medesima, ed è stato stabilito che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell'ISPRA. E' stata prevista una ridefinizione dei distretti idrografici attraverso la riduzione da otto a sette distretti, in quanto il bacino del Serchio (che costituiva un distretto idrografico a sè stante) è confluito all'interno del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, nonché la riorganizzazione degli ambiti territoriali mediante lo spostamento di bacini da un distretto all'altro. Ulteriori innovazioni hanno riguardato, da un lato, l'assegnazione alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, della predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico e, dall'altro, la possibilità di una articolazione territoriale del piano di bacino con riferimento a sotto-bacini o a sub-distretti.

Il piano di gestione, che è disciplinato dall'articolo 117 del codice, rappresenta un'articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo.

Si segnala, inoltre, che il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.C. 4768), in corso di esame parlamentare, prevede l'incremento di 5 milioni di euro annui dal 2018 delle risorse destinate alle Autorità di bacino distrettuali al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni, lo stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del Po di adeguare la propria struttura organizzativa, nonché autorizza l'assunzione di personale per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e la proroga dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni "Enti locali" a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali (commi 309-312). Ulteriori disposizioni prevedono l'accelerazione delle procedure di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) e la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud (commi 507-508).

1.1.2. Le infrastrutture idriche

Nel corso della presente legislatura, sono state adottate varie norme destinate alle infrastrutture idriche, anche al fine di superare le censure nell'ambito di procedure di infrazione europee in materia di tutela delle acque e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
Un primo gruppo di disposizioni è finalizzato ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari, tramite il ricorso alla nomina di commissari straordinari da parte del Governo (articolo 7, comma 7, del D.L. 133/2014) e successivamente all'affidamento, ad un unico Commissario straordinario del Governo dei compiti di coordinamento e realizzazione dei necessari interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (articolo 2 del D.L. 243/2016).
Un secondo gruppo di norme è destinato a stanziare risorse da destinare alle infrastrutture idriche. Rientrano in tali norme:

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente di un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, a cui è stata assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (articolo 1, comma 112, della legge 147/2013);
- l'istituzione di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014 (successivamente prorogata al 30 giugno 2016), non fossero stati assunti atti giuridicamente vincolanti (articolo 7, comma 6, del D.L. 133/2014);
- l'istituzione di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione (articolo 58 del c.d. collegato ambientale);
- la destinazione di risorse a valere sul Fondo istituito dal comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Uno dei settori di spesa riguarda infatti le infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione.
  Si segnala, inoltre, che il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.C. 4768-A) prevede l'adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, che è finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche. (commi 302-304). Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022.

1.2. La gestione del servizio idrico integrato

Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi della definizione recata dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
La gestione del servizio idrico integrato deve essere basata sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee.

La disciplina del servizio idrico integrato è contenuta negli articoli da 147 a 158-*bis* del d.lgs. 152/2006 (costituenti il Titolo II della Sezione III della parte terza), la cui struttura si basa in buona parte sulle disposizioni della "legge Galli".
L'intera disciplina è stata oggetto di un consistente numero di modiche contenute nell'articolo 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine, tra l'altro, di modificare la normativa relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico.

1.2.1. L'organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio idrico è basata su ambiti territoriali ottimali (d'ora in poi ATO) definiti dalle regioni.
Sulle disposizioni in questione, come si è già avuto modo di sottolineare, è intervenuto l'articolo 7 del D.L. 133/2014 che, in particolare, ha ridefinito gli obblighi dei comuni, il ruolo degli enti di governo dell'ATO e delle regioni.
La disciplina vigente stabilisce che per ogni ATO la Regione individua, con propria legge, un Ente di Governo dell'ATO (EGATO) a cui sono affidati tutti i compiti in materia di gestione dei servizi idrici, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
Si ricorda che i "nuovi" EGATO hanno sostituito le "vecchie" AATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale) soppresse, a far data dal 31 dicembre 2012, dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.
L'articolo 147 del codice impone ai comuni la partecipazione obbligatoria all'EGATO individuato dalla regione e situato nel territorio in cui è compreso il comune stesso (si tratta di un obbligo che già era previsto per le AATO dall'articolo 148 ora abrogato e che è stato ribadito per gli EGATO dall'articolo 7 del D.L. 133/2014).
Il comma 2-*bis* del medesimo articolo 147 (inserito dall'articolo 7 del D.L. 133/2014) dispone inoltre che se l'ATO coincide con il territorio della Regione, qualora sia necessario per rendere il servizio più efficiente a beneficio degli utenti, è prevista la possibilità, per la Regione, di suddividerlo in sub-ambiti, che però devono essere almeno pari al territorio provinciale o della città metropolitana. Lo stesso comma fa salve le gestioni autonome del servizio idrico esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite in passato ai sensi del comma 5 dell'articolo 148, ora abrogato.

Tale comma prevedeva infatti che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato fosse facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestissero l'intero servizio idrico integrato e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente.
Lo stesso articolo 147, al comma 2, fissa i seguenti importanti principi informatori della gestione del servizio:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;
b) unicità della gestione. Tale principio è stato ripristinato dall'articolo 7 del D.L. 133/2014, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà, che era stato introdotto dal d.lgs. 4/2008 (c.d. secondo correttivo al Codice).
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
   L'articolo 149 del codice affida all'EGATO il compito di provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, e disciplina i contenuti del medesimo. Tale piano rappresenta lo strumento programmatorio cardine dell'EGATO, risultato di un'attività di ricognizione delle

infrastrutture esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano finanziario connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.

1.2.2. Le modalità di affidamento del servizio

Le modalità e i termini per l'affidamento del servizio idrico sono stati modificati dall'articolo 7 del D.L. 133/2014.
In particolare, è stato introdotto nel testo del codice un nuovo articolo 149-*bis*, che va a sostituire le disposizioni contenute nell'articolo 150, che viene abrogato.
In estrema sintesi, la nuova disciplina dispone che, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO, l'EGATO:

- delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo;
- provvede, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Lo stesso articolo precisa che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ATO.
Viene altresì stabilito che il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ATO.
Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio (comma 2-*bis* dell'articolo 149-*bis*).
Vale la pena ricordare anche le disposizioni dell'articolo 151 del codice (anch'esse modificate dall'articolo 7 del D.L. 133/2014), che disciplinano i rapporti tra EGATO e soggetto gestore del servizio idrico integrato. Tali rapporti (secondo quanto disposto dal comma 1) sono regolati da una convenzione predisposta dall'EGATO sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico[2] (AEEGSI). Il contenuto delle convenzioni-tipo e dei relativi disciplinari è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 151. In particolare, viene stabilito che tali documenti prevedano, tra l'altro, il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; la durata dell'affidamento, non superiore comunque a 30 anni; le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara.
Al gestore del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (articolo 153 del d.lgs. 152/2006).

Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell'articolo 143 del codice gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e che la tutela di tali beni spetta anche all'EGATO.
L'articolo 7 del D.L. 133/2014 è altresì intervenuto sulla disciplina delle gestioni esistenti, al fine di garantire che in tutti gli ATO il servizio idrico sia affidato a gestori unici. In particolare, il comma 1 dell'articolo 172 del codice disciplina i casi in cui il piano di ambito non sia stato redatto o l'EGATO

---

[2] Il disegno di legge di bilancio, in corso di esame parlamentare, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, l'Autorità assume la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

non abbia ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento. In tali casi viene introdotto il termine perentorio del 30 settembre 2015 per la conclusione di procedure di affidamento ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. Nei casi non contemplati dal comma 1 viene prevista una procedura per il subentro del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ATO.

1.2.3. La tariffa

La tariffa costituisce, ai sensi dell'articolo 154 del codice, il corrispettivo del servizio idrico integrato e viene determinata tenendo conto:

- della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari;
- dell'entità dei costi, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

La tariffa è applicata e riscossa dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare che regolano il rapporto tra l'EGATO ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato (articolo 156).

La vigente disciplina sulla determinazione della tariffa è conseguente all'esito del referendum popolare del 2011. Prima della consultazione referendaria, infatti, la norma stabiliva che la tariffa fosse calcolata prevedendo la remunerazione per il capitale investito dal gestore. Come stabilito dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 116/2011, in esito al citato referendum sono state soppresse le seguenti parole del comma 1 dell'articolo 154: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

Il principio della adeguata remunerazione del capitale investito aveva trovato concreta applicazione nel c.d. metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che era stato disciplinato dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 1° agosto 1996 (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1996, n. 243). Tale decreto, al punto 3.3, stabiliva che «sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7 per cento».

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI) in attuazione della nuova disciplina sulla regolazione dei servizi idrici. Si ricorda, infatti, che l'articolo 21 del D.L. 201/2011 ha trasferito all'Autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. L'individuazione delle citate funzioni è stata successivamente operata con il D.P.C.M. 20 luglio 2012 (pubblicato nella G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012), che ha definito i compiti attribuiti all'Autorità e quelli attribuiti al Ministero dell'ambiente. In ambito tariffario, è stato attribuito al Ministero dell'ambiente (in particolare dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art 1) il compito di definire i criteri che devono essere seguiti dall'AEEGSI nel disciplinare le componenti di costo per la determinazione della tariffa. Lo stesso D.P.C.M. ha stabilito che l'AEEGSI predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e approva le tariffe del servizio idrico integrato proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito.

Relativamente ai compiti del Ministero dell'ambiente si ricorda che l'articolo 154, comma 2, del D.lgs. 152/2006 ha demandato al Ministero l'individuazione delle "componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua". In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del citato D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il D.M. Ambiente 24 febbraio 2015, n. 39 è stato emanato il regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (pubblicato nella G.U. n. 81 dell'8 aprile 2015).

Attualmente è applicato il metodo tariffario disciplinato dalla delibera 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr, che è operativo dal 1° gennaio 2016.
Si segnala, infine, che la legge n. 221 del 2015, contiene talune disposizioni che incidono sulle disposizioni concernenti le tariffe. L'articolo 58 di tale legge, infatti, prevede che, a decorrere dal 2016, una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'AEEGSI e indicata separatamente in bolletta, sia destinata ad alimentare il Fondo di garanzia per il settore idrico, istituito dalla medesima norma presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.
L'articolo 60 prevede invece che l'AEEGSI, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa sociale del servizio idrico integrato. In sintesi, tale decreto prevede un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri per abitante al giorno, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale.

1.3. Le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici

Negli ultimi anni, in linea con quanto si è verificato a livello internazionale ed europeo, si sono intensificate le azioni nella prospettiva della lotta ai cambiamenti climatici. Tali azioni si sono tradotte anche nell'adozione di rilevanti documenti programmatici e, attesa la trasversalità dei settori interessati, vedono il coinvolgimento degli altri Ministeri (ad es. Ministero delle infrastrutture, Ministero dell'agricoltura) e dei soggetti istituzionali a più livelli.
Il Ministero dell'ambiente ha presentato la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici il 29 ottobre 2013 su impulso della Commissione europea, che il 16 aprile 2013 ha diffuso la "Strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici" (comunicazione 16 aprile 2013, COM(2013) 216 final). Dopo essere stata sottoposta alla consultazione degli operatori interessati, la Strategia ha ricevuto il definitivo via libera con il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2014 e nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2015 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell'ambiente con cui è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale prot. n. 86/CLE del 16 giugno 2015, recante la «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici».
La Strategia nazionale è volta a definire le azioni e gli indirizzi per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici, considerati gli effetti che potranno determinare sulle risorse idriche, sul territorio e sugli ecosistemi.
Si ricorda, inoltre, che l'Italia ha ratificato l' Accordo di Parigi con la legge 4 novembre 2016, n. 204. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 11 dicembre 2016. L'articolo 3 di tale legge autorizza il Ministro dell'ambiente ad assicurare la partecipazione italiana al *Green Climate Fund* nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, onde contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo medesimo.
Oltre alla citata Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, è in corso l'iter per la definitiva approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il cosiddetto collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),

all'articolo 3, ha infatti previsto l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera 2 agosto 2002, n. 57 e inclusa nell'allegato alla delibera stessa. La stessa disposizione ha previsto, in sede di prima attuazione, l'aggiornamento della Strategia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Ministero dell'ambiente ha predisposto una bozza di strategia, che ha sottoposto alla consultazione del pubblico nel mese di marzo di quest'anno. La strategia, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere definitivamente deliberata dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ed acquisito il parere delle associazioni ambientali. Nell'ambito del sistema di obiettivi strategici organizzati intorno alle aree (5P) dell'Agenda 2030 «Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership», rilevano, per quanto interessa in questa sede, l'attuazione della gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione, il miglioramento dell'efficienza idrica e l'adeguamento dei prelievi alla scarsità d'acqua.

2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE

Il 18 luglio 2017, la Commissione ha deliberato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla, il cui termine di conclusione è stato fissato al 31 dicembre 2017.

L'esigenza di tale indagine, sulla cui opportunità hanno convenuto tutti i gruppi della VIII Commissione, si è posta in considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza idrica che, a partire dalla primavera avanzata del 2017, ha interessato ampie zone del Paese, a causa della perdurante mancanza di precipitazioni e delle concomitanti elevate temperature.

Si è trattato di fenomeni che hanno fatto seguito ad un inverno particolarmente poco piovoso, se si considera che le precipitazioni in Italia sono risultate sotto la media lungo tutto l'inverno con un picco negativo a dicembre scorso, in cui è caduto addirittura il 67 per cento di acqua in meno sulla penisola.

Risulterebbe che, nei primi cinque mesi di quest'anno, si siano registrati aumenti delle temperature medie minime e massime nell'ordine di oltre un grado, le precipitazioni siano calate del 30-33 per cento e l'evapotraspirazione (la grandezza che misura quanta acqua passa allo stato di vapore dal terreno) sia aumentata tra l'8 ed il 16% rispetto alla media stagionale.

Come evidenziato dagli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, istituiti nel luglio 2016, su iniziativa del Ministero dell'ambiente, gli effetti di tale carenza idrica sono risultati particolarmente evidenti nei distretti idrografici padano e delle Alpi orientali, nonché in alcune porzioni territoriali di altri distretti nazionali, come sul lago di Bracciano nel Lazio.

Quanto in particolare alla situazione del bacino idrografico del Po, dal quale dipende il 35% della produzione agricola nazionale, come risulterebbe dai dati diffusi nel corso del mese di luglio 2017, è stato registrato un livello idrografico inferiore di quasi un metro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedenti.

Quanto alle prospettive, il 27 aprile scorso, in risposta ad un'interrogazione svoltasi presso la Commissione Ambiente (5-11150), il rappresentante del Governo ha fatto presente che, secondo quanto riferito dall'Autorità di Bacino del fiume Po, il quadro climatico osservato nell'ultimo ventennio e previsto per il futuro, unitamente al quadro degli usi presente e previsto nel distretto del fiume Po,

erano tali da configurare una situazione di criticità crescente sia sotto il profilo della siccità che sotto il profilo della carenza idrica.

Si ricorda inoltre che il prolungato periodo di siccità e la situazione di grave emergenza idrica hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza.

Nell'Italia centrale, la situazione più delicata si è rivelata certamente quella che ha coinvolto la città di Roma ed i comuni limitrofi, collegata, in particolare, con la condizione del lago di Bracciano, riserva idrica di emergenza della capitale, il cui livello ha raggiunto, secondo i dati di fine giugno 2017, tredici centimetri sotto lo zero idrometrico.

Si evidenzia che la crisi idrica verificatasi nel corso della passata estate non rappresenta un fenomeno isolato né recente, considerato che negli ultimi decenni si è venuta a delineare in Italia una situazione meteo-climatica caratterizzata da una generalizzata diminuzione delle precipitazioni. A tale situazione deve aggiungersi il fenomeno che sta interessando i ghiacciai delle Alpi: come riportato nel quadro di sintesi delle principali statistiche sulle risorse idriche predisposto dall'Istat, il 22 marzo 2017, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, il ghiaccio perso sull'arco alpino dagli anni '80 a oggi corrisponde, in termini di volume d'acqua, a circa quattro volte la capacità del Lago Maggiore.

Diverse sono state le emergenze idriche degli ultimi anni, le più gravi delle quali si sono verificate nell'estate del 2002 e nelle estati del 2003 e del 2006, coinvolgendo non più soltanto il Sud, tradizionalmente e periodicamente afflitto dalla cronica crisi idrica, ma anche le regioni settentrionali del Paese, abituate a risorse idriche considerate fino ad allora inesauribili.

Sulla base di tale contesto, in considerazione dell'innalzamento delle temperature e del riscaldamento globale del pianeta, l'adozione di politiche più efficaci - sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto che sul fronte dell'adattamento agli stessi – appare sempre più necessaria.

Per quanto attiene in particolare alla pianificazione in materia di risorse idriche, risulta indispensabile considerare le evidenze relative alla maggiore probabilità di eventi estremi legati alla siccità, all'aumentata frequenza di condizioni di *stress* idrico e minore certezza di disponibilità di risorsa.

Pertanto appare indispensabile che, a fronte delle misure immediate assunte nel corso dell'emergenza, si mettano a punto interventi di medio e lungo termine per affrontare il tema della scarsità idrica, in particolare nel quadro del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che è in via di elaborazione da parte del Ministero dell'ambiente.

Oltre alle conseguenze determinate dal fenomeno siccitoso e dalla vulnerabilità del Paese al fenomeno dei cambiamenti climatici, è necessario considerare le criticità del sistema idrico nazionale, in primo luogo a motivo degli elevati consumi di acqua nel settore agricolo. Sulla base dei dati dell'Istat, infatti, i prelievi di acqua effettuati nel 2012 sono stati destinati per il 46,8% all'irrigazione delle coltivazioni, per il 27,8% a usi civili, per il 17,8% a usi industriali, per il 4,7% alla produzione di energia termoelettrica e per il restante 2,9% alla zootecnia.

Un'altra criticità del sistema idrico italiano è rappresentata dalla vetustà delle reti e degli acquedotti, che causa elevate perdite. Secondo l'Istat nel 2015 è andato disperso il 38,2 percento dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile dei comuni capoluogo di provincia (rispetto al 35,6 percento del 2012), non raggiungendo pertanto gli utenti finali.

Nella Relazione annuale sullo stato dei servizi, presentata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel 2016, sono riportati dati riguardanti la vetustà e il non adeguato stato di conservazione di reti e impianti gestiti: il 36% delle condotte risulta avere un'età compresa tra i 31 e i 50 anni, mentre il 24% è caratterizzato da un'età maggiore ai 50 anni, a fronte di una vita utile considerata ai fini regolatori pari a 40 anni. Peraltro, con riferimento agli interventi eseguiti sulle reti di

distribuzione, l'Autorità segnala, pur con le necessarie cautele, una generalizzata attività di riparazione di guasti, piuttosto che di progressivo sviluppo e messa in sicurezza dell'infrastruttura; infatti, sul totale degli interventi compiuti, è emersa una incidenza preponderante, pari al 92%, degli interventi di riparazione/sostituzione non programmati.

Considerata la rilevanza della questione, è apparso pertanto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire elementi di informazione e dati sullo stato della emergenza idrica, nonché sulla sua evoluzione e sulle variazioni rispetto agli anni precedenti, allo scopo di valutare l'efficacia delle misure adottate ed a individuare ulteriori misure, anche nell'ambito di appositi strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi. Obiettivo dell'indagine è stato anche quello di acquisire elementi di informazione sul quadro degli investimenti programmati, realizzati e in corso di realizzazione, destinati al miglioramento delle reti.

L'indagine si è concretamente avviata il 18 luglio 2017 con l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), ed è quindi proseguita con le audizioni dei rappresentanti:

di Hera Spa e di Acea spa, nella seduta del 19 luglio 2017; del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, nella seduta del 26 luglio 2017 e nella seduta del 1° agosto 2017; dell'Associazione delle imprese idriche, energetiche e ambientali (Utilitalia), nella seduta del 1° agosto 2017; del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, nella seduta del 2 agosto 2017; di Acea spa, dell'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA), dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, nella seduta del 6 settembre 2017; dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, dell'Autorità di bacino della regione Sardegna e del Distretto idrografico della Sicilia, nella seduta del 13 settembre 2017; dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella seduta del 14 settembre 2017; di A2A spa, di Acquedotto Pugliese spa, di Alto Calore Servizi spa, della Società Metropolitana Acque Torino s.p.a (SMAT), di Acquedotto Lucano spa, di Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale, di Marche Multiservizi spa e di Umbra Acque spa, nella seduta del 18 ottobre 2017 e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 26 ottobre 2017.

3. SINTESI DELLE AUDIZIONI SVOLTE

Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti

Il ministro tiene a sottolineare che il rinnovamento della governance del settore dell'acqua operato grazie al collegato ambientale e al successivo lavoro del ministero, con la costituzione di un osservatorio per ogni distretto idrografico, ha consentito di assicurare la gestione ottimale della risorsa idrica e di affrontare le crisi da scarsità all'insegna della cooperazione, della condivisione delle informazioni, del dialogo tra le parti e dell'attenzione alla specificità territoriale. Con riferimento allo stato di attuazione della nuova governance e, in particolare alla costituzione delle autorità di bacino distrettuale, oggetto di domanda da parte delle deputate Braga e Mariani, precisa che i relativi statuti sono stati già approvati e i segretari sono stati nominati; è già stato approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'attenzione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, per cui, quando l'iter sarà completato, si potrà partire operativamente con i distretti.

Ricorda che l'organizzazione del sistema idrico integrato coinvolge in primis le regioni che debbono individuare gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e l'ente di governo d'ambito, mentre il

compito di approntare la gestione, la pianificazione e il relativo controllo del sistema integrato spetta ai comuni aggregati obbligatoriamente dall'ente di governo d'ambito medesimo. Come precisato dal ministro, gli enti di governo provvedono infatti alla scelta della forma di gestione e quindi alla selezione del soggetto gestore ritenuto in grado di fornire un servizio di qualità e di sostenere i necessari investimenti e il relativo impegno finanziario; ai medesimi enti spetta inoltre la vigilanza sull'attività del gestore, con la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi e le dovute sanzioni in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali. Nell'evidenziare il ruolo centrale dei comuni nella gestione del servizio idrico integrato, rileva tuttavia numerosi ritardi nell'attuazione del sistema di governance, considerato che alcune regioni non hanno istituito gli ATO e molti comuni ancora si rifiutano di partecipare agli ATO costituiti. A tale proposito ricorda che il Ministero, esercitando i poteri sostitutivi previsti dal cosiddetto «sblocca Italia» ha diffidato, già a partire da maggio 2015, le regioni Calabria, Campania, Molise e Sicilia, in quanto, alla data del 31 dicembre 2014, non avevano ancora provveduto a individuare l'ente di governo d'ambito, nonché, a partire da dicembre 2015, le regioni Abruzzo e Basilicata, in quanto i rispettivi enti di governo, sebbene identificati, non erano effettivamente costituiti e operativi. L'indagine ha comunque evidenziato che le inadempienze sono riconducibili al mancato adempimento di quasi tutti gli obblighi di legge relativi ai vari livelli di responsabilità, dall'Organizzazione in ATO alla identificazione dell'Ente di governo e relativa adesione degli Enti locali; dal riassetto funzionale relativo all'unicità di bacino e all'unicità gestionale ed organizzativa del servizio alla redazione del Piano d'ambito; dall'affidamento della gestione alla consegna degli impianti. Come evidenziato nella relazione depositata in occasione della seduta del 26 luglio 2017, il ministro sottolinea che con questa nuova attesa governance della gestione idrica il compito non è certamente terminato, essendo ancora troppo elevato il grado di frammentazione delle competenze. A suo parere risulta fondamentale, ai fini di un efficace ed efficiente gestione del servizio, realizzare un sistema di regolazione che preveda un'attività di controllo che coinvolga tutti i soggetti ad esso deputati, dall'AEEGSI, agli Enti di ambito e al Ministero, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni con incremento dei costi di gestione.

Per quanto riguarda la lotta agli sprechi nel settore del servizio idrico integrato, fa presente che il sistema tariffario vigente consente di agire attraverso un meccanismo che incentiva il risparmio, essendo previsti scaglioni tariffari per livello di consumo. Il Ministero, per gli aspetti di competenza, oltre al sostegno di ogni iniziativa utile per diffondere le buone pratiche volte al risparmio della risorsa, ha dato un segnale importante e concreto, destinando, nella programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, risorse pari a circa 240 milioni di euro per l'attuazione degli interventi relativi alla sostituzione, all'ammodernamento e all'efficientamento delle adduttrici e delle reti di nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano pr nelle varie varie regioni d'Italia, costituiscono il 40 per cento della media nazionale. I 240 milioni di euro si aggiungono agli oltre 500 milioni di euro per interventi nel settore fognario e depurativo. Nel ricordare che, oltre a questi, altri fondi sono previsti negli accordi stipulati con le singole regioni, sollecita gli enti locali, le regioni e i gestori ad utilizzare le molte risorse ad oggi spendibili, segnalando che secondo quanto rappresentato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI), i dati relativi agli interventi eseguiti sulle reti di distribuzione evidenziano una tendenza generalizzata di riparazione del guasto piuttosto che di progressivo sviluppo e messa in sicurezza delle infrastrutture. Per quanto riguarda la gestione degli invasi, nel corso del 2016 si è attivata, con risorse pubbliche a valere sui Fondi coesione e sviluppo 2014-2020, una specifica fonte di finanziamenti con un "Piano dighe" nell'ambito del Piano operativo infrastrutture (circa 300 milioni a fronte di un Piano complessivo di oltre 11 miliardi), per interventi volti al miglioramento o adeguamento delle condizioni di sicurezza (gli interventi riguarderanno 100 invasi). Gli interventi potranno consentire a regime di

salvaguardare risorse idriche per 4,5 miliardi di metri cubi e di avviare, con la progressione degli invasi sperimentali, il recupero di circa 1,3 miliardi di metri cubi attualmente non invasabili.

In risposta alla deputata Daga, per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 58 del cosiddetto «collegato ambientale», relativo al Fondo di garanzia per il settore idrico, nel premettere che la procedura di definizione e approvazione del provvedimento coinvolge più amministrazioni e richiede anche il confronto con l'AEEGSI, precisa che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, ha già fornito il proprio contributo e sta continuando a collaborare attivamente alla definizione del provvedimento.

Con riguardo alle osservazioni delle deputate Braga e Mariani nonché del presidente Realacci, ricorda che il Ministero sta predisponendo il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che, coerentemente con le indicazioni dell'Unione europea in materia, costruisce il quadro aggiornato delle tendenze climatiche in atto a livello nazionale e gli scenari climatici futuri e analizza gli impatti e la vulnerabilità territoriale, evidenziando le aree e i settori maggiormente a rischio. Il documento è completato dall'indicazione delle possibili azioni di adattamento settoriale e dai relativi strumenti di monitoraggio e valutazione dell'efficacia3. Evidenzia come il piano vada integrato con la SEN (Strategia energetica nazionale) e la strategia sullo sviluppo sostenibile.

Sulla situazione specifica del lago di Bracciano, oggetto di richieste di chiarimenti da parte del deputato Minnucci, segnala che il Ministero ha provveduto fin dall'inizio, nell'ambito dell'Osservatorio dell'Appennino centrale, a richiedere a tutti i soggetti competenti informazioni sullo stato della situazione e che i confronti tra la regione Lazio, il comune di Roma e il gestore Acea ATO 2 Spa nonché le istruttorie svolte nell'ambito dell'osservatorio sono stati finalizzati a trovare un punto di equilibrio tale da assicurare un accettabile livello di servizio per i cittadini, mitigando quanto più possibile i disagi, anche a tutela degli aspetti igienico-sanitari e ambientali. Ritiene a tal proposito necessari interventi funzionali volti a ridurre drasticamente le perdite di rete e a mettere in sicurezza le fonti e gli acquedotti principali che alimentano Roma e i comuni limitrofi, con investimenti significativi, che devono trovare spazio nel piano industriale aggiornato di Acea e che, fino a oggi, non erano presenti.

Rispondendo ad una domanda del deputato Valiante sull'utilizzo delle risorse del Patto per lo sviluppo della regione Campania, fa presente che, con la delibera della giunta regionale del 13 dicembre 2016, sono stati programmati 70 interventi nell'ambito del piano della depurazione e del servizio idrico integrato, per un importo complessivo pari a oltre 203 milioni di euro, per i quali si sta procedendo alle procedure amministrative di attuazione.

In risposta al deputato Pili, precisa che, con riferimento al settore agricolo, la regione Sardegna ha formalmente richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dello stato di calamità naturale, con l'attivazione di tutte le misure previste in caso di siccità a sostegno delle produzioni. Per quanto concerne l'emergenza idrica, fa presente che la regione Sardegna, alla data del 1° agosto 2017, non ha presentato alcuna richiesta ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e, pertanto, non è stato nominato alcun commissario delegato, ai sensi della predetta normativa di protezione civile. Precisa inoltre che lo stato di emergenza può essere dichiarato in ambito idrico soltanto in relazione all'uso idropotabile, al verificarsi o nell'imminenza di calamità naturali oppure per eventi connessi all'attività umana che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con immediatezza di intervento, con mezzi e poteri straordinari. In ogni caso, assicura che il Governo

[3] Come anticipato dal ministro, il piano - sottoposto a consultazione pubblica fino al 31 ottobre 2017 - verrà esaminato dagli organi tecnici del Ministero e, dopo un ulteriore confronto con le istituzioni, fra cui le Commissioni parlamentari competenti, verrà approvato in via definitiva.

continuerà a monitorare la situazione e a svolgere la propria attività con il massimo livello di attenzione, provvedendo, qualora necessario, ad assumere ulteriori iniziative.

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina

L'audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata principalmente finalizzata ad illustrare gli interventi predisposti per fronteggiare l'emergenza idrica nel settore agricolo, fortemente dipendente dall'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione delle colture.

Preliminarmente, il Ministro ha rappresentato la necessità di tutelare il reddito degli agricoltori, colpito dalla volatilità dei prezzi dei prodotti sul mercato provocata dai cambiamenti climatici (scarsità delle precipitazioni, inferiori alla media climatologica del 6 per cento circa, soprattutto nel settore centro-occidentale del Nord Italia, nell'Italia centrale e nelle isole maggiori e crescita delle temperature, che nei primi mesi del 2017 sono state sopra la media di oltre tre gradi), che hanno prodotto gravi danni alle colture e agli allevamenti, con una diminuzione di circa il 40-50 per cento delle produzioni di cereali e, in particolare, di latte nazionale.

Il Ministro ha fornito elementi di informazione in ordine all'emergenza idrica dell'estate scorso segnalando la collaborazione con il Ministero dell'ambiente volta al monitoraggio dell'evoluzione della situazione e dando conto delle regioni che, alla data dell'audizione, si apprestavano a richiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità (Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, provincia autonoma di Trento). Il Ministro ha, in proposito, assicurato l'attivazione degli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di attivare la sospensione dei mutui e il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a carico delle imprese agricole danneggiate, la cui operatività, in particolare, è stata estesa, attraverso il cosiddetto decreto-legge Mezzogiorno, anche alle aziende colpite che avrebbero potuto sottoscrivere assicurazioni ma non l'hanno fatto, tenendo conto dell'eccezionalità del fenomeno siccitoso. Grazie ad un accordo in via di perfezionamento con la Commissione europea, inoltre, si è stabilito un aumento delle anticipazioni dei fondi europei della politica agricola comune (PAC) e dello sviluppo rurale per circa 700 milioni di euro, portandoli a quota 2,3 miliardi di euro, al fine di accrescere la liquidità a disposizione delle aziende e favorire il più possibile un flusso di contribuzione economica utile anche ad affrontare le emergenze derivate da tale situazione.

Il Ministro ha sottolineato la necessità di una strategia di medio-lungo periodo per la gestione della risorsa idrica a tal fine prevedendo la realizzazione di investimenti per aumentare la capacità di invaso, l'ammodernamento della rete di distribuzione e l'adozione di innovazioni sul fronte dell'agricoltura e dell'allevamento di precisione, che agevolino il risparmio idrico e il riutilizzo della risorsa.

Il Ministro ha specificato inoltre come tale questione non riguardi soltanto il settore agricolo, ma la sostenibilità complessiva del modello produttivo.

Per quanto riguarda più specificamente il settore di competenza del Ministero, il Ministro ha ricordato che l'agricoltura è il settore che più di altri utilizza l'acqua, inevitabile proprio per il suo ciclo produttivo: la produzione agricola italiana, al pari di quella di Spagna, Portogallo e Grecia, è fortemente dipendente dalla pratica irrigua, dipendenza che negli ultimi anni sta diventando ancora più sistemica, a seguito dei cambiamenti climatici che richiedono interventi di soccorso anche su colture in passato non irrigate, come ad esempio la vite e l'olivo.

Per quanto riguarda l'Italia, la superficie irrigua è pari a poco meno di un quarto della superficie agricola utilizzabile (SAU): 2,7 milioni di ettari irrigati, a fronte di una SAU di poco superiore ai 12 milioni di ettari, da cui si ottiene oggi più del 50 per cento della produzione agricola nazionale.

Il Ministro ha però fatto presente che l'agricoltura è un utilizzatore di acqua più sostenibile di quanto non si pensi: la grande maggioranza di acqua utilizzata a fini irrigui è, infatti, di origine superficiale e per la gran parte attraverso l'irrigazione viene restituita al reticolo idraulico e torna disponibile per nuovi utilizzi. In particolare, i grandi sistemi irrigui alimentati dal fiume Po, a partire dalla risicoltura del pavese e del vercellese fino ad arrivare all'ortofrutta dell'Emilia Romagna, fanno tutti riferimento ad acque superficiali.

I prelievi da falda sono in costante calo, ormai presenti solo in alcune aree del Paese non servite da invasi di idonee dimensioni, e gli investimenti di questi anni sono stati tutti indirizzati alla riconversione degli impianti, proprio per assicurare un maggiore risparmio di acqua, e a diffondere la pratica collettiva dell'irrigazione in sostituzione del prelievo del singolo utente, i cui fabbisogni sono difficilmente misurabili e ancor meno programmabili.

Per quanto riguarda gli investimenti realizzati in questi anni, il Ministro ha segnalato che, a partire dal 2007, è stato investito ed erogato oltre un miliardo di euro per l'ammodernamento dei sistemi irrigui di vastissimi comprensori, il passaggio a forme di irrigazione sempre più efficienti, la creazione di invasi di notevoli dimensioni, ma anche per un'agricoltura di qualità ad alto valore aggiunto, oltre alla preservazione di habitat di particolare pregio e alla difesa dei territori dagli eventi climatici estremi.

Inoltre, nel 2015, è stata compiuta una scelta strategica di medio-lungo periodo, attraverso l'intesa sul riparto delle risorse del FEARS (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) destinate all'Italia per il periodo 2015-2020, con lo stanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di grandi infrastrutture irrigue, e con l'accordo di prevedere in favore del settore ulteriori risorse, attraverso il Fondo di sviluppo e coesione (FSC), successivamente quantificate in 295 milioni di euro con la delibera del CIPE del 1° dicembre 2016, e di lasciare alla programmazione regionale la realizzazione di interventi infrastrutturali di più modeste dimensioni, come i bacini di accumulo inferiori ai 250.000 metri cubi, e il sostegno agli investimenti a livello di singola impresa agricola. Il Ministro ha rilevato che tale scelta strategica ha consentito di incrementare la spesa pubblica per il settore, grazie al cofinanziamento europeo, e ha rappresentato, essendo stata compiuta fuori dalla logica dell'emergenza idrica, un tipo di investimento strategico, che deve essere continuo e rinnovato, per cui occorre reperire sempre nuove risorse per i processi di miglioramento e di ammodernamento. Il Ministro ha segnalato l'ulteriore assegnazione di 107 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017. In merito alla nuova programmazione, riguardante i citati stanziamenti di 300 milioni di euro, attraverso i fondi europei, e di 295 milioni di euro, derivanti dal FSC, è stato deciso di procedere attraverso un bando pubblico, secondo criteri di scelta strettamente allineati agli obiettivi di risparmio idrico previsti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE). Il Ministro ha, in proposito, specificato che, con l'adozione dei provvedimenti di concessione, i beneficiari potranno ottenere l'anticipo del finanziamento fino al 30 per cento dell'importo del sostegno e l'avvio dei cantieri è previsto agli inizi del 2018. Le predette risorse finanziarie devono rappresentare, secondo il Ministro, il punto di partenza per una programmazione pluriennale che deve essere inserita stabilmente nella programmazione infrastrutturale del Paese. In questo contesto rientrano anche gli investimenti in irrigazione di precisione, che possono accedere ai benefici previsti dal piano Industria 4.0 e ai finanziamenti legati ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali. Secondo il Ministro, la sfida tecnologica ed ecologica, che porterà il modello agricolo italiano a essere il più competitivo anche dal lato della sostenibilità, passa dall'utilizzo corretto, sostenuto, coerente e costante di tali interventi e di tali misure.

Il Ministro ha segnalato, poi, la necessità di agire su più fronti: il primo, riguardante l'asse dell'approvvigionamento, al fine di potenziare il sistema degli invasi e favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, al di là degli usi convenzionali, diffondendo il più possibile l'uso irriguo

di acque reflue depurate e mettendo a punto tecnologie di ricarica artificiale delle falde; il secondo, riguardante la rete di distribuzione, al fine di ridurre le perdite dei canali e delle reti, migliorare l'efficienza della distribuzione, favorire l'interconnessione degli schemi irrigui (per la gestione ordinaria, per le emergenze, per la gestione collettiva dell'irrigazione); il terzo, riguardante le singole aziende, al fine di puntare ancora di più e sempre meglio sull'innovazione, per ottimizzare l'uso delle risorse idriche, attraverso agricoltura e allevamento di precisione. Nel corso dell'audizione, il Ministro ha poi fornito ulteriori elementi di informazione in risposta ai quesiti posti dai deputati e alle considerazioni svolte.In merito alla Strategia Energetica Nazionale (SEN), il Ministro ha confermato il coinvolgimento del Ministero nella definizione della Strategia nell'ambito del gruppo tecnico previsto, auspicando la necessaria coerenza nella caratterizzazione e nelle modifiche di bandi e strumenti, anche in chiave agricola, in funzione della strategia. Per quanto riguarda poi le forme di contributo attivate in favore del settore agricolo, esse risultano finalizzate alla riduzione delle emissioni, sottolineando il ruolo svolto in questi anni dall'agricoltura italiana, con una riduzione del 36 per cento di emissioni di gas ad effetto serra rispetto alla media UE. Il Ministro ha sottolineato come l'innovazione in chiave sostenibile generi competitività: i margini reddituali di alcune filiere agricole sono superiori a quelli di un modello di impresa agricola tradizionale e, in particolare, con la svolta generazionale nel modello agricolo italiano, tassi elevati di presenza di under 40 nell'impresa agricola generano più innovazione e più sostenibilità, ma anche maggiore redditività. Tutte le attività sono già fortemente orientate al tema della riduzione delle emissioni, enfatizzando la corretta gestione dei concimi azotati, le lavorazioni minime dei suoli per ridurre la perdita di carbonio, la corretta conduzione degli allevamenti per quanto riguarda l'alimentazione e la gestione delicata delle relative deiezioni.

Per quanto riguarda la forestazione, indicata come una delle questioni rilevanti, il Ministro ha dichiarato il suo impegno per la predisposizione del decreto legislativo per la gestione sostenibile delle foreste. Il Ministro ha poi ribadito che gran parte dei fondi europei agricoli sono già destinati all'attuazione di politiche ambientali. In tale ambito, rileva l'impegno dell'Italia e dei Paesi del Sud Europa, nel confronto con i Paesi del Nord Europa, rispetto alla gestione dei rischi.In merito al tema della qualità dell'acqua di depurazione, il Ministro ha auspicato un lavoro di ammodernamento e di aggiornamento delle regole di utilizzo, ricordando come in passato la gestione delle acque reflue, dove non trattate con la massima accortezza, ha determinato effetti rischiosi. Il Ministro ha ricordato inoltre che le innovazioni a livello di singola impresa agricola sono incentivabili innanzitutto grazie agli strumenti dei programmi di sviluppo rurale regionali, mentre le innovazioni a livello infrastrutturale sono incentivate attraverso il Piano irriguo nazionale.Per quel che concerne infine l'agricoltura europea, la ridefinizione degli orientamenti e dello scenario strategico, soprattutto in connessione con la questione ambientale, è il tema, secondo il Ministro, che determinerà sempre di più anche il modo con cui costruire un equilibrio tra spesa e investimento nel bilancio europeo, con riguardo ai modelli agricoli dei Paesi dell'Unione.

Associazione Nazionale dei consorzi di bonifica (ANBI)

Il direttore generale dell'ANBI, Massimo Gargano, nel ricordare che l'associazione raccoglie i soggetti destinatari delle concessioni per l'utilizzo irriguo della risorsa idrica, rileva innanzitutto la gravità del danno che la crisi siccitosa della primavera estate 2017 sta comportando per il comparto agricolo e agroalimentare, che vale 3,3 milioni di addetti e 8 miliardi di export nel solo primo trimestre dell'anno.

In primo luogo, ritiene indispensabile introdurre soluzioni innovative nella gestione della risorsa, evitando i sistemi di irrigazioni a pioggia, come si sta sperimentando in Emilia-Romagna, in Veneto, in Campania e, in maniera puntiforme, anche nel resto d'Italia, con un risparmio certificato in

un solo anno di 500 milioni di metri cubi d'acqua. Sempre in tema di recupero della risorsa, riferisce di un progetto di ricarica delle falde acquifere, praticabile in regioni come Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli in ragione della natura ghiaiosa del terreno, che dovrebbe essere reso pubblico nel 2018. Nel segnalare inoltre la necessità di recuperare una quantità di acqua piovana maggiore rispetto all'attuale 11 percento, sottolinea che l'ANBI ha presentato, tramite i suoi consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche, che prevede la realizzazione di 2.000 piccoli e medi invasi, con un costo totale di 20 miliardi di euro per l'intero periodo. A tale proposito segnala che si tratta di infrastrutture di dimensioni ragionevoli, condivise ed apprezzate dalle popolazioni locali; per l'immediato invece riferisce di 218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno. Sull'argomento esprime la convinzione che del finanziamento di tali progetti debba farsi carico la classe politica, non potendosi ricorrere alle risorse dei Consorzi di bonifica, che sono tenuti ad occuparsi della manutenzione ordinaria. Precisa che si tratta di progetti diversi da quelli del piano nazionale di sviluppo rurale, nell'ambito del quale ai consorzi sono andati 300 milioni di euro nell'ambito della programmazione 2014-2020, volta esclusivamente a migliorare l'efficienza degli impianti irrigui e non ad aumentare le superfici irrigabili, né a realizzare collettori e completamenti. In tema di invasi segnala inoltre il problema rappresentato dal fenomeno dell'interrimento che riduce di molto le capacità di invaso, evidenziando come la difficoltà di rimozione del limo accumulatosi non sia di tipo tecnico ma di carattere normativo, legato alla sua natura giuridica di rifiuto speciale. Sottolinea infine come in diversi casi, in presenza di conteziosi amministrativi tra i consorzi di bonifica e le regioni sull'utilizzo della risorsa, nelle more della loro conclusione gli invasi vengano periodicamente aperti sversando l'acqua a mare.

Nel porre la questione della mancata collaborazione tra le regioni sperimentata in diverse occasioni in cui si è trattato di condividere la risorsa idrica, evidenzia d'altro canto che il riordino dei consorzi di bonifica previsto sulla base dell'intesa Stato-regioni sottoscritta nel 2008 per mettere in efficienza il sistema - consentendo il riconoscimento di alcuni aspetti, quali autogoverno, potere impositivo, ma soprattutto tensione naturale al contenimento di numeri e costi - è stato operato esclusivamente dalle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, fino al Lazio.

Hera spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 19 luglio 2017, il direttore della Direzione Acqua di Hera S.p.A., nel ricordare che Hera opera sia in Emilia Romagna, sia nelle province di Padova, Trieste e Pesaro, ma gestisce il ciclo idrico soltanto nella parte emiliano-romagnola (in particolare nelle province di Bologna, Modena, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara), ha segnalato che nei territori gestiti da Hera non si registrano situazioni di emergenza non solo a motivo del livello di piovosità nel periodo ottobre-dicembre, che può essere giudicato soddisfacente, ma anche perché due anni fa è stato realizzato un nuovo rilevante potabilizzatore nell'area di Ravenna e si è proceduto a notevoli investimenti per ridurre il problema della carenza idrica in alcune zone dell'appennino bolognese.

Il direttore ha ricordato, inoltre, le iniziative di prevenzione attuate, dalla richiesta ai comuni di adottare ordinanze di divieto di utilizzo delle acque di rete per gli usi non potabili, all'elaborazione (che viene fatta ogni anno) di un piano straordinario di approvvigionamento per eventuali problemi di fonti che dovessero venire a mancare improvvisamente.

In risposta ad alcuni quesiti e considerazioni posti dai deputati, il direttore ha ricordato, con riguardo alle perdite, che, secondo uno studio di Utilitatis, la rete Hera (in cui confluiscono 27.000 chilometri di rete molto diversi, dalla città di Bologna all'Appennino, alla città di Ferrara, alla zona di Argenta) è tra quelle con le perdite per chilometri di rete più basse in Italia (circa il 28%). Ciò

premesso, ha sottolineato che occorre distinguere tra "perdite fisiche" e "perdite amministrative". Secondo Hera, quasi l'8% delle perdite della rete aziendale deriva da errori di misurazione dei contatori i quali, mediamente, quando superano i dieci anni, cominciano ad essere meno precisi. C'è poi una quota di abusivi, difficile da quantificare, nonché la parte non misurata, come ad esempio i consumi delle fontane. Per tale ragione, Hera sta portando avanti una campagna di installazione di contatori per tutte le fontane.

Per quanto riguarda le "perdite fisiche", il direttore ha evidenziato che circa il 55% delle perdite della rete aziendale interessa gli allacci, poiché la rottura di un allaccio è di più difficile individuazione rispetto alla rottura di un tubo, e che le perdite non avvengono tanto a causa della vetustà delle reti, quanto piuttosto per problemi del terreno, come attestato dall'incremento della media delle rotture nei mesi di luglio e di agosto (di 6-7 volte). I maggiori problemi della rete Hera, pertanto, nella situazione di siccità, sono per lo più riconducibili al consistente numero di rotture della rete e all'impossibilità di fronteggiarle tutte.

Il direttore ha sottolineato che gli investimenti di Hera sulle reti non sono mancati, anche se riconosce che la priorità in questi anni è stata la depurazione e che le attuali tariffe rischiano di non coprire i costi delle opere. In proposito, ha segnalato che, rispetto alle tariffe pagate in Europa che sono più elevate e riguardano per il 70 per cento il capitale, in Italia la quota corrispondente è inferiore al 30%. Tale situazione sembra motivata dall'investimento di una quota elevata di risorse pubbliche, che non sono confluite nella tariffa e sono state a carico della fiscalità generale. In conclusione, il rappresentante di Hera ha segnalato il rischio che la tariffa non riesca a coprire le necessità connesse alla ricostituzione dell'intera infrastruttura, che sarebbe pari a circa 4-6 miliardi di euro, a fronte del capitale che viene remunerato dalla tariffa che è pari a circa un miliardo di euro.

Acea spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 19 luglio 2017, il presidente di Acea Ato2, nel ricordare che Acea Ato 2 è la società affidataria del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale n. 2 Lazio Centrale (che comprende 112 comuni, di cui 2 della provincia di Viterbo, 2 della provincia di Frosinone e 108 della Città metropolitana di Roma), ha sottolineato che la principale causa dell'emergenza idrica verificatasi nella scorsa estate è rappresentata dal livello delle precipitazioni che, dall'autunno-inverno 2016-2017 in poi, è stato di gran lunga inferiore alla media. Tale situazione ha determinato una perdita di risorsa idrica nelle fonti sorgentizie delle Capore e dell'Acqua Marcia (che alimentano sistemi acquedottistici che, a loro volta, contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile di Roma Capitale e di altri numerosi comuni) di circa 1,4 metri cubi al secondo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A tale deficit si è sopperito attraverso un maggior prelievo dalle fonti sotterranee e attraverso un leggero maggior prelievo dal Lago di Bracciano (da cui la società deriva – come è stato precisato nel corso dell'audizione - una portata che varia da 1,1 a 5 metri cubi al secondo, in virtù di un atto concessorio rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici nel 1990).

Ciò premesso, il presidente della società ha richiamato l'esigenza di continuare a prelevare dal lago di Bracciano per evitare situazioni emergenziali nel comune di Roma, mentre ha segnalato le criticità nel territorio meridionale e sud-orientale del bacino servito (in particolare nella zona dei Castelli, dei Colli Albani e dei Monti Prenestini) con situazioni di razionamento dell'acqua che interessa parte dei 21 comuni.

In risposta ai vari quesiti posti dai deputati, il presidente di Acea Ato2, nel sottolineare che la situazione del Lago di Bracciano anche per la società desta preoccupazione (tanto da aver commissionato all'Università «La Sapienza» uno studio per accertarne lo stato di salute), precisa che

nell'atto concessorio del 1990 del Ministero dei lavori pubblici non c'è alcun richiamo a una quota minima del lago.

Ha inoltre evidenziato che il Lago di Bracciano (alla data dell'audizione, cioè 19 luglio 2017) è 30 centimetri al di sotto dello zero idrometrico; un livello simile a quello che è stato raggiunto nel 2008, con la differenza che nel 2008 il livello di meno 20 centimetri è stato toccato alla fine del periodo estivo e non all'inizio o in pieno periodo estivo.

Consapevole di questa situazione critica, Acea Ato 2 ha derivato dal Lago di Bracciano, nel corso del mese di luglio, una media di 1.058 litri al secondo, cioè al di sotto sia dei livelli di prelievo medio (1.100 litri al secondo) e massimo (5.000 litri al secondo) previsti dalla concessione di derivazione, sia dei livelli di prelievo raggiunti nel luglio del 2016 (1.300 litri al secondo).

Dal punto di vista delle iniziative per il risparmio della risorsa idrica, il presidente, prima di affrontare il tema delle dispersioni, ha sottolineato le misure finalizzate a regolare le pressioni in tutto il territorio servito di Roma Capitale, anche creando qualche disagio alle abitazioni ubicate ai piani più elevati.

La dispersione della rete Acea è del 44,97 per cento nel territorio di Roma capitale, calcolato secondo il dispositivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Si tratta di un calcolo di tipo rigoroso e di un dato superiore al dato medio nazionale (pari al 38%), ma leggermente inferiore rispetto alle gestioni attualmente operanti nel Centro Italia.

Per ridurre le dispersioni, la società ha avviato una campagna di ricerca massiva delle perdite occulte lungo tutti i 5.400 chilometri di rete di distribuzione di Roma attraverso tecniche elettroacustiche, ed ha già monitorato 2.500 dei 5.400 chilometri (alla data dell'audizione), individuando una serie di perdite e procedendo alle relative riparazioni.

Oltre agli interventi necessari nel breve periodo per ridurre le dispersioni, il presidente ha segnalato la necessità di sostituire le tubazioni per risolvere in maniera radicale le perdite di rete. Al riguardo, è stato precisato che la sostituzione delle tubazioni richiede investimenti importanti che (stante l'attuale regolazione, così come stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas) passano attraverso una Conferenza dei sindaci del territorio dell'Ato 2, i quali devono deliberare il piano degli investimenti e una tariffa che sia tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario del gestore, da sottoporre poi all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente ha sottolineato, infine, la massima disponibilità della società ad investire, ricordando che la stessa, finora, non si è limitata a rispettare gli impegni del piano degli investimenti approvato in passato dalla Conferenza dei sindaci, ma ha realizzato nello scorso anno opere per un totale di 55 euro circa di investimento per abitante servito, dato di gran lunga superiore alla media nazionale (circa 30 euro), ma anche decisamente inferiore a quello di altri Paesi europei (come Germania, Regno Unito e Francia, dove il livello degli investimenti pro capite varia da 80 a 100 euro ad abitante). A fronte della situazione di emergenza idrica, però, tale livello di investimento non sembra garantire un tasso di ammodernamento delle reti idoneo a mantenere le infrastrutture in condizioni di ordinaria efficienza.

Il presidente di Acea Spa, Luca Alfredo Lanzalone, con riferimento alle azioni messe in campo a Roma, dopo aver sottolineato c0he l'anno in corso è stato uno dei meno piovosi degli ultimi duecento anni - complessivamente sono piovuti, tra pioggia e neve, circa 20 miliardi di metri cubi in meno di acqua, l'equivalente del volume di acqua del lago di Como - segnala che Acea ha avviato dal maggio di quest'anno un intervento massivo di ricerca perdite che ha consentito alla data del 6 settembre 2017 di recuperare 1.160 litri/secondo di acqua, pari al 6-7 percento del prelievo totale che ammonta a 15.000 litri al secondo. Nel medesimo periodo è stata effettuata anche un'attività di contenimento al massimo dei prelievi dalle fonti; in particolare per quanto riguarda il lago di Bracciano, nel periodo dal 12 agosto fino al 29 agosto 2017, si è ridotto a zero il prelievo. In collaborazione con l'ente regionale è stato

altresì possibile individuare ulteriori quattro nuove fonti di prelievo, le quali complessivamente dovrebbero consentire un'ulteriore adduzione di circa 360 litri/secondo. Su tali basi ritiene di poter evitare il piano di razionamento della risorsa che era stato preventivato e comunicato all'utenza. Confida anche in ulteriori interventi in corso di discussione con regione e ministero, che dovrebbero definitivamente consentire di chiudere una serie di prelievi, compreso quello del lago di Bracciano. Preannuncia inoltre che il nuovo piano industriale, che sarà reso pubblico a novembre, prevede interventi stimati tra i 90 e i 100 milioni di euro, per rendere la rete efficiente concretamente. Replicando alle sollecitazioni dei deputati, dichiara opportuno un provvedimento che imponga l'obbligo di reinvestire la totalità o parte dei ricavi da tariffa in interventi sulle reti.

Associazione delle imprese idriche, energetiche e ambientali (Utilitalia)

Il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti, con riguardo al risparmio della risorsa, segnala l'esigenza di rinnovare i sistemi di irrigazione tradizionale, utilizzando le nuove tecnologie anche sulla scorta della sperimentazione avviata sui vigneti pregiati in Franciacorta e in Veneto, attraverso l'applicazione di *chip* alle colture vitivinicole e il successivo rilevamento tramite droni che sorvolano i campi ed accumulano dati: con le nuove tecnologie di trattamento dei *big data* si riescono a ridurre i consumi di acqua e, non banale, di fertilizzanti almeno del 30 per cento rispetto ai metodi tradizionali. Quanto alla *governance*, il presidente ha evidenziato che, pur con la buona intenzione di creare un sistema che metta al centro la programmazione e che faciliti lo sviluppo degli investimenti e la regolazione dei servizi, si è determinato un intreccio eccessivo di competenze, molto frammentate, a volte farraginose e addirittura sovrapposte, tra il Ministero dell'ambiente, i distretti idrogeografici, le regioni, gli enti di governo d'ambito e l'autorità di regolazione generale. Ritiene pertanto utile mettere mano ad un riordino delle competenze di tutti questi soggetti, per dare a chi gestisce il servizio idrico un quadro normativo e regolatorio più certo. Segnala inoltre che l'Italia è il Paese europeo con il più basso livello di tariffe: pur sottolineando la necessità di porre attenzione alle fasce deboli con soluzioni adeguate, ritiene che i livelli tariffari attuali spieghino la carenza di investimenti, che ammontano alla metà di quelli che sarebbero necessari, se si considera lo stato delle infrastrutture, caratterizzato da grandi perdite e da una rete vecchia: il 60 per cento della rete ha più di 30 anni e il 25 per cento ha più di 50 anni. Segnala a tale proposito che. in carenza di risorse per gli investimenti, prevale, soprattutto in alcune aree del Paese, un approccio all'intervento di emergenza mentre è più difficile fare interventi programmati che richiedono allocazioni significative di capitale. Sulla base dell'andamento degli investimenti realizzati e finanziati da tariffa dal 2007 al 2015 evidenzia: una grande differenza tra il Nord, il Centro e il Sud (mentre il Centro ha investito parecchio e il Nord è a livelli accettabili, il Sud purtroppo ha un andamento molto basso); dopo un periodo di sostanziale stabilità e un deciso calo del 2013, un trend positivo di crescita a partire dal 2014, segno che l'avvio della regolazione del settore e la stabilità regolatoria hanno dato impulso allo sviluppo del settore; il 30 percento di investimenti in più da parte delle grandi imprese rispetto ai soggetti che hanno un bacino di riferimento minore, sottolineando che la differenza la fa non tanto la natura pubblica o privata del soggetto quanto la scala dimensionale e l'efficienza dell'operatore industriale. Da ultimo ricorda la proposta di Utilitalia di definire una strategia idrica nazionale, che: coordini i vari usi e la locazione della risorsa; agevoli la pianificazione di lungo periodo mettendo in sicurezza tutte le fasi della filiera (approvvigionamento, adduzione, depurazione, etc); dia indirizzi sulle modalità di finanziamento degli ingenti investimenti necessari. Su richiesta del presidente Realacci si esprime in senso favorevole all'introduzione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) di un meccanismo premiale che incentivi le imprese a migliorare sempre più gli standard di qualità del servizio e l'efficienza. Come

risulta dal documento di consultazione pubblicato il 27 luglio scorso dall'AEEGSI, sono cinque i parametri identificati: perdite totali in distribuzione; durata media complessiva delle interruzioni per l'utente; qualità dell'acqua che viene erogata; scaricatori di piena delle fognature a sistema misto[4]; smaltimento dei fanghi in discarica. Quanto all'ipotesi di riutilizzare per investimenti gli utili ante imposte fatti dalle società di gestione dell'acqua ventilata dalla deputata Daga, sottolinea che le pressioni a distribuire i dividendi vengono principalmente dal socio pubblico, che ha di norma tensioni finanziarie di breve termine, piuttosto che dal socio privato.
In merito alle proposte operative intervengono il presidente della Commissione Acqua di Utilitalia, Paolo Romano, e il vicepresidente di Utilitalia, Luca Lanzalone, che sottolineano la necessità di:

- stabilire un uso plurimo anche per gli invasi che tendenzialmente sono utilizzati per l'idroelettrico, approfittando del fatto che siamo in una fase di rinnovo delle concessioni e che il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che l'uso idropotabile sia prioritario;
- predisporre *water safety plan* per ogni singolo acquedotto, vale a dire piani di mitigazione contro i cambiamenti climatici volti a minimizzare il rischio, con controlli dal prelievo al consumo;
- ridurre le perdite di rete, puntando su soluzioni innovative e buone pratiche. A tale proposito viene citato il sistema basato su radar satellitari, che consentono di individuare dal 60 al 70 per cento delle perdite effettive di acquedotto, favorendo l'intervento puntuale della squadra addetta alle manutenzioni, nonché l'installazione di impianti di pompaggio ad elevata efficienza in grado di compensare le variazioni di pressione responsabili della rottura di molti giunti di rete;
- favorire il riuso dell'acqua depurata, da un lato rendendolo obbligatorio per i soggetti che pescano la risorsa da falda e dall'altro intervenendo a livello legislativo per modificare il decreto ministeriale n. 185 del 2003, nei fatti il più severo al mondo per quanto riguarda gli standard di qualità, che rappresenta allo stato uno dei maggiori ostacoli al diffondersi del riuso agricolo nel nostro Paese;
- introdurre norme specifiche per gli impianti di dissalazione, il cui utilizzo andrebbe favorito ove tale soluzione risultasse vantaggiosa rispetto alle alternative disponibili;
- semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi, considerato che per realizzare un'opera media, con un costo intorno a un milione di euro, si richiedono dai 600 agli 800 giorni per la parte autorizzativa (vale a dire per progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e relative autorizzazioni);
- intervenire sulla componente fiscale della tariffa, per incentivare l'impiego della stragrande maggioranza dei ricavi originati dai servizi erogati per il miglioramento delle reti.

Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA)

Il responsabile tecnico-scientifico dell'ANEA, Alessandro Mazzei, illustra gli aspetti che l'associazione ritiene fondamentali nella gestione di un'emergenza idrica. In primo luogo, è necessario poter prevedere con un certo anticipo – si parla di alcune settimane o alcuni mesi – il verificarsi delle emergenze, attraverso l'utilizzo di sistemi che misurano, in periodi ancora invernali, il livello delle falde e degli invasi per fare una proiezione, anche con dati pluviometrici storici e previsionali, della disponibilità di risorsa idrica nel periodo estivo. Nel sottolineare l'opportunità di

---

[4] Gli *scaricatori di piena* (o scolmatori, o sfioratori, o derivatori) sono manufatti costruiti nelle fognature a sistema misto che, in occasione di eventi meteorici di una certa importanza, separano una parte delle acque e le convogliano direttamente al corpo ricettore, mentre le acque nere diluite (più cariche di inquinanti) proseguono verso il depuratore.

linee guida in materia o di sistemi di monitoraggio omogenei a livello nazionale, segnala che tali soluzioni sono ancora affidate alla buona volontà o alla sensibilità di alcune regioni che le hanno messe a punto o le stanno mettendo a punto a titolo sperimentale (Toscana, Marche, Sardegna). In secondo luogo, con riferimento al cosiddetto «tema della governance», sottolinea l'esigenza di cabine di regia a livello regionale, possibilmente facenti capo ad una cabina di regia nazionale, per favorire il coordinamento e la collaborazione dei vari soggetti coinvolti (autorità di distretto, gestori dei servizi idrici, enti d'ambito, assessorati regionali competenti) nonché l'assunzione di misure straordinarie. In terzo luogo, altro tema di grande rilevanza è quello della pianificazione degli interventi, distinguendo tra quelli a breve termine, quali l'attivazione di nuovi pozzi e nuovi punti di captazione nonché collegamenti tra serbatoi e reti esistenti), quelli di medio periodo, quali la realizzazione di dissalatori, di nuovi impianti di potabilizzazione ovvero di interconnessioni più importanti, e infine gli interventi di lungo periodo, vale a dire la realizzazione di nuovi invasi o di grandi adduttrici di acqua o di interconnessioni tra adduttrici esistenti. Occorre che il sistema sia ridondante e flessibile, in modo tale da poter trasferire l'acqua da una parte all'altra del territorio, a seconda delle necessità. Da ultimo, a titolo personale, ritiene che gli enti d'ambito dovrebbero essere almeno di livello regionale, per essere efficaci, perché soltanto a livello regionale si riescono a gestire in economia le poche risorse umane e finanziarie disponibili.
Nella documentazione depositata in occasione dell'audizione, ANEA segnala il tema degli incentivi al riuso delle acque reflue, dal momento che la disciplina in merito introdotta dal DM 185/2003 non ha conseguito soddisfacenti risultati nel promuovere tali pratiche. Potrebbe essere funzionale prevedere percorsi autorizzativi coerenti con le ragioni di urgenza, attribuendo poteri di deroga in capo alle regioni relativamente ad alcuni aspetti (tempi conferenza servizi; appalti; tempi di immissione acqua in rete per il giudizio di potabilità; tempi di acquisizione autorizzazione paesaggistica ed archeologica; tempi di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e per le concessioni). Senza sottovalutare l'importanza di incentivare ricerca perdita e del rinnovo delle reti, ANEA ritiene utile, in particolari situazioni di crisi, allentare i vincoli attualmente presenti a livello tariffario in merito al ricorso ad acquisti da parte del gestore di acqua da terzi, poiché in molti casi potrebbe rivelarsi una scelta obbligata. Su sollecitazione dei deputati, in una nota integrativa ANEA segnala che, come risulta dalla più recente relazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO, che risultano in totale 64, con scelte di delimitazione territoriale eterogenee. Relativamente invece alla costituzione e operatività degli Enti di governo d'ambiente (EGA), i seguenti casi sono stati classificati dall'Autorità come situazioni di potenziale criticità, poiché vi permangono problematiche di implementazione (anche se in alcuni casi si stanno mettendo in atto attività per il superamento delle stesse): Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia. L'effettiva operatività dell'EGA è un elemento che influisce anche sull'affidamento del servizio e sull'assetto di gestione.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale

Il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Erasmo De Angelis, nel segnalare che dai dati a disposizione risulta che l'Italia è uno dei Paesi più piovosi d'Europa (con 302 miliardi di metri cubi di pioggia all'anno in media negli ultimi 15 anni, più dei 15 anni precedenti), evidenzia che molto è da fare sia in termini di immagazzinamento dell'acqua sia in termini di produzione, attraverso i dissalatori, sia in termini di risparmio. Annuncia che l'associazione dei consorzi di bonifica, l'ANBI, ha consegnato ai Ministeri competenti (Ministero dell'economia e

delle finanze, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e Ministero per le politiche agricole) il Piano dei piccoli e medi invasi, in totale circa 2.000 da realizzare nell'arco di 15, 20 anni, che partirà con uno stralcio delle prime 84 opere già progettate, per un importo di 500 milioni di euro. Quanto alla vetustà della rete nazionale, segnala che dei 500 mila chilometri totali di condotte, circa 170-180 mila sono da sostituire e che le perdite sono in aumento dall'1 al 3 per cento l'anno. Sottolineando inoltre l'esigenza di una riforma della cosiddetta "legge Galli" (n. 36 del 1994), tuttora non attuata in un terzo del territorio, con l'obiettivo di semplificare e uniformare a livello nazionale il sistema tariffario, favorendo maggiori investimenti sulle infrastrutture idriche. Un dirigente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Remo Pelillo, ha enucleato le linee strategiche adottate per fronteggiare l'emergenza idrica: recupero di risorsa oltre che in termini di quantità anche in termini di qualità, contrastando l'eventuale presenza di sostanze pericolose; miglioramento delle tecnologie di trattamento delle acque reflue; definizione di piani di prevenzione delle emergenze a livello di schemi idrici da ricondurre a un'analisi di deficit a livello distrettuale o subdistrettuale; condivisione a ogni livello istituzionale e gestionale di dati precursori di crisi idrologiche; integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi, puntando in particolare a combinare le acque sotterranee e le acque superficiali nella fase dell'approvvigionamento, oltre al progressivo contenimento dei consumi e l'interoperabilità dei sistemi informativi.

Indicazioni più ampie sono fornite nella nota depositata dall'Autorità distrettuale dell'Appennino centrale in occasione dell'audizione, integrata con le relazioni sull'emergenza idrica predisposte dai singoli ATO del distretto.

I rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, dopo aver rilevato l'utilità dell'Osservatorio, che ha consentito un'attività di concertazione molto importante per regolare la magra del fiume Po e per garantire ai territori di valle l'acqua per scopi soprattutto irrigui, segnalano che, a seguito dell'emergenza del 2003, si sono dotati di un modello di governance sufficientemente collaudato, che permette la gestione della risorsa anche in condizioni di crisi. In occasione dell'emergenza idrica in corso, si sono limitati ad azioni tattiche volte a contenere il danno: intensificare il monitoraggio ambientale; concordare gli svasi con i soggetti regolatori dei laghi, in modo che i prelievi si verificassero quando vi era effettiva disponibilità di acqua; derogare eventualmente ai rilasci del deflusso minimo vitale; ridurre i prelievi laddove le esigenze non permettevano di andare oltre certe quantità e, soprattutto, cercare di mantenere il livello del Po alla chiusura del bacino sopra un certo valore di quota per evitare il rischio che il cuneo salino, per effetto delle alte maree, invada i rami del delta, pregiudicando l'agricoltura e l'ambiente. Dispongono inoltre di un modello idro-meteo di supporto alle decisioni, nato per le piene ma utilizzato anche per le magre: è uno dei più avanzati in Europa, perché riesce a conciliare le previsioni meteo con il modello a flussi e deflussi dei fiumi, per cui consente di prevedere con 10-12 giorni di anticipo quali saranno le condizioni di stress del sistema in funzione delle previsioni di precipitazioni. Nel segnalare la necessità di una accurata conoscenza della situazione per poter intervenire in modo adeguato, evidenziano sul versante agricolo che i cambiamenti climatici hanno determinato un'estensione del periodo caldo complessivo nelle stagioni estive, con casi di secondi e terzi raccolti, e conseguenti incrementi dei fabbisogni irrigui. Quanto alle azioni strutturali, suggeriscono: di utilizzare i grandi invasi idroelettrici, che sono a fine vita, come riserva della risorsa idrica, e, in situazioni di emergenza, di subordinare le esigenze del mercato elettrico a quelle civili e irrigue, consentendo la prioritaria utilizzazione dell'acqua dall'invaso idroelettrico.

Ulteriori suggerimenti sono stati forniti in sede di documentazione depositata, tra cui: valutare la fattibilità tecnico-economica di operazioni di ricarica preventiva della prima falda; dotarsi di indicatori di siccità riconosciuti a livello istituzionale in modo che la severità di una crisi idrica sia

valutata in modo oggettivo; migliorare la gestione dei bacini montani e dei grandi laghi regolati; utilizzare per gli usi agricoli piccoli invasi di accumulo collegati alla rete irrigua.
Il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, descrive alcune delle misure assunte per ovviare alla situazione di emergenza idrica: sospensione delle attività di irrigazione dal lago di Massaciuccoli e successiva riattivazione di un'idrovora per portare acqua dal fiume Serchio al lago; in Lunigiana recupero di cinque vecchi impianti con progetti immediatamente cantierabili; ammodernamento delle reti irrigue dei canali demaniali nella pianura lucchese. In tema di azioni strategiche, propone il riutilizzo delle acque dai depuratori, superando l'ostacolo rappresentato dai parametri di legge eccessivamente severi, evidenziando contemporaneamente l'esigenza di lavorare in sinergia con tutti i soggetti competenti, coinvolgendo i titolari di concessioni irrigue.
Nel documento depositato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale è raccomandata inoltre l'adozione di misure quali la realizzazione di nuovi invasi, di taglia medio-grande; il miglioramento dell'interconnessione dei sistemi acquedottistici; l'incremento della diffusione del riuso di risorsa in agricoltura; il miglioramento e l'aggiornamento del quadro conoscitivo.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Autorità di bacino della regione Sardegna e Distretto idrografico della Sicilia

Il rappresentante dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino meridionale, Pasquale Coccaro, riferisce che il distretto, pur ricco d'acqua, presenta una distribuzione della risorsa idrica non omogenea sul territorio, che ha indotto a configurare nel tempo un sistema interregionale di utilizzo, di vettoriamento e di adduzione della risorsa molto articolato. Due i principali fattori critici di natura infrastrutturale: oltre ad un elevato livello di perdite idriche, che in alcune aree raggiunge anche il 70 per cento, si registra un'insufficienza degli accumuli, con uno scarto rispetto alle potenzialità di invaso di circa 500 milioni di metri cubi. Tra le misure necessarie, segnala quindi, oltre ad un'azione di natura infrastrutturale (per il recupero del livello di perdite idriche e dei volumi di invaso), il riordino e la razionalizzazione degli schemi e delle fonti di approvvigionamento; la riorganizzazione degli utilizzi in funzione delle evoluzioni dei fabbisogni; il riassetto di carattere organizzativo. In tema di governance, come previsto nel piano di gestione delle acque, si è proceduto ad accordi di programma sulla regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali (per esempio incrementando il trasferimento idrico dal Lazio verso la Campania) nonché, in sede di osservatorio, ad azioni di ripartizione della risorsa per le aree interessate dalle situazioni di maggiore crisi (la risorsa disponibile alle sorgenti di Cassano Irpino è stata suddivisa tra Campania e Puglia a fronte di una precedente esclusiva fornitura alle utenze irpine e sannite; lo schema dell'Ofanto, finalizzato esclusivamente all'uso irriguo, è stato destinato anche all'approvvigionamento potabile). Un continuo e periodico monitoraggio da parte di gestori e regioni ha consentito di valutare le evoluzioni e gli impatti delle azioni di regolamentazione avviate. Per le aree soggette a uno scenario di severità idrica elevata (alcune zone del Cilento e dell'Irpinia) si è intervenuti, con limitate, e comunque temporanee, deroghe all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).
Nella nota integrativa inviata a seguito dei chiarimenti richiesti dai deputati, per quanto riguarda la governance, si evidenzia la necessità di introdurre meccanismi che agevolino l'interazione tra i diversi livelli di pianificazione (distrettuale, regionale e locale). Questo soprattutto alla luce delle condizionalità posta dall'Unione europea all'erogazione delle risorse, tra le quali la compatibilità tra i programmi regionali e locali e i contenuti della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. In merito all'utilizzo dei fondi stanziati dal governo centrale, il piano di gestione ha individuano diversi

interventi prioritari, condivisi con le regione e che tengono conto delle progettazioni già avviate, come è il caso dell'intervento previsto nella Piana del Fucino, per risolvere le criticità idriche del settore irriguo e mitigare il rischio idraulico.

Il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Francesco Baruffi, evidenzia che, nonostante la tradizionale abbondanza di acqua del distretto, già a partire dal mese di gennaio 2017 l'osservatorio ha iniziato a monitorare la condizione di potenziale crisi idrica fornendo le prime indicazioni, una tra tutte il posizionamento delle barriere antisale per evitare la risalita del cuneo salino, in particolare nel bacino dell'Adige, e condividendo informazioni puntuali con tutti gli utilizzatori, agricoltori per primi. I provvedimenti di natura urgente sono stati assunti a partire dal mese di aprile, quando le prese idropotabili – soprattutto per il bacino dell'Adige – hanno presentato problemi di portata: è stato pertanto concordato con le amministrazioni di Trento e Bolzano il rilascio dai serbatoi idroelettrici di quantità idriche tali da garantire anche le esigenze idropotabili del tratto terminale del bacino. A partire dal mese di maggio, con il coordinamento del Ministero dell'ambiente, e il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico e di Terna, considerato il costo di un'eventuale crisi agricola (valutato in 150 milioni di euro) rispetto al costo di una gestione «anomala» dei serbatoi idroelettrici (valutato in 70 milioni di euro), si è deciso di dare priorità all'uso irriguo della risorsa. Inoltre, accantonati 40 milioni di metri cubi per l'emergenza idropotabile, che non potevano essere in alcun modo intaccati, l'utilizzo del resto delle risorse disponibili è stato oggetto di governo da parte dell'osservatorio con riunioni settimanali, in cui venivano valutate la situazione e le scelte operative, sulla base di criteri preventivamente individuati a livello collegiale. Quanto ai suggerimenti, viene sollecitata una riflessione sul contenuto dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che allo stato consente l'utilizzazione a fini potabili dell'acqua invasata a scopi idroelettrici soltanto in situazioni di emergenza idrica: si evidenzia a tale proposito che l'azione preventiva cui è chiamata l'autorità di bacino richiede la disponibilità di strumenti e meccanismi che agiscano quando l'emergenza non si è ancora verificata. In merito alla capacità dei distretti idrografici di operare la sintesi necessaria, segnala che si tratta di un processo culturale che richiede impegno e che in Italia sconta ritardi, se si considera che la direttiva che ha definito il nuovo quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE) risale al 2000. Quanto agli ulteriori adempimenti richiesti, segnala che entro il mese di dicembre 2017 si dovrà adottare a livello nazionale l'ecological flow di ciascun corpo idrico, definendo la quantità, la distribuzione nel tempo e la qualità delle portate richieste per sostenere gli ecosistemi acquatici e la vita ed il benessere umani che dipendono da questi ecosistemi.

Il funzionario dell'Autorità di bacino della regione Sardegna, Mariano Tullio Pintus, fa presente che in Sardegna la gestione delle risorse idriche viene effettuata direttamente dalla regione attraverso il cosiddetto sistema idrico multisettoriale regionale, che si occupa di tutti gli utilizzi (irriguo, potabile e industriale). Mediamente, si parla di un volume di circa 700 milioni di metri cubi all'anno, di cui circa 450 destinati al settore irriguo, circa 220 al settore potabile e solamente 30 milioni al settore industriale. Poiché la Sardegna per il quarto anno consecutivo si trova in situazione di emergenza, la regione ha imposto il vincolo a Enel, principale produttore di energia idroelettrica, di turbinare solamente le portate che vengono realmente utilizzate, quindi solo quelle che vengono destinate agli usi potabili o irrigui o industriali. Inoltre segnala che,, a seguito dell'emergenza idrica della metà degli anni Novanta, è stato messo in piedi un sistema di monitoraggio, consultabile via web attraverso il sito regionale, che produce mensilmente dei bollettini che rendono conto, per ciascuno degli invasi della Sardegna, dello stato di consistenza della risorsa e del livello di criticità. La gestione delle risorse idriche in Sardegna è di tipo pluriennale: le capacità di invaso sono tali per cui in linea di massima si può sopperire a carenze annuali utilizzando per due o tre anni più acqua di quella che entra negli invasi. Al momento, essendo questo il quarto anno consecutivo in cui le risorse che entrano sono

minori di quelle che vengono consumate, sono state erose tutte le scorte disponibili in gran parte degli invasi, rendendo necessario procedere a livello di cabina di regia con tavoli bilaterali tra regione e soggetti direttamente coinvolti nella gestione della risorsa idrica per consentire una diversa utilizzazione dell'acqua (a titolo esemplificativo gli invasi di Punta Gennarta e di Medau Zirimilis, che inizialmente avrebbero dovuto essere utilizzati esclusivamente per scopi irrigui, al momento si stanno utilizzando anche per usi potabili). Si sta anche valutando di utilizzare maggiormente l'acqua di miniera, superando il problema rappresentato dalle elevate concentrazioni di piombo. Sono stati inoltre coinvolti gli organi di protezione civile regionali, per garantire l'approvvigionamento di acqua tramite autobotti nelle aree non più servite o non più servibili da acquedotto o condotta di alimentazione pubblici. Segnala peraltro che non tutti i sistemi idrici sono interconnessi, in particolare nella parte settentrionale dell'isola che è la meno attrezzata a fronteggiare l'emergenza non avendo mai sofferto prima di ora di mancanza di risorsa. Per quanto riguardo l'uso irriguo, la regione sta cercando di orientare le colture verso quelle meno idroesigenti e di dare incentivi agli agricoltori che passeranno a sistemi di irrigazione diversi da quelli a pioggia; si sta inoltre lavorando per disincentivare le attività agricole finalizzate alla produzione di biomasse a scopi energetici.
Sottolineando l'importanza del recupero delle perdite, evidenzia che, laddove tali perdite sono concentrate, si può intervenire in maniera puntuale e abbatterle; quando invece sono distribuite, il problema è più complesso, perché occorre rifare tutte le condotte e tutti gli allacci. Replicando all'osservazione avanzata in corso di audizione in merito all'eccessiva quantità di risorsa dispersa in mare senza essere stata utilizzata, evidenzia come questioni di sicurezza e laminazione delle piene vadano contro l'accumulo di risorsa, considerato che gli invasi non possono essere riempiti prima di una certa data: a titolo esemplificativo il lago artificiale di Posada non si può riempire se non al termine di aprile, quando però le piogge sono terminate.
Il componente del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti del distretto idrografico della Sicilia, Mario Neglia, in premessa evidenzia che, in assenza di un'autorità distrettuale, che è in corso di organizzazione, in Sicilia il distretto idrografico è gestito dalla regione stessa, in particolar modo dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, A seguito di situazioni emergenziali dei primi anni del 2000, la regione opera una ripartizione annuale delle risorse tra gli usi potabile, irriguo e industriale, avendo acquisito per legge la gestione della quasi totalità degli invasi regionali, tutti di natura pluriennale, ed avendo quindi contezza dei volumi disponibili. Tali invasi subiscono una riduzione dei volumi di acqua contenuti sia per la scarsa piovosità sia per l'interrimento, che a sua volta determina l'imposizione per motivi di sicurezza di una limitazione della quota di invaso da parte dall'ufficio tecnico dighe. Con riguardo quindi ai necessari interventi di svuotamento degli invasi dalla terra depositata per ritornare ai valori ottimali di quota – interventi che la regione Sicilia sta già avviando, utilizzando i fondi del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del patto per la Sicilia, di cui alla delibera CIPE n. 25 del 2016 -, segnala il problema della destinazione dei fanghi di dragaggio, suggerendo una riflessione sul tema e sull'eventuale modifica della normativa in materia di terre e rocce da scavo. Come soluzione per recuperare risorsa, propone la realizzazione di nuovi invasi di tipo collinare interconnessi, destinati a fare da polmone per gli invasi più grandi che sono a valle.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che si è svolta in data 14 settembre 2017, sono state affrontate varie questioni riguardanti il sistema idrico integrato. Con riguardo alla *governance* del sistema, l'Autorità ha segnalato il processo

di consolidamento in corso, sia a livello di ambiti territoriali (ATO), sia a livello di operatori, che si è articolato in una prima fase di regolazione, conseguente alle previsioni normative, e in una seconda fase in cui l'Autorità ha previsto espliciti incentivi per l'aggregazione degli operatori.
I rappresentanti dell'Autorità hanno precisato che, dal 2014 ad oggi, gli ATO si sono ridotti da 70 a 64, mentre gli operatori sono passati da circa 2.600 a poco più di 2.100. Il completamento di tale integrazione e aggregazione appare essenziale per un adeguato svolgimento della funzione di programmazione, che deve essere svolta a livello regionale. Nel segnalare che non rientra nell'ambito delle competenze dell'Autorità subentrare agli enti locali nelle funzioni programmatorie, è stato puntualizzato che, laddove la programmazione a livello regionale si rivelasse inadeguata, sarebbe opportuno piuttosto prevedere l'intervento di organismi sovraregionali.
Sono stati forniti alcuni dati riguardanti lo stato delle infrastrutture idriche dai quali si evince come il 36 per cento delle condotte abbia un'età compresa tra i 31 e i 50 anni e il 22 per cento sia caratterizzato da un'età superiore ai cinquanta anni, con alcune regioni che presentano una situazione peggiore. In tale ambito, l'Autorità ha segnalato che non sono stati programmati gli interventi necessari, a motivo della scarsa conoscenza dello stato delle reti, che in sostanza impedisce l'attuazione della programmazione prevista.
L'Autorità ha fatto presente che, considerato un periodo di vita utile delle infrastrutture pari a cinquant'anni, il tasso medio di sostituzione dovrebbe attestarsi ogni anno al 2 per cento delle infrastrutture esistenti, mentre nel 2015 il tasso di sostituzione è stato dello 0,42 per cento (quindi un quinto), sebbene in miglioramento rispetto al dato del 2014 pari allo 0,39 per cento. Ciò si traduce nella necessità tendenziale di quintuplicare gli importi per investimenti diretti alla sostituzione delle reti.
Per quanto riguarda le dispersioni idriche e le perdite, il dato medio nazionale è pari a al 41,9 per cento, migliore al Nord e al Nord-Est e peggiore in altre parti del Paese, soprattutto nelle isole. In particolare, considerate le perdite cosiddette apparenti, dovute cioè a consumi non autorizzati o a errori di misurazione, tale dato medio si attesta al 38,5 per cento, con punte nelle isole superiori al 50 per cento e al 48-49 per cento al Centro e al Sud. A tale riguardo, l'Autorità ha rilevato l'opportunità che il monitoraggio sullo stato delle reti avvenga a livello di distretto.
Per quanto concerne gli investimenti, è stato evidenziato un *trend* in crescita, considerato che prima del 2015 gli investimenti erano sotto il miliardo di euro all'anno e che nel 2015 sono aumentati a un miliardo e mezzo, con un incremento del 55 per cento. Sulla base dei programmi e delle tariffe approvate, stimando una percentuale di realizzazione degli investimenti programmati intorno all'80 per cento, è stato stimato un livello superiore a due miliardi di euro all'anno.
Secondo l''Autorità, un raddoppio degli investimenti rispetto al dato del 2012-2013, seppure lontano dal fabbisogno stimato necessario, attesta un dinamismo del sistema.
Sulla base dei dati contenuti nel Piano regolatore in corso per il quadriennio 2016-2019, con riferimento alla porzione di sistema in cui sono state approvate le tariffe, l'Autorità ha effettuato una proiezione sull'intero territorio italiano, che attesterebbe un passaggio dai 2 ai 3 miliardi di euro di investimenti, tenuto conto che il contributo dei fondi europei e dei fondi pubblici è, via via, sempre decrescente.
L'Autorità ha sottolineato la propria funzione di stimolo del sistema degli investimenti, al fine di renderli convenienti in cambio di una riduzione dei costi operativi, per fare in modo che la compatibilità delle tariffe per i cittadini consumatori sia più alta. E' stato precisato, in particolare, che, se attraverso la regolazione si riesce a ridurre l'OpEx (costi operativi) e ad aumentare la CapEx (costi di capitale), è possibile ottenere più investimenti a fronte di una tariffa che cresce relativamente poco. In particolare, l'Autorità segnala che il raddoppio degli investimenti è stato ottenuto con un aumento ragionevolmente contenuto della tariffa, che si aggira a livello medio nazionale attorno al 4 per cento.

In tale quadro, va comunque considerato che è stato necessario procedere prioritariamente e rapidamente a investimenti su fognature e sistemi di depurazione, in ragione delle procedure di infrazione europee.
L'Autorità ha inoltre ricordato la presentazione del documento per la consultazione 562/2017/R/idr, volto alla definizione di indicatori in gran parte finalizzati a gestire i fenomeni delle perdite di rete e dell'interruzione del servizio.
Nel corso dell'audizione, in risposta ai quesiti formulati dai commissari, in merito al tema riguardante le dispersioni idriche e le perdite, l'Autorità ha puntualizzato che, fermo restando il confronto con operatori e con Autorità d'ambito, si potrebbe, con un costo assolutamente ragionevole, ridurre le perdite da 41,9 a 37,7 per cento in due anni, e a 32,9 per cento in cinque anni. Rispetto al tema della *governance* del sistema idrico, l'Autorità ha ribadito l'approccio neutrale sia rispetto alla gestione degli operatori, che si limita alla concessione di incentivi per l'aggregazione, sia rispetto alla stessa natura del soggetto regolatore. Per quanto riguarda gli investimenti, l'Autorità ha reputato difficilmente percorribile l'introduzione di una previsione finalizzata a rendere obbligatorio il reinvestimento degli utili. In considerazione delle peculiarità del servizio idrico rispetto all'energia elettrica e al gas, riconducibili all'assenza di mercato, l'Autorità ha segnalato l'opportunità di identificare, con l'aiuto delle Autorità d'ambito, obiettivi raggiungibili in termini di investimento e costo, via via definendo gli standard. Da ultimo, l'Autorità ha segnalato l'avvio di una regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato entro quest'anno, basata, come precedentemente rilevato, su diversi macroindicatori, ossia perdite di rete, interruzioni, qualità dell'acqua, ma anche quelli riferiti alle infrastrutture fognarie.

A2A spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, l'amministratore delegato della società A2A, nel ricordare l'ambito gestionale della società (che gestisce il ciclo idrico nel comune di Brescia e in una settantina di comuni della provincia, nonché, attraverso una società controllata, nella provincia di Varese), ha rilevato che il problema della crisi idrica deve essere considerato con riguardo alla siccità, alle alluvioni e all'efficienza degli impianti di depurazione.
Sotto il primo profilo, rileva la necessità di ripensare ad invasi stagionali e - in particolare per il territorio gestito da A2A, formato da una città grande e tanti nuclei piccoli - alle interconnessioni intercomunali, che possono permettere il mutuo soccorso tra zone diverse che risentano della siccità in alcuni momenti.
Le soluzioni al problema della siccità, secondo A2A, sono da ricercare nella promozione del riutilizzo delle acque depurate (dato che esistono sistemi di depurazione molto efficienti) e nello *smart water*.
Relativamente al problema del riutilizzo delle acque, secondo A2A, la soluzione migliore non è rappresentata dalle reti duali, che comportano il problema di ristrutturare tutte le reti acquedottistiche comunali, quanto da interventi finalizzati su utenze particolari, al fine di incentivare il riutilizzo sia in agricoltura sia nel settore industriale oppure a livello urbano, per l'irrigazione dei campi sportivi o delle aiuole. Nell'ottica di incentivare tali riutilizzi, appare necessaria una regolamentazione europea, in particolare nel settore commerciale, per evitare che il prodotto agricolo irrigato con acqua di riutilizzo venga penalizzato.
La seconda soluzione individuata, la c.d. *smart water*, la cui necessità deriva anche dall'obsolescenza delle attuali tubazioni, consiste nello sviluppare appositi *software* che permettano una gestione intelligente del servizio idrico, nonché un sistema di monitoraggio che non sia limitato alla telelettura.

La telelettura è fondamentale per il bilancio idrico e per la ricerca delle perdite, allo scopo di limitare lo spreco della risorsa idrica, ma occorre che il monitoraggio consenta anche: il controllo in tempo reale delle alluvioni (come avviene in un progetto di sviluppo che A2A sta portando avanti a Brescia); il trattamento dei dati meteo e di quelli derivanti dai pluviometri (per vedere dove si sta spostando il temporale); le misure sulle reti fognarie e l'indirizzamento con appositi organi delle onde di piena verso spazi che possono essere allagati.
Il monitoraggio deve inoltre garantire, tramite controlli *on line* della qualità degli effluenti, l'efficienza degli impianti di depurazione. Ciò al fine di gestire tempestivamente gli avvelenamenti (che non avvengono di rado) degli impianti causati da scarichi anomali e abusivi e quindi evitare che il problema, non trattato, porti all'inefficienza, per settimane o mesi, dell'impianto di depurazione.
Occorrono inoltre misure sugli acquedotti (non soltanto in termini di portate, di pressioni e di suono per cercare le perdite), misure di controllo del livello delle fognature, nonché l'attivazione degli scaricatori di piena nei periodi di tempo asciutto (a tale riguardo l'AEEGSI sta definendo indicatori di livello qualitativo).

Acquedotto Pugliese spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, il presidente dell''Acquedotto Pugliese, nel ricordare che si tratta di un'azienda che serve tutto il territorio della Puglia (quindi con un milione di utenze), che ha 40.000 chilometri di rete (25.000 chilometri di reti di distribuzione e 15.000 di sistema fognario) e che investe circa 170 milioni di euro all'anno, ha ricordato altresì che l'azienda è particolarmente energivora (con un consumo di 540 gigawattora) e ciò poiché oltre l'80% dell'acqua (437 milioni di metri cubi, su un fabbisogno di 525 milioni) viene importata, tramite un sistema di adduzione particolarmente esteso e ramificato, dalle regioni limitrofe (da 6 schemi di grande adduzione: Sele-Calore; Pertusillo; Sinni; Fortore; Locone; Ofanto). Per questo motivo gli effetti dell'emergenza idrica in Puglia sono tutti derivati da quello che succede in altre regioni.
Per gestire questo complesso sistema di adduzione, l'Acquedotto Pugliese ha sviluppato nel tempo (e continua a farlo) degli strumenti previsionali, di supporto e decisionali per: valutare, per i vari punti di approvvigioniamo, la probabilità che ci sia presenza di acqua nelle quantità e nei periodi richiesti; capire come meglio portare l'acqua da quei punti fino all'utilizzatore finale; cercare di ridurre i costi, in particolare quelli energetici. Tali strumenti sono stati particolarmente preziosi nel periodo di siccità, soprattutto per individuare le fonti di approvvigionamento.
Passando all'esame dell'emergenza, il presidente ha evidenziato che la disponibilità idrica di tutte le fonti di approvvigionamento mostrava, a ottobre 2017, valori nettamente inferiori al valore medio degli ultimi dieci anni. In sintesi, gli invasi disponevano di circa il 50 per cento di acqua in meno della media degli ultimi dieci anni, mentre per le sorgenti si registrava un terzo di acqua in meno.
L'Acquedotto pugliese, utilizzando i citati modelli previsionali, ha valutato due differenti scenari futuri:
- uno scenario limite (piovosità quasi pari a zero), poco probabile, che porterebbe, a partire da marzo 2018, all'impossibilità di garantire la domanda idropotabile;
- uno scenario normale (piovosità pari alla media dell'ultimo decennio), quindi abbastanza verosimile, che consentirebbe di soddisfare l'interezza della domanda ma non consentirebbe comunque di riportare i bacini a livello storico e quindi la stagione estiva inizierebbe comunque con un deficit rispetto all'anno precedente.
Al fine di fronteggiare i vari scenari, è stato istituito un tavolo per l'emergenza idrica (che vede il coinvolgimento delle istituzioni, in particolare del governo regionale e dell'autorità idrica pugliese),

che si riunisce settimanalmente. Sono state inoltre intraprese azioni per il contenimento delle perdite e la riattivazione di pozzi. È stata avviata una progressiva riduzione delle pressioni idriche nel territorio, cha ha causato problemi in alcuni punti, in particolare ai piani alti.
Il presidente ha, inoltre, segnalato le iniziative volte a riattivare alcuni invasi del passato non più usati (come quelli di San Giuliano e di Cogliandrino), nonché gli interventi programmati che, nei casi di emergenza, consentano di utilizzare anche l'acqua bassa degli invasi, così da renderla disponibile per la parte irrigua.
Accanto a tali azioni, l'Acquedotto ha pianificato e portato avanti un'importante campagna di comunicazione (con un piano di investimenti ad essa dedicati) per sensibilizzare i cittadini su un uso responsabile dell'acqua.
Nel rispondere alle domande dei deputati, il presidente dell'Acquedotto Pugliese ha sottolineato che l'azienda reinveste il 100 per cento degli utili per i propri fabbisogni. In termini pro-capite, l'Acquedotto pugliese investe oltre 40 euro per abitante all'anno, contro una media nazionale pari a 32 euro. In ogni caso si tratta comunque di valori di gran lunga inferiori agli 80 euro all'anno ad abitante che si investono mediamente in Europa.
In termini assoluti, il piano di investimenti approvato per la Puglia ammonta a 1,3 miliardi di euro divisi tra i vari settori: la parte che riguarda le reti è di circa 560 milioni di euro.

Alto Calore Servizi spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, il presidente, nel ricordare che la società eroga il servizio ad Avellino e Benevento, con soli 425.000 abitanti serviti ma 7.000 chilometri di reti necessari per raggiungere un'infinità di piccoli comuni, il Presidente ha stigmatizzato le inefficienze gestionali registratesi negli anni, ricordando di avere "ereditato" una società con 120 milioni di euro di debiti, una rete idrica che registra la più grande perdita della Campania, nonché impianti di sollevamento non rinnovati da venti-trent'anni.
Il presidente ha evidenziato inoltre il paradosso di un territorio ricco d'acqua, i cui abitanti pagano la tariffa idrica più alta della regione, richiamando l'esigenza una necessaria perequazione tra i territori, al fine di garantire non solo le grandi aree metropolitane o industriali, ma anche i piccoli comuni, che sono quelli che più hanno sofferto l'emergenza idrica, sia a causa della condizione orografica, sia in quanto i serbatoi sono disseminati su tutto il territorio.
Il presidente ha ricordato che la società ha messo in campo azioni importanti, anche d'intesa con la regione, ma troppo tardi, non riuscendo quindi ad evitare la chiusura notturna (dalle 21 alle 6) delle utenze in ben 70 comuni.
L'esigenza di una perequazione a carico delle aree metropolitane è resa ancora più stringente, secondo il presidente, dai recenti sviluppi, quali quello delle sorgenti di Montella, che fornivano fino a 230 litri al secondo, alimentando 90 comuni dell'Alta Irpinia, e che oggi non alimentano nemmeno il paese.
Il presidente ha segnalato altresì che gli investimenti realizzati sul territorio, per le opere di Conza e Caposele (200 milioni di euro), non sono andati a beneficio del territorio irpino. Per tale ragione, ha sollecitato l'adozione di iniziative necessarie per la concessione di un ristoro in coerenza con quanto aveva già previsto la "legge Galli".
Il presidente ha auspicato infine una programmazione interregionale che coinvolga tutte le regioni meridionali, dato che in esse, a differenza del resto del Paese, dove le reti e le infrastrutture sono regionali, le opere più importanti sono state realizzate grazie alla Cassa del Mezzogiorno: le reti interregionali, le grandi adduzioni e gli impianti di sollevamento.

Società Metropolitana Acque Torino spa – SMAT

Nel corso dell'audizione, il presidente, nel ricordare che la società SMAT gestisce un sistema di 292 comuni, che è pari a metà della regione Piemonte, con 12.000 chilometri di condotte, ha segnalato che, nella regione Piemonte e nella città metropolitana, le fonti idriche sono abbondanti e significative, anche se non distribuite allo stesso modo in tutto il territorio. Ciononostante, il fiume Po, da cui attinge l'acqua Torino, è sceso nell'anno 2017 sotto i 7,5 metri cubi al secondo e si sono registrati situazioni di mancanza idrica in 13 comuni montani e uno stato di allerta in altri 35.
Secondo il presidente, oggi i bacini delle fonti montane sono limitati e, pertanto, appare necessaria una revisione del sistema. In questa nuova logica, le dighe che servono attualmente soltanto per l'idroelettrico, con 60 milioni di metri cubi di invaso, prioritariamente serviranno per l'idropotabile, quindi consentiranno a 120-130 comuni di non trovarsi in situazioni di criticità. Tale logica è già stata applicata all'invaso della diga di Rochemolles, che serviva fondamentalmente per l'idroelettrico e che è stata dirottata prioritariamente, grazie anche all'intervento regionale, alla fornitura idropotabile.
Il presidente ha, inoltre, segnalato la necessità di prevedere l'interconnessione tra gli acquedotti superando la logica municipalistica, nonché di ridurre le perdite di rete. In proposito, la SMAT ha effettuato rilievi con radar satellitari. La situazione del territorio servito fa registrare a Torino una percentuale di perdite al 24,7 per cento, mentre negli altri 291 comuni si sfiora il 30 per cento, anche a causa di reti tendenzialmente obsolete. Occorrerà quindi che la società si attivi per poter raggiungere l'obiettivo del 25% indicato dall'Autorità di settore.
Relativamente al tema del riuso delle acque, il presidente ha ricordato che la SMAT ha un impianto molto significativo, che serve 3 milioni di abitanti, e ha realizzato una sezione finale con filtrazione e finissaggio per poter utilizzare l'acqua per usi industriali, dato che la zona in cui c'è l'impianto ha una rete industriale significativa. Il Presidente ha comunque auspicato una iniziativa legislativa atta ad imporre per legge l'obbligo di riuso.
Per quanto riguarda gli investimenti, la SMAT si aggira sui 100 milioni all'anno, cioè tra i 42 e i 45 euro annui per abitante, quindi con una soglia nettamente superiore ai 35 euro della media nazionale.
In risposta ai quesiti formulati dai deputati, il presidente ha rilevato che consentire alle aziende del settore di trattenere gli utili prima delle imposte potrebbe sostenere gli investimenti.
Il presidente ha ricordato inoltre un'indagine che sta svolgendo da due anni il Centro Ricerche della SMAT, in collaborazione con CNR e Politecnico di Torino, per verificare i condizionamenti degli effetti climatici sulle falde, in modo da poter organizzare meglio interventi di programmazione e di riutilizzo dell'acqua.
Da ultimo, è stato segnalato che sarebbero opportuni interventi normativi sul fronte dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi, anche al fine di evitare incertezze.

Acquedotto Lucano spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, il dirigente dell'Area operativa dell'Acquedotto Lucano, nel ricordare che la società è il gestore del servizio idrico integrato in Basilicata con circa 14.000 chilometri di rete (distribuiti in tutta la regione, tra rete idrica e rete fognaria), ha sottolineato che il fabbisogno annuo di acqua è garantito da prelievi sorgentizi (per il 58%), dagli invasi (per il 22%) e da altri fornitori.
Relativamente alla fase di emergenza, il dirigente ha rilevato che le scarse precipitazioni di questi mesi hanno determinato una riduzione del 30% di acqua dalle varie sorgenti. Anche per quanto

riguarda gli invasi, all'invaso del Camastra, che è l'unico a servizio di tutta la popolazione lucana, mancano 900.000 metri cubi di acqua. Questo significa che in molti comuni della Basilicata, in assenza di piogge, si potrà erogare acqua nelle ventiquattro ore fino alla fine di dicembre.
Il rappresentante della società ha ricordato le misure di prevenzione adottate dal mese di luglio con riguardo all'emergenza idrica in 40 comuni della Basilicata, mediante riduzioni notturne, nonché all'adozione, d'intesa con le amministrazioni comunali, di ordinanze sindacali per la chiusura di tutte le fontane pubbliche. É stata inoltre avviata una campagna per gli usi impropri e, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e le forze dell'ordine, attivati controlli sugli usi abusivi.
Il rappresentante della società ha, altresì, fatto presente che finora gli investimenti sono stati concentrati sul sistema dei depuratori, in considerazione del contenzioso europeo in atto, nonché per il miglioramento dell'efficienza dei costi energetici (22 milioni di euro all'anno, soltanto per l'energia elettrica, dovuti ai molti sollevamenti necessari a causa dell'orografia del territorio, con molti comuni posti anche oltre i 1.000 metri). Per quanto riguarda gli investimenti futuri, saranno necessari specifici finanziamenti per le reti e per il contenimento delle perdite, attesa la vetustà delle reti di cui va migliorata l'efficienza.
Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale

Nel corso dell'audizione svoltasi in data 18 ottobre 2017, il direttore generale di Acqua Bene Comune di Napoli, nel ricordare che la società distribuisce l'acqua alla città di Napoli e serve, come grande distributore, altri ventinove comuni delle varie province di Avellino, Benevento e Caserta, ha ricordato che il fabbisogno idrico di tale territorio è coperto, per circa la metà, da fonti proprie di approvvigionamento idrico (*in primis* le sorgenti del Serino), mentre la restante metà è assicurata, in condizioni ordinarie, dalla Regione Campania, che è l'ente che attualmente gestisce i grandi adduttori e quindi l'acqua per i vari operatori sul territorio.
Il rappresentante della società ha rilevato che, nella situazione di emergenza idrica della scorsa estate, si è proceduto a interventi, con la regione Campania, volti a razionalizzare la distribuzione della disponibilità idrica, a massimizzare il prelievo di acqua, nonché a risparmiare le risorse idriche ove possibile. Sono state attivate, inoltre, ulteriori azioni, come il *revamping* di alcuni pozzi disponibili.
Nel segnalare che sono in corso interventi già progettati e programmati, è stata infine prospettata la realizzazione di due serbatoi di accumulo e di una nuova galleria drenante per sfruttare un'altra sorgente nella provincia di Avellino. Per la realizzazione di tali interventi sono necessari almeno due anni di lavori.

Marche Multiservizi spa

Nel corso dell'audizione, l'amministratore delegato di Marche Multiservizi s.p.A., nel ricordare che la società fornisce l'acqua a quasi tutta la provincia di Pesaro-Urbino (57-58 comuni in tutta la provincia), distribuendo circa 23-24 milioni di metri cubi con 4.500 chilometri di rete, ha sottolineato che le attuali inefficienze derivano da anni di gestioni frammentate, che hanno portato ad una serie di conseguenze, *in primis* la mancata interconnessione degli acquedotti. Per avere contezza dell'entità della frammentazione è utile un confronto con la realtà pugliese: mentre in Puglia, con milioni di abitanti, ci sono 170 depuratori, nel territorio gestito da Marche Multiservizi, in cui abitano appena 370.000 abitanti, ci sono ben 110 depuratori.
Un'altra eredità negativa del passato è rappresentata dal fatto che il fabbisogno è coperto per oltre l'80 per cento da acque di superficie, che hanno carattere torrentizio e risentono molto facilmente dall'andamento climatico. Lo stesso dicasi per i pozzi, che sono comunque dell'alveo fluviale, e delle

oltre 500 piccole sorgenti nelle aree montane, che con l'andamento delle piogge hanno cali del 40-50% di portata.
Il rappresentante della società ha segnalato che il 2017 è stato un anno particolarmente difficile e che, per evitare razionamenti di acqua o discontinuità nel servizio, è stato, tra l'altro, aperto il pozzo del Burano, una riserva definita strategica dalla regione. E' stata, altresì, modificata una legge regionale che impediva l'uso delle acque di profondità, il che consentirà di fare ricorso a due pozzi.
Altri temi oggetto della programmazione aziendale sono l'interconnessione delle reti nelle aree interne e il problema delle perdite.
L'amministratore delegato ha dichiarato di condividere l'esigenza, sollevata da altri auditi, di attuare sistemi di perequazione, nonché di realizzare grossi investimenti in un'ottica più industrializzata. Forti investimenti nel settore idrico, inoltre, rappresenterebbero un volano per l'economia.
Il rappresentante della società ha inoltre, rilevato che gli attuali investimenti, volti a sanare le infrazioni europee relative al sistema di depurazione, andrebbero integrati per le bonifiche. Sempre in tema di investimenti l'amministratore delegato ha ricordato che il *pay out* della società ammonta a circa il 40-45 per cento e che la restante quota viene destinata a investimenti sul territorio. Andrebbe poi semplificato il percorso burocratico amministrativo, onde velocizzare le procedure di spesa, fermo restando il controllo della progettazione e del consuntivo.
Per quanto riguarda la questione degli invasi, in considerazione della loro importanza, l'amministratore delegato ha auspicato iniziative normative per fare in modo che i concessionari, anziché accantonare anno per anno, come prevede la concessione, le relative quote, provvedano a rimuovere il fango dagli invasi, in modo da migliorare anche la qualità idropotabile organolettica dell'acqua e avere risorsa in più. Nel caso degli invasi nel territorio provinciale, la loro pulizia farebbe recuperare circa un milione di metri cubi (pari al 25% dell'attuale disponibilità). Occorre inoltre una semplificazione rispetto alla destinazione dei fanghi, oggi abbastanza complicata. La priorità, secondo l'amministratore delegato, non è quindi realizzare nuovi invasi, ma migliorare quelli esistenti.
Da ultimo, è stato sollevato il problema dei pozzi non censiti, sia per uso industriale, sia per uso civile, che, non essendo monitorati, sono quelli che consumano di più.

Umbra Acque spa

Nel corso dell'audizione che si è svolta il 18 ottobre 2017, il presidente di Umbra Acque, nel ricordare che la società gestisce il servizio idrico di un territorio (Perugia e altri 37 comuni) con un'estensione di rete di circa 10.000 chilometri a cui sono allacciate circa 230.000 utenze, ha sottolineato che la rete acquedottistica è formata per il 90 per cento da grandi sistemi interconnessi, il che ha consentito, la scorsa estate, durante la crisi idrica o nei casi di rotture, di poter gestire la distribuzione dell'acqua minimizzando i disagi.
Il presidente ha rilevato che l'emergenza idrica nel territorio servito ha caratteristiche analoghe a quelle sottolineate dagli altri gestori auditi in quanto le sorgenti, che alimentano le principali adduttrici, stanno soffrendo per un dimezzamento delle precipitazioni.
Nonostante l'emergenza, le zone più densamente popolate non hanno sofferto alcuna limitazione nella distribuzione dell'acqua, ma le criticità hanno riguardato i sistemi locali non interconnessi. Per tale ragione, è stato segnalato che l'obiettivo sul fronte degli investimenti è quello di collegare alla rete già esistente il maggior numero di sistemi locali.
Sul fronte degli acquedotti, il presidente ha sottolineato che da numerosi anni gli investimenti sono mantenuti ad un livello largamente insufficiente; per tale ragione, l'anno scorso, dopo un'ampia interlocuzione con tutti i sindaci, si è deciso di aumentare del 50 per cento gli investimenti e di

incrementarli ulteriormente in modo significativo, concentrandoli quasi esclusivamente sulla rete acquedottistica attraverso la sostituzione di condotte vetuste, la manutenzione straordinaria delle rotture e la ricerca delle perdite.
Per quanto riguarda il tema della qualità delle acque, è in corso la messa in opera di un impianto per l'eliminazione, dalle acque, dei nitrati, che derivano principalmente dall'agricoltura.
Ulteriori progetti in corso sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dei depuratori e alla ricerca delle perdite.
Dato che il problema della vetustà delle condotte acquedottistiche affligge quasi tutto il territorio nazionale, il presidente ha rilevato l'opportunità di concentrare prioritariamente i finanziamenti su questa tematica e la necessità di un intervento dello Stato al fine di evitare un aumento eccessivo della tariffa.
Considerato che Umbra Acque ha quasi sempre reinvestito gli utili, il presidente ha infine auspicato un'iniziativa legislativa volta a defiscalizzare la quota di utile investita, in modo da lasciare più risorse per gli investimenti.

Conferenza delle regioni e delle province autonome

L'audizione è stata volta principalmente ad esaminare gli interventi in materia di emergenza idrica, con particolare riguardo al settore idropotabile ed irriguo, sulla base di elementi di informazione che sono stati richiesti alle varie regioni.
Sulla base di tali dati, l'assessore all'ambiente della regione Sardegna, che coordina la Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha sottolineato che in Italia si disperde circa il 38 per cento dell'acqua immessa nella rete e le perdite medie sono vicine al 50 per cento nel Centro e nel Sud e minori nel Nord. E' stato, altresì, rilevato che il 60 per cento delle infrastrutture è stato realizzato oltre trent'anni fa e il 25 per cento di queste supera anche i cinquant'anni, mentre il tasso di rinnovo nazionale è pari circa allo 0,38 per cento.
L'assessore ha segnalato che quotidianamente avviene una dispersione di quasi 9 miliardi di litri d'acqua, a causa delle perdite registrate nella rete degli acquedotti; complessivamente, nell'arco di un anno le perdite idriche ammontano a circa 3.200 milioni di metri cubi, con un totale immesso in rete di circa 8.500 milioni di metri cubi.
Dall'analisi dei dati disponibili, appare evidente la necessità di ingenti interventi di ammodernamento degli schemi acquedottistici, nonché di interventi di manutenzione straordinaria.
Gli interventi realizzati per riammodernare gli acquedotti sono tra i più bassi d'Europa: in Italia si spendono 32 euro all'anno per abitante, a fronte degli 88 euro di Francia e Germania, dei 102 euro del Regno Unito e dei 129 euro della Danimarca.
Per quanto riguarda le risorse e i finanziamenti, tenuto conto dell'attuale assetto normativo che prevede che la tariffa copra integralmente i costi di investimento, il deficit strutturale evidenziato richiama l'esigenza di interventi straordinari, che comporterebbero aumenti tariffari insostenibili per l'utente. Con tempi di realizzazione lunghi e non compatibili con l'esigenza di intervenire nel breve periodo, è stata pertanto rilevata la necessità di un'impostazione diversa.
Dal 2000 al 2013, gli interventi nel settore idrico finanziati con risorse pubbliche sono stati 5.812, per un importo totale di quasi 12 miliardi di euro, tutti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e sui fondi strutturali europei. Il 70 per cento di tali interventi risulta concluso per un valore di 5,6 miliardi di euro. E' stato segnalato che, per la copertura completa degli interventi, il fabbisogno

nazionale di investimenti si attesta intorno ai 4 o 5 miliardi di euro annui, a fronte di investimenti totali nel periodo 2000-2013 inferiori ai 12 miliardi di euro. In particolare, rispetto al fabbisogno di 4 o 5 miliardi di euro all'anno, si registra uno stanziamento medio annuo di circa 800 milioni di euro.
Secondo i rappresentanti della Conferenza, nell'ambito delle misure urgenti da adottare per contrastare gli effetti di tale situazione, occorre prevedere risorse adeguate per gli interventi strutturali, migliorare l'efficienza delle reti idriche e incentivare l'utilizzo dei reflui depurati. Al riguardo, sarebbe opportuno adottare in tale ambito modelli di economia circolare.
Altro aspetto evidenziato dai rappresentanti della Conferenza è che le misure devono tener conto anche degli aspetti non strutturali, che rivestono importanza fondamentale nella *governance*, in quanto concorrono al contenimento delle perdite e hanno una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale.
In primo luogo, è necessario rafforzare, oltre al ruolo dell'Osservatorio nazionale su acqua e salute, il ruolo dell'Osservatorio nazionale sulla Strategia nazionale ai cambiamenti climatici, che rappresenta la cabina di regia per il monitoraggio costante degli aspetti meteorologici e climatici e la programmazione delle conseguenti azioni.
In secondo luogo, bisogna incentivare il risparmio idrico, anche attraverso il riuso e l'innovazione tecnologica, cercando di valorizzare e di favorire esperienze regionali, che sono importanti per mettere a sistema le migliori pratiche già esistenti.
In terzo luogo, bisogna incentivare le buone pratiche gestionali delle reti con forte contenuto di innovatività sia nel settore potabile sia nel settore irriguo.
In merito alla necessità di investimenti infrastrutturali nel settore del servizio idrico integrato i rappresentanti della Conferenza hanno ribadito l'importanza di tali investimenti al fine di limitare la perdita delle reti idriche e lo sfruttamento della risorsa acqua. Sul fronte delle perdite, è stato precisato come alcune regioni (Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Molise e Sicilia) infatti presentino perdite superiori al 44,9 per cento, mentre tra le principali città, sulla base di dati ISTAT, Cagliari presenti perdite pari al 59,3 per cento, Palermo pari al 54,6 per cento, e Campobasso addirittura il 67,9 per cento.
In risposta ai quesiti formulati dai deputati e alle considerazioni svolte nel corso dell'audizione, i rappresentanti della Conferenza hanno evidenziato, in merito al tema degli investimenti infrastrutturali pubblici, che la media di realizzazione di un'opera è pari a circa cinque anni e mezzo (due anni per la progettazione; poco più di un anno per l'affidamento dei lavori; due anni e sei mesi per l'esecuzione dei lavori), sottolineando, altresì, che occorrerà valutare gli effetti per le regioni derivanti dall'applicazione della nuova disciplina concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (D.Lgs 147/17) nel settore idrico.
In merito all'uso irriguo nel settore agricolo, i rappresentanti della Conferenza hanno evidenziato inoltre differenze regionali notevoli, sulla programmazione colturale e sul sistema di irrigazione, che determinano facilmente la possibilità di cambiare coltura a seconda dell'annata, e sull'utilizzo dei reflui depurati.
Da ultimo, i rappresentanti della Conferenza si sono soffermati sul tema degli invasi, con particolare attenzione alla regione Sardegna, il cui territorio regionale coincide con il territorio di competenza dell'Autorità di bacino, con una gestione degli invasi (34 dighe) affidata ad un sistema regionale multisettoriale, l'ENAS, ente strumentale della regione sotto il controllo dell'Autorità di bacino, che fornisce anche indirizzi sulla fonte da utilizzare, per eventuali trasferimenti di risorse al fine di fronteggiare eventuali emergenze idriche. In proposito, è stata rilevata la necessità di una gestione unitaria della risorsa.

4. CONCLUSIONI

Nell'anno che sta per concludersi si è verificata in Italia una situazione eccezionale come dimostrano i recenti dati del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In Italia, infatti, il 2017 ha fatto segnare un record negativo per la siccità: è stato il più secco dal 1800 ad oggi ed il livello di piovosità è stato di oltre il 30% inferiore alla media del periodo di riferimento 1971-2000 (fatta eccezione per i mesi di gennaio, settembre e novembre, tutti gli altri mesi hanno fatto registrare un deficit di oltre il 30 per cento e, in ben sei mesi, di oltre il 50 per cento). Oltre alle scarse piogge, il 2017 è stato caratterizzato anche da temperature molto elevate e come il quarto anno più caldo degli ultimi 217 con un'anomalia di +1,3 gradi al di sopra della media del periodo di riferimento convenzionale 1971-2000.

La Commissione Ambiente ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva proprio per analizzare le conseguenze del prolungato periodo di siccità, che hanno determinato situazioni di criticità particolarmente gravi in alcune aree del Paese (ad esempio nel Lazio, in relazione alla condizione del lago di Bracciano), per valutare l'efficacia delle misure adottate ed individuare ulteriori misure, anche nell'ambito di appositi strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi, nonché acquisire elementi di informazione sul quadro degli investimenti programmati, realizzati e in corso di realizzazione.

L'indagine ha permesso di evidenziare, attraverso le audizioni, una serie di elementi di rilievo riguardo alle criticità che hanno caratterizzato l'emergenza idrica e ha confermato alcuni aspetti riguardanti la gestione delle risorse idriche del Paese, che sono stati affrontati dalla Commissione in diverse occasioni.

Il quadro delle audizioni fa emergere, in generale, una crescente consapevolezza - da parte di tutti i soggetti interessati - delle criticità riconducibili a inefficienze, pressioni e prelievi eccessivi della risorsa idrica, nonché alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Un'accresciuta consapevolezza non può che essere valutata positivamente, anche nella prospettiva dell'adozione di misure di adattamento e di mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici. Di rilievo, inoltre, le innovazioni riguardanti la qualità della regolazione tecnica (AEEGSI) e le esperienze di alcuni soggetti che si sono dotati di un approccio di inquadramento complessivo del ciclo idrico (Autorità di distretto del Po).

Le audizioni svolte confermano ancora una situazione di forte frammentazione e l'esigenza della definizione effettiva di una politica strategica e sostenibile del governo della risorsa idrica, nonché di una *governance* omogenea e unitaria. Il quadro delle competenze e della definizione delle responsabilità appare complesso a motivo della presenza di diversi attori (AEEGSI, Autorità di Distretto, Ministeri competenti) e della difficoltà di riconduzione di talune azioni a centri unitari di responsabilità (ad es. nel caso della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici). Per tale ragione, nel corso delle audizioni è stata sollecitata da tutti i soggetti la necessità di un chiarimento normativo, della semplificazione e di un maggior coordinamento e raccordo tra le politiche di analisi, previsione e gestione della risorsa idrica. A tale riguardo, la definizione di standard uniformi e generali, come auspicato dalla AEEGSI, condurrà ad un ciclo di programmazione senz'altro più veritiero e verificabile.

Emerge, inoltre, una attuazione della riforma delle Autorità di Distretto Idrografico, che non è stata ancora completata, e la necessità di un coordinamento chiaro e verificabile tra autorità di distretto, regioni e comuni.

L'indagine ha permesso di evidenziare, inoltre, una serie di rilevanti elementi in specifici ambiti, che si riportano di seguito unitamente alle proposte conclusive.

Un primo ambito è quello relativo alle misure volte a favorire la conoscenza dei dati e la loro condivisione.

A tale proposito, si sottolinea l'importanza di individuare un soggetto unitario, a livello nazionale, in cui possano confluire tutti i dati e le informazioni (raccolti dalla comunità scientifica, dai Ministeri competenti, nonché dall'ISTAT, dall'AEEGSI, dal Snpa, da Utilitalia, dall'Anbi e dalle Regioni). La costituzione di una base informativa unitaria potrebbe, anzi dovrebbe, essere un supporto prezioso ed indispensabile per l'operatività delle Autorità di distretto ed in generale per la pianificazione di sistema volta a migliorare la tutela, la gestione e la valorizzazione della risorsa idrica. Va, altresì, considerata la possibilità di finanziamento di una rete di monitoraggio nazionale anche in relazione alle nuove competenze di Italia Meteo, che rappresenterà un punto di coordinamento dei sistemi regionali. Una rete di monitoraggio nazionale potrà essere un altrettanto indispensabile punto di riferimento per la programmazione e la gestione delle emergenze a vari livelli.

Un secondo ambito riguarda la *governance*, atteso che regioni e comuni stanno adattando la definizione degli ambiti territoriali e la loro organizzazione istituzionale in modo disomogeneo e con notevoli problemi di gestione. Le assemblee di sindaci, infatti, rappresentano territori con problemi e dimensioni molto differenti e si confrontano su modelli di gestione della risorsa interamente pubblici o misti (pubblico-privati). In questo senso la sperequazione tra comuni medio-grandi e piccoli origina tensioni e alimenta il senso di allontanamento dai problemi delle aree marginali e non per questo meno importanti per la tutela della risorsa idrica e per la sua corretta distribuzione.

In questo quadro, si rileva l'opportunità di un rafforzamento del ruolo delle neo costituite Autorità di distrettuali, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle assemblee degli Enti locali e degli altri soggetti coinvolti e di definire una efficace ed efficiente filiera di competenze. Per il perseguimento di tali finalità, non appare infatti sufficiente l'istituzione degli Osservatori peraltro non disciplinati normativamente, anche in considerazione della necessità di garantire una logica di solidarietà a livello di intero bacino idrografico, che solo le autorità distrettuali possono assicurare.

Il rafforzamento delle autorità passa anche attraverso l'attribuzione di risorse economiche e finanziarie alle autorità stesse e per la realizzazione di investimenti a supporto di infrastrutture multifunzionali (per lo stoccaggio e per la laminazione delle piene, per gli acquedotti e per l'irrigazione). Gli investimenti devono riguardare tutte le derivazioni e gli invasi significativi per la gestione unitaria a livello di bacino e per il bilancio idrico di bacino

Occorre, inoltre, sottolineare l'esigenza di una definizione di meccanismi di pagamento dei servizi ecosistemici, che potrebbe favorire la definizione di meccanismi di compensazione per fronteggiare le sperequazioni tra territori. Si ricorda, in proposito, che è scaduta la delega prevista dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015 e che una nuova delega è stata inserita nel progetto di legge riguardante la riforma delle aree protette all'esame del Senato.

Il terzo ambito attiene alla ***regolazione dei servizi***, che si scontra con forti disomogeneità del Paese, che si rilevano nell'ambito della gestione delle acque. La regolazione rappresenta uno strumento importante per verificare gli investimenti, l'erogazione dei servizi, nonché per la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione del bene acqua. Considerato che attualmente l'Autorità regola solo gli usi civili, sarebbe necessario rendere omogeneo il ruolo dell'Autorità anche nella verifica degli usi industriali e agricoli della risorsa idrica, che sono ancora gestiti in modo differenziato. Ciò potrebbe rappresentare un fattore importante per la lotta agli sprechi; si consideri, in proposito, il contributo all'accumulo della risorsa idrica che potrebbe derivare dalla gestione dei bacini idroelettrici.

Il quarto ambito riguarda l'a*gricoltura e i consorzi di Bonifica*, che – sulla base di quanto emerso nel corso delle audizioni - necessitano di una maggiore integrazione a livello delle politiche di bacino. I temi della manutenzione del reticolo idraulico esistente, della contribuzione dei consorzi, della conoscenza e della valorizzazione degli antichi canali irrigui unitamente all'utilizzo delle tecniche più moderne ed innovative per il risparmio della risorsa nei sistemi di irrigazione rappresentano obiettivi alla portata delle realtà esistenti pur nella ricerca di un collegamento indispensabile nella pianificazione

e programmazione a livello di distretto idrografico. In tale ambito, rileva anche quanto dispone lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, che è in corso di esame parlamentare (atto del Governo n. 485). La cura ed il mantenimento del patrimonio forestale come custode del patrimonio idrico deve, infatti, diventare un elemento prioritario nella gestione futura.

Il quinto ambito riguarda il tema della *sostenibilità ambientale* e l'uso della risorsa idrica nel sistema produttivo ed industriale del Paese, a partire dall'indicazione di azioni concrete che nella organizzazione della produzione efficiente e responsabile hanno un'incidenza economica. Si consideri che già alcune realtà produttive stanno adottando modelli in favore dell'ecosostenibilità e della riduzione dell'impronta ecologica con effetti positivi sul risparmio della risorsa idrica. Sarebbe opportuno adottare misure che, accanto al riconoscimento del valore del capitale naturale, promuovano gli investimenti e le tecnologie necessari.

Il sesto ambito riguarda la *Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici*, che necessita di diventare parte integrante delle politiche gestionali già in atto. Sarebbe, infatti, essenziale condividere e fare conoscere a tutti i livelli le pratiche da applicare, anche attraverso opportune azioni di formazione e campagne di sensibilizzazione. Le politiche climatiche assegnano al fattore acqua un'importanza strategica e le ultime conferenze internazionali sul clima individuano nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici obiettivi strettamente correlati. Come già più sopra rilevato, in tale ambito, appare rilevante assicurare il necessario coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti attesa la trasversalità delle tematiche interessate e la necessità di definire le necessarie sinergie tra le varie misure.

Il settimo ambito attiene al tema degli *investimenti*. In tale ambito, appare necessario superare progressivamente il gap infrastrutturale, che riguarda le infrastrutture idriche, in considerazione del ripetersi di periodi di siccità prolungata. Andrebbe valutata l'opportunità di definire, nel breve periodo, un meccanismo di incentivi premiali per la riduzione delle perdite del sistema idrico, che potrebbe avvalersi delle più moderne tecniche di esplorazione per la loro individuazione. Tale meccanismo potrebbe avere un carattere addizionale rispetto agli investimenti dei gestori.

Per quanto riguarda invece i programmi che devono essere realizzati nel medio e lungo periodo, appare necessaria la definizione di un programma di investimenti pubblici, sulla scorta di quanto avvenuto negli ultimi anni, destinati agli schemi idrici, alla manutenzione degli invasi per il recupero della capacità di accumulo della risorsa, alla costruzione di nuovi invasi, alla realizzazione di dissalatori e soprattutto alla definizione di interconnessioni per compensare le differenze territoriali e gestire con efficienza l'uso plurimo delle acque. Gli investimenti devono essere destinati anche all'utilizzo di materiali innovativi e di qualità nella realizzazione delle infrastrutture idriche, tenuto conto che l'indagine conoscitiva ha evidenziato dati relativi alla vetustà delle condotte anche in relazione ai materiali usati per la loro costruzione. L'utilizzo di materiali innovativi e di qualità e la misurabilità delle loro prestazioni nell'ambito del ciclo di vita dei prodotti potrà anche contribuire a un positivo impatto ambientale.

In tale contesto, assume una rilevante importanza la definizione delle politiche europee per la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'utilizzo dei fondi nell'ambito della politica di coesione e degli altri fondi europei (ad esempio in materia di ricerca).

Gli ambiti sopra riportati e le relative proposte conclusive sono strettamente intrecciati come dimostra il fatto che viene richiamato in più punti il tema dei cambiamenti climatici, che rappresentano un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche. La complessità di queste sfide rende improcrastinabile la definizione di nuove strategie per lo sviluppo basate sulla sostenibilità.

Il 2 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'ONU, la cui attuazione richiama, in primo luogo, l'impegno dei Ministeri competenti e delle istituzioni a tutti i livelli.

Il tema, per la sua importanza, riguarda non solo le questioni ambientali, ma attraversa ben più ampi settori che spaziano dalla geopolitica alla salute, dai diritti primari all'economia e la finanza. Per questa ragione, oltre all'impegno delle istituzioni, è necessario un coinvolgimento anche della società civile.

Nella valutazione degli obiettivi indicati dal sesto *goal* dell'Agenda 2030 "garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie" l'Italia fa registrare alcune difficoltà in relazione alla gestione della risorsa ed alla sua qualità, nonché alle diversità territoriali rispetto ai rischi idrogeologici.

Il Parlamento nell'attuale legislatura ha dedicato una costante attenzione alle implicazioni connesse alla tutela e alla gestione della risorsa idrica, alla garanzia dell'accesso a tale risorsa nel rispetto dei diritti, alla *governance*, ai benefici derivanti dall'uso corretto della risorsa idrica, ma anche alle conseguenze derivanti dall'utilizzo in agricoltura e dalla produzione di energia. Sono state adottate importanti misure, la cui attuazione dovrà essere monitorata in futuro. Ma sarà necessario adottare ulteriori misure, auspicabilmente nel novero di quelle precedentemente evidenziate, per evitare il ripetersi delle criticità verificatesi nella situazione di emergenza idrica dei mesi scorsi nella consapevolezza che l'acqua è un bene comune e che l'accesso all'acqua è un diritto fondamentale ed universale.

ALLEGATO 3

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. IL QUADRO NORMATIVO
1.1. La gestione delle risorse idriche
1.1.1. La riorganizzazione dei distretti idrografici
1.1.2. Le infrastrutture idriche
1.2. La gestione del servizio idrico integrato
1.2.1. L'organizzazione del servizio
1.2.2. Le modalità di affidamento del servizio
1.2.3. La tariffa
1.3. Le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici
2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
3. SINTESI DELLE AUDIZIONI SVOLTE
4. CONCLUSIONI

1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1. La gestione delle risorse idriche

La normativa riguardante la gestione delle risorse idriche, già regolata dall'abrogata legge n. 36 del 1994 (nota come legge Galli), è disciplinata nella parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale, d'ora in avanti codice), unitamente alla difesa del suolo e alla tutela delle acque dall'inquinamento. In tale parte sono confluite disposizioni precedentemente collocate in diversi contesti normativi e sono state introdotte le norme volte al recepimento della direttiva 2000/60/CE[5] (c.d. direttiva acque) e alla riforma dell'assetto amministrativo (in precedenza disciplinato dalla legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo) relativamente al governo dei bacini idrografici.
Il sistema delle competenze, delineato dall'articolo 142 del codice, è ripartito tra: lo Stato, che le esercita attraverso il Ministro dell'ambiente; le regioni a cui spetta la disciplina del governo del rispettivo territorio, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali; gli enti locali che, attraverso l'ente di governo dell'ambito, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del codice.

---

[5] La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 ha l'obiettivo di fissare un quadro europeo per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità.

La parte terza del codice contiene norme in materia di risparmio idrico, alcune delle quali ricalcano sostanzialmente la precedente normativa recata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dalla "legge Galli".
Analogamente a quanto disponeva l'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 1999, le norme del codice in materia di pianificazione del bilancio idrico (articolo 95) prevedono la predisposizione dei piani di tutela al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla loro qualità e a consentire un consumo idrico sostenibile. I piani di tutela contengono tutte le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla legislazione vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
Per quanto riguarda poi le norme sull'equilibrio del bilancio idrico (articolo 145) esse sono formalmente e sostanzialmente identiche a quelle contenute nella previgente normativa (articolo 3 della legge n. 36 del 1994). Si prevede, in particolare, che l'autorità di bacino definisca ed aggiorni periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi e che spetti alla medesima adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
L'articolo 146 innova invece la previgente disciplina in materia di risparmio idrico (articolo 5 della legge n. 36 del 1994) attraverso la previsione di tre misure aggiuntive (oltre al miglioramento della manutenzione, all'installazione di contatori, alla realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia) per la razionalizzazione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi consistenti nella:

- previsione, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, dell'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;
- adozione di sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;
- individuazione di aree di ricarica delle falde ed adozione di misure protettive e di gestione per garantire un processo di ricarica idoneo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Inoltre la competenza regolamentare per la definizione dei criteri e dei metodi idonei alla valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature è trasferita dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente.

Si richiama, da ultimo, anche l'articolo 144 del codice (che riproduce, nella sostanza, le norme di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 36 del 1994), che dispone la demanialità di tutte le acque superficiali e sotterranee e la tutela delle stesse ispirata al principio della razionalizzazione del loro uso per evitare sprechi che pregiudichino il patrimonio idrico, nonché la vivibilità dell'ambiente l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

1.1.1. La riorganizzazione dei distretti idrografici

Al fine di recepire le disposizioni della direttiva quadro sulle acque, l'articolo 63 del codice ha previsto l'istituzione dell'autorità di bacino distrettuale in ciascun distretto idrografico individuato nel successivo articolo 64.

I distretti sono governati secondo un modello amministrativo unico (delineato agli artt. 63-64 del Codice), che prevede in particolare la redazione del piano di bacino distrettuale, che ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (articolo 65, comma 1).

L'attivazione delle nuove autorità distrettuali era stata condizionata originariamente all'emanazione di un apposito D.P.C.M., che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle "vecchie" autorità di bacino (istituite dalla L. 183/1989, abrogata dal d.lgs. 152/2006) alle "nuove" autorità distrettuali. Poiché tale decreto attuativo non è stato adottato, con successivi interventi (D.lgs. 284/2006 e D.L. 208/2008) è stata disposta la proroga delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, nonché l'attribuzione a tali autorità del ruolo di coordinamento delle attività di pianificazione nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza (articolo 4 del d.lgs. 219/2010). E' stato, altresì, disposto che le autorità di bacino di rilievo nazionale (di cui alla legge 183/1989) continuassero ad avvalersi, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito (articolo 24, comma 2, della legge europea per il 2013).

Questo regime transitorio ha quindi consentito di dare attuazione – seppure incompleta, come rilevato dalla Commissione europea – al quadro normativo in materia di acque (direttiva 2000/60/CE) e di alluvioni (direttiva 2007/60/CE).

Una revisione della disciplina è stata operata dall'articolo 51 della legge n. 221 del 2015, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (nota come collegato ambientale), che è, tra l'altro, intervenuto sugli articoli 63 e 64 del codice. Oltre all'introduzione della definizione di Autorità di bacino distrettuale e di Piano di bacino distrettuale, è stata modificata la disciplina dell'Autorità di bacino distrettuale, anche con riguardo agli organi dell'Autorità medesima, ed è stato stabilito che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assume le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità, avvalendosi dell'ISPRA. E' stata prevista una ridefinizione dei distretti idrografici attraverso la riduzione da otto a sette distretti, in quanto il bacino del Serchio (che costituiva un distretto idrografico a sè stante) è confluito all'interno del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, nonché la riorganizzazione degli ambiti territoriali mediante lo spostamento di bacini da un distretto all'altro. Ulteriori innovazioni hanno riguardato, da un lato, l'assegnazione alle Autorità di bacino, in concorso con altri enti competenti, della predisposizione del programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico e, dall'altro, la possibilità di una articolazione territoriale del piano di bacino con riferimento a sotto-bacini o a sub-distretti.

Il piano di gestione, che è disciplinato dall'articolo 117 del codice, rappresenta un'articolazione interna del Piano di bacino distrettuale e costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo.

Si segnala, inoltre, che il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.C. 4768), in corso di esame parlamentare, prevede l'incremento di 5 milioni di euro annui dal 2018 delle risorse destinate alle Autorità di bacino distrettuali al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni, lo stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del Po di adeguare la propria struttura organizzativa, nonché autorizza l'assunzione di personale per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e la proroga dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni "Enti locali" a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali (commi 309-312). Ulteriori disposizioni prevedono l'accelerazione

delle procedure di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) e la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud (commi 507-508).

1.1.2. Le infrastrutture idriche

Nel corso della presente legislatura, sono state adottate varie norme destinate alle infrastrutture idriche, anche al fine di superare le censure nell'ambito di procedure di infrazione europee in materia di tutela delle acque e adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione.
Un primo gruppo di disposizioni è finalizzato ad accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari, tramite il ricorso alla nomina di commissari straordinari da parte del Governo (articolo 7, comma 7, del D.L. 133/2014) e successivamente all'affidamento, ad un unico Commissario straordinario del Governo dei compiti di coordinamento e realizzazione dei necessari interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue (articolo 2 del D.L. 243/2016).
Un secondo gruppo di norme è destinato a stanziare risorse da destinare alle infrastrutture idriche. Rientrano in tali norme:

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente di un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, a cui è stata assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (articolo 1, comma 112, della legge 147/2013);
- l'istituzione di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014 (successivamente prorogata al 30 giugno 2016), non fossero stati assunti atti giuridicamente vincolanti (articolo 7, comma 6, del D.L. 133/2014);
- l'istituzione di un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione (articolo 58 del c.d. collegato ambientale);
- la destinazione di risorse a valere sul Fondo istituito dal comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Uno dei settori di spesa riguarda infatti le infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione.
  Si segnala, inoltre, che il disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.C. 4768-A) prevede l'adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, che è finalizzato alla programmazione e alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche. (commi 302-304). Nelle more della sua adozione, viene prevista l'approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario finalizzato alla realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione definitiva, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022.

1.2. La gestione del servizio idrico integrato

Il servizio idrico integrato è costituito, ai sensi della definizione recata dall'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale), dall'insieme dei servizi pubblici di

captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
La gestione del servizio idrico integrato deve essere basata sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali ed europee.
La disciplina del servizio idrico integrato è contenuta negli articoli da 147 a 158-*bis* del d.lgs. 152/2006 (costituenti il Titolo II della Sezione III della parte terza), la cui struttura si basa in buona parte sulle disposizioni della "legge Galli".
L'intera disciplina è stata oggetto di un consistente numero di modiche contenute nell'articolo 7 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine, tra l'altro, di modificare la normativa relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico.

1.2.1. L'organizzazione del servizio

L'organizzazione del servizio idrico è basata su ambiti territoriali ottimali (d'ora in poi ATO) definiti dalle regioni.
Sulle disposizioni in questione, come si è già avuto modo di sottolineare, è intervenuto l'articolo 7 del D.L. 133/2014 che, in particolare, ha ridefinito gli obblighi dei comuni, il ruolo degli enti di governo dell'ATO e delle regioni.
La disciplina vigente stabilisce che per ogni ATO la Regione individua, con propria legge, un Ente di Governo dell'ATO (EGATO) a cui sono affidati tutti i compiti in materia di gestione dei servizi idrici, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.
Si ricorda che i "nuovi" EGATO hanno sostituito le "vecchie" AATO (Autorità d'ambito territoriale ottimale) soppresse, a far data dal 31 dicembre 2012, dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.
L'articolo 147 del codice impone ai comuni la partecipazione obbligatoria all'EGATO individuato dalla regione e situato nel territorio in cui è compreso il comune stesso (si tratta di un obbligo che già era previsto per le AATO dall'articolo 148 ora abrogato e che è stato ribadito per gli EGATO dall'articolo 7 del D.L. 133/2014).
Il comma 2-*bis* del medesimo articolo 147 (inserito dall'articolo 7 del D.L. 133/2014) dispone inoltre che se l'ATO coincide con il territorio della Regione, qualora sia necessario per rendere il servizio più efficiente a beneficio degli utenti, è prevista la possibilità, per la Regione, di suddividerlo in sub-ambiti, che però devono essere almeno pari al territorio provinciale o della città metropolitana. Lo stesso comma fa salve le gestioni autonome del servizio idrico esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite in passato ai sensi del comma 5 dell'articolo 148, ora abrogato.

Tale comma prevedeva infatti che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato fosse facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestissero l'intero servizio idrico integrato e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente.
Lo stesso articolo 147, al comma 2, fissa i seguenti importanti principi informatori della gestione del servizio:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;
b) unicità della gestione. Tale principio è stato ripristinato dall'articolo 7 del D.L. 133/2014, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà, che era stato introdotto dal d.lgs. 4/2008 (c.d. secondo correttivo al Codice).
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

L'articolo 149 del codice affida all'EGATO il compito di provvedere alla predisposizione e/o all'aggiornamento del piano d'ambito, e disciplina i contenuti del medesimo. Tale piano rappresenta lo strumento programmatorio cardine dell'EGATO, risultato di un'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari e di un piano finanziario connesso ad un modello gestionale ed organizzativo.

1.2.2. Le modalità di affidamento del servizio

Le modalità e i termini per l'affidamento del servizio idrico sono stati modificati dall'articolo 7 del D.L. 133/2014.
In particolare, è stato introdotto nel testo del codice un nuovo articolo 149-*bis*, che va a sostituire le disposizioni contenute nell'articolo 150, che viene abrogato.
In estrema sintesi, la nuova disciplina dispone che, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ATO, l'EGATO:

- delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo;
- provvede, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

Lo stesso articolo precisa che l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ATO.
Viene altresì stabilito che il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ATO.
Al fine di ottenere un'offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio (comma 2-*bis* dell'articolo 149-*bis*).
Vale la pena ricordare anche le disposizioni dell'articolo 151 del codice (anch'esse modificate dall'articolo 7 del D.L. 133/2014), che disciplinano i rapporti tra EGATO e soggetto gestore del servizio idrico integrato. Tali rapporti (secondo quanto disposto dal comma 1) sono regolati da una convenzione predisposta dall'EGATO sulla base delle convenzioni-tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico[6] (AEEGSI). Il contenuto delle convenzioni-tipo e dei relativi disciplinari è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 151. In particolare, viene stabilito che tali documenti prevedano, tra l'altro, il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; la durata dell'affidamento, non superiore comunque a 30 anni; le opere da realizzare durante la gestione del servizio come individuate dal bando di gara.
Al gestore del servizio idrico integrato sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (articolo 153 del d.lgs. 152/2006).

Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell'articolo 143 del codice gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e che la tutela di tali beni spetta anche all'EGATO.

---

[6] Il disegno di legge di bilancio, in corso di esame parlamentare, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. In conseguenza dell'ampliamento delle competenze, l'Autorità assume la denominazione di "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

L'articolo 7 del D.L. 133/2014 è altresì intervenuto sulla disciplina delle gestioni esistenti, al fine di garantire che in tutti gli ATO il servizio idrico sia affidato a gestori unici. In particolare, il comma 1 dell'articolo 172 del codice disciplina i casi in cui il piano di ambito non sia stato redatto o l'EGATO non abbia ancora scelto la forma di gestione e avviato le procedure di affidamento. In tali casi viene introdotto il termine perentorio del 30 settembre 2015 per la conclusione di procedure di affidamento ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. Nei casi non contemplati dal comma 1 viene prevista una procedura per il subentro del gestore del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ATO.

1.2.3. La tariffa

La tariffa costituisce, ai sensi dell'articolo 154 del codice, il corrispettivo del servizio idrico integrato e viene determinata tenendo conto:

- della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari;
- dell'entità dei costi, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".

La tariffa è applicata e riscossa dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare che regolano il rapporto tra l'EGATO ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato (articolo 156).

La vigente disciplina sulla determinazione della tariffa è conseguente all'esito del referendum popolare del 2011. Prima della consultazione referendaria, infatti, la norma stabiliva che la tariffa fosse calcolata prevedendo la remunerazione per il capitale investito dal gestore. Come stabilito dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 116/2011, in esito al citato referendum sono state soppresse le seguenti parole del comma 1 dell'articolo 154: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».

Il principio della adeguata remunerazione del capitale investito aveva trovato concreta applicazione nel c.d. metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato, che era stato disciplinato dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 1° agosto 1996 (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1996, n. 243). Tale decreto, al punto 3.3, stabiliva che «sul capitale investito, come risultante dai libri contabili alla data di emanazione del metodo e dal piano economico-finanziario, si applica un tasso di remunerazione fissato nella misura del 7 per cento».

Dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo metodo tariffario idrico approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI) in attuazione della nuova disciplina sulla regolazione dei servizi idrici. Si ricorda, infatti, che l'articolo 21 del D.L. 201/2011 ha trasferito all'Autorità le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. L'individuazione delle citate funzioni è stata successivamente operata con il D.P.C.M. 20 luglio 2012 (pubblicato nella G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012), che ha definito i compiti attribuiti all'Autorità e quelli attribuiti al Ministero dell'ambiente. In ambito tariffario, è stato attribuito al Ministero dell'ambiente (in particolare dalle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art 1) il compito di definire i criteri che devono essere seguiti dall'AEEGSI nel disciplinare le componenti di costo per la determinazione della tariffa. Lo stesso D.P.C.M. ha stabilito che l'AEEGSI predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e approva le tariffe del servizio idrico integrato proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito.

Relativamente ai compiti del Ministero dell'ambiente si ricorda che l'articolo 154, comma 2, del D.lgs. 152/2006 ha demandato al Ministero l'individuazione delle "componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua". In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del citato D.P.C.M. 20 luglio 2012,

con il D.M. Ambiente 24 febbraio 2015, n. 39 è stato emanato il regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (pubblicato nella G.U. n. 81 dell'8 aprile 2015).
Attualmente è applicato il metodo tariffario disciplinato dalla delibera 28 dicembre 2015, n. 664/2015/R/idr, che è operativo dal 1° gennaio 2016.
Si segnala, infine, che la legge n. 221 del 2015, contiene talune disposizioni che incidono sulle disposizioni concernenti le tariffe. L'articolo 58 di tale legge, infatti, prevede che, a decorrere dal 2016, una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'AEEGSI e indicata separatamente in bolletta, sia destinata ad alimentare il Fondo di garanzia per il settore idrico, istituito dalla medesima norma presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.
L'articolo 60 prevede invece che l'AEEGSI, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 13 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa sociale del servizio idrico integrato. In sintesi, tale decreto prevede un quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fissato in 50 litri per abitante al giorno, una tariffa agevolata, un bonus acqua per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale.

1.3. Le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici

Negli ultimi anni, in linea con quanto si è verificato a livello internazionale ed europeo, si sono intensificate le azioni nella prospettiva della lotta ai cambiamenti climatici. Tali azioni si sono tradotte anche nell'adozione di rilevanti documenti programmatici e, attesa la trasversalità dei settori interessati, vedono il coinvolgimento degli altri Ministeri (ad es. Ministero delle infrastrutture, Ministero dell'agricoltura) e dei soggetti istituzionali a più livelli.
Il Ministero dell'ambiente ha presentato la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici il 29 ottobre 2013 su impulso della Commissione europea, che il 16 aprile 2013 ha diffuso la "Strategia dell'Ue di adattamento ai cambiamenti climatici" (comunicazione 16 aprile 2013, COM(2013) 216 final). Dopo essere stata sottoposta alla consultazione degli operatori interessati, la Strategia ha ricevuto il definitivo via libera con il parere positivo espresso dalla Conferenza Unificata in data 30 ottobre 2014 e nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2015 è stato pubblicato un comunicato del Ministero dell'ambiente con cui è stata data notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto direttoriale prot. n. 86/CLE del 16 giugno 2015, recante la «Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici».
La Strategia nazionale è volta a definire le azioni e gli indirizzi per fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici, considerati gli effetti che potranno determinare sulle risorse idriche, sul territorio e sugli ecosistemi.
Si ricorda, inoltre, che l'Italia ha ratificato l' Accordo di Parigi con la legge 4 novembre 2016, n. 204. In base a quanto chiarito con il Comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2016, l'Accordo è entrato in vigore per l'Italia il giorno 11 dicembre 2016. L'articolo 3 di tale legge autorizza il Ministro dell'ambiente ad assicurare la partecipazione italiana al *Green Climate Fund* nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, onde contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo medesimo.

Oltre alla citata Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, è in corso l'iter per la definitiva approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. Il cosiddetto collegato ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), all'articolo 3, ha infatti previsto l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera 2 agosto 2002, n. 57 e inclusa nell'allegato alla delibera stessa. La stessa disposizione ha previsto, in sede di prima attuazione, l'aggiornamento della Strategia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Ministero dell'ambiente ha predisposto una bozza di strategia, che ha sottoposto alla consultazione del pubblico nel mese di marzo di quest'anno. La strategia, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere definitivamente deliberata dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ed acquisito il parere delle associazioni ambientali. Nell'ambito del sistema di obiettivi strategici organizzati intorno alle aree (5P) dell'Agenda 2030 «Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership», rilevano, per quanto interessa in questa sede, l'attuazione della gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione, il miglioramento dell'efficienza idrica e l'adeguamento dei prelievi alla scarsità d'acqua.

2. IL PROGRAMMA E GLI ATTI DELL'INDAGINE

Il 18 luglio 2017, la Commissione ha deliberato, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla, il cui termine di conclusione è stato fissato al 31 dicembre 2017.

L'esigenza di tale indagine, sulla cui opportunità hanno convenuto tutti i gruppi della VIII Commissione, si è posta in considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza idrica che, a partire dalla primavera avanzata del 2017, ha interessato ampie zone del Paese, a causa della perdurante mancanza di precipitazioni e delle concomitanti elevate temperature.

Si è trattato di fenomeni che hanno fatto seguito ad un inverno particolarmente poco piovoso, se si considera che le precipitazioni in Italia sono risultate sotto la media lungo tutto l'inverno con un picco negativo a dicembre scorso, in cui è caduto addirittura il 67 per cento di acqua in meno sulla penisola.

Risulterebbe che, nei primi cinque mesi di quest'anno, si siano registrati aumenti delle temperature medie minime e massime nell'ordine di oltre un grado, le precipitazioni siano calate del 30-33 per cento e l'evapotraspirazione (la grandezza che misura quanta acqua passa allo stato di vapore dal terreno) sia aumentata tra l'8 ed il 16% rispetto alla media stagionale.

Come evidenziato dagli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici, istituiti nel luglio 2016, su iniziativa del Ministero dell'ambiente, gli effetti di tale carenza idrica sono risultati particolarmente evidenti nei distretti idrografici padano e delle Alpi orientali, nonché in alcune porzioni territoriali di altri distretti nazionali, come sul lago di Bracciano nel Lazio.

Quanto in particolare alla situazione del bacino idrografico del Po, dal quale dipende il 35% della produzione agricola nazionale, come risulterebbe dai dati diffusi nel corso del mese di luglio 2017, è stato registrato un livello idrografico inferiore di quasi un metro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedenti.

Quanto alle prospettive, il 27 aprile scorso, in risposta ad un'interrogazione svoltasi presso la Commissione Ambiente (5-11150), il rappresentante del Governo ha fatto presente che, secondo quanto riferito dall'Autorità di Bacino del fiume Po, il quadro climatico osservato nell'ultimo ventennio e previsto per il futuro, unitamente al quadro degli usi presente e previsto nel distretto del fiume Po, erano tali da configurare una situazione di criticità crescente sia sotto il profilo della siccità che sotto il profilo della carenza idrica.

Si ricorda inoltre che il prolungato periodo di siccità e la situazione di grave emergenza idrica hanno comportato la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle province di Parma e di Piacenza.

Nell'Italia centrale, la situazione più delicata si è rivelata certamente quella che ha coinvolto la città di Roma ed i comuni limitrofi, collegata, in particolare, con la condizione del lago di Bracciano, riserva idrica di emergenza della capitale, il cui livello ha raggiunto, secondo i dati di fine giugno 2017, tredici centimetri sotto lo zero idrometrico.

Si evidenzia che la crisi idrica verificatasi nel corso della passata estate non rappresenta un fenomeno isolato né recente, considerato che negli ultimi decenni si è venuta a delineare in Italia una situazione meteo-climatica caratterizzata da una generalizzata diminuzione delle precipitazioni. A tale situazione deve aggiungersi il fenomeno che sta interessando i ghiacciai delle Alpi: come riportato nel quadro di sintesi delle principali statistiche sulle risorse idriche predisposto dall'Istat, il 22 marzo 2017, in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, il ghiaccio perso sull'arco alpino dagli anni '80 a oggi corrisponde, in termini di volume d'acqua, a circa quattro volte la capacità del Lago Maggiore.

Diverse sono state le emergenze idriche degli ultimi anni, le più gravi delle quali si sono verificate nell'estate del 2002 e nelle estati del 2003 e del 2006, coinvolgendo non più soltanto il Sud, tradizionalmente e periodicamente afflitto dalla cronica crisi idrica, ma anche le regioni settentrionali del Paese, abituate a risorse idriche considerate fino ad allora inesauribili.

Sulla base di tale contesto, in considerazione dell'innalzamento delle temperature e del riscaldamento globale del pianeta, l'adozione di politiche più efficaci - sia sul fronte della mitigazione dei processi in atto che sul fronte dell'adattamento agli stessi – appare sempre più necessaria.

Per quanto attiene in particolare alla pianificazione in materia di risorse idriche, risulta indispensabile considerare le evidenze relative alla maggiore probabilità di eventi estremi legati alla siccità, all'aumentata frequenza di condizioni di *stress* idrico e minore certezza di disponibilità di risorsa.

Pertanto appare indispensabile che, a fronte delle misure immediate assunte nel corso dell'emergenza, si mettano a punto interventi di medio e lungo termine per affrontare il tema della scarsità idrica, in particolare nel quadro del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che è in via di elaborazione da parte del Ministero dell'ambiente.

Oltre alle conseguenze determinate dal fenomeno siccitoso e dalla vulnerabilità del Paese al fenomeno dei cambiamenti climatici, è necessario considerare le criticità del sistema idrico nazionale, in primo luogo a motivo degli elevati consumi di acqua nel settore agricolo. Sulla base dei dati dell'Istat, infatti, i prelievi di acqua effettuati nel 2012 sono stati destinati per il 46,8% all'irrigazione delle coltivazioni, per il 27,8% a usi civili, per il 17,8% a usi industriali, per il 4,7% alla produzione di energia termoelettrica e per il restante 2,9% alla zootecnia.

Un'altra criticità del sistema idrico italiano è rappresentata dalla vetustà delle reti e degli acquedotti, che causa elevate perdite. Secondo l'Istat nel 2015 è andato disperso il 38,2 percento dell'acqua immessa nelle reti di distribuzione dell'acqua potabile dei comuni capoluogo di provincia (rispetto al 35,6 percento del 2012), non raggiungendo pertanto gli utenti finali.

Nella Relazione annuale sullo stato dei servizi, presentata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico nel 2016, sono riportati dati riguardanti la vetustà e il non adeguato stato di conservazione di reti e impianti gestiti: il 36% delle condotte risulta avere un'età compresa tra i 31 e i 50 anni, mentre il 24% è caratterizzato da un'età maggiore ai 50 anni, a fronte di una vita utile considerata ai fini regolatori pari a 40 anni. Peraltro, con riferimento agli interventi eseguiti sulle reti di distribuzione, l'Autorità segnala, pur con le necessarie cautele, una generalizzata attività di riparazione di guasti, piuttosto che di progressivo sviluppo e messa in sicurezza dell'infrastruttura; infatti, sul totale degli interventi compiuti, è emersa una incidenza preponderante, pari al 92%, degli interventi di riparazione/sostituzione non programmati.

Considerata la rilevanza della questione, è apparso pertanto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire elementi di informazione e dati sullo stato della emergenza idrica, nonché sulla sua evoluzione e sulle variazioni rispetto agli anni precedenti, allo scopo di valutare l'efficacia delle misure adottate ed a individuare ulteriori misure, anche nell'ambito di appositi strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi. Obiettivo dell'indagine è stato anche quello di acquisire elementi di informazione sul quadro degli investimenti programmati, realizzati e in corso di realizzazione, destinati al miglioramento delle reti.

L'indagine si è concretamente avviata il 18 luglio 2017 con l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI), ed è quindi proseguita con le audizioni dei rappresentanti:

di Hera Spa e di Acea spa, nella seduta del 19 luglio 2017; del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, nella seduta del 26 luglio 2017 e nella seduta del 1° agosto 2017; dell'Associazione delle imprese idriche, energetiche e ambientali (Utilitalia), nella seduta del 1° agosto 2017; del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina, nella seduta del 2 agosto 2017; di Acea spa, dell'Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA), dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, nella seduta del 6 settembre 2017; dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, dell'Autorità di bacino della regione Sardegna e del Distretto idrografico della Sicilia, nella seduta del 13 settembre 2017; dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella seduta del 14 settembre 2017; di A2A spa, di Acquedotto Pugliese spa, di Alto Calore Servizi spa, della Società Metropolitana Acque Torino s.p.a (SMAT), di Acquedotto Lucano spa, di Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale, di Marche Multiservizi spa e di Umbra Acque spa, nella seduta del 18 ottobre 2017 e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella seduta del 26 ottobre 2017.

3. SINTESI DELLE AUDIZIONI SVOLTE

Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti

Il ministro tiene a sottolineare che il rinnovamento della *governance* del settore dell'acqua operato grazie al collegato ambientale e al successivo lavoro del ministero, con la costituzione di un osservatorio per ogni distretto idrografico, ha consentito di assicurare la gestione ottimale della risorsa idrica e di affrontare le crisi da scarsità all'insegna della cooperazione, della condivisione delle informazioni, del dialogo tra le parti e dell'attenzione alla specificità territoriale. Con riferimento allo stato di attuazione della nuova *governance* e, in particolare alla costituzione delle autorità di bacino distrettuale, oggetto di domanda da parte delle deputate Braga e Mariani, precisa che i relativi statuti

sono stati già approvati e i segretari sono stati nominati; è già stato approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, all'attenzione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, per cui, quando l'*iter* sarà completato, si potrà partire operativamente con i distretti.
Ricorda che l'organizzazione del sistema idrico integrato coinvolge *in primis* le regioni che debbono individuare gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e l'ente di governo d'ambito, mentre il compito di approntare la gestione, la pianificazione e il relativo controllo del sistema integrato spetta ai comuni aggregati obbligatoriamente dall'ente di governo d'ambito medesimo. Come precisato dal ministro, gli enti di governo provvedono infatti alla scelta della forma di gestione e quindi alla selezione del soggetto gestore ritenuto in grado di fornire un servizio di qualità e di sostenere i necessari investimenti e il relativo impegno finanziario; ai medesimi enti spetta inoltre la vigilanza sull'attività del gestore, con la possibilità di esercitare i poteri sostitutivi e le dovute sanzioni in caso di inadempienza agli obblighi contrattuali. Nell'evidenziare il ruolo centrale dei comuni nella gestione del servizio idrico integrato, rileva tuttavia numerosi ritardi nell'attuazione del sistema di *governance*, considerato che alcune regioni non hanno istituito gli ATO e molti comuni ancora si rifiutano di partecipare agli ATO costituiti. A tale proposito ricorda che il Ministero, esercitando i poteri sostitutivi previsti dal cosiddetto «sblocca Italia» ha diffidato, già a partire da maggio 2015, le regioni Calabria, Campania, Molise e Sicilia, in quanto, alla data del 31 dicembre 2014, non avevano ancora provveduto a individuare l'ente di governo d'ambito, nonché, a partire da dicembre 2015, le regioni Abruzzo e Basilicata, in quanto i rispettivi enti di governo, sebbene identificati, non erano effettivamente costituiti e operativi. L'indagine ha comunque evidenziato che le inadempienze sono riconducibili al mancato adempimento di quasi tutti gli obblighi di legge relativi ai vari livelli di responsabilità, dall'Organizzazione in ATO alla identificazione dell'Ente di governo e relativa adesione degli Enti locali; dal riassetto funzionale relativo all'unicità di bacino e all'unicità gestionale ed organizzativa del servizio alla redazione del Piano d'ambito; dall'affidamento della gestione alla consegna degli impianti. Come evidenziato nella relazione depositata in occasione della seduta del 26 luglio 2017, il ministro sottolinea che con questa nuova attesa *governance* della gestione idrica il compito non è certamente terminato, essendo ancora troppo elevato il grado di frammentazione delle competenze. A suo parere risulta fondamentale, ai fini di un efficace ed efficiente gestione del servizio, realizzare un sistema di regolazione che preveda un'attività di controllo che coinvolga tutti i soggetti ad esso deputati, dall'AEEGSI, agli Enti di ambito e al Ministero, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni con incremento dei costi di gestione.
Per quanto riguarda la lotta agli sprechi nel settore del servizio idrico integrato, fa presente che il sistema tariffario vigente consente di agire attraverso un meccanismo che incentiva il risparmio, essendo previsti scaglioni tariffari per livello di consumo. Il Ministero, per gli aspetti di competenza, oltre al sostegno di ogni iniziativa utile per diffondere le buone pratiche volte al risparmio della risorsa, ha dato un segnale importante e concreto, destinando, nella programmazione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, risorse pari a circa 240 milioni di euro per l'attuazione degli interventi relativi alla sostituzione, all'ammodernamento e all'efficientamento delle adduttrici e delle reti di distribuzione idropotabile, per porre rimedio alle perdite, che, come è noto, pur con differenze nelle varie regioni d'Italia, costituiscono il 40 per cento della media nazionale. I 240 milioni di euro si aggiungono agli oltre 500 milioni di euro per interventi nel settore fognario e depurativo. Nel ricordare che, oltre a questi, altri fondi sono previsti negli accordi stipulati con le singole regioni, sollecita gli enti locali, le regioni e i gestori ad utilizzare le molte risorse ad oggi spendibili, segnalando che secondo quanto rappresentato dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI), i dati relativi agli interventi eseguiti sulle reti di distribuzione evidenziano una tendenza generalizzata di riparazione del guasto piuttosto che di progressivo sviluppo e messa in sicurezza delle infrastrutture. Per quanto riguarda la gestione degli invasi, nel corso del 2016 si è

attivata, con risorse pubbliche a valere sui Fondi coesione e sviluppo 2014-2020, una specifica fonte di finanziamenti con un "Piano dighe" nell'ambito del Piano operativo infrastrutture (circa 300 milioni a fronte di un Piano complessivo di oltre 11 miliardi), per interventi volti al miglioramento o adeguamento delle condizioni di sicurezza (gli interventi riguarderanno 100 invasi). Gli interventi potranno consentire a regime di salvaguardare risorse idriche per 4,5 miliardi di metri cubi e di avviare, con la progressione degli invasi sperimentali, il recupero di circa 1,3 miliardi di metri cubi attualmente non invasabili.

In risposta alla deputata Daga, per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 58 del cosiddetto «collegato ambientale», relativo al Fondo di garanzia per il settore idrico, nel premettere che la procedura di definizione e approvazione del provvedimento coinvolge più amministrazioni e richiede anche il confronto con l'AEEGSI, precisa che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, ha già fornito il proprio contributo e sta continuando a collaborare attivamente alla definizione del provvedimento.

Con riguardo alle osservazioni delle deputate Braga e Mariani nonché del presidente Realacci, ricorda che il Ministero sta predisponendo il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che, coerentemente con le indicazioni dell'Unione europea in materia, costruisce il quadro aggiornato delle tendenze climatiche in atto a livello nazionale e gli scenari climatici futuri e analizza gli impatti e la vulnerabilità territoriale, evidenziando le aree e i settori maggiormente a rischio. Il documento è completato dall'indicazione delle possibili azioni di adattamento settoriale e dai relativi strumenti di monitoraggio e valutazione dell'efficacia[7]. Evidenzia come il piano vada integrato con la SEN (Strategia energetica nazionale) e la strategia sullo sviluppo sostenibile.

Sulla situazione specifica del lago di Bracciano, oggetto di richieste di chiarimenti da parte del deputato Minnucci, segnala che il Ministero ha provveduto fin dall'inizio, nell'ambito dell'Osservatorio dell'Appennino centrale, a richiedere a tutti i soggetti competenti informazioni sullo stato della situazione e che i confronti tra la regione Lazio, il comune di Roma e il gestore Acea ATO 2 Spa nonché le istruttorie svolte nell'ambito dell'osservatorio sono stati finalizzati a trovare un punto di equilibrio tale da assicurare un accettabile livello di servizio per i cittadini, mitigando quanto più possibile i disagi, anche a tutela degli aspetti igienico-sanitari e ambientali. Ritiene a tal proposito necessari interventi funzionali volti a ridurre drasticamente le perdite di rete e a mettere in sicurezza le fonti e gli acquedotti principali che alimentano Roma e i comuni limitrofi, con investimenti significativi, che devono trovare spazio nel piano industriale aggiornato di Acea e che, fino a oggi, non erano presenti.

Rispondendo ad una domanda del deputato Valiante sull'utilizzo delle risorse del Patto per lo sviluppo della regione Campania, fa presente che, con la delibera della giunta regionale del 13 dicembre 2016, sono stati programmati 70 interventi nell'ambito del piano della depurazione e del servizio idrico integrato, per un importo complessivo pari a oltre 203 milioni di euro, per i quali si sta procedendo alle procedure amministrative di attuazione.

In risposta al deputato Pili, precisa che, con riferimento al settore agricolo, la regione Sardegna ha formalmente richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dello stato di calamità naturale, con l'attivazione di tutte le misure previste in caso di siccità a sostegno delle produzioni. Per quanto concerne l'emergenza idrica, fa presente che la regione Sardegna, alla data del 1° agosto 2017, non ha presentato alcuna richiesta ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e, pertanto, non è stato nominato alcun commissario delegato, ai sensi della predetta

[7] Come anticipato dal ministro, il piano - sottoposto a consultazione pubblica fino al 31 ottobre 2017 - verrà esaminato dagli organi tecnici del Ministero e, dopo un ulteriore confronto con le istituzioni, fra cui le Commissioni parlamentari competenti, verrà approvato in via definitiva.

normativa di protezione civile. Precisa inoltre che lo stato di emergenza può essere dichiarato in ambito idrico soltanto in relazione all'uso idropotabile, al verificarsi o nell'imminenza di calamità naturali oppure per eventi connessi all'attività umana che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con immediatezza di intervento, con mezzi e poteri straordinari. In ogni caso, assicura che il Governo continuerà a monitorare la situazione e a svolgere la propria attività con il massimo livello di attenzione, provvedendo, qualora necessario, ad assumere ulteriori iniziative.

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina

L'audizione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata principalmente finalizzata ad illustrare gli interventi predisposti per fronteggiare l'emergenza idrica nel settore agricolo, fortemente dipendente dall'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione delle colture.
Preliminarmente, il Ministro ha rappresentato la necessità di tutelare il reddito degli agricoltori, colpito dalla volatilità dei prezzi dei prodotti sul mercato provocata dai cambiamenti climatici (scarsità delle precipitazioni, inferiori alla media climatologica del 6 per cento circa, soprattutto nel settore centro-occidentale del Nord Italia, nell'Italia centrale e nelle isole maggiori e crescita delle temperature, che nei primi mesi del 2017 sono state sopra la media di oltre tre gradi), che hanno prodotto gravi danni alle colture e agli allevamenti, con una diminuzione di circa il 40-50 per cento delle produzioni di cereali e, in particolare, di latte nazionale.
Il Ministro ha fornito elementi di informazione in ordine all'emergenza idrica dell'estate scorso segnalando la collaborazione con il Ministero dell'ambiente volta al monitoraggio dell'evoluzione della situazione e dando conto delle regioni che, alla data dell'audizione, si apprestavano a richiedere lo stato di calamità a seguito delle eccezionali avversità (Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, provincia autonoma di Trento). Il Ministro ha, in proposito, assicurato l'attivazione degli strumenti del Fondo di solidarietà nazionale, al fine di attivare la sospensione dei mutui e il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali a carico delle imprese agricole danneggiate, la cui operatività, in particolare, è stata estesa, attraverso il cosiddetto decreto-legge Mezzogiorno, anche alle aziende colpite che avrebbero potuto sottoscrivere assicurazioni ma non l'hanno fatto, tenendo conto dell'eccezionalità del fenomeno siccitoso. Grazie ad un accordo in via di perfezionamento con la Commissione europea, inoltre, si è stabilito un aumento delle anticipazioni dei fondi europei della politica agricola comune (PAC) e dello sviluppo rurale per circa 700 milioni di euro, portandoli a quota 2,3 miliardi di euro, al fine di accrescere la liquidità a disposizione delle aziende e favorire il più possibile un flusso di contribuzione economica utile anche ad affrontare le emergenze derivate da tale situazione.
Il Ministro ha sottolineato la necessità di una strategia di medio-lungo periodo per la gestione della risorsa idrica a tal fine prevedendo la realizzazione di investimenti per aumentare la capacità di invaso, l'ammodernamento della rete di distribuzione e l'adozione di innovazioni sul fronte dell'agricoltura e dell'allevamento di precisione, che agevolino il risparmio idrico e il riutilizzo della risorsa.
Il Ministro ha specificato inoltre come tale questione non riguardi soltanto il settore agricolo, ma la sostenibilità complessiva del modello produttivo.
Per quanto riguarda più specificamente il settore di competenza del Ministero, il Ministro ha ricordato che l'agricoltura è il settore che più di altri utilizza l'acqua, inevitabile proprio per il suo ciclo produttivo: la produzione agricola italiana, al pari di quella di Spagna, Portogallo e Grecia, è fortemente dipendente dalla pratica irrigua, dipendenza che negli ultimi anni sta diventando ancora più sistemica, a seguito dei cambiamenti climatici che richiedono interventi di soccorso anche su colture in passato non irrigate, come ad esempio la vite e l'olivo.

Per quanto riguarda l'Italia, la superficie irrigua è pari a poco meno di un quarto della superficie agricola utilizzabile (SAU): 2,7 milioni di ettari irrigati, a fronte di una SAU di poco superiore ai 12 milioni di ettari, da cui si ottiene oggi più del 50 per cento della produzione agricola nazionale.
Il Ministro ha però fatto presente che l'agricoltura è un utilizzatore di acqua più sostenibile di quanto non si pensi: la grande maggioranza di acqua utilizzata a fini irrigui è, infatti, di origine superficiale e per la gran parte attraverso l'irrigazione viene restituita al reticolo idraulico e torna disponibile per nuovi utilizzi. In particolare, i grandi sistemi irrigui alimentati dal fiume Po, a partire dalla risicoltura del pavese e del vercellese fino ad arrivare all'ortofrutta dell'Emilia Romagna, fanno tutti riferimento ad acque superficiali.
I prelievi da falda sono in costante calo, ormai presenti solo in alcune aree del Paese non servite da invasi di idonee dimensioni, e gli investimenti di questi anni sono stati tutti indirizzati alla riconversione degli impianti, proprio per assicurare un maggiore risparmio di acqua, e a diffondere la pratica collettiva dell'irrigazione in sostituzione del prelievo del singolo utente, i cui fabbisogni sono difficilmente misurabili e ancor meno programmabili.
Per quanto riguarda gli investimenti realizzati in questi anni, il Ministro ha segnalato che, a partire dal 2007, è stato investito ed erogato oltre un miliardo di euro per l'ammodernamento dei sistemi irrigui di vastissimi comprensori, il passaggio a forme di irrigazione sempre più efficienti, la creazione di invasi di notevoli dimensioni, ma anche per un'agricoltura di qualità ad alto valore aggiunto, oltre alla preservazione di habitat di particolare pregio e alla difesa dei territori dagli eventi climatici estremi.
Inoltre, nel 2015, è stata compiuta una scelta strategica di medio-lungo periodo, attraverso l'intesa sul riparto delle risorse del FEARS (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) destinate all'Italia per il periodo 2015-2020, con lo stanziamento di 300 milioni di euro per la realizzazione di grandi infrastrutture irrigue, e con l'accordo di prevedere in favore del settore ulteriori risorse, attraverso il Fondo di sviluppo e coesione (FSC), successivamente quantificate in 295 milioni di euro con la delibera del CIPE del 1° dicembre 2016, e di lasciare alla programmazione regionale la realizzazione di interventi infrastrutturali di più modeste dimensioni, come i bacini di accumulo inferiori ai 250.000 metri cubi, e il sostegno agli investimenti a livello di singola impresa agricola.
Il Ministro ha rilevato che tale scelta strategica ha consentito di incrementare la spesa pubblica per il settore, grazie al cofinanziamento europeo, e ha rappresentato, essendo stata compiuta fuori dalla logica dell'emergenza idrica, un tipo di investimento strategico, che deve essere continuo e rinnovato, per cui occorre reperire sempre nuove risorse per i processi di miglioramento e di ammodernamento.
Il Ministro ha segnalato l'ulteriore assegnazione di 107 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017.
In merito alla nuova programmazione, riguardante i citati stanziamenti di 300 milioni di euro, attraverso i fondi europei, e di 295 milioni di euro, derivanti dal FSC, è stato deciso di procedere attraverso un bando pubblico, secondo criteri di scelta strettamente allineati agli obiettivi di risparmio idrico previsti dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE). Il Ministro ha, in proposito, specificato che, con l'adozione dei provvedimenti di concessione, i beneficiari potranno ottenere l'anticipo del finanziamento fino al 30 per cento dell'importo del sostegno e l'avvio dei cantieri è previsto agli inizi del 2018.
Le predette risorse finanziarie devono rappresentare, secondo il Ministro, il punto di partenza per una programmazione pluriennale che deve essere inserita stabilmente nella programmazione infrastrutturale del Paese. In questo contesto rientrano anche gli investimenti in irrigazione di precisione, che possono accedere ai benefici previsti dal piano Industria 4.0 e ai finanziamenti legati ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali.
Secondo il Ministro, la sfida tecnologica ed ecologica, che porterà il modello agricolo italiano a essere il più competitivo anche dal lato della sostenibilità, passa dall'utilizzo corretto, sostenuto, coerente e

costante di tali interventi e di tali misure.
Il Ministro ha segnalato, poi, la necessità di agire su più fronti: il primo, riguardante l'asse dell'approvvigionamento, al fine di potenziare il sistema degli invasi e favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, al di là degli usi convenzionali, diffondendo il più possibile l'uso irriguo di acque reflue depurate e mettendo a punto tecnologie di ricarica artificiale delle falde; il secondo, riguardante la rete di distribuzione, al fine di ridurre le perdite dei canali e delle reti, migliorare l'efficienza della distribuzione, favorire l'interconnessione degli schemi irrigui (per la gestione ordinaria, per le emergenze, per la gestione collettiva dell'irrigazione); il terzo, riguardante le singole aziende, al fine di puntare ancora di più e sempre meglio sull'innovazione, per ottimizzare l'uso delle risorse idriche, attraverso agricoltura e allevamento di precisione.
Nel corso dell'audizione, il Ministro ha poi fornito ulteriori elementi di informazione in risposta ai quesiti posti dai deputati e alle considerazioni svolte.
In merito alla Strategia Energetica Nazionale (SEN), il Ministro ha confermato il coinvolgimento del Ministero nella definizione della Strategia nell'ambito del gruppo tecnico previsto, auspicando la necessaria coerenza nella caratterizzazione e nelle modifiche di bandi e strumenti, anche in chiave agricola, in funzione della strategia.
Per quanto riguarda poi le forme di contributo attivate in favore del settore agricolo, esse risultano finalizzate alla riduzione delle emissioni, sottolineando il ruolo svolto in questi anni dall'agricoltura italiana, con una riduzione del 36 per cento di emissioni di gas ad effetto serra rispetto alla media UE.
Il Ministro ha sottolineato come l'innovazione in chiave sostenibile generi competitività: i margini reddituali di alcune filiere agricole sono superiori a quelli di un modello di impresa agricola tradizionale e, in particolare, con la svolta generazionale nel modello agricolo italiano, tassi elevati di presenza di under 40 nell'impresa agricola generano più innovazione e più sostenibilità, ma anche maggiore redditività.
Tutte le attività sono già fortemente orientate al tema della riduzione delle emissioni, enfatizzando la corretta gestione dei concimi azotati, le lavorazioni minime dei suoli per ridurre la perdita di carbonio, la corretta conduzione degli allevamenti per quanto riguarda l'alimentazione e la gestione delicata delle relative deiezioni.
Per quanto riguarda la forestazione, indicata come una delle questioni rilevanti, il Ministro ha dichiarato il suo impegno per la predisposizione del decreto legislativo per la gestione sostenibile delle foreste.
Il Ministro ha poi ribadito che gran parte dei fondi europei agricoli sono già destinati all'attuazione di politiche ambientali. In tale ambito, rileva l'impegno dell'Italia e dei Paesi del Sud Europa, nel confronto con i Paesi del Nord Europa, rispetto alla gestione dei rischi.
In merito al tema della qualità dell'acqua di depurazione, il Ministro ha auspicato un lavoro di ammodernamento e di aggiornamento delle regole di utilizzo, ricordando come in passato la gestione delle acque reflue, dove non trattate con la massima accortezza, ha determinato effetti rischiosi.
Il Ministro ha ricordato inoltre che le innovazioni a livello di singola impresa agricola sono incentivabili innanzitutto grazie agli strumenti dei programmi di sviluppo rurale regionali, mentre le innovazioni a livello infrastrutturale sono incentivate attraverso il Piano irriguo nazionale.
Per quel che concerne infine l'agricoltura europea, la ridefinizione degli orientamenti e dello scenario strategico, soprattutto in connessione con la questione ambientale, è il tema, secondo il Ministro, che determinerà sempre di più anche il modo con cui costruire un equilibrio tra spesa e investimento nel bilancio europeo, con riguardo ai modelli agricoli dei Paesi dell'Unione.

Associazione Nazionale dei consorzi di bonifica (ANBI)

Il direttore generale dell'ANBI, Massimo Gargano, nel ricordare che l'associazione raccoglie i soggetti destinatari delle concessioni per l'utilizzo irriguo della risorsa idrica, rileva innanzitutto la gravità del danno che la crisi siccitosa della primavera estate 2017 sta comportando per il comparto agricolo e agroalimentare, che vale 3,3 milioni di addetti e 8 miliardi di *export* nel solo primo trimestre dell'anno.
In primo luogo, ritiene indispensabile introdurre soluzioni innovative nella gestione della risorsa, evitando i sistemi di irrigazioni a pioggia, come si sta sperimentando in Emilia-Romagna, in Veneto, in Campania e, in maniera puntiforme, anche nel resto d'Italia, con un risparmio certificato in un solo anno di 500 milioni di metri cubi d'acqua. Sempre in tema di recupero della risorsa, riferisce di un progetto di ricarica delle falde acquifere, praticabile in regioni come Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli in ragione della natura ghiaiosa del terreno, che dovrebbe essere reso pubblico nel 2018. Nel segnalare inoltre la necessità di recuperare una quantità di acqua piovana maggiore rispetto all'attuale 11 percento, sottolinea che l'ANBI ha presentato, tramite i suoi consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche, che prevede la realizzazione di 2.000 piccoli e medi invasi, con un costo totale di 20 miliardi di euro per l'intero periodo. A tale proposito segnala che si tratta di infrastrutture di dimensioni ragionevoli, condivise ed apprezzate dalle popolazioni locali; per l'immediato invece riferisce di 218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno. Sull'argomento esprime la convinzione che del finanziamento di tali progetti debba farsi carico la classe politica, non potendosi ricorrere alle risorse dei Consorzi di bonifica, che sono tenuti ad occuparsi della manutenzione ordinaria. Precisa che si tratta di progetti diversi da quelli del piano nazionale di sviluppo rurale, nell'ambito del quale ai consorzi sono andati 300 milioni di euro nell'ambito della programmazione 2014-2020, volta esclusivamente a migliorare l'efficienza degli impianti irrigui e non ad aumentare le superfici irrigabili, né a realizzare collettori e completamenti. In tema di invasi segnala inoltre il problema rappresentato dal fenomeno dell'interrimento che riduce di molto le capacità di invaso, evidenziando come la difficoltà di rimozione del limo accumulatosi non sia di tipo tecnico ma di carattere normativo, legato alla sua natura giuridica di rifiuto speciale. Sottolinea infine come in diversi casi, in presenza di conteziosi amministrativi tra i consorzi di bonifica e le regioni sull'utilizzo della risorsa, nelle more della loro conclusione gli invasi vengano periodicamente aperti sversando l'acqua a mare.
Nel porre la questione della mancata collaborazione tra le regioni sperimentata in diverse occasioni in cui si è trattato di condividere la risorsa idrica, evidenzia d'altro canto che il riordino dei consorzi di bonifica previsto sulla base dell'intesa Stato-regioni sottoscritta nel 2008 per mettere in efficienza il sistema - consentendo il riconoscimento di alcuni aspetti, quali autogoverno, potere impositivo, ma soprattutto tensione naturale al contenimento di numeri e costi - è stato operato esclusivamente dalle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, fino al Lazio.

Hera spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 19 luglio 2017, il direttore della Direzione Acqua di Hera S.p.A., nel ricordare che Hera opera sia in Emilia Romagna, sia nelle province di Padova, Trieste e Pesaro, ma gestisce il ciclo idrico soltanto nella parte emiliano-romagnola (in particolare nelle province di Bologna, Modena, Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara), ha segnalato che nei territori gestiti da Hera non si registrano situazioni di emergenza non solo a motivo del livello di piovosità nel periodo ottobre-dicembre, che può essere giudicato soddisfacente, ma anche perché due anni fa è stato realizzato un nuovo rilevante potabilizzatore nell'area di Ravenna e si è proceduto a notevoli

investimenti per ridurre il problema della carenza idrica in alcune zone dell'appennino bolognese.
Il direttore ha ricordato, inoltre, le iniziative di prevenzione attuate, dalla richiesta ai comuni di adottare ordinanze di divieto di utilizzo delle acque di rete per gli usi non potabili, all'elaborazione (che viene fatta ogni anno) di un piano straordinario di approvvigionamento per eventuali problemi di fonti che dovessero venire a mancare improvvisamente.
In risposta ad alcuni quesiti e considerazioni posti dai deputati, il direttore ha ricordato, con riguardo alle perdite, che, secondo uno studio di Utilitatis, la rete Hera (in cui confluiscono 27.000 chilometri di rete molto diversi, dalla città di Bologna all'Appennino, alla città di Ferrara, alla zona di Argenta) è tra quelle con le perdite per chilometri di rete più basse in Italia (circa il 28%). Ciò premesso, ha sottolineato che occorre distinguere tra "perdite fisiche" e "perdite amministrative". Secondo Hera, quasi l'8% delle perdite della rete aziendale deriva da errori di misurazione dei contatori i quali, mediamente, quando superano i dieci anni, cominciano ad essere meno precisi. C'è poi una quota di abusivi, difficile da quantificare, nonché la parte non misurata, come ad esempio i consumi delle fontane. Per tale ragione, Hera sta portando avanti una campagna di installazione di contatori per tutte le fontane.
Per quanto riguarda le "perdite fisiche", il direttore ha evidenziato che circa il 55% delle perdite della rete aziendale interessa gli allacci, poiché la rottura di un allaccio è di più difficile individuazione rispetto alla rottura di un tubo, e che le perdite non avvengono tanto a causa della vetustà delle reti, quanto piuttosto per problemi del terreno, come attestato dall'incremento della media delle rotture nei mesi di luglio e di agosto (di 6-7 volte). I maggiori problemi della rete Hera, pertanto, nella situazione di siccità, sono per lo più riconducibili al consistente numero di rotture della rete e all'impossibilità di fronteggiarle tutte.
Il direttore ha sottolineato che gli investimenti di Hera sulle reti non sono mancati, anche se riconosce che la priorità in questi anni è stata la depurazione e che le attuali tariffe rischiano di non coprire i costi delle opere. In proposito, ha segnalato che, rispetto alle tariffe pagate in Europa che sono più elevate e riguardano per il 70 per cento il capitale, in Italia la quota corrispondente è inferiore al 30%. Tale situazione sembra motivata dall'investimento di una quota elevata di risorse pubbliche, che non sono confluite nella tariffa e sono state a carico della fiscalità generale. In conclusione, il rappresentante di Hera ha segnalato il rischio che la tariffa non riesca a coprire le necessità connesse alla ricostituzione dell'intera infrastruttura, che sarebbe pari a circa 4-6 miliardi di euro, a fronte del capitale che viene remunerato dalla tariffa che è pari a circa un miliardo di euro.

Acea spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 19 luglio 2017, il presidente di Acea Ato2, nel ricordare che Acea Ato 2 è la società affidataria del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale n. 2 Lazio Centrale (che comprende 112 comuni, di cui 2 della provincia di Viterbo, 2 della provincia di Frosinone e 108 della Città metropolitana di Roma), ha sottolineato che la principale causa dell'emergenza idrica verificatasi nella scorsa estate è rappresentata dal livello delle precipitazioni che, dall'autunno-inverno 2016-2017 in poi, è stato di gran lunga inferiore alla media. Tale situazione ha determinato una perdita di risorsa idrica nelle fonti sorgentizie delle Capore e dell'Acqua Marcia (che alimentano sistemi acquedottistici che, a loro volta, contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile di Roma Capitale e di altri numerosi comuni) di circa 1,4 metri cubi al secondo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A tale deficit si è sopperito attraverso un maggior prelievo dalle fonti sotterranee e attraverso un leggero maggior prelievo dal Lago di Bracciano (da cui la società deriva –

come è stato precisato nel corso dell'audizione - una portata che varia da 1,1 a 5 metri cubi al secondo, in virtù di un atto concessorio rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici nel 1990).
Ciò premesso, il presidente della società ha richiamato l'esigenza di continuare a prelevare dal lago di Bracciano per evitare situazioni emergenziali nel comune di Roma, mentre ha segnalato le criticità nel territorio meridionale e sud-orientale del bacino servito (in particolare nella zona dei Castelli, dei Colli Albani e dei Monti Prenestini) con situazioni di razionamento dell'acqua che interessa parte dei 21 comuni.
In risposta ai vari quesiti posti dai deputati, il presidente di Acea Ato2, nel sottolineare che la situazione del Lago di Bracciano anche per la società desta preoccupazione (tanto da aver commissionato all'Università «La Sapienza» uno studio per accertarne lo stato di salute), precisa che nell'atto concessorio del 1990 del Ministero dei lavori pubblici non c'è alcun richiamo a una quota minima del lago.
Ha inoltre evidenziato che il Lago di Bracciano (alla data dell'audizione, cioè 19 luglio 2017) è 30 centimetri al di sotto dello zero idrometrico; un livello simile a quello che è stato raggiunto nel 2008, con la differenza che nel 2008 il livello di meno 20 centimetri è stato toccato alla fine del periodo estivo e non all'inizio o in pieno periodo estivo.
Consapevole di questa situazione critica, Acea Ato 2 ha derivato dal Lago di Bracciano, nel corso del mese di luglio, una media di 1.058 litri al secondo, cioè al di sotto sia dei livelli di prelievo medio (1.100 litri al secondo) e massimo (5.000 litri al secondo) previsti dalla concessione di derivazione, sia dei livelli di prelievo raggiunti nel luglio del 2016 (1.300 litri al secondo).
Dal punto di vista delle iniziative per il risparmio della risorsa idrica, il presidente, prima di affrontare il tema delle dispersioni, ha sottolineato le misure finalizzate a regolare le pressioni in tutto il territorio servito di Roma Capitale, anche creando qualche disagio alle abitazioni ubicate ai piani più elevati.
La dispersione della rete Acea è del 44,97 per cento nel territorio di Roma capitale, calcolato secondo il dispositivo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Si tratta di un calcolo di tipo rigoroso e di un dato superiore al dato medio nazionale (pari al 38%), ma leggermente inferiore rispetto alle gestioni attualmente operanti nel Centro Italia.
Per ridurre le dispersioni, la società ha avviato una campagna di ricerca massiva delle perdite occulte lungo tutti i 5.400 chilometri di rete di distribuzione di Roma attraverso tecniche elettroacustiche, ed ha già monitorato 2.500 dei 5.400 chilometri (alla data dell'audizione), individuando una serie di perdite e procedendo alle relative riparazioni.
Oltre agli interventi necessari nel breve periodo per ridurre le dispersioni, il presidente ha segnalato la necessità di sostituire le tubazioni per risolvere in maniera radicale le perdite di rete. Al riguardo, è stato precisato che la sostituzione delle tubazioni richiede investimenti importanti che (stante l'attuale regolazione, così come stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas) passano attraverso una Conferenza dei sindaci del territorio dell'Ato 2, i quali devono deliberare il piano degli investimenti e una tariffa che sia tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario del gestore, da sottoporre poi all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Il presidente ha sottolineato, infine, la massima disponibilità della società ad investire, ricordando che la stessa, finora, non si è limitata a rispettare gli impegni del piano degli investimenti approvato in passato dalla Conferenza dei sindaci, ma ha realizzato nello scorso anno opere per un totale di 55 euro circa di investimento per abitante servito, dato di gran lunga superiore alla media nazionale (circa 30 euro), ma anche decisamente inferiore a quello di altri Paesi europei (come Germania, Regno Unito e Francia, dove il livello degli investimenti pro capite varia da 80 a 100 euro ad abitante). A fronte della situazione di emergenza idrica, però, tale livello di investimento non sembra garantire un tasso di ammodernamento delle reti idoneo a mantenere le infrastrutture in condizioni di ordinaria efficienza.

Il presidente di Acea Spa, Luca Alfredo Lanzalone, con riferimento alle azioni messe in campo a Roma, dopo aver sottolineato che l'anno in corso è stato uno dei meno piovosi degli ultimi duecento anni - complessivamente sono piovuti, tra pioggia e neve, circa 20 miliardi di metri cubi in meno di acqua, l'equivalente del volume di acqua del lago di Como - segnala che Acea ha avviato dal maggio di quest'anno un intervento massivo di ricerca perdite che ha consentito alla data del 6 settembre 2017 di recuperare 1.160 litri/secondo di acqua, pari al 6-7 percento del prelievo totale che ammonta a 15.000 litri al secondo. Nel medesimo periodo è stata effettuata anche un'attività di contenimento al massimo dei prelievi dalle fonti; in particolare per quanto riguarda il lago di Bracciano, nel periodo dal 12 agosto fino al 29 agosto 2017, si è ridotto a zero il prelievo. In collaborazione con l'ente regionale è stato altresì possibile individuare ulteriori quattro nuove fonti di prelievo, le quali complessivamente dovrebbero consentire un'ulteriore adduzione di circa 360 litri/secondo. Su tali basi ritiene di poter evitare il piano di razionamento della risorsa che era stato preventivato e comunicato all'utenza. Confida anche in ulteriori interventi in corso di discussione con regione e ministero, che dovrebbero definitivamente consentire di chiudere una serie di prelievi, compreso quello del lago di Bracciano. Preannuncia inoltre che il nuovo piano industriale, che sarà reso pubblico a novembre, prevede interventi stimati tra i 90 e i 100 milioni di euro, per rendere la rete efficiente concretamente. Replicando alle sollecitazioni dei deputati, dichiara opportuno un provvedimento che imponga l'obbligo di reinvestire la totalità o parte dei ricavi da tariffa in interventi sulle reti.

Associazione delle imprese idriche, energetiche e ambientali (Utilitalia)

Il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti, con riguardo al risparmio della risorsa, segnala l'esigenza di rinnovare i sistemi di irrigazione tradizionale, utilizzando le nuove tecnologie anche sulla scorta della sperimentazione avviata sui vigneti pregiati in Franciacorta e in Veneto, attraverso l'applicazione di *chip* alle colture vitivinicole e il successivo rilevamento tramite droni che sorvolano i campi ed accumulano dati: con le nuove tecnologie di trattamento dei *big data* si riescono a ridurre i consumi di acqua e, non banale, di fertilizzanti almeno del 30 per cento rispetto ai metodi tradizionali. Quanto alla *governance*, il presidente ha evidenziato che, pur con la buona intenzione di creare un sistema che metta al centro la programmazione e che faciliti lo sviluppo degli investimenti e la regolazione dei servizi, si è determinato un intreccio eccessivo di competenze, molto frammentate, a volte farraginose e addirittura sovrapposte, tra il Ministero dell'ambiente, i distretti idrogeografici, le regioni, gli enti di governo d'ambito e l'autorità di regolazione generale. Ritiene pertanto utile mettere mano ad un riordino delle competenze di tutti questi soggetti, per dare a chi gestisce il servizio idrico un quadro normativo e regolatorio più certo. Segnala inoltre che l'Italia è il Paese europeo con il più basso livello di tariffe: pur sottolineando la necessità di porre attenzione alle fasce deboli con soluzioni adeguate, ritiene che i livelli tariffari attuali spieghino la carenza di investimenti, che ammontano alla metà di quelli che sarebbero necessari, se si considera lo stato delle infrastrutture, caratterizzato da grandi perdite e da una rete vecchia: il 60 per cento della rete ha più di 30 anni e il 25 per cento ha più di 50 anni. Segnala a tale proposito che. in carenza di risorse per gli investimenti, prevale, soprattutto in alcune aree del Paese, un approccio all'intervento di emergenza mentre è più difficile fare interventi programmati che richiedono allocazioni significative di capitale. Sulla base dell'andamento degli investimenti realizzati e finanziati da tariffa dal 2007 al 2015 evidenzia: una grande differenza tra il Nord, il Centro e il Sud (mentre il Centro ha investito parecchio e il Nord è a livelli accettabili, il Sud purtroppo ha un andamento molto basso); dopo un periodo di sostanziale stabilità e un deciso calo del 2013, un trend positivo di crescita a partire dal 2014, segno che l'avvio della regolazione del settore e la stabilità regolatoria hanno dato impulso allo sviluppo del settore; il 30 percento di investimenti in più

da parte delle grandi imprese rispetto ai soggetti che hanno un bacino di riferimento minore, sottolineando che la differenza la fa non tanto la natura pubblica o privata del soggetto quanto la scala dimensionale e l'efficienza dell'operatore industriale. Da ultimo ricorda la proposta di Utilitalia di definire una strategia idrica nazionale, che: coordini i vari usi e la locazione della risorsa; agevoli la pianificazione di lungo periodo mettendo in sicurezza tutte le fasi della filiera (approvvigionamento, adduzione, depurazione, etc); dia indirizzi sulle modalità di finanziamento degli ingenti investimenti necessari. Su richiesta del presidente Realacci si esprime in senso favorevole all'introduzione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI) di un meccanismo premiale che incentivi le imprese a migliorare sempre più gli standard di qualità del servizio e l'efficienza. Come risulta dal documento di consultazione pubblicato il 27 luglio scorso dall'AEEGSI, sono cinque i parametri identificati: perdite totali in distribuzione; durata media complessiva delle interruzioni per l'utente; qualità dell'acqua che viene erogata; scaricatori di piena delle fognature a sistema misto[8]; smaltimento dei fanghi in discarica. Quanto all'ipotesi di riutilizzare per investimenti gli utili ante imposte fatti dalle società di gestione dell'acqua ventilata dalla deputata Daga, sottolinea che le pressioni a distribuire i dividendi vengono principalmente dal socio pubblico, che ha di norma tensioni finanziarie di breve termine, piuttosto che dal socio privato.

In merito alle proposte operative intervengono il presidente della Commissione Acqua di Utilitalia, Paolo Romano, e il vicepresidente di Utilitalia, Luca Lanzalone, che sottolineano la necessità di:

- stabilire un uso plurimo anche per gli invasi che tendenzialmente sono utilizzati per l'idroelettrico, approfittando del fatto che siamo in una fase di rinnovo delle concessioni e che il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che l'uso idropotabile sia prioritario;
- predisporre *water safety plan* per ogni singolo acquedotto, vale a dire piani di mitigazione contro i cambiamenti climatici volti a minimizzare il rischio, con controlli dal prelievo al consumo;
- ridurre le perdite di rete, puntando su soluzioni innovative e buone pratiche. A tale proposito viene citato il sistema basato su radar satellitari, che consentono di individuare dal 60 al 70 per cento delle perdite effettive di acquedotto, favorendo l'intervento puntuale della squadra addetta alle manutenzioni, nonché l'installazione di impianti di pompaggio ad elevata efficienza in grado di compensare le variazioni di pressione responsabili della rottura di molti giunti di rete;
- favorire il riuso dell'acqua depurata, da un lato rendendolo obbligatorio per i soggetti che pescano la risorsa da falda e dall'altro intervenendo a livello legislativo per modificare il decreto ministeriale n. 185 del 2003, nei fatti il più severo al mondo per quanto riguarda gli standard di qualità, che rappresenta allo stato uno dei maggiori ostacoli al diffondersi del riuso agricolo nel nostro Paese;
- introdurre norme specifiche per gli impianti di dissalazione, il cui utilizzo andrebbe favorito ove tale soluzione risultasse vantaggiosa rispetto alle alternative disponibili;
- semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi, considerato che per realizzare un'opera media, con un costo intorno a un milione di euro, si richiedono dai 600 agli 800 giorni per la parte autorizzativa (vale a dire per progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e relative autorizzazioni);
- intervenire sulla componente fiscale della tariffa, per incentivare l'impiego della stragrande maggioranza dei ricavi originati dai servizi erogati per il miglioramento delle reti.

---

[8] Gli *scaricatori di piena* (o scolmatori, o sfioratori, o derivatori) sono manufatti costruiti nelle fognature a sistema misto che, in occasione di eventi meteorici di una certa importanza, separano una parte delle acque e le convogliano direttamente al corpo ricettore, mentre le acque nere diluite (più cariche di inquinanti) proseguono verso il depuratore.

Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA)

Il responsabile tecnico-scientifico dell'ANEA, Alessandro Mazzei, illustra gli aspetti che l'associazione ritiene fondamentali nella gestione di un'emergenza idrica. In primo luogo, è necessario poter prevedere con un certo anticipo – si parla di alcune settimane o alcuni mesi – il verificarsi delle emergenze, attraverso l'utilizzo di sistemi che misurano, in periodi ancora invernali, il livello delle falde e degli invasi per fare una proiezione, anche con dati pluviometrici storici e previsionali, della disponibilità di risorsa idrica nel periodo estivo. Nel sottolineare l'opportunità di linee guida in materia o di sistemi di monitoraggio omogenei a livello nazionale, segnala che tali soluzioni sono ancora affidate alla buona volontà o alla sensibilità di alcune regioni che le hanno messe a punto o le stanno mettendo a punto a titolo sperimentale (Toscana, Marche, Sardegna). In secondo luogo, con riferimento al cosiddetto «tema della governance», sottolinea l'esigenza di cabine di regia a livello regionale, possibilmente facenti capo ad una cabina di regia nazionale, per favorire il coordinamento e la collaborazione dei vari soggetti coinvolti (autorità di distretto, gestori dei servizi idrici, enti d'ambito, assessorati regionali competenti) nonché l'assunzione di misure straordinarie. In terzo luogo, altro tema di grande rilevanza è quello della pianificazione degli interventi, distinguendo tra quelli a breve termine, quali l'attivazione di nuovi pozzi e nuovi punti di captazione nonché collegamenti tra serbatoi e reti esistenti), quelli di medio periodo, quali la realizzazione di dissalatori, di nuovi impianti di potabilizzazione ovvero di interconnessioni più importanti, e infine gli interventi di lungo periodo, vale a dire la realizzazione di nuovi invasi o di grandi adduttrici di acqua o di interconnessioni tra adduttrici esistenti. Occorre che il sistema sia ridondante e flessibile, in modo tale da poter trasferire l'acqua da una parte all'altra del territorio, a seconda delle necessità. Da ultimo, a titolo personale, ritiene che gli enti d'ambito dovrebbero essere almeno di livello regionale, per essere efficaci, perché soltanto a livello regionale si riescono a gestire in economia le poche risorse umane e finanziarie disponibili.

Nella documentazione depositata in occasione dell'audizione, ANEA segnala il tema degli incentivi al riuso delle acque reflue, dal momento che la disciplina in merito introdotta dal DM 185/2003 non ha conseguito soddisfacenti risultati nel promuovere tali pratiche. Potrebbe essere funzionale prevedere percorsi autorizzativi coerenti con le ragioni di urgenza, attribuendo poteri di deroga in capo alle regioni relativamente ad alcuni aspetti (tempi conferenza servizi; appalti; tempi di immissione acqua in rete per il giudizio di potabilità; tempi di acquisizione autorizzazione paesaggistica ed archeologica; tempi di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e per le concessioni). Senza sottovalutare l'importanza di incentivare ricerca perdita e del rinnovo delle reti, ANEA ritiene utile, in particolari situazioni di crisi, allentare i vincoli attualmente presenti a livello tariffario in merito al ricorso ad acquisti da parte del gestore di acqua da terzi, poiché in molti casi potrebbe rivelarsi una scelta obbligata. Su sollecitazione dei deputati, in una nota integrativa ANEA segnala che, come risulta dalla più recente relazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO, che risultano in totale 64, con scelte di delimitazione territoriale eterogenee. Relativamente invece alla costituzione e operatività degli Enti di governo d'ambiente (EGA), i seguenti casi sono stati classificati dall'Autorità come situazioni di potenziale criticità, poiché vi permangono problematiche di implementazione (anche se in alcuni casi si stanno mettendo in atto attività per il superamento delle stesse): Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia. L'effettiva operatività dell'EGA è un elemento che influisce anche sull'affidamento del servizio e sull'assetto di gestione.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale

Il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Erasmo De Angelis, nel segnalare che dai dati a disposizione risulta che l'Italia è uno dei Paesi più piovosi d'Europa (con 302 miliardi di metri cubi di pioggia all'anno in media negli ultimi 15 anni, più dei 15 anni precedenti), evidenzia che molto è da fare sia in termini di immagazzinamento dell'acqua sia in termini di produzione, attraverso i dissalatori, sia in termini di risparmio. Annuncia che l'associazione dei consorzi di bonifica, l'ANBI, ha consegnato ai Ministeri competenti (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e Ministero per le politiche agricole) il Piano dei piccoli e medi invasi, in totale circa 2.000 da realizzare nell'arco di 15, 20 anni, che partirà con uno stralcio delle prime 84 opere già progettate, per un importo di 500 milioni di euro. Quanto alla vetustà della rete nazionale, segnala che dei 500 mila chilometri totali di condotte, circa 170-180 mila sono da sostituire e che le perdite sono in aumento dall'1 al 3 per cento l'anno. Sottolineando inoltre l'esigenza di una riforma della cosiddetta "legge Galli" (n. 36 del 1994), tuttora non attuata in un terzo del territorio, con l'obiettivo di semplificare e uniformare a livello nazionale il sistema tariffario, favorendo maggiori investimenti sulle infrastrutture idriche. Un dirigente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Remo Pelillo, ha enucleato le linee strategiche adottate per fronteggiare l'emergenza idrica: recupero di risorsa oltre che in termini di quantità anche in termini di qualità, contrastando l'eventuale presenza di sostanze pericolose; miglioramento delle tecnologie di trattamento delle acque reflue; definizione di piani di prevenzione delle emergenze a livello di schemi idrici da ricondurre a un'analisi di deficit a livello distrettuale o subdistrettuale; condivisione a ogni livello istituzionale e gestionale di dati precursori di crisi idrologiche; integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi, puntando in particolare a combinare le acque sotterranee e le acque superficiali nella fase dell'approvvigionamento, oltre al progressivo contenimento dei consumi e l'interoperabilità dei sistemi informativi.
Indicazioni più ampie sono fornite nella nota depositata dall'Autorità distrettuale dell'Appennino centrale in occasione dell'audizione, integrata con le relazioni sull'emergenza idrica predisposte dai singoli ATO del distretto.
I rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, dopo aver rilevato l'utilità dell'Osservatorio, che ha consentito un'attività di concertazione molto importante per regolare la magra del fiume Po e per garantire ai territori di valle l'acqua per scopi soprattutto irrigui, segnalano che, a seguito dell'emergenza del 2003, si sono dotati di un modello di governance sufficientemente collaudato, che permette la gestione della risorsa anche in condizioni di crisi. In occasione dell'emergenza idrica in corso, si sono limitati ad azioni tattiche volte a contenere il danno: intensificare il monitoraggio ambientale; concordare gli svasi con i soggetti regolatori dei laghi, in modo che i prelievi si verificassero quando vi era effettiva disponibilità di acqua; derogare eventualmente ai rilasci del deflusso minimo vitale; ridurre i prelievi laddove le esigenze non permettevano di andare oltre certe quantità e, soprattutto, cercare di mantenere il livello del Po alla chiusura del bacino sopra un certo valore di quota per evitare il rischio che il cuneo salino, per effetto delle alte maree, invada i rami del delta, pregiudicando l'agricoltura e l'ambiente. Dispongono inoltre di un modello idro-meteo di supporto alle decisioni, nato per le piene ma utilizzato anche per le magre: è uno dei più avanzati in Europa, perché riesce a conciliare le previsioni meteo con il modello a flussi e deflussi dei fiumi, per cui consente di prevedere con 10-12 giorni di anticipo quali saranno le condizioni di stress del sistema in funzione delle previsioni di precipitazioni. Nel segnalare la necessità di una accurata conoscenza della situazione per poter intervenire in modo adeguato, evidenziano sul versante agricolo che i cambiamenti climatici hanno determinato un'estensione del

periodo caldo complessivo nelle stagioni estive, con casi di secondi e terzi raccolti, e conseguenti incrementi dei fabbisogni irrigui. Quanto alle azioni strutturali, suggeriscono: di utilizzare i grandi invasi idroelettrici, che sono a fine vita, come riserva della risorsa idrica, e, in situazioni di emergenza, di subordinare le esigenze del mercato elettrico a quelle civili e irrigue, consentendo la prioritaria utilizzazione dell'acqua dall'invaso idroelettrico.
Ulteriori suggerimenti sono stati forniti in sede di documentazione depositata, tra cui: valutare la fattibilità tecnico-economica di operazioni di ricarica preventiva della prima falda; dotarsi di indicatori di siccità riconosciuti a livello istituzionale in modo che la severità di una crisi idrica sia valutata in modo oggettivo; migliorare la gestione dei bacini montani e dei grandi laghi regolati; utilizzare per gli usi agricoli piccoli invasi di accumulo collegati alla rete irrigua.
Il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, descrive alcune delle misure assunte per ovviare alla situazione di emergenza idrica: sospensione delle attività di irrigazione dal lago di Massaciuccoli e successiva riattivazione di un'idrovora per portare acqua dal fiume Serchio al lago; in Lunigiana recupero di cinque vecchi impianti con progetti immediatamente cantierabili; ammodernamento delle reti irrigue dei canali demaniali nella pianura lucchese. In tema di azioni strategiche, propone il riutilizzo delle acque dai depuratori, superando l'ostacolo rappresentato dai parametri di legge eccessivamente severi, evidenziando contemporaneamente l'esigenza di lavorare in sinergia con tutti i soggetti competenti, coinvolgendo i titolari di concessioni irrigue.
Nel documento depositato dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale è raccomandata inoltre l'adozione di misure quali la realizzazione di nuovi invasi, di taglia medio-grande; il miglioramento dell'interconnessione dei sistemi acquedottistici; l'incremento della diffusione del riuso di risorsa in agricoltura; il miglioramento e l'aggiornamento del quadro conoscitivo.

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Autorità di bacino della regione Sardegna e Distretto idrografico della Sicilia

Il rappresentante dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appenino meridionale, Pasquale Coccaro, riferisce che il distretto, pur ricco d'acqua, presenta una distribuzione della risorsa idrica non omogenea sul territorio, che ha indotto a configurare nel tempo un sistema interregionale di utilizzo, di vettoriamento e di adduzione della risorsa molto articolato. Due i principali fattori critici di natura infrastrutturale: oltre ad un elevato livello di perdite idriche, che in alcune aree raggiunge anche il 70 per cento, si registra un'insufficienza degli accumuli, con uno scarto rispetto alle potenzialità di invaso di circa 500 milioni di metri cubi. Tra le misure necessarie, segnala quindi, oltre ad un'azione di natura infrastrutturale (per il recupero del livello di perdite idriche e dei volumi di invaso), il riordino e la razionalizzazione degli schemi e delle fonti di approvvigionamento; la riorganizzazione degli utilizzi in funzione delle evoluzioni dei fabbisogni; il riassetto di carattere organizzativo. In tema di governance, come previsto nel piano di gestione delle acque, si è proceduto ad accordi di programma sulla regolamentazione dei trasferimenti idrici interregionali (per esempio incrementando il trasferimento idrico dal Lazio verso la Campania) nonché, in sede di osservatorio, ad azioni di ripartizione della risorsa per le aree interessate dalle situazioni di maggiore crisi (la risorsa disponibile alle sorgenti di Cassano Irpino è stata suddivisa tra Campania e Puglia a fronte di una precedente esclusiva fornitura alle utenze irpine e sannite; lo schema dell'Ofanto, finalizzato esclusivamente all'uso irriguo, è stato destinato anche all'approvvigionamento potabile). Un continuo e periodico monitoraggio da parte di gestori e regioni ha consentito di valutare le evoluzioni e gli impatti delle azioni di regolamentazione avviate. Per le aree soggette a uno scenario di severità idrica elevata

(alcune zone del Cilento e dell'Irpinia) si è intervenuti, con limitate, e comunque temporanee, deroghe all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).
Nella nota integrativa inviata a seguito dei chiarimenti richiesti dai deputati, per quanto riguarda la governance, si evidenzia la necessità di introdurre meccanismi che agevolino l'interazione tra i diversi livelli di pianificazione (distrettuale, regionale e locale). Questo soprattutto alla luce delle condizionalità posta dall'Unione europea all'erogazione delle risorse, tra le quali la compatibilità tra i programmi regionali e locali e i contenuti della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE. In merito all'utilizzo dei fondi stanziati dal governo centrale, il piano di gestione ha individuano diversi interventi prioritari, condivisi con le regione e che tengono conto delle progettazioni già avviate, come è il caso dell'intervento previsto nella Piana del Fucino, per risolvere le criticità idriche del settore irriguo e mitigare il rischio idraulico.
Il segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, Francesco Baruffi, evidenzia che, nonostante la tradizionale abbondanza di acqua del distretto, già a partire dal mese di gennaio 2017 l'osservatorio ha iniziato a monitorare la condizione di potenziale crisi idrica fornendo le prime indicazioni, una tra tutte il posizionamento delle barriere antisale per evitare la risalita del cuneo salino, in particolare nel bacino dell'Adige, e condividendo informazioni puntuali con tutti gli utilizzatori, agricoltori per primi. I provvedimenti di natura urgente sono stati assunti a partire dal mese di aprile, quando le prese idropotabili – soprattutto per il bacino dell'Adige – hanno presentato problemi di portata: è stato pertanto concordato con le amministrazioni di Trento e Bolzano il rilascio dai serbatoi idroelettrici di quantità idriche tali da garantire anche le esigenze idropotabili del tratto terminale del bacino. A partire dal mese di maggio, con il coordinamento del Ministero dell'ambiente, e il coinvolgimento del Ministero dello sviluppo economico e di Terna, considerato il costo di un'eventuale crisi agricola (valutato in 150 milioni di euro) rispetto al costo di una gestione «anomala» dei serbatoi idroelettrici (valutato in 70 milioni di euro), si è deciso di dare priorità all'uso irriguo della risorsa. Inoltre, accantonati 40 milioni di metri cubi per l'emergenza idropotabile, che non potevano essere in alcun modo intaccati, l'utilizzo del resto delle risorse disponibili è stato oggetto di governo da parte dell'osservatorio con riunioni settimanali, in cui venivano valutate la situazione e le scelte operative, sulla base di criteri preventivamente individuati a livello collegiale.
Quanto ai suggerimenti, viene sollecitata una riflessione sul contenuto dell'articolo 168 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che allo stato consente l'utilizzazione a fini potabili dell'acqua invasata a scopi idroelettrici soltanto in situazioni di emergenza idrica: si evidenzia a tale proposito che l'azione preventiva cui è chiamata l'autorità di bacino richiede la disponibilità di strumenti e meccanismi che agiscano quando l'emergenza non si è ancora verificata. In merito alla capacità dei distretti idrografici di operare la sintesi necessaria, segnala che si tratta di un processo culturale che richiede impegno e che in Italia sconta ritardi, se si considera che la direttiva che ha definito il nuovo quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE) risale al 2000. Quanto agli ulteriori adempimenti richiesti, segnala che entro il mese di dicembre 2017 si dovrà adottare a livello nazionale l'ecological flow di ciascun corpo idrico, definendo la quantità, la distribuzione nel tempo e la qualità delle portate richieste per sostenere gli ecosistemi acquatici e la vita ed il benessere umani che dipendono da questi ecosistemi.
Il funzionario dell'Autorità di bacino della regione Sardegna, Mariano Tullio Pintus, fa presente che in Sardegna la gestione delle risorse idriche viene effettuata direttamente dalla regione attraverso il cosiddetto sistema idrico multisettoriale regionale, che si occupa di tutti gli utilizzi (irriguo, potabile e industriale). Mediamente, si parla di un volume di circa 700 milioni di metri cubi all'anno, di cui circa 450 destinati al settore irriguo, circa 220 al settore potabile e solamente 30 milioni al settore industriale. Poiché la Sardegna per il quarto anno consecutivo si trova in situazione di emergenza, la regione ha imposto il vincolo a Enel, principale produttore di energia idroelettrica, di turbinare

solamente le portate che vengono realmente utilizzate, quindi solo quelle che vengono destinate agli usi potabili o irrigui o industriali. Inoltre segnala che,, a seguito dell'emergenza idrica della metà degli anni Novanta, è stato messo in piedi un sistema di monitoraggio, consultabile via web attraverso il sito regionale, che produce mensilmente dei bollettini che rendono conto, per ciascuno degli invasi della Sardegna, dello stato di consistenza della risorsa e del livello di criticità. La gestione delle risorse idriche in Sardegna è di tipo pluriennale: le capacità di invaso sono tali per cui in linea di massima si può sopperire a carenze annuali utilizzando per due o tre anni più acqua di quella che entra negli invasi. Al momento, essendo questo il quarto anno consecutivo in cui le risorse che entrano sono minori di quelle che vengono consumate, sono state erose tutte le scorte disponibili in gran parte degli invasi, rendendo necessario procedere a livello di cabina di regia con tavoli bilaterali tra regione e soggetti direttamente coinvolti nella gestione della risorsa idrica per consentire una diversa utilizzazione dell'acqua (a titolo esemplificativo gli invasi di Punta Gennarta e di Medau Zirimilis, che inizialmente avrebbero dovuto essere utilizzati esclusivamente per scopi irrigui, al momento si stanno utilizzando anche per usi potabili). Si sta anche valutando di utilizzare maggiormente l'acqua di miniera, superando il problema rappresentato dalle elevate concentrazioni di piombo. Sono stati inoltre coinvolti gli organi di protezione civile regionali, per garantire l'approvvigionamento di acqua tramite autobotti nelle aree non più servite o non più servibili da acquedotto o condotta di alimentazione pubblici. Segnala peraltro che non tutti i sistemi idrici sono interconnessi, in particolare nella parte settentrionale dell'isola che è la meno attrezzata a fronteggiare l'emergenza non avendo mai sofferto prima di ora di mancanza di risorsa. Per quanto riguardo l'uso irriguo, la regione sta cercando di orientare le colture verso quelle meno idroesigenti e di dare incentivi agli agricoltori che passeranno a sistemi di irrigazione diversi da quelli a pioggia; si sta inoltre lavorando per disincentivare le attività agricole finalizzate alla produzione di biomasse a scopi energetici.
Sottolineando l'importanza del recupero delle perdite, evidenzia che, laddove tali perdite sono concentrate, si può intervenire in maniera puntuale e abbatterle; quando invece sono distribuite, il problema è più complesso, perché occorre rifare tutte le condotte e tutti gli allacci. Replicando all'osservazione avanzata in corso di audizione in merito all'eccessiva quantità di risorsa dispersa in mare senza essere stata utilizzata, evidenzia come questioni di sicurezza e laminazione delle piene vadano contro l'accumulo di risorsa, considerato che gli invasi non possono essere riempiti prima di una certa data: a titolo esemplificativo il lago artificiale di Posada non si può riempire se non al termine di aprile, quando però le piogge sono terminate.
Il componente del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti del distretto idrografico della Sicilia, Mario Neglia, in premessa evidenzia che, in assenza di un'autorità distrettuale, che è in corso di organizzazione, in Sicilia il distretto idrografico è gestito dalla regione stessa, in particolar modo dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, A seguito di situazioni emergenziali dei primi anni del 2000, la regione opera una ripartizione annuale delle risorse tra gli usi potabile, irriguo e industriale, avendo acquisito per legge la gestione della quasi totalità degli invasi regionali, tutti di natura pluriennale, ed avendo quindi contezza dei volumi disponibili. Tali invasi subiscono una riduzione dei volumi di acqua contenuti sia per la scarsa piovosità sia per l'interrimento, che a sua volta determina l'imposizione per motivi di sicurezza di una limitazione della quota di invaso da parte dall'ufficio tecnico dighe. Con riguardo quindi ai necessari interventi di svuotamento degli invasi dalla terra depositata per ritornare ai valori ottimali di quota – interventi che la regione Sicilia sta già avviando, utilizzando i fondi del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del patto per la Sicilia, di cui alla delibera CIPE n. 25 del 2016 -, segnala il problema della destinazione dei fanghi di dragaggio, suggerendo una riflessione sul tema e sull'eventuale modifica della normativa in materia di terre e rocce da scavo. Come soluzione per recuperare risorsa, propone

la realizzazione di nuovi invasi di tipo collinare interconnessi, destinati a fare da polmone per gli invasi più grandi che sono a valle.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che si è svolta in data 14 settembre 2017, sono state affrontate varie questioni riguardanti il sistema idrico integrato. Con riguardo alla *governance* del sistema, l'Autorità ha segnalato il processo di consolidamento in corso, sia a livello di ambiti territoriali (ATO), sia a livello di operatori, che si è articolato in una prima fase di regolazione, conseguente alle previsioni normative, e in una seconda fase in cui l'Autorità ha previsto espliciti incentivi per l'aggregazione degli operatori.
I rappresentanti dell'Autorità hanno precisato che, dal 2014 ad oggi, gli ATO si sono ridotti da 70 a 64, mentre gli operatori sono passati da circa 2.600 a poco più di 2.100. Il completamento di tale integrazione e aggregazione appare essenziale per un adeguato svolgimento della funzione di programmazione, che deve essere svolta a livello regionale. Nel segnalare che non rientra nell'ambito delle competenze dell'Autorità subentrare agli enti locali nelle funzioni programmatorie, è stato puntualizzato che, laddove la programmazione a livello regionale si rivelasse inadeguata, sarebbe opportuno piuttosto prevedere l'intervento di organismi sovraregionali.
Sono stati forniti alcuni dati riguardanti lo stato delle infrastrutture idriche dai quali si evince come il 36 per cento delle condotte abbia un'età compresa tra i 31 e i 50 anni e il 22 per cento sia caratterizzato da un'età superiore ai cinquanta anni, con alcune regioni che presentano una situazione peggiore. In tale ambito, l'Autorità ha segnalato che non sono stati programmati gli interventi necessari, a motivo della scarsa conoscenza dello stato delle reti, che in sostanza impedisce l'attuazione della programmazione prevista.
L'Autorità ha fatto presente che, considerato un periodo di vita utile delle infrastrutture pari a cinquant'anni, il tasso medio di sostituzione dovrebbe attestarsi ogni anno al 2 per cento delle infrastrutture esistenti, mentre nel 2015 il tasso di sostituzione è stato dello 0,42 per cento (quindi un quinto), sebbene in miglioramento rispetto al dato del 2014 pari allo 0,39 per cento. Ciò si traduce nella necessità tendenziale di quintuplicare gli importi per investimenti diretti alla sostituzione delle reti.
Per quanto riguarda le dispersioni idriche e le perdite, il dato medio nazionale è pari a al 41,9 per cento, migliore al Nord e al Nord-Est e peggiore in altre parti del Paese, soprattutto nelle isole. In particolare, considerate le perdite cosiddette apparenti, dovute cioè a consumi non autorizzati o a errori di misurazione, tale dato medio si attesta al 38,5 per cento, con punte nelle isole superiori al 50 per cento e al 48-49 per cento al Centro e al Sud. A tale riguardo, l'Autorità ha rilevato l'opportunità che il monitoraggio sullo stato delle reti avvenga a livello di distretto.
Per quanto concerne gli investimenti, è stato evidenziato un *trend* in crescita, considerato che prima del 2015 gli investimenti erano sotto il miliardo di euro all'anno e che nel 2015 sono aumentati a un miliardo e mezzo, con un incremento del 55 per cento. Sulla base dei programmi e delle tariffe approvate, stimando una percentuale di realizzazione degli investimenti programmati intorno all'80 per cento, è stato stimato un livello superiore a due miliardi di euro all'anno.
Secondo l''Autorità, un raddoppio degli investimenti rispetto al dato del 2012-2013, seppure lontano dal fabbisogno stimato necessario, attesta un dinamismo del sistema.
Sulla base dei dati contenuti nel Piano regolatore in corso per il quadriennio 2016-2019, con riferimento alla porzione di sistema in cui sono state approvate le tariffe, l'Autorità ha effettuato una proiezione sull'intero territorio italiano, che attesterebbe un passaggio dai 2 ai 3 miliardi di euro di

investimenti, tenuto conto che il contributo dei fondi europei e dei fondi pubblici è, via via, sempre decrescente.
L'Autorità ha sottolineato la propria funzione di stimolo del sistema degli investimenti, al fine di renderli convenienti in cambio di una riduzione dei costi operativi, per fare in modo che la compatibilità delle tariffe per i cittadini consumatori sia più alta. E' stato precisato, in particolare, che, se attraverso la regolazione si riesce a ridurre l'OpEx (costi operativi) e ad aumentare la CapEx (costi di capitale), è possibile ottenere più investimenti a fronte di una tariffa che cresce relativamente poco.
In particolare, l'Autorità segnala che il raddoppio degli investimenti è stato ottenuto con un aumento ragionevolmente contenuto della tariffa, che si aggira a livello medio nazionale attorno al 4 per cento.
In tale quadro, va comunque considerato che è stato necessario procedere prioritariamente e rapidamente a investimenti su fognature e sistemi di depurazione, in ragione delle procedure di infrazione europee.
L'Autorità ha inoltre ricordato la presentazione del documento per la consultazione 562/2017/R/idr, volto alla definizione di indicatori in gran parte finalizzati a gestire i fenomeni delle perdite di rete e dell'interruzione del servizio.
Nel corso dell'audizione, in risposta ai quesiti formulati dai commissari, in merito al tema riguardante le dispersioni idriche e le perdite, l'Autorità ha puntualizzato che, fermo restando il confronto con operatori e con Autorità d'ambito, si potrebbe, con un costo assolutamente ragionevole, ridurre le perdite da 41,9 a 37,7 per cento in due anni, e a 32,9 per cento in cinque anni. Rispetto al tema della *governance* del sistema idrico, l'Autorità ha ribadito l'approccio neutrale sia rispetto alla gestione degli operatori, che si limita alla concessione di incentivi per l'aggregazione, sia rispetto alla stessa natura del soggetto regolatore. Per quanto riguarda gli investimenti, l'Autorità ha reputato difficilmente percorribile l'introduzione di una previsione finalizzata a rendere obbligatorio il reinvestimento degli utili. In considerazione delle peculiarità del servizio idrico rispetto all'energia elettrica e al gas, riconducibili all'assenza di mercato, l'Autorità ha segnalato l'opportunità di identificare, con l'aiuto delle Autorità d'ambito, obiettivi raggiungibili in termini di investimento e costo, via via definendo gli standard. Da ultimo, l'Autorità ha segnalato l'avvio di una regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato entro quest'anno, basata, come precedentemente rilevato, su diversi macroindicatori, ossia perdite di rete, interruzioni, qualità dell'acqua, ma anche quelli riferiti alle infrastrutture fognarie.

A2A spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, l'amministratore delegato della società A2A, nel ricordare l'ambito gestionale della società (che gestisce il ciclo idrico nel comune di Brescia e in una settantina di comuni della provincia, nonché, attraverso una società controllata, nella provincia di Varese), ha rilevato che il problema della crisi idrica deve essere considerato con riguardo alla siccità, alle alluvioni e all'efficienza degli impianti di depurazione.
Sotto il primo profilo, rileva la necessità di ripensare ad invasi stagionali e - in particolare per il territorio gestito da A2A, formato da una città grande e tanti nuclei piccoli - alle interconnessioni intercomunali, che possono permettere il mutuo soccorso tra zone diverse che risentano della siccità in alcuni momenti.
Le soluzioni al problema della siccità, secondo A2A, sono da ricercare nella promozione del riutilizzo delle acque depurate (dato che esistono sistemi di depurazione molto efficienti) e nello *smart water*.
Relativamente al problema del riutilizzo delle acque, secondo A2A, la soluzione migliore non è rappresentata dalle reti duali, che comportano il problema di ristrutturare tutte le reti acquedottistiche

comunali, quanto da interventi finalizzati su utenze particolari, al fine di incentivare il riutilizzo sia in agricoltura sia nel settore industriale oppure a livello urbano, per l'irrigazione dei campi sportivi o delle aiuole. Nell'ottica di incentivare tali riutilizzi, appare necessaria una regolamentazione europea, in particolare nel settore commerciale, per evitare che il prodotto agricolo irrigato con acqua di riutilizzo venga penalizzato.
La seconda soluzione individuata, la c.d. *smart water*, la cui necessità deriva anche dall'obsolescenza delle attuali tubazioni, consiste nello sviluppare appositi *software* che permettano una gestione intelligente del servizio idrico, nonché un sistema di monitoraggio che non sia limitato alla telelettura.
La telelettura è fondamentale per il bilancio idrico e per la ricerca delle perdite, allo scopo di limitare lo spreco della risorsa idrica, ma occorre che il monitoraggio consenta anche: il controllo in tempo reale delle alluvioni (come avviene in un progetto di sviluppo che A2A sta portando avanti a Brescia); il trattamento dei dati meteo e di quelli derivanti dai pluviometri (per vedere dove si sta spostando il temporale); le misure sulle reti fognarie e l'indirizzamento con appositi organi delle onde di piena verso spazi che possono essere allagati.
Il monitoraggio deve inoltre garantire, tramite controlli *on line* della qualità degli effluenti, l'efficienza degli impianti di depurazione. Ciò al fine di gestire tempestivamente gli avvelenamenti (che non avvengono di rado) degli impianti causati da scarichi anomali e abusivi e quindi evitare che il problema, non trattato, porti all'inefficienza, per settimane o mesi, dell'impianto di depurazione.
Occorrono inoltre misure sugli acquedotti (non soltanto in termini di portate, di pressioni e di suono per cercare le perdite), misure di controllo del livello delle fognature, nonché l'attivazione degli scaricatori di piena nei periodi di tempo asciutto (a tale riguardo l'AEEGSI sta definendo indicatori di livello qualitativo).

Acquedotto Pugliese spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, il presidente dell''Acquedotto Pugliese, nel ricordare che si tratta di un'azienda che serve tutto il territorio della Puglia (quindi con un milione di utenze), che ha 40.000 chilometri di rete (25.000 chilometri di reti di distribuzione e 15.000 di sistema fognario) e che investe circa 170 milioni di euro all'anno, ha ricordato altresì che l'azienda è particolarmente energivora (con un consumo di 540 gigawattora) e ciò poiché oltre l'80% dell'acqua (437 milioni di metri cubi, su un fabbisogno di 525 milioni) viene importata, tramite un sistema di adduzione particolarmente esteso e ramificato, dalle regioni limitrofe (da 6 schemi di grande adduzione: Sele-Calore; Pertusillo; Sinni; Fortore; Locone; Ofanto). Per questo motivo gli effetti dell'emergenza idrica in Puglia sono tutti derivati da quello che succede in altre regioni.
Per gestire questo complesso sistema di adduzione, l'Acquedotto Pugliese ha sviluppato nel tempo (e continua a farlo) degli strumenti previsionali, di supporto e decisionali per: valutare, per i vari punti di approvvigioniamo, la probabilità che ci sia presenza di acqua nelle quantità e nei periodi richiesti; capire come meglio portare l'acqua da quei punti fino all'utilizzatore finale; cercare di ridurre i costi, in particolare quelli energetici. Tali strumenti sono stati particolarmente preziosi nel periodo di siccità, soprattutto per individuare le fonti di approvvigionamento.
Passando all'esame dell'emergenza, il presidente ha evidenziato che la disponibilità idrica di tutte le fonti di approvvigionamento mostrava, a ottobre 2017, valori nettamente inferiori al valore medio degli ultimi dieci anni. In sintesi, gli invasi disponevano di circa il 50 per cento di acqua in meno della media degli ultimi dieci anni, mentre per le sorgenti si registrava un terzo di acqua in meno.
L'Acquedotto pugliese, utilizzando i citati modelli previsionali, ha valutato due differenti scenari futuri:

- uno scenario limite (piovosità quasi pari a zero), poco probabile, che porterebbe, a partire da marzo 2018, all'impossibilità di garantire la domanda idropotabile;
- uno scenario normale (piovosità pari alla media dell'ultimo decennio), quindi abbastanza verosimile, che consentirebbe di soddisfare l'interezza della domanda ma non consentirebbe comunque di riportare i bacini a livello storico e quindi la stagione estiva inizierebbe comunque con un deficit rispetto all'anno precedente.

Al fine di fronteggiare i vari scenari, è stato istituito un tavolo per l'emergenza idrica (che vede il coinvolgimento delle istituzioni, in particolare del governo regionale e dell'autorità idrica pugliese), che si riunisce settimanalmente. Sono state inoltre intraprese azioni per il contenimento delle perdite e la riattivazione di pozzi. È stata avviata una progressiva riduzione delle pressioni idriche nel territorio, cha ha causato problemi in alcuni punti, in particolare ai piani alti.

Il presidente ha, inoltre, segnalato le iniziative volte a riattivare alcuni invasi del passato non più usati (come quelli di San Giuliano e di Cogliandrino), nonché gli interventi programmati che, nei casi di emergenza, consentano di utilizzare anche l'acqua bassa degli invasi, così da renderla disponibile per la parte irrigua.

Accanto a tali azioni, l'Acquedotto ha pianificato e portato avanti un'importante campagna di comunicazione (con un piano di investimenti ad essa dedicati) per sensibilizzare i cittadini su un uso responsabile dell'acqua.

Nel rispondere alle domande dei deputati, il presidente dell'Acquedotto Pugliese ha sottolineato che l'azienda reinveste il 100 per cento degli utili per i propri fabbisogni. In termini pro-capite, l'Acquedotto pugliese investe oltre 40 euro per abitante all'anno, contro una media nazionale pari a 32 euro. In ogni caso si tratta comunque di valori di gran lunga inferiori agli 80 euro all'anno ad abitante che si investono mediamente in Europa.

In termini assoluti, il piano di investimenti approvato per la Puglia ammonta a 1,3 miliardi di euro divisi tra i vari settori: la parte che riguarda le reti è di circa 560 milioni di euro.

Alto Calore Servizi spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, il presidente, nel ricordare che la società eroga il servizio ad Avellino e Benevento, con soli 425.000 abitanti serviti ma 7.000 chilometri di reti necessari per raggiungere un'infinità di piccoli comuni, il Presidente ha stigmatizzato le inefficienze gestionali registratesi negli anni, ricordando di avere "ereditato" una società con 120 milioni di euro di debiti, una rete idrica che registra la più grande perdita della Campania, nonché impianti di sollevamento non rinnovati da venti-trent'anni.

Il presidente ha evidenziato inoltre il paradosso di un territorio ricco d'acqua, i cui abitanti pagano la tariffa idrica più alta della regione, richiamando l'esigenza una necessaria perequazione tra i territori, al fine di garantire non solo le grandi aree metropolitane o industriali, ma anche i piccoli comuni, che sono quelli che più hanno sofferto l'emergenza idrica, sia a causa della condizione orografica, sia in quanto i serbatoi sono disseminati su tutto il territorio.

Il presidente ha ricordato che la società ha messo in campo azioni importanti, anche d'intesa con la regione, ma troppo tardi, non riuscendo quindi ad evitare la chiusura notturna (dalle 21 alle 6) delle utenze in ben 70 comuni.

L'esigenza di una perequazione a carico delle aree metropolitane è resa ancora più stringente, secondo il presidente, dai recenti sviluppi, quali quello delle sorgenti di Montella, che fornivano fino a 230 litri al secondo, alimentando 90 comuni dell'Alta Irpinia, e che oggi non alimentano nemmeno il paese.

Il presidente ha segnalato altresì che gli investimenti realizzati sul territorio, per le opere di Conza e Caposele (200 milioni di euro), non sono andati a beneficio del territorio irpino. Per tale ragione, ha sollecitato l'adozione di iniziative necessarie per la concessione di un ristoro in coerenza con quanto aveva già previsto la "legge Galli".
Il presidente ha auspicato infine una programmazione interregionale che coinvolga tutte le regioni meridionali, dato che in esse, a differenza del resto del Paese, dove le reti e le infrastrutture sono regionali, le opere più importanti sono state realizzate grazie alla Cassa del Mezzogiorno: le reti interregionali, le grandi adduzioni e gli impianti di sollevamento.

Società Metropolitana Acque Torino spa – SMAT

Nel corso dell'audizione, il presidente, nel ricordare che la società SMAT gestisce un sistema di 292 comuni, che è pari a metà della regione Piemonte, con 12.000 chilometri di condotte, ha segnalato che, nella regione Piemonte e nella città metropolitana, le fonti idriche sono abbondanti e significative, anche se non distribuite allo stesso modo in tutto il territorio. Ciononostante, il fiume Po, da cui attinge l'acqua Torino, è sceso nell'anno 2017 sotto i 7,5 metri cubi al secondo e si sono registrati situazioni di mancanza idrica in 13 comuni montani e uno stato di allerta in altri 35.
Secondo il presidente, oggi i bacini delle fonti montane sono limitati e, pertanto, appare necessaria una revisione del sistema. In questa nuova logica, le dighe che servono attualmente soltanto per l'idroelettrico, con 60 milioni di metri cubi di invaso, prioritariamente serviranno per l'idropotabile, quindi consentiranno a 120-130 comuni di non trovarsi in situazioni di criticità. Tale logica è già stata applicata all'invaso della diga di Rochemolles, che serviva fondamentalmente per l'idroelettrico e che è stata dirottata prioritariamente, grazie anche all'intervento regionale, alla fornitura idropotabile.
Il presidente ha, inoltre, segnalato la necessità di prevedere l'interconnessione tra gli acquedotti superando la logica municipalistica, nonché di ridurre le perdite di rete. In proposito, la SMAT ha effettuato rilievi con radar satellitari. La situazione del territorio servito fa registrare a Torino una percentuale di perdite al 24,7 per cento, mentre negli altri 291 comuni si sfiora il 30 per cento, anche a causa di reti tendenzialmente obsolete. Occorrerà quindi che la società si attivi per poter raggiungere l'obiettivo del 25% indicato dall'Autorità di settore.
Relativamente al tema del riuso delle acque, il presidente ha ricordato che la SMAT ha un impianto molto significativo, che serve 3 milioni di abitanti, e ha realizzato una sezione finale con filtrazione e finissaggio per poter utilizzare l'acqua per usi industriali, dato che la zona in cui c'è l'impianto ha una rete industriale significativa. Il Presidente ha comunque auspicato una iniziativa legislativa atta ad imporre per legge l'obbligo di riuso.
Per quanto riguarda gli investimenti, la SMAT si aggira sui 100 milioni all'anno, cioè tra i 42 e i 45 euro annui per abitante, quindi con una soglia nettamente superiore ai 35 euro della media nazionale.
In risposta ai quesiti formulati dai deputati, il presidente ha rilevato che consentire alle aziende del settore di trattenere gli utili prima delle imposte potrebbe sostenere gli investimenti.
Il presidente ha ricordato inoltre un'indagine che sta svolgendo da due anni il Centro Ricerche della SMAT, in collaborazione con CNR e Politecnico di Torino, per verificare i condizionamenti degli effetti climatici sulle falde, in modo da poter organizzare meglio interventi di programmazione e di riutilizzo dell'acqua.
Da ultimo, è stato segnalato che sarebbero opportuni interventi normativi sul fronte dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi, anche al fine di evitare incertezze.

Acquedotto Lucano spa

Nel corso dell'audizione svoltasi il 18 ottobre 2017, il dirigente dell'Area operativa dell'Acquedotto Lucano, nel ricordare che la società è il gestore del servizio idrico integrato in Basilicata con circa 14.000 chilometri di rete (distribuiti in tutta la regione, tra rete idrica e rete fognaria), ha sottolineato che il fabbisogno annuo di acqua è garantito da prelievi sorgentizi (per il 58%), dagli invasi (per il 22%) e da altri fornitori.
Relativamente alla fase di emergenza, il dirigente ha rilevato che le scarse precipitazioni di questi mesi hanno determinato una riduzione del 30% di acqua dalle varie sorgenti. Anche per quanto riguarda gli invasi, all'invaso del Camastra, che è l'unico a servizio di tutta la popolazione lucana, mancano 900.000 metri cubi di acqua. Questo significa che in molti comuni della Basilicata, in assenza di piogge, si potrà erogare acqua nelle ventiquattro ore fino alla fine di dicembre.
Il rappresentante della società ha ricordato le misure di prevenzione adottate dal mese di luglio con riguardo all'emergenza idrica in 40 comuni della Basilicata, mediante riduzioni notturne, nonché all'adozione, d'intesa con le amministrazioni comunali, di ordinanze sindacali per la chiusura di tutte le fontane pubbliche. É stata inoltre avviata una campagna per gli usi impropri e, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e le forze dell'ordine, attivati controlli sugli usi abusivi.
Il rappresentante della società ha, altresì, fatto presente che finora gli investimenti sono stati concentrati sul sistema dei depuratori, in considerazione del contenzioso europeo in atto, nonché per il miglioramento dell'efficienza dei costi energetici (22 milioni di euro all'anno, soltanto per l'energia elettrica, dovuti ai molti sollevamenti necessari a causa dell'orografia del territorio, con molti comuni posti anche oltre i 1.000 metri). Per quanto riguarda gli investimenti futuri, saranno necessari specifici finanziamenti per le reti e per il contenimento delle perdite, attesa la vetustà delle reti di cui va migliorata l'efficienza.

Acqua Bene Comune di Napoli Azienda Speciale

Nel corso dell'audizione svoltasi in data 18 ottobre 2017, il direttore generale di Acqua Bene Comune di Napoli, nel ricordare che la società distribuisce l'acqua alla città di Napoli e serve, come grande distributore, altri ventinove comuni delle varie province di Avellino, Benevento e Caserta, ha ricordato che il fabbisogno idrico di tale territorio è coperto, per circa la metà, da fonti proprie di approvvigionamento idrico (*in primis* le sorgenti del Serino), mentre la restante metà è assicurata, in condizioni ordinarie, dalla Regione Campania, che è l'ente che attualmente gestisce i grandi adduttori e quindi l'acqua per i vari operatori sul territorio.
Il rappresentante della società ha rilevato che, nella situazione di emergenza idrica della scorsa estate, si è proceduto a interventi, con la regione Campania, volti a razionalizzare la distribuzione della disponibilità idrica, a massimizzare il prelievo di acqua, nonché a risparmiare le risorse idriche ove possibile. Sono state attivate, inoltre, ulteriori azioni, come il *revamping* di alcuni pozzi disponibili.
Nel segnalare che sono in corso interventi già progettati e programmati, è stata infine prospettata la realizzazione di due serbatoi di accumulo e di una nuova galleria drenante per sfruttare un'altra sorgente nella provincia di Avellino. Per la realizzazione di tali interventi sono necessari almeno due anni di lavori.

Marche Multiservizi spa

Nel corso dell'audizione, l'amministratore delegato di Marche Multiservizi s.p.A., nel ricordare che la società fornisce l'acqua a quasi tutta la provincia di Pesaro-Urbino (57-58 comuni in tutta la

provincia), distribuendo circa 23-24 milioni di metri cubi con 4.500 chilometri di rete, ha sottolineato che le attuali inefficienze derivano da anni di gestioni frammentate, che hanno portato ad una serie di conseguenze, *in primis* la mancata interconnessione degli acquedotti. Per avere contezza dell'entità della frammentazione è utile un confronto con la realtà pugliese: mentre in Puglia, con milioni di abitanti, ci sono 170 depuratori, nel territorio gestito da Marche Multiservizi, in cui abitano appena 370.000 abitanti, ci sono ben 110 depuratori.
Un'altra eredità negativa del passato è rappresentata dal fatto che il fabbisogno è coperto per oltre l'80 per cento da acque di superficie, che hanno carattere torrentizio e risentono molto facilmente dall'andamento climatico. Lo stesso dicasi per i pozzi, che sono comunque dell'alveo fluviale, e delle oltre 500 piccole sorgenti nelle aree montane, che con l'andamento delle piogge hanno cali del 40-50% di portata.
Il rappresentante della società ha segnalato che il 2017 è stato un anno particolarmente difficile e che, per evitare razionamenti di acqua o discontinuità nel servizio, è stato, tra l'altro, aperto il pozzo del Burano, una riserva definita strategica dalla regione. E' stata, altresì, modificata una legge regionale che impediva l'uso delle acque di profondità, il che consentirà di fare ricorso a due pozzi.
Altri temi oggetto della programmazione aziendale sono l'interconnessione delle reti nelle aree interne e il problema delle perdite.
L'amministratore delegato ha dichiarato di condividere l'esigenza, sollevata da altri auditi, di attuare sistemi di perequazione, nonché di realizzare grossi investimenti in un'ottica più industrializzata. Forti investimenti nel settore idrico, inoltre, rappresenterebbero un volano per l'economia.
Il rappresentante della società ha inoltre, rilevato che gli attuali investimenti, volti a sanare le infrazioni europee relative al sistema di depurazione, andrebbero integrati per le bonifiche. Sempre in tema di investimenti l'amministratore delegato ha ricordato che il *pay out* della società ammonta a circa il 40-45 per cento e che la restante quota viene destinata a investimenti sul territorio. Andrebbe poi semplificato il percorso burocratico amministrativo, onde velocizzare le procedure di spesa, fermo restando il controllo della progettazione e del consuntivo.
Per quanto riguarda la questione degli invasi, in considerazione della loro importanza, l'amministratore delegato ha auspicato iniziative normative per fare in modo che i concessionari, anziché accantonare anno per anno, come prevede la concessione, le relative quote, provvedano a rimuovere il fango dagli invasi, in modo da migliorare anche la qualità idropotabile organolettica dell'acqua e avere risorsa in più. Nel caso degli invasi nel territorio provinciale, la loro pulizia farebbe recuperare circa un milione di metri cubi (pari al 25% dell'attuale disponibilità). Occorre inoltre una semplificazione rispetto alla destinazione dei fanghi, oggi abbastanza complicata. La priorità, secondo l'amministratore delegato, non è quindi realizzare nuovi invasi, ma migliorare quelli esistenti.
Da ultimo, è stato sollevato il problema dei pozzi non censiti, sia per uso industriale, sia per uso civile, che, non essendo monitorati, sono quelli che consumano di più.

Umbra Acque spa

Nel corso dell'audizione che si è svolta il 18 ottobre 2017, il presidente di Umbra Acque, nel ricordare che la società gestisce il servizio idrico di un territorio (Perugia e altri 37 comuni) con un'estensione di rete di circa 10.000 chilometri a cui sono allacciate circa 230.000 utenze, ha sottolineato che la rete acquedottistica è formata per il 90 per cento da grandi sistemi interconnessi, il che ha consentito, la scorsa estate, durante la crisi idrica o nei casi di rotture, di poter gestire la distribuzione dell'acqua minimizzando i disagi.

Il presidente ha rilevato che l'emergenza idrica nel territorio servito ha caratteristiche analoghe a quelle sottolineate dagli altri gestori auditi in quanto le sorgenti, che alimentano le principali adduttrici, stanno soffrendo per un dimezzamento delle precipitazioni.
Nonostante l'emergenza, le zone più densamente popolate non hanno sofferto alcuna limitazione nella distribuzione dell'acqua, ma le criticità hanno riguardato i sistemi locali non interconnessi. Per tale ragione, è stato segnalato che l'obiettivo sul fronte degli investimenti è quello di collegare alla rete già esistente il maggior numero di sistemi locali.
Sul fronte degli acquedotti, il presidente ha sottolineato che da numerosi anni gli investimenti sono mantenuti ad un livello largamente insufficiente; per tale ragione, l'anno scorso, dopo un'ampia interlocuzione con tutti i sindaci, si è deciso di aumentare del 50 per cento gli investimenti e di incrementarli ulteriormente in modo significativo, concentrandoli quasi esclusivamente sulla rete acquedottistica attraverso la sostituzione di condotte vetuste, la manutenzione straordinaria delle rotture e la ricerca delle perdite.
Per quanto riguarda il tema della qualità delle acque, è in corso la messa in opera di un impianto per l'eliminazione, dalle acque, dei nitrati, che derivano principalmente dall'agricoltura.
Ulteriori progetti in corso sono finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dei depuratori e alla ricerca delle perdite.
Dato che il problema della vetustà delle condotte acquedottistiche affligge quasi tutto il territorio nazionale, il presidente ha rilevato l'opportunità di concentrare prioritariamente i finanziamenti su questa tematica e la necessità di un intervento dello Stato al fine di evitare un aumento eccessivo della tariffa.
Considerato che Umbra Acque ha quasi sempre reinvestito gli utili, il presidente ha infine auspicato un'iniziativa legislativa volta a defiscalizzare la quota di utile investita, in modo da lasciare più risorse per gli investimenti.

Conferenza delle regioni e delle province autonome

L'audizione è stata volta principalmente ad esaminare gli interventi in materia di emergenza idrica, con particolare riguardo al settore idropotabile ed irriguo, sulla base di elementi di informazione che sono stati richiesti alle varie regioni.
Sulla base di tali dati, l'assessore all'ambiente della regione Sardegna, che coordina la Commissione Ambiente ed energia della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha sottolineato che in Italia si disperde circa il 38 per cento dell'acqua immessa nella rete e le perdite medie sono vicine al 50 per cento nel Centro e nel Sud e minori nel Nord. E' stato, altresì, rilevato che il 60 per cento delle infrastrutture è stato realizzato oltre trent'anni fa e il 25 per cento di queste supera anche i cinquant'anni, mentre il tasso di rinnovo nazionale è pari circa allo 0,38 per cento.
L'assessore ha segnalato che quotidianamente avviene una dispersione di quasi 9 miliardi di litri d'acqua, a causa delle perdite registrate nella rete degli acquedotti; complessivamente, nell'arco di un anno le perdite idriche ammontano a circa 3.200 milioni di metri cubi, con un totale immesso in rete di circa 8.500 milioni di metri cubi.
Dall'analisi dei dati disponibili, appare evidente la necessità di ingenti interventi di ammodernamento degli schemi acquedottistici, nonché di interventi di manutenzione straordinaria.

Gli interventi realizzati per riammodernare gli acquedotti sono tra i più bassi d'Europa: in Italia si spendono 32 euro all'anno per abitante, a fronte degli 88 euro di Francia e Germania, dei 102 euro del Regno Unito e dei 129 euro della Danimarca.
Per quanto riguarda le risorse e i finanziamenti, tenuto conto dell'attuale assetto normativo che prevede che la tariffa copra integralmente i costi di investimento, il deficit strutturale evidenziato richiama l'esigenza di interventi straordinari, che comporterebbero aumenti tariffari insostenibili per l'utente. Con tempi di realizzazione lunghi e non compatibili con l'esigenza di intervenire nel breve periodo, è stata pertanto rilevata la necessità di un'impostazione diversa.
Dal 2000 al 2013, gli interventi nel settore idrico finanziati con risorse pubbliche sono stati 5.812, per un importo totale di quasi 12 miliardi di euro, tutti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione e sui fondi strutturali europei. Il 70 per cento di tali interventi risulta concluso per un valore di 5,6 miliardi di euro. E' stato segnalato che, per la copertura completa degli interventi, il fabbisogno nazionale di investimenti si attesta intorno ai 4 o 5 miliardi di euro annui, a fronte di investimenti totali nel periodo 2000-2013 inferiori ai 12 miliardi di euro. In particolare, rispetto al fabbisogno di 4 o 5 miliardi di euro all'anno, si registra uno stanziamento medio annuo di circa 800 milioni di euro.
Secondo i rappresentanti della Conferenza, nell'ambito delle misure urgenti da adottare per contrastare gli effetti di tale situazione, occorre prevedere risorse adeguate per gli interventi strutturali, migliorare l'efficienza delle reti idriche e incentivare l'utilizzo dei reflui depurati. Al riguardo, sarebbe opportuno adottare in tale ambito modelli di economia circolare.
Altro aspetto evidenziato dai rappresentanti della Conferenza è che le misure devono tener conto anche degli aspetti non strutturali, che rivestono importanza fondamentale nella *governance*, in quanto concorrono al contenimento delle perdite e hanno una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale.
In primo luogo, è necessario rafforzare, oltre al ruolo dell'Osservatorio nazionale su acqua e salute, il ruolo dell'Osservatorio nazionale sulla Strategia nazionale ai cambiamenti climatici, che rappresenta la cabina di regia per il monitoraggio costante degli aspetti meteorologici e climatici e la programmazione delle conseguenti azioni.
In secondo luogo, bisogna incentivare il risparmio idrico, anche attraverso il riuso e l'innovazione tecnologica, cercando di valorizzare e di favorire esperienze regionali, che sono importanti per mettere a sistema le migliori pratiche già esistenti.
In terzo luogo, bisogna incentivare le buone pratiche gestionali delle reti con forte contenuto di innovatività sia nel settore potabile sia nel settore irriguo.
In merito alla necessità di investimenti infrastrutturali nel settore del servizio idrico integrato i rappresentanti della Conferenza hanno ribadito l'importanza di tali investimenti al fine di limitare la perdita delle reti idriche e lo sfruttamento della risorsa acqua. Sul fronte delle perdite, è stato precisato come alcune regioni (Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Molise e Sicilia) infatti presentino perdite superiori al 44,9 per cento, mentre tra le principali città, sulla base di dati ISTAT, Cagliari presenti perdite pari al 59,3 per cento, Palermo pari al 54,6 per cento, e Campobasso addirittura il 67,9 per cento.
In risposta ai quesiti formulati dai deputati e alle considerazioni svolte nel corso dell'audizione, i rappresentanti della Conferenza hanno evidenziato, in merito al tema degli investimenti infrastrutturali pubblici, che la media di realizzazione di un'opera è pari a circa cinque anni e mezzo (due anni per la progettazione; poco più di un anno per l'affidamento dei lavori; due anni e sei mesi per l'esecuzione dei lavori), sottolineando, altresì, che occorrerà valutare gli effetti per le regioni derivanti dall'applicazione della nuova disciplina concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (D.Lgs 147/17) nel settore idrico.

In merito all'uso irriguo nel settore agricolo, i rappresentanti della Conferenza hanno evidenziato inoltre differenze regionali notevoli, sulla programmazione colturale e sul sistema di irrigazione, che determinano facilmente la possibilità di cambiare coltura a seconda dell'annata, e sull'utilizzo dei reflui depurati.
Da ultimo, i rappresentanti della Conferenza si sono soffermati sul tema degli invasi, con particolare attenzione alla regione Sardegna, il cui territorio regionale coincide con il territorio di competenza dell'Autorità di bacino, con una gestione degli invasi (34 dighe) affidata ad un sistema regionale multisettoriale, l'ENAS, ente strumentale della regione sotto il controllo dell'Autorità di bacino, che fornisce anche indirizzi sulla fonte da utilizzare, per eventuali trasferimenti di risorse al fine di fronteggiare eventuali emergenze idriche. In proposito, è stata rilevata la necessità di una gestione unitaria della risorsa.

4. CONCLUSIONI

Nell'anno che sta per concludersi si è verificata in Italia una situazione eccezionale come dimostrano i recenti dati del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In Italia, infatti, il 2017 ha fatto segnare un record negativo per la siccità: è stato il più secco dal 1800 ad oggi ed il livello di piovosità è stato di oltre il 30% inferiore alla media del periodo di riferimento 1971-2000 (fatta eccezione per i mesi di gennaio, settembre e novembre, tutti gli altri mesi hanno fatto registrare un deficit di oltre il 30 per cento e, in ben sei mesi, di oltre il 50 per cento). Oltre alle scarse piogge, il 2017 è stato caratterizzato anche da temperature molto elevate e come il quarto anno più caldo degli ultimi 217 con un'anomalia di +1,3 gradi al di sopra della media del periodo di riferimento convenzionale 1971-2000.
La Commissione Ambiente ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva proprio per analizzare le conseguenze del prolungato periodo di siccità, che hanno determinato situazioni di criticità particolarmente gravi in alcune aree del Paese (ad esempio nel Lazio, in relazione alla condizione del lago di Bracciano), per valutare l'efficacia delle misure adottate ed individuare ulteriori misure, anche nell'ambito di appositi strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi, nonché acquisire elementi di informazione sul quadro degli investimenti programmati, realizzati e in corso di realizzazione.

L'indagine ha permesso di evidenziare, attraverso le audizioni, una serie di elementi di rilievo riguardo alle criticità che hanno caratterizzato l'emergenza idrica e ha confermato alcuni aspetti riguardanti la gestione delle risorse idriche del Paese, che sono stati affrontati dalla Commissione in diverse occasioni.
Il quadro delle audizioni fa emergere, in generale, una crescente consapevolezza - da parte di tutti i soggetti interessati - delle criticità riconducibili a inefficienze, pressioni e prelievi eccessivi della risorsa idrica, nonché alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Un'accresciuta consapevolezza non può che essere valutata positivamente, anche nella prospettiva dell'adozione di misure di adattamento e di mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici. Di rilievo, inoltre, le innovazioni riguardanti la qualità della regolazione tecnica (AEEGSI) e le esperienze di alcuni soggetti che si sono dotati di un approccio di inquadramento complessivo del ciclo idrico (Autorità di distretto del Po).
Le audizioni svolte confermano ancora una situazione di forte frammentazione e l'esigenza della definizione effettiva di una politica strategica e sostenibile del governo della risorsa idrica, nonché di una governance omogenea e unitaria. Il quadro delle competenze e della definizione delle responsabilità appare complesso a motivo della presenza di diversi attori (AEEGSI, Autorità di Distretto, Ministeri competenti, Regioni) e della difficoltà di riconduzione di talune azioni a centri unitari di responsabilità (ad es. nel caso della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici). Per tale ragione, nel corso delle audizioni è stata sollecitata da tutti i soggetti la necessità di un

chiarimento normativo, della semplificazione e di un maggior coordinamento e raccordo tra le politiche di analisi, previsione e gestione della risorsa idrica. A tale riguardo, la definizione di standard uniformi e generali, come auspicato dalla AEEGSI, condurrà ad un ciclo di programmazione senz'altro più veritiero e verificabile.
Emerge, inoltre, un'attuazione della riforma delle Autorità di Distretto Idrografico, che non è stata ancora completata, e la necessità di un coordinamento chiaro e verificabile tra autorità di distretto, regioni e comuni di cui viene sollecitata una rapida presa d'atto: una nuova consapevolezza da cui far partire un riassetto efficiente, una collaborazione operativa di cui si sente forte il bisogno
L'indagine ha permesso di evidenziare, inoltre, una serie di rilevanti elementi in specifici ambiti, che si riportano di seguito unitamente alle proposte conclusive.

Un primo ambito è quello relativo alle misure volte a favorire la conoscenza dei dati e la loro condivisione.
A tale proposito, si sottolinea l'importanza di individuare un soggetto unitario, a livello nazionale, in cui possano confluire tutti i dati e le informazioni (raccolti dalla comunità scientifica, dai Ministeri competenti, nonché dall'ISTAT, dall'AEEGSI, dal Snpa, da Utilitalia, dall'Anbi e dalle Regioni). La costituzione di una base informativa unitaria potrebbe, anzi dovrebbe, essere un supporto prezioso ed indispensabile per l'operatività delle Autorità di distretto ed in generale per la pianificazione di sistema volta a migliorare la tutela, la gestione e la valorizzazione della risorsa idrica. Va, altresì, considerata la possibilità di finanziamento di una rete di monitoraggio nazionale anche in relazione alle nuove competenze di Italia Meteo, che rappresenterà un punto di coordinamento dei sistemi regionali. Una rete di monitoraggio nazionale potrà essere un punto di riferimento altrettanto indispensabile per la programmazione e la gestione delle emergenze a vari livelli. Una corretta gestione delle risorse idriche disponibili nei bacini idrografici necessita di adeguate attività operative di monitoraggio e modellistica idrologica su tutto il territorio nazionale.
Attualmente le competenze di monitoraggio meteo-idrologico sono assegnate alle Regioni, in particolare ai Centri funzionali di Protezione Civile, che in alcuni casi risiedono nelle ARPA e APPA.
Nel 2003 sono stati firmati accordi interregionali e nazionali a scala di compartimenti idrografici, organizzati per sezioni e con ambiti territoriali su uno o più bacini idrografici, per garantire lo svolgimento delle attività degli Uffici Idrografici trasferiti alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 112/98. Tale trasferimento Stato-Regioni fu disposto per risolvere le carenze in termini di monitoraggio e modellistica idrologica, attuando altresì la riforma del titolo V della Costituzione.
A distanza di 15 anni dal trasferimento delle competenze statali, il rilevamento delle grandezze idrologiche, sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee, evidenzia ancora carenze notevoli in numerosi bacini idrografici del territorio italiano, non consentendo la definizione di un quadro conoscitivo a scala nazionale, impedendo altresì una pianificazione e una gestione adeguata delle risorse idriche, oltre ad aumentare la frequenza e la severità degli episodi emergenziali di scarsità idrica.
Al fine di garantire un sistema coordinato di monitoraggio e valutazione dello stato idrologico, nel 2013 ISPRA ha promosso l'istituzione del Tavolo Nazionale di Idrologia Operativa, con la partecipazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Aeronautica Militare e del Dipartimento di Protezione Civile. Tuttavia, le attività promosse nell'ambito del Tavolo Nazionale non trovano ancora un'operatività soddisfacente nel campo del monitoraggio e della modellistica idrologica, evidenziando così la mancanza di una struttura organizzativa e di una gestione operativa ad integrazione delle attività idrologiche regionali a scala di bacino, che consentano così un quadro conoscitivo nazionale.

Si evidenzia una forte disomogeneità nella distribuzione dei punti di monitoraggio e un'insufficiente densità della rete di monitoraggio, in particolar modo delle portate fluviali se si considerano i diversi obblighi normativi che spaziano dalla gestione delle risorse, al controllo delle derivazioni, alla difesa del suolo, oltre che una carenza delle osservazioni relative alle acque sotterranee e alle sorgenti.
Si ritiene urgente che la riorganizzazione delle attività di idrologia operativa avvenga attraverso il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (Snpa) di cui alla legge n.132/2016, in stretto raccordo con le Autorità di Distretto Idrografico nazionali.
E' necessario trovare fondamento nella collaborazione tra le amministrazioni, nel coordinamento dei programmi nazionali, regionali e locali di monitoraggio che dovrà migliorare il sistema di monitoraggio e analisi dei fenomeni idrologici, della qualità delle acque e degli ecosistemi fluviali, garantendo così la necessaria conoscenza delle realtà territoriali dei distretti di bacino.
Per far fronte agli oneri delle attività di monitoraggio e modellistica idrologica dovrà essere autorizzata un'adeguata spesa su base annuale per sostenerne i costi di investimento e i costi operativi.

Un secondo ambito riguarda la *governance*, atteso che regioni e comuni stanno adattando la definizione degli ambiti territoriali e la loro organizzazione istituzionale in modo disomogeneo e con notevoli problemi di gestione. Le assemblee di sindaci, infatti, rappresentano territori con problemi e dimensioni molto differenti e si confrontano su modelli di gestione della risorsa interamente pubblici o misti (pubblico-privati). In questo senso la sperequazione tra comuni medio-grandi e piccoli origina tensioni e alimenta il senso di allontanamento dai problemi delle aree marginali e non per questo meno importanti per la tutela della risorsa idrica e per la sua corretta distribuzione. L'introduzione nei criteri tariffari di elementi di costo per la copertura economica e finanziaria di servizi ecosistemici (come già risulta in alcuni territori HERA) finalizzati alla tutela e al miglioramento qualitativo della risorsa idrica possono rappresentare utili strumenti per riparare le differenze tra territori.
Considerato l'enorme fabbisogno di investimenti, si ritiene necessario l'istituzione di un Fondo nazionale per il riequilibrio territoriale delle dotazioni idriche e per la preservazione della risorsa, attivabile esclusivamente nei casi di completa saturazione delle capacità tariffarie d'ambito, e alimentato da meccanismi di solidarietà interambito e da finanziamenti pubblici.
E' necessario inoltre rafforzare il coordinamento della governance e regolazione dei servizi idrici con le politiche di gestione integrata a livello di bacino idrografico.
In questo quadro, si rileva l'opportunità di un rafforzamento del ruolo delle neo costituite Autorità di distretto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle assemblee degli enti locali e degli altri soggetti coinvolti e di definire un'efficace ed efficiente filiera di competenze anche individuando nelle assemblee dei sindaci livelli e organizzazioni più aderenti alle specificità territoriali. Per il perseguimento di tali finalità, non appare infatti sufficiente l'istituzione degli Osservatori peraltro non disciplinati normativamente, anche in considerazione della necessità di garantire una logica di solidarietà a livello di intero bacino idrografico, che solo le autorità distrettuali possono assicurare.
Va conferita loro la possibilità di intervenire nella programmazione per interventi che favoriscano l'uso plurimo della risorsa ovvero di favorire investimenti a supporto di infrastrutture multifunzionali (per lo stoccaggio e per la laminazione delle piene, per gli acquedotti e per l'irrigazione). Deve essere introdotta la possibilità di intervenire su tutte derivazioni e sulla regolazione degli invasi significativi per la gestione unitaria a livello di bacino e per il bilancio idrico di bacino: per regolare i rilasci, per consentire le derivazioni ai fini del rimpinguamento delle falde (ad esempio va previsto un ruolo ambientale delle canalizzazioni di bonifica anche durante il periodo non irriguo), il ripristino delle lanche fluviali, per il rallentamento dei deflussi. etc.
Il rafforzamento delle autorità passa anche attraverso l'attribuzione di risorse economiche e finanziarie alle autorità stesse e per la realizzazione di investimenti a supporto di infrastrutture

multifunzionali (per lo stoccaggio e per la laminazione delle piene, per gli acquedotti e per l'irrigazione). Gli investimenti devono riguardare tutte le derivazioni e gli invasi significativi per la gestione unitaria a livello di bacino e per il bilancio idrico di bacino
Occorre, inoltre, sottolineare l'esigenza di una definizione di meccanismi di pagamento dei servizi ecosistemici, che potrebbe favorire la definizione di meccanismi di compensazione per fronteggiare le sperequazioni tra territori. Si ricorda, in proposito, che è scaduta la delega prevista dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015 e che una nuova delega è stata inserita nel progetto di legge riguardante la riforma delle aree protette all'esame del Senato.

Il terzo ambito attiene alla regolazione dei servizi, che si scontra con forti disomogeneità del Paese, che si rilevano nell'ambito della gestione delle acque (servizio idrico-integrato). AEEGSI rappresenta un eccellente sistema di regolazione dei servizi che ha bisogno di meglio sintonizzarsi all'interno delle politiche gestionali complessive della gestione delle acque. E' regolazione di servizio, è uno strumento importante, parte dei piani di gestione di bacino, e rappresenta un elemento di verifica opportuno su investimenti, erogazione servizi, diritti dei cittadini confronti tra aree differenti del Paese. Oggi l'Autorità regola solo usi civili, occorre rendere omogeneo il ruolo dell'Autorità anche nella verifica usi industriali, agricoli e plurimi della risorsa, della regolazione delle acque meteoriche di deflusso urbano.
Ciò potrebbe rappresentare un fattore importante per la lotta agli sprechi; si consideri, in proposito, il contributo all'accumulo della risorsa idrica che potrebbe derivare dalla gestione dei bacini idroelettrici.

Il quarto ambito riguarda l'agricoltura e i consorzi di bonifica, che – sulla base di quanto emerso nel corso delle audizioni - necessitano di una maggiore integrazione a livello delle politiche di bacino. I temi della manutenzione del reticolo idraulico esistente, della contribuenza dei consorzi, della conoscenza e della valorizzazione degli antichi canali irrigui unitamente all'utilizzo delle tecniche più moderne ed innovative per il risparmio della risorsa nei sistemi di irrigazione rappresentano obiettivi alla portata delle realtà esistenti pur nella ricerca di un collegamento indispensabile nella pianificazione e programmazione a livello di distretto idrografico. In tale ambito, rileva anche quanto dispone lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, che è in corso di esame parlamentare (atto del Governo n. 485). La cura ed il mantenimento del patrimonio forestale come custode del patrimonio idrico deve, infatti, diventare un elemento prioritario nella gestione futura.

Il quinto ambito riguarda il tema della sostenibilità ambientale e l'uso della risorsa idrica nel sistema produttivo ed industriale del Paese, a partire dall'indicazione di azioni concrete che nella organizzazione della produzione efficiente e responsabile hanno un'incidenza economica. Si consideri che già alcune realtà produttive stanno adottando modelli in favore dell'ecosostenibilità e della riduzione dell'impronta ecologica con effetti positivi sul risparmio della risorsa idrica (vedi Cartiere del distretto Lucchese). Sarebbe opportuno adottare misure che, accanto al riconoscimento del valore del capitale naturale, promuovano gli investimenti e le tecnologie necessari anche per la gestione dei reflui e del risparmio della risorsa
Il tema è ancora gestito in modo differenziato: è urgente avere un quadro complessivo.
Occorre la gestione dei bacini idroelettrici non solo ai fini della produzione di energia, ma allo scopo di agevolare l'accumulo della risorsa oltre il fabbisogno dei gestori. Lotta agli sprechi diventa indispensabile anche nel settore della produzione

Il sesto ambito riguarda la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che deve diventare parte integrante delle politiche gestionali già in atto. Sarebbe, infatti, essenziale condividere e fare conoscere a tutti i livelli le pratiche da applicare, anche attraverso opportune azioni di formazione e campagne di sensibilizzazione attraverso l'aiuto di scuola, associazioni ambientaliste, informazione pubblica. Le politiche climatiche assegnano al fattore acqua un'importanza strategica e le ultime conferenze internazionali sul clima individuano nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici obiettivi strettamente correlati. Come già più sopra rilevato, in tale ambito, appare rilevante assicurare il necessario coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti attesa la trasversalità delle tematiche interessate e la necessità di definire le sinergie tra le varie misure.

Il settimo ambito attiene al tema degli investimenti. In tale ambito, appare necessario superare progressivamente il gap infrastrutturale, che riguarda le infrastrutture idriche, in considerazione del ripetersi di periodi di siccità prolungata.
Dopo il referendum sull'acqua pubblica la gestione del servizio idrico integrato ha visto la rielaborazione del contenuto della tariffa e ha chiarito la parte riguardante investimenti.
Considerando il lavoro urgente da fare sulla riduzione delle perdite del sistema idrico avvantaggiato dalle più moderne tecniche di esplorazione, si dovrebbe individuare per step tassativi, come avvenuto per le percentuali di differenziata nel sistema di raccolta dei rifiuti, in modo da superare progressivamente un gap infrastrutturale tanto più grave quanto più frequenti stanno diventando i periodi di siccità prolungata.
Il meccanismo di incentivi premiali per la riduzione delle perdite potrebbe aggiungersi agli investimenti dei gestori. Andrebbe valutata l'opportunità di definire, nel breve periodo, un meccanismo di incentivi premiali per la riduzione delle perdite del sistema idrico, che potrebbe avvalersi delle più moderne tecniche di esplorazione per la loro individuazione. Tale meccanismo potrebbe avere un carattere addizionale rispetto agli investimenti dei gestori.
Sul medio e lungo termine il sistema pubblico come avvenuto negli ultimi anni deve programmare investimenti destinati a schemi idrici, manutenzione invasi per il recupero della capacità di accumulo della risorsa, costruzione di nuovi invasi, dissalatori e soprattutto per la definizione di interconnessioni destinate a coprire differenze territoriali e a gestire con efficienza uso plurimo delle acque. Maggiore attenzione va riposta alla definizione delle politiche UE destinate alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso fondi Coesione e altri Fondi che dalla ricerca fino alla gestione locale possono attivare pratiche virtuose ed utili
Per quanto riguarda invece i programmi che devono essere realizzati nel medio e lungo periodo, appare necessaria la definizione di un progetto di investimenti pubblici, sulla scorta di quanto avvenuto negli ultimi anni, destinati agli schemi idrici, alla manutenzione degli invasi per il recupero della capacità di accumulo della risorsa, alla costruzione di nuovi invasi, alla realizzazione di dissalatori e soprattutto alla definizione di interconnessioni per compensare le differenze territoriali e gestire con efficienza l'uso plurimo delle acque.(a questo proposito interessante è l'esempio del CER canale Emiliano Romagnolo) Gli investimenti devono essere destinati anche all'utilizzo di materiali innovativi e di qualità nella realizzazione delle infrastrutture idriche, tenuto conto che l'indagine conoscitiva ha evidenziato dati relativi alla vetustà delle condotte anche in relazione ai materiali usati per la loro costruzione. L'utilizzo di materiali innovativi e di qualità e la misurabilità delle loro prestazioni nell'ambito del ciclo di vita dei prodotti potrà contribuire a un positivo impatto ambientale oltre che ad una durata certificabile degli impianti edelle infrastrutture idriche.
In tale contesto, assume una rilevante importanza la definizione delle politiche europee per la lotta ai cambiamenti climatici attraverso l'utilizzo dei fondi nell'ambito della politica di coesione e degli altri

fondi europei (ad esempio in materia di ricerca)ed una più incisiva partecipazione dei Ministeri competenti e delle regioni allo studio e alla realizzazione delle strategie

Gli ambiti sopra riportati e le relative proposte conclusive sono strettamente intrecciati come dimostra il fatto che viene richiamato in più punti il tema dei cambiamenti climatici, che rappresentano un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche. La complessità di queste sfide rende improcrastinabile la definizione di nuove strategie per lo sviluppo basate sulla sostenibilità.

Il 2 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'ONU, la cui attuazione richiama, in primo luogo, l'impegno dei Ministeri competenti e delle istituzioni a tutti i livelli.

Il tema, per la sua importanza, riguarda non solo le questioni ambientali, ma attraversa ben più ampi settori che spaziano dalla geopolitica alla salute, dai diritti primari all'economia e la finanza. Per questa ragione, oltre all'impegno delle istituzioni, è necessario un coinvolgimento anche della società civile.

Nella valutazione degli obiettivi indicati dal sesto goal dell'Agenda 2030 "garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie" l'Italia fa registrare alcune difficoltà in relazione alla gestione della risorsa ed alla sua qualità, nonché alle diversità territoriali rispetto ai rischi idrogeologici.

Il Parlamento nell'attuale legislatura ha dedicato una costante attenzione alle implicazioni connesse alla tutela e alla gestione della risorsa idrica, alla garanzia dell'accesso a tale risorsa nel rispetto dei diritti, alla governance, ai benefici derivanti dall'uso corretto della risorsa idrica, ma anche alle conseguenze derivanti dall'utilizzo in agricoltura e dalla produzione di energia. Sono state adottate importanti misure, la cui attuazione dovrà essere monitorata in futuro. Ma sarà necessario adottare ulteriori misure, auspicabilmente nel novero di quelle precedentemente evidenziate, per evitare il ripetersi delle criticità verificatesi nella situazione di emergenza idrica dei mesi scorsi nella consapevolezza che l'acqua è un bene comune e che l'accesso all'acqua è un diritto fondamentale ed universale.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante: « Riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della protezione civile in attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30 »;

preso atto che il legislatore delegato ha scelto l'adozione di un decreto legislativo unico che abroga la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale, e le altre disposizioni relative alla materia della protezione civile recate da altri provvedimenti di rango primario, riassumendole e sistematizzandole nel nuovo provvedimento;

considerato che:

lo schema di decreto, nel rispetto del disposto costituzionale che inserisce la protezione civile tra le materie a potestà legislativa concorrente, determina i principi fondamentali al fine di consolidare la visione unitaria delle attività di protezione civile nel rispetto delle peculiarità dei territori;

lo schema reca misure di semplificazione nell'ambito del plesso normativo della protezione civile, mediante l'introduzione di disposizioni di tenore sistematico che assicurano, nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge di delegazione, la coerenza logica delle varie ed articolate disposizioni introdotte e stratificatesi nel corso degli anni nella materia;

lo schema del decreto legislativo in oggetto dà piena attuazione alla legge delega provvedendo alla ricognizione, al riordino, al coordinamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza, nonché della effettività della risposta del sistema, tramite:

la classificazione di tutti gli eventi calamitosi che interessano il territorio nazionale alla stregua di emergenze di protezione civile a prescindere dalla loro estensione e dalla dimensione dell'intervento messo in atto per fronteggiarli;

la ridefinizione degli ambiti di intervento del Servizio nazionale e il riallineamento delle competenze dei livelli territoriali con contestuale piena responsabilizzazione nel relativo esercizio delle attività di protezione civile;

il riordino delle disposizioni in tema di sistemi di allertamento, per assicurare il consolidamento e lo sviluppo delle reti di monitoraggio e sorveglianza e il miglioramento delle attività di comunicazione e informazione, nei riguardi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale e della popolazione;

lo schema in argomento provvede inoltre alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti, mediante l'introduzione di specifiche previsioni inerenti:

la separazione della funzione di indirizzo politico, propria dei livelli istituzionali, da quella di gestione operativa e amministrativa, articolata nelle diverse

strutture territoriali e nazionali, con individuazione degli ambiti di azione e delle responsabilità;

la focalizzazione sull'azione di pianificazione in materia di protezione civile, specificamente disciplinata secondo le prescrizioni dettate dalla legge di delegazione, a cui è demandata l'individuazione di ambiti ottimali, a livello territoriale, nei quali assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di garantire la sostenibilità della filiera operativa a tutela della popolazione, ove i comuni possono garantire lo svolgimento delle proprie funzioni anche costituendosi in forma aggregata;

il potenziamento della capacità di preparazione e risposta alle emergenze di rilievo nazionale;

il riordino degli strumenti finanziari articolati nei tre fondi, già oggi esistenti, espressamente richiamati dal legislatore delegante: fondo nazionale della protezione civile, che viene precisamente finalizzato alle attività di previsione e prevenzione, strutturale – entro limiti precisi – e non strutturale di protezione civile; fondo per le emergenze nazionali; fondo regionale di protezione civile;

il rafforzamento degli strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva, nonché il riordino della disciplina in materia di partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile, in coerenza con le finalità del Codice del Terzo Settore e in virtù di apposita autorizzazione contenuta nel medesimo Codice;

non viene data piena attuazione ad alcuni obiettivi posti alla base della legge inerenti ambiti le cui discipline di settore sono ancora in fase attuativa e che afferiscono al livello degli enti di area vasta di cui alla citata legge n. 56 del 2014, nonché all'ambito della responsabilità degli operatori di protezione civile, in relazione alla quale il dibattito in corso a livello tecnico-giuridico è ancora in fase evolutiva;

l'attività di revisione e riordino imposta dalla legge di delegazione è finalizzata a provvedere all'organizzazione di un sistema policentrico che opera al livello centrale, regionale e locale, mediante la definizione delle relative attività di protezione civile, nonché dell'attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni ai comuni e alle unioni del Comuni, alle città metropolitane agli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e agli enti e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

rilevato che:

lo schema di decreto presenta un contenuto articolato, improntato alla ricerca di un equilibrio tra le esigenze di unitarietà del Sistema ed il carattere decentrato e diffuso della relativa organizzazione preposta alla tutela di interessi tanto rilevanti e costitutivi per la stessa collettività nazionale che la collocano tra le materie a rilievo « trasversale »;

i fondamenti del decreto si uniformano ai criteri e principi indicati nella legge di delegazione che, nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, focalizzano la capacità d'azione anche in relazione al livello di diffusione della cultura di protezione civile e alla consapevolezza della partecipazione responsabile al Servizio nazionale da parte di tutte le diverse tipologie di strutture e operatori, nonché dei cittadini, perseguendo l'esigenza di aggiornamento e di adeguamento del Servizio nazionale alle evoluzioni sociali degli ultimi anni e delle rilevanti innovazioni normative introdotte nella materia, confermando, comunque, il lungimirante impianto organizzativo individuato dalla legge del 24 febbraio 1992 n. 225, come integrato e arricchito a seguito della riforma costituzionale del 2001;

apprezzato il grande lavoro di concertazione tra tutti i numerosi soggetti componenti del Sistema, non solo in quanto materia « concorrente », ma nella consapevolezza di consolidare la visione di una consapevole appartenenza ad un

unico Servizio nazionale volto alla salvaguardia dei diritti fondamentali della comunità, che si evince dall'arricchimento prodotto dalle ulteriori previsioni introdotte a seguito dell'intesa acquisita in senso alla Conferenza Unificata, che ha apportato preziosi contributi migliorativi allo schema di decreto in argomento, che appaiono conformi ai principi di delega, coerenti con il mandato parlamentare e che si condividono;

rilevato altresì che:

le direttive presidenziali, da adottarsi previa intesa in Conferenza Stato-Regioni o in Conferenza Unificata, in ragione dello specifico contenuto, costituiscono l'opportuno strumento per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, la visione unitaria delle attività di protezione civile;

negli ambiti tematici maggiormente rilevanti, tali strumenti sono già stati adottati nel corso degli anni (istruttoria propedeutica alla dichiarazione dello stato di emergenza, pianificazione di emergenza, sistema di allertamento, disciplina volta ad assicurare la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile);

non si è reso necessario, in questa fase, intervenire ulteriormente sul tema delle disposizioni in materia di appalti pubblici, atteso che le disposizioni introdotte nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nel successivo provvedimento correttivo, attuano, nella sostanza, quanto previsto in tema dalla legge delega, realizzando un apprezzato coordinamento tra i due testi;

considerato, per quanto riguarda le singole disposizioni recate dallo schema in esame, che:

nell'ambito del disposto dell'articolo 1, che reca disposizioni inerenti la dimensione sistemica del Servizio nazionale, vengono declinate le finalità e l'ambito di operatività e, al comma 1, non risulta richiamata espressamente la tutela ed il benessere degli animali. Sebbene gli interventi di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali negli eventi calamitosi debba già considerarsi rientrante nel concetto di tutela della integrità della vita, anche al fine di recepire alcuni principi innovativi introdotti dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona e dalla legislazione nazionale in materia (legge n.189 del 2004; legge n. 201 del 2010 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia), tale esplicito riferimento risulta quanto mai opportuno, nell'ambito della promozione della cultura di protezione civile. Essa, infatti, intende promuovere e riconoscere le esigenze per la migliore e più armonica convivenza tra cittadini ed animali, rispettosa dei reciproci diritti, anche mediante la sistematizzazione della previsione di interventi di soccorso, messa in sicurezza e gestione degli animali – soprattutto quelli da compagnia – negli eventi calamitosi. Si tratta, per lo più, di interventi già attuati, sebbene in maniera non ancora organizzata, dal Servizio Nazionale di Protezione Civile anche con l'ausilio delle associazioni protezioniste, da sviluppare secondo le disposizioni e le procedure generali previste in tema di partecipazione. L'inserimento, quindi, nel corpo del decreto del riferimento alla salvaguardia degli animali dà attuazione all'ordine del giorno n.9/2607-B/4 degli onorevoli Durante e Palese accolto dal Governo lo scorso 7 marzo 2017;

tra le attività di informazione alla popolazione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f)* risulta opportuno precisare che esse sono riferite precipuamente alle relative norme comportamentali;

nell'ambito delle previsioni inerenti l'individuazione dei compiti affidati al Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 8, onde evitare possibili errate interpretazioni delle disposizioni recate dalla lettera *h)* del comma 1 che parrebbero inerire la sfera di autonomia organizzativa delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di pianificazione, sarebbe

opportuno rivedere l'attuale riformulazione al fine di precisare l'intento e il tenore da imprimere alla norma. Di contro, relativamente all'attività di promozione di specifiche esercitazioni di protezione civile volte alla verifica dell'idoneità della pianificazione nazionale, si riterrebbe opportuno, in considerazione della validità dello strumento richiamato per la verifica di idoneità della capacità di risposta operativa del sistema, data la peculiarità dell'ambito di intervento in osservazione, affidare a disposizioni che non ne limitino in alcun modo l'esecuzione ad una supposta periodicità;

relativamente alle previsioni inerenti le funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 11 appare opportuno introdurre una precisazione nell'ambito delle attribuzioni di funzioni che le regioni stabiliranno di assegnare alle province, in qualità di enti di area vasta, proponendo nella sezione dedicata all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione un chiarimento terminologico, in quanto il riferimento all'ambito deve essere inteso in senso ampio con riguardo al complesso delle attività di programmazione e non a un singolo atto e pertanto riferirsi all'attività istituzionale nel suo complesso;

nell'ambito delle funzioni svolte dai comuni, sarebbe opportuno, all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, sostituire il termine: « preparazione » con il seguente: « pianificazione », allineando la relativa prescrizione agli istituti generali puntualmente disciplinati dal provvedimento;

la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, ove è previsto che prestino il proprio concorso nelle attività di protezione civile anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali sempre più rilevanti e coinvolti nella gestione di emergenze connesse ad eventi calamitosi, per lo più di natura sismica, potrebbe essere estesa anche alle prestazioni fornite dai rispettivi consigli nazionali, anche mediante l'intervento di forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee. La finalità dell'integrazione trova il proprio fondamento nell'esigenza di riconoscere l'impegno profuso nello svolgimento delle attività di protezione civile e il conseguente riconoscimento del ruolo del Sistema ordinistico. Tenuto conto poi che l'ambito in trattazione allo stato non risulta essere ancora stato oggetto di specifica disciplina, andrebbero avviati approfondimenti per la successiva compilazione di disposizioni integrative in attuazione del disposto di cui al comma 7 dell'articolo 1; in questa fase, si dovrebbe procedere all'espunzione del comma 5 dell'articolo 31, confermando la definizione della specifica disciplina inerente il settore dei rilievi di agibilità, mediante l'emanazione di ordinanze di protezione civile, in coerenza con il DPCM 8 luglio 2014, nelle more di un più complessivo approfondimento, di natura tecnico-giuridica, che consenta di sviluppare l'attuale regime collaborativo perseguendo l'obiettivo di consolidare la partecipazione delle professioni tecniche alle attività di protezione civile anche mediante una stabile organizzazione in forma di specifica struttura operativa;

stante l'impegno profuso dal legislatore delegato, nel rispetto della prescrizione imposta dalla legge di delegazione, nella codificazione delle tipologie dei rischi, di cui all'articolo 16, si dovrebbe inserire, nell'ambito delle disposizioni che individuano le fattispecie di rischio in cui potrebbe esplicarsi l'azione del Sistema, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità assegnate ai soggetti competenti dalle relative discipline di settore esistenti, il richiamo al rischio radiologico. La determinazione espressa trova il proprio fondamento nella considerazione che tale tipologia di rischio, al pari delle altre fattispecie richiamate nel comma 2, è oggetto di specifica disciplina recata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,m emanato in attuazione delle direttive europee 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza

nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili, e che, al momento, deve essere recepita dall'ordinamento nazionale la direttiva del Consiglio n. 2013/50/Euratom che stabilisce le norma fondamentali di sicurezza relative alla direttiva contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratome 2003/122/Euratom;

tra le previsioni inerenti l'ambito delle attività di prevenzione dei rischi svolgono un ruolo rilevante i sistemi di allertamento trattati all'articolo 17. Il comma 5, in particolare, che introduce l'esonero delle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile non appare congruente con i criteri direttivi individuati all'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, della legge delega. Ciò, in quanto l'attuale formulazione della disposizione richiamata risulta generica e passibile di diverse interpretazioni con evidenti ripercussioni sulle tempistiche indicate in merito, dal cui ambito debbono esplicitamente ritenersi esclusi i provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze in considerazione della loro esiguità che non consente la concessione dell'uso esclusivo delle frequenze utilizzate dalla protezione civile con specifiche connesse condizioni di esercizio. Ciò posto, considerando che le autorizzazioni per le stazioni di monitoraggio o idrometriche ai fini di protezione civile sono da ritenersi riferibili alle autorizzazioni per le sole installazioni rilasciate dagli enti locali a non ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso, andrebbe uniformata l'indicazione del termine ivi previsto alle previsioni normative di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede per l'assegnazione del diritto d'uso delle frequenze un termine di 6 settimane, escludendo in tal modo un'assegnazione a mezzo di silenzio assenso, sul presupposto della necessità di un preventivo coordinamento e pianificazione nell'assegnazione delle frequenze, fatti salvi i previsti poteri sostitutivi ed avocativi in caso di inerzia;

all'articolo 23, comma 2, il riferimento alle popolazioni « colpite » andrebbe più opportunamente sostituito con il riferimento alle popolazioni « interessate », che è maggiormente coerente con l'effettiva delimitazione del perimetro dei cittadini coinvolti dagli effetti di un evento calamitoso;

l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 29 non appare richiamare integralmente la finalità generale posta dal previgente articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 20015 che si poneva l'obiettivo di stabilire che, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, le disposizioni in tema di gestione delle emergenze sul territorio nazionale si dovessero applicare anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Osservato che il decreto delegato ha riorganizzato le modalità di gestione delle emergenze sul territorio nazionale, inserendole non solo negli articoli 24 (dichiarazione di emergenza) e 25 (ordinanze conseguenti), ma anche nell'articolo 23 (mobilitazione), per la quale è prevista una procedura più immediata, rimessa ad un DPCM, andrebbe integrato l'articolo 29, comma 1, completando coerentemente così le precedenti previsioni con i nuovi dispositivi, nel rispetto dell'invarianza finanziaria in quanto gli oneri conseguenti sono rimessi all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni specifiche, adottate ai sensi dello specifico rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono volte a consentire il corretto inquadramento nell'ambito del volontariato organizzato di protezione civile di alcune forme organizzative esistenti e del tutto peculiari, quali i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, fattispecie ad oggi sprovviste di precisa qualificazione,

nonostante costituiscano una assai diffusa forma organizzativa del volontariato di protezione civile;

occorre, tuttavia, prevedere una specificazione all'articolo 33, ove sono individuate le reti associative nazionali operanti nel settore della protezione civile, che delimiti il relativo ambito di intervento, connettendolo alle previsioni di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo, ricomprendendo anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 34, onde scongiurare il rischio che reti di protezione civile svolgano, in assenza dei necessari requisiti, attività in settori diversi, fruendo dei relativi vantaggi;

data la vastità delle disposizioni emanate in materia di protezione civile, non appare attuata per intero la prescrizione introdotta dal comma 3, lettera *e)*, dell'articolo 1 della legge di delegazione, per cui sarebbe opportuno integrare l'indicazione delle disposizioni recate dall'articolo 48 con quelle indicate alle condizioni di seguito riportate;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 dicembre 2017, di cui si condivide il contenuto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « insediamenti », siano aggiunte le seguenti: « , gli animali », e all'articolo 2, comma 6, dopo le parole « alle popolazioni colpite » siano aggiunte le seguenti: « e agli animali »;

2) all'articolo 2, comma 4, alla lettera *f)* dopo le parole: « scenari di rischio » siano aggiunte le seguenti: « e le relative norme di comportamento »;

3) all'articolo 8, comma 1, sia sostituita la lettera *h)* con la seguente: « l'esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati »;

4) all'articolo 11, comma 1, lettera *l)*, numero 1) siano sostituite le parole: « dai programmi regionali » con le seguenti: « nella programmazione regionale »;

5) all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, la parola: « preparazione » sia sostituita con la seguente: « pianificazione »;

6) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « ordini e collegi professionali » siano inserite le seguenti: « e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee »; conseguentemente: all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « strutture operative » siano inserite le seguenti: « ed i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 »; all'articolo 14, comma 4, secondo periodo dopo la parola: « nonché » siano inserite le seguenti: « soggetti concorrenti di cui al comma 2, dell'articolo 13 e »; all'articolo 31, sia soppresso il comma 5 ; all'articolo 40, comma 4, siano soppresse le parole « agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e »;

7) all'articolo 16, comma 2, dopo la parola: « nucleare » siano inserite le seguenti: « , radiologico »;

8) all'articolo 17, comma 5, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 »;

9) all'articolo 23, comma 2, la parola: « colpite » sia sostituita con la seguente: « interessate »;

10) all'articolo 29, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e

della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di « dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero » e « deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero »;

11) all'articolo 33, comma 3, la lettera *b)* sia sostituita dalla seguente: « b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, solo ai fini di quanto previsto all'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 »;

12) all'articolo 48, siano apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *e)*, sia prevista l'abrogazione dell'intero articolo 5 del decreto-legge 343 del 2001, in quanto tutti i commi del citato articolo sono stati rivisitati e introdotti nelle disposizioni di cui al presente decreto in quanto oggetto delle previsioni recate dalla legge di delegazione;

alla lettera *m)*, sia prevista l'abrogazione dell'intero comma 1 e del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012, in quanto le disposizioni ivi richiamate sono state oggetto di rivisitazione e di introduzione nell'articolato del presente decreto.

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere che l'adozione delle direttive previste nel provvedimento avvenga nel pieno e costante rispetto dei principi di concertazione e condivisione ivi previsti e che venga circoscritto agli ambiti di attività specifici per i quali si ravviserà l'esigenza di concordare una linea-guida unitaria per l'adozione delle disposizioni operative a livello territoriale;

b) si valuti l'opportunità di promuovere, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, gli auspicati approfondimenti sui temi della responsabilità degli operatori di protezione civile e delle forme specifiche di partecipazione alle attività di protezione civile del sistema ordinistico;

c) si valuti l'opportunità di assicurare un accurato monitoraggio dell'impatto delle nuove disposizioni, in modo da individuare tempestivamente eventuali esigenze di integrazione o modifica da apportare con i provvedimenti correttivi;

d) si valuti l'opportunità di garantire un'ampia attività di diffusione della nuova normativa, anche mediante il concorso delle strutture di protezione civile delle regioni e degli enti locali, affinché la conoscenza delle innovazioni apportate consenta di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di protezione civile sull'intero territorio nazionale;

e) si valuti l'opportunità, nell'ambito delle attività di pianificazione, ove assume particolare rilevanza il concetto di tutela del funzionamento di una comunità nel suo complesso, di favorire il coinvolgimento anche di ulteriori figure professionali specialistiche, quali urbanisti e sociologi, allo scopo di agevolare l'integrazione del gruppo sociale con il territorio nel rispetto delle identità culturali;

f) si valuti l'opportunità di assicurare una particolare attenzione al tema del finanziamento delle reti strumentali di rilevamento ambientale, valutando opportune misure di natura economica da adottare nell'ambito di idonei provvedimenti a contenuto finanziario.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MDP

La VIII Commissione,

premesso che:

l'atto del Governo 479 reca la bozza di decreto legislativo che procede all'elaborazione di un testo unico per tutte le norme in materia di protezione civile provvedendo contestualmente ad abrogare le leggi oggi vigenti vertenti sullo stesso tema ad iniziare dalla storica e fondamentale legge n. 225/1992;

la bozza di decreto legislativo in esame attua la legge delega n. 30/2017, approvata con ampio consenso in sede parlamentare e comunque con il voto non contrario anche di alcune forze di opposizione. A tal proposito si ricorda che nell'*iter* di esame parlamentare avviato con la proposta di legge 2607 dell'onorevole Braga (Pd), fu abbinata anche la proposta di legge 3099 a prima firma Zaratti;

entrando nel merito del provvedimento, come detto e come previsto dalla legge delega, lo schema di decreto legislativo raccoglie in un unico testo normativo tutte le disposizioni inerenti l'organizzazione e il funzionamento della protezione civile. Questo aspetto è di per se positivo sotto il profilo della semplificazione perché rende più agevole la consultazione normativa. Il testo in esame non si limita ad una mera opera ricognitiva e compilativa della norme già vigenti, ma oltre ad una revisione dei termini lessicali utilizzati, anche per uniformarli agli sviluppi (soprattutto di natura tecnica e tecnologica) verificatisi nel settore del soccorso pubblico e della prevenzione e gestione delle calamità naturali dal 1992 ad oggi (finalità espressamente prevista in sede di legge delega), procede anche a modificare e innovare la normativa vigente;

tra le modifiche più rilevanti apportate si segnala quella dell'estensione del periodo di durata dello stato di emergenza nazionale, periodo che viene praticamente raddoppiato. Oggi la durata massima di uno stato di emergenza è fissata in 180 giorni prorogabili di ulteriori 180 giorni (dunque 6 mesi + 6 mesi). Il decreto in esame estende la durata delle emergenze nazionali ad un periodo massimo di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi. Tale disposizione, tralasciando ogni valutazione di natura politica, sembra prendere atto di una realtà ormai consolidata dai fatti, che vede gli stati di emergenza dichiarati in occasione di eventi di grande portata, quali ad esempio i terremoti di Abruzzo, Emilia Romagna, e successive calamità, durare ben oltre il periodo fissato per legge e procedendo alle suddette proroghe non più con le procedure previste dalla legge n. 225/1992 (Deliberazione del Consiglio dei ministri), ma con norme di rango primario inserite all'interno di decreti legge. Sempre in tema di estensione di termini il provvedimento procede ad aumentare il periodo nel quale può essere mantenuta aperta la così detta « contabilità speciale » attivata a seguito dello stato di emergenza, portandola da 36 a 48 mesi.

tra le innovazioni recate alla normativa vigente si segnala un'estensione della preminenza e dei poteri del Presidente del Consiglio quale autorità pubblica di protezione civile. Al Capo del Governo era riconosciuto un ruolo di primo piano nell'ambito dell'attività di protezione civile già dalla normativa previgente. Questa centralità sembra accentuarsi ulteriormente nel nuovo impianto normativo, sia a seguito di una maggiore razionalizzazione della regolamentazione, sia per una più puntuale formulazione della norma in tema di potere di ordinanza (che il Presidente del Consiglio detiene e può esercitare per il tramite del Capo Dipartimento della protezione civile), sia in merito alla determinazione delle politiche in materia di protezione civile, sia in merito al potere di indirizzo per lo svolgimento in forma coordinata e unitaria delle attività di protezione civile. Se si considera che la protezione civile è una struttura che si attiva e interviene in momenti di eccezionale gravità a seguito di eventi altrettanto eccezionali, può essere logico collegarne direttamente la responsabilità politica e il potere di indirizzo al Capo del Governo;

anche per quanto riguarda il Dipartimento della protezione civile si registra un ampliamento delle sfera politica circa le funzioni svolte nella parte in cui lo schema di decreto prevede esplicitamente la partecipazione dello stesso all'elaborazione delle politiche di prevenzione dei rischi. Per il resto il testo in esame provvede a sistematizzare funzioni e compiti già previsti dalla normativa vigente;

per quanto riguarda il ruolo dei Vigili del fuoco, che comunque sono confermati come componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile, il presente provvedimento puntualizza e chiarisce in maniera specifica quali debbano essere le funzioni assolte dal Corpo dei Vigili del fuoco al verificarsi di un evento emergenziale, individuandoli negli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilità.

ulteriore innovazione rispetto alla normativa vigente viene apportata in relazione all'individuazione esplicita dei rischi a fronte dei quali può scattare l'azione di protezione civile e conseguentemente la dichiarazione dello stato di emergenza. A tal proposito il provvedimento all'articolo 16, comma 3, individua anche quello che non può rientrare all'interno dell'attività di protezione civile. Questa disposizione è importante per evitare quanto avvenne nel corso delle scorse legislature, ed in particolare con il Governo Berlusconi, quando eventi organizzativi di natura ordinaria furono gestiti come emergenze nazionali per poter applicare una legislazione totalmente in deroga tramite le ordinanze di protezione civile. Per fare un esempio più recente si può citare anche l'organizzazione dell'Expo a Milano, evento gestito come emergenza nazionale. Alla luce della disposizione inserita al comma 3, ciò non potrà più avvenire. Una disposizione in tal senso era già stata adottata con uno dei provvedimenti varati dal Governo Monti, ma la norma inserita all'interno del costituendo testo unico è più esplicita ed efficace. Per quanto riguarda la formulazione della disposizione, che potrebbe essere più netta e chiara, si rimanda a quanto riportato di seguito;

il provvedimento letto nel suo complesso appare positivo, anche per quanto riguarda le innovazioni apportate alla normativa vigente. Vi sono delle criticità sia per quanto riguarda norme inserite nel provvedimento, sia per quanto non è stato inserito nel provvedimento, ma non appaiono di portata tale da inficiare il giudizio sull'impianto complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il provvedimento, tra i soggetti nei confronti dei quali la protezione civile rivolge la sua azione, in particolare per

quanto attiene al soccorso, salvataggio e messa in sicurezza temporanea nell'ambito di un evento emergenziale, non ricomprende in alcun modo gli animali. In fase di redazione di un testo unico sulla protezione civile sembra quanto mai opportuno inserire, anche solo in linea di principio, il concetto che gli animali coinvolti nell'emergenza prodotta a seguito di un cataclisma debbano poter essere soccorsi e non abbandonati a loro stessi. Al di là di una cultura e di un'ideologia animalista che può essere più o meno sviluppata, la necessità di prevedere forme di soccorso anche per gli animali emerge chiaramente anche dalle vicende del sisma che ha devastato il Centro Italia. Tutti abbiamo visto infatti persone che già colpite nella loro abitazione dal terremoto cercavano di non abbandonare luoghi comunque a rischio per tentare di dare supporto ad animali di fattoria o di azienda agricola. In questo caso l'animale costituiva anche un bene di natura economica che, se abbandonato al suo destino (morte per fame o altro evento violento avverso), avrebbe aggiunto danno economico a quelli già subiti con la perdita dell'abitazione e delle strutture produttive. In sede di esame di legge delega il Governo aveva accolto un apposito ordine del giorno a firma Duranti con il quale si impegnava a dotare la protezione civile di una sezione dedicata all'intervento sugli animali. In questo senso e per ricomprendere tale principio nel decreto legislativo si è molto attivata anche la Lav. Sarebbe opportuno dunque: inserire, all'articolo 1, comma 1, la parola « animali » dopo la parola « insediamenti »; inserire, all'articolo 2, comma 6, le parole « e agli animali » dopo le parole « alle popolazioni colpite. »; inserire, al comma 4 dell'articolo 4, le associazioni di volontariato dedicato alla protezione degli animali da compagnia con compiti di soccorso e messa in sicurezza degli animali, tra quelle che possono accedere ad un rimborso per aver prestato la loro opera volontaria sia nell'ambito emergenziale, sia per le attività di esercitazione e pianificazione;

2) trattandosi di un testo unico e di natura specifica, ai fini di una maggiore chiarezza normativa e soprattutto al fine di evitare in sede applicativa e operativa contrasti dovuti ad una diversa interpretazione di una disposizione o di un termine, sarebbe opportuno prevedere un apposito articolo dedicato alle definizioni dei termini usati all'interno del presente provvedimento. Per fare un esempio su tanti, nel provvedimento ricorre spesso il termine « sistema » riferito alla protezione civile: sarebbe opportuno darne una specifica definizione normativa finalizzata esclusivamente al presente provvedimento;

3) poiché il provvedimento aumenta la centralità del Presidente del Consiglio in materia di protezione civile e poiché, all'articolo 5, comma 3, si riproduce la disposizione già vigente relativa al fatto che « il Governo » deve riferire annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile, considerato che nella prassi tale norma risulta disapplicata e il Governo invia relazioni scritti con estrema lentezza e ritardo, sarebbe opportuno prevedere una disposizione che stabilisca che sia il Presidente del Consiglio a riferire annualmente oralmente al Parlamento sulle attività svolte nel corso dell'anno in materia di protezione civile, magari indicando anche un termine temporale entro il quale la relazione debba essere svolta. La norma potrebbe prevedere altresì la possibilità che, in alternativa, possa riferire al Parlamento il Capo del Dipartimento della protezione civile ovvero il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in modo da assolvere, non solo ad una doverosa funzione informativa nei confronti del Parlamento e, per il suo tramite, del Paese, ma anche al fine di consentire un dibattito politico sul lavoro svolto;

4) i compiti attribuiti al prefetto dall'articolo 9 del provvedimento quale autorità territoriale di protezione civile non sembrano riuscire a fare quella chiarezza necessaria nel rapporto tra prefettura e regioni e prefettura ed enti di area vasta (ex province) che invece sarebbe

stata estremamente necessaria, che è comunque una delle finalità della delega, al fine di evitare sovrapposizioni sia in sede di prevenzione e pianificazione, sia in sede operativa tra prefettura, regioni ed enti di area vasta;

5) il comma 3 dell'articolo 16, che esclude dall'azione di protezione civile i così detti grandi eventi, andrebbe riformulato per non lasciare margini di ambiguità e di possibile interpretazione. Tale riformulazione andrebbe operata eliminando dal comma le parole « In tempo utile »;

6) in merito all'articolo 20 relativo alla Commissione Grandi Rischi, l'articolo riportato nel testo rinvia ad un DPCM la determinazione della composizione stessa, mentre l'articolo 9 della legge n. 225/1992 già la prevede. Forse sarebbe opportuno inserire già in norma la composizione della Commissione, magari anche in maniera diversa da quella prevista dalla legge vigente, senza rinviarla ad un DPCM. Inoltre si segnala che l'attuale testo dell'articolo 20 prevede per la Commissione funzioni di consulenza, mentre la normativa vigente le riconosce anche la facoltà di avanzare proposte;

7) il comma 2 dell'articolo 45 del provvedimento, che fa riferimento al riparto del fondo regionale di protezione civile, menziona solo le Regioni e non le province autonome di Trento e Bolzano che, dalla lettera della norma, risulterebbero escluse.

ALLEGATO 6

5-12959 Cominelli: per il rinnovo dell'incarico di commissario straordinario del Sito di interesse nazionale – Caffaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente in via preliminare che il 19 ottobre scorso il Ministero dell'ambiente ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di decreto interministeriale concernente il rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale di « Brescia Caffaro » al dottor Roberto Moreni.

Successivamente, in data 22 novembre, il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato delle osservazioni in ordine allo schema di provvedimento in parola richiedendo altresì una relazione in merito alle attività realizzate dal predetto Commissario Straordinario.

Il 7 dicembre 2017, il Ministro dell'ambiente ha trasmesso al Ministero dell'economia il decreto in questione, recependo le osservazioni formulate. In particolare, il Ministero dell'ambiente ha fatto presente che il Commissario, nell'ambito delle attività delegate, ha provveduto ad affidare, con procedura ad evidenza pubblica, la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque sotterranee, del suolo e del sottosuolo dello stabilimento Caffaro e sta coordinando una serie di interventi sulle aree pubbliche.

Si evidenzia, pertanto, che l'*iter* relativo al rinnovo dell'incarico di Commissario Straordinario è attualmente in stato di definizione.

ALLEGATO 7

5-12960 Pellegrino: per la valutazione del rischio idraulico del progetto relativo alla variante sud di Dignano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente in via preliminare che la procedura di impatto ambientale relativa al progetto in questione rientra nelle competenze dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Secondo quanto riferito dalla Regione medesima, la procedura di *screening* di VIA per il progetto di variante stradale Sud di Dignano si è conclusa con decreto del 12 febbraio 2004 con cui è stato definito il non assoggettamento a VIA del progetto. Il decreto è stato adottato con prescrizioni atte a ridurre l'impatto ambientale dell'opera, in particolare in relazione alla riduzione dei livelli di criticità della rete viaria a livello locale, alla razionalizzazione dei flussi di scorrimento ed al fatto che non ci sarebbero state sostanziali modifiche dell'entità degli impatti prodotti rispetto alla situazione attuale, seppur diversamente localizzati Contestualmente, la competente Direzione regionale non ha ritenuto necessaria l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza, in ragione principalmente della localizzazione esterna della strada rispetto al SIC « Greto del Tagliamento » e per la non significativa incidenza delle opere sul sito medesimo. In data 3 febbraio 2012, la Regione ha confermato la non assoggettabilità a *screening* e a VIA anche del progetto definitivo. Successivamente, il 16 aprile 2014, la competente Direzione regionale ha confermato anche il nulla osta idraulico per l'intervento in questione. Il progetto definitivo è stato quindi approvato con decreto del 31 ottobre 2014 (costituente anche dichiarazione di pubblica utilità).

La Regione ha precisato, inoltre, che il rilevato della variante di Dignano è sub parallelo alla strada esistente SR 464, che ha quota maggiore di quella della variante di progetto che è posta a Nord (monte) della stessa. Peraltro, le opere di presidio idraulico previste nel progetto esecutivo sono calcolate per un tempo di ritorno delle piene di 200 anni.

Sempre secondo quanto riferito dalla Regione, è attualmente in corso la verifica del progetto esecutivo.

Alla luce delle informazioni esposte, si rappresenta comunque che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a tenersi informato ed a svolgere le proprie attività di monitoraggio, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 8

5-12961 Vella: per la messa in sicurezza del sito del centro di ricerca Enea Trisaia di Rotondella.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, ed in particolare per quanto concerne le modalità operative di messa in sicurezza del sito in questione e la relativa bonifica, si fa presente che sono state convocate dal Comune di Rotondella apposite riunioni della Conferenza di Servizi a cui prendono parte tutti i vari attori istituzionali coinvolti nel processo di gestione della contaminazione. La Conferenza di Servizi ha valutato, in base agli approfondimenti svolti da Enea e dalla Sogin, che la possibile fonte primaria di contaminazione potrebbe essere un serbatoio e una condotta di scarichi liquidi afferenti al dismesso impianto Magnox.

Secondo quanto riferito dal Ministero dello sviluppo economico, in attesa degli esiti dell'azione in capo alla Provincia di Matera ai sensi dell'articolo 245 del D.Lgs 152 del 2006, vista la situazione particolarmente complessa, l'Enea, a valle di vari incontri sul territorio, ha dichiarato di farsi carico delle operazioni di bonifica, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento. Conseguentemente, il 5 dicembre 2017, l'Enea e la Sogin, facendo seguito alla richiesta della Conferenza di Servizi, hanno inviato al Sindaco di Rotondella la relazione tecnica descrittiva per la rimozione del serbatoio e della condotta individuati come fonte primaria della contaminazione. Per quanto attiene, invece, all'emungimento dei piezometti con superamento delle CSC, la Sogin sta supportando l'Enea nell'attività di prelevamento delle acque ivi contenute. I liquidi raccolti vengono consegnati ad Enea che ne effettua lo smaltimento. L'Enea ha, inoltre, inviato un piano per la realizzazione di ulteriori pozzi di emungimento.

Si fa presente, altresì, che, durante la riunione della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2017, ISPRA, per il tramite del proprio Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, ha trasmesso una nota tecnica nella quale ha valutato le operazioni prospettate ritenendole fattibili e, considerate le caratteristiche dell'impianto nucleare in questione, ha richiesto la preventiva trasmissione per esame di un Piano Operativo per lo svolgimento delle attività e per la gestione dei materiali rimossi.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente continuerà a svolgere le proprie attività senza ridurre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 9

5-12962 Micillo: sull'utilizzo dei fondi destinati al risanamento del Vallone San Rocco a Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che, secondo quanto riferito dal Comune di Napoli, il risanamento igienico sanitario e idrogeologico del Vallone San Rocco si articola in due insiemi di opere. Il primo, suddiviso in due lotti funzionali, prevede la rifunzionalizzazione di spechi fognari già esistenti e la realizzazione di nuovi sistemi fognari esterni all'alveo, per eliminare gli scarichi delle acque reflue che attualmente sversano nello stesso. Il secondo insieme di opere, riguardante l'aspetto ambientale e idrogeologico, è suddiviso in sei stralci di cui alcuni già realizzati ed altri in corso di realizzazione, e prevede il risanamento ambientale ed igienico sanitario del Vallone attraverso opere di consolidamento dei versanti, di sistemazione del fondo dell'alveo ed opere di rinaturalizzazione delle aree circostanti.

In particolare, per quanto concerne il primo lotto, sono stati appaltati lavori per un importo pari a 6.897.876,74 di euro ed i lavori risultano ultimati e funzionanti. Per quanto concerne il secondo lotto, sono stati appaltati lavori per un importo pari a 5.506.677,35 di euro ed i lavori risultano in corso, con una percentuale di avanzamento cantiere pari al 40 per cento. Con riferimento allo Stralcio n. 1, sono stati appaltati lavori per un importo pari a 3.664.384,58 di euro ed i lavori risultano ultimati e funzionanti. Per quanto attiene allo Stralcio n. 2, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 331.214,12 ed i lavori risultano ultimati e funzionanti. In merito allo Stralcio n. 3, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 1.270.280,92 ed è stato richiesto il finanziamento nell'ambito del progetto Italia Sicura per l'ultimazione delle opere. Per quanto concerne lo Stralcio n. 4/A, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 2.954.519,34 ed i lavori, realizzati al 40 per cento, sono attualmente sospesi in attesa dell'erogazione della trance di finanziamento da parte della Regione Campania. Infine, con riferimento allo Stralcio 4/B, sono stati appaltati lavori per un importo pari ad euro 3.623.671,06 ed i lavori risultano ultimati e funzionanti.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà comunque a tenersi informato, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore. Atto n. 483 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione)* 319

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 323

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 325

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 322

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore. Atto n. 483.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*). Ricorda che la Legge europea 2017, all'articolo 19, ha recepito le norme per la nuova disciplina delle agevolazioni per le fonti rinnovabili e le *Linee guida UE* in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Sottolinea che queste nuove disposizioni hanno consentito di superare l'incompatibilità del sistema italiano, basato sulla degressività della tariffa elettrica applicata ai clienti non domestici. Ricorda che l'Italia ha affrontato una trattativa in sede europea sulle tariffe applicate alle aziende ad alto consumo energetico e con una significativa esposizione alla concorrenza internazionale in seguito alla quale la proposta italiana è stata valutata positivamente dalla Commissione europea. Sottolinea quindi l'importanza di un settore che rappresenta circa il 22 per cento del fatturato e occupa oltre 1 milione 200 mila addetti tra lavoratori diretti e indiretti.

Richiama il comma 1 dell'articolo 19 della Legge europea 2017, il quale indica l'utilizzo preferenziale della riduzione della componente A 3 per diminuire i costi delle bollette elettriche, secondo un indirizzo già seguito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per cui si è registrata una riduzione di circa 2 miliardi di euro. Richiama altresì la *Relazione illustrativa* del Governo che indica, da un lato, la situazione aggiornata al 2015, per cui la riduzione complessiva della spesa per le

imprese energivore, in esito all'applicazione delle riduzioni viene stimata nell'ordine di 1 miliardo 700 milioni di euro. Richiamate infine le risoluzioni Benamati 8-00281, Crippa 8-00828 e Ricciatti 7-01400 approvate dalla X Commissione il 13 dicembre 2017, propone di esprimere un parere favorevole su un provvedimento che opera un'azione significativa non solo per le aziende che superano il 20 per cento del valore aggiunto lordo (VAL), le quali hanno diritto a una riduzione dello 0,5 degli oneri, ma anche per quelle esposte alla concorrenza internazionale (che rappresentano, in particolare, il settore tessile, cartario e ceramico) per le quali il costo dell'energia è fattore essenziale di competitività.

Sottolinea che l'osservazione formulata nella proposta di parere invita il Governo a valutare l'opportunità di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni per le imprese ad elevato consumo energetico ed esposte alla concorrenza internazionale mantenendo, nel contempo, i rapporti relativi ad oggi indicati nelle valutazioni di impatto riportate nella *Relazione illustrativa* allegata al medesimo Schema di decreto. Si dichiara infine disponibile a integrare la proposta di parere con altre eventuali osservazioni che dovessero emergere dalla discussione.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta preliminarmente il ristretto tempo a disposizione per la discussione di uno Schema di decreto ministeriale che avrebbe meritato un diverso approfondimento. Osserva che si dovrebbe meglio definire la tariffa A3 di cui all'articolo 2 dello Schema di decreto che comprende, tra l'altro, le valorizzazioni energetiche dei residui di lavorazione. Ricorda che nel corso della legislatura la sua parte politica si è sempre battura contro agevolazioni e incentivi alle industrie energivore che non hanno prodotto effetti positivi ai fini del rilancio imprenditoriale. Richiama in proposito alcuni dati forniti dalla Cassa servizi energetici ed ambientali per cui la somma complessiva degli aiuti forniti ad Alcoa, Eurallumina e Portovesme supera i 130 milioni di euro. Osserva che questa modalità che si configura come aiuto di Stato, oltre ad essere stata sanzionata dall'Unione europea, ha penalizzato le bollette dei cittadini italiani non producendo, al contempo, un recupero di produttività delle aziende interessate.

Sottolinea che nello Schema di decreto in esame non sono presenti meccanismi incentivanti per le aziende energivore virtuose dal punto di vista dell'efficientamento dei processi produttivi, le quali sono soggette all'obbligo di diagnosi energetica periodica. Richiama al riguardo i dati forniti dalla relazione illustrata dall'ENEA nel mese di giugno 2017 presso la Camera dei deputati in cui sono riassunti i dati delle diagnosi energetiche effettuate sulle imprese energivore dei settori cartario, ceramico e delle fonderie: circa l'80 per cento degli interventi di efficientamento prescritti sono stati effettuati dopo cinque anni dal percepimento dell'incentivo. Ritiene urgente mettere in campo un fondo di garanzia per questi interventi, invece che gravare sulle bollette dei cittadini, al fine di aumentare la capacità concorrenziale di aziende che non sono pronte ad investire immediatamente sull'efficientamento energetico dei processi produttivi. Ritiene altresì preferibile prevedere un meccanismo premiale che consenta benefici ai soggetti che virtuosamente attuano miglioramenti dell'efficienza energetica delle loro aziende. Ritiene che le imprese che ricevono agevolazioni e benefici debbano mettere in atto tempestivamente azioni per migliorare l'efficienza energetica e che queste azioni debbano essere valutate ai fini dell'erogazione di successivi incentivi. Rileva che l'impostazione dello Schema di decreto in esame rappresenta, in realtà, il solito meccanismo di elargizione a pioggia per le aziende che non vengono valutate in base alla loro virtuosità nella realizzazione di processi produttivi efficienti dal punto di vista energetico.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, relativamente all'osservazione del collega Crippa sulla ristrettezza dei tempi di

esame dello Schema di decreto, ricorda che l'iter della Legge europea 2017 ha richiesto più tempo di quello programmato e che il Governo e la X Commissione hanno comunque lavorato per garantire l'adozione del provvedimento sulla nuova struttura delle agevolazioni affinché il sistema sia uniformato a quello europeo scongiurando così il verificarsi di situazioni che si configurino come aiuto di Stato. Sottolinea che la X Commissione nel corso della XVII legislativa ha svolto un intenso lavoro di approfondimento sull'impatto delle decisioni parlamentari e governative in materia di energia e di bollette elettriche e del gas. Concorda con il collega Crippa sul fatto che le aziende che beneficeranno di agevolazioni e incentivi devono avviare un percorso virtuoso di efficientamento dei processi produttivi. Ritiene tuttavia che sia preferibile prevedere, più che meccanismi premiali, il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di efficientamento per le aziende ad alto consumo energetico. Propone quindi di integrare la proposta di parere con la seguente osservazione: « valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le misure per la verifica del corretto adempimento da parte delle imprese energivore degli obblighi di diagnosi energetica, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, e di adottare al più presto parametri di consumo efficiente di energia elettrica a livello settoriale che orientino le imprese a realizzare gli interventi contenuti nella diagnosi e che riducano l'impatto redistributivo ». Per quanto riguarda le attività dell'ENEA, ritiene che si possa prevedere una terza osservazione del seguente tenore: « valuti il Governo l'opportunità di indicare una scadenza per il calcolo sui consumi da parte di ENEA, ai sensi dell'articolo 8 dello Schema di decreto, orientativamente entro il primo anno di attuazione del provvedimento » *(vedi allegato 2)*.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che l'obbligo in capo ad ENEA riguarda lo svolgimento delle diagnosi e non il controllo delle prescrizioni conseguenti. Sottolinea che al momento non sono previste misure di controllo dei miglioramenti dell'efficienza energetica da parte delle imprese attraverso la realizzazione di interventi che al momento sono solo « consigliati ». Sottolinea che i benefici previsti dallo Schema di decreto in esame dovrebbero essere consentiti solo alle aziende che si impegnano concretamente ad efficientare i loro processi produttivi, altrimenti si assisterà al solito intervento « a pioggia » che non produrrà effetti positivi dal punto di vista industriale e continuerà a penalizzare i consumatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la ristrettezza dei tempi di esame dello Schema di decreto è dovuta al fatto che la Legge europea 2017 è entrata in vigore lo scorso 12 dicembre e che solo da quella data le Camere hanno potuto iniziare l'esame dello Schema di decreto. Concorda con le osservazioni del collega Crippa relativamente alle modalità di sostegno alle imprese energivore che, tuttavia, necessitano di incentivi anche per lo sviluppo e la tenuta sociale dei territori sui quali sono ubicate. Concorda pertanto sull'opportunità di inserire nella proposta di parere un richiamo alla necessità di effettuare controlli successivi ai finanziamenti per verificare il miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi nelle imprese beneficiarie.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, osserva che le due ulteriori osservazioni formulate nella proposta di parere in seguito al dibattito in corso sono volte a sollecitare politiche attive del Governo nei confronti delle aziende destinatarie delle agevolazioni affinchè mettano in atto misure di efficientamento in seguito ai risultati delle diagnosi energetiche.

Giuseppe CIVATI (SI-SEL-POS) concorda con il collega Crippa sulla necessità di legare le agevolazioni alle azioni di efficientamento messe in atto da parte delle aziende beneficiarie.

Ludovico VICO (PD) osserva che lo Schema di decreto in esame dimostra che

gli interventi sulle tariffe elettriche sono in capo all'AEEGSI e non alle associazioni dei consumatori, mentre la politica energetica è di competenza del Governo. Ritiene che nello schema in esame vi sia un miglioramento dei percorsi relativi alle misure da adottare nei confronti delle imprese energivore che operano nel settore del carbone o degli oli combustibili, e sono per lo più lontane dai processi innovativi di Industria 4.0. Rileva tuttavia che le aziende energivore che rappresentano il 22 per cento di fatturato non possano essere abbandonate e, considerato positivamente il contenuto dello Schema di decreto in esame, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo. Osserva che, per aiutare le imprese che rappresentano il 22 per cento del fatturato, non si può continuare ad agire secondo le modalità adottate negli ultimi vent'anni con finanziamenti a pioggia senza prospettive di diminuire i consumi energetici. Ciò è, a suo avviso, confermato anche da alcuni emendamenti presentati da deputati del PD al disegno di legge di bilancio 2018 volti a prorogare l'attività di impianti a biomasse e a biogas già incentivati per riuscire a mantenerli in esercizio. Sottolinea che questi impianti, secondo dati forniti dal GSE lo scorso anno, hanno gravato per 120 milioni di euro sulla componente A3 della bolletta elettrica. Ritiene che si debbano promuovere tutte le possibilità di efficientare i cicli produttivi invece che erogare contributi ad aziende che poi non investono per la riduzione dei consumi energetici.

Luca SQUERI (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, condividendo in particolare l'osservazione che è opportuno effettuare un controllo sull'utilizzo degli incentivi ricevuti ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, come riformulata *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore. Atto n. 483.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore;

premesso che lo schema di decreto contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C (2017) 3406;

ricordato la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », all'articolo 19, commi 2 e 3, adegua la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 » *(Linee guida UE)* avvalendosi appunto nella sua operatività dello strumento applicativo del decreto ministeriale;

sottolineato che in Italia, al momento dell'adozione delle *Linee Guida UE,* erano già state assunte e vigenti misure di riduzione degli oneri di sistema a carico delle bollette elettriche delle imprese manifatturiere energivore (come previsto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ovvero proprio di quella parte della manifattura mediamente più esposta alla concorrenza internazionale;

rilevato che la rivisitazione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore deve essere considerata in stretta relazione con il nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e che, tra l'altro, eliminerà l'effetto degressivo oggi presente;

preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera 481/2017/R/eel ha provveduto a identificare la « struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico » applicabile appunto dal 1° gennaio 2018;

considerato quindi che lo Schema di decreto prevede opportunamente la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1° gennaio 2018, alla stessa data dell'entrata in vigore della riforma della tariffa degli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici;

preso atto dei dati forniti nella *Relazione illustrativa* del Governo sul provvedimento in esame, in base ai quali avranno accesso ai nuovi benefici circa 3 mila aziende che costituiscono una parte fondamentale della manifattura italiana dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base con oltre 400 mila addetti diretti, 36 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 130 miliardi di euro di fatturato; rilevato che i settori energivori rappresentano una parte preponderante all'interno della manifattura: sebbene, infatti le imprese energivore

siano numericamente circa l'1 per cento delle imprese manifatturiere, esse rappresentano circa il 22 per cento del fatturato, il 26 per cento del valore aggiunto dei settori manifatturieri corrispondenti e impiegano il 18 per cento degli addetti, con un totale di oltre 1 milione 200 mila occupati tra lavoratori diretti e indiretti;

osservato che, per ridurre il differenziale di prezzo pagato dalle imprese energivore italiane, lo Schema di decreto in esame intende dare maggiore efficacia al sistema delle agevolazioni previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 e introdurre anche in Italia le nuove misure conseguenti alle *Linee Guida UE* che consentano alle aziende con più elevati consumi energetici e con significativa esposizione alla concorrenza internazionale, di parametrare il pagamento degli oneri connessi alle energie rinnovabili in funzione della loro incidenza sul valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa;

considerate le disposizioni recate dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 167 del 2017, che introduce un principio volto all'utilizzo preferenziale della riduzione della componente A3 per la riduzione tariffaria e le relative azioni già poste in essere in questa direzione dall'AEEGSI;

considerate altresì le stime aggiornate, rispetto ai valori precedentemente trasmessi, della variazione complessiva indotta dalla redistribuzione delle agevolazioni prospettata dallo Schema di decreto ministeriale alla luce dei dati aggiornati al 2015 così come riportato nella *Relazione illustrativa* del Governo;

preso atto di quanto riportato nella *Relazione illustrativa* del Governo di accompagnamento allo Schema di decreto in relazione agli effetti combinati della riforma tariffaria e dell'attuazione del decreto stesso per le utenze non domestiche;

preso atto di quanto riportato nel parere (806/2017/I/eel) reso dall'AEEGSI il 30 novembre 2017 sullo Schema di decreto in esame in riferimento alla riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici;

richiamate le risoluzioni Benamati 8-00281, Crippa 8-00828 e Ricciatti 7-01400 approvate dalla X Commissione della Camera dei deputati il 13 dicembre 2017 che hanno impegnato il Governo ad indicare all'AEEGSI l'opportunità di rinviare di un anno il completamento dell'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni per le imprese di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, dello Schema di decreto mantenendo, nel contempo, i rapporti relativi ad oggi indicati nelle valutazioni di impatto riportate nella *Relazione illustrativa* allegata al medesimo Schema di decreto.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore. Atto n. 483.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore;

premesso che lo schema di decreto contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C (2017) 3406;

ricordato la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », all'articolo 19, commi 2 e 3, adegua la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante « Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 » *(Linee guida UE)* avvalendosi appunto nella sua operatività dello strumento applicativo del decreto ministeriale;

sottolineato che in Italia, al momento dell'adozione delle *Linee Guida UE,* erano già state assunte e vigenti misure di riduzione degli oneri di sistema a carico delle bollette elettriche delle imprese manifatturiere energivore (come previsto dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) ovvero proprio di quella parte della manifattura mediamente più esposta alla concorrenza internazionale;

rilevato che la rivisitazione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore deve essere considerata in stretta relazione con il nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018 e che, tra l'altro, eliminerà l'effetto degressivo oggi presente;

preso atto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con delibera 481/2017/R/eel ha provveduto a identificare la « struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico » applicabile appunto dal 1° gennaio 2018;

considerato quindi che lo Schema di decreto prevede opportunamente la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1° gennaio 2018, alla stessa data dell'entrata in vigore della riforma della tariffa degli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici;

preso atto dei dati forniti nella *Relazione illustrativa* del Governo sul provvedimento in esame, in base ai quali avranno accesso ai nuovi benefici circa 3 mila aziende che costituiscono una parte fondamentale della manifattura italiana dal settore alimentare alla filiera di produzione dei materiali di base con oltre 400 mila addetti diretti, 36 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 130 miliardi di euro di fatturato; rilevato che i settori energivori rappresentano una parte preponderante all'interno della manifattura: sebbene, infatti le imprese energivore

siano numericamente circa l'1 per cento delle imprese manifatturiere, esse rappresentano circa il 22 per cento del fatturato, il 26 per cento del valore aggiunto dei settori manifatturieri corrispondenti e impiegano il 18 per cento degli addetti, con un totale di oltre 1 milione 200 mila occupati tra lavoratori diretti e indiretti;

osservato che, per ridurre il differenziale di prezzo pagato dalle imprese energivore italiane, lo Schema di decreto in esame intende dare maggiore efficacia al sistema delle agevolazioni previste dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012 e introdurre anche in Italia le nuove misure conseguenti alle *Linee Guida UE* che consentano alle aziende con più elevati consumi energetici e con significativa esposizione alla concorrenza internazionale, di parametrare il pagamento degli oneri connessi alle energie rinnovabili in funzione della loro incidenza sul valore aggiunto lordo (VAL) dell'impresa;

considerate le disposizioni recate dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 167 del 2017, che introduce un principio volto all'utilizzo preferenziale della riduzione della componente A3 per la riduzione tariffaria e le relative azioni già poste in essere in questa direzione dall'AEEGSI;

considerate altresì le stime aggiornate, rispetto ai valori precedentemente trasmessi, della variazione complessiva indotta dalla redistribuzione delle agevolazioni prospettata dallo Schema di decreto ministeriale alla luce dei dati aggiornati al 2015 così come riportato nella *Relazione illustrativa* del Governo;

preso atto di quanto riportato nella *Relazione illustrativa* del Governo di accompagnamento allo Schema di decreto in relazione agli effetti combinati della riforma tariffaria e dell'attuazione del decreto stesso per le utenze non domestiche;

preso atto di quanto riportato nel parere (806/2017/I/eel) reso dall'AEEGSI il 30 novembre 2017 sullo Schema di decreto in esame in riferimento alla riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici;

richiamate le risoluzioni Benamati 8-00281, Crippa 8-00828 e Ricciatti 7-01400 approvate dalla X Commissione della Camera dei deputati il 13 dicembre 2017 che hanno impegnato il Governo ad indicare all'AEEGSI l'opportunità di rinviare di un anno il completamento dell'ultima fase della riforma tariffaria per i clienti domestici, in modo da assicurare gradualità nell'applicazione delle variazioni tariffarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ridurre l'ammontare complessivo del valore delle agevolazioni per le imprese di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)*, dello Schema di decreto mantenendo, nel contempo, i rapporti relativi ad oggi indicati nelle valutazioni di impatto riportate nella *Relazione illustrativa* allegata al medesimo Schema di decreto;

b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare le misure per la verifica del corretto adempimento da parte delle imprese energivore degli obblighi di diagnosi energetica, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, e di adottare al più presto parametri di consumo efficiente di energia elettrica a livello settoriale che orientino le imprese a realizzare gli interventi contenuti nella diagnosi e che riducano l'impatto redistributivo;

c) valuti il Governo l'opportunità di indicare una scadenza per il calcolo sui consumi da parte di ENEA, ai sensi dell'articolo 8 dello Schema di decreto, orientativamente entro il primo anno di attuazione del provvedimento.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò 327

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 331

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori « precoci » nella Regione Lombardia .. 328

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 332

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Nuovo testo C. 4073 Vecchio (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 328

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 329

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 330

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI, indi del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.30.

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

Renata POLVERINI, *presidente*, segnala che le interrogazioni vertono sul medesimo argomento e, pertanto, dopo la risposta della rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Walter RIZZETTO (FDI), in qualità di presentatore dell'interrogazione n. 5-12874, ringrazia la sottosegretaria per la risposta fornita.

Anna GIACOBBE (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'interrogazione n. 5-12858, ringrazia la sottosegretaria e si riserva di approfondire, assieme alla collega Albanella, i contenuti della risposta, al fine di individuare ulteriori eventuali

nuove iniziative volte alla tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori « precoci » nella Regione Lombardia.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Matteo DALL'OSSO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, si riserva di approfondire il contenuto delle tavelle messe a disposizione dal Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Nuovo testo C. 4073 Vecchio.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4073, recante modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, avrà luogo nella seduta odierna.

Intervenendo in sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa del testo originario della proposta di legge, il provvedimento è volto, in primo luogo, ad adattare la disciplina vigente per disciplinare le fattispecie nelle quali il medesimo imprenditore sia oggetto di reiterati atti lesivi, permettendogli di dilazionare ulteriormente i debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali accumulatisi nei periodi di sospensione dei pagamenti già previsti dal testo vigente dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999. In secondo luogo, il provvedimento intende preservare l'accesso al credito dell'impresa colpita dal *racket*, compromesso dalla dovuta iscrizione in bilancio dei debiti maturati con il fisco e con gli enti di previdenza, in base alla quale gli istituti di credito spesso negano la concessione di finanziamenti. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente sono volte, inoltre, allo scopo più generale di superare alcune delle criticità che sono emerse negli anni di applicazione della disciplina vigente.

Venendo al merito del provvedimento, segnala che esso consta di cinque articoli e che l'articolo 1, al comma 01, amplia i termini per la presentazione della domanda dell'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999, e di concessione del mutuo a carico del medesimo Fondo, di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996. Il comma 01-*bis* prevede la possibilità di erogazione dell'intero ammontare dell'elargizione, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale. Il comma 1 dell'articolo 1 dispone la possibilità per gli imprenditori che hanno già usufruito della moratoria dei pagamenti dei debiti dovuti all'erario e a gli enti previdenziali o assistenziali, di cui all'articolo 20 della legge n. 44 del

1999, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, di ottenere la rateizzazione del debito accumulato per effetto della medesima moratoria sino a centoventi mesi, senza interessi e oneri. In favore di tali imprenditori, inoltre, la norma prevede l'istituzione, presso il Mediocredito centrale Spa, di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato a causa della moratoria. I successivi commi 1-*bis* e 1-*ter* dispongono l'ampliamento delle proroghe già previste dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Fa presente che l'articolo 1-*bis* subordina alla presentazione della informazione antimafia liberatoria l'iscrizione agli elenchi prefettizi delle associazioni abilitate a presentare la domanda di elargizione per conto degli imprenditori vittime del *racket*.

Segnala che gli articoli 1-*ter* e 1-*quater* introducono disposizioni riguardanti il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'interno, finalizzate, rispettivamente, ad evitare eventuali conflitti di interesse dei componenti e ad assicurare la pubblicazione dei decreti di nomina nel sito *internet* del medesimo Ministero.

Rileva, infine, che l'articolo 2 prevede che l'entrata in vigore della legge abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Condivise le finalità del provvedimento, che intende promuovere una maggior tutela sul piano economico e finanziario delle imprese che siano vittime di richieste estorsive e dell'usura, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4605, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, avrà luogo nella seduta odierna.

In sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di due articoli, è volto ad adeguare la disciplina sull'assegno di divorzio a quelle della maggior parte dei Paesi europei, consentendo di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente più debole. L'intervento normativo si rende necessario alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia di determinazione dell'ammontare dell'assegno, in relazione ai quali, accanto alla tradizionale considerazione dell'assegno quale mezzo di conservazione del tenore di vita mantenuto in costanza di vincolo, si è ultimamente evidenziata la considerazione dell'assegno esclusivamente quale sostegno all'ex coniuge privo di mezzi.

Venendo al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, sostituendo il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e di modalità di determinazione, applicabile anche ai casi di scioglimento delle unioni civili.

In particolare, ricorda che, sulla base del testo vigente di tale disposizione, con-

testualmente alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Fa presente che il nuovo testo proposto dal provvedimento in esame prevede la possibilità per il tribunale di riconoscere il diritto all'assegno divorzile, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che il divorzio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi.

Quanto ai criteri di determinazione dell'ammontare dell'assegno, si introduce un nuovo comma che elenca i parametri che il tribunale deve tenere presente ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Tra di essi, per quanto di interesse della Commissione, segnala in particolare che si dovrà tenere conto anche della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale. Si prevede anche la possibilità per il tribunale di predeterminare la durata dell'assegno, nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. Si stabilisce, inoltre, che l'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno.

Sulla base dell'articolo 2, infine, la nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conclusivamente, considerata la marginale incidenza del provvedimento su materie di competenza della Commissione, propone di esprimere nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

ALLEGATO 1

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni degli Onorevoli Albanella e Rizzetto vertono entrambe sul medesimo argomento: la salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Qè di Paterno (CT) che ha espletato, in regime di subappalto, il servizio di *contact center INPS-INAIL-EQUITALIA*. Per esse, pertanto, fornirò una risposta congiunta.

Al riguardo, faccio presente che – a seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà in data 5 maggio 2016 – la società Qè ha fatto richiesta di accesso al trattamento straordinario di salariale (CIGS) in favore di un numero massimo di 257 lavoratori su un organico complessivo pari a 275 unità. A seguito di tale richiesta, il Ministero del lavoro - con decreto n. 96964 del 12 settembre 2016 - ha autorizzato la concessione della CIGS per il periodo dal 9 maggio 2016 al 8 maggio 2018 in favore di tali lavoratori.

Tanto premesso, informo che l'Inps ha reso noto che – nell'ambito della procedura di gara pubblicata nel maggio 2017 e finalizzata a selezionare il nuovo fornitore del servizio di *contact center* multicanale Inps-Equitalia è stato fatto espresso riferimento alla clausola sociale prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 28 gennaio 2016. In forza di questa clausola, il nuovo appaltatore sarà tenuto a garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di settore o, in mancanza, secondo i criteri generali stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Al riguardo, l'INPS ha comunicato che la società Transcom – appaltatrice del predetto servizio di *contact center* – si è resa disponibile ad un confronto con la nuova società subappaltatrice NETIT al fine di consentire ai lavoratori licenziati da Qè una ricollocazione durante il – probabile – periodo di proroga del contratto di appalto che dovrebbe durare fino alla conclusione della nuova procedura di gara.

In ogni caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella prospettiva di esaminarle eventuali criticità, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 2

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori « precoci » nella Regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente è opportuno ricorre che la legge di bilancio per il 2017 ha previsto che i lavoratori che sono in possesso di dodici mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età (cosiddetti lavoratori precoci), possono accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo di 41 anni purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

siano disoccupati e abbiano concluso da almeno tre mesi la prestazione sociale per la disoccupazione;

assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* grave;

abbiano una riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile almeno del 74%;

siano lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in lavori particolarmente pesanti.

Ciò posto, con riferimento al quesito formulato con il presente atto parlamentare, metto a disposizione dell'interrogante e dell'intera Commissione le tabelle fomite dall'INPS.

In particolare, relativamente al punto *a)* del quesito, le prime tre tabelle riepilogano le istanze di certificazione accolte nella Regione Lombardia – riferite a domande presentate entro il 15 luglio 2017 – suddivise per tipologia (Tabella 1), per provincia (Tabella 2) e per genere e anno di nascita (Tabella 3). La successiva tabella 4 riporta invece le domande di certificazione, presentate nel periodo 16 luglio-30 novembre 2017, suddivise per tipologia.

Con riferimento alla lettera *c)* del quesito, l'INPS ha fornito la Tabella n. 5 precisando che i dati in essa contenuti sono stati estratti dal Casellario dei lavoratori attivi alla data del 13 gennaio 2017.

Nello specifico, la predetta Tabella riepiloga il numero di lavoratori che hanno maturato, nel corso del 2016, una contribuzione pari o superiore a 40, 41 o 42 anni, suddivisi per sesso e tipologia di lavoro (autonomi, dipendenti privati e pubblici, appartenenti alla gestione separata), residenti nelle singole province lombarde e che non sono titolari di pensione diretta.

Sulla lettera *b)*, l'Istituto, pur specificamente richiesto, non ha fornito utili elementi di valutazione.

Tabella 1 – Lombardia: istanze di certificazione accolte per tipologia

Istanze di certificazione presentate entro il 15 luglio: dettaglio accolte	
Tipologia	**Numero**
Lavoratori Disoccupati	782
Lav. che assistono persone con handicap in situazione di gravità	496
Lav. con riconoscimento inv.civile di grado almeno pari al 74%	193
Lav. dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose	877
Lav. dipendente art.1, commi 1, 2 e 3 DL 21 aprile 2011 n.67	365
Totale	**2.713**

Tabella 2 – Istanze di certificazione accolte per provincia

Istanze di certificazione presentate entro il 15 luglio: accolte per provincia	
Provincia	**Accolte**
Bergamo	526
Brescia	478
Como	159
Cremona	122
Lecco	104
Lodi	67
Mantova	90
Milano	493
Monza	200
Pavia	128
Sondrio	88
Varese	258
totale	**2.713**

Tabella 3 – Istanze di certificazione accolte per genere e anno di nascita

Certificazioni accolte ripartite per genere e anno di nascita			
Anno di nascita	**Femmine**	**Maschi**	**Totale**
1951		1	1
1952		11	11
1953	2	44	46
1954	2	61	63
1955	7	76	83
1956	12	124	136
1957	17	241	258
1958	64	360	424
1959	123	532	655
1960	104	490	594
1961	76	284	360
1962	12	64	76
1963		5	5
1965		1	1
Totale	**419**	**2.294**	**2.713**

Tabella 4 – Istanze di certificazione presentate nella Regione Lombardia dopo il 15 luglio

Istanze di certificazione presentate dopo il 15 luglio	
Tipologia	**Numero**
Lavoratori Disoccupati	445
Lav. che assistono persone con handicap in situazione di gravità	234
Lav. con riconoscimento inv.civile di grado almeno pari al 74%	105
Lav. dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose	769
Lav. dipendente art.1, commi 1, 2 e 3 DL 21 aprile 2011 n.67	409
Totale	**1.962**

Tabella 5

	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA								
	40		41		42		totali 40	totali 41	totali 42
	F	M	F	M	F	M			
MILANO									
LAVORATORI AUTONOMI	702	5.998	452	4.775	349	3.696	6.700	5.227	4.045
LAVORATORI DIPENDENTI	4.389	12.918	2.285	8.198	1.532	3.686	17.307	10.483	5.218
LAVORATORI PUBBLICI	3.615	3.036	2.705	2.495	2.087	2.090	6.651	5.200	4.177
GESTIONE SEPARATA	207	837	159	629	121	468	1.044	788	589
TOTALE	**8.913**	**22.789**	**5.601**	**16.097**	**4.089**	**9.940**	**31.702**	**21.698**	**14.029**
MONZA BRIANZA									
LAVORATORI AUTONOMI	205	2.267	128	1.772	97	1.327	2.472	1.900	1.424
LAVORATORI DIPENDENTI	1.281	4.299	592	2.678	364	1.027	5.580	3.270	1.391
LAVORATORI PUBBLICI	900	784	661	650	524	558	1.684	1.311	1.082
GESTIONE SEPARATA	31	226	21	182	18	124	257	203	142
TOTALE	**2.417**	**7.576**	**1.402**	**5.282**	**1.003**	**3.036**	**9.993**	**6.684**	**4.039**
LECCO									
LAVORATORI AUTONOMI	115	1.044	60	792	40	539	1.159	852	579
LAVORATORI DIPENDENTI	527	2.014	237	1.186	151	369	2.541	1.423	520
LAVORATORI PUBBLICI	288	265	193	211	134	164	553	404	298
GESTIONE SEPARATA	14	102	12	63	11	45	116	75	56
TOTALE	**944**	**3.425**	**502**	**2.252**	**336**	**1.117**	**4.369**	**2.754**	**1.453**

LODI									
LAVORATORI AUTONOMI	68	530	33	396	30	268	598	429	298
LAVORATORI DIPENDENTI	253	1.199	115	749	58	304	1.452	864	362
LAVORATORI PUBBLICI	281	340	216	295	190	241	621	511	431
GESTIONE SEPARATA	7	49	6	36	4	19	56	42	23
TOTALE	**609**	**2.118**	**370**	**1.476**	**282**	**832**	**2.727**	**1.846**	**1.114**
SONDRIO									
LAVORATORI AUTONOMI	79	496	33	349	17	224	575	382	241
LAVORATORI DIPENDENTI	148	723	76	424	50	173	871	500	223
LAVORATORI PUBBLICI	179	257	117	194	86	151	436	311	237
GESTIONE SEPARATA	5	39	5	33	4	24	44	38	28
TOTALE	**411**	**1.515**	**231**	**1.000**	**157**	**572**	**1.926**	**1.231**	**729**
VARESE									
LAVORATORI AUTONOMI	227	2.040	104	1.562	68	1.113	2.267	1.666	1.181
LAVORATORI DIPENDENTI	1.117	4.234	468	2.539	277	888	5.351	3.007	1.165
LAVORATORI PUBBLICI	840	661	567	505	426	386	1.501	1.072	812
GESTIONE SEPARATA	33	189	26	140	20	100	222	166	120
TOTALE	**2.217**	**7.124**	**1.165**	**4.746**	**791**	**2.487**	**9.341**	**5.911**	**3.278**
COMO									
LAVORATORI AUTONOMI	160	1.565	85	1.179	55	817	1.725	1.264	872
LAVORATORI DIPENDENTI	841	2.783	379	1.716	260	651	3.624	2.095	911
LAVORATORI PUBBLICI	633	509	472	405	369	331	1.142	877	700
GESTIONE SEPARATA	20	129	15	90	9	69	149	105	78
TOTALE	**1.654**	**4.986**	**951**	**3.390**	**693**	**1.868**	**6.640**	**4.341**	**2.561**
BERGAMO									
LAVORATORI AUTONOMI	324	3.183	141	2.326	125	1.481	3.507	2.467	1.606
LAVORATORI DIPENDENTI	1.338	6.023	586	3.392	235	1.154	7.361	3.978	1.389
LAVORATORI PUBBLICI	848	792	584	610	493	484	1.640	1.194	977
GESTIONE SEPARATA	41	306	20	207	12	109	347	227	121
TOTALE	**2.551**	**10.304**	**1.331**	**6.535**	**865**	**3.228**	**12.855**	**7.866**	**4.093**

BRESCIA									
LAVORATORI AUTONOMI	440	3.859	207	2.843	121	1.818	4.299	3.050	1.939
LAVORATORI DIPENDENTI	1.293	5.890	537	3.494	328	1.118	7.183	4.031	1.446
LAVORATORI PUBBLICI	1.244	1.239	901	1.003	702	797	2.483	1.904	1.499
GESTIONE SEPARATA	45	321	33	231	26	156	366	264	182
TOTALE	**3.022**	**11.309**	**1.678**	**7.571**	**1.177**	**3.889**	**14.331**	**9.249**	**5.066**
CREMONA									
LAVORATORI AUTONOMI	161	1.247	85	943	57	670	1.408	1.028	727
LAVORATORI DIPENDENTI	438	1.954	196	1.152	136	449	2.392	1.348	585
LAVORATORI PUBBLICI	616	551	444	454	356	383	1.167	898	739
GESTIONE SEPARATA	5	79	1	55	0	38	84	56	38
TOTALE	**1.220**	**3.831**	**726**	**2.604**	**549**	**1.540**	**5.051**	**3.330**	**2.089**
MANTOVA									
LAVORATORI AUTONOMI	197	1.475	87	1.071	66	722	1.672	1.158	788
LAVORATORI DIPENDENTI	517	1.816	260	1.103	173	433	2.333	1.363	606
LAVORATORI PUBBLICI	388	366	223	272	170	199	754	495	369
GESTIONE SEPARATA	15	87	13	67	12	43	102	80	55
TOTALE	**1.117**	**3.744**	**583**	**2.513**	**421**	**1.397**	**4.861**	**3.096**	**1.818**
PAVIA									
LAVORATORI AUTONOMI	199	1.424	88	1.072	52	758	1.623	1.160	810
LAVORATORI DIPENDENTI	670	2.443	351	1.482	238	595	3.113	1.833	833
LAVORATORI PUBBLICI	922	775	655	617	520	486	1.697	1.272	1.006
GESTIONE SEPARATA	20	150	14	125	13	85	170	139	98
TOTALE	**1.811**	**4.792**	**1.108**	**3.296**	**823**	**1.924**	**6.603**	**4.404**	**2.747**
TOTALE LOMBARDIA	**26.886**	**83.513**	**15.648**	**56.762**	**11.186**	**31.830**	**110.399**	**72.410**	**43.016**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 338

5-10102 Businarolo: Iniziative per la prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento alla situazione del Veneto 339

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 345

5-11393 Mognato: Iniziative per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro 339

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 347

5-12014 Amato: Adozione del decreto attuativo dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, sull'ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole 339

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 348

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 340

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 341

RISOLUZIONI:

7-01360 Lenzi e 7-01417 Silvia Giordano: Tumori dovuti a varianti patogenetiche *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato delle risoluzioni n. 8-00284)* 341

ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione (n. 8-00284)) 350

7-01331 Lorefice, 7-01408 Rondini e 7-01409 Miotto: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni *(Seguito della discussione congiunta e conclusione. – Approvazione di un nuovo testo delle risoluzioni nn. 8-00285, 8-00287 e 8-00286)* 342

ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione (n. 8-00285)) ... 353

ALLEGATO 6 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione (n. 8-00286)) ... 355

ALLEGATO 7 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione (n. 8-00287)) ... 357

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 344

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 16.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che la deputata Eugenia Maria ROCCELLA cessa di far parte della Commissione.

5-10102 Businarolo: Iniziative per la prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento alla situazione del Veneto.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Silvia Giordano (M5S), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in oggetto, si dichiara insoddisfatta della risposta. Al riguardo, ricorda che in Veneto è stata realizzata una drastica riduzione della spesa per la diagnostica, in particolare per gli *screening* oncologici, con effetti negativi per la salute dei cittadini. Pertanto, a seguito di tale decisione, il medico di medicina generale non potrà più prescrivere il cosiddetto « esame polifasico » che permette di individuare la malattia con precisa immediatezza. In proposito, fa presente che nella lotta ai tumori esistono due strategie principali: la « prevenzione primaria », che si realizza attraverso uno stile di vita sano, e la « prevenzione secondaria », che consiste nel diagnosticare la malattia in maniera preventiva e immediata, prima quindi che si manifesti a livello clinico. Le motivazioni del taglio operato dalla regione Veneto fanno riferimento a una « ipertrofia nelle liste di attesa », che danneggerebbe le donne che necessitano realmente degli esami specifici richiesti. Una tale scelta, però, crea un evidente impedimento all'attuazione di un sistema di prevenzione, che rappresenta un elemento basilare nel contrasto alle patologie oncologiche e in molti altri casi.

5-11393 Mognato: Iniziative per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Michele MOGNATO (MDP), replicando, osserva che gli elementi forniti dalla regione Veneto presentano elementi di vaghezza in relazione alle figure professionali utilizzate. Stigmatizza, in particolare, il fatto che non sempre i soggetti che effettuano la vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro sono in possesso del necessario titolo professionale. Auspica, pertanto, un sollecito svolgimento dei controlli annunciati dal Governo nella risposta fornita.

5-12014 Amato: Adozione del decreto attuativo dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, sull'ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Maria AMATO (PD), replicando, si dichiara si dichiara soddisfatta della risposta, esprimendo l'auspicio che le risorse stanziate non siano disperse in un numero eccessivo di interventi, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo, connesso all'esigenza di garantire l'ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 16.25.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Giuditta Pini, impossibilitata a intervenire nella seduta odierna, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla II Commissione (Giustizia) sul nuovo testo della proposta di legge n. 4605, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Il provvedimento, che consta di due articoli, è volto ad adeguare la disciplina sull'assegno di divorzio a quelle della maggior parte dei Paesi europei, consentendo di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente più debole. L'intervento normativo si rende necessario alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia di determinazione dell'ammontare dell'assegno, in relazione ai quali, accanto alla tradizionale considerazione dell'assegno quale mezzo di conservazione del tenore di vita mantenuto in costanza di vincolo, si è ultimamente evidenziata la considerazione dell'assegno esclusivamente quale sostegno all'ex coniuge privo di mezzi.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, sostituendo il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e di modalità di determinazione, applicabile anche ai casi di scioglimento delle unioni civili. Ricorda che, sulla base della disposizione vigente, contestualmente alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Fa presente che il nuovo testo del provvedimento in esame prevede la possibilità per il tribunale di riconoscere il diritto all'assegno divorzile, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che il divorzio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi. Quanto ai criteri di determinazione dell'ammontare dell'assegno, si introduce un nuovo comma che elenca i parametri che il tribunale deve tenere presente ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Tra di essi, per quanto di interesse della Commissione Affari sociali, segnala, in particolare, il fatto che si dovrà tenere conto anche dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Si prevede anche la possibilità per il tribunale di predeterminare la durata dell'assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. Si stabilisce, inoltre, che l'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno.

Sulla base dell'articolo 2, infine, la nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sulla base di tali considerazioni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Testo unificato C. 3830 Pellegrino e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI-EPI), *relatore*, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge all'esame della XII Commissione interviene sulla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari scolastici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla conduzione e all'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione, con l'obiettivo di risolvere le criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole.

Segnala che il provvedimento, che si compone di un solo articolo, introduce nell'articolo 18 del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, un nuovo comma 3-*ter*, stabilendo che i dirigenti o i funzionari, compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, siano esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

La lettera *b)* dell'articolo unico, introducendo un ulteriore comma all'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, prevede che, per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 16.35.

7-01360 Lenzi e 7-01417 Silvia Giordano: Tumori dovuti a varianti patogenetiche.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato delle risoluzioni n. 8-00284).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2017.

Il sottosegretario Davide FARAONE, con riferimento alla risoluzione Silvia Giordano n. 7-01417, sulla quale nella

precedente seduta non aveva avuto modo di pronunciarsi, esprime parere favorevole sul primo, sul quarto e sul quinto impegno. Esprime altresì parere favorevole sul secondo impegno, a condizione che si riformulato nel senso di impegnare il Governo ad adottare iniziative per avviare nell'ambito dei programmi regionali di « *screening* » mammografico i percorsi di valutazione del rischio genetico, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed acquisiti preventivamente i pareri tecnici del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità. Esprime, quindi, parere favorevole sul terzo impegno, purché sia riformulato nel senso di premettere il riferimento all'adozione di opportune iniziative per promuovere un approccio di politica sanitaria focalizzato sull'efficacia e sull'appropriatezza clinica delle prestazioni

Per quanto concerne il sesto, il settimo e l'ottavo impegno, esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nel senso di premettere ai rispettivi contenuti le parole « a valutare la possibilità di ».

Donata LENZI (PD) ritiene che, data la sostanziale analogia dei contenuti delle due risoluzioni, vi siano le condizioni, anche alla luce del parere espresso dal Governo, per presentare una proposta di testo unificato di tali risoluzioni.

Procede, quindi, ad illustrare tale proposta *(vedi allegato 4)*.

Silvia GIORDANO (M5S) concorda con la proposta formulata dalla deputata Lenzi e dalle considerazioni da lei svolte circa la rilevanza di approvare una risoluzione condivisa su un tema così importante.

La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni Lenzi n. 7-01360 e Silvia Giordano n. 7-01417, che assume il numero 8-00284.

7-01331 Lorefice, 7-01408 Rondini e 7-01409 Miotto: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione. – Approvazione di un nuovo testo delle risoluzioni nn. 8-00285, 8-00287 e 8-00286).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo nella seduta del 13 dicembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Rondini n. 7-01408, vertente sulla medesima materia e che, pertanto, le tre risoluzioni saranno discusse congiuntamente. Ricorda, quindi, che nella seduta del 13 dicembre scorso il sottosegretario Faraone ha espresso il parere del Governo sulle risoluzioni Lorefice n. 7-01331 e Miotto n. 7-01409.

Il sottosegretario Davide FARAONE, con riferimento alla risoluzione Rondini n. 7-01408, con riferimento al primo impegno, analogo al secondo impegno della risoluzione presentata dalla deputata Lorefice, esprime parere contrario.

Esprime parere favorevole sul secondo impegno, analogo al terzo impegno della risoluzione Lorefice e al quarto impegno della risoluzione Miotto, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « a ribadire che le disposizioni di cui alle legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano anche al diritto all'indennizzo dei soggetti che hanno subito danni a seguito di vaccinazione non obbligatorie ma raccomandate ».

Esprime, quindi, parere favorevole sul terzo impegno, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « ad assumere iniziative, nel rispetto della normativa sulla tutela della *privacy*, per la definizione e la pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto a percepire gli indennizzi di cui alla legge n. 229 del 2005 ».

Esprime, altresì, parere favorevole sul quarto impegno, a condizione che sia

riformulato nei seguenti termini: « ad assumere iniziative, nel rispetto della normativa della *privacy* e conformemente alla disciplina di accesso e trasparenza degli atti amministrativi, a rendere pubblici, tramite il Ministero della salute, i dati relativi al contenzioso di cui alla legge n. 210 del 25 febbraio 1992, al fine di valutare a fini statistici l'incidenza dannosa delle vaccinazioni obbligatorie, quantificare le domande, calcolare i tempi di evasione delle pratiche di ricorso, quantificare le liquidazioni e rendere consultabili da chiunque i dati che difficilmente risultano oggi reperibili ».

Con riferimento alla risoluzione Lorefice n. 7-01331, ritiene opportuno fornire un chiarimento su una questione sorta nella seduta precedente: ad avviso della predetta deputata, infatti, vi sarebbe un'incongruenza tra il parere contrario espresso dal Governo sul sesto impegno contenuto nella sua risoluzione, concernente la possibilità che siano adottate iniziative per definire una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che gli eredi di soggetti morti a seguito di vaccinazioni o emotrasfusioni possono accedere all'equa riparazione e gli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla XII Commissione. Al riguardo, precisa che il parere contrario espresso dal Governo deve intendersi riferito esclusivamente allo strumento (una norma di interpretazione autentica) e non al fine (l'estensione anche agli eredi delle persone danneggiate che agiscono « *iure proprio* »), in merito al quale il Governo è assolutamente favorevole, come dimostra l'impegno profuso in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio a favore dell'approvazione degli emendamenti rivolti a tale specifico fine.

Su tale specifico aspetto, l'Ufficio legislativo del Ministero della salute aveva richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha ritenuto che, sulla base della normativa vigente, non sia possibile intervenire con una disposizione di interpretazione autentica, essendo chiaro che i soggetti cui si fa riferimento, ovvero gli eredi delle persone danneggiate da emotrasfusioni o da vaccinazioni, sono certamente esclusi dalla normativa attuale. L'eventuale intervento normativo, dunque, non avrebbe potuto certamente essere di interpretazione autentica, ma avrebbe dovuto configurarsi come un intervento di carattere novativo, in grado di estendere l'applicazione della disciplina vigente anche agli eredi danneggiati.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadendo che il Ministero della salute è da sempre sensibile alla problematica in questione, ricorda che nell'ultima seduta della Commissione Bilancio, conclusasi nella mattinata odierna, sull'AC 4768 sono stati approvati emendamenti che prevedono l'estensione – non in via interpretativa – dell'equa riparazione anche a favore di tutti gli eredi che agiscono « *iure proprio* ».

Marialucia LOREFICE (M5S), accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal Governo nella precedente seduta nonché nella seduta odierna, con riferimento al sesto impegno.

Chiede, quindi, che si proceda alla votazione per parti separate.

Mario MARAZZITI, *presidente*, pone in votazione le premesse della risoluzione Lorefice n. 7-01331 insieme al primo, al terzo, al sesto e all'ottavo ed ultimo impegno, come riformulati *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva le premesse, il primo, il terzo, il sesto e l'ottavo impegno della risoluzione Lorefice n. 7-01331, come riformulati *(vedi allegato 5)*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, pone in votazione le restanti parti della risoluzione Lorefice n. 7-01331.

La Commissione respinge il secondo, il quarto, il quinto e il settimo impegno della risoluzione Lorefice n. 7-01331.

Anna Margherita MIOTTO (PD) riformula la propria risoluzione ritenendo ragionevoli le proposte avanzate dal Governo nella precedente seduta.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione della risoluzione Miotto n. 7-01409, come riformulata dalla presentatrice, in quanto non assorbita e non preclusa.

La Commissione approva la risoluzione Miotto n. 7-01409, come riformulata dalla presentatrice *(vedi allegato 6)*.

Marco RONDINI (LNA) riformula la propria risoluzione nel senso di espungere il primo impegno e di accogliere le proposte del Governo con riferimento al secondo, al terzo e al quarto impegno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che si passerà alla votazione della risoluzione Rondini n. 7-01408, come riformulata dal presentatore, in quanto non assorbita e non preclusa.

La Commissione approva la risoluzione Rondini n. 7-01408, come riformulata dal presentatore *(vedi allegato 7)*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione da parte dei presentatori e della successiva approvazione, le risoluzioni Lorefice n. 7-01331, Miotto n. 7-01409 e Rondini n. 7-01408, assumono, rispettivamente, il numero 8-00285, 8-00286 e 8-00287.

La seduta termina alle 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.05.

ALLEGATO 1

5-10102 Businarolo: Iniziative per la prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento alla situazione del Veneto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione in esame, desidero preliminarmente precisare che l'organizzazione dei servizi sanitari e la concreta erogazione delle prestazioni assistenziali compete alle singole Regioni, che devono adottare i provvedimenti all'uopo necessari, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dallo Stato.

Prima di entrare nel merito dell' interrogazione, che si concentra sulle specifiche azioni adottate dalla Regione Veneto in tema di prevenzione oncologica, mi corre, comunque, l'obbligo di esporre le iniziative adottate dal Ministero della salute in tale ambito.

A tal riguardo, ricordo innanzitutto l'Intesa Stato-Regioni, stipulata il 30 ottobre 2014, con cui è stata recepita la « Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali », uno strumento di riferimento nella programmazione e attuazione delle reti oncologiche la cui stesura era prevista dal « Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro » recepito con l'Intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011.

Una delle principali caratteristiche del predetto Documento tecnico di indirizzo è l'indicazione a definire percorsi di qualità per il cittadino/paziente, sviluppando reti oncologiche con modelli di tipo « Hub&Spoke ». L'obiettivo principale di tali reti è, infatti, la coordinazione dei diversi ambiti assistenziali di cui l'oncologia necessita, che vanno dall'ospedaliero al territoriale fino alla ricerca. Desidero rimarcare, peraltro, che l'articolazione delle reti regionali secondo un approccio coerente a livello nazionale favorisce l'organizzazione di queste in un *Network* nazionale atto a consentire l'utilizzo ottimale delle risorse e una riduzione delle eventuali disuguaglianze nell'accesso alle cure su tutto il territorio.

Inoltre, con decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 è stata definita l'importanza della costituzione delle reti ospedaliere per patologia, tra le quali la rete oncologica, che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post-acuti con l'attività territoriale. In particolare, l'articolo 8 del citato decreto stabilisce che « per la definizione delle reti satira elencate le regioni adottano specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle rispettive materie ».

Tali iniziative vanno, inoltre, coordinate con il nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa, in via di definizione, che costituisce, come noto, il principale documento strategico, di livello statale, in grado di realizzare un sistema sanitario capace di garantire la migliore tutela della salute pubblica in coerenza con la razionalizzazione delle risorse disponibili.

Premesso ciò, con particolare riferimento alla problematica sollevata dagli on.li interroganti relativamente alla Regione Veneto, dalle informazioni assunte è emerso che con la DGR n. 760 del 14 maggio 2015 la medesima Regione ha ricondotto all'interno degli attuali programmi di *screening* l'erogazione degli esami di prevenzione al fine di aumentare la copertura, la qualità e l'efficienza dell'offerta delle prestazioni per la prevenzione secondaria e la diagnosi precoce dei

tumori. Con lo stesso atto, inoltre, ha provveduto ad aggiornare le prestazioni di approfondimento erogabili gratuitamente all'interno dei Programmi.

La Regione Veneto ha fatto presente, altresì, che il Piano Regionale Prevenzione, in base alle raccomandazioni e al Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018, ha previsto l'estensione del Programma di Screening mammografico fino ai 74 anni di età essendo già state dimostrate, grazie all'attività di alcune Aziende ULSS, l'importanza e l'efficacia dello *screening* in questa fascia di età. In ogni caso nella fascia di età 40-49 anni la mammografia periodica è offerta dopo aver informato accuratamente la paziente dei pro e contro della metodologia ed è eseguita personalizzando le cadenze sulla singola persona.

Alla luce di quanto esposto, sempre secondo quanto riferito dalla Regione Veneto, non si tratterebbe dunque di tagli alla prevenzione, ma soltanto di un riordino dell'erogazione delle prestazioni, per impiegare al meglio le risorse con una migliore integrazione dei percorsi ed una maggiore appropriatezza in relazione alla presenza di specifici sintomi.

Concludo, pertanto, rassicurando gli onorevoli interroganti che la situazione riportata nell'atto ispettivo in questione è all'attenzione del Ministero della salute che valuterà l'opportunità di intraprendere eventuali azioni correttive, nei limiti delle proprie competenze, al fine di garantire un sistema sanitario in grado di offrire piena tutela della salute ai residenti.

ALLEGATO 2

5-11393 Mognato: Iniziative per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all' interrogazione in esame, devo preliminarmente far presente che il Ministero della salute è venuto a conoscenza dei fatti esposti nell'atto ispettivo in questione solo a seguito della preposizione dell'atto medesimo. Ciò si deve, ovviamente, all'assenza – sulla base del ben noto riparto di competenze in materia sanitaria tra Stato e Regioni – di un onere specifico di informazione e/o di vigilanza su tali provvedimenti, aventi natura prettamente organizzatoria.

Tanto premesso, al fine di rispondere ai quesiti degli onorevoli interroganti, devo precisare che si è reso necessario richiedere alla Regione Veneto di fornire gli opportuni chiarimenti sulla presunta attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in difformità dalla vigente normativa.

Al riguardo, la Regione Veneto, con nota del 24 luglio scorso, nel richiamare quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 57 del codice di procedura penale (secondo cui « sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, coloro ai quali la legge ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 »), ha rilevato che la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è strettamente connessa alle funzioni esercitate. Inoltre, la medesima Regione ha fatto presente che tra i soggetti cui la legge o i regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale nell'ambito delle Aziende ulss, vi sono senz'altro, nei limiti delle proprie attribuzioni, gli esercenti la professione di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ciò ai sensi del decreto ministeriale 58/1997. L'Ente in questione, inoltre, pur riconoscendo l'esistenza di altre norme o regolamenti che attribuiscono le funzioni anche a soggetti esercenti altre professioni, non ha, tuttavia, specificato i riferimenti normativi.

Ad avviso della Regione Veneto, pertanto, il quesito posto dagli onorevoli interroganti è troppo generico, « dovendosi far riferimento – riporto testualmente quanto riferito dalla Regione – all'ambito del servizio di destinazione, alle attribuzioni specifiche, nonché alle funzioni alle quali consegue la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ».

Sul punto, desidero precisare, per quanto di competenza del Ministero della salute, che, nell'ambito delle attribuzioni riservate alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di cui al decreto ministeriale n. 58/1997, la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria deve essere rilasciata unicamente al personale abilitato all'esercizio della professione sanitaria stessa.

Nel caso specifico, appare evidente che l'ambito del servizio richiesto è quello della vigilanza sull'ambiente e nei luoghi di lavoro, all'interno del quale, secondo quanto comunicato dalla Regione Veneto, potrebbero essere impiegate altre figure professionali non sanitarie nelle ispezioni svolte periodicamente dalle Azienda sanitarie locali presso le strutture di attività produttive.

Ad ogni modo, desidero rassicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie competenze, svolgerà i necessari accertamenti al fine di verificare l'eventuale violazione della normativa vigente e valutare, quindi, l'opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a ripristinare il rispetto della normativa vigente.

ALLEGATO 3

5-12014 Amato: Adozione del decreto attuativo dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, sull'ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'onorevole interrogante per l'opportunità che mi offre di fornire gli aggiornamenti richiesti in merito all'adozione del decreto attuativo relativo all'ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica in favore di alcune regioni del Sud.

Al riguardo, desidero ricordare che lo schema del decreto in questione, in attuazione dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che ha destinato una quota pari a 100 milioni di euro alla riqualificazione e all' ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale, prevede la ripartizione, tra le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, del predetto finanziamento di euro 100 milioni di euro, a valere sulle risorse previste dal programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 67 del 1988.

Si tratta, dunque, di un importante intervento – e di un rilevantissimo investimento – che si deve alla precisa volontà del Governo e di questo Parlamento.

Fatta questa doverosa premessa, ricordo che le nuove disposizioni prevedono che le predette Regioni, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione CIPE di assegnazione delle risorse, presentino al Ministero della salute uno specifico programma di utilizzo delle risorse assegnate che deve contenere l'elenco delle apparecchiature che si intende acquisire, comprensivo: dei costi di acquisto e di installazione ai fini del collaudo, corredato da una dettagliata valutazione HTA; della dichiarazione di congruità del funzionamento a regime delle apparecchiature in questione con l'attestazione della presenza di professionalità adeguate per il funzionamento delle stesse; dell' attestazione dell' integrazione delle nuove apparecchiature robotiche o con tecniche rotazionali con una o più delle seguenti tecnologie di *imaging Guided Radiation Therapy*.

Inoltre, ogni singolo programma deve prevedere i tempi di acquisizione, di messa in funzione e di collaudo delle apparecchiature.

Solo a seguito dell'approvazione del programma da parte del Ministero della salute, le Regioni anzidette potranno procedere con le richieste di ammissione a finanziamento degli interventi secondo le modalità previste dall'Accordo tra Governo, Regioni e province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la « Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità », a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002.

Premesso quanto sopra ed entrando nel merito del quesito posto, desidero comunicare che lo schema del predetto decreto è stato inviato, lo scorso 15 settembre, alla Conferenza Stato-Regioni ed è stata acquisita la prevista Intesa nella seduta del 9 novembre. In tale sede, evidenzio che, per volontà delle Regioni, si è reso necessario modificare la tabella di riparto poi-

ché, in sede di Conferenza, si è ritenuto di superare il criterio, precedentemente stabilito, della popolazione residente.

Alla luce di quanto rappresentato, concludo rassicurando l'onorevole interrogante che il decreto con le modifiche approvate in sede di Conferenza è stato firmato dal Ministro della salute il 6 dicembre u.s. e, dopo il visto da parte degli organi di controllo e pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, verrà adottato presumibilmente entro questo mese, consentendo, quindi, alle Regioni interessate di procedere alla riqualificazione e all' ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica.

ALLEGATO 4

7-01360 Lenzi e 7-01417 Silvia Giordano: Tumori dovuti a varianti patogenetiche.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE (N. 8-00284)

La XII Commissione,

premesso che:

secondo i dati dell'Associazione italiana registri tumori (Airtum), nel 2017 in Italia si sono ammalate di tumore al seno circa 50.500 donne e 500 uomini. Il *trend* di incidenza tra il 2003 e il 2017 appare in leggero aumento (+0,9 per cento per anno) mentre continua a calare, in maniera significativa, la mortalità (-2,2 per cento per anno). Il tumore al seno colpisce complessivamente circa una donna su otto nell'arco della vita: è il tumore più frequente nel sesso femminile e rappresenta il 29 per cento di tutti i tumori che colpiscono le donne;

il rischio di sviluppare alcuni tumori, in particolare alla mammella e all'ovaio, aumenta sensibilmente in presenza di alcuni tipi di varianti patogenetiche (nel gergo comune « mutazioni ») a carico dei geni BRCA1/BRCA2 (collettivamente geni BRCA);

si stima che circa il 5-10 per cento dei tumori della mammella e circa il 10-20 per cento dei tumori ovarici riconoscano una base di predisposizione ereditaria, di cui i geni BRCA rappresentano la frazione più rilevante;

nelle donne portatrici di mutazioni del gene BRCA-1 il rischio di ammalarsi nel corso della vita di carcinoma mammario è pari al 65 per cento e nelle donne con mutazioni del gene BRCA-2 è pari al 45 per cento, mentre il rischio di tumore ovarico è del 39 per cento per BRCA-1 e dell'11 per cento per BRCA-2;

pur rappresentando una percentuale non elevata di tutte le forme tumorali che interessano questi organi, si tratta tuttavia di situazioni che hanno un impatto importante sia clinico sia sociale e pertanto meritano un'attenzione particolare e necessitano di dedicati percorsi multidisciplinari per la valutazione dei singoli casi, la pianificazione di interventi terapeutici mirati e la definizione di strategie di sorveglianza e di prevenzione differenziate rispetto a quelle previste per la popolazione generale;

le donne portatrici di una mutazione ereditabile a carico del gene BRCA1 hanno circa il 60 per cento di probabilità (contro il 10 per cento della popolazione generale) di sviluppare un tumore mammario e circa il 60 per cento (rispetto all'1-2 per cento della popolazione generale) di ammalarsi di tumore ovarico nell'arco della loro vita. Nel caso di mutazione del gene BRCA2, le percentuali sono simili per quanto riguarda il tumore mammario ed inferiori per quanto riguarda quello ovarico (circa 20 per cento);

i *test* BRCA rappresentano un prezioso strumento per identificare la presenza di eventuali situazioni di alto rischio genetico nelle pazienti con tumore della mammella o dell'ovaio e in donne sane giovani. In linea con le raccomandazioni delle principali società scientifiche, i *test* BRCA dovrebbero dunque essere un'opportunità garantita a tutte le donne che ne potrebbero beneficiare al fine sia di individuare le terapie personalizzate più appropriate e dunque più efficaci nel caso di

carcinoma ovarico o mammario già diagnosticato, sia di far adottare le opportune misure di prevenzione alle donne sane che risultassero BRCA-mutate;

attualmente l'accesso a questi tipi di *test* non rappresenta un diritto omogeneamente garantito in tutte le regioni italiane, con marcate differenze interregionali e addirittura nell'ambito della medesima regione;

la disomogeneità e gli ostacoli all'accesso al *test* genetico BRCA sono al centro del progetto dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda), avviato nel 2016 con la realizzazione di quattro indagini sul *test* BRCA nel carcinoma ovarico, che hanno coinvolto medici oncologi, pazienti e familiari;

le indagini hanno restituito una fotografia che ben evidenzia forti disparità in termini di opportunità di prevenzione e cura per le donne e i loro familiari e che ha rappresentato lo spunto per intraprendere un'attività istituzionale finalizzata a sensibilizzare le istituzioni sul tema e sollecitare la promozione di interventi concreti;

esistono in Italia diverse realtà che si occupano di questa problematica da anni e che possono rappresentare l'ossatura di una rete nazionale necessaria per realizzare le azioni che consentano di rispondere in maniera corretta ai bisogni delle persone che potrebbero beneficiare del *test* BRCA;

rispondere in maniera corretta significa assicurare che tutte le regioni garantiscano un accesso equo e tempestivo al *test* all'interno delle strutture sanitarie, con percorsi identificati, chiari e condivisi per permettere un'adeguata presa in carico delle persone che accedono al *test*;

l'Agenzia regionale per i servizi sanitari del Piemonte, nel documento « Appropriatezza test genetici », considera l'analisi genetica per la ricerca di una mutazione ignota dei geni BRCA1 e BRCA2 indicata per tutti i soggetti ritenuti ad alto rischio di tumore ereditario della mammella e dell'ovaio, ovvero: donne affette da tumore della mammella e dell'ovaio, individui con storia familiare positiva per tumori della mammella femminile e/o maschile e/o tumori dell'ovaio compatibile con una ereditarietà autosomica dominante (nel ramo materno o nel ramo paterno), membri di famiglie nelle quali sia già stata identificata una mutazione nota. Il medesimo documento considera il test sul DNA non indicato come *screening* della popolazione generale, come *test* di routine in gravidanza non a rischio, nei nuclei familiari con ricorrenza di soli tumori *post*-menopausali della mammella (›50 anni);

la regione Emilia-Romagna ha adottato un percorso gratuito per valutare il rischio familiare ed ereditario del tumore alla mammella o all'ovaio, che si affianca al programma di *screening* per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori della mammella. Partendo da un questionario, attraverso passi successivi, il nuovo programma effettua una selezione sempre più stringente per identificare le donne a rischio ereditario da accompagnare e affiancare nella scelta dei possibili interventi profilattici o di sorveglianza;

negli ultimi decenni si è assistito allo sviluppo ed alla implementazione di centri clinici specialistici e multidisciplinari, denominati « *breast unit* » con l'obiettivo di migliorare l'assistenza sanitaria per le donne affette da tumore alla mammella e offrire uno *standard* di qualità delle cure elevato. Una delle caratteristiche principali di questi centri è rappresentata da una soglia di volume minimo di attività, 150 interventi chirurgici per carcinoma all'anno, che dovrebbe garantire un miglioramento degli esiti delle cure. Secondo i risultati del Programma nazionale esiti 2016 sviluppato dall'Agenas, per conto del Ministero della salute, delle 449 strutture ospedaliere che eseguono più di 10 interventi chirurgici per tumore alla mammella, solo 123 (27 per cento) presentano volumi di attività superiore a 150 interventi annui. L'intervento chirurgico per tumore della mammella è una delle aree

cliniche per le quali è stata dimostrata un'associazione positiva tra volume di attività e mortalità intraospedaliera, ovvero nei centri ove si opera meno c'è più mortalità e la chirurgia è meno conservativa,

impegna il Governo:

ad assumere le iniziative di competenza per introdurre linee guida volte a definire e promuovere indicatori di appropriatezza e accessibilità alla consulenza genetica per sospetta mutazione dei geni « BRCA »;

ad assumere iniziative per garantire, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a tutte le pazienti, indipendentemente dalla regione di appartenenza, acquisiti preventivamente i pareri tecnici del Consiglio superiore di sanità e dell'Istituto superiore di sanità, un accesso omogeneo ed equo al *test* BRCA e alle cure per le donne affette da carcinoma ovarico o mammario e ai percorsi di prevenzione sia per tali donne sia per le donne sane risultate BRCA-mutate;

ad assumere iniziative per promuovere un approccio di politica sanitaria focalizzato sull'efficacia e sull'appropriatezza clinica delle prestazioni, creando le condizioni necessarie affinché i *test* « BRCA » siano garantiti per tutti i soggetti ritenuti ad alto rischio di tumore ereditario della mammella e dell'ovaio, attraverso l'introduzione di tali test genetici nei livelli essenziali di assistenza per i soggetti a rischio, affinché anche in Italia si possa avviare un programma nazionale di genetica oncologica per le forme di predisposizione ai tumori dell'ovaio e della mammella, che coordini ed integri i piani regionali previsti dal Piano nazionale della prevenzione 2014-2018;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per garantire le risorse economiche e finanziarie necessarie per la promozione e l'inserimento all'interno del Servizio sanitario nazionale di tale programma;

ad adottare iniziative per assicurare un flusso informativo specifico e condiviso a livello nazionale per raccogliere, valutare e monitorare le attività di genetica medica, al fine di disporre di dati indispensabili per la valutazione delle attività sulla base dell'*Health Technology Assessment* (HTA);

ad adottare le iniziative di competenza per rilevare e valutare quantitativamente e qualitativamente i centri di senologia presenti in tutte le regioni, valutando l'opportunità di pubblicare i relativi dati sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute, nonché di prevedere un meccanismo premiale per le regioni virtuose che abbiano sul proprio territorio una rete dei centri di senologia eccellenti;

ad adottare iniziative per garantire a tutte le donne affette da tumore al seno il diritto di essere curate nei centri di senologia certificati e a valutare l'opportunità di prevedere, nel caso in cui tali centri non soddisfino criteri di qualità ed efficienza, meccanismi di valutazione sull'attività svolta dai direttori generali, con l'applicazione di idonee sanzioni.

(8-00284) « Lenzi, Silvia Giordano, Amato, Baroni, Beni, Binetti, Paola Boldrini, Paola Bragantini, Brignone, Burtone, Capone, Casati, Colonnese, Di Vita, D'Incecco, Fossati, Gelli, Ghizzoni, Grassi, Grillo, Lorefice, Mantero, Miotto, Monchiero, Murer, Nesci, Piazzoni, Piccione, Giuditta Pini, Rondini, Sbrollini, Scopelliti ».

ALLEGATO 5

7-01331 Lorefice: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (N. 8-00285)

La XII Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2017, rende obbligatorie per i minori di età compresa tra i zero e i sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati 10 vaccinazioni, fatta salva l'avvenuta immunizzazione e l'accertamento documentato di specifiche condizioni di salute che ne rendono necessaria l'omissione o il differimento;

l'articolo 5-*ter* dello stesso provvedimento consente al Ministero della salute di avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale di altri dicasteri in posizione di comando, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico amministrativa e economico contabile, al fine di definire le procedure intese al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie; ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dall'impiego del contingente in questione, quantificati in 359.000 euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018 viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, stanziata dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; il decreto, negli articoli 5-*bis* e 5-*ter*, fa riferimento solo alle vaccinazioni obbligatorie. Prevede, infatti, che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applichino a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1 della legge stessa, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, escludendo quindi le ulteriori vaccinazioni raccomandate che non sono incluse all'articolo 1, come ad esempio l'Hpv per le femmine e per i maschi, l'*Herpes Zoster* o l'epatite A, ma che sono fortemente raccomandate;

la sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 26 aprile 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, vaccinazioni che all'epoca erano solo raccomandate;

l'articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di

beneficenza. Il vitalizio bimestrale percepito direttamente dal contagiato per emotrasfusione o per danno da vaccinazione obbligatoria, *ex lege* 25 febbraio 1992, n. 210, può essere assimilato ad un sussidio per malattia, in quanto ha carattere esclusivamente assistenziale. In conseguenza di ciò, dovrebbe essere pacificamente escluso un pignoramento del vitalizio. Accade tuttavia che danneggiati che percepiscono l'indennizzo *ex lege* n. 210 del 1992 si vedono pignorata la somma dello stesso quando viene accreditato sul conto corrente,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative normative per prevedere che il Ministero della salute, in relazione agli indennizzi e ai risarcimenti conseguenti agli eventuali danni procurati dai vaccini di cui al decreto-legge n. 73 del 2017, in caso di accertato nesso di causalità, debba rivalersi sulla casa farmaceutica di produzione;

a ribadire che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano al diritto all'indennizzo per i soggetti che abbiano subito un danno a seguito di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate, assicurando quindi tale diritto a tutti coloro che siano stati danneggiati da vaccinazioni, non solo quelle di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma anche quelle previste dal Piano nazionale vaccini 2017-2019;

ad assumere iniziative volte a ricomprendere, fra i beneficiari dell'equa riparazione disciplinata dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, i familiari delle persone danneggiate decedute, anche se agiscono *iure proprio*, purché abbiano presentato entro il 19 gennaio 2010 domanda per accedere alle procedure di transazione;

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative che chiariscano definitivamente che la somma percepita a titolo di indennizzo *ex lege* 25 febbraio 1992, n. 210, non può essere pignorata, anche quando questa venga accreditata sul conto corrente del danneggiato da emotrasfusione o da vaccinazione, ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

(8-00285) « Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Mantero, Colonnese ».

ALLEGATO 6

7-01409 Miotto: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO ALLA COMMISSIONE (N. 8-00286)

La XII Commissione,

premesso che:

l'annosa controversia riguardante migliaia di persone danneggiate negli anni '70-'80 da sangue infetto ha indotto il Parlamento a disporre con la legge n. 210 del 1992 alcune misure a titolo di indennizzo e di risarcimento a cui hanno accesso soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o da somministrazione di emoderivati infetti, e soggetti danneggiati da vaccinazioni;

a seguito di un consistente contenzioso che ha visto soccombere il Ministero della salute, con legge n. 244 del 2007 è stata avviata una procedura transattiva alla quale hanno aderito 7000 persone; ciò nonostante, il contenzioso non è diminuito anche a causa di difficoltà operative che hanno rallentato i risarcimenti;

si addiviene così ad un accordo fra Ministero della salute ed associazioni dei malati che conduce all'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, che ha previsto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso), che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 19 gennaio 2010. È prevista la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro – euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o somministrazione di emoderivati infetti, ed euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria – in un'unica soluzione per i soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva;

l'accordo intervenuto prevedeva che entro il 2014 si potesse procedere alla liquidazione dei primi 1000 risarcimenti mentre per i successivi al ritmo di 1835 l'anno in modo da terminare l'erogazione entro il 31 dicembre 2017 grazie alle coperture finanziarie previste nei diversi esercizi finanziari. A tal fine, il disegno di legge di bilancio aveva previsto il trasferimento alle regioni e alle province autonome, chiamate ad effettuare le liquidazioni degli indennizzi, di un totale di 735 milioni di euro suddivisi nelle varie annualità;

la liquidazione degli indennizzi doveva avvenire in base allo scorrimento di una graduatoria già definita in base alla gravità dell'infermità e, in caso di parità, alla condizione economica degli interessati;

la scadenza del 31 dicembre 2017 è prossima, ma il programma di liquidazione è lontano dalla ipotizzata conclusione per cui si rende necessaria l'adozione di idonei provvedimento normativo che individui data certa e corrispondenti finanziamenti per ottemperare all'impegno assunto nel 2014, considerando la circostanza che le somme inizialmente previste non sono state materialmente erogate;

con riferimento, in particolare, alla verifica della ricevibilità della istanza, nel corso dell'istruttoria è risultato che, per talune posizioni relative ai danneggiati deceduti, è pendente un contenzioso instaurato dagli eredi, nei confronti del Ministero della salute, avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del risarcimento del danno « *iure proprio* ». In proposito, l'Avvocatura dello Stato ha più volte sostenuto che le procedure transattive non riguardano gli eredi che agiscono per ottenere risarcimento per i danni connessi alle malattie del proprio congiunto e pertanto non sarebbe riconosciuta la possibilità di ottenere l'importo previsto a titolo di equa riparazione; tuttavia, il Ministero della salute ha più volte riconosciuto che « il contenzioso proseguirebbe dinanzi ai Tribunali civili e, in caso di pronuncia di condanna al risarcimento del danno, anche solo « *iure proprio* » in favore degli eredi di danneggiati deceduti, la liquidazione dell'importo previsto in sentenza nella gran parte dei casi sarebbe superiore alla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione » e, pertanto, sarebbe auspicabile un'adeguata iniziativa normativa;

appare inoltre necessario chiarire che il vitalizio disposto in base alla legge n. 210 del 1992, è una misura assistenziale e pertanto è impignorabile;

inoltre, appare utile chiarirle con idoneo provvedimento, anche alla luce della estensione dell'obbligo vaccinale previsto dal decreto-legge n. 73 del 2017 che le provvidenze previste dalla legge n. 210 del 1996 si applicano alle persone danneggiate da vaccinazione indipendentemente dal fatto se tali vaccinazioni siano obbligatorie o raccomandate, in conformità all'indirizzo della Corte costituzionale;

si rende, infine, necessario avviare una riflessione sulla necessità di prendere in considerazione la sussistenza di un danno psicologico per i familiari conviventi contemporaneamente all'accertata lesione fisica del soggetto danneggiato da vaccinazione o trasfusione, in quanto la lesione alla salute provocata da una vaccinazione altera l'integrità psicologica dell'intero contesto familiare e pertanto l'ambito di applicazione della legge n. 210 del 1992 andrebbe esteso anche a tale fattispecie finora non accolta dal Ministero della salute e dalle competenti commissioni mediche,

impegna il Governo:

1) a predisporre un'idonea iniziativa normativa per far fronte ai ritardi nella liquidazione delle somme stabilite a titolo di equa riparazione dall'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, fissando una nuova data certa per il completamento delle procedure, prevedendo i necessari finanziamenti e dando piena attuazione alle norme contenute nel decreto-legge n. 73 del 2017 in ordine al potenziamento dell'organico del personale addetto a tali procedure;

2) a predisporre un'idonea iniziativa normativa volta a riconoscere l'accesso all'equa riparazione da parte degli eredi delle persone danneggiate decedute, che agiscono « *iure proprio* »;

3) a valutare la possibilità di predisporre un'idonea iniziativa normativa orientata ad affermare l'impignorabilità dell'assegno vitalizio corrisposto ai sensi della legge n. 210 del 1992;

4) a ribadire che le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano anche alle vaccinazioni raccomandate e non solo a quelle obbligatorie, ai fini dei risarcimenti alle persone danneggiate da vaccinazioni;

5) a valutare la possibilità di avviare in tempi rapidi un approfondimento orientato ad accertare le condizioni per il riconoscimento del danno psicologico riportato dalle persone congiunte, appartenenti allo stesso nucleo familiare del soggetto indennizzato ai sensi della legge n. 210 del 1992.

(8-00286) « Miotto, Amato, Paola Boldrini, Carnevali, Casati, D'Incecco, Grassi, Mariano, Lenzi, Capone, Patriarca ».

ALLEGATO 7

7-01408 Rondini: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE (N. 8-00287)

La XII Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, così come convertito dalla legge n. 119 del 2017, all'articolo 5-*ter* stabilisce che: « al fine di definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico-amministrativa ed economico-contabile ». Per coprire gli oneri finanziari derivanti dall'impiego del contingente in questione, quantificati in 359.000 euro per l'anno 2017 e 1.076.000 euro per l'anno 2018 viene ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, stanziata dall'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

l'articolo 5-*quater* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, così come convertito dalla legge n. 119 del 2017 prevede che: « Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ». La norma in questione non prevede espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore delle persone che subiscano danni derivanti da somministrazione di altre vaccinazioni fortemente raccomandate, quali ad esempio il vaccino anti-HPV o il vaccino anti-epatite A, quest'ultime non ricomprese nell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017, così come convertito dalla legge n. 119 del 2017;

la sentenza della Corte costituzionale 26 aprile 2012, n. 107, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, vaccinazioni che all'epoca erano solo raccomandate;

il decreto ministeriale 21 ottobre 2009 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* serie

generale n. 9 del 13 gennaio 2010, all'articolo 2, rubricato « Individuazione dei criteri per la formazione delle graduatorie utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229/2005 » stabilisce che: « 1. Per le istanze di accesso ai benefici di cui all'articolo 1 della legge n. 229/2005, il Ministero provvede alla formazione di una graduatoria dei soggetti da soddisfare, emessa con decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema e avente scadenza semestrale »;

nell'anno 2017 il Ministero della salute non risulta aver pubblicato le graduatorie semestrali utili alla corresponsione dei benefici economici ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, ai sensi della legge n. 229 del 2005, graduatorie che devono essere pubblicate con cadenza semestrale ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale 21 ottobre 2009. L'ultima graduatoria semestrale risulta essere stata adottata in data 26 luglio 2016 con decreto a firma del direttore generale della direzione generale della vigilanza sugli enti e pubblicata in data 5 agosto 2016;

alcuni organi di stampa avrebbero asserito l'inesistenza dei danni da vaccino. Tali dichiarazioni appaiono gravi, in quanto è certa l'esistenza delle persone danneggiate da vaccino: esistono la legge n. 210 del 1992, volta proprio a ristorare le persone danneggiate da vaccinazioni, e la successiva legge n. 229 del 2005, avente il medesimo fine,

impegna il Governo:

a ribadire che le disposizioni di cui alle legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano anche al diritto all'indennizzo dei soggetti che hanno subito danni a seguito di vaccinazione non obbligatorie ma raccomandate;

ad assumere iniziative, nel rispetto della normativa sulla tutela della *privacy*, per la definizione e la pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto a percepire gli indennizzi di cui alla legge n. 229 del 2005, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, articolo 2;

ad assumere iniziative, nel rispetto della normativa della *privacy* e conformemente alla disciplina di accesso e trasparenza degli atti amministrativi, a rendere pubblici, tramite il Ministero della salute, i dati relativi al contenzioso di cui alla legge n. 210 del 25 febbraio 1992, al fine di valutare a fini statistici l'incidenza dannosa delle vaccinazioni obbligatorie, quantificare le domande, calcolare i tempi di evasione delle pratiche di ricorso, quantificare le liquidazioni e rendere consultabili da chiunque i dati che difficilmente risultano oggi reperibili.

(8-00287) « Rondini ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12952 Gallinella: Misure di tutela per la risicoltura europea 360

ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione) 363

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 364

5-12953 Cova: Gestione, da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), del Libro genealogico del cane di razza 360

ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione) 366

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 367

5-12954 Catanoso: Certificazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei 360

ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione) 368

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 369

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 361

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 361

ALLEGATO 7 (Emendamento della Relatrice approvato dalla Commissione) 370

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 4417 Russo *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 361

ALLEGATO 8 (Nuovo testo elaborato dal Relatore adottato come testo base) 371

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Atto n. 484 *(Rinvio dell'esame)* 362

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 362

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 11.55.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12952 Gallinella: Misure di tutela per la risicoltura europea.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo riportata in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per gli elementi forniti, ma si dichiara insoddisfatto della risposta. Si sarebbe infatti atteso una maggiore consapevolezza ed un atteggiamento più difensivo da parte del Governo, che non pare essersi impegnato attivamente presso la Commissione europea per la revoca temporanea dei regimi di agevolazione, a tutela del settore della risicoltura. Prende atto dell'atteggiamento remissivo dell'Esecutivo, che non può che danneggiare il comparto.

5-12953 Cova: Gestione, da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), del Libro genealogico del cane di razza.

Paolo COVA (PD) illustra l'interrogazione in titolo riportata in allegato *(vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Paolo COVA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Castiglione ed esprime apprezzamento per l'impegno del Ministero delle politiche agricole nell'attività di vigilanza sull'ENCI. Sottolinea quindi la necessità di un attento e costante monitoraggio della correttezza delle iscrizioni sul libro genealogico di cuccioli di cani, in particolare di quelli provenienti da Paesi stranieri, che sono spesso oggetto di importazioni illegali. Ciò anche al fine di tutelare il settore nazionale di allevamento canino che si regge sul lavoro di tanti allevatori onesti.

5-12954 Catanoso: Certificazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo riportata in allegato *(vedi allegato 5)*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Apprezza il fatto che il Governo si stia adoperando per cercare di evitare il blocco dei pagamenti dei fondi europei, ma ritiene che l'iniziativa assunta dall'attuale Esecutivo non possa avere un'efficacia risolutiva. Auspica pertanto che il prossimo Governo sappia farsi carico della problematica, al fine di non penalizzare gli agricoltori italiani.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati.
Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 novembre scorso la Commissione ha approvato due emendamenti della relatrice, con i quali si è inteso recepire le condizioni formulate dalla Commissione Giustizia e dalla Commissione Bilancio, nonché una proposta di correzione di forma, sempre della relatrice.

Avverte che a tali proposte emendative si è aggiunto il nuovo emendamento 3.100 della relatrice *(vedi allegato 7)*, anticipato a tutti i commissari nella giornata di ieri.

In sostituzione della relatrice, onorevole Antezza, evidenzia che l'emendamento è volto ad uniformare le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento alla normativa europea, con specifico riferimento al rispetto della direttiva 2015/1535, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche.

Giuseppe CASTIGLIONE (AP-CpE-NCD) esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 3.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento della relatrice 3.100 *(vedi allegato 7)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, così come modificato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti ad esprimere un parere sulle modifiche apportate.

Inoltre, facendo seguito a quanto concordato in sede di Ufficio di Presidenza sarà verificata la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge, come riformulata nella seduta odierna, alla sede legislativa.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale.
C. 4417 Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 giugno scorso il relatore, onorevole Oliverio, ha introdotto la discussione e che è stato quindi svolto un breve ciclo di audizioni, che ha visto l'intervento delle organizzazioni agricole (7 novembre), del Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale e del Consorzio di tutela del pomodoro San Marzano dell'Agro sarnese-nocerino (8 novembre).

Avverte che il relatore, onorevole Oliverio, ha elaborato un nuovo testo della proposta di legge, inviato informalmente nei giorni scorsi a tutti i commissari. Essendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, in assenza di obiezioni, illustra il contenuto del nuovo testo della proposta di legge che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame *(vedi allegato 8)*.

Paolo RUSSO (FI-PdL) evidenzia che il testo del provvedimento, nella sua nuova formulazione, tiene conto delle indicazioni provenienti dai colleghi della Commissione e risulta condivisa; auspica pertanto che si possa pervenire già nella seduta odierna alla sua adozione.

Filippo GALLINELLA (M5S) condivide l'opportunità dell'adozione del testo presentato quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge elaborato dal relatore *(vedi allegato 8)*.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di valutare, in sede di Ufficio di presidenza, le modalità relative al successivo *iter* del provvedimento, ivi compresa la fase emendativa.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare.
Atto n. 484.

(Rinvio dell'esame).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In considerazione dell'impossibilità del relatore, onorevole Oliverio, di partecipare alla seduta odierna, in assenza di obiezioni, propone di rinviare l'esame dell'atto in titolo ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.20 alle 12.25.

ALLEGATO 1

5-12952 Gallinella: Misure di tutela per la risicoltura europea.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

GALLINELLA, L'ABBATE, GAGNARLI, MASSIMILIANO BERNINI, LUPO, BENEDETTI e PARENTELA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. – Per sapere – premesso che:

l'articolo 40 del regolamento (UE) 978/2012 prevede che entro la data del 21 novembre 2017 la Commissione europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regime « EBA », eventualmente corredata da una proposta legislativa;

la società di consulenza incaricata della redazione del rapporto sul quale dovrebbe basarsi la relazione su citata, *Development Solution*, secondo quanto si apprende dall'Ente nazionale risi, ha consegnato il documento solo nei giorni scorsi alla Commissione che dovrà ora lavorarlo per predisporre la relazione finale da Inviare a Parlamento e Consiglio, con evidente slittamento della *deadline* del 21 novembre 2017;

nel rapporto della *Development Solution* dal titolo « Mid – Term Evalutation of the Eu's Generalised Scheme of Preferences (GSP) final interim report » pubblicato sul sito della Commissione, si legge che quanto indicato nell'indagine non rappresenta la posizione ufficiale della Commissione europea, ma certamente il suo contenuto non potrà essere disatteso dalle direzioni competenti;

dal rapporto emerge in particolare, nella sezione dedicata all'analisi dell'impatto delle preferenze generalizzate sui diritti umani e sociali, che le esportazioni della Cambogia verso l'Unione europea sono aumentate in modo significativo dal 2009 per effetto del regime « EBA » e che l'Unione è la destinazione principale dell'*export* cambogiano (37 per cento del totale esportato). Inoltre, si legge che diverse industrie traggono vantaggio dalla preferenza commerciale, comprese le industrie che utilizzano la terra in modo intensivo, come quelle dello zucchero e del riso;

a seguito della maggiore produzione di zucchero e riso si è verificata quindi una grave violazione dei diritti umani sotto forma di spostamento in massa della forza lavoro e di sottrazione delle terre che sono state poi concesse all'industria. In questo contesto, l'Onu e la società civile hanno rilasciato dichiarazioni chiare sull'impatto negativo di queste concessioni sulla terra in Cambogia;

nel rapporto si legge ancora che in risposta alle violazioni dei diritti umani segnalate in Cambogia la Commissione non ha attivato l'articolo 19 (disposizione di temporanea revoca dei regimi), mentre l'Unione ha intensificato la cooperazione allo sviluppo del Paese, con particolare attenzione alla riforma del settore fondiario;

tale situazione determina un evidente svantaggio competitivo per il settore della risicoltura europeo e italiano in particolare –:

se, in base a quanto esposto in premessa, non ritenga opportuno intervenire con urgenza presso la Commissione europea affinché non sia più procrastinata l'applicazione di misure di tutela per la risicoltura comunitaria, che subisce un nocumento dalla scarsa protezione dei diritti dei lavoratori dei Paesi beneficiari del regime « EBA ». (5-12952)

ALLEGATO 2

5-12952: Gallinella Misure di tutela per la risicoltura europea.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

in premessa tengo a ribadire l'impegno del Ministero nella tutela e valorizzazione di una filiera fondamentale come quella risicola italiana. Mi preme poi sottolineare come sia stato proprio il nostro Governo a evidenziare gli squilibri di mercato provocati dall'azzeramento dei dazi sulle importazioni di riso da Cambogia e Myanmar.

Proprio per questo, già nel 2014, abbiamo richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla normativa comunitaria, fornendo alla Commissione europea un dossier con le problematiche del settore risicolo, con riferimento mirato a quello italiano ed europeo.

Per rilanciare ancora la sollecitazione verso la Commissione europea, il 20 febbraio scorso si è svolto, su nostra iniziativa, un incontro con tutti i Paesi produttori europei del riso (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria) per raggruppare e potenziare il ruolo e la posizione dei produttori interessati, con il coinvolgimento delle Autorità politiche e dei rappresentanti degli operatori di tutta la filiera dell'Unione, tramite l'istituzione della *European Rice Platform* (ERP).

Nel corso del dibattitto sono state affrontate le principali tematiche che condizionano l'evoluzione della risicoltura europea: le questioni di mercato, l'aumento degli *stock*, il calo degli investimenti di superficie ad « indica », nonché gli effetti che determinano sul mercato interno le notevoli importazioni provenienti dai PAM – Cambogia. Il documento è stato presentato alla sessione dei lavori del Consiglio europeo di marzo e luglio scorsi.

Rilevo inoltre che, nelle scorse settimane, è stato presentato alla competente *DG Trade* della Commissione europea un dossier relativo alla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia, sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici.

Per quanto concerne la situazione nei Paesi EBA, in particolare Cambogia e Myamnar, evidenzio che la Commissione europea ha effettuato due missioni nei Paesi del Sud Est asiatico, la prima nel luglio 2016, le seconda nell'ottobre 2017. In tale contesto, le Autorità comunitarie non hanno ravvisato situazioni che possano essere ascrivibili alla violazione dei diritti di lavoratori ivi operanti.

Rilevo inoltre che, nel corso dell'ultimo gruppo esperti *ad hoc* dedicato all'esame della situazione di mercato determinata dal precitato trend evolutivo di importazioni dalla Cambogia, la Commissione ha paventato una seconda possibilità per fronteggiare la questione delle importazioni dalla Cambogia. In pratica, l'attuale posizione della Cambogia nella « *ranking* » PMA potrebbe essere a breve rivista dalle Nazioni Unite per effetto dell'aumento del reddito *pro capite* registrato negli ultimi anni.

Qualora dovesse essere confermata tale ipotesi, la Cambogia non potrebbe più beneficiare del regime speciale a favore dei PMA, con la conseguenza che le importazioni comunitarie da tale Paese sarebbero assoggettate al pagamento dei dazi.

Alla luce di tali considerazioni, non avendo riscontrato violazioni dei diritti dei lavoratori, il sistema delle preferenze ta-

riffarie generalizzate, a suo tempo adottato, non può al momento essere revocato.

Faccio infine presente che questo Ministero, unitamente a quello dello sviluppo economico, presta la massima attenzione alla problematica, nonché ai contenuti e alle possibili aperture a seguito della relazione della Commissione attesa per il mese di marzo 2018. E ciò soprattutto per una possibile revisione del Regolamento 978/2012, in modo da salvaguardare in maniera più efficace le nostre produzioni in caso di penalizzazioni dovute a importazioni incontrollate.

ALLEGATO 3

5-12953 Cova: Gestione, da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), del Libro genealogico del cane di razza.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

COVA, OLIVERIO e SANI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Per sapere – premesso che:

l'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enei) con sede in Milano, riconosciuto con regio decreto 13 giugno 1940 n. 1051 e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale;

l'Enci è un'associazione di allevatori a carattere tecnico-economico e ha lo scopo di tutelare le razze canine riconosciute pure, migliorandone ed incrementandone l'allevamento, nonché disciplinandone e favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici, oltre che sportivi;

per queste finalità l'Enci gestisce il libro genealogico dei cani di razza sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

sono emersi da fonti di stampa numerosi episodi, a seguito di indagini effettuate dalle istituzioni e forze dell'ordine preposte, che avrebbero portato alla luce gravissime irregolarità sull'iscrizione di cuccioli di cani sul libro genealogico, al fine di aumentare fittiziamente il valore degli animali sul mercato;

queste vicende stanno causando ricadute negative rispetto al settore nazionale di allevamento canino ed alla credibilità stessa dell'Enci e del suo ruolo –:

se il Ministro sia a conoscenza di tali episodi e quali iniziative urgenti intenda assumere al fine di verificare e garantire la corretta tenuta dei registri genealogici, anche per tutelare la credibilità del settore e la professionalità degli allevatori onesti. (5-12953)

ALLEGATO 4

5-12953 Cova: Gestione, da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), del Libro genealogico del cane di razza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,

premetto che l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) è un'associazione di allevatori che gestisce il Libro genealogico del cane di razza sulla base di appositi regolamenti e disciplinari, approvati da questo Ministero ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992.

Osservo che con decreto ministeriale n. 21203 dell'8 marzo 2005 e successive modificazioni, sono state rese operative le norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza, le quali prevedono le modalità di iscrizione di soggetti ai registri ROI (Registro origini italiano) e RSR (Registro supplementare riconosciuti), di cui si compone il Libro genealogico.

Ciò premesso, rappresento che sul tema sollevato dall'interrogante, lo scorso 13 gennaio i Carabinieri Forestali dei Servizi CITES territoriali hanno proceduto all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo – emesso dal GIP di Modena – di 168 cani e 61 certificati « *pedigree* » ENCI contraffatti, a carico di 229 allevatori ritenuti responsabili di « falso ideologico » e « frode in commercio ».

L'impegno del Ministero, comunque ed al fine di approfondire la vicenda sollevata dall'interrogante, si tradurrà nella formulazione di una specifica richiesta all'ENCI, preordinata ad acquisire le informazioni utili a chiarire eventuali problematiche esistenti.

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO

Ritengo infine opportuno sottolineare che l'ENCI, nel recente passato, ha fattivamente collaborato con le Forze dell'ordine per dirimere alcuni profili controversi aventi ricadute sull'iscrizione al libro genealogico e connessi all'importazione illegale di esemplari canini.

ALLEGATO 5

5-1294 Catanoso: Certificazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

CATANOSO e RUSSO. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Per sapere – premesso che:

il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che contiene « Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate »;

la norma di cui sopra contiene una disposizione che potrebbe avere effetti devastanti per l'agricoltura italiana;

all'articolo 28 « Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei » si legge: « All'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-*bis*. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei »;

la cosiddetta certificazione antimafia, quindi, deve essere presentata per tutte le pratiche che prevedono la concessione di fondi europei;

già si sa che i pagamenti da parte di Agea e degli organismi pagatori sono in cronico ritardo e questa norma, secondo gli interroganti, porterà al blocco di tutto il meccanismo: l'anticipo « Pac » avrebbe dovuto essere pagato entro il 30 novembre, ma si è chiesto cosa sarebbe successo dopo il 19;

proprio in virtù del fatto che la lotta alla mafia in tutte le sue articolazioni è sacrosanta e compete a tutti, istituzioni e cittadini, non ci si è resi conto che le prefetture si troveranno di fronte a circa 3 milioni di domande ottenendo proprio l'effetto contrario di quanto ricercato e bloccando tutti gli altri settori economici legati al rilascio di tale certificazione, oltre a quello dell'agricoltura;

un tale compito, cioè definire 3 milioni di certificati antimafia in poche settimane/mesi, è impossibile per una macchina burocratica perfettamente funzionante, e a maggior ragione l o è per la farraginosa e inefficiente burocrazia italiana;

una soluzione che salvi l'agricoltura italiana, qualunque essa sia, anche provvisoria ed in attesa dell'approvazione di una nuova norma che cancelli questo evidente errore giuridico, va ricercata ed attuata: l'alternativa è il caos totale –:

quali iniziative di competenza intende adottare il ministro interrogato per risolvere la problematica esposta in premessa. (5-12954)

ALLEGATO 6

5-12954 Catanoso: Certificazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

tengo a precisare in premessa che il Governo è ben consapevole delle difficoltà tecnico-operative venutesi a creare in conseguenza dell'entrata in vigore, lo scorso 19 novembre, della legge n. 161 del 17 ottobre 2017.

Compatibilmente, pertanto, con la salvaguardia delle esigenze sottese alle recenti modifiche apportate al cosiddetto codice antimafia, si sono tempestivamente valutate anche le inevitabili ricadute negative sul sistema delle erogazioni in agricoltura, gestite, come è noto, da AGEA.

In questa prospettiva segnalo in primo luogo la recente approvazione del cosiddetto decreto fiscale, convertito con legge del 4 dicembre 2017, il cui articolo 19-*terdecies*, ha escluso dall'ambito di applicazione degli obblighi inerenti la comunicazione e l'informativa antimafia, i terreni agricoli che fruiscono di contributi comunitari sino ad un importo di euro 5.000,00.

A questa prima, immediata risposta, si sta lavorando per un'altra, destinata a riguardare un numero di imprese ancor più significativo. Mi riferisco all'emendamento presentato in sede di approvazione della legge di bilancio, sostenuto dal Governo, con il quale si propone di sostituire il comma 674 con una disposizione che, da una parte, prevede che le modifiche al codice antimafia non si applicano sino al 31 dicembre 2018 per le imprese che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori ad euro 25.000,00 e, dall'altra, si stabilisce che i novellati articoli 83 e 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017.

Le iniziative in questione, evidentemente, puntano sia ad evitare la paralisi delle erogazioni con riferimento alle domande presentate per il 2017 e sia a consentire alle amministrazioni interessate di fruire di un arco temporale per l'adozione delle procedure necessarie alla gestione dei nuovi obblighi contemplati dalla normativa antimafia.

Rassicuro, pertanto, l'interrogante che il Ministero segue con la massima attenzione e dedizione l'evolversi della vicenda segnalata, del tutto consapevole della sua rilevanza.

ALLEGATO 7

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati (nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: Le disposizioni di cui al presente articolo *aggiungere le seguenti:* , notificate alla Commissione europea ai sensi della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015,.

3.100. La Relatrice.

ALLEGATO 8

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale (C. 4417 Russo).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

RICONOSCIMENTO DEL POMODORO SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA E DEI TERRITORI DI RELATIVA PRODUZIONE QUALI PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE

ART. 1.

(Patrimonio culturale nazionale).

1. Il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori della relativa produzione, sono la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolare, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani e rappresentano un patrimonio culturale nazionale che, in quanto tale, è necessario salvaguardare, valorizzare e promuovere.

ART. 2.

(Produzione e commercializzazione).

1. Avuto riguardo ai profili valoriali che il prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP è strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicura l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. Essa concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni.

2. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP deve essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479 (Rilievi alla VIII Commissione della Camera e alle Commissioni riunite 1ª e 13ª del Senato) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 372

ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione) 382

ALLEGATO 2 (Deliberazione approvata) 385

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 376

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 388

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 377

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 389

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora. S. 86 Ignazio Marino (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 380

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 390

Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni. S. 2805 Maturani (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 381

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 391

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile.

Atto n. 479.

(Rilievi alla VIII Commissione della Camera e alle Commissioni riunite 1ª e 13ª del Senato).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a par-

tecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato sullo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto del Governo n. 479).

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 1 della legge 30 del 2017, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Sottolinea l'importanza del riordino e della sistematizzazione della disciplina vigente, tenuto conto della stratificazione normativa e della successione di varie norme nel tempo adottate in contesti istituzionali diversi che hanno visto l'approvazione della riforma costituzionale del 2001.

Nel segnalare che il provvedimento consta di 50 articoli, fa presente che il primo gruppo di disposizioni è volto a disciplinare il Servizio nazionale della protezione civile, allo scopo di: fornire una definizione del Servizio, alla luce dell'evoluzione ordinamentale (nazionale ed europea) intervenuta negli anni successivi alla legge istitutiva del 1992 (articolo 1); definire le attività di protezione civile (attività volte alla previsione dei rischi, alla prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione, alla gestione delle emergenze, al superamento delle emergenze) (articolo 2); definire l'articolazione del Servizio, nella sua configurazione plurale di diverse autorità di protezione civile, componenti, strutture operative, soggetti concorrenti (articolo 3); definire come « componenti » del Servizio lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (articolo 4); determinare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 5) e delle autorità territoriali di protezione civile (articolo 6).

L'articolo 7 distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa vigente. Le emergenze, che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, si distinguono in emergenze di rilievo locale, regionale o nazionale e degli interventi con cui possono essere fronteggiate.

L'articolo 8 elenca i compiti di rilievo nazionale svolti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, riordinando in un'ottica di semplificazione le molteplici disposizioni normative stabilite in materia ed individua gli strumenti attraverso i quali il Dipartimento partecipa alla definizione delle politiche di prevenzione dei rischi naturali o derivanti da fattori antropici.

L'articolo 9 individua le funzioni del prefetto in qualità di autorità territoriale di protezione civile, mentre l'articolo 10 precisa le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile.

L'articolo 11 dispone in ordine alle funzioni attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti territoriali.

L'articolo 12 prevede che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisca una funzione fondamentale dei Comuni, da svolgere anche in forma associata. Sono specificate le attività cui i Comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori e sono indicati altresì gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile.

L'articolo 13 individua le strutture operative a cui è affidato lo svolgimento delle attività previste dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 14 conferma l'attuale ruolo di coordinamento svolto dal Comitato operativo nazionale della protezione civile, prevedendo che esso possa essere convo-

cato non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi (come accade oggi) ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero. Al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di protezione civile è disciplinata l'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 15).

L'articolo 16 individua le tipologie di rischi la cui gestione (contrasto e mitigazione) è (o può essere) affidata all'azione del Servizio nazionale di protezione civile.

L'articolo 17 disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, confermandone l'articolazione territoriale (in un sistema statale e regionale) e le varie componenti. Viene inoltre confermata (dal comma 4) la disciplina vigente relativa all'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. Viene altresì prevista la ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate e di quelle concesse a titolo gratuito, nonché previsto (dal comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.

L'articolo 18 elenca le finalità perseguite dalla pianificazione di protezione civile e prevede il coordinamento tra le attività relative alla pianificazione territoriale e i piani di protezione civile. Nell'ambito delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi, il provvedimento, inoltre, disciplina le modalità di partecipazione della comunità scientifica al servizio nazionale e le attività attraverso le quali si realizza tale partecipazione (articolo 19), nonché l'individuazione dei centri di competenza (articolo 21). L'articolo 20, che riguarda la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, ne conferma la natura di organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio.

L'articolo 22 circoscrive l'ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica nell'ambito di interventi previsti da norme di legge per il complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, per la riduzione dei rischi.

L'articolo 23 disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale della protezione civile nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari.

L'articolo 24 disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, relativamente all'oggetto, alla procedura e ai presupposti per la medesima deliberazione. Rispetto alla normativa vigente, viene prolungata la durata dello stato di emergenza, che non può superare i dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo regola, inoltra, il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza.

L'articolo 25 disciplina la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, introducendo l'obbligo, per le ordinanze in questione, di disporre in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti e di provvedere all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale. Si consente, inoltre, l'emanazione – da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa – di provvedimenti analoghi alle ordinanze, per la gestione delle emergenze di rilievo regionale.

L'articolo 26 dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

L'articolo 27 contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali. Ulteriori disposizioni sono, altresì, finalizzate a prevedere l'impossibilità di devolvere a collegi arbitrali le controversie concernenti l'esecuzione di interventi attuativi delle ordinanze o compresi in programmi di ricostruzione (comma 9), la nullità di compromessi e clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi agli stati di emergenza (comma 10), nonché ad elevare il termine per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal decreto in esame (comma 11).

L'articolo 28 prevede l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, al fine di definire le modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro, in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e al meccanismo unionale di protezione civile (articolo 29), nonché l'utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile (articolo 30). Un consistente gruppo di norme disciplina la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile.

L'articolo 31 reca disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso le formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

L'articolo 32 reca la qualifica il volontario di protezione civile, prevedendo che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite. Gli articoli da 33 a 42 dello schema recano una disciplina delle modalità e condizioni di partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile – dopo che una complessiva rivisitazione normativa in materia di Terzo settore è intervenuta con l'approvazione del Codice di settore, contenuto nel decreto legislativo n. 117 del 2017.

In particolare, l'articolo 33 prescrive come obbligatoria l'iscrizione degli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione civile o delle altre forme di volontariato organizzato, nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

L'articolo 34 disciplina l'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, mentre l'articolo 35 reca una disciplina relativa ai gruppi comunali di protezione civile.

L'articolo 36 prevede che possano essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile.

L'articolo 37 provvede a definire una disciplina sostanziale in ordine ai contributi erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

L'articolo 38 prevede: la partecipazione del volontariato organizzato alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile; l'attivazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di iniziative, inclusi corsi di formazione, dirette a promuovere la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'applicazione dei benefici previsti agli articoli 39 e 40 al volontariato organizzato impiegato nelle attività di pianificazione.

Il citato articolo 39 reca disposizioni in materia di benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile, in termini di mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e di copertura assicurativa, da garantire anche mediante polizze integrative.

L'articolo 40 disciplina le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese

sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile e, nel caso dei datori di lavoro, per gli emolumenti versati ai propri dipendenti durante tali attività.

L'articolo 42 reca la disciplina relativa al Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

Gli articoli da 43 a 46 riguardano misure e strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile. Nel quadro della revisione della disciplina dei fondi che finanziano le attività della protezione civile, l'articolo 43 rinomina il preesistente Fondo per la protezione civile, con riferimento allo svolgimento di attività di previsione e prevenzione. Gli articoli 45 e 46 disciplinano rispettivamente il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) e il Fondo regionale di protezione civile che, sin dalla sua istituzione, sostiene gli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti e contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile di Regioni ed enti locali. Sottolinea la rilevanza della disciplina di tale Fondo, che negli ultimi anni non è stato rifinanziato, considerata la sua importanza quale meccanismo finanziario a supporto delle esigenze regionali.

L'articolo 46 incarica le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile di promuovere la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio stesso, con particolare riguardo alle funzioni di presidio delle sale operative e alla rete dei centri funzionali del Servizio, che sono preposti all'allertamento delle forze di risposta operativa in caso di emergenza.

Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento e finali. L'articolo 47 dello schema dispone pertanto in via generale che tutti i richiami alla legge n. 225 presenti in altre disposizioni normative, debbano intendersi riferiti ora al nuovo decreto legislativo che integralmente la sostituisce. L'articolo 48 reca una serie di abrogazioni tra le quali la legge istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile n. 225 del 1992. L'articolo 49 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 50 prevede che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti e che le disposizioni di cui allo schema in esame si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Presenta e illustra quindi una proposta di deliberazione favorevole con otto rilievi *(vedi allegato 1)*.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede se vi sia una clausola di salvaguardia per le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, riformula conseguentemente la proposta, inserendo un ulteriore rilievo relativo alla salvaguardia delle specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in materia di protezione civile, quali le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione favorevole con nove rilievi *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 8.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA

La seduta comincia alle 8.05.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite VII Cultura, scienza e istruzione e XI Lavoro pubblico e privato della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 3830, di iniziativa della deputata Pellegrino, e C. 3963, di iniziativa della deputata Carocci, recante « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. »

Il testo unificato interviene sulla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari scolastici in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla conduzione e all'utilizzo degli edifici destinati all'istruzione e alla formazione, con lo scopo di risolvere alcune criticità emerse in ordine alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza nelle scuole, attraverso la modifica degli articoli 18 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In primo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 18, si prevede che i dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti sono invece esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

In secondo luogo, attraverso la modifica dell'articolo 28, si stabilisce che per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Infine, si rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la disciplina delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i

profili di competenza, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 101 ed abbinate, recante « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico », come risultante dall'approvazione degli emendamenti.

Ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame di un precedente testo unificato nella seduta del 9 luglio 2014, rinviandolo nella successiva seduta del 17 luglio 2014.

La Commissione di merito ha successivamente elaborato e trasmesso per il parere un nuovo testo unificato, che si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 delimita l'oggetto e la finalità del provvedimento, che introduce misure volte ad assicurare la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

L'articolo 2 definisce affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con condotte tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità e assimilabili ad altre dipendenze. Sono definiti « giocatori problematici » quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia. Sono infine considerati « soggetti vulnerabili » le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

L'articolo 3 stabilisce i livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione. In particolare, si prevede che il Servizio sanitario nazionale, attraverso i Servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle Regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d'azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale e che la certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto all'esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia. Infine, si dispone che nel sito *internet* istituzionale del Ministero della salute sia dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale.

L'articolo 4 dispone in materia di informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d'azzardo. In particolare si stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza, predispone campagne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Inoltre il medesimo Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d'azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; a pubblicizzare la sezione del sito *internet* di cui all'articolo 3; a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale e di eventuali numeri verdi regionali; a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d'azzardo, del rischio di perdite economiche e d'indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta; ad infor-

mare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi *on line*; a diffondere la conoscenza del logo identificativo *no slot*.

L'articolo 5 prevede che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

L'articolo 6 dispone misure per la tutela dei minori e per l'aiuto ai giocatori problematici. In particolare viene novellato il comma 21 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011, portando a un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 30.000 la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista per il titolare dell'esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici. Si prevede che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori e che la medesima disposizione si applica anche ai giochi *on line* con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l'accesso dei minori a tali giochi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su tutti gli apparecchi devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. Gli apparecchi devono essere inoltre forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la *privacy* del giocatore e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, stabilisce le relative norme attuative. È infine istituito un numero verde nazionale, per le problematiche legate al gioco d'azzardo, denominato « TVNGA », affidato al Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 7 prevede che la persona affetta da gioco d'azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita, ai sensi dell'articolo 404 del codice civile, da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio.

L'articolo 8 interviene in materia di etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee che devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Con decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle suddette avvertenze e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, una serie di diciture che avvertano del rischio del loro uso e l'indicazione del numero verde nazionale. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di 12 mesi.

L'articolo 9 dispone il divieto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione

commerciale, di sponsorizzazione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche oppure *on line*. In caso di violazione di tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la propaganda pubblicitaria, la comunicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che l'effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

L'articolo 10, intervenendo in materia di obblighi relativi ai luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo, dispone che, in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

L'articolo 11 stabilisce che i pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo « no slot ». Con apposito decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Si stabilisce, infine, che è fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L'articolo 12 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione *(vedi allegato 4)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora.
S. 86 Ignazio Marino.
(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 12ª (Igiene e Sanità) del Senato, sul disegno di legge A.S. 86, recante « Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora ».

Il disegno di legge è costituito da un unico articolo, che apporta modificazioni all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978, il quale prevede che le unità sanitarie locali assicurino a tutta la popolazione l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, cura, riabilitazione e medicina legale secondo i livelli fissati nel Piano sanitario nazionale.

In particolare il comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in esame modifica il terzo comma del suddetto articolo 19 al fine di riconoscere alle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del servizio sanitario nazionale istituiti presso le unità sanitarie locali e « relativi al comune in cui si trovano ».

Il comma 2 del medesimo articolo unico dispone che, con decreto del Mini-

stro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora – inserite nella legge sul servizio sanitario nazionale dalla novella di cui al comma 1 – con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato.

In considerazione delle competenze regionali in materia sanitaria nonché del coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato nei programmi di cura delle persone senza fissa dimora, parrebbe opportuno prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata – anziché l'espressione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione *(vedi allegato 5)*.

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni. S. 2805 Maturani.

(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 12ª (Igiene e Sanità) del Senato, sul disegno di legge S. 2805, recante « Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni ».

Il disegno di legge è costituito da 3 articoli.

L'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento in esame, consistente nel garantire la tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni. Tale finalità deve essere perseguita mediante la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e delle disfunzioni andrologiche. Si asserisce, inoltre, che le misure introdotte dal disegno di legge costituiscono attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 3 (principio di uguaglianza), 32 (tutela della salute) e 97 (buon andamento e imparzialità delle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 2 prevede che – ai fini del perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 – le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano tenute a garantire la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica, attuino un piano di *screening* e di prevenzione delle patologie e delle disfunzioni andrologiche, stabiliscano percorsi diagnostici e terapeutici di tali patologie.

Al riguardo, si ritiene necessario che alle Regioni e alle Province autonome siano assicurate risorse sufficienti, tali da consentire il completo ed efficiente adempimento dei compiti loro attribuiti.

L'articolo 3 dispone che il Ministro della salute, anche mediante il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri, promuova lo svolgimento di campagne di informazione, a favore dei ragazzi e dei genitori, sulla tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi tra i 14 e i 25 anni, finalizzate, tra l'altro, a far conoscere le modalità di accesso alle prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e disfunzioni in questione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione *(vedi allegato 6)*.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 8.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto n. 479).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile » (Atto del Governo n. 479);

preso atto dell'intesa sullo schema di decreto in esame sancita in sede di Conferenza unificata in data 14 dicembre 2017;

rilevato che lo schema di decreto interviene in materia di « protezione civile », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 284 del 2006), le previsioni contemplate dalla legislazione nazionale in materia di protezione civile sono « espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) (sentenza n. 82 del 2006; v. anche sentenza n. 327 del 2003). Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i « principi fondamentali » quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie. » (v. anche sentenza n. 85 del 2012). Lo Stato rinviene, altresì, un ulteriore titolo a legiferare in ragione della propria competenza legislativa in materia di « tutela dell'ambiente », la quale si connette « in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della « protezione civile » (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135 del 2005; n. 407 del 2002);

valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

rilevato che l'articolo 9 prevede un ampio potere di coordinamento del prefetto che rischia di comprimere le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia di « protezione civile »;

sottolineato che l'articolo 11, che pur fa riferimento nella rubrica alle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in qualità di enti di area vasta nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, non reca alcuna disciplina relativa alle funzioni delle Città metropolitane;

considerato che l'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, riconosce ai Comuni la funzione di adottare i provvedimenti « relativi alla preparazione dell'emergenza »;

preso atto che l'articolo 14 definisce la composizione del Comitato operativo nazionale della protezione civile senza indicare il numero dei rappresentanti di tutte le componenti;

sottolineato che:

l'articolo 27, comma 11, aumenta a 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo il termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro emessi a seguito di controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dallo schema di decreto in esame;

tale disposizione introduce una differenza di trattamento rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 e non sembra rinvenire un fondamento specifico nelle disposizioni di delega;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, della legge di delega n. 30 del 2017, prevede, quale principio e criterio direttivo, alla lettera *h)*, la « previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:

1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;

3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati; »

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con i seguenti rilievi:

1) all'articolo 9, sia precisato che il prefetto esercita le sue funzioni in materia di protezione civile in qualità di autorità « amministrativa »;

2) all'articolo 9, sia escluso il potere di intervento del prefetto per le emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

3) all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, sia previsto che i poteri del prefetto siano assunti limitatamente all'immediatezza dell'evento e siano esercitati d'intesa con il Presidente della Regione;

4) all'articolo 11, siano individuate le funzioni delle Città metropolitane in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 30 del 2017;

5) all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, si chiarisca la nozione di provvedi-

menti « relativi alla preparazione dell'emergenza »;

6) all'articolo 14, sia precisato il numero dei componenti del Comitato operativo nazionale della protezione civile designati dalla Conferenza unificata, assicurando una congrua partecipazione degli enti territoriali;

7) si valuti la coerenza dell'articolo 27, comma 11, con i criteri di delega dettati dalla legge n. 30 del 2017;

8) sia data piena attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 30 del 2017.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto n. 479).

DELIBERAZIONE APPROVATA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile » (Atto del Governo n. 479);

preso atto dell'intesa sullo schema di decreto in esame sancita in sede di Conferenza unificata in data 14 dicembre 2017;

rilevato che lo schema di decreto interviene in materia di « protezione civile », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 284 del 2006), le previsioni contemplate dalla legislazione nazionale in materia di protezione civile sono « espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) (sentenza n. 82 del 2006; v. anche sentenza n. 327 del 2003). Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i « principi fondamentali » quando sussistono ragioni di urgenza che giustificano l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della stessa legge n. 225 del 1992, anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle stesse norme primarie. » (v. anche sentenza n. 85 del 2012). Lo Stato rinviene, altresì, un ulteriore titolo a legiferare in ragione della propria competenza legislativa in materia di « tutela dell'ambiente », la quale si connette « in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente della « protezione civile » » (sentenza n. 32 del 2006; v. anche sentenze n. 214 e n. 135 del 2005; n. 407 del 2002);

valutate favorevolmente le modifiche concordate nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

rilevato che l'articolo 9 prevede un ampio potere di coordinamento del prefetto che rischia di comprimere le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni in materia di « protezione civile »;

sottolineato che l'articolo 11, che pur fa riferimento nella rubrica alle funzioni delle Province e delle Città metropolitane in qualità di enti di area vasta nell'ambito del sistema nazionale di protezione civile, non reca alcuna disciplina relativa alle funzioni delle Città metropolitane;

considerato che l'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, riconosce ai Comuni la funzione di adottare i provvedimenti « relativi alla preparazione dell'emergenza »;

preso atto che l'articolo 14 definisce la composizione del Comitato operativo

nazionale della protezione civile senza indicare il numero dei rappresentanti di tutte le componenti;

sottolineato che:

l'articolo 27, comma 11, aumenta a 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo il termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro emessi a seguito di controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dallo schema di decreto in esame;

tale disposizione introduce una differenza di trattamento rispetto alla disciplina generale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 e non sembra rinvenire un fondamento specifico nelle disposizioni di delega;

ricordato che l'articolo 1, comma 1, della legge di delega n. 30 del 2017, prevede, quale principio e criterio direttivo, alla lettera *h)*, la « previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:

1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico;

3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i princìpi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati; »

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con i seguenti rilievi:

1) all'articolo 9, sia precisato che il prefetto esercita le sue funzioni in materia di protezione civile in qualità di autorità « amministrativa »;

2) all'articolo 9, sia escluso il potere di intervento del prefetto per le emergenze che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

3) all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, sia previsto che i poteri del prefetto siano assunti limitatamente all'immediatezza dell'evento e siano esercitati d'intesa con il Presidente della Regione;

4) all'articolo 11, siano individuate le funzioni delle Città metropolitane in materia di protezione civile, secondo quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 30 del 2017;

5) all'articolo 12, comma 2, lettera *b)*, si chiarisca la nozione di provvedimenti « relativi alla preparazione dell'emergenza »;

6) all'articolo 14, sia precisato il numero dei componenti del Comitato operativo nazionale della protezione civile designati dalla Conferenza unificata, assicurando una congrua partecipazione degli enti territoriali;

7) si valuti la coerenza dell'articolo 27, comma 11, con i criteri di delega dettati dalla legge n. 30 del 2017;

8) sia data piena attuazione al principio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 30 del 2017;

9) siano fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in materia di protezione civile, quali le competenze prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3830, di iniziativa della deputata Pellegrino, e C. 3963, di iniziativa della deputata Carocci, recante « Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro »;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alla materia « ordinamento civile », ascritta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *l)*, Cost.), e alla materia « tutela e sicurezza del lavoro », attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato (C. 101 e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 101 ed abbinate, recante « Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico », come risultante dall'approvazione degli emendamenti;

rilevato che il provvedimento è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di « ordine pubblico e sicurezza » e di « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lett. *m), h)* ed l) Cost.) e alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che l'articolo 4 prevede la predisposizione, da parte del Ministero dell'istruzione, di campagne di informazione e la promozione di progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la predisposizione, da parte del Ministero della salute, di campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

ALLEGATO 5

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora (S. 86 Ignazio Marino).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 86, recante « Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora »;

rilevato che il provvedimento reca misure per la tutela della salute delle persone senza fissa dimora, riconducibili alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *m)*, Cost.), e « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), incidendo, altresì, sulla materia « servizi sociali », di competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevato, altresì, che il disegno di legge:

introduce nella legge sul servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978) la previsione sulla base della quale alle persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, viene riconosciuto il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del servizio sanitario nazionale istituiti presso le unità sanitarie locali e « relativi al comune in cui si trovano » (articolo 1, comma 1);

dispone che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previo parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, siano individuate le linee guida per programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato (articolo 1, comma 2);

tenuto conto delle competenze regionali in materia sanitaria nonché del coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni di volontariato nei programmi di cura delle persone senza fissa dimora, parrebbe opportuno prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché l'espressione di un parere in sede di Conferenza Stato-Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al comma 2 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni (S. 2805 Maturani).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2805, recante « Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni »;

rilevato che il disegno di legge reca misure per la tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni, riconducibili alle materie « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. m), Cost.), e « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato, altresì, che il disegno di legge, all'articolo 2, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano i compiti di: garantire la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica; attuare un piano di *screening* e di prevenzione delle patologie e delle disfunzioni andrologiche; stabilire percorsi diagnostici e terapeutici di tali patologie;

ritenuto opportuno che alle Regioni e alle Province autonome siano assicurate idonee risorse per il completo ed efficiente adempimento dei compiti loro attribuiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, si valuti la possibilità di assicurare alle Regioni e alle Province autonome idonee risorse per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente 392
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 392
AVVERTENZA 392

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 17.05.

Comunicazioni del Presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* avverte che la Commissione era convocata oggi per l'audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, sui principi del federalismo fiscale e il processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Avverte peraltro che tale audizione non può avere luogo in quanto il sottosegretario ha appena avvisato di essere impossibilitato a intervenire. Ricorda che l'orario di inizio dell'audizione era stato differito già due volte. Si rammarica del fatto che in questo modo non può essere completato l'aggiornamento della Commissione circa il confronto in essere tra il Governo e le Regioni che hanno attivato la procedura di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. L'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà meglio definire le prossime attività della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 17.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, sui principi del federalismo fiscale e il processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 393
COMMISSIONE PLENARIA:
Esame della proposta di relazione sull'attività svolta (rel.: on. Bindi) *(Esame e rinvio)* 393

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.15 alle 19.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 19.50.

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta (rel.: on. Bindi).

(Esame e rinvio).

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta di relazione sull'attività svolta.

Intervengono a più riprese per formulare osservazioni e quesiti i deputati Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Riccardo NUTI (Misto) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Luigi GAETTI (M5S), Stefano ESPOSITO (PD).

Rosy BINDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame e la votazione alla seduta convocata per domani alle ore 13, unitamente all'esame e alla votazione della relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della 'ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria. Indi dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro della difesa 394

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Ministro della difesa.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, senatrice Roberta PINOTTI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore CASSON (Art.1-MDP-LeU) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 395

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) *(Svolgimento e conclusione)* 395

ALLEGATO (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive) 397

AVVERTENZA 396

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

(Svolgimento e conclusione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il senatore Sergio PUGLIA (M5S), *relatore*, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENASARCO, illustrando la proposta di considerazioni conclusive, che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive *(vedi allegato)*, che assumerà il numero Doc. XVI-*bis*, n. 27.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31.12.2014 dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).

RELAZIONE CON FORMULAZIONE DI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (Relatore sen. Sergio Puglia)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014relativi all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO). Nel corso della sua attività conoscitiva, la Commissione ha inoltre effettuato lo svolgimento di audizioni con i rappresentanti della Fondazione nelle sedute del 30 gennaio 2014, 13 novembre 2014, 26 novembre 2014, 17 dicembre 2014, 27 luglio 2016, 14 settembre 2016.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

La previdenza gestita da Enasarco risulta integrativa rispetto al trattamento pensionistico erogato dall'INPS (dove gli agenti versano presso la gestione artigiani e commercianti) ma al tempo stesso obbligatoria, a differenza della comune previdenza complementare.

L'istituzione originaria dell'Ente avviene il 30 giugno 1938 con la firma dell'Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. Con Regio Decreto del 6 giugno 1939 fu istituito l'ENASARCO (all'epoca ENFASARCO) quale gestore della prima forma di tutela previdenziale per gli Agenti e Rappresentati.

La legge 22 luglio 1966 n. 613, che ha istituito presso l'INPS l'assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, ha riconosciuto, all'articolo 38, natura integrativa alla previdenza erogata dall'Enasarco. I rappresentati e gli agenti di commercio sono pertanto obbligati a versare i contributi verso due enti, l'Inps e l'Enasarco per l'appunto.

L'articolo 5 della legge n. 12 del 1973 obbliga all'iscrizione verso l'Enasarco gli agenti ed i rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1742 e 1752 del codice civile che operano sul territorio nazionale per conto di preponenti italiane o di preponenti straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Vi rientrano anche gli agenti italiani che operano all'estero per conto di preponenti

italiane. L'iscrizione è obbligatoria per gli agenti che svolgono l'attività sia in forma individuale che societaria, qualunque sia la forma giuridica assunta.

Con l'approvazione del Regolamento delle attività istituzionali entrato in vigore il 1° gennaio 2004 è avvenuto il passaggio al sistema di calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici.

Successive riforme entrate in vigore dal 1° gennaio 2012 hanno modificato il regime delle aliquote destinate al calcolo delle prestazioni previdenziali. A norma dell'articolo 4 del Regolamento delle attività istituzionali, a partire dall'anno 2020 il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, è del 17 per cento di cui il 14 per cento destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3 per cento destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà. Essendo stato previsto nell'intervallo temporale 2012-2020 un regime di elevazione graduale, per l'esercizio 2015 l'aliquota prevista è del 14,65 per cento di cui il 12,50 per cento destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 2,15 per cento destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.

Relativamente agli consistenza degli iscritti, la tabella che segue riporta per gli anni dal 2011 al 2015 l'andamento degli iscritti contribuenti, ossia iscritti cui risulta la dichiarazione di almeno un contributo previdenziale obbligatorio o volontario per l'anno di riferimento, che mostra una tendenziale diminuzione del numero di iscritti.

Anni	Attivi (pensionati e non)			Prosecutori volontari			Contribuenti		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
2011	228.690	30.940	259.630	2.751	508	3.259	231.441	31.448	262.889
2012	223.621	30.665	254.286	3.342	529	3.871	226.963	31.194	258.157
2013	219.927	31.223	251.150	3.161	534	3.695	223.088	31.757	254.845
2014	214.846	31.134	245.980	2.980	502	3.482	217.826	31.636	249.462
2015	209.554	30.587	240.141	2.272	393	2.665	211.826	30.980	242.806

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco

Risulta quindi che nel 2015 la Fondazione presenta un numero di iscritti al Fondo Previdenza, contribuenti nell'anno, pari a 242.806: in particolare sono 240.141 gli agenti attivi, pensionati e non, e 2.665 gli iscritti prosecutori volontari.

Nell'intervallo temporale considerato emerge come dato evidente il calo degli iscritti contribuenti, sia in forma individuale che societaria. Relativamente alla platea degli iscritti cosiddetti « silenti », ossia per i quali non risulta alcun versamento previdenziale nell'anno di analisi, viene riportato nel documento di Bilancio 2015 che circa il 76 per cento dei silenti nell'anno in oggetto ha un'anzianità contributiva inferiore ai cinque anni, il 90 per cento inferiore a 10 anni.

1.2 Le prestazioni

1.2.1 Prestazione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2017 l'Enasarco eroga la pensione integrativa ordinaria di vecchiaia al perfezionamento di un'anzianità contributiva di almeno venti anni e 66 anni di età per gli uomini (63 per le donne) unitamente al raggiungimento di una "quota" minima data dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva. La quota per il 2017 è di 91 per gli uomini e 87 per le donne. Per gli uomini è previsto che dal 2018 la quota salga a 92 e rimanga invariata almeno fino al 2024; per le donne è previsto un aumento graduale della quota di un'unità ogni anno, fino al 2022 quando dovrà pareggiare la quota fissata per gli uomini.

È altresì previsto che gli iscritti che non raggiungono la « quota » minima prevista dal Regolamento in vigore per l'anno di riferimento possano chiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni. L'importo della prestazione anticipata è permanentemente ridotto del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto all'età anagrafica altrimenti necessaria per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia (tenuto conto di tutti i requisiti previsti dal Regolamento delle attività istituzionali, incluso il requisito relativo alla quota).

La pensione è compatibile con l'attività lavorativa.

1.2.2 Rendita contributiva

Sulla base di una modifica al Regolamento delle attività istituzionali introdotta nel 2012, gli iscritti alla Fondazione che abbiano 67 anni compiuti d'età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall'anno 2024, l'erogazione di una rendita calcolata col metodo contributivo, ridotta in misura del 2 per cento per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92, data dalla somma dell'età anagrafica e degli anni di contribuzione.

1.2.3 Fondo indennità di risoluzione rapporto (Firr)

L'indennità di risoluzione rapporto (FIRR) è erogata dalla Fondazione agli agenti al termine della loro attività con le ditte preponenti, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento delle Attività Istituzionali. L'erogazione di tale indennità è finanziata con un accantonamento, obbligatorio, versato annualmente dalle ditte preponenti per contributi a loro carico e a favore degli iscritti e calcolato sulla base delle dell'importo delle provvigioni liquidate l'anno precedente. Alle provvigioni si applica un'aliquota Firr variabile tra l'1 e il 4 per cento, in base allo scaglione nel quale si rientra e a seconda del tipo di mandato (mono o plurimandatario).

1.3 Gli organi

A norma dell'articolo 5 dello Statuto sono organi dell'Ente:

a) l'Assemblea dei delegati, composta da sessanta membri, dei quali quaranta in rappresentanza degli agenti e venti in rappresentanza delle imprese preponenti.

L'elettorato attivo per eleggere i rappresentanti degli agenti compete agli iscritti alla Fondazione, in attività e per i quali negli ultimi tre anni solari di contribuzione precedenti la sessione elettorale risulti effettuato il versamento di almeno un contributo. L'elettorato attivo per eleggere i rappresentanti dei preponenti compete alle imprese iscritte alla Fondazione che siano in possesso di almeno un rapporto di agenzia in essere, comunicato alla Fondazione e almeno un versamento di contributo previdenziale idoneo ad attribuire l'elettorato attivo alla controparte agente;

b) il Consiglio di Amministrazione, composto da quindici membri, dei quali dieci in rappresentanza e cinque in rappresentanza dei preponenti degli agenti. Entrambe le rappresentanze vengono elette dalle rispettive componenti dell'Assemblea dei delegati;

c) il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta tra i suoi componenti nominati in rappresentanza degli agenti. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, nomina anche due vicepresidenti scelti tra i suoi componenti nominati in rappresentanza dei preponenti. Il Presidente a norma dello Statuto ha la legale rappresentanza della Fondazione e dispone l'esercizio di eventuali azioni legali con tutti i relativi poteri anche sostanziali;

d) il Collegio dei Sindaci, composto da cinque membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che presiede il Collegio, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tre nominati dall'Assemblea dei delegati.

Gli Organi durano in carica quattro anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci possono svolgere le relative funzioni non oltre due mandati consecutivi.

Le funzioni dell'Assemblea dei delegati sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Nella tabella che segue vengono riportati i costi complessivi relativi agli organi dell'ente nel 2015, comprensivi dei rimborsi per le spese e confrontate con l'esercizio precedente per dare evidenza alle differenze tra le due annualità.

Descrizione	Saldo al 31.12.15	Saldo al 31.12.14	Variazione netta
Cda	1.019.620	979.290	40.330
Collegio sindacale	217.678	218.757	(1.079)
Contributi previdenziali	114.668	115.666	(998)
Rimborsi Commissione Elettorale	3.585	0	3.585
Polizza sanitaria	27.800	17.000	10.800
Spese per compensi	**1.383.350**	**1.330.713**	**52.637**

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco, Nota integrativa

1.4 Il Personale

La fondazione è una delle casse previdenziali private con maggiore dotazione di personale. Sul piano organizzativo, si riporta la consistenza del personale dipendente in forza alla Fondazione con le variazioni intervenute dalla fine dell'esercizio 2014 a quello 2015.

Descrizione	Inizio esercizio	Assunzioni	Cessazioni	Fine esercizio
Dipendenti	427	34	28	433
Portieri	133	0	37	96
Totale	**560**	**34**	**65**	**529**

I costi del personale sono di seguito dettagliati:

Descrizione	Saldo al 31.12.15	Saldo al 31.12.14	Variazione netta
a) Salari e stipendi	20.240.325	21.293.197	(1.052.872)
b) Oneri sociali	5.369.704	5.702.266	(332.563)
c) Trattamento di fine rapporto	1.304.092	1.553.601	(249.509)
d) Trattamento di quiescenza e simili	1.200.714	1.253.695	(52.981)
e) Altri costi	3.338.018	2.650.575	687.443
Totale costi per il personale	**31.452.853**	**32.453.334**	**(1.000.482)**

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco

Degli importi evidenziati, euro 3,1 milioni circa si riferiscono ai costi per i portieri della Fondazione, recuperati al 90 per cento dagli inquilini degli stabili locati.

2. I DATI RELATIVI ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio contabile 2015 lo Stato Patrimoniale espone un totale dell'Attivo pari a 7,2 miliardi di euro e un totale del Passivo pari a 2,6 miliardi di euro.

Tra le voci iscritte nel Passivo rileva il « Fondo per le prestazioni istituzionali », pari a 2,2 miliardi di euro con un incremento di 12 milioni di euro rispetto al dato 2014.

Tra le Attività, la voce « Attivo circolante » risulta iscritta per 2,1 miliardi di euro e nel suo ambito è anche ricompreso – come meglio specificato in seguito – il valore complessivo degli immobili non strumentali. Rilevante è anche la componente dei fondi immobiliari, che ammonta a 2,2 miliardi di euro (con un incremento di circa 150 milioni rispetto al dato del 2014).

Il Patrimonio netto nel 2015 ammonta a quasi 4,6 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2014 di circa 107 milioni di euro, corrispondente all'avanzo di esercizio registrato. La relativa composizione contabile del Patrimonio netto – oltre all'apporto derivante dall'avanzo di esercizio – risulta quindi così dettagliata:

Riserva legale per un importo pari a circa 2,4 miliardi di euro;

Riserva da rivalutazione immobili, per un importo di circa 1,4 miliardi di euro, per la quale è prevista una futura destinazione alla Riserva legale;

Riserva da plusvalenza delle dismissioni immobiliari, per un importo di circa 467 milioni di euro e vincolata, al netto della quota necessaria a coprire l'eventuale sbilancio previdenziale, a favore della Riserva legale.

Secondo quanto riportato nella Nota integrativa del documento di Bilancio 2015, la congruità del Patrimonio netto per la copertura della Riserva legale – il cui ammontare, sulla base di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto del Ministero del Lavoro del 29 novembre 2007 deve essere pari a cinque annualità dell'importo complessivo delle pensioni in essere – viene prevista in miglioramento « *in considerazione dell'avanzare del progetto di dismissione e delle previsioni sull'andamento economico della gestione per il triennio 2016-2018* ».

Si rileva che la quota destinata alla copertura della Riserva legale per l'esercizio 2015 non risulta congrua con tali disposizioni, come riportato nel Bilancio tecnico della Fondazione, che prevede un miglioramento « *in considerazione dell'avanzare del progetto di dismissione e delle previsioni sull'andamento economico della gestione per il triennio 2016-2018* ».

2.1. I crediti

Rilevante, rispetto alla consistenza del patrimonio netto della Fondazione, appare l'entità dei crediti. Le due voci principali sono rappresentate dai crediti contributivi (rubricati come crediti verso le ditte), pari a 288,3 milioni di euro nel 2015 e dai crediti derivanti da canoni non riscossi degli immobili di proprietà, pari a 61,6 milioni di

euro sul totale di 83,6 rubricato come crediti verso altri, come riportato dalla tabella che segue:

Crediti

Descrizione	Saldo al 31.12.15	Saldo al 31.12.14	Variazione netta
Crediti verso ditte	288.387.938	275.031.913	13.356.025
Crediti tributari	5.482.946	21.188.247	(15.705.301)
crediti verso altri	83.619.520	96.579.523	(12.960.003)
Crediti	**377.490.404**	**392.799.683**	**(15.309.279)**

2.2 I proventi della gestione del patrimonio.

Il valore del patrimonio complessivamente investito nel 2015 risulta pari a 6,7 miliardi di euro, la cui componente mobiliare risulta pari a 87 per cento e quella immobiliare al 13 per cento.

Rilevante è la consistenza finanziaria dei fondi immobiliari, che ammonta a 2,2 miliardi di euro (con un incremento di circa 150 milioni rispetto al dato del 2014) e il cui rendimento contabile netto, pari a −0,2 per cento, risulta in diminuzione rispetto al 2014 (0,1 per cento nel 2014). Come riportato nel documento di Bilancio consuntivo 2015, « *la diminuzione è riconducibile ai minusvalori registrati con le operazioni di fusione che hanno riguardato i comparti del Fondo Enasarco uno, passati da quattro a due ed i Fondi David e Caravaggio, confluiti nel fondo Megas, gestito da Sorgente SGR. L'effetto della fusione ha comportato la rilevazione a bilancio di minusvalenze complessivamente pari ad euro 30 milioni circa che hanno annullato l'effetto positivo dei proventi complessivamente pari ad euro 27 milioni* ».

Per ciò che concerne la gestione patrimoniale complessiva, nella Relazione del Collegio sindacale, allegata al documento di Bilancio consuntivo 2015, si prende atto di iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione « *dirette a ridurre il peso degli investimenti illiquidi sul totale del patrimonio e ad incrementare i rendimenti realizzati, nonché la definizione di una serie di procedure di rilevante importanza per una trasparente e corretta conduzione della gestione finanziaria* ».

Sulla base di tale indirizzo gestionale viene rilevato che il peso del patrimonio liquido sul totale del patrimonio gestito alla fine del 2015 è del 23 per cento, contro il 18 per cento del 2014 ed il 5 per cento del 2011. La tabella che segue riporta per l'esercizio 2015 la consistenza percentuale delle singole componenti con il relativo rendimento conseguito.

Asset class	% Investita su patrimonio	Valore di carico al 31.12.2015	Valore di carico medio	Nav/valore mercato 2015	Risultato lordo	Svalutazioni/ riprese di valore	Risultato complessivo netto	Rendimento lordo	Rendimento netto
Liquidità	**12,80%**	**861.483.949**	**642.858.518**	**861.483.949**	**1.341.261,00**	**-**	**1.341.261,00**	**0%**	**0%**
Titoli di debito	**8,42%**	**566.961.529**	**596.319.897**	**663.547.410**	**27.656.174**	**-**	**20.465.569**	**5%**	**3%**
- Titoli di stato	3,96%	266.878.170	286.190.603	372.502.827	24.895.531,81	-	18.422.693,54	9%	6%
- Obb. bancarie	1,35%	90.849.610	68.927.907	90.844.582	2.152.309,24	-	1.592.708,84	3%	2%
- Obb. strutturate	3,11%	209.233.750	241.201.387	200.200.000	608.333,20	-	450.166,57	0%	0%
Fondi comuni di investimento	**13,11%**	**882.541.652**	**716.351.104**	**920.184.184**	**54.001.315**	**(1.027.758,72)**	**38.933.214**	**8%**	**5%**
- Azionari	5,20%	350.163.073	336.564.926	326.182.702	22.933.077,64	-	16.970.477,45	7%	5,0%
- obbligazionari	2,97%	200.000.000	100.000.000	192.884.934	10.662.492,10		7.890.244,15	11%	7,9%
- Private debt	0,44%	29.535.326	14.767.663	27.533.891	308.956,67		228.627,94	2%	1,5%
- Private equity	4,50%	302.843.253	265.018.516	373.582.657	20.096.788,56	(1.027.758,72)	13.843.864,81	8%	5,2%
Fondi immobiliari	**33,90%**	**2.281.952.542**	**2.206.645.619**	**2.287.443.745**	**(3.611.075,01)**	**(1.033.005,46)**	**(4.644.080,47)**	**-0%**	**-0,2%**
Investimenti alternativi	**18,58%**	**1.250.686.518**	**1.398.686.518**	**1.079.812.304**	**(10.661.542,75)**	**-**	**(10.661.542,75)**	**-1%**	**-0,8%**
Partecipazioni societarie	**0,48%**	**32.580.774**	**32.115.090**	**32.558.679**	**575.800,00**	**293.796,51**	**754.436,51**	**2%**	**2,3%**

Fonte: Bilancio consuntivo 2015 dell'Enasarco

Viene quindi indicato che il rendimento complessivo del patrimonio della Fondazione (mobiliare ed immobiliare) realizzato al 31 dicembre 2015 è pari al 3,7 per cento lordo per poi scendere all'1,2 per cento al netto di costi, oneri fiscali ed accantonamenti al fondo delle plusvalenze da apporto immobiliare. Nell'esercizio 2014 il valore del rendimento netto è risultato pari all'1 per cento.

Nella Relazione del Collegio sindacale al Bilancio consuntivo 2015 viene dato atto che « *la Fondazione ha provveduto a rinegoziare con alcune Sgr i regolamenti di gestione, con particolare riferimento alla diversa modulazione del regime commissionale e ad una più incisiva presenza della Fondazione nella scelta degli investimenti* ».

Si evidenzia altresì che – secondo quanto riportato nella Relazione sulla gestione al bilancio consuntivo 2015 – la selezione degli investimenti, in quanto attività reputata strategica per la Fondazione, è stata svolta dal Servizio Finanza internamente, « *senza il ricorso all'ausilio di consulenti esterni. A tal fine, si è reso necessario il rafforzamento del Servizio Finanza mediante la dotazione di profili professionali aventi precedenti esperienze nel settore bancario, consulenza, autorità di vigilanza e gestori, che hanno garantito la presenza di competenze trasversali utili per la selezione e gestione degli investimenti effettuati nel corso del 2015 nonché per il monitoraggio del portafoglio della Fondazione* ».

In tema di investimenti, i rilievi formulati dalla Corte dei Conti nella « Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Enasarco per gli esercizi 2012-2013-2014 » (Doc. XV, n. 320), si esprimono nella direzione di un invito rivolto agli amministratori della Fondazione « *ad adoperare estrema prudenza negli investimenti in strumenti finanziari diversi da quelli a basso grado di rischio avendo come obiettivo la sicurezza, la redditività e la liquidità*

degli investimenti », stante anche l'ulteriore considerazione espressa nella stessa Relazione circa la circostanza che « *alcuni investimenti finanziari effettuati dall'ente fino al 2012, riguardanti titoli strutturati, sono stati caratterizzati da vicende finanziarie negative per far fronte alle quali la fondazione dal 2013 ha effettuato più di un intervento di ristrutturazione* ».

2.3 La gestione del patrimonio immobiliare

Al 31 dicembre 2015 la Fondazione detiene *asset* immobiliari per circa 892 milioni di euro, comprensivi anche della quota ad uso strumentale. Il valore di bilancio degli immobili non strumentali, pari ad euro 844 milioni, vengono contabilmente classificati a partire dall'esercizio 2012 nella partita « Attivo circolante » – sotto la voce « Immobili destinati alla vendita » – in quanto rientrano interamente nel progetto di dismissione del patrimonio immobiliare denominato « Progetto Mercurio » approvato nel settembre 2008 e su cui il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione ha disposto apposita gara per l'aggiudicazione di un mandato di istituzione e gestione di fondi immobiliari dedicati al patrimonio immobiliare invenduto. Nel 2010 le due SGR risultate vincitrici hanno istituito rispettivamente i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi multi comparto denominati « Fondo Enasarco Uno » (gestito da Prelios Sgr) e « Fondo Enasarco Due » (gestito da BNP Paribas REIM Sgr S.p.A.). Il piano di dismissione prevede il conferimento progressivo ai fondi immobiliari di tutte le unità abitative e commerciali accessorie invendute o libere.

Nel corso del 2015 il valore totale dei fabbricati non strumentali diminuisce per euro 307 milioni circa per effetto delle vendite e degli apporti ai fondi. In particolare:

Le vendite dirette agli inquilini hanno riguardato 1.026 unità immobiliari per un valore di bilancio di circa 113 milioni di euro, su cui è stata realizzata una plusvalenza pari ad euro 59 milioni;

sono state conferite 1.488 unità tra immobili residenziali (e relative pertinenze) ed unità a destinazione commerciale (negozi, uffici, magazzini), per un valore totale di apporto pari a 329 milioni di euro circa.

Le operazioni di conferimento, a fronte di un valore di bilancio di euro 194 milioni circa, hanno generato una plusvalenza di euro 135 milioni circa. A livello contabile si rileva che le plusvalenze emerse in sede di apporto delle unità invendute ai fondi immobiliari Enasarco uno ed Enasarco due sono state accantonate in un apposito fondo del Passivo patrimoniale (Fondo plusvalenze da apporto, il cui valore complessivo nel 2015 è pari circa a 231 milioni di euro), neutralizzando così l'effetto delle stesse a conto economico, in quanto ancora non effettivamente monetizzate. Come specificato nella Relazione sulla gestione al bilancio consuntivo 2015, tali plusvalenze « *concorreranno alla formazione del reddito d'esercizio nel momento in cui saranno monetizzate dai fondi che gestiranno la vendita delle unità immobiliari apportate* ».

Si rileva dal Bilancio consuntivo 2015 che, dall'avvio operativo dell'operazione di dismissione, a fronte di circa 15.500 unità immobiliari offerte in acquisto con diritto di prelazione, alla data del 31 dicembre 2015 risultano vendute complessivamente 8.015 unità principali comprensive delle relative pertinenze (cantine, soffitte, box, posti auto), generando un incasso complessivo di circa 1,4 miliardi di euro e una plusvalenza lorda, rispetto ai valori di bilancio, del 38 per cento circa. Il dato relativo alle unità immobiliari conferite alla medesima data risulta pari a 4.065. Il risultato del processo di dismissione, aggiornato alla data del 31 dicembre 2015, è quindi di 12.170.

Con riferimento all'andamento del Progetto Mercurio viene rilevato dalla Corte dei Conti nella « Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Enasarco per gli esercizi 2012-2013-2014 » (Doc. XV, n. 320), come lo stesso prosegua « *più lentamente del previsto a causa sia del persistere della crisi economica, che si riflette soprattutto sul mercato immobiliare, che dell'irrigidimento dei requisiti richiesti dal sistema bancario per accedere ai mutui ipotecari* ».

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Il numero delle prestazioni erogate risulta pari a 125.726 nel 2015 e a 124.621 nel 2014, con un incremento percentuale tra i due esercizi considerati dello 0,9 per cento. La relativa spesa nel 2014 è stata complessivamente pari a 926 milioni di euro e nel 2015 è salita a 942 milioni di euro, con un aumento del 1,7 per cento. L'importo annuale medio della pensione erogata – comprensiva delle tipologie vecchiaia invalidità superstiti – è di 7.495 euro.

Nell'esercizio 2015 il saldo della previdenza assume segno positivo attestandosi a 6,4 milioni di euro; il saldo della gestione assistenza è anch'esso positivo di 80 milioni di euro. La gestione istituzionale evidenzia così, complessivamente, un risultato positivo di 86,6 milioni di euro, a fronte dei 46 milioni euro del 2014.

Si rileva quindi per l'esercizio 2015 il superamento di un elemento di estrema criticità rilevabile negli esercizi precedenti, relativo alla presenza di un costante saldo negativo della gestione previdenziale, il cui sbilancio risultava compensato dal positivo saldo della gestione assistenziale, come evidenziato dai dati riportati nella tabella che segue.

(dati in migliaia)

	2012	2013	Var % 2013/12	Var. ass. 2013/12	2014	Var % 2014/13	Var. ass. 2014/13
Saldo previdenziale	-45.438,99	-34.843,90	23,32	10.595,09	-17.342,43	50,23	17.501,47
Saldo assistenziale	45.655,15	54.382,48	19,12	8.727,33	63.804,42	-17,33	9.421,94
Saldo della gestione istituzionale	216,16	19.538,58	8.938,94	19.322	46.461,99	-137,80	26.923,41

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati ricavati dal bilancio della Fondazione Enasarco

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico della Fondazione – approvato a dicembre 2015 – è riferito al 31.12.2014 per il periodo 2015-2016 e redatto sulla base del quadro regolamentare e normativo vigente, tenendo conto delle modifiche al Regolamento delle attività istituzionali decorrenti a partire dal 2013.

Le relative risultanze, nella validità del quadro di ipotesi adottato, fanno emergere:

un saldo previdenziale (dato dalla differenza tra contributi e prestazioni previdenziali a cui si aggiunge il risultato del ramo assistenza) positivo fino al 2032, negativo dal 2033 per 19 anni fino al 2052, positivo dal 2053 in poi;

un saldo totale (dato dalla differenza tra tutte le entrate e le uscite della Fondazione) sempre positivo nei 50 anni considerati;

un valore del Patrimonio netto in costante crescita, sino ad attestarsi a fine 2064 su 16,3 miliardi di euro. L'indicatore Riserva legale/Patrimonio, che misura la sussistenza di una riserva legale pari almeno a cinque volte le pensioni dell'anno corrente e che deve essere minore di 1, è maggiore di 1 dal 2015 al 2017 (in presenza dunque di un patrimonio minore delle 5 annualità), va sotto l'unità come richiesto dalla normativa dal 2018 e fino al 2037. Dal 2038 al 2057 l'indicatore torna sopra l'unità per poi normalizzarsi dal 2058 in poi.

Le conclusioni espresse dall'attuario nel relativo documento depongono nel senso di una situazione tecnica della gestione previdenziale che « *non evidenzia grandi criticità e mostra nel lungo periodo una stabilità dell'equilibrio tecnico, grazie alle modifiche dell'impianto regolamentare poste in essere dagli organi della Fondazione nell'ultimo quinquennio; gli effetti positivi di tali riforme sono stati peraltro attenuati dalle conseguenze della crisi economico-finanziaria che hanno agito sia sui redditi degli iscritti e, conseguentemente, sul livello dei contributi, sia sulla situazione patrimoniale della Fondazione e sul ritardo nell'attuazione del piano di dismissione degli immobili* ».

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

a) il valore del patrimonio netto a chiusura dell'esercizio 2015 ammonta a quasi 4,6 miliardi di euro, con un incremento rispetto al valore del 2014 di circa 107 milioni di euro, corrispondente all'avanzo di esercizio registrato nel medesimo esercizio. Va peraltro rilevato che nella relativa composizione del Patrimonio netto, per l'esercizio 2015 la quota destinata alla copertura della Riserva legale non risulta congrua con le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del

Ministero del Lavoro del 29 novembre 2007 – come anche riportato nel Bilancio tecnico della Fondazione – pur prevedendosi un miglioramento « *in considerazione dell'avanzare del progetto di dismissione e delle previsioni sull'andamento economico della gestione per il triennio 2016-2018* »;

b) come si rileva dalle risultanze della gestione – riportate anche nella Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Enasarco per gli esercizi 2012-2013-2014 (Doc. XV, n. 320) – la gestione previdenziale nel triennio 2012-2014 presenta saldi negativi pari a –45,4 milioni di euro nel 2012, –34,8 milioni di euro nel 2013 e –17,3 milioni di euro nel 2014. Negli anni indicati lo sbilancio previdenziale è compensato dall'andamento del saldo assistenziale, mentre per l'esercizio 2015 il saldo della gestione previdenziale assume segno positivo attestandosi a 6,4 milioni di euro, anche per effetto dell'aumento graduale dell'aliquota contributiva che nel 2015 si attesta a 14,65 per cento;

c) sotto il profilo degli investimenti, nell'ambito degli impieghi patrimoniali appare rilevante, in particolare per gli esercizi precedenti al 2015, la quota degli investimenti illiquidi; nella Relazione della Corte dei conti per gli esercizi 2012-2013-2014 (Doc. XV, n. 320) – si rileva che sono stati effettuati dall'ente fino al 2012 investimenti finanziari in titoli strutturati risultati successivamente caratterizzati da vicende finanziarie negative per far fronte alle quali si sono resi necessari importanti interventi di ristrutturazione finanziaria, i cui costi hanno inciso sui rendimenti percentuali della gestione del patrimonio mobiliare che, come si rileva dai dati della Corte dei conti, al *fair value*, si attestano a 0,69 per cento nel 2012, a –14 per cento nel 2013 e 1 per cento nel 2014;

d) si evidenzia che anche la COVIP, nella relazione *ex* decreto ministeriale 5 Giugno 2012 sull'esercizio contabile 2014, sottolinea fermamente il forte sbilanciamento in investimenti illiquidi e il peso degli investimenti di natura immobiliare su cui la fondazione è esposta. Infatti, gli investimenti, considerando sia quelli diretti sia quelli indiretti effettuati tramite fondi immobiliari, risultano nell'esercizio 2014 pari al 50,2 per cento delle attività totali a valori di mercato. Il peso di tale *asset class*, pur in diminuzione nel 2015, continua a rappresentare un elemento particolarmente critico dal momento che condiziona in maniera significativa il grado di liquidità delle risorse a disposizione dell'Ente, profilo piuttosto delicato per un regime previdenziale tenuto a erogare prestazioni pensionistiche;

e) con riferimento all'andamento del « Progetto Mercurio » si rileva dal Bilancio consuntivo 2015 che, a fronte di circa 15.500 unità immobiliari offerte in acquisto, risultano vendute complessivamente 8.015 unità immobiliari, generando un incasso complessivo di circa 1,4 miliardi di euro e una plusvalenza lorda, rispetto ai valori di bilancio, del 38% circa. In considerazione che l'avvio delle operazioni di vendita hanno avuto inizio dal 2010, si rileva una certa lentezza nell'andamento delle stesse, pur dovendosi tenere conto anche delle variabili legate al persistere della crisi economica, che si riflette soprattutto sul mercato immobiliare, e all'irrigidimento dei requisiti richiesti dal sistema bancario per accedere ai mutui ipotecari »;

f) con riferimento alla porzione di patrimonio immobiliare conferito a fondi immobiliari chiusi – Fondo Enasarco uno e Fondo Enasarco due – la relativa quota a fine 2015 è pari a 4.065 unità immobiliari con la generazione di una plusvalenza pari circa a 231 milioni di euro, la cui reale congruità andrà verificata in sede di dismissione e/o valorizzazione del patrimonio conferito. In relazione a ciò si rende quindi necessario che la Fondazione svolga i dovuti controlli sulla efficienza gestionale delle SGR affidatarie e sui relativi risultati riportati a bilancio;

g) per quanto riguarda le stime del bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2014 per il periodo 2015-2064, esse evidenziano un saldo previdenziale positivo fino al 2032, negativo dal 2033 per 19 anni fino al 2052, positivo dal 2053 in poi e un saldo totale sempre positivo nei 50 anni considerati. Il Patrimonio netto risulta in costante crescita, sino ad attestarsi a fine 2064 su 16,3 miliardi di euro, pur nella circostanza critica di un indicatore Riserva legale/Patrimonio che risulta maggiore di 1 dal 2015 al 2017 (con la presenza dunque di un valore del patrimonio minore delle 5 annualità), va sotto l'unità come richiesto dalla normativa dal 2018 e fino al 2037, per poi tornare sopra l'unità dal 2038 al 2057. Si evidenzia quindi una certa aleatorietà nella consistenza della Riserva legale, dovendosi tener conto anche dell'incerto andamento demografico della platea degli iscritti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 410

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 410

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Regione Lazio (relatrici: sen. Nugnes, sen. Puppato) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 410

Audizione di Fabrizio Vigni, nella qualità di ex presidente di Siena ambiente Spa *(Svolgimento e conclusione)* 411

Comunicazioni del Presidente 411

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza della presidente Chiara BRAGA.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Regione Lazio (relatrici: sen. Nugnes, sen. Puppato).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Chiara BRAGA, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 23 novembre le relatrici, senatrici Paola Nugnes e Laura Puppato, avevano presentato una proposta di relazione alla quale sono state presentate alcune osservazioni, che sono state condivise dalle relatrici all'interno di un nuovo testo che è stato trasmesso lo scorso 15 dicembre a tutti i componenti della Commissione. Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione, il cui titolo definitivo è: Relazione sul ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e fenomeni illeciti nel territorio del Lazio.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Massimo CERVELLINI (Mi-

sto SI-SEL), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Stella BIANCHI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Chiara BRAGA, *presidente*, la quale, dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata come Doc. XXIII, n. 32.

Chiara BRAGA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.10, è ripresa alle 14.05.

Audizione di Fabrizio Vigni, nella qualità di ex presidente di Siena ambiente Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Chiara BRAGA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Fabrizio Vigni, nella qualità di ex presidente di Siena ambiente Spa, accompagnato dall'avvocato Daniele Bielli, che ringrazia della presenza.

Fabrizio VIGNI, *ex presidente di Siena ambiente Spa*, svolge una relazione. Quindi, in considerazione della riservatezza degli argomenti, quest'ultimo chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Chiara BRAGA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Chiara BRAGA, *presidente*.

Fabrizio VIGNI, *ex presidente di Siena ambiente Spa*, risponde ai quesiti posti.

Chiara BRAGA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara BRAGA, *presidente*, comunica che, nella riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito la conferma di tutti i collaboratori della Commissione anche per l'anno 2018, conservandone il medesimo regime.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AVVERTENZA 412

Mercoledì 20 dicembre 2017.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 413

Esame dello schema di relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei richiedenti asilo *(Esame e conclusione)* 413

ALLEGATO 1: (Schema di relazione sul sistema di protezione e di accoglienza) 416

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta comincia alle 15.05.

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame dello schema di relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei richiedenti asilo.

(Esame e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che lo schema di relazione è già stato inviato ai componenti della Commissione e che non sono stati presentate proposte emendative.

Paolo BENI, *relatore*, illustra il contenuto dello schema di relazione, che spazia sull'intero fenomeno dell'immigrazione, sul sistema di accoglienza e sul tema della disciplina del diritto di asilo.

La prima parte ricostruisce le tappe evolutive della normativa, partendo dalla Convenzione di Ginevra fino al decreto legislativo n. 142 del 2015 e al cosiddetto decreto Minniti (decreto-legge n. 13 del 2017).

La seconda parte, la più ampia, descrive le varie ondate migratorie e le misure che sono state di volta in volta adottate.

La terza parte contiene un glossario dei centri di accoglienza e uno schema semplificato delle principale tappe del percorso di accoglienza.

Nella quarta parte vengono esposti alcuni *focus*, su aspetti specifici. Il primo riguarda le presenze, in cui emerge il larghissimo ricorso alle strutture straordinarie (CAS) e la mancata attivazione di migliaia di posti SPRAR.

Il secondo esamina le tipologie di strutture, prevalentemente piccole e per circa un quarto di derivazione para alberghiera,

per cui si capisce che spesso si riconvertono a questa finalità attività imprenditoriali di tipo recettivo.

La parte sulla titolarità delle strutture fa risultare un larghissimo ricorso agli strumenti della locazione, mentre sono pochi i beni in proprietà e le strutture demaniali.

Il quarto *focus* analizza la percentuale di comuni coinvolti nell'accoglienza e l'incidenza dei migranti rispetto ai residenti, rimarcando la difficoltà di raggiungere quell'obiettivo di equa ripartizione sul territorio dei migranti.

Il *focus* sulle tipologie di affidamento mostra un largo ricorso all'affidamento diretto e consente di rilevare che il maggior ricorso all'affidamento diretto coincide con i casi di maggiore concentrazione della presenza di migranti in poche strutture, come nel caso della Calabria.

In generale, si delinea uno scarto fra lo schema normativamente delineato (in particolare dal decreto legislativo n. 142 del 2015) e la realtà del sistema dell'accoglienza.

Il passaggio dalla primissima alla prima e alla seconda accoglienza non rispetta i tempi previsti.

I centri hanno troppo spesso funzioni poco chiare, non specializzate per segmenti di ospitalità. Tutti fanno tutto, con risultati poco incoraggianti. L'eccessivo ricorso ai CAS provoca una carenza di servizi alla persona, volti all'inclusione.

Il protrarsi delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale aggrava il sistema.

In generale, si garantisce l'accoglienza primaria, il soccorso, ma si fa poco in favore dell'inclusione. Anche gli incentivi ai comuni per realizzare la rete della seconda accoglienza non sono stati decisivi.

Occorre anche investire sulle forme di rimpatrio, a cominciare dal rimpatrio assistito, e qualificare meglio l'accoglienza nei CAS, con più efficienti corsi di lingua, di orientamento civico, formazione professionale, validazione delle competenze acquisite e inserimento lavorativo.

Opportuna poi sarebbe una razionalizzazione degli interventi, per evitare duplicazioni. La relazione avanza anche l'ipotesi di costituire una Agenzia nazionale dell'accoglienza.

Da ultimo, il Parlamento – nella prossima legislatura – dovrebbe dar corso ad un riordino della normativa sull'asilo, con la redazione di un testo unico in materia.

Per quanto riguarda alcuni temi critici, segnala il caso delle *relocation*, che necessita di adeguata attenzione.

Federico GELLI, *presidente*, fa presente che i tempi di presentazione della relazione sono stati compressi da un lato dalla raccolta di dati, che ha richiesto una paziente opera di consultazione di tutte le Prefetture italiane, e dall'altro dai tempi annunciati di scioglimento delle Camere.

Marco RONDINI (LNA), ritiene il documento interessante e anche importante, ma non condivisibile, come tutta la politica dell'immigrazione di questa maggioranza.

Manca una analisi della *relocation*, sostanzialmente fallita. Su 40 mila stranieri da mandare in altri Paesi, si è riusciti a raggiungere un obiettivo di circa 10 mila casi, tutti concentrati sulle nazionalità eritrea e siriana.

Manca una spiegazione dello scarto tra sbarchi e domande di protezione internazionale. Ci sono 250 mila persone sbarcate che non si sa che fine abbiano fatto, ma di certo si sa che non sono state espulse.

Manca anche un dato ed una analisi dei ricorsi presentati contro le decisioni di diniego della protezione internazionale. Ci sono 150 mila presenze circa nel sistema di accoglienza che vivono delle lungaggini dei tempi di esame delle loro domande.

Invita a eliminare il riferimento al CPR di Bari, al momento non operativo.

Rileva che i comuni che hanno aderito al sistema SPRAR sono 661 su 8 mila. Evidentemente i sindaci non vogliono strutture che poi non saranno mai più reversibili, non si potrà tornare indietro. Se poi si sostiene che l'inserimento sociolavorativo consente di coniugare la neces-

sità di manodopera da un lato e di reddito dall'altro, si conferma quella politica di porte aperte che non funziona, mentre il 40 per cento dei giovani italiani resta senza lavoro. In questo senso, l'emendamento alla legge di bilancio che concede benefici fiscali alle cooperative che assumono titolari di protezione internazionale va nella direzione sbagliata.

Marialucia LOREFICE (M5S) rileva che la relazione in alcuni passaggi può lasciare insoddisfatti, probabilmente a causa dei tempi di redazione. Il sistema di monitoraggio, gli accordi bilaterali e la stessa ricostruzione normativa potrebbero essere meglio approfonditi. Tuttavia, in ottica costruttiva, ritiene il documento condivisibile e annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Elena CARNEVALI (PD) rileva che la Commissione ha affrontato un tema molto spinoso ed in continua evoluzione e trasformazione, con una costante ricerca di una soluzione strutturale del tema dell'accoglienza che sia compatibile con le esigenze delle realtà territoriali. La relazione mette in evidenza su chi grava il maggior peso dell'accoglienza e fornisce una preziosa ricostruzione del quadro normativo e dell'evoluzione storica del fenomeno. I *focus* di approfondimento aprono nuove riflessioni sul sistema di accoglienza e le osservazioni finali costituiscono una utile traccia per gli interventi futuri.

Paolo BENI, *relatore*, sottolinea che i 6 mila posti del sistema SPRAR definiti « vuoti » nelle tabelle, conformemente a quanto avviene nelle tabelle del Ministero, sono posti finanziati dallo Stato, per i quali non sono stati presentati adeguati progetti dai Comuni.

Per quanto riguarda temi quali la *relocation* e gli accordi con la Libia, di grandissimo interesse, rileva che si tratta di questioni al confine, forse oltre, delle competenze della Commissione.

Accoglie la proposta di eliminare il riferimento al Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) di Bari.

Giuseppe GUERINI (PD) ritiene che relazione metta a fuoco la realtà del nostro Paese, che si è trovato a gestire in pochi anni un imponente fenomeno migratorio in un contesto poco favorevole, sia a livello geografico che a livello di normativa comunitaria. Il fatto che esistano posti disponibili nel sistema SPRAR testimonia che il Governo ha investito in maniera adeguata, a livello finanziario, ma che la risposta dei comuni è debole, anche perché alcune forze politiche sono apertamente ostili.

Per quanto riguarda l'emendamento al disegno di legge di bilancio in cui si prevede un beneficio fiscale alle cooperative di tipo B, che si occupano di inserire tossicodipendenti, carcerati e altre categorie a rischio, fa presente di esserne il presentatore e ne difende il contenuto in quanto un simile incentivo non può costituire un pericolo o una forma di concorrenza per i giovani italiani. Non ci si può lamentare che esistono frotte di immigrati a spasso e poi contrastare forme di agevolazione al loro impiego.

La Commissione, al termine del dibattito, approva lo schema di relazione predisposto dal relatore *(vedi allegato 1)*.

Federico GELLI, *presidente*, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato e ricorda che la relazione sarà trasmessa alla Presidenza della Camera per la pubblicazione con il DOC. XXII-*bis* n. 21.

La seduta termina alle 16.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Schema di relazione sul sistema di protezione e di accoglienza.

I fondamenti giuridici della disciplina sull'asilo e l'evoluzione della normativa italiana ed europea in materia

DIRITTO ALL'ASILO COME DIRITTO FONDAMENTALE SANCITO DALLA COSTITUZIONE

Il diritto all'asilo è sancito dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana, che recita: «*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge*».

È stato giustamente osservato che *"l'enunciazione in termini così puntuali dell'istituto in questione si radica storicamente nell'esperienza vissuta durante il ventennio fascista dai Costituenti, molti dei quali avevano dovuto intraprendere personalmente la dura via dell'esilio ed erano pertanto ben determinati, al momento di redigere la nuova Carta costituzionale democratica, a prospettare una forma di accoglienza in Italia per quegli stranieri che avessero patito nel loro Paese di origine una situazione di illibertà"* [1]. Non a caso, il diritto di asilo viene annoverato dalla nostra Carta Costituzionale tra i "*Principi fondamentali*", ai quali è improntato il nostro ordinamento.

MANCA UNA LEGGE DI ATTUAZIONE

Nonostante, la norma costituzionale contenesse una delega al legislatore a dettare una disciplina di attuazione di tale diritto, non è mai stata emanata una legge nazionale organica del diritto di asilo che ne regolasse le condizioni di esercizio. In tale situazione di vuoto normativo, lungo e travagliato è stato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale circa la natura meramente programmatica o immediatamente precettiva dell'articolo 10, comma terzo, della Costituzione.

Se la giurisprudenza più risalente, proprio in considerazione del difetto di una disciplina di attuazione, ne affermava la valenza esclusivamente programmatica, dagli anni novanta, invece, si è consolidato l'orientamento opposto, seppur riconoscendo al disposto costituzionale ora

[1] M. Benvenuti, voce Asilo (diritto di), Diritto Costituzionale, in Enciclopedia giuridica, Roma, 2007, p. 1.

una ampia portata immediatamente operativa, che configurerebbe "un vero e proprio diritto soggettivo all'ottenimento dell'asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalità di godimento", ora, invece, un significato precettivo più circoscritto limitato al "diritto soggettivo di accedere al territorio dello Stato, al fine di esperire la procedura per ottenere lo *status* di rifugiato".

In questa seconda ipotesi, il diritto soggettivo di asilo perde la sua autonomia e rilevanza per assumere una funzione meramente strumentale al riconoscimento della diversa situazione giuridica soggettiva dello *status* di rifugiato, con l'ulteriore conseguenza che l'esito negativo della procedura comporta la consunzione del diritto di asilo e la perdita di efficacia del permesso provvisorio di soggiorno per motivi umanitari temporaneamente concesso.

La nozione generale di "rifugiato"

LA NOZIONE GENERALE DI "RIFUGIATO"

La nozione generale di "*rifugiato*" è entrata nel nostro ordinamento per effetto della ratifica da parte dell'Italia, con legge 24 luglio 1954, n. 722, della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (legge di ratifica ed esecuzione del 14 febbraio 1970, n. 95).

Secondo la Convenzione di Ginevra è *«rifugiato» "chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi ".*

Principio cardine della Convenzione è il divieto di *réfoulement* (articolo 33), che si articola nel divieto di espulsione, di estradizione e di respingimento alla frontiera dello straniero verso Paesi nei quali la sua vita e la sua libertà

possano essere messi in pericolo per i detti motivi discriminatori.

La Convenzione detta, quindi, una sorta di stato giuridico del rifugiato comprendente doveri – *in primis* l'obbligo di conformarsi a leggi e regolamenti del Paese ospitante – e diritti fondamentali che gli Stati aderenti devono garantire al rifugiato, quali quello a non subire discriminazioni, alla libertà di religione, opinione ed associazione, alla protezione legale, al lavoro, all'istruzione, all'assistenza sociale e sanitaria, etc…

RAPPORTO TRA ASILO E *STATUS* DI RIFUGIATO

Delicato è sempre stato il rapporto tra asilo e *status* di rifugiato. Entrambi gli istituti costituiscono strumenti di protezione politico-umanitaria dello straniero e, pur tuttavia, pacifica ne risulta la diversità ontologica, in quanto presupposto unico del diritto di asilo è la provenienza da un Paese nel quale sia impedito nei fatti il libero esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione, mentre il riconoscimento dello *status* di rifugiato spetta a chi, a prescindere dalle condizioni generali del Paese di origine, sia colà personalmente sottoposto a persecuzione. Risulta evidente che l'ambito di applicazione dell'asilo sia più ampio e che l'esercizio di tale diritto non possa avere, come di fatto invece affermato in passato dalla giurisprudenza surriportata, funzione meramente ancillare rispetto alla proposizione della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Con l'introduzione anche nel nostro ordinamento - accanto allo *status* di rifugiato - delle ulteriori due forme di protezione dello straniero, sussidiaria ed umanitaria, l'istituto del diritto di asilo ha trovato, infine, una sua definitiva ricostruzione esegetica.

Oggi, secondo l'orientamento ormai consolidato espresso dalla Corte di Cassazione «*il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo* status *di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,*

adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/Ce del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»[2]. Ne consegue che *"non v'è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 3, Cost."*. [3]

È, infine, ormai acquisizione pacifica e consolidata nel nostro sistema giuridico d'asilo che il diritto alla protezione internazionale sia un diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali tutelabili avanti all'autorità giudiziaria ordinaria [4].

CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA

CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

Norme rilevanti in materia di asilo sono contenute anche in altri trattati internazionali anche successivi in tema di protezione dei diritti dell'uomo, ratificati dall'Italia come dagli altri Paesi dell'Unione europea: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950; la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984 e la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

La legge Martelli

LA LEGGE MARTELLI

Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (c.d. legge Martelli), recante *"Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato",* costituisce il primo tentativo in Italia di dettare una disciplina organica del fenomeno migratorio non limitata all'ambito lavorativo.

Sino a quel momento, infatti, gli interventi normativi affastellatisi confusamente avevano avuto carattere marcatamente settoriale, con l'unico obiettivo della

[2] Cass. SS.UU. 26 giugno 2012 n. 10686.

[3] Cass. Sez. VI 4/8/2016 n. 16362.

[4] Cass. 17 dicembre 1999 n. 907; Cass. 9/4/2002 n. 5055; Cass. 18 giugno 2004 n. 11441.

regolarizzazione e tutela dei diritti dei lavoratori stranieri presenti in Italia in misura sempre più significativa dall'inizio degli anni '80. La normativa di riferimento in tema di ingresso e soggiorno del cittadino straniero in Italia era rappresentata unicamente dal vetusto regio decreto n. 733 del 18 giugno 1931 *"Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS)"* le cui disposizioni, autoritarie - improntate unicamente alla garanzia dell'ordine pubblico e sovente di dubbia legittimità costituzionale poiché gravemente lesive nei confronti dello straniero di diritti fondamentali della persona - apparivano ormai del tutto inadeguate.

La "legge MartelliErrore. Il segnalibro non è definito.", nata sull'onda emergenziale della necessità di far fronte al massiccio incremento dei flussi migratori verso il nostro Paese verificatosi alla fine degli anni Ottanta e di regolare l'afflusso dei lavoratori stranieri – da cui anche lo strumento adottato della legislazione d'urgenza – recepisce ed amplia la nozione di "rifugiato" introdotta dalla Convenzione di Ginevra, in particolare facendo venir meno la "riserva geografica" posta all'atto dell'adesione dall'Italia, che si impegnava all'osservanza degli obblighi internazionali solo nei confronti degli stranieri provenienti da determinati Paesi. Con l'istituzione del permesso di soggiorno della durata da sei mesi a due anni, la legge punta a sanare la situazione dei tanti stranieri extracomunitari già stabilitisi sul territorio nazionale e - con la previsione per la prima volta di una programmazione statale dei flussi di ingresso in base alle necessità economiche e occupazionali del Paese (c.d. quote) - mira a contenere l'aumento esponenziale dell'immigrazione. Contestualmente, viene prevista la possibilità di espellere, con un foglio di via o nei casi più gravi con un accompagnamento coatto alla frontiera, gli immigrati pericolosi o clandestini. Per quanto riguarda la lotta all'immigrazione clandestina, per la prima volta sono, infine, introdotte pene detentive e pecuniarie contro coloro che la favoriscono.

Con il Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136) si disciplinava nel dettaglio la procedura amministrativa per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, attribuendo la

competenza all'esame delle domande alla "Commissione Centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato" (oggi "Commissione Nazionale per il diritto di Asilo").

Pur nella sua incompletezza e frammentarietà, caratteristiche legate al carattere emergenziale della normativa, la legge Martelli ha sia il pregio di avere - per la prima volta - preso atto e riconosciuto ufficialmente del fenomeno della presenza importante e stabile degli immigrati nel nostro Paese, sia quello di aver posto le basi per la loro inclusione ed integrazione nel tessuto nazionale.

La disciplina comunitaria

NEL CONTESTO EUROPEO, LA PRIMA REGOLAMENTAZIONE AVVIENE CON L'ACCORDO DI SCHENGEN

Anche in ambito europeo, alla fine degli anni Ottanta, l'incremento esponenziale dei flussi migratori extracomunitari "misti" (composti cioè da rifugiati ma anche da altre categorie di migranti come i c.d. migranti economici), che ha interessato il territorio europeo nell'ultimo decennio, originato dall'insorgere di numerosi conflitti in varie parti del mondo, dall'aggravarsi in senso sfavorevole agli insediamenti umani delle condizioni climatico-ambientali nel continente africano, dall'acuirsi del divario socio-economico tra Paesi sottosviluppati e non, ha indotto ad intensificare e rimodulare l'azione politica europea in materia di asilo.

In precedenza, nell'Europa degli anni '50/'70, il fenomeno migratorio era stato prevalentemente interno ed economico e l'immigrazione extracomunitaria aveva avuto dimensioni del tutto marginali. Nel Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, la materia del trattamento dello straniero, in quanto estranea alla finalità della creazione di un mercato comune (unica forma di integrazione europea perseguita) era riservata alla competenza esclusiva degli Stati membri.

Con il mutare della situazione di fatto nel decennio successivo e la creazione dello spazio comune "Schengen", ove è garantita libertà di circolazione con apertura delle frontiere interne (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990), viene avvertita l'esigenza di un coordinamento delle politiche d'immigrazione ed asilo degli

Stati aderenti, al fine di assicurare la sicurezza delle frontiere esterne della comunità ed evitare flussi incontrollati. Con la **Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 (ratificata in Italia con legge n. 523 del 1992),** gli Stati aderenti, nel riaffermare i propri obblighi ai sensi della Convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione, fissano i criteri oggettivi per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri, secondo una precisa gerarchia (articoli da 4 ad 8).

Il criterio principe è quello della competenza dello Stato che abbia già riconosciuto ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo lo *status* di rifugiato; in subordine, la competenza spetta allo Stato che abbia rilasciato al richiedente asilo un titolo di soggiorno o un visto, in ulteriore subordine, la competenza spetta allo Stato membro ove il richiedente ha fatto ingresso regolare o irregolare (criterio nella pratica di più ampia applicazione).

CLAUSOLA DI SOVRANITÀ

È previsto, altresì, il diritto per ciascuno Stato membro di prendere in esame una domanda di asilo presentatagli da uno straniero, anche se detto esame non gli compete in virtù dei criteri definiti nella Convenzione, a condizione che il richiedente l'asilo vi consenta (clausola di sovranità).

CLAUSOLA UMANITARIA

Per ragioni umanitarie, attinenti in particolare a motivi di carattere familiare e culturale, uno Stato membro, anche se non competente in base ai criteri stabiliti, su richiesta di altro Stato e con il consenso dell'interessato, può esaminare una domanda di asilo (clausola umanitaria).

FENOMENO DELL'*ASYLUM SHOPPING*

La Convenzione mira essenzialmente a contrastare il fenomeno della presentazione di plurime domande di asilo negli Stati membri (fenomeno dell'*asylum shopping*), individuando prontamente all'interno dello spazio "Dublino" un unico Paese competente per il trattamento della domanda, nonché ad evitare il fenomeno dei c.d. "rifugiati in orbita", ossia la condizione di quei richiedenti asilo che sono rinviati da un Paese all'altro. Estraneo alle finalità della

Convenzione è, dunque, l'obiettivo di un'equa distribuzione delle domande di asilo tra i Paesi aderenti, secondo un principio solidaristico.

Progressivamente è stata avvertita l'esigenza di procedere ad una maggiore integrazione politico-giuridica degli Stati comunitari in tema di asilo ed immigrazione che, tuttavia, si è sempre scontrata con una certa ritrosia degli stessi Paesi a derogare al principio di sovranità nazionale, limitando le proprie valutazioni politiche e competenze legislative in materia a favore di una politica europea.

TRATTATO DI MAASTRICHT DEL 1992

Con il **Trattato di Maastricht del 1992,** istitutivo della Unione europea, che pure per la prima volta prevedeva una politica comune in materia di asilo, questa veniva, infatti, qualificata come "settore di comune interesse" ed ancora una volta riservata solo ad interventi di cooperazione intergovernativa.

TRATTATO DI AMSTERDAM DEL 1997

È solo con il **Trattato di Amsterdam,** firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, che vengono modificati il Trattato dell'Unione europea e quelli istitutivi delle Comunità europee e la materia dell'asilo viene trasferita alla competenza diretta comunitaria, creando la base giuridica per l'adozione di norme comunitarie.

L'ARTICOLO 63 DEL TRATTATO CE ("VISTI, ASILO, IMMIGRAZIONE E ALTRE POLITICHE CONNESSE CON LA LIBERA CIRCOLAZIONE")

In particolare, l'articolo 63, inserito nel Titolo IV del Trattato CE *("Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione")*, prevede che il Consiglio Europeo - nell'arco del successivo quinquennio - adotti in materia di asilo, in conformità alla Convenzione di Ginevra ed agli altri Trattati internazionali, misure inerenti ai criteri e meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo in uno stato dell'Unione. Lo stesso articolo 63 prevede l'introduzione di norme minime in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, di riconoscimento della qualifica di rifugiato e sulle procedure per la concessione e la revoca di tale *status*, nonché per il riconoscimento di forme di protezione temporanea agli sfollati di Paesi terzi che non possano tornare nel Paese d'origine e per le persone che

necessitino altrimenti di protezione internazionale.

Con riguardo a tale ultimo punto, gli Stati membri hanno inteso dare riconoscimento ad istanze di protezione internazionale che non potevano trovare tutela nell'ambito della tradizionale disciplina di protezione dei rifugiati, ma solo con quelle forme di protezione sussidiaria e complementare *medio tempore* elaborate nell'ambito dei singoli ordinamenti nazionali.

A seguito del Trattato di Amsterdam sono stati concordati i piani quinquennali di attuazione di Tampere (1999-2004), dell'Aja (2004-2009) e di Stoccolma (2009-2014) che delineano la cosiddetta *road map* del diritto di asilo comunitario.

In una prima fase, della durata di un quinquennio (1999-2004), ci si proponeva essenzialmente di armonizzare gli ordinamenti giuridici nazionali in materia, adottando norme minime comuni che garantissero maggiore equità, efficienza e trasparenza nel trattamento dei richiedenti asilo in tutti i Paesi dell'Unione europea.

IL TRATTATO DI LISBONA INTRODUCE L'ARTICOLO 78 NEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (TFUE)

La seconda fase, già anticipata nel piano elaborato in occasione del vertice di Tampere, è codificata all'articolo 78 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), così come modificato dal Trattato di Lisbona (approvato il 18 ottobre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1^ dicembre 2009).

L'obiettivo perseguito è quello dello sviluppo di un sistema europeo comune di asilo, volto a garantire a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessiti di protezione internazionale uno *status* appropriato ed uniforme in tutta l'Unione in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea a favore degli sfollati, con il rispetto del principio di non *réfoulement*, in conformità alla Convenzione di Ginevra ed agli altri Trattati internazionali in materia, garantendo inoltre procedure comuni per l'esame delle istanze di riconoscimento e di revoca di tali *status*, criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro

competente per l'esame di una domanda protezione internazionale e *standards* comuni per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

SVILUPPO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CON PAESI TERZI PER GESTIRE I FLUSSI DI RICHIEDENTI ASILO O PROTEZIONE SUSSIDIARIA O TEMPORANEA

Rispetto al precedente Trattato, un elemento di importante novità è dato dalla previsione - tra le linee direttrici del sistema comune europeo di asilo - dello sviluppo di partenariato e di cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea. Particolare risalto, inoltre, nel nuovo Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea viene dato alla necessità di equilibrio e solidarietà tra gli Stati membri tanto da prevedere che *"le politiche dell'Unione di cui al presente capo (sui controlli alle frontiere, asilo ed immigrazione) e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario"* e che *"ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo, contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio".* È, infine, espressamente previsto, quale misura a carattere eccezionale, che *"qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento Europeo".*

SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO (CEAS)

In attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS), sono state approvate, dal 2003 in poi, nuove norme a livello dell'Unione europea che definiscono *standards* comuni elevati, diretti a garantire ai richiedenti asilo, ovunque presentino domanda di protezione internazionale, parità di trattamento in un sistema equo ed efficace, evitando altresì fenomeni di migrazione interna determinati dai diversi trattamenti loro riservati dai Paesi ospitanti.

In particolare, vanno segnalate:

la direttiva modificata in materia di accoglienza che garantisce al richiedente asilo l'accesso a condizioni di accoglienza

(alloggio, vitto, assistenza sanitaria ed occupazione, cure mediche e psicologiche) dignitose ed uniformi in tutti gli Stati membri ed una regolamentazione dettagliata e più restrittiva della possibilità di ricorso al trattenimento (direttive n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 e 2013/33/UE del 26 giugno 2013);

- la direttiva modificata relativa alle qualifiche, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di quello del beneficiario di protezione sussidiaria, garantendo decisioni più motivate ed uniformi all'interno dell'UE in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, armonizzando, altresì, i diritti concessi in materia di accesso all'occupazione ed all'assistenza sanitaria ai titolari di protezione internazionale (direttive n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 e n. 2011/95/UE del 13 dicembre 2011);

- la direttiva modificata relativa alle procedure, che disciplina l'intero *iter* di una domanda di asilo ed è diretta a garantire decisioni in materia più eque, più rapide e di migliore qualità (direttive 2005/85/CE del 1^ dicembre 2005 e n. 2013/32/UE del 26 giugno 2013).

La legislazione degli anni '90: dal decreto Puglia alla legge Turco-Napolitano

IL COSIDDETTO DECRETO PUGLIA

Intanto l'Italia, alla metà degli anni Novanta, conosce una nuova emergenza migratoria legata al massiccio afflusso di profughi albanesi sulle coste pugliesi, a seguito della caduta della Repubblica Socialista d'Albania nel 1991 e della grave crisi economica che aveva investito quel Paese. Con il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in legge 29 dicembre 1995, n. 563 *("Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze Armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia"*) si costituiscono tre centri lungo la frontiera marittima pugliese per le esigenze di prima assistenza, prevedendo, altresì, la possibilità di interventi e di istituzione di centri analoghi anche in altre aree

del territorio nazionale, in relazione a situazioni di emergenza che ivi si verificassero. Non viene però dettata una disciplina organica in tema di accoglienza.

Alla fine degli anni Novanta, l'acuirsi della pressione migratoria ed il sempre più diffuso timore nell'opinione pubblica del rischio di criminalità connesso all'immigrazione clandestina, inducono nella classe politica la convinzione che la legge Martelli sia ormai del tutto inadeguata a fronteggiare il fenomeno.

LA LEGGE 6 MARZO 1998 N. 40 (COSIDDETTA LEGGE TURCO-NAPOLITANO)

Viene, quindi, varata la legge 6 marzo 1998, n. 40 (c.d. legge Turco-Napolitano), recante "*Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", con la quale ci si propone, superando la fase emergenziale affrontata dalla precedente legge Martelli, di dettare una disciplina organica dell'intera materia dell'immigrazione.

In particolare, la legge Turco-Napolitano intende contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina prevedendo sanzioni ben più severe della normativa precedente, soprattutto allorché il favoreggiamento dell'immigrazione avvenga con finalità di lucro.

CARTA DI SOGGIORNO

Nel contempo, favorisce l'integrazione dello straniero regolare, prevedendo il rilascio a suo favore di carta di soggiorno nell'ipotesi di permanenza regolare nel nostro Paese per almeno cinque anni.

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA, ESPULSIONE E ALLONTANAMENTO

Sempre al fine del contrasto dell'immigrazione irregolare e delle derive criminali della presenza nel territorio dello Stato di stranieri extracomunitari pericolosi, vengono introdotti gli istituti del respingimento alla frontiera del migrante clandestino da parte del Questore e dell'espulsione quale misura di sicurezza o quale sanzione sostitutiva della detenzione applicata dall'autorità giudiziaria. Viene altresì ampliato il campo di applicazione dell'allontanamento dello straniero clandestino mediante accompagnamento alla frontiera.

CENTRI DI PERMANENZA

Ma la norma più innovativa e discussa della legge

TEMPORANEA (CPT)

Turco-Napolitano fu quella istitutiva dei Centri di Permanenza Temporanea (CPT, poi divenuti CIE e poi CPR), destinati ad ospitare, per un periodo massimo di trenta giorni, gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione o di allontanamento con accompagnamento coatto alla frontiera non immediatamente eseguibili. La portata innovatrice era data dalla previsione - per la prima volta in Italia - di una forma di detenzione a fini amministrativi non collegata alla commissione di fatti di rilevanza penale. È bene, tuttavia, evidenziare in proposito che, in altri ordinamenti nazionali di Paesi dell'Unione europea, la possibilità di detenzione del clandestino a fini di accertamento dell'identità, anche in ambito carcerario e per periodi anche più lunghi, era già ed è tuttora contemplata.

IL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286 (COSIDDETTO TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE)

In ottemperanza alla delega contenuta nella stessa legge Turco-Napolitano (articolo 47, comma 1), il Governo emanava il **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,** contenente il "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e, *ex* articolo 1, comma 6, dello stesso decreto, il relativo Regolamento di attuazione (**decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).**

La legge Bossi-Fini del 2002

LEGGE 30 LUGLIO 2002 N. 189 (COSIDDETTA LEGGE BOSSI-FINI)

Ad appena quattro anni di distanza, le disposizioni del testo unico accusate di non offrire valido baluardo all'immigrazione clandestina ed alla criminalità ad essa collegata, vengono modificate ad opera della **legge 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini).**

OBBLIGO DELLA SOTTOPOSIZIONE A RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI

Viene introdotto l'obbligo della sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici per lo straniero che chiede il permesso di soggiorno o il suo rinnovo.

L'espulsione eseguita dal Questore mediante accompagnamento coattivo alla frontiera diviene la principale modalità di espulsione.

L'INOTTEMPERANZA AD UN ORDINE DI

Il periodo di permanenza presso un CPT viene

ALLONTANAMENTO DIVIENE REATO

prolungato da trenta a sessanta giorni e l'inottemperanza ad un ordine di allontanamento viene configurata quale reato.

La legge Bossi-Fini introduce, altresì, la possibilità di trattenimento anche del richiedente asilo in appositi centri di identificazione ed, addirittura, ove questi sia già destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento, in un CPT.

In attesa della definizione da parte dell'Unione europea di procedure minime comuni per l'esame delle domande di protezione internazionale, la legge n. 189 del 2002, al fine di porre rimedio al problema dell'abuso delle domande di asilo strumentalmente presentate solo al fine di eludere un provvedimento di espulsione, oltre all'appena detto trattenimento del richiedente asilo in CPT, introduce una procedura semplificata e più breve, laddove l'istanza appaia palesemente infondata.

COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO

La finalità di accelerazione dei tempi di definizione delle domande di asilo è, inoltre, perseguita attraverso il decentramento della competenza a decidere dalla Commissione Centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato istituita dalla legge Martelli (ridenominata Commissione Nazionale per il diritto di asilo ed il cui ambito di competenze viene ridisegnato), alle neo costituite "Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato", istituite presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

Anche la procedura di esame della domanda, già dettata dal Regolamento di attuazione della legge Martelli (decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1990), viene modificata con il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello *status* di rifugiato adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 2004, n. 303.

SERVIZIO DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR), FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I

Altra importante integrazione apportata alla legge Martelli è quella che prevede l'istituzione del Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) gestito dagli enti locali con la previsione di un contributo finanziario

SERVIZI DELL'ASILO E SERVIZIO CENTRALE SPRAR

elargito dallo Stato agli enti locali impegnati in tali servizi attraverso apposito fondo, denominato **Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo**, istituito presso il Ministero dell'Interno presso il quale è costituito, altresì, un **Servizio Centrale SPRAR**, affidato all'ANCI, con funzioni di informazione e coordinamento, consulenza, supporto tecnico e monitoraggio.

I regolamenti Dublino II e Dublino III

REGOLAMENTO N. 343 DENOMINATO DUBLINO II

Nell'ambito della prima fase di attuazione del sistema comune europeo di asilo, viene approvato il 18 febbraio 2003 il **Regolamento n. 343 denominato Dublino II** che sostituisce, rendendola norma comunitaria immediatamente applicabile, la Convenzione di Dublino del 1990 recependone il contenuto in modo sostanzialmente inalterato. Un elemento di novità è rappresentato dalla possibilità di applicazione della clausola di sovranità a prescindere dal consenso dell'interessato.

REGOLAMENTO N. 604 DEL 26 GIUGNO 2013 DENOMINATO DUBLINO III<

Il successivo **Regolamento n. 604 del 26 giugno 2013, denominato Dublino III,** non intacca il nucleo centrale del precedente regolamento e della convenzione di Dublino in ordine ai criteri di determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di asilo, ma introduce elementi innovativi al fine di rendere le procedure più efficaci e celeri (tempi massimi per la presa in carico dell'interessato e per il trasferimento) e disposizioni a maggiore tutela e garanzia dei richiedenti (obblighi di informazione e colloquio personale obbligatorio con il richiedente, tutela dell'interesse superiore del minore e maggiori possibilità di ricongiungimento familiare, previsione della possibilità di impugnazione avverso la decisione di trasferimento e suo effetto sospensivo unitamente all'assistenza legale gratuita, divieto espresso di trasferimento nel caso di esposizione al rischio di trattamenti disumani o degradanti, limitazione della possibilità e della durata del trattenimento).

TESTO DI RIFORMA DEL REGOLAMENTO DUBLINO III

Da ultimo, è stato recentemente approvato presso la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo un testo di riforma del

Regolamento Dublino III[5] che prevede, in attuazione del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità consacrato dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea come modificato dal Trattato di Lisbona sinora di fatto disatteso, l'attribuzione della competenza all'esame della domanda di asilo non più in base al criterio del primo ingresso, rivelatosi pesantemente penalizzante per i Paesi Unione europea con frontiere esterne (tra cui evidentemente l'Italia), ma secondo una ripartizione tra tutti gli Stati membri per quote stabilite secondo criteri oggettivi. Verrebbe, inoltre, favorito il ricongiungimento familiare attraverso l'adozione di un concetto di famiglia più ampio, nonché attribuita rilevanza anche a "fattori di collegamento", quali precedenti soggiorni, periodi di studio o formazione o la sponsorizzazione da parte di enti accreditati, per cui il richiedente asilo possa vantare una preferenza per un determinato Paese all'interno dell'Unione.

Norme di recepimento delle direttive europee

Nel nostro ordinamento, successivamente alla legge Bossi-Fini, sono state emanate una serie di norme di recepimento delle direttive europee che sono andate a costituire un *corpus* legislativo che si è aggiunto alle norme preesistenti senza che sia mai stata approvata una legge organica che dettasse una disciplina unitaria del diritto di asilo, anche solo raccogliendo e coordinando in un testo unico tutte le disposizioni di legge nel tempo intervenute in materia.

DELEGA APERTA PER RECEPIRE LA NORMATIVA EUROPEA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Non a caso, l'articolo 7 della **legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 secondo semestre)**, reca delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea entro il 20 luglio 2019.

DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 2003, N. 85:

Con il **decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85**, è stata

[5] COM(2016) 270 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0270

CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA IN CASO DI AFFLUSSO MASSICCIO DI SFOLLATI

data attuazione alla direttiva europea 2001/55/CE del 20 luglio 2001 (*"recante norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi"*). Non si tratta di un'ulteriore forma di protezione internazionale in aggiunta a quella riconosciuta ai rifugiati e a quella sussidiaria, ma di una «*procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso*» (articolo 2, comma 1, lett. *a*)).

Per «sfollati» debbono intendersi coloro, cittadini di Paesi terzi o apolidi, che fuggono o sono stati evacuati da zone ove vi sono conflitti armati o situazioni di violenza endemica o siano esposti a rischio grave o siano stati vittime di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso (articolo 2, comma 1, lett. *c)*).

Lo strumento della protezione temporanea in esame non è stato finora mai attuato, benché richieste in tal senso siano state formulate dal Governo italiano in occasione dei massicci sbarchi di persone provenienti dalla Tunisia nei primi mesi del 2011.

In occasione di tale emergenza – come già in precedenza in favore degli sfollati provenienti dall'*ex* Jugoslavia, dall'Albania e dal Kosovo – lo Stato italiano attivò lo strumento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (*Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali*). Per un più approfondito esame dell'istituto della protezione temporanea si rimanda a quanto esposto nella *Relazione sull'attività svolta* approvata da questa

Commissione il 3 maggio 2016, pagg. 78/79[6].

DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005, N. 140

Con il **decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140**, successivamente modificato con **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142**, è stata data attuazione alle direttive europee nn. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 ("*recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri*") e 2013/33/UE del 26 giugno 2013 ("*recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*"). Per una più ampia ricostruzione dell'evoluzione del sistema di accoglienza in Italia si rimanda a quanto di seguito esposto al secondo capitolo.

Lo status *di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria*

LE DUE FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE:
- *STATUS* DI RIFUGIATO
- PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Presupposti e contenuti delle due forme di protezione internazionale – ***status*** **di rifugiato e protezione sussidiaria** – sono stati disciplinati per la prima volta in ambito comunitario dalla direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 *("recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta")*, cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento con il **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 – c.d. «Decreto qualifiche»** – poi modificata dalla direttiva 2011/95/UE ("*recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno* status *uniforme per i rifugiati o gli aventi titolo a beneficiare dell'asilo, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta"*) recepita con il **decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18,** che ha modificato in parte il predetto decreto qualifiche.

LA DEFINIZIONE DI «RIFUGIATO»

La definizione di «rifugiato», elaborata già nel diritto internazionale e contenuta all'articolo 1 – A, n. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati del 1951, è stata recepita fedelmente all'articolo 2, comma 1, lett. *e)* del

[6] Doc. XXII-bis, n. 6:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/006/INTERO.pdf

decreto legislativo n. 251 del 2007, secondo cui è «rifugiato» il «*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*».

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La **protezione sussidiaria** nella disciplina comunitaria è prevista con funzione complementare e subordinata rispetto alla protezione internazionale accordata con il riconoscimento dello *status* di rifugiato. La valutazione della ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria dovrà, pertanto, necessariamente intervenire successivamente alla negativa delibazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prima forma di protezione internazionale.

Coerentemente, l'articolo 2, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 251 del 2007 offre la seguente definizione di «**persona ammissibile alla protezione sussidiaria**: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese».

Il successivo articolo 14 del decreto legislativo n. 251 del 2007 precisa che «ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, **sono considerati danni gravi**: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o

degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

A norma dell'articolo 23 del detto decreto legislativo, ai titolari dello *status* di rifugiato ed ai titolari dello *status* di protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata quinquennale rinnovabile, che consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

LA PROTEZIONE UMANITARIA

Il nostro sistema giuridico d'asilo conosce una terza forma di protezione, di ben più complessa ricostruzione esegetica, quella della protezione umanitaria, istituto che non trova la sua fonte nel diritto internazionale o in quello comunitario, ma è previsto unicamente nell'ordinamento interno all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Trattasi, quindi, di una forma di protezione riconosciuta dall'Italia, avente carattere residuale tale cioè da poter essere accordata solo in difetto dei presupposti per il riconoscimento delle due forme principali di protezione internazionale ed assai meno disciplinata e strutturata rispetto alle altre due, in quanto la norma succitata contiene una previsione di carattere del tutto generale che può abbracciare una ampia gamma di situazioni soggettive meritevoli di tutela.

Massima, di conseguenza, è anche la discrezionalità applicativa, con tutto quel che ne può conseguire in termini di rischio di abuso dell'istituto e di difficoltà di verificabilità e controllo delle decisioni.

L'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che «*il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal*

questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

L'articolo 11, comma 1, del **decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394** (*Regolamento recante norme di attuazione del T.U.*), in materia di rilascio del permesso di soggiorno, individua "*oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale"* tra i vari motivi di concessione del permesso per motivi umanitari.

Il citato articolo 19 (*Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)* del testo unico n. 286 del 1998, al comma 1, recita: «*In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione*».

L'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha ritenuto, pertanto, di individuare i «seri motivi» presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria in ragioni umanitarie o nella lesione o messa in pericolo di diritti e garanzie inviolabili dell'uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione e/o da convenzioni internazionali, che non interessino direttamente il richiedente (che altrimenti avrebbe diritto al riconoscimento di una delle altre due protezioni), ma abbiano sul medesimo un'incidenza potenziale ed indiretta, quali il diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti, il divieto di schiavitù e lavoro forzato, il divieto di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento, il diritto alla tutela delle persone vulnerabili (minori, disabili, anziani, genitori singoli con figli minori, donne in stato di gravidanza, vittime di gravi violenze fisiche, psichiche o sessuali) o, infine, in condizioni psicofisiche dell'interessato che siano tali da non consentirgli o l'allontanamento o la cura nel Paese d'origine, tutela peraltro imposta dal diritto costituzionalmente garantito alla

salute.

LE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ASILO

Le procedure per il riconoscimento del diritto di asilo sono disciplinate dal **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – c.d. "Decreto Procedure" –** che ha dato attuazione alla delibera europea n. 2005/85/CE del 1^ dicembre 2005 ("*recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello* status *di rifugiato*"), novellato, poi, dal **decreto legislativo 1 settembre 2011 , n. 150,** e, da ultimo, dal **decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,** che ha dato attuazione alla delibera europea n. 2013/32/UE del 26 giugno 2013 ("*recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello* status *di protezione internazionale"*).

Con **decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21,** è stato emanato il relativo regolamento di attuazione.

DURANTE LA FASE AMMINISTRATIVA E L'EVENTUALE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IL RICHIEDENTE ASILO HA DIRITTO A PERMANERE NEL TERRITORIO DELLO STATO IN REGIME DI ACCOGLIENZA.

Durante la fase amministrativa e l'eventuale fase giurisdizionale di primo grado, il richiedente asilo ha diritto a permanere nel territorio dello Stato in regime di accoglienza.

La competenza all'esame della domanda di protezione internazionale è affidata alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (già denominate Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato nella legge Bossi-Fini), attualmente in numero di venti con altrettante sezioni.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È ASSISTITO DA GARANZIE PROCEDURALI ASSIMILABILI A QUELLE DEL PROCEDIMENTO AVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il procedimento amministrativo è per così dire "paragiurisdizionalizzato" in quanto assistito da garanzie procedurali diverse ma assimilabili a quelle del procedimento avanti all'autorità giudiziaria, improntato alla più ampia tutela e garanzia dei diritti del richiedente asilo (composizione delle commissioni territoriali formate da rappresentanti dell'amministrazione centrale, degli enti locali e di organismi internazionali, libero accesso alla procedura, possibilità di assistenza legale, audizione personale del richiedente, ampi poteri istruttori dello stesso, verbalizzazione degli atti, obbligo informativo previsto in ogni fase del procedimento

amministrativo nei confronti del richiedente asilo nella lingua da lui conosciuta ed obbligatoria assistenza da parte di un interprete, particolari garanzie per i minori ed altre categorie vulnerabili, obbligo di valutazione della situazione individuale del richiedente asilo unitamente alla situazione del Paese d'origine e di decisione scritta, motivata in fatto ed in diritto, con indicazione degli elementi di valutazione e delle fonti di informazione, natura collegiale della decisione).

Avverso il provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale è consentita l'impugnazione avanti all'autorità giudiziaria (Tribunale in composizione monocratica) con effetto devolutivo prevedendosi la totale cognizione del giudice su tutto l'oggetto del procedimento amministrativo, con piena rivalutazione di ogni aspetto in fatto ed in diritto e con la possibilità di attivazione anche di poteri istruttori ufficiosi.

L'impugnazione ha effetto sospensivo dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Il procedimento di primo grado si svolge secondo il rito sommario di cognizione nel termine massimo di sei mesi (così a seguito della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2011 , prima il rito era camerale). Il provvedimento giurisdizionale di rigetto del ricorso può essere appellato avanti alla Corte d'Appello, che decide in composizione collegiale con effetto devolutivo e piena cognizione sull'intero oggetto del giudizio, con possibilità di rinnovazione istruttoria e nel termine massimo di sei mesi. Avverso il provvedimento di rigetto in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione per motivi di legittimità. Anche per questa fase è previsto il termine massimo di sei mesi.

Per una più approfondita disamina delle procedure amministrative e giurisdizionali di esame delle domande di protezione internazionale e delle loro criticità nel periodo antecedente all'emanazione del decreto di cui qui di seguito, si rimanda all'esposizione contenuta nella *Relazione sull'attività svolta* approvata da questa Commissione il 3

maggio 2016, pagg. 79/101[7].

Il decreto Minniti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e le disposizioni sui minori stranieri non accompagnati

DECRETO LEGGE 17 FEBBRAIO 2017 N. 13 (COSIDDETTO DECRETO MINNITI)

Con **decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13** (*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*) convertito con modificazioni dalla **legge 13 aprile 2017, n. 46,** preso atto della crescita esponenziale delle domande di protezione internazionale e del rilevante incremento delle impugnazioni giurisdizionali con conseguente insostenibile aggravio di lavoro delle autorità amministrative e giudiziarie preposte a tali procedimenti nonché delle difficoltà nel rimpatrio dei soggetti non aventi titolo all'asilo, si è inteso dettare norme dirette ad agevolare ed accelerare i procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia e l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare.

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Sul primo fronte, si è intervenuti con l'istituzione di Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso ogni tribunale ordinario del capoluogo del distretto di Corte d'appello - per un totale, quindi, di 26 sezioni – con competenza tendenzialmente estesa all'intera materia dell'immigrazione e dell'asilo (ma restano di competenza del Giudice di Pace importanti procedimenti come quelli ex articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2011 di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione e quelli *ex* articolo 13 comma 5-*bis* e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, concernenti rispettivamente la convalida del provvedimento del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato e la convalida del provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero in un CIE) ora in composizione monocratica ed ora collegiale (ad es., per le controversie in materia di protezione internazionale). A tali sezioni devono

[7] Doc. XXII-bis, n. 6:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/006/INTERO.pdf

essere assegnati giudici dotati di specifiche competenze e formazione.

Ulteriori previsioni sempre al fine dell'accelerazione dei procedimenti giurisdizionali in materia di protezione internazionale, sono quelle contenute nel nuovo articolo 35 *bis* introdotto nel decreto legislativo n. 25 del 2008, del mutamento del rito da sommario di cognizione a camerale (rito, peraltro, già previsto per tali procedimenti antecedentemente alla novella introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2011), tendenzialmente senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti che eccezionalmente potrà essere celebrata nei casi di cui al comma 11 dell'articolo cit. (disposizione, tuttavia, che lascia ampia discrezionalità al giudice e cui, prevedibilmente, verrà fatto significativo ricorso) e dell'abolizione del grado di appello.

Sempre in funzione acceleratoria del giudizio, il termine per la decisione è ridotto da sei a quattro mesi ed il decreto di rigetto – di cui è prevista la possibilità di sospensiva dell'esecutività per fondati motivi - è ricorribile per Cassazione con previsione di durata massima di sei mesi del giudizio di legittimità.

Al fine di semplificare e rendere più efficienti le procedure avanti alle Commissioni territoriali sono introdotte ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 e segnatamente agli articoli 11, comma 3, in tema di notificazioni ed all'articolo 14, interamente sostituito, per quanto riguarda l'audizione del richiedente asilo che dovrà essere videoregistrata e trascritta in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. In sede di ricorso giurisdizionale, la videoregistrazione dovrà essere trasmessa unitamente al verbale di trascrizione all'autorità giudiziaria, che se ne dovrà avvalere ai fini istruttori sostanzialmente in sostituzione della comparizione personale del richiedente in udienza che, di norma, non dovrà essere fissata. La Commissione dovrà, inoltre, mettere a disposizione del magistrato tutti gli atti utilizzati per la decisione in sede amministrativa.

La nuova legge ha invero già suscitato un vivace dibattito dottrinale, che verrà meglio illustrato in seguito (*vedi pag. 127*).

CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (CPR)

Per quanto concerne, invece, il contrasto all'immigrazione clandestina, il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, ridenomina in centri di permanenza per i rimpatri (CPR) gli *ex* CIE già CPT prevedendone, altresì, l'ampliamento della rete privilegiando per la dislocazione di nuovi centri le aree extraurbane. Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale potrà avervi libero accesso. Con modifica dell'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede, inoltre, che lo straniero che sia già stato detenuto in carcere per un periodo di 90 giorni, e che, secondo il disposto previgente, poteva esservi trattenuto per un periodo massimo di trenta giorni, possa permanervi, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione o di organizzazione del rimpatrio, per ulteriori quindici giorni, previa convalida della proroga da parte del giudice di pace. Con integrazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, si estende l'obbligo del mantenimento del trattenimento in CPR anche a colui che, ristrettovi in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di c.d. respingimento differito, abbia strumentalmente presentato una domanda di protezione internazionale al fine di eludere tale provvedimento. Nel tentativo di dare una copertura giuridica al nuovo "approccio *hotspot*" imposto dalla Commissione Europea, il nuovo articolo 10 ter introdotto nel decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che i punti di crisi siano istituiti presso le strutture di cui alla legge n. 535 del 1995 (c.d. legge Puglia di cui sopra[8]).

Permangono evidentemente tutti i dubbi di costituzionalità per violazione del disposto di cui all'articolo 13 Cost. già sollevati da autorevole dottrina in ordine al trattenimento dei migranti ai fini identificativi presso gli

[8] Vedi pag. 19.

hotspot[9].

Il nuovo articolo 10-*ter,* al comma 3, prevede, altresì, che il rifiuto reiterato dello straniero a sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici configuri rischio di fuga legittimante il trattenimento presso i CPR per un periodo massimo di trenta giorni, previa convalida del trattenimento da parte del giudice di pace. La medesima disposizione, inoltre si applica anche ai richiedenti asilo per la convalida del cui trattenimento è competente, però, la neo istituita Sezione specializzata presso il tribunale ordinario.

LA LEGGE 7 APRILE 2017, N. 47 (COSIDDETTA LEGGE ZAMPA-POLLASTRINI)

Da ultimo, con recente legge 7 aprile 2017, n. 47 (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), si è inteso dettare una disciplina unitaria organica in materia di protezione, rappresentanza, accoglienza ed integrazione del m.s.n.a. introducendo una serie di modifiche alla normativa vigente. Con la nuova legge, in particolare, per la prima volta viene dettata, introducendo nel decreto legislativo n. 142 del 2015 l'articolo 19 bis, una compiuta disciplina delle procedure per l'identificazione e l'eventuale accertamento dell'età del m.s.n.a. Specifiche norme vengono, poi, introdotte per favorire gli istituti dell'affidamento familiare e della tutela (istituzione presso i Tribunale per i Minorenni di appositi albi di tutori volontari per i m.s.n.a. specificamente formati), nonché i ricongiungimenti familiari ed i rimpatri volontari ed assistiti. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati. Si prevede che i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati[10].

---

[9] Per una più ampia disamina della tematica si rimanda alla Relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri "*hotspot*", pagg. da 40 a 56. Doc. XXII-bis, n. 8:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/008/INTERO.pdf.

[10] Per una più completa disamina della nuova legge si fa rinvio alla Relazione sul sistema di protezione ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati approvata da questa Commissione il 26 luglio 2017. Doc. XXII-bis, n. 12:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/012/INTERO.pdf

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142

Il 18 dicembre 2017, il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto n. 142 del 2015. Il provvedimento prevede, tra l'altro, l'assegnazione alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale delle 250 unità di personale specializzato assunto in base al decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13.

Inoltre, razionalizza il quadro delle disposizioni applicabili in materia di minori stranieri non accompagnati, attribuendo, tra l'altro, al Tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, il potere di nominare il tutore del minore non accompagnato.

Il sistema italiano di accoglienza: dalle prime esperienze degli anni '90 al modello attuale

L'applicazione della Convenzione di Ginevra sullo status *di rifugiato prima del 1990*

L'ITALIA ADERISCE ALLA CONVENZIONE DI GINEVRA ADOTTANDO LA "RISERVA GEOGRAFICA

L'Italia aderisce alla Convenzione di Ginevra[11] adottando – insieme a pochissimi altri Paesi - la cosiddetta "riserva geografica" per cui il riconoscimento dello status di rifugiato è attribuito ai soli individui di provenienza europea.

Di conseguenza, per diversi decenni il numero delle richieste d'asilo rimane molto esiguo. Poiché, inoltre, l'Italia svolge principalmente il ruolo del Paese di "primo asilo", vengono predisposte sul territorio nazionale solo pochissime strutture ricettive. Durante le varie fasi della procedura i richiedenti asilo vengono ospitati nei cosiddetti Centri assistenza profughi stranieri (CAPS) situati a Padriciano (Trieste), a Latina e a Capua, chiusi rispettivamente il 31 ottobre 1980, il 31 dicembre 1990 e 1'8 gennaio 1991.

IL CONTRIBUTO DI PRIMA ASSISTENZA DELLA LEGGE MARTELLI

La situazione cambia, anche se solo parzialmente, con il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (c.d. legge Martelli) con il quale, mutato lo scenario politico internazionale con la caduta del Muro di Berlino da un lato e l'avvio del processo di armonizzazione delle politiche europee in materia di immigrazione ed asilo dall'altro, la "riserva geografica" viene ritirata.

La nuova legge, nel tentativo di affrontare sia pure in un'ottica emergenziale l'intera materia dell' "asilo politico" - espressione per la prima volta utilizzata in un provvedimento normativo - disciplina anche alcuni aspetti basilari relativi all'assistenza materiale del rifugiato. In particolare, l'articolo 1 comma 7 della legge (abrogato, poi, come si vedrà, dalla legge

11 Legge 24 luglio 1954, n. 722. *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951*

Bossi-Fini), prevede che, "fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente", ai richiedenti asilo «privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia» sia concesso un contributo di prima assistenza erogato dalle Prefetture.

Tale contributo, inizialmente pari a 25.000 lire e successivamente aumentato a 34.000 lire come da regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 136 del 1990, non tarda tuttavia a rivelarsi ampiamente insufficiente, soprattutto a fronte dei tempi di attesa della risposta della Commissione in merito alla domanda di asilo. Il contributo previsto viene infatti erogato per un periodo massimo di quarantacinque giorni, a fronte di tempi di attesa che, a seguito delle emergenze umanitarie degli anni Novanta, talvolta raggiungono anche ventiquattro mesi.

Le emergenze degli anni '90

La nuova procedura viene messa dunque a dura prova fin dall'inizio della sua applicazione, che peraltro coincide con l'inizio dei flussi massicci che accompagnano le crisi albanese del 1991 e quella del 1997, la guerra civile in Somalia del 1992 e, soprattutto, l'esodo dall'ex-Jugoslavia (1991-1995; 1998-1999).

In conseguenza delle emergenze summenzionate iniziano ad arrivare in Italia decine di migliaia di persone che, pur non soddisfacendo pienamente i requisiti richiesti dalla Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in particolare per l'assenza del requisito della persecuzione individuale, sono comunque bisognose di una qualche forma di protezione.

STATUS UMANITARIO DI CARATTERE TEMPORANEO

Di fronte a queste emergenze e in particolare alle questioni relative allo *status* e agli aspetti assistenziali dei cittadini appartenenti a Stati particolari o provenienti dalle zone belliche, viene solitamente riconosciuto uno "*status* umanitario" di carattere temporaneo, che consente agli stessi

non solo un soggiorno regolare in Italia, ma anche la possibilità di studiare e di lavorare.

SBARCHI DALL'ALBANIA

Una prima emergenza si verifica tra il 1990 e il 1991 quando, nell'arco di pochi mesi, arrivano in Italia quasi cinquantamila persone provenienti dall'Albania. Nei confronti dei cittadini albanesi le autorità statali italiane manifestano un atteggiamento altalenante, dapprima decidendo di riconoscere loro lo stato di rifugiato, poi concedendo un permesso di lavoro a carattere straordinario valido per un anno; infine, dato l'aumento repentino degli sbarchi, chiudendo le frontiere ed impedendo di conseguenza anche ai cosiddetti "*boat people*" di fare ingresso nel territorio.

GUERRA CIVILE IN SOMALIA NEL 1991

Una seconda emergenza, seppur inferiore da un punto di vista numerico e, per il suo protrarsi nel tempo, meno evidente agli occhi dell'opinione pubblica rispetto a quella albanese, riguarda la situazione dei cittadini della Somalia a seguito dell'inizio della guerra civile nel 1991[12]. Con il decreto del Ministro degli Affari Esteri del 9 settembre 1992, si dispone che ai cittadini somali sia rilasciato, a richiesta, un permesso temporaneo di soggiorno per motivi di studio e di lavoro della durata massima di un anno e rinnovabile alla scadenza nel caso dovessero perdurare le condizioni di impedimento al rimpatrio.

SCOPPIO DELLA GUERRA NELLA *EX* YUGOSLAVIA

La sfida più impegnativa per il sistema italiano dell'asilo e dell'accoglienza avviene con l'arrivo degli sfollati provenienti dalla ex Yugoslavia a seguito dello scoppio della guerra in quei territori nel giugno del 1991. La vicinanza geografica, cosi come la buona conoscenza dell'Italia da parte dei cittadini jugoslavi, fa sì che l'Italia diventi – con circa 80.000 sfollati – il secondo Paese europeo, dopo la Germania, per numero di persone accolte.

La procedura d'asilo prevista dalla legge Martelli mal si adatta anche al caso degli sfollati ex jugoslavi, i quali fuggono da una situazione di violenza generalizzata piuttosto che da

[12] Dopo l'inizio delle ostilità circa 1.700 cittadini somali fuggono dal paese ed emigrano in Italia. Allo stesso tempo, lo scoppio della guerra rende impossibile il rientro in patria di coloro che, per diverse ragioni, si trovavano nel territorio italiano prima del suo inizio.

persecuzioni individuali. Di conseguenza queste persone, pur non rientrando nelle fattispecie contemplate dalla Convenzione di Ginevra, hanno bisogno di una qualche forma di protezione ancorché di carattere straordinario. Infatti, all'insorgere del conflitto è previsto che ai cittadini provenienti dai territori di questa regione sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari valido tre mesi. Successivamente, ai sensi del decreto legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito nella legge 24 settembre 1992, n. 390 ("*Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia*"), la durata del permesso viene portata a un anno, estendendolo anche a motivi di lavoro e di studio.

Se dal punto di vista dello *status*, la protezione degli sfollati può essere considerata un precedente positivo per le future forme di protezione temporanee introdotte sia dalla legislazione italiana che da quella UE, molto meno positivo è il giudizio sugli aspetti assistenziali e in particolare sull'accoglienza di quelle persone che stanno fuggendo in massa da un conflitto. Tuttavia anche in questo ambito non mancano aspetti innovativi che in un certo modo gettano le basi delle discipline dell'accoglienza e dell'assistenza previste attualmente.

LE BASI DELLA NORMATIVA ATTUALE SULL'ACCOGLIENZA

In base al decreto-legge n. 350 del 1992, vengono finanziati interventi in favore di sfollati accolti sul territorio nazionale «connessi alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica…». Inoltre, in base all'articolo 2 della legge, il Ministero dell'Interno «cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale[13]».

LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DELLA POPOLAZIONE

Nonostante le iniziative prese, l'assenza di una qualsiasi forma di accoglienza diffusa mette in luce le falle e i limiti di

[13] Questa attività trova la sua collocazione in seno al cosiddetto "Tavolo di coordinamento aiuto ai profughi della ex Jugoslavia", istituito ai sensi della Legge 390/92 e operativo – con i diversi Governi che si sono succeduti negli anni – per tutta la durata del conflitto. Tra i compiti del Tavolo c'è, oltre all'organizzazione dell'aiuto umanitario italiano nelle zone di conflitto, anche la discussione delle tematiche legate alla protezione degli sfollati in Italia.

RIFUGIATA VIENE ABBANDONATA AL SUO DESTINO

queste disposizioni, creando situazioni particolarmente critiche. Mentre solo poche migliaia di profughi vengono ospitati in strutture di accoglienza predisposte per necessità dal Ministero dell'Interno o per conto di esso – caserme, alberghi, centri della Croce rossa italiana ecc., situati per lo più nell'Italia settentrionale – la stragrande maggioranza della popolazione rifugiata viene abbandonata al suo destino.

Inoltre, la mancanza di un disegno complessivo e di forme di coordinamento tra i vari attori impegnati nell'ambito dell'asilo sul territorio nazionale, crea difficoltà nell'accoglienza e nella tutela dei rifugiati e, più in generale, nella gestione del fenomeno, che continua a gravare quasi esclusivamente sulle zone di arrivo degli stranieri (in particolare le coste dell'Adriatico ed il confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia) e sulle grandi aree metropolitane.

Benché generalmente ciò non provochi situazioni di forte e diffuso degrado sociale[14], per quanto riguarda più specificatamente le categorie vulnerabili, la prolungata permanenza nei centri di accoglienza di grandi dimensioni si dimostra inadeguata e difficoltosa.

INTERVENTO DI SUPPLENZA DI ORGANISMI SPONTANEI

Per colmare le mancanze dell'azione governativa, vengono avviati pertanto parallelamente alcuni interventi spontanei che contengono *in nuce* quei modelli d'accoglienza che rappresenteranno la base dell'attuale sistema italiano. In molte città infatti (come Trieste, Ivrea, Forlì ecc.) si sviluppano, già a partire dal 1992, azioni autonome di accoglienza a favore degli sfollati dalle guerre, organizzate nella maggior parte dei casi da associazioni e gruppi di sostegno informali e talvolta supportate dagli Enti locali. Diversamente da quanto accade nei centri governativi di grosse dimensioni, questa nuova forma d'accoglienza è maggiormente attenta alla singola persona e prevede interventi personalizzati di sostegno.

[14] La maggior parte degli ex jugoslavi ai quali la legge n. 390 del 1992 accorda un permesso di soggiorno valido per motivi di lavoro e studio, si inserisce senza grossi problemi nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Si tratta, nella maggior parte dei casi, di iniziative spontanee e non coordinate che cercano di far fronte all'emergenza immediata. Solo in seguito, con l'avvio di forme di coordinamento o di messa in rete predisposte anche nel tentativo di qualificare il ruolo degli operatori[15], si gettano le basi di quello che diventerà il "modello italiano d'accoglienza"[16].

NUOVA EMERGENZA ALBANESE

Cessata l'emergenza legata agli sfollati dalla *ex* Jugoslavia, l'Italia viene investita dalle conseguenze di un'altra situazione di instabilità politica ed economica, che interessa la vicina Albania. Di fronte alla nuova emergenza, il 20 marzo 1997, viene emanato un decreto che prevede il rilascio di un nulla osta provvisorio per l'ingresso in Italia e di un permesso di soggiorno "temporaneo" in favore dei cittadini albanesi la cui incolumità sia riconosciuta in grave pericolo[17]. Nel giugno dello stesso anno, il Governo precisa che tale protezione temporanea viene prorogata «solo fino all'esecuzione delle operazioni di rimpatrio». Con la Direttiva del novembre 1997, infine, è disposta la chiusura dei centri di accoglienza, con il conseguente allontanamento di tutti i cittadini albanesi che hanno fatto ingresso in Italia dopo il 1 marzo 1997.

SFOLLATI KOSOVARI

L'ultimo massiccio arrivo di rifugiati provenienti dai Balcani riguarda gli sfollati kosovari. In seguito all'inizio delle ostilità tra l'esercito serbo ed il cosiddetto esercito di liberazione del Kosovo nel 1998, ed in particolare dopo l'intervento NATO contro la Jugoslavia nel 1999, diverse centinaia di migliaia di cittadini kosovari abbandonano le proprie case e cercano riparo al di fuori della provincia.

---

[15] Sottolineando in questo modo l'importanza di un lavoro non improvvisato e non qualificato, ma che richiede professionalità e preparazione.

[16] Alcune delle esperienze avviate in questi anni (Trieste, Ivrea ecc.) sono confluite direttamente nelle successive esperienze di Azione Comune, del Programma Nazionale Asilo e del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui si parlerà ampiamente in seguito.

[17] Come già nel caso dell'emergenza dell'ex Jugoslavia, l'ottenimento di questo permesso di soggiorno non impediva la possibilità di chiedere asilo; tuttavia un numero esiguo di cittadini albanesi rientrava nei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, e questo permetteva un numero di riconoscimenti dello status di rifugiato relativamente contenuto.

Ancora una volta, nello stesso decennio l'Italia si trova ad essere uno dei principali Paesi europei di destinazione dei rifugiati.

Per far fronte a questi ed altri arrivi, tramite il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1999 vengono attivate le misure di protezione temporanea in favore dei rifugiati kosovari. In base al decreto, tutti i cittadini kosovari che hanno fatto ingresso in Italia dopo l'inizio delle ostilità (26 marzo 1999) hanno diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari - valido anche per motivi di lavoro e studio - fino al 31 dicembre 1999. Con la circolare del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 1999, tale protezione viene prorogata, nonostante la cessazione delle ostilità belliche, fino al giugno 2000.

La dimensione della presenza dei rifugiati fra il 1990 ed il 2011

Nel periodo 1990/2011, secondo i dati Eurostat, le domande di protezione internazionale presentate in Italia sono state complessivamente 267.000 (ma secondo altre fonti istituzionali il numero sarebbe addirittura maggiore: UNHCR: 288mila; Ministero dell'Interno: 326mila).

Sempre secondo la prima fonte Eurostat, l'Italia in ambito europeo si collocherebbe ben al di sotto rispetto ai tradizionali Paesi d'asilo quali Germania (2.435.390), Regno Unito (953.515), Francia (861.715), Svezia (561.725), Paesi Bassi (535.520), ma al di sopra degli altri Paesi mediterranei, come Grecia (151.375) e Spagna (147.935).

I picchi più alti nel numero delle domande di protezione internazionale coincidono con i momenti di maggiore emergenza umanitaria che colpiscono dapprima Paesi dell'area balcanica e, quindi, il Nord Africa. Se nel 1990, le richieste totali di protezione internazionale erano 4.573, l'anno successivo, in coincidenza con la prima emergenza albanese, salgono ad oltre 30.000. Negli anni successivi il numero si mantiene basso, pari a circa 2.000 domande l'anno, per poi conoscere un nuovo significativo incremento nel

biennio 1999 e 2000, in corrispondenza delle migrazioni dal Kossovo, rispettivamente 37.318 e 24.296 domande.

Va, peraltro, evidenziato che, come sopra ampiamente illustrato, lo Stato italiano riconosce comunque alle popolazioni in fuga dall'area balcanica misure di protezione umanitaria e temporanea sì che il numero delle domande di asilo è sensibilmente inferiore a quello degli sfollati accolti.

Altro rilevante picco viene raggiunto nel 2008, oltre 31.000 domande di migranti prevalentemente provenienti dal Nord Africa, poi diminuite a 19.090 nel 2009 e a 12.121 nel 2010 per effetto degli accordi raggiunti dall'Italia con la Libia che impegnano quest'ultima a contenere i flussi migratori.

La situazione precipita però nel 2011, con 37.350 domande (+208,1% rispetto al 2010), in conseguenza della c.d. emergenza Nord Africa di cui si dirà qui di seguito.

Il fenomeno migratorio, nel decennio in esame, pur destando notevole allarme soprattutto in coincidenza con il picco raggiunto in occasione della c.d. emergenza Nord Africa tanto da indurre il governo dell'epoca alla dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria (D.P.C.M. 12 febbraio 2011, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992), con affido alla Protezione Civile della relativa gestione, resta comunque ben al di sotto delle dimensioni che raggiungerà negli anni successivi. Dopo una lieve flessione nel 2012 e ripresa nel 2013, dal 2014 in poi, infatti, il numero degli arrivi e delle correlate domande di protezione internazionale conoscerà un incremento in misura esponenziale, così come meglio si analizzerà qui di seguito.

La costruzione della rete territoriale dalla fine degli anni Novanta.

In concomitanza con le grandi emergenze degli anni Novanta, si registrano i primi interventi normativi in materia di accoglienza agli stranieri privi di mezzi di sostentamento e ai richiedenti asilo che, pur nella loro frammentarietà e disorganicità, pongono le basi per la costruzione del futuro

sistema nazionale di accoglienza.

Nel 1995, con il decreto-legge n. 451 del 1995 convertito nella legge n. 563 del 1995 (la cosiddetta "legge Puglia", già illustrata[18]) vengono istituiti sulle coste pugliesi alcuni centri di prima accoglienza per le «persone prive di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione». Tali strutture svolgono quindi una funzione di primo intervento, garantito solo fino al rilascio del permesso di soggiorno per richiesta d'asilo.

Portata di gran lunga maggiore ha invece la legge n. 40 del 1998 (c.d. legge Turco-Napolitano) che, per la prima volta, prevede centri di accoglienza per stranieri presenti regolarmente in Italia.

In particolare, l'articolo 40 della legge definisce la possibilità che le Regioni, in collaborazione con le Province, i Comuni, le associazioni e le organizzazioni di volontariato, allestiscano strutture ricettive in grado di ospitare stranieri regolarmente soggiornanti «*che versino temporaneamente in situazioni di disagio e siano impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze*».

Di conseguenza, in tali centri possono essere accolti, seppur non espressamente citati, anche i richiedenti asilo, rifugiati e le persone titolari di altre forme di protezione.

L'avvio di alcune sperimentazioni nazionali di accoglienza: politiche di assistenza come laboratorio **bottom-up**

Nonostante le dimensioni del flusso di rifugiati dal Kosovo che investe l'Italia a partire dal 1998 e l'attivazione, per la prima volta, da parte del Governo delle misure di protezione temporanea di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ad eccezione dell'accoglienza temporanea nei c.d. centri legge Puglia, l'Italia continua a scontare la totale assenza di un dispositivo nazionale di

[18] Vedi pag.19.

accoglienza. Nello stesso periodo, agli arrivi per via terrestre e verso le coste pugliesi provenienti per la maggior parte dall'area balcanica che hanno caratterizzato tutti gli anni '90, si vanno man mano sostituendo gli sbarchi sulle coste calabresi provenienti per lo più dal Medio Oriente[19]. Contestualmente, al dato storico-fattuale, si aggiunge quello politico-normativo dell'applicazione in ambito comunitario della Convenzione di Dublino, che influenza fortemente le politiche italiane in materia. Nonostante sia stata approvata nel 1990 e ratificata dall'Italia nel 1992, la Convenzione di Dublino entra infatti in vigore solo a partire dal 1° settembre 1997, imponendo così l'avvio di una politica italiana responsabile nei confronti delle migliaia di rifugiati transitati per il Paese nella seconda metà degli anni '90.[20]

La carenza sul territorio nazionale di un sistema di accoglienza a favore dei migranti forzati è, per lungo tempo e in gran parte, colmata dalle organizzazioni del terzo settore che, a livello locale, cercano di rispondere alle necessità dei richiedenti asilo e dei rifugiati in stato di bisogno. L'onere dell'assistenza ai potenziali rifugiati, cioè, ricade quasi esclusivamente sul privato sociale e sulle amministrazioni locali, responsabili peraltro, in base a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico sull'immigrazione, dell'attivazione di centri di accoglienza per stranieri privi di mezzi di sostentamento[21].

CONFUSIONE TRA ACCOGLIENZA DI BASE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Gli interventi attivati, però, sono per lo più iniziative spontanee e non coordinate, caratterizzate da un forte slancio volontaristico, ma in modo non strutturato e con oneri in gran parte a carico degli enti locali. Nella maggior parte dei casi, i centri di accoglienza non distinguono gli immigrati, regolari o irregolari e i richiedenti asilo, e propongono un approccio più orientato alla solidarietà che al riconoscimento

[19] Che vede protagonisti in particolare gli appartenenti della etnia curda dalla Turchia.

[20] Prima dell'adozione della Convenzione di Dublino molti rifugiati, una volta sbarcati in Italia, preferivano ottenere un ordine di espulsione con intimazione a lasciare l'Italia per poi presentare la domanda d'asilo nei Paesi del Nord Europa; a seguito dell'entrata in funzione di alcuni strumenti operativi a supporto della procedura di Dublino, invece, tale soluzione di fatto non è più praticabile.

[21] Non tutti gli enti locali, tuttavia, nell'ambito dei loro programmi di assistenza, prevedono strutture specifiche per questo tipo di utenza.

di uno specifico diritto alla protezione, cui far corrispondere un articolato sistema di servizi non limitato all'accoglienza di base, ma comprendente anche l'orientamento legale e il sostegno sociale per tutta la durata dell'*iter* della procedura di asilo.

Emerge pertanto l'urgenza di andare oltre queste azioni estemporanee e scoordinate offrendo risposte più organiche ed efficaci. È su queste premesse, e grazie ai fondi straordinari stanziati dall'Unione europea per la realizzazione di progetti di accoglienza in favore della popolazione kosovara in cerca di protezione nei territori degli Stati membri, che un gruppo di enti di tutela e di organizzazioni non governative decidono di riunirsi per costruire un progetto unitario di accoglienza denominato Azione comune.

Il progetto Azione comune

Il progetto Azione comune, avviato operativamente il 12 luglio 1999 con il sostegno della Commissione europea e del Ministero dell'Interno, si propone di rispondere all'emergenza kosovara attraverso la creazione di una vera e propria rete di servizi territoriali di accoglienza per i richiedenti asilo. Tale *network* - comprensivo dei servizi di assistenza legale, accompagnamento nella procedura dell'asilo e inserimento sociale - viene realizzato sul territorio di trentuno comuni distribuiti in dieci regioni italiane.

L'OBIETTIVO DI AZIONE COMUNE È DI PROMUOVERE UN MODELLO DI ACCOGLIENZA CHE PRIVILEGI CENTRI DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI, CON UN PERCORSO MIRATO ALL'INTEGRAZIONE NELLA SOCIETÀ ITALIANA

Il valore aggiunto del progetto non è dato solo dalle sue dimensioni, ma soprattutto dalla qualità degli interventi, che in seguito confluiranno nel Programma nazionale asilo (PNA) e caratterizzeranno il sistema italiano di protezione nel suo complesso. L'obiettivo di Azione comune è di promuovere un nuovo modello di accoglienza che privilegi centri di piccole e medie dimensioni distribuiti su tutto il territorio nazionale e che risponda alle esigenze delle diverse categorie di beneficiari. Al tempo stesso il progetto affronta alcuni aspetti chiave del funzionamento di un sistema integrato, tra cui le modalità di individuazione e di accoglienza dei beneficiari.

Un elemento innovativo – che rappresenterà uno degli

aspetti centrali delle azioni successive – è dato dalla definizione di criteri di accesso ai servizi e di *standard* di qualità condivisi, nell'intento di superare la discrezionalità e la scarsa organicità delle azioni spontanee del terzo settore. Fra i criteri, per esempio, sono definiti il periodo massimo di permanenza dei beneficiari all'interno dei centri e le modalità di erogazione dei contributi relativi all'alloggio (misura per molti aspetti innovativa, promossa nell'intento di incentivare la ricerca di soluzioni abitative autonome da parte degli stessi beneficiari).

Come sarà poi sviluppato in modo più puntuale dal Programma nazionale asilo e dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), l'offerta di servizi prevista da Azione comune non riguarda solo l'accoglienza materiale, ma anche l'assistenza ai beneficiari in percorsi di integrazione nella società italiana.

Oltre ai servizi volti a garantire "vitto e alloggio", sono proposti, sia all'interno dei centri di accoglienza sia sul territorio locale, dei "servizi trasversali", quali l'assistenza medica e psicologica, l'orientamento sociale, il ricongiungimento familiare, la consulenza legale, nonché servizi di interpretariato e di mediazione culturale. Si tratta di coordinare gli sforzi degli enti coinvolti con una divisione dei compiti che tenga conto delle diverse specializzazioni e specificità.

Per garantire l'effettiva attuazione di questa metodologia, Azione comune prevede un sistema di monitoraggio e valutazione delle singole esperienze territoriali, mediante costanti scambi di informazioni e verifiche periodiche delle strutture.

È pertanto evidente che il progetto Azione comune svolge un ruolo decisivo nel porre le basi del radicamento territoriale dell'attuale sistema d'asilo, anche se in questa prima fase sul piano organizzativo sono ancora molti i punti di debolezza, come la frammentazione delle iniziative e la forte disomogeneità territoriale nelle modalità di erogazione dei servizi.

Il Programma nazionale asilo (PNA)

IL PROGRAMMA NAZIONALE ASILO (PNA) SI BASA SU UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO DELL'INTERNO, UNHCR E ANCI

Avviato ufficialmente il 10 ottobre del 2000 con la stipula di un Protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione nazionale comuni italiani e diventato operativo nel luglio 2001, il Programma nazionale asilo nasce come frutto di un percorso condiviso volto a dare ulteriore impulso alla creazione di un sistema organico di assistenza ai rifugiati.

La firma del protocollo d'intesa sancisce l'avvio formale del PNA e la fase preliminare di costruzione della rete territoriale di accoglienza.

La promozione di questo *network* integrato è formalizzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 20 marzo 2001, del bando che invita i comuni italiani a presentare progetti per l'accoglienza e l'integrazione di richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria o temporanea.

In base alle linee guida allegate al bando, ogni progetto territoriale, facente capo al rispettivo comune di riferimento, deve contemplare tutte le misure volte a implementare gli obiettivi stabiliti, ossia l'accoglienza, l'integrazione dei rifugiati ed il supporto alle attività di rimpatrio volontario assistito.

Grazie al forte ruolo di promozione svolto dagli enti di terzo settore, la risposta dei comuni è massiccia e positiva: su 137 progetti presentati da altrettanti comuni capofila – di cui 114 giudicati ammissibili – 59 sono finanziati in base alle risorse disponibili e ammessi perciò a far parte della rete del PNA.

ADESIONE DEI PICCOLI COMUNI

Alle attività della rete partecipano sin da subito le principali realtà metropolitane, da tempo sottoposte alla pressione migratoria. Tuttavia, se la partecipazione delle grandi aree metropolitane può essere considerata ovvia, il valore aggiunto del nascente sistema risiede nella consistente adesione di comuni medio-piccoli, che iniziano a misurarsi per la prima volta con le tematiche d'asilo. Il ruolo dei piccoli

centri si dimostrerà decisivo poiché consente di alleggerire la pressione migratoria sulle zone di arrivo dei rifugiati e sui grandi centri urbani, offrendo spesso risposte particolarmente efficaci sul piano della integrazione socio-economica dei beneficiari.

Ogni progetto territoriale, sulla base di quanto previsto dalle linee guida, è tenuto a fornire vitto e alloggio, garantire assistenza nelle procedure amministrative burocratiche della richiesta di asilo, sostegno e orientamento nell'accesso ai servizi pubblici di base (servizio sanitario nazionale, scuola dell'obbligo per i minori, ecc.), corsi di alfabetizzazione di lingua italiana e corsi di formazione ed orientamento al mercato del lavoro.

IL PNA RAPPRESENTA LA PRIMA RISPOSTA STRUTTURATA E ORGANICA AI BISOGNI DEI RICHIEDENTI ASILO IN ITALIA

Il PNA rappresenta in sostanza la prima risposta strutturata e organica ai bisogni dei richiedenti asilo in Italia, con un approccio radicalmente diverso rispetto al passato, non più incentrato esclusivamente sulla solidarietà, ma orientato alla realizzazione di un sistema integrato di protezione che vede nell'accoglienza la prima tappa di un percorso di integrazione. La sfida è quella di qualificare l'accoglienza, introdurre *standard* comuni ai diversi progetti e distribuire i beneficiari sull'intero territorio nazionale.

Grazie al Programma Nazionale Asilo, nell'arco di poco tempo si costruisce una capillare rete nazionale di enti locali che, insieme al privato sociale, realizzano progetti di medio termine portando fuori dall'orbita esclusivamente emergenziale il fenomeno dell'asilo. Un sistema efficiente che, valorizzando le potenzialità e peculiarità dei diversi territori, punta sulla condivisione delle responsabilità e sull'integrazione dei servizi ottenendo fin dal suo avvio risultati di grande rilievo. Rispetto all'esperienza innovativa ma ancora imperfetta di Azione comune, il Programma nazionale asilo riesce a costruire una vera rete nazionale grazie all'impegno degli enti locali che assumono un ruolo guida nella sua strutturazione.

Il Programma viene così ad essere molto più di uno strumento di coordinamento tra associazioni del terzo

settore: un vero sistema integrato di accoglienza diffusa grazie all'interazione fra pubblico e privato sociale.

L'ulteriore evoluzione del programma, che ottiene un sempre maggiore riconoscimento istituzionale, porterà alla successiva creazione del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, con la legge 30 luglio 2002, n. 189, di «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» (la cosiddetta legge Bossi-Fini).

La nascita del Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati nel 2002

La legge n. 189 del 2002 – di cui si è già parlato ampiamente al primo capitolo[22] - rivisita piuttosto radicalmente l'articolo 1 della legge Martelli e in particolare, per quanto qui interessa, abrogandone il comma 7 che prevedeva il sistema della contribuzione a favore dei rifugiati a carico delle Prefetture. Introduce, quindi, sostanziali elementi di novità nelle modalità di tutela e di accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo.

In particolare, l'articolo 32 della legge Bossi-Fini istituisce un nuovo sistema di accoglienza realizzato attraverso l'istituzione dei Centri di identificazione (CID) e del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE

Il nuovo articolo 1-*bis* introdotto nella legge Martelli, nel prevedere i casi di trattenimento facoltativo ed obbligatorio dei richiedenti asilo, stabilisce che il trattenimento, nella quasi totalità delle ipotesi, venga attuato presso i Centri di identificazione, da istituirsi secondo le norme di apposito regolamento.

Tali centri, successivamente disciplinati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004, sono aperti nella maggior parte dei casi in prossimità delle Commissioni territoriali.

I centri più importanti – per la maggior parte strutture

[22] Vedi pag. 21.

create negli anni precedenti ai sensi della legge Puglia - vengono difatti istituiti a Foggia (Borgo Mezzanone), Crotone (S. Anna), Caltanisetta (Pian di Lago), Trapani (Salina Grande) e Gorizia (Gradisca d'Isonzo). Contestualmente all'istituzione dei Centri di identificazione, con i nuovi articoli 1-*sexies* ed 1-*septies*, introdotti nella legge Martelli dall'articolo 32 della legge Bossi-Fini, viene istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA)

In particolare, presso il Ministero dell'Interno viene costituito il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo (FNPSA). Il Fondo Nazionale per le politiche e servizi dell'asilo viene gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, il quale provvede alla sovvenzione di quegli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria.

Alle risorse del Fondo possono accedere, nei limiti dei mezzi disponibili e del finanziamento ammissibile, gli enti locali che hanno "servizi attivi" in materia d'asilo.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati si configura come la forma più organica ed istituzionalizzata del già menzionato Programma nazionale asilo. Nonostante le innegabili difficoltà dovute all'incertezza e all'instabilità dei finanziamenti, i risultati positivi conseguiti nell'ambito del Programma, hanno infatti consentito di riconoscere il valore e l'importanza di un modello decentrato di accoglienza. Rispetto all'approccio sperimentale del PNA, i servizi erogati dagli enti locali e dagli enti gestori dei progetti territoriali, nel tempo hanno subito significative migliorie e si è manifestata una tendenza generale a garantire *standard* minimi più elevati nel campo dell'accoglienza e soprattutto dell'integrazione.

Nella pratica quotidiana, i progetti prevedono l'affiancamento della prima accoglienza con percorsi di integrazione sociale e lavorativa, quali i corsi di alfabetizzazione, di inserimento scolastico per i minori, corsi di formazione e riqualificazione professionale, accompagnamento alla ricerca di concrete possibilità

lavorative, sostegno nella ricerca di soluzioni abitative. All'interno del Sistema di protezione, tali servizi sono peraltro sempre meglio integrati con le risorse territoriali, trovando la propria logica nel perseguimento di un equilibrio tra la valorizzazione delle peculiarità locali e la standardizzazione dei servizi, aspetto che rappresenta uno dei punti cardine del Sistema.

IL D.M. 30 LUGLIO 2013 STABILISCE LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA

I progetti che illustrano i servizi di accoglienza, di tutela e integrazione di rifugiati e titolari di protezione umanitaria devono essere predisposti degli enti locali in conformità alle linee guida contenute in un decreto emanato dal Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali e Stato-Regioni, decreto che stabilisce, altresì, le modalità di presentazione delle domande e di valutazione delle stesse (vedasi, da ultimo, il D.M. 30 luglio 2013 recante la disciplina del bando SPRAR per il triennio 2014/2016, poi sostituito dall'innovativo D.M. 10 agosto 2016 di cui si dirà di seguito[23]).

GRADUATORIE PER CATEGORIE ORDINARIE E PER CATEGORIE VULNERABILI

È prevista, inoltre, la predisposizione di due graduatorie distinte: una per i progetti rivolti alle categorie "ordinarie" e una per quelli a favore delle categorie "vulnerabili" (disabili anche temporanei, le persone che necessitano di assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata, le vittime di tortura e/o di violenza, i minori non accompagnati, gli anziani).

Il decreto, infine, fissa un tetto massimo di beneficiari dell'accoglienza per progetto, stabilito in base alle dimensioni del Comune e al numero di abitanti.

Per un approfondimento sulle modalità di funzionamento dello SPRAR sino al 2016, si rimanda a quanto già esposto nella Relazione sull'attività svolta approvata da questa Commissione il 3 maggio 2016, pagg. 51/56[24].

---

[23] Vedi pag. 124.

[24] Doc. XXII-bis, n. 6: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/006/INTERO.pdf

L'integrazione della legislazione vigente: i decreti di recepimento delle direttive CE in materia di accoglienza

• *Il decreto legislativo n. 140 del 2005*

IL DECRETO LEGISLATIVO 140/ 30 RECEPISCE LA DIRETTIVA EUROPEA SUGLI *STANDARD* MINIMI DI ACCOGLIENZA

Col decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, viene recepita in Italia la Direttiva europea sugli *standard* minimi di accoglienza (n. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003).

Vengono meglio dettagliati i ruoli dei vari attori operanti a livello nazionale nella gestione del fenomeno rimodulando le modalità operative dello SPRAR, mentre alle Prefetture-UTG viene assegnato un ruolo attivo in relazione all'accertamento dell'effettivo stato di necessità dei richiedenti asilo, presupposto per l'ammissione alle strutture di accoglienza e alla segnalazione di particolari esigenze di accoglienza di soggetti vulnerabili.

Oltre a regolare le procedure per l'accesso alle strutture, il decreto n. 140 del 2005 disciplina anche quali debbano essere le condizioni materiali di accoglienza, effettuando una distinzione tra categorie ordinarie e vulnerabili (minori, disabili, anziani, vittime di torture, stupri o altre forme di grave violenza psicologica, fisica o sessuale, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori).

A tal proposito il decreto prevede l'obbligo – riferito sia ai Centri di identificazione che alle strutture del Sistema di protezione - di approntare servizi specificamente rivolti ai più vulnerabili, in base alle specifiche esigenze che presentano.

L'articolo 8 del decreto n. 140 del 2005 prevede altresì l'allestimento nelle strutture dello SPRAR di servizi specificamente rivolti ai minori stranieri non accompagnati tra le categorie bisognose di particolari attenzioni.

• *Il decreto legislativo n. 25 del 2008*

IL DECRETO LEGISLATIVO 25/2008 RECEPISCE LE

Anche il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel dare attuazione alle direttive europee sulle procedure

DIRETTIVE EUROPEE SULLE PROCEDURE

intervenendo anche in tema di trattenimento del richiedente asilo, va ad incidere sull'intero impianto nazionale dell'accoglienza così come definito dalla legge n. 189 del 2002. Tra gli articoli abrogati vi sono infatti anche quelli introdotti dalla legge n. 189 del 2002, che prevedevano il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di identificazione.

I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE VENGONO SOSTITUITI DAI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO (CARA)

Di conseguenza, i Centri di identificazione vengono sostituiti con i cosiddetti Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), che si presentano non più come luoghi di trattenimento, bensì come strutture di accoglienza.

Ma la nuova disciplina lascia invariata, nella sostanza, la situazione normativa precedente relativa all'accoglienza e all'assistenza dei beneficiari.

I casi per cui nel decreto si parla di «accoglienza nei CARA» sono infatti gli stessi per cui precedentemente si parlava di «trattenimento nei CID» e le stesse strutture in cui sorgono i CARA coincidono con i precedenti CID.

A differenza dei CID, tuttavia, i CARA sono aperti e gli ospiti, hanno la facoltà di uscire nelle ore diurne, indipendentemente dal motivo che ha reso necessaria l'accoglienza, nonché di richiedere al prefetto un permesso di uscita per periodi superiori giustificati da «rilevanti motivi personali».

L'articolazione del sistema nazionale di accoglienza e l'avvio di ulteriori "sperimentazioni istituzionali" a carattere nazionale e comunitario

A partire dagli anni duemila, la tutela del diritto d'asilo in Italia ha conosciuto profonde trasformazioni. Si è trattato tanto di un cambiamento normativo quanto sociologico, con inevitabili ricadute sulle politiche di accoglienza e integrazione degli stranieri che chiedono protezione internazionale. L'evoluzione del fenomeno - caratterizzata dall'incremento complessivo del numero di arrivi sulle coste italiane, dal carattere misto dei flussi migratori (migranti economici e

soggetti in cerca di protezione), dal conseguente significativo aumento di domande di protezione internazionale, nonché da un crescente interesse da parte dell'opinione pubblica - ha reso indispensabile una revisione generale del sistema di accoglienza con la sua articolazione in strutture diverse a seconda dei soggetti ospitati o dei servizi offerti. Revisione che esige sia il potenziamento della complessiva capacità ricettiva, sia il miglioramento degli *standard* di gestione soprattutto in relazione alla tutela dei casi vulnerabili. In questo contesto, si è rivelato assai complicato conciliare la garanzia della tutela dei diritti e della protezione umanitaria, riconosciuti a livello internazionale e nazionale, e il rispetto delle norme vigenti in materia di ingresso e di soggiorno.

Il sistema, in base alla legislazione vigente, si compone *in primis* dei CDA - Centri di prima accoglienza, che rappresentano, l'evoluzione più organica dei già menzionati centri di cui alla legge Puglia e che talvolta svolgono anche le funzioni dei cosiddetti CSPA - Centri di primo soccorso ed assistenza, allestiti nelle aree di sbarco e primo arrivo[25].

La permanenza all'interno dei Centri di primo soccorso ed assistenza e dei Centri di prima accoglienza è limitata ad una prima rilevazione dei dati personali dei neo-arrivati.

Successivamente, nei confronti di quei migranti che non sono intenzionati a presentare domanda di protezione internazionale, si dispone l'espulsione (o respingimento) preceduta da un eventuale trattenimento all'interno di un Centro di identificazione e di espulsione (CIE).

Diversamente, se il migrante presenta domanda di protezione, viene trasferito nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati (CARA), strutture che, a partire del 2008, hanno sostituito i Centri di identificazione (CDI).

I CARA CONSENTONO DI ASSICURARE

Mentre l'accoglienza nei CSPA e CDA, data la tipologia

[25] Il centro di primo soccorso per antonomasia è quello di Lampedusa, dove sono portati i migranti intercettati e soccorsi in mare. Tale centro, istituito nel luglio 1998 come centro, con funzioni di «centro di primo soccorso e smistamento» dei migranti, (sia richiedenti asilo, sia irregolari) che vi transitano per poche ore in attesa di essere trasferiti dopo un primo accertamento sanitario e dell'identità presso altre strutture della Sicilia o del Paese.

L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

dei suddetti centri, è normalmente antecedente alla presentazione della domanda di protezione internazionale, il sistema dei CARA rappresenta il fulcro del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. È infatti tramite questi centri che viene garantita, come previsto dalle direttive UE – l'accoglienza dei richiedenti asilo in Italia [26].

In considerazione delle crescenti esigenze di accoglienza, nei primi anni duemila vengono istituiti e attivati numerosi centri governativi - fra gli altri quelli di Sant'Anna (Crotone), Cassibile (Siracusa)[27], Pian di Lago (Caltanissetta), Salina Grande (Trapani), Bari Palese (Bari), Elmas (Cagliari), Gradisca d'Isonzo (Gorizia), ecc. - che potenziano in modo significativo la capacità ricettiva esistente alla fine degli anni Novanta composta essenzialmente dai centri presenti sul territorio delle province di Lecce, Brindisi e Foggia.

Alcuni di queste strutture svolgono peraltro una duplice o triplice funzione: prima accoglienza, accoglienza per i richiedenti asilo e/o trattenimento. L'accoglienza dei richiedenti asilo di norma viene garantita nei CARA, con una capienza media di circa 2.000 posti[28].

Inoltre sul territorio nazionale sono presenti diversi circuiti di seconda accoglienza (la rete SPRAR e altre strutture private e degli enti locali).

CAPITOLATO DI APPALTO STANDARD PER LA GESTIONE DEI CENTRI

Oltre all'ampliamento della capacità ricettiva, particolare attenzione viene dedicata in questi anni al miglioramento delle condizioni di accoglienza nelle strutture con la messa a punto di un Capitolato di appalto *standard* per la gestione dei centri, approvato con il decreto del Ministro

[26] In aggiunta ai centri di cui sopra, a partire dal 2007, il Ministero dell'Interno e alcune città metropolitane come Roma, Milano, Torino e Firenze sottoscrivono un accordo di programma per l'attivazione di «Centri polifunzionali per lo svolgimento in comune di attività in favore di richiedenti asilo, rifugiati e protetti umanitari», strutture specificamente ideate per le aree metropolitane interessate da grandi afflussi di stranieri titolari di protezione internazionale, attratti dalle opportunità offerte dai sistemi urbani. Questa tipologia di strutture tende a coniugare, in un progetto unitario, i servizi di base forniti nei centri di accoglienza governativi con quelli comunali diretti all'integrazione ed all'autonomia.

[27] Chiuso nell'estate del 2009.

[28] Talvolta, tuttavia, i richiedenti protezione internazionale sono ospitati anche nei CDA, che portano a circa 5.000 posti la capacità complessiva del sistema CARA/CDA.

dell'Interno del 21 novembre 2008. Il documento prevede un ulteriore potenziamento dei servizi alla persona e una serie di misure di controllo sulla gestione dei centri.

La struttura del capitolato è stata poi rivisitata nel 2017[29].

L'emergenza Nord Africa (2011-2013)

INIZIO DEGLI SBARCHI A LAMPEDUSA

Per far fronte alle frequenti emergenze, l'Italia si vede costretta a più riprese a potenziare il sistema d'accoglienza. In occasione degli sbarchi del 2008 (nell'isola di Lampedusa superano le 35.000 unità) vengono inaugurate oltre 60 strutture d'accoglienza aggiuntive, dalla capienza complessiva di oltre 8.000 posti letto, distribuite sull'intero territorio nazionale. A fine emergenza, alcune di queste strutture – come Castelnuovo di Porto (Roma) e alcuni centri del Trapanese – assumono la funzione di CARA.

CONFLITTO LIBICO

Ma la sfida più significativa per il neonato sistema di accoglienza nazionale è rappresentata dalla c.d. Emergenza Nord Africa, quando - agli inizi del 2011 - il flusso migratorio dalle coste del Nord Africa verso l'isola di Lampedusa si intensifica al punto da indurre il Governo a decretare lo stato di emergenza (vedi il DPCM del 12 febbraio 2011) . Alla fase iniziale, caratterizzata da un flusso di migranti provenienti dalla Tunisia, ne segue ben presto una relativa all'arrivo consistente di cittadini di varie nazionalità, in prevalenza fuggiti dal conflitto armato in Libia. L'aggravarsi della situazione – determinata dai frequenti sbarchi e dalla continuativa e numerosa permanenza sull'isola di gruppi molto numerosi di migranti – costringe le autorità a trasferire rapidamente i cittadini stranieri, sia tunisini sia libici, presso nuove strutture individuate su territorio nazionale. Dopo un iniziale tentativo di alleggerire la pressione sull'isola con l'apertura di centri di prima accoglienza in diversi comuni come Manduria, Trapani, Caltanissetta, Potenza (realizzata peraltro prescindendo dal coinvolgimento dei territori interessati, e senza una chiara definizione dello *status*

[29] Vedi pag. 72.

giuridico degli ospiti), di fronte a una forte presa di posizione delle Regioni, il 5 aprile 2011 il Governo introduce misure umanitarie di protezione temporanea dei migranti provenienti dalla Tunisia giunti in Italia "dal gennaio 2011 sino alla mezzanotte dello stesso 5 aprile", riconoscendo loro la "protezione temporanea" di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

PIANO PER L'ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI DEL 2011

Con riguardo poi alle persone provenienti dalla Libia, il 6 aprile 2011 viene definito un ulteriore Piano per l'accoglienza dei migranti che prevede il loro trasferimento in ciascuna Regione e Provincia autonoma, tenendo conto delle assegnazioni già realizzate in precedenza e assicurando così una proporzionata distribuzione sul territorio nazionale dei beneficiari. Il Piano – predisposto con il pieno coinvolgimento del sistema delle Regioni - prevede un'assistenza di 50.000 migranti, articolata in diverse fasi modulari e progressive delle quali beneficiano gruppi di 10.000 soggetti a volta, ospitati in apposite strutture.

Il continuo e massiccio afflusso di migranti dall'aprile all'ottobre 2011, rende di fatto necessario non solo procedere speditamente con la distribuzione regionale dei richiedenti protezione internazionale, ma anche al contestuale innalzamento progressivo delle iniziali quote previste nel Piano nazionale di accoglienza, procedendo per *steps* di 17.500, 20.000, 22.500 e 25.000 migranti. A causa dei tempi lunghi di individuazione delle strutture, vengono predisposti, in alcune Regioni, degli *hub*, intesi come centri nei quali ospitare i migranti appena sbarcati in attesa di trasferirli nelle strutture regionali di accoglienza .

Alla fine del mese di ottobre 2011, viene raggiunto il picco massimo di presenze nelle strutture di accoglienza regionali, di circa 22.300 richiedenti protezione internazionale assistiti (comprensivi di alcune centinaia di migranti ex articolo 20).

COINVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SOGGETTI

Ulteriore aspetto significativo riguarda la modalità di gestione dell'emergenza. Ai fini della realizzazione del Piano viene infatti deciso il coinvolgimento del Servizio nazionale di

ATTUATORI

protezione civile attraverso la nomina di un Commissario delegato nella persona del Capo del Dipartimento della protezione Civile. L'architettura organizzativa descritta dall'ordinanza prevede che i Presidenti delle Regioni designino i soggetti attuatori a cui affidare la responsabilità di individuare siti e strutture da dedicare all'accoglienza e il compito di gestire gli interventi necessari. Per quanto riguarda invece i servizi da garantire, con decreto del Commissario delegato del 27 luglio 2011 viene istituito il c.d. Gruppo di monitoraggio ed assistenza (GMA), al quale vengono affidati il monitoraggio e la vigilanza sulle attività di accoglienza secondo gli *standard* previsti dal Piano nazionale di accoglienza dei migranti, nell'ottica di costituire supporto e sostegno per i Soggetti Attuatori regionali.

2012: SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NORD AFRICA

Infine, a seguito della fine del conflitto bellico in Libia e la relativa riduzione della pressione migratoria sulle coste siciliane il Ministero dell'interno, il 26 settembre 2012, predispone "un documento di indirizzo per il superamento dell'emergenza Nord Africa", oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata.

La nuova ondata migratoria dal 2014 al 2017

DAL 2014, ESPLOSIONE DEL FENOMENO MIGRATORIO

Dal 2014 il flusso di migranti provenienti da paesi extraeuropei e diretti nel nostro Paese assume dimensioni mai conosciute in passato, praticamente decuplicate rispetto ai valori medi assunti nel primo decennio degli anni duemila.

170MILA SBARCHI IN UN ANNO

Il numero dei migranti, dopo il picco del 2011 in coincidenza con l'emergenza Nord Africa (37.350), conosce una flessione nel 2012 (13.267) ed un lieve aumento nel 2013 (42.925), per poi crescere in misura esponenziale nel quadriennio successivo. Nel 2014 gli arrivi nel nostro Paese raggiungono, infatti, il numero di 170.100, quasi quadruplo rispetto a quello dell'anno precedente per poi toccare, dopo una lieve contrazione nel 2015 (153.842), il nuovo *record* di 181.146 (+ 18% rispetto all'anno precedente) nel 2016, il valore più alto raggiunto nel nostro Paese nell'ultimo ventennio.

Il *trend* di crescita sembra confermarsi nel primo semestre 2017, quando rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente il numero degli arrivi risulta aumentato del 19,3% per un numero complessivo di 83.752 migranti. Nel semestre successivo gli arrivi, tuttavia, subiscono una decisa contrazione tanto che, alla data del 22 novembre 2017, il numero dei migranti sbarcati risulta pari a 114.662, inferiore del 30,05% rispetto allo stesso periodo del 2016.

MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLO SVILUPPO, DEL CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE, AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI, AL CONTRABBANDO E SUL RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE FRONTIERE

L'inversione di tendenza è l'effetto dell'accordo raggiunto dal Governo italiano con il Governo di Riconciliazione Nazionale libico in persona del Presidente Fayez Mustafa Serraj ("*Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo stato della Libia e la Repubblica Italiana*") di cui uno degli obiettivi primari è, attraverso iniziative di cooperazione e sostegno tra i due Stati, il contenimento dei flussi migratori irregolari sulla rotta del Mediterraneo centrale.

TASK FORCE UE-UNIONE AFRICANA SULLA MIGRAZIONE

Nei giorni 29-30 novembre 2017, durante il vertice Unione africana-Unione europea tenutosi ad Abidjan (Costa d'Avorio), l'UE ha convenuto di istituire una *task force* comune sulla migrazione con l'Unione africana e con le Nazioni Unite, al fine di proteggere i migranti e i rifugiati in Libia, agevolarne il rimpatrio volontario nei loro Paesi d'origine e promuovere il reinsediamento dei più vulnerabili, in seguito alle notizie diffuse in più circostanze in merito ai trattamenti disumani e alla tratta di schiavi che si è venuta a determinare in Libia. Le stime dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) parlano di 700.000/1.000.000 di migranti presenti in Libia.

AUMENTA IL NUMERO DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Nel periodo in esame, parallelamente all'incremento esponenziale degli arrivi, si registra anche un considerevole aumento delle domande di protezione internazionale presentate nel nostro Paese.

Dalle 17.352 domande del 2012 e 26.260 del 2013, si passa a numeri decisamente più elevati nel 2014, pari a 64.886 e nel 2015, pari a 83.970. Il netto incremento si verifica però, in coincidenza con il deciso aumento degli arrivi del 2016, con 123.600 domande (+47,20% rispetto all'anno precedente), con andamento crescente confermato nell'anno successivo: alla data del 27 ottobre 2017, le domande di protezione internazionale presentate erano 115.368, superiori del 17,95% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

È indubbio che un ruolo decisivo nell'aumento così marcato del numero delle domande di protezione internazionale nel nostro Paese, oltre all'incremento degli arrivi, l'abbia avuto da un lato la rigida applicazione del Regolamento Dublino III, intervenuta nell'ultimo biennio, e dall'altro l'incrementata percentuale delle identificazioni con fotosegnalamento, ormai prossima al 100% in conseguenza dell'adozione dell'approccio *hotspot*.

I MIGRANTI PRESENTANO IN ITALIA LA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

I migranti, ormai fotosegnalati in Italia e senza possibilità di proseguire il loro percorso migratorio in altri paesi europei, sono evidentemente indotti a presentare qui domanda di protezione internazionale per evitare di essere destinatari di un provvedimento di immediato rimpatrio.

A fronte di numeri così elevati e crescenti di domande di protezione internazionale presentate nel nostro Paese, il lavoro delle Commissioni territoriali si è intensificato, anche per effetto del potenziamento delle stesse, ma rimane insufficiente in quanto il numero delle definizioni non supera negli anni l'80% delle sopravvenienze (ed anzi nel 2016 è di nuovo sceso al 73%), con conseguente inesorabile stabile incremento delle pendenze.

Ancor più drammatica la situazione sul fronte giudiziario, per il quale, tuttavia, non è possibile fornire dati statistici, atteso che la rilevazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale è iniziata solo dal gennaio 2016 ed i dati sinora forniti alla Commissione sono risultati essere

del tutto parziali. Si rimanda per alcune considerazioni in tema a quanto già esposto nella più volte citata Relazione annuale di questa Commissione approvata il 3 maggio 2016, pagg. da 95 a 101[30].

Quanto agli esiti delle domande di protezione internazionale avanti alle Commissioni territoriali, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale d'Asilo, nell'ultimo triennio si è assistito ad un netto incremento del numero complessivo dei dinieghi del riconoscimento di una forma di protezione internazionale o umanitaria che, sommati al numero delle domande relative a soggetti resisi irreperibili, si attestano percentualmente attorno al 60% rispetto al numero complessivo delle domande (60% sia nel 2015 e 2016, 58% nel 2017 alla data del 17 novembre 2017). In precedenza, dinieghi ed irreperibili avevano costituito nel 2012 il 26%, nel 2013 il 39% e nel 2014 il 40%.

Per quanto riguarda, poi, la forma di protezione riconosciuta, sovrapponibili sono gli esiti del 2015 e 2016, con il 5% di riconoscimento dello *status* di rifugiato ed il 14% di protezione sussidiaria e rispettivamente 20% e 21% di protezione umanitaria. Nel 2017 (sempre alla data del 17 novembre 2017), si è assistito ad un lieve incremento del riconoscimento dello *status* di rifugiato (8%) e decremento della protezione sussidiaria (9%), a fronte di un più marcato aumento della protezione umanitaria (25%).

Molto differenti gli esiti per il biennio precedente, in cui il numero complessivo dei riconoscimenti di una forma di protezione era assai maggiore e marcatamente quello dello *status* di rifugiato (10% nel 2014 e 13% nel 2013) e della protezione sussidiaria (28% nel 2014 e 24% nel 2013). Ancor più divergenti gli esiti relativi alle domande esaminate nel 2012, in concomitanza con la c.d. emergenza Nord Africa, anno in cui addirittura nel 74% dei casi viene riconosciuta una forma di protezione ed, in particolare, nel 52% dei casi la

[30] Doc. XXII-bis, n. 6:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/006/INTERO.pdf

protezione umanitaria.

È appena il caso di evidenziare, per una corretta lettura dei dati relativi all'ultimo triennio rispetto a quelli assai divergenti degli anni precedenti, che il numero dei riconoscimenti e quello dei dinieghi è fortemente condizionato dalla composizione per nazionalità dei flussi migratori ed, in generale, dal 2014 in poi (le domande presentate nel 2014 sono state definite evidentemente in prevalenza dall'anno successivo), dalla presenza di flussi misti con prevalenza dei c.d. migranti economici, che generalmente non posseggono i requisiti soggettivi per poter aspirare ad una forma di protezione.

AUMENTO ESPONENZIALE DEL NUMERO DI PRESENZE DI MIGRANTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Il *trend* marcatamente crescente degli arrivi di migranti nel nostro paese nell'ultimo quadriennio - quanto meno sino al primo semestre di quest'anno - e contestualmente del numero di domande di protezione internazionale presentate, unitamente alla ricaduta pesantemente negativa sui tempi di definizione delle stesse in sede amministrativa ed eventuale sede giudiziaria, ha determinato, altresì, un aumento esponenziale del numero di presenze di migranti nelle strutture di accoglienza nazionali (*hotspot*, centri di prima accoglienza, SPRAR, CAS).

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nel 2012 e nel 2013 i migranti presenti presso le strutture di accoglienza nazionali erano rispettivamente 16.844 (dato fornito dal Dipartimento della Protezione Civile al 19 dicembre 2012) e 22.118. Le presenze triplicavano poi nel 2014 per effetto della nuova ondata di migranti provenienti dal continente africano, raggiungendo il numero complessivo di 66.066 ospiti. Ulteriore aumento si registrava nel 2015 con 103.792 migranti presenti nel sistema di accoglienza nazionale (+ 57% rispetto al 2014). Ancora più marcato l'incremento nell'anno successivo in coincidenza con il *boom* degli arrivi: 176.554 migranti ospiti (+ 70% rispetto al 2015!). Modesto, invece, l'incremento nell'anno in corso rispetto al 2016, stante la contrazione negli arrivi dei migranti verificatasi nel secondo semestre.

La nuova ondata migratoria che ha caratterizzato l'ultimo quadriennio, di dimensioni ben maggiori e non equiparabili a quelle del decennio precedente, evidentemente non legata a fattori contingenti e circoscritti nel tempo, ma a cambiamenti epocali destinati a protrarsi per i decenni a venire e non arginabili, ha reso necessario a livello politico-normativo un nuovo approccio al problema immigrazione.

Ineludibile è apparsa la necessità di uscire da quella logica emergenziale che, nel recente passato, aveva giustificato il ricorso a procedure straordinarie, per approdare ad una pianificazione strutturale con la costruzione di infrastrutture di accoglienza stabili regolate da una normazione ordinaria.

INTESA STIPULATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 10 LUGLIO 2014

Tale nuovo intento trova espressione nell'Intesa stipulata dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 tra Stato, Regioni ed enti locali, nella quale è stato definito il "*Piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari*".

TAVOLO NAZIONALE DI COORDINAMENTO

TAVOLI TECNICI REGIONALI

Con tale piano, in uno spirito di leale collaborazione tra i livelli istituzionali, si è inteso garantire una *governance* a livello sia nazionale che regionale del sistema di accoglienza attraverso un Tavolo nazionale di coordinamento e Tavoli tecnici regionali.

Si è ribadita la scelta per un'accoglienza diffusa gestita dalle Prefetture con il coinvolgimento dei territori ,che trova il suo perno centrale nello SPRAR, sistema di seconda accoglienza, riservato anche ai minori stranieri non accompagnati, di cui si è assicurato il potenziamento.

Il sistema di accoglienza ivi delineato prevede:

- una fase di soccorso da attuarsi presso strutture governative a ciò deputate (Centri di primo soccorso ed assistenza presso le regioni di sbarco o limitrofe), ove vengono prestati servizi finalizzati al soddisfacimento delle primarie esigenze (ricovero, vitto, abbigliamento

ed igiene), effettuate le procedure di identificazione ed il primo *screening* sanitario, nonché svolta un'ampia attività informativa e la prima individuazione di nuclei familiari o persone vulnerabili, con previsione di tempi di permanenza contenuti, al fine di garantire il massimo *turn over* delle presenze ed evitare la saturazione dei centri;

- una fase di prima accoglienza da attuarsi presso *hub* regionali e/o interregionali, cui inviare gli stranieri che nella prima fase abbiano già espresso la volontà di richiedere protezione e che vi rimangano per un tempo limitato strettamente necessario alla formalizzazione della domanda di protezione (modello C3) e alla conclusione delle procedure di esame delle domande da parte delle Commissioni territoriali, con sostanziale assorbimento da parte di tali centri di tutte le altre attività fino a quel momento svolte nei CARA;
- una fase di seconda accoglienza e di integrazione (sistema SPRAR).

Si prevede che il Tavolo di coordinamento nazionale elabori un piano di ripartizione dei migranti tra le varie regioni e che l'ulteriore assegnazione in sede regionale sia concordata nell'ambito dei Tavoli regionali di coordinamento presieduti dai prefetti. Il Tavolo nazionale, infine, dovrà gestire un sistema di registrazione e monitoraggio in tempo reale della presenza delle persone sul territorio.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 142

Il sistema delineato nel Piano oggetto di intesa all'esito della Conferenza Unificata Stato Regioni del 10 luglio 2014 trova poi veste normativa nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, con il quale è stata data attuazione alle direttive europee n. 2013/32/UE del 26 giugno 2013 ("*recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello* status *di protezione internazionale*") e, per quanto qui interessa, n. 2013/33/UE del 26 giugno 2013 ("recante norme relative *all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale*").

PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA

In particolare, nell'articolo 8 viene ridelineato il sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti asilo – un sistema basato "sulla leale collaborazione tra i livelli di governo

interessati" – articolato in una fase di « prima accoglienza » assicurata in centri di prima accoglienza governativi (articolo 9), nonché nelle strutture temporanee autorizzate dal Prefetto (articolo 11), ed una di «seconda accoglienza » disposta nelle strutture SPRAR (articolo 14), mentre le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi della c.d. legge Puglia.

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA

I centri governativi di prima accoglienza (articolo 9) sono istituiti con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza unificata, secondo la programmazione dei tavoli di coordinamento nazionale ed interregionali. A tale funzione possono essere riconvertiti anche i centri per i richiedenti asilo – i CARA, disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, ora abrogato – nonché i centri di primo soccorso e accoglienza governativi – i CPSA/CDA, istituiti ai sensi della succitata legge Puglia. La relativa gestione può essere affidata a enti locali anche associati, unioni o consorzi di comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, seguendo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il modello legislativo prefigura strutture dislocate tendenzialmente a livello regionale o interregionale, in modo da realizzare un sistema capillare di centri di prima accoglienza per richiedenti asilo. In esse dovrebbero confluire i cittadini di Paesi terzi – già registrati e sottoposti alle procedure di foto-segnalamento – rimanendovi per il tempo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale (cd. "modello C3") ed all'avvio del relativo esame e, quindi, passare alle strutture di seconda accoglienza. Espletati tali adempimenti, il richiedente che ne faccia richiesta, se privo di mezzi di sussistenza, può, infatti, chiedere di essere trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR. In caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza.

Quanto ai servizi alla persona, i centri devono dotarsi di

adeguati strumenti per verificare le condizioni di salute del richiedente e accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza (articolo 10). In particolare, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere e delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti, l'unità dei nuclei familiari.

Devono essere adottate misure idonee a prevenire ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.

I centri sono strutture aperte, con il solo obbligo di rientro nelle ore notturne, con possibilità di comunicazione e con possibilità di accesso da parte di rappresentanti di organizzazioni internazionali ed enti di tutela in materia di protezione internazionale, di ministri di culto, di legali, di familiari e di membri dei Parlamenti europeo e nazionale, nonché altre categorie previste per legge.

LA SECONDA ACCOGLIENZA

La seconda fase dell'accoglienza è assicurata essenzialmente attraverso il sistema SPRAR di cui si è sopra ampiamente detto.

Il decreto legislativo n. 142 del 2015, agli articoli 14 e 15, integra la normativa previgente proprio al fine di dare maggiore impulso all'accoglienza nell'ambito del sistema della rete SPRAR.

La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza del richiedente asilo che abbia fatto richiesta di accedere allo SPRAR spetta alla Prefettura che, in caso positivo, ne autorizza il trasferimento presso la struttura di seconda accoglienza di destinazione. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza è ammesso il ricorso al TAR territorialmente competente.

Le misure di accoglienza sono assicurate per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente,

fino al momento della decisione. Se la domanda è rigettata, la durata dell'accoglienza è prolungata sino al termine per la proposizione del ricorso e continua ad essere assicurata nel caso di proposizione e sino alla definizione del procedimento di primo grado.

A tali strutture è consentito l'accesso ai medesimi soggetti che possono entrare nei centri di cui ai precedenti articoli 6, 9 e 11.

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)

Viene previsto che i progetti di accoglienza vengano finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, coprendo i costi complessivi dei vari servizi forniti dai territori anche in deroga al limite dell''80%. Tuttavia, per l'attuazione di ulteriori posti, tali fondi sono integrati con risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).

Vengono dettagliatamente disciplinate le procedure di selezione dei progetti, effettuate dalla Commissione di valutazione presso il Ministero dell'Interno, per la quale svolge una funzione di assistenza tecnica il Servizio centrale dello SPRAR e di formazione delle relative graduatorie.

La capacità di accoglienza SPRAR, struttura di accoglienza eletta a fulcro del nostro sistema, è stata progressivamente incrementata nel tempo, passando dai 3.000 posti nel 2012, ai 9.400 nel 2013, ai 19.600 nel 2014, fino ai 22.000 nel 2015. Al 31 dicembre 2016, erano ospitati in strutture SPRAR 35.352 richiedenti asilo ed, alla data del 15 luglio 2017, 31.313.

Nell'ipotesi in cui, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, i posti disponibili nelle strutture di prima o seconda accoglienza non siano sufficienti, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che le Prefetture, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, ne possano disporre l'accoglienza presso strutture temporanee (denominate Centri di Accoglienza Straordinaria – CAS), appositamente allestite ed individuate sentito l'ente locale nel cui territorio è

situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. In casi di estrema urgenza, è, tuttavia, consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto. La permanenza in queste strutture – ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 – deve essere per un tempo limitato, in attesa del trasferimento del richiedente nelle strutture governative di prima accoglienza o nelle strutture facenti parte della rete del sistema SPRAR.

Quanto alle condizioni materiali di accoglienza, il successivo articolo 12 prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, sia adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento di tutte le strutture di accoglienza, ivi comprese quelle a carattere temporaneo, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro. Nello schema devono essere previste anche forme di partecipazione dei richiedenti asilo alla vita del centro.

D.M. 7 MARZO 2017: NUOVO SCHEMA DI CAPITOLATO DI GARA DI APPALTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRIMO SOCCORSO ED ACCOGLIENZA

Al fine di garantire omogeneità, trasparenza ed imparzialità delle procedure di affidamento e, nel contempo, qualità ed uniformità dei servizi resi dagli enti gestori, con D.M. 7 marzo 2017, il Ministero dell'Interno ha approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento dei centri di primo soccorso ed accoglienza, dei centri di prima accoglienza, delle strutture temporanee di accoglienza, dei centri di identificazione ed espulsione. Lo schema è stato elaborato dal Ministero in collaborazione con l'ANAC (vedasi al riguardo l'audizione del Presidente dell'ANAC dottor Raffaele Cantone svoltasi il 18 maggio 2017).

Le principali innovazioni del decreto sono le seguenti:

- per i centri con una capienza superiore a 300 posti, è previsto il superamento del gestore unico e la suddivisione dell'appalto in 4 lotti prestazionali (servizi; pasti; servizi di pulizia e igiene ambientale e beni);
- per i centri di minore dimensione – per i quali è consentito l'affidamento dell'appalto unico – la stazione appaltante può discrezionalmente valutare se

suddividere l'appalto per lotti dimensionali, individuati sulla base del numero massimo di migranti per struttura, ciò anche al fine di favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e, nel contempo, garantire l'economicità della prestazione oggetto di gara;

- in caso di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o di immobili di proprietà del demanio, l'Ente gestore può mettere a disposizione anche i locali per l'accoglienza secondo le specifiche indicazioni contenute nel bando di gara;
- il principale criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'utilizzo del metodo di calcolo indicato nelle Linee guida ANAC n. 2/2016, che premia il miglior rapporto qualità/prezzo, scoraggiando ribassi eccessivi;
- è prevista la c.d. clausola sociale mirante a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Il decreto legislativo n. 142 del 2015, come detto, tenta inoltre di predisporre misure (attraverso gli articoli 16 e 20) volte ad una migliore *governance* del sistema nazionale d'accoglienza. In particolare, l'articolo 16, definisce i compiti del Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (già istituito dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007). Esso ha funzioni di indirizzo e di programmazione e fissa i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità dell'accoglienza, d'intesa con la Conferenza unificata. Predispone annualmente – salva la necessità di un termine più breve – un Piano nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza. Gli indirizzi e la programmazione sono poi attuati in sede di Tavolo di coordinamento regionale presso le Prefetture capoluogo.

Con l'articolo 17 vengono ampliate le categorie di persone vulnerabili – per le quali presso le strutture di accoglienza devono essere attivati appositi servizi - aggiungendo a quelle già individuate col decreto legislativo n.

40 del 2005 le ulteriori categorie vulnerabili definite dalla direttiva c.d. qualifiche, quali le vittime di mutilazioni genitali.

Gli articoli 18 e 19 del decreto in esame, dedicano particolari disposizioni all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sulle quali è intervenuta la nuova legge 7 aprile 2017, n. 47 ("*Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati*"), di cui si già detto[31]. In particolare, si prevede che per esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza appositamente loro dedicate per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Decorso tale periodo, tutti i minori stranieri non accompagnati (modifica introdotta dal recente intervento normativo), indipendentemente dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, devono essere avviati ad apposite strutture di seconda accoglienza allestite all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, così ridenominato.

Per un approfondimento sul complesso sistema di accoglienza dei m.s.n.a si fa rinvio alla *Relazione sul sistema di protezione ed accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, approvata da questa Commissione il 26 luglio 2017 (pagg. 51/59)[32].

Il controllo e monitoraggio sui centri di accoglienza è, infine, disciplinato dall'articolo 20 che prevede la competenza al riguardo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo che, a loro volta,

[31] Vedi pag. 35.

[32] Doc. XXII-bis N. 12
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/012/INTERO.pdf

possono avvalersi dei servizi sociali del comune. L'attività di controllo deve avere ad oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati normativamente, nonché le modalità di affidamento dei servizi SPRAR a soggetti attuatori da parte degli enti locali.

IL COSIDDETTO APPROCCIO *HOTSPOT*

L'articolato sistema nazionale di accoglienza tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, si è arricchito nella primissima fase del soccorso, assistenza ed identificazione, della presenza degli *hotspots* istituiti dal Governo in ossequio alle indicazioni europee.

L'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, nell'ottica di attuare un approccio globale per migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti, proponeva, infatti, in primo luogo, l'adozione di un nuovo sistema basato sui punti di crisi (*hotspot*). L'approccio *hotspot* prevede che gli arrivi siano canalizzati in una serie di porti di sbarco selezionati dove gli operatori degli stati membri coadiuvati da personale delle agenzie europee (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri - Frontex e Ufficio di Polizia europeo - Europol), possano effettuare con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo e, quindi, altrettanto prontamente, definirne la posizione giuridica.

In altri termini, le finalità perseguite attraverso tale metodo sono, oltre ad una maggiore efficienza delle procedure di identificazione, una pronta, ancorché reversibile, distinzione tra le diverse categorie di migranti che consenta di orientare gli adempimenti successivi e così di inserire da subito nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo chi ne faccia richiesta e, in questa categoria, avviare ad uno specifico percorso di ricollocazione chi ne abbia i requisiti ed, al contrario, attivare il prima possibile il meccanismo di allontanamento dal territorio nazionale per chi non faccia domanda di protezione internazionale.

Dei sei *hotspots* previsti dalla *Roadmap* italiana, presentata il 28 settembre 2015, in attuazione dell'articolo 8.1 della Proposta della Commissione europea che istituisce misure provvisorie in materia di protezione internazionale a beneficio di Italia e Grecia, ad oggi ne sono stati istituiti solo quattro: Lampedusa (1 ottobre 2015), Trapani (22 dicembre 2015), Pozzallo (19 gennaio 2016) e Taranto (29 febbraio 2016).

Secondo la citata *roadmap*, nelle suddette strutture dovranno essere svolte, in primo luogo, le attività di *screening* medico e, successivamente, le interviste funzionali alla compilazione del foglio-notizie (generalità, foto, informazioni personali, eventuale manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale) ed alle attività investigative. Successivamente, «*sulla base dei relativi esiti, le persone che richiedono la protezione internazionale saranno trasferite nei vari* regional hubs *presenti sul territorio nazionale; le persone che rientrano nella procedura di ricollocazione saranno trasferite nei* regional hubs *dedicati; le persone in posizione irregolare e che non richiedono protezione internazionale saranno trasferite nei Centri di Identificazione ed Espulsione*».

PROCEDURE OPERATIVE STANDARD – S.O.P. APPLICABILI NEGLI HOTSPOTS ITALIANI

In data 17 maggio 2016, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha pubblicato le Procedure Operative Standard – S.O.P. applicabili negli *hotspots* italiani che forniscono indicazioni esemplificative relative alle attività da organizzare ed alla loro sequenza. Nel documento, si precisa, altresì, che tali linee operative sono di portata potenzialmente generale e, pertanto, applicabili anche in situazioni diverse da quelle degli *hotspots* formalmente identificati, come, ad esempio, nei luoghi di sbarco diversi dagli *hotspots* attivi e, comunque, quale modello per la gestione di qualsiasi flusso misto di ingresso di migranti.

Da ultimo, l'articolo 17 del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017, come già illustrato[33], nel tentativo di dare una copertura giuridica al nuovo "approccio *hotspot*", prevede che i punti di crisi siano istituiti presso le strutture di cui alla legge n. 535 del 1995 (c.d. legge Puglia).

Per un approfondimento sulle modalità di funzionamento e sulle criticità degli *hotspots* si rimanda alla Relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri "*hotspot*" di questa Commissione approvata il 26 ottobre 2016[34].

L'accesso dei richiedenti asilo ai percorsi di integrazione

L'"AGENDA EUROPEA" PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI E IL PIANO NAZIONALE D'INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La condizione lavorativa rappresenta un aspetto prioritario nel processo di integrazione dei richiedenti protezione internazionale e le difficoltà di accesso all'occupazione rappresentano la barriera più grande all'integrazione. Diverse audizioni, numerosi sopralluoghi espletati presso i vari centri di accoglienza e decine di incontri informali da parte della Commissione hanno messo in luce l'esigenza di intervenire urgentemente sui servizi legati all'integrazione dei richiedenti asilo. Nell'"Agenda europea" per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi (COM-2011/455)[35] si sottolinea che le politiche di integrazione vanno elaborate secondo un approccio dal basso, a contatto con la realtà locale. Anche se l'integrazione dei richiedenti asilo nel nostro Paese fatica ad avviarsi, il nuovo **Piano nazionale d'integrazione dei titolari di protezione internazionale** cerca di indicare la strada per garantire a coloro che chiedono rifugio in Italia un'assistenza dignitosa, attuando un piano concreto di tutela e d'integrazione

[33] Vedi pag. 30.

[34] Doc. XXII-bis, n. 8: http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/008/INTERO.pdf

[35] Consultabile al seguente indirizzo: http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/a4f26d6d511195f0c12576900058cac9/3031253986ff8478c125790c003af363/$FILE/COM2011_0455_IT.pdf

effettiva.

La Commissione ha spesso constatato che i servizi offerti alla persona - dall'insegnamento della lingua italiana, all'orientamento al territorio, dalla mediazione linguistica e culturale all'istruzione scolastica, sociale e di orientamento al lavoro – sono apparsi nel complesso inadeguati ed insufficienti.

IL PROGETTO INSIDE

Tra gli interventi per contrastare l'inattività dei richiedenti asilo nei vari centri d'accoglienza, va segnalato il progetto INSIDE del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, il cui obiettivo è quello di promuovere, su tutto il territorio nazionale, azioni per favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale accolte nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, SPRAR.

Il progetto prevede il riconoscimento di "doti individuali di inserimento socio-lavorativo" per la costruzione di percorsi individuali finalizzati a qualificare le competenze e a favorire l'occupazione. L'intervento si avvale delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI).

Il tema dell'inserimento lavorativo appare pertanto al tempo stesso cruciale e molto critico. Come è emerso dai lavori della Commissione, mancano dati sistematici sul sistema dell'integrazione (sociali, lavorativi, scolastici) dei richiedenti protezione internazionale. La Commissione ha ottenuto alcuni dati sulle posizioni lavorative aperte in favore dei richiedenti asilo presso gli istituti previdenziali.

Tali dati testimoniano che il tema del lavoro rimane essenzialmente legato al "sommerso". Si pensi che in una serie storica che va dall'anno 2011 al primo trimestre 2017 risultano complessivamente e ufficialmente censiti 45.391 lavoratori uomini e 49.646 lavoratrici donne, con rapporti ancora attivi al 31 marzo 2017 per 17.782 uomini e 19.722 donne.

Ciò nonostante, va comunque rilevato che dai 1.639

lavoratori censiti nel 2011 (1.520 uomini e sole 119 donne), si è arrivati ai 25.554 del 2016 (ultimo anno completo come disponibilità di dati) (23.573 lavoratori e 1.981 lavoratrici).

La questione respingimenti e rimpatri e l'evoluzione dei centri di trattenimento ai fini di identificazione ed espulsione, dai CPT ai CIE ai CPR

IL RESPINGIMENTO E L'ESPULSIONE

Il nostro ordinamento contempla due diversi provvedimenti amministrativi di allontanamento dal territorio dello stato: il respingimento e l'espulsione.

Sono previste anche due ipotesi di espulsione giudiziaria quale misura di sicurezza conseguente alla condanna per gravi reati (articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 1998) ovvero come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (articolo 16 decreto legislativo cit.), che però non sono prese in considerazione in questa sede in quanto non attinenti.

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA E RESPINGIMENTO DIFFERITO

Due sono le forme del respingimento:

1. il respingimento alla frontiera eseguito della polizia di frontiera;
2. il respingimento del Questore o c.d. respingimento differito.

Le due forme i respingimento sono disciplinate - rispettivamente – ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

Il respingimento alla frontiera è eseguito dalla polizia di frontiera a carico degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal medesimo testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo cit.).

Questa prima forma di respingimento non pone particolari problemi di esecuzione, anche perché, a mente del comma 3 dell'articolo 10, il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti, o che deve essere comunque respinto, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di

provenienza o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

Proprio per questo, secondo i dati periodicamente acquisiti dalla Commissione durante la sua attività di indagine forniti dalla Direzione Centrale della Polizia dell'Immigrazione e delle Frontiere, i respingimenti alla frontiera costituiscono, rispetto al numero totale degli stranieri effettivamente allontanati dal territorio dello Stato, più della metà dei provvedimenti, addirittura nel 2017, circa il 61% per un totale di 10.496 respingimenti alla frontiera alla data del 31 ottobre 2017.

IL RESPINGIMENTO «DIFFERITO» È ADOTTATO DAL QUESTORE

Il respingimento adottato dal Questore, detto «differito», è quello adottato nei confronti dello straniero che ha già attraversato il confine, sottraendosi ai controlli di frontiera, ed è stato fermato all'ingresso o subito dopo, ovvero, nei confronti di chi è stato temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

Di fatto, nella pratica, questa è la forma di respingimento cui si ricorre negli attuali fenomeni migratori di massa, gestiti attraverso un complesso sistema di soccorso in mare, nei confronti degli stranieri che, dopo la prima fase del soccorso e primissima assistenza, non abbiano manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale.

RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO

Avverso i provvedimenti di respingimento è assicurata la tutela giudiziaria. La disciplina risultante dal decreto legislativo n. 286 del 1998, tuttavia, diversamente da quanto previsto per il provvedimento di espulsione, non individua il giudice davanti al quale lo straniero può impugnare il provvedimento amministrativo di respingimento.

Secondo la più accreditata giurisprudenza , tuttavia, la competenza, in difetto di diversa previsione normativa, deve

ritenersi certamente del giudice ordinario in quanto il provvedimento questorile incide su situazioni soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo (accertamento positivo dei presupposti di legge di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 ed accertamento negativo in ordine all'insussistenza dei requisiti per l'ammissione alla protezione internazionale).

La Corte di Cassazione ha, peraltro, ritenuto che poiché ai respingimenti non può essere applicata analogicamente la speciale competenza del giudice di pace prevista dal decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 8, per l'impugnazione dei provvedimenti di espulsione, le impugnazioni relative debbano essere devolute al Tribunale monocratico territorialmente competente in base alla generale e residuale attribuzione di competenza di cui all'articolo 9 c.p.c.[36]

L'esecuzione del respingimento del questore dovrebbe avvenire o mediante accompagnamento alla frontiera ovvero, nei casi in cui non è possibile eseguirlo con immediatezza, per la presenza di una situazione temporanea che ostacola la preparazione del rimpatrio, mediante trattenimento in apposito centro ora denominato CPR (ex CIE e già CPT).

NELLA PRASSI LA CASISTICA PIÙ RICORRENTE È L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INTIMAZIONE A LASCIARE IL TERRITORIO ENTRO SETTE GIORNI

Nella prassi, tuttavia, considerata la assai limitata disponibilità di posti nei CPR e l'oggettiva impossibilità di procedere al rimpatrio effettivo dei cittadini di Paesi con i quali non sono stati sottoscritti accordi di riammissione, la casistica più ricorrente è quella di adottare il provvedimento con intimazione a lasciare il territorio entro sette giorni.

È evidente che la prassi appena descritta determina l'aberrante conseguenza di creare una massa enorme di irregolari, privi di qualunque forma di assistenza, che si trovano, in molti casi, nella effettiva impossibilità di ottemperare al provvedimento e che lo Stato non è in grado di espellere materialmente. A tali conseguenze negative si è

[36] Cass. SSUU. 17 giugno .2013 n. 15115

cercato di porre parziale rimedio con l'ultimo intervento normativo - decreto-legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017 - istitutivo dei CPR, come meglio si dirà di seguito.

Nel periodo 1 gennaio – 31 ottobre 2017 sono stati respinti per ordine del questore 1408 stranieri di cui solo 385 hanno ottemperato all'ordine.

PROVVEDIMENTI DI RESPINGIMENTO COLLETTIVI

Nel recente passato non infrequenti sono stati i casi di provvedimenti di respingimento, per così dire collettivi, adottati cioè contestualmente nei confronti di un numero elevato di migranti appena sbarcati, in forma standardizzata e spesso in lingua non conosciuta al migrante, che venivano notificati ai destinatari senza che questi fossero stati preventivamente informati delle possibilità loro offerte dall'ordinamento italiano ed, in particolare, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale.

Situazioni fondatamente legittimanti il sospetto dell'adozione del provvedimento di respingimento senza alcuna preventiva valutazione delle situazioni individuali, ma tenuto conto unicamente della provenienza del migrante da c.d. paesi sicuri e che sono state oggetto di specifica indagine da parte di questa Commissione (vedasi la più volte richiamata "Relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri "*hotspot*" pagg. 30 e ss.).

Il fenomeno, peraltro, dopo le stringenti indicazioni e raccomandazioni impartite dal Ministero dell'Interno (vedasi, in particolare, la Circolare 8 gennaio 2016 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione), sembra essere rientrato.

Non può, infine, sottacersi come la mancata previsione per il respingimento adottato dal Questore con accompagnamento alla frontiera di qualsivoglia forma di controllo giurisdizionale, non essendovi obbligo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria, possa sollevare dubbi di legittimità costituzionale del provvedimento amministrativo per violazione del principio costituzionale dell'inviolabilità della libertà personale di cui all'articolo 13 Cost.

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

Ben più dettagliata e rigorosa, anche sotto il profilo della tutela giudiziaria accordata, è la disciplina prevista dal testo unico sull'immigrazione per l'espulsione amministrativa, sulla quale, peraltro, sono intervenute importanti modifiche apportate dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011 n. 129, che ha recepito la Direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Con riguardo all'espulsione, la direttiva 2008/115/CE ha fornito alcune indicazioni tese ad armonizzare le legislazioni dell'area Schengen, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di una ponderata valutazione del singolo caso, nonché la gradualità del provvedimento, manifestando preferenza per la concessione all'interessato di un termine per l'espatrio volontario rispetto all'esecuzione forzata. È stato inoltre ribadita la necessità dell'osservanza del principio del *non-refoulement* sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati (vedi sub cap. 1). È possibile derogare a tale principio solo nel caso in cui, sulla base di seri motivi, un rifugiato venga considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in cui risiede o una minaccia per la collettività.

Tale forma di rimpatrio, nell'attuale contesto migratorio, assume, tuttavia, rispetto ai respingimenti, rilevanza numericamente più marginale.

ESPULSIONE PER MOTIVI DI SICUREZZA O DI ORDINE PUBBLICO

La prima e più grave ipotesi di espulsione amministrativa, seppur di limitata applicazione, è quella che può adottare il Ministro dell'Interno, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nei confronti dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

ESPULSIONE ADOTTATA DAL PREFETTO NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO CHE NON HA TITOLO A SOGGIORNARE SUL

Ben più frequente nella pratica è l'espulsione adottata dal prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nei confronti dello straniero che non ha titolo a soggiornare sul territorio nazionale.

TERRITORIO NAZIONALE

È infatti questo il caso di chi si sia sottratto ai controlli di frontiera senza essere respinto, non abbia dichiarato la sua presenza in Italia o non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, abbia subito la revoca o l'annullamento del permesso di soggiorno, ovvero il citato titolo gli sia stato rifiutato, non abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla sua scadenza o, infine, sia socialmente pericoloso.

Sono, previste, quindi, rigorose garanzie di forma-contenuto del decreto di espulsione che deve essere motivato, deve indicare le modalità di impugnazione ed essere tradotto in una lingua comprensibile allo straniero. Il decreto è immediatamente esecutivo anche in caso di impugnazione.

SEGNALAZIONE DELLO STRANIERO NEL SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN (SIS)

Oltre all'obbligo per lo straniero di lasciare il territorio nazionale, l'espulsione comporta – a differenza del provvedimento di respingimento – la segnalazione dello straniero nel Sistema Informativo Schengen ed il divieto di reingresso nel territorio nazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, per un periodo di regola non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.

Il provvedimento di espulsione, nei casi più gravi dettagliatamente indicati al comma 4 del citato articolo 13 (rischio di fuga dello straniero, domanda di soggiorno respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta, pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale), avviene mediante accompagnamento alla frontiera.

L'esecuzione rimane sospesa sino al provvedimento di convalida da parte del giudice di pace che deve intervenire nelle 96 ore successive (48 ore per la trasmissione degli atti da parte del questore ed altre 48 ore per la decisione del giudice), secondo le modalità procedurali dettagliatamente disciplinate al comma 5-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

PARTENZA VOLONTARIA

Qualora non ricorrano i presupposti per l'accompagnamento coattivo, l'espulso può chiedere al Questore la concessione di un termine – dai 7 ai 30 giorni – per la partenza volontaria, eventualmente prorogabile su richiesta motivata. In tal caso, il Questore, oltre a chiedere all'espulso di dimostrare il possesso di risorse economiche lecite sufficienti per il sostentamento durante il periodo concesso, potrà valutare anche l'adozione di misure limitative della libertà personale (consegna del passaporto e obbligo di dimora o di presentazione presso un ufficio della forza pubblica). Anche avverso il provvedimento applicativo di dette misure è previsto un procedimento di convalida avanti al giudice di pace nelle 96 ore successive dettagliatamente disciplinato al comma 5.2 dell'articolo 13 cit.

TRATTENIMENTO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO PRESSO IL CENTRO DI PERMANENZA PER I RIMPATRI

L'articolo 14, comma 1, del testo unico sull'immigrazione prevede che, nell'ipotesi in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento c.d. differito, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore possa disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino. Anche tale provvedimento è sottoposto alla convalida del giudice di pace nelle 96 ore successive secondo le modalità procedurali dettate dal comma quarto dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

ADOZIONE DI MISURE LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE: CONSEGNA DEL PASSAPORTO E OBBLIGO DI DIMORA O DI PRESENTAZIONE PRESSO UN UFFICIO DELLA FORZA PUBBLICA

In luogo del trattenimento in CPR, in determinate ipotesi specificamente indicate (articolo 14 comma 2 del decreto legislativo citato), il Questore può disporre l'adozione di misure limitative della libertà personale (consegna del passaporto e obbligo di dimora o di presentazione presso un ufficio della forza pubblica). Anche tale provvedimento è soggetto a convalida nelle 96 ore successive avanti al giudice di pace , così come previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 14.

ULTERIORE INTIMAZIONE A LASCIARE IL

Il successivo comma 5-*bis* prevede, poi, che, allo straniero che non possa essere collocato in un CPR per

TERRITORIO ENTRO 7 GIORNI

l'indisponibilità di posti ovvero a chi non può essere rimpatriato alla scadenza dei termini massimi di trattenimento, venga notificato l'ordine del questore, ossia una ulteriore intimazione a lasciare il territorio entro 7 giorni.

Nella pratica dato il numero esiguo di posti disponibili nei nuovi CPR (come d'altronde già nei CIE), l'esecuzione delle espulsioni mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni è la modalità di gran lunga più praticata.

ALTA PERCENTUALE DI MANCATA OTTEMPERANZA

Ciò determina che, anche per le espulsioni, la percentuale di mancata ottemperanza sia molto elevata e che notevolissimo sia lo scarto tra provvedimenti emessi e provvedimenti effettivamente eseguiti. Nel periodo 1 gennaio–31 ottobre 2017, le espulsioni con accompagnamento alla frontiera sono state 2835, 650 quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, 385 i respingimenti e le espulsioni con intimazione del questore effettivamente eseguite, mentre il totale degli stranieri non rimpatriati è stato pari a 21.889 (su un totale di 39.052 stranieri rintracciati in posizione irregolare).

L'inottemperanza al provvedimento, in passato, era addirittura punita con la reclusione fino a 4 anni ma, a seguito del recepimento della Direttiva 2008/115/CE e della pronuncia della Corte di Giustizia europea del 28 aprile 2011 (Corte di Giustizia europea, prima sezione, sentenza 28 aprile 2011, caso El Dridi/Italia), la pena detentiva è stata sostituita con quella pecuniaria.

Al riguardo, va anche evidenziato che la Cassazione[37] ha precisato che l'inottemperanza all'ordine del questore non integra la violazione ogniqualvolta la condizione di assoluta impossidenza dello straniero non gli consente di recarsi nel termine assegnato presso il valico di frontiera e di acquistare il biglietto di viaggio.

Al fine di ovviare a tale situazione di impossidenza e consentire allo straniero di ottemperare al citato

[37] Cassazione sezione I penale, sentenza 18 settembre 2006, n. 30774

provvedimento, il legislatore nazionale ha previsto che l'ordine questorile possa essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio (articolo 14, comma 5-*ter*, ultimo periodo, del , e successive modificazioni).

Anche avverso il decreto di espulsione è accordata tutela giudiziaria.

L'IMPUGNAZIONE AVVERSO IL DECRETO MINISTERIALE DI ESPULSIONE VA PROPOSTA AVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Per espressa previsione dell'articolo 13, comma 11 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'impugnazione del decreto ministeriale di espulsione di cui al comma 1, va proposta avanti al giudice amministrativo.

L'IMPUGNAZIONE AVVERSO IL DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE VA PROPOSTA AVANTI ALL'A.G.O.

L'impugnazione avverso il decreto prefettizio di espulsione, invece, a norma dell'articolo 13 decreto legislativo n. 286 del 1998, va proposta avanti all'autorità giudiziaria ordinaria secondo la disciplina di cui all'articolo 18 decreto legislativo n. 150 del 2011, espressamente ivi richiamato.

Pur essendo evidente la diversa natura dei due atti autoritativi, non può qui non evidenziarsi la palese disparità di trattamento quanto a tutela giudiziaria dello straniero destinatario di provvedimento ministeriale di espulsione rispetto a colui che, invece, lo sia di decreto prefettizio di espulsione.

Da ultimo, si rileva che, vertendosi comunque in materia di immigrazione, probabilmente sarebbe stato opportuno - con la nuova disciplina di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE - attribuire a queste ultime anche la competenza in ordine ai procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di respingimento ed espulsione.

Uno degli aspetti problematici in tema di trattenimento nei CIE ora CPR è quello concernente i tempi massimi di trattenimento in particolare nei confronti di coloro che siano già stati detenuti presso le strutture carcerarie.

TEMPO MASSIMO DI TRATTENIMENTO IN UN CPR

Di norma la permanenza presso un CPR viene disposta per un periodo di trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, ulteriormente prorogabili in caso di necessità. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non può essere superiore a novanta giorni.

Opportunamente con legge 30 ottobre 2014, n. 261, era stata introdotta un'eccezione nei confronti dello straniero che fosse già stato trattenuto presso le strutture carcerarie almeno per pari periodo, rispetto al quale il trattenimento non poteva essere superiore a trenta giorni, tenuto conto del fatto che, già durante il periodo detentivo, la direzione della struttura penitenziaria era tenuta ad attivarsi presso il questore del luogo per ricevere le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso e, da parte sua, il questore ad avviare la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche.

Con l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017 convertito in legge n. 46 del 2017, l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 in esame è stato modificato prevedendo la possibilità di proroga di tale termine di ulteriori quindici giorni, previa convalida del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio, termine della cui utilità pratica, data anche la brevità, è legittimo dubitare.

Ipotesi particolari di trattenimento presso i CPR del richiedente asilo sono previste dall'articolo 6 decreto legislativo n. 142 del 2015 che, avvalendosi di alcune facoltà

di trattenimento consentite agli Stati membri in determinati casi dalla Direttiva CE c.d. direttiva rimpatri, ha abrogato la precedente disciplina dettata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

TRATTENIMENTO NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE ASILO CHE ABBIA COMMESSO GRAVI REATI

Da un lato, si ribadisce il principio che il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine dell'esame della domanda di protezione internazionale, dall'altro si prevedono, in via eccezionale, ipotesi di trattenimento facoltativo del richiedente asilo che si sia macchiato dei gravi crimini previsti dalla Convenzione di Ginevra (crimini contro l'umanità, azioni contrarie ai principi delle Nazioni Unite, gravi reati di diritto comune), che costituisca pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, o sia sospettato di operare con organizzazioni terroristiche o si trovi nelle condizioni di pericolosità sociale legittimanti l'applicazione di misure di prevenzione. Nella valutazione della pericolosità sociale si tiene conto anche di eventuali condanne per gravi reati.

RISCHIO DI FUGA

Può essere disposto il trattenimento anche nei confronti del richiedente asilo a rischio di fuga, tale dovendosi ritenere colui che abbia fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non abbia ottemperato ad un precedente provvedimento di espulsione, o ordine di allontanamento o divieto di reingresso o si sia allontanato da un CPR.

DOMANDA DI PROTEZIONE PRESENTATA DA CHI È GIÀ TRATTENUTO IN UN CPR

Ulteriore ipotesi riguarda lo straniero che, all'atto della presentazione della domanda di protezione, era già trattenuto in un CPR ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento (l'estensione dell'obbligo del trattenimento anche al respinto è stata disposta dall'articolo 19 decreto-legge n. 13 del 2017 convertito in legge n. 46 del 2017), quando vi è motivo di ritenere che la domanda sia presentata al solo scopo di impedire l'esecuzione di detti provvedimenti.

Anche per queste ipotesi è previsto il controllo giurisdizionale, ma competente per il giudizio di convalida è il Tribunale in composizione monocratica (non il giudice di pace come per i

corrispondenti provvedimenti adottati nei confronti di stranieri non richiedenti asilo). Per il relativo giudizio viene richiamato l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, compresa la possibilità di adozione delle misure alternative di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 14. Si deve, pertanto, ritenere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Direttiva UE 2013/33/UE c.d. Rimpatri, che il trattenimento di un richiedente asilo presso un CPR costituisca l'*extrema ratio* dovendosi privilegiare, ove possibile, l'applicazione delle misure anzidette.

Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda che avviene con procedura accelerata.

PROROGA DEL TRATTENIMENTO

Nell'ipotesi di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, il richiedente asilo può essere trattenuto per tutto il tempo in cui ha diritto a rimanere sul territorio nazionale in conseguenza del ricorso presentato. In tali casi, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica. In ogni caso il periodo complessivo di trattenimento non può superare i dodici mesi.

Appare evidente la sproporzione tra il periodo massimo di durata del trattenimento consentito, seppur in ipotesi particolari, per il richiedente asilo – dodici mesi – rispetto a quello previsto per gli altri stranieri espellendi – massimo novanta giorni - di gran lunga minore.

Tale disparità di trattamento non sembra trovare alcuna razionale giustificazione e pare porsi in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza e con il disposto della Direttiva 2013/33/UE c.d. Direttiva Rimpatri, che prevede che il richiedente asilo «sia trattenuto per un periodo il più breve possibile».

Un ulteriore elemento di perplessità di ordine

costituzionale discende dal raffronto tra le esigenze di tutela del diritto di difesa e la previsione che consente il trattenimento del richiedente asilo per tutto il tempo in cui è autorizzato a permanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale presentato, costituendo evidente disincentivo alla richiesta di tutela giurisdizionale e dunque una possibile lesione al principio indicato nella Direttiva europea c.d. Rimpatri secondo cui deve essere garantita l'effettività del diritto a ricorrere all'autorità giudiziaria.

Al di là delle previsioni normative delle ipotesi di trattenimento degli stranieri al fine del rimpatrio, resta, comunque, il dato oggettivo della carenza di posti disponibili negli centri di trattenimento.

I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE SONO TRASFORMATI IN CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI

A tale problema si è inteso offrire risposta con il più volte citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 46 del 2017. L'articolo 19 ("*Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni ed il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*"), oltre a ridenominare "centro di permanenza per i rimpatri" (CPR) gli ex Centri di Identificazione ed Espulsione - CIE (articolo 9 decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" che, a sua volta così ridenominava gli *ex* Centri di Permanenza Temporanea - CPT istituiti dall'articolo 12, comma 5 della legge n. 40 del 1998) ne prevede, altresì, l'ampliamento della rete in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale, privilegiando la dislocazione, sentite le autorità locali, in siti ed aree esterne ai centri urbani, più facilmente raggiungibili, nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica eventualmente adeguabili. Si disciplina, altresì, che i CPR siano strutture di capienza limitata tale da garantire il trattenimento nel rispetto della dignità della persona. Correlata a tale previsione, la disposizione della possibilità di accesso ivi del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e degli altri soggetti che hanno diritto di accesso nelle strutture penitenziarie.

Le intenzioni del Governo, così come rappresentate dal

Ministro dell'Interno Minniti nel corso dell'audizione tenutasi il 22 febbraio 2017, sono di creare dei centri destinati agli irregolari che, pur incensurati, risultino pericolosi. I centri dovrebbero essere di piccole dimensioni e dislocati uno per regione, per una capienza complessiva di 1600 posti. Tali centri non dovrebbero avere nella sostanza nulla a che vedere con i vecchi CIE.

Alla data del 22 novembre 2017 alla funzione di CPR, nonostante la previsione legislativa, non sono stati adibiti nuovi centri ma solo riconvertiti ex CIE .

In particolare, sono attualmente agibili quelli di Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino, per una capienza effettiva di 374 posti e presenze pari a 376 (dati forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

MANCANZA DI ACCORDI CON I PAESI DI ORIGINE

Ma il problema principale incidente sul funzionamento del sistema dei rimpatri è quello della mancanza di accordi con i Paesi di origine degli stranieri irregolari.

Il Ministro Minniti, nel corso della sopraricordata audizione, ha precisato che il Governo si sta muovendo, anche unilateralmente, per raggiungere accordi di rimpatrio con paesi all'origine dei flussi migratori. Molto importanti in tal senso l'accordo raggiunto dall'UE con il Niger ed il rinnovo dell'accordo risalente al 2011 con la Tunisia. Ha aggiunto il Ministro che, parallelamente, però, si è puntato sui rimpatri volontari assistiti per i quali sono stati raddoppiati i fondi.

Al di là degli accordi di riammissione, che in alcuni casi prevedono anche la possibilità di rimpatri plurimi contestuali attraverso voli *charter* – è il caso della Nigeria, dell'Egitto e della Tunisia – in occasione di migrazioni massicce come quelle attuali, un ulteriore, grave problema dei rimpatri è costituito dai costi, anche in termini di risorse umane. Sforzo solo in parte attenuato dalla politica dei rimpatri congiunti gestiti dall'Agenzia Frontex.

L'inefficienza del sistema sembra essere confermata

anche dai dati forniti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere: nel 2015 su 34.107 stranieri rintracciati in posizione irregolare quelli effettivamente allontanati sono stati 15.979 di cui rimpatriati 5.505; nel 2016 su 41.473 stranieri rintracciati in posizione irregolare quelli effettivamente allontanati sono stati 18.664 di cui rimpatriati 5.817; alla data del 31 ottobre 2017, su 39.052 stranieri rintracciati in posizione irregolare quelli effettivamente allontanati sono stati 17.163 di cui rimpatriati 5.278.

In valore percentuale nel 2015 gli stranieri effettivamente allontanati ed i rimpatriati sul totale di quelli rintracciati in posizione irregolare sono stati rispettivamente il 46 % ed il 16 % , nel 2016 il 45 % ed il 14 % e alla data del 31 ottobre 2017, la percentuale è scesa ancora rispettivamente al 43,9 % ed al 13,5 %.

Il monitoraggio dei centri: alcuni *focus* di approfondimento

Glossario

CENTRI GOVERNATIVI. Tale espressione è contenuta nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il cui comma 1 prevede che "lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 16."

CAPS. La denominazione si riferisce ai Centri di Primo Soccorso ed Assistenza (CPSA), previsti dall'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Sono centri sorti per fornire primissimo soccorso, materiale e sanitario agli immigrati per il tempo strettamente necessario a predisporre il loro trasferimento presso altri centri del territorio nazionale . Il decreto legislativo n. 142 del 2015 richiama tale tipologia di centri all'articolo 8. I centri attualmente attivi, Lampedusa e Pozzallo, svolgono le funzioni di *hotspot*.

CARA - centri di accoglienza per richiedenti asilo. Sono strutture istituite ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, destinate all'accoglienza dei richiedenti asilo per il periodo necessario alla loro identificazione e/o all'esame della domanda d'asilo da parte della competente Commissione Territoriale.

Il decreto legislativo n. 142 del 2015 , abrogando il citato articolo 20, ha ricompreso tale tipologia di strutture nei centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 9. I centri attualmente attivi sono quelli di Bari Palese, Brindisi Restinco, Foggia Borgo Mezzanone, Isola Capo Rizzuto (KR) loc. Sant'Anna, Caltanissetta Pian del Lago, Mineo (CT), Castelnuovo di Porto (RM), Gradisca d'Isonzo (GO).

CID - Centri di Identificazione. Regolati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 recante "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato", il quale ha previsto l'istituzione di "sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni". Il comma 2 del citato articolo prevedeva altresì che "Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1" e il comma 3 prevedeva che le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, potessero essere destinate alle finalità di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell'interno.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004 è stato abrogato dall'articolo 40, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21. L'articolo 18, comma 1, lett. *a)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 2015 ha confermato la suddetta abrogazione.

CAS - Centri di accoglienza straordinaria. Corrispondono ai centri temporanei attivati dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per dare

accoglienza ai richiedenti asilo "nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di cui agli articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti"

CDA - Centri di accoglienza. Sono strutture istituite ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 ("*Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia*"), convertito in legge 29 dicembre 1995 n. 563 (c.d. Legge Puglia) e relativo decreto attuativo del 2 gennaio 1996 che, per "*fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarità e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento*" ha finanziato "*interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione*".

Con la riforma del sistema di accoglienza attuata con il più volte citato decreto legislativo n. 142 del 2015, tali centri sono ricompresi tra i centri di accoglienza di cui all'articolo 9, comma 3. I centri attualmente attivi sono Gradisca d'Isonzo, Castelnuovo di Porto, Mineo.

REGIONAL HUBS. La denominazione è stata utilizzata per la prima volta nell'Intesa raggiunta in Conferenza Unificata Stato- Regioni- Enti Locali in data 10 luglio 2014, con riferimento ai centri di prima accoglienza dislocati sui territori regionali (o interregionali) - da individuarsi in base ai criteri indicati dai Tavoli di coordinamento regionali - in cui i richiedenti protezione internazionale vengono collocati per il tempo necessario alla formalizzazione ed esame della domanda da parte della competente Commissione territoriale (cd. fase di prima accoglienza e qualificazione).

L'Intesa prevede altresì che gli Hub regionali assorbano tutte le attività gestite nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA). Fatta eccezione per i centri di Bologna (ex CIE Mattei), di Settimo Torinese (TO) e Bresso (MI), gli hub non hanno trovato larga operatività in quanto le strutture individuate sono state utilizzate in realtà come centri di accoglienza anziché di smistamento dei migranti.

SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Strutture predisposte dagli enti locali ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di cui all'articolo 1- septies del medesimo decreto. Tali strutture sono ora disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

CIE - Centri di Identificazione ed Espulsione. Sono strutture istituite ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il previgente testo del medesimo articolo 14 li denominava Centri di permanenza temporanea ed assistenza - CPTA e la denominazione CIE è stata introdotta dall'articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dall'comma 1, comma 1, legge 24 luglio 2008, n. 125.

L'attuale denominazione di CIE è stata sostituita da quella di Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017.

Le modalità di trattenimento ed il funzionamento all'interno dei CIE sono disciplinate dagli articoli 21 e 22 del. decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. I CPR al

momento attivi sono quelli di Brindisi, Caltanissetta, Torino, Roma.

Centri polifunzionali. Con tale termine sono state indicate strutture che ospitano diverse tipologie giuridiche di immigrati, compresi i richiedenti asilo, persone che hanno già ottenuto lo *status* di rifugiato o titolari della protezione umanitaria e vulnerabili.

Sono stati attivati nel 2007 previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Ministero dell'interno e i comuni di Roma, Milano, Torino e Firenze e regolate da singoli accordi stipulati dalle Prefetture competenti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. In base agli accordi, il Comune gestisce il centro ricevendo dalla Prefettura un contributo economico per le spese di gestione.

Alla data odierna nessun centro polifunzionale è ancora attivo.

Complessivamente, si rileva che, indipendentemente dalla loro denominazione, tutte le strutture attualmente attive (CPSA, CDA, CARA, CAS) svolgono la medesima funzione di accoglienza, con i servizi prestazionali previsti dal contratto.

La filiera del sistema dell'accoglienza

Di seguito si rappresenta, schematicamente, il flusso delle attività in cui è coinvolto il migrante presente irregolarmente sul territorio nazionale, ferma restando la descrizione normativa analiticamente esposta nei primi due capitoli.

INGRESSO ILLEGALE - RINTRACCIO PRESSO CONFINI MARITTIMI O TERRESTRI - IDENTIFICAZIONE

All'ingresso illegale nel territorio nazionale o al rintraccio presso i confini marittimi e terrestri del nostro Paese segue l'attività di censimento e di identificazione dei migranti ad opera del personale della Polizia di Stato. Attività, a cui vengono parallelamente affiancati i controlli di natura sanitaria.

GESTIONE DEL PRIMO TRASFERIMENTO DALLA PREFETTURA DI SBARCO O DI INGRESSO A QUELLE DI DESTINAZIONE

Successivamente alla identificazione, vi è la pianificazione della distribuzione dei migranti, prima a livello regionale e delle Prefetture capoluogo di regione e poi con riguardo alle singole province (c.d. "prima accoglienza"). Avvenuta l'effettiva allocazione dei migranti nei centri di accoglienza, si procederà alla ricezione della eventuale richiesta di protezione internazionale, a cui può conseguire la successiva trattazione da parte dell'Unità Dublino per i casi di competenza estera o di *relocation*.

PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE DEL MIGRANTE DA PARTE DELLA PREFETTURA

Il controllo ed il monitoraggio delle strutture ove sono ospitati i migranti è svolto da parte delle singole Prefetture durante la fase di gestione dell'accoglienza**.**

USCITA DAL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

All'esito dell'*iter* amministrativo e, quindi, al contestuale ottenimento o diniego del titolo di soggiorno, corrisponde l'attivazione del processo di uscita dall'accoglienza (irreperibilità, espulsione, ottenimento dello *status* di rifugiato).

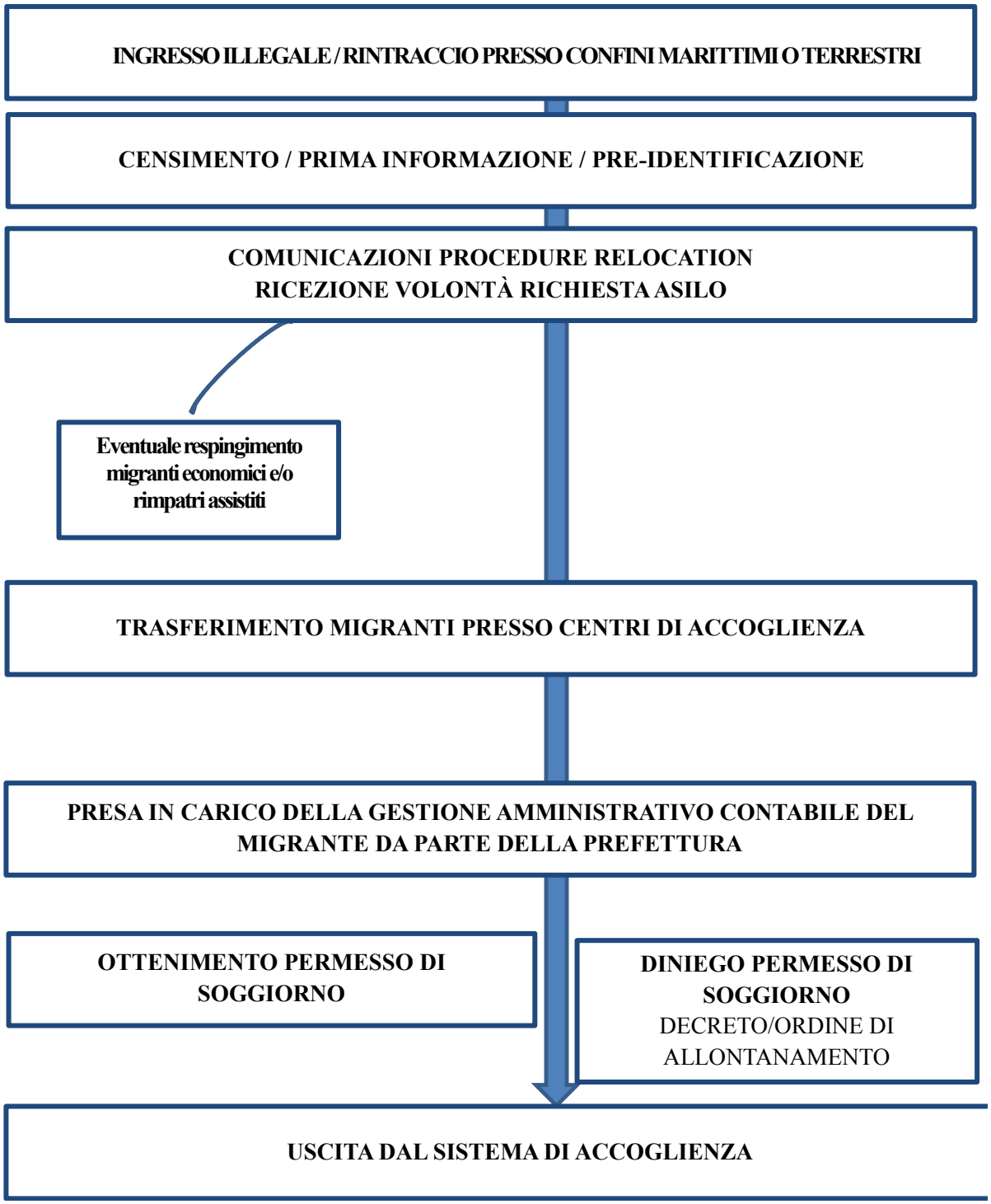
INGRESSO ILLEGALE / RINTRACCIO PRESSO CONFINI MARITTIMI O TERRESTRI
CENSIMENTO / PRIMA INFORMAZIONE / PRE-IDENTIFICAZIONE
COMUNICAZIONI PROCEDURE RELOCATION
RICEZIONE VOLONTÀ RICHIESTA ASILO
Eventuale respingimento migranti economici e/o rimpatri assistiti
TRASFERIMENTO MIGRANTI PRESSO CENTRI DI ACCOGLIENZA
PRESA IN CARICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DEL MIGRANTE DA PARTE DELLA PREFETTURA
OTTENIMENTO PERMESSO DI SOGGIORNO
DINIEGO PERMESSO DI SOGGIORNO
DECRETO/ORDINE DI ALLONTANAMENTO
USCITA DAL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Dati generali sull'accoglienza

Come noto la scelta governativa di non affidarsi, come accaduto nel passato, ad una gestione *extra ordinem* della crisi migratoria, trae origine dagli stessi accordi stabiliti nel corso della Conferenza Unificata del 2014 che ha posto le basi per la costruzione di un'infrastruttura stabile e ordinaria di accoglienza, regolata da un impianto normativo più delineato in controtendenza rispetto a passate scelte di politiche emergenziali.

DISTANZA TRA IL MODELLO TEORICO STABILITO DAL DECRETO N. 142 DEL 2015 E LA REALTÀ DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Ancora oggi, tuttavia, come più volte ribadito in vari ambiti dalla stessa Commissione, emerge una non allineata corrispondenza tra il modello teorico stabilito dal decreto legislativo n. 142 del 2015 e la realtà dell'attuale sistema di accoglienza.

Anche il ricorso alla c.d. fase transitoria, che solitamente accompagna l'applicazione "a regime" di un nuovo dettato normativo, non appare più sostenibile considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015. In particolare, il continuo ricorso all'accoglienza dei migranti in centri straordinari non è più tollerabile e richiede oggi l'adozione di impellenti correttivi nel sistema di accoglienza.

MASSICCIO E PATOLOGICO RICORSO ALLE STRUTTURE TEMPORANEE (CAS)

L'analisi comparata dei dati forniti dal Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione sulle presenze dei migranti nel sistema di accoglienza rende un'impietosa fotografia dello stato attuale del sistema di accoglienza, in particolare confermando il dato del massiccio e patologico ricorso alle strutture temporanee (CAS).

Le due tabelle che seguono riepilogano infatti detti dati, aggiornati rispettivamente all'1 dicembre 2016 e 2017.

Per l'analisi dei flussi migratori e degli incrementi rilevati nell'ultimo quadriennio, si rimanda alle osservazioni già svolte[38].

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI MIGRANTI NEL 2017

Qui appare interessante soffermarsi sull'analisi della distribuzione regionale dei migranti nell'anno in corso. Dai dati in esame emerge che le regioni che, nel 2017, hanno fatto registrare il maggior numero di presenze sono: la Lombardia (26.744 migranti ospitati pari al 14,31% del totale sul territorio nazionale), la Campania (16.857 pari al 9,02%), il Lazio (16.575 pari al l'8,87%). Seguono, poi, con percentuali variabili tra il 7 ed il 7,5%, l'Emilia Romagna, la Sicilia, il Piemonte ed il Veneto. Quindi, a stretta distanza, la Toscana e la Puglia, mentre le altre regioni seguono con numeri di presenze decisamente inferiori.

Le regioni che, nel 2017, hanno fatto registrare i maggiori incrementi di presenze sono la Val d'Aosta (+19,37%), la Campania (+19,20%) e la Lombardia (+16,45%). Per contro, le regioni che hanno fatto rilevare un decremento delle presenze di migranti nell'anno in corso - rispetto al 2016 - sono la Sicilia (-6,02%), la Sardegna (-6,29%) e il Molise (-7,80%).

TIPOLOGIE DI STRUTTURE PRESENTI IN CIASCUNA REGIONE

Di estremo rilievo sono anche i dati relativi alle tipologie di strutture presenti in ciascuna regione che depongono per un panorama assai disomogeneo nella distribuzione delle strutture di primissima, prima e seconda accoglienza nonché di quelle temporanee sul territorio nazionale.

PRIMISSIMA E PRIMA ACCOGLIENZA

Il maggior numero di migranti accolti in strutture di primissima e prima accoglienza si trovano in Sicilia dove d'altronde sono stati aperti tre dei quattro hotspot attivi (3.741 migranti pari al 33,9% delle presenze negli hotspot e nei centri di prima accoglienza), in Puglia (2.534 pari al 22,9%) ed in Veneto (1.749 pari al 15,8%). Oltre il 70% dei migranti in primissima e prima accoglienza è, dunque,

[38] Vedi pag. 56.

ospitato in sole tre regioni italiane.

SPRAR

Il maggior numero di presenze negli SPRAR si registra ugualmente in Sicilia (4.090, pari al 16,64% del totale nazionale), nel Lazio (3.295, pari al 13,41%), in Calabria (2.619, pari al 10,66%), in Puglia (2.559, pari al 10,41%). Decisamente inferiori numericamente i progetti SPRAR attivati nelle altre regioni del Centro/Nord.

CAS

Per quanto riguarda, invece, i CAS, il maggior numero di presenze di migranti ospitati nelle strutture temporanee si rileva in Lombardia (25.128 pari al 16,61% del totale nazionale delle presenze nei CAS ed al 93,9% del totale regionale di presenze di migranti), in Campania (15.057 pari al 9,95% del totale nazionale ed all'89,3% del totale regionale di presenze di migranti), in Piemonte (12.453 pari all'8,23% ed al 90,21%), nel Lazio (12.382 pari all'8,1% ed al 74,7%), in Emilia Romagna (12.193 pari all'8,06% ed al 87,1%).

Da tali dati, si deduce che le regioni che ospitano il maggior numero di migranti li allocano, tuttavia, in misura del tutto prevalente in centri straordinari di accoglienza, ciò, d'altronde, del tutto in linea con quella che è la tendenza a livello nazionale, come qui di seguito evidenziato.

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ACCOLTI IN CENTRI STRAORDINARI

Per quel che concerne, infatti, il numero totale dei richiedenti protezione internazionale accolti in centri straordinari, risulta essere pari a 137.214 all'1 dicembre 2016 (quasi il 78% del totale, che è di 176.257) e pari a 151.239 all'1 dicembre 2017 (circa l'81% del totale, che è 186.833).

È possibile, inoltre, rilevare dal 2016 al 2017 una variazione percentuale in aumento del numero delle presenze di migranti presso i CAS pari al 10,22%.

Né può ritenersi, come evidenziato nella terza tabella, che la predetta variazione percentuale sia in linea con il *trend* in crescita delle presenze di migranti nelle strutture di accoglienza nazionali. Il numero complessivo degli ospiti è, infatti, aumentato nel 2017 rispetto all'anno precedente in misura percentualmente assai inferiore: 6%. Praticamente

nella stessa misura – 6,11% - sono aumentati i migranti ospitati nelle strutture di seconda accoglienza – SPRAR. Del tutto insufficiente si è rivelata, invece, la disponibilità di posti nelle strutture governative di prima accoglienza che, addirittura, hanno visto diminuire la loro ricettività (-27,92%).

PRESENZE MIGRANTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (AGG. 1/12/2016)						
Regione	**Presenze nelle strutture temporanee**	**Immigrati presenti negli Hotspot**	**Presenze centri 1° accoglienza**	**Posti SPRAR occupati (al 18 novembre 2016)**	**Presenze totali**	**% Presenze totali nel sistema di accoglienza**
Lombardia	21.448			1.518	22.966	13%
Lazio	9.942		925	4.202	15.069	9%
Veneto	10.593		3.039	519	14.151	8%
Piemonte	13.010			1.237	14.247	8%
Campania	12.831			1.311	14.142	8%
Sicilia	4.929	866	4.686	4.259	14.740	8%
Toscana	11.474			857	12.331	7%
Emilia-Romagna	10.760		424	1.187	12.371	7%
Puglia	6.005	217	3.350	2.223	11.795	7%
Calabria	3.667		1.189	2.365	7.221	4%
Liguria	5.172			478	5.650	3%
Sardegna	5.326			193	5.519	3%
Friuli-Venezia Giulia	3.285		1.189	355	4.829	3%
Marche	4.115			711	4.826	3%
Abruzzo	3.655			257	3.912	2%
Molise	2.926			498	3.424	2%
Umbria	2.779			400	3.179	2%
Basilicata	2.207			439	2.646	2%
Provincia Autonoma di Bolzano	1.494				1.494	1%
Provincia Autonoma di Trento	1.312			149	1.461	1%
Valle d'Aosta	284				284	0,2%
TOTALE COMPLESSIVO	**137.214**	**1.083**	**14.802**	**23.158**	**176.257**	**100%**
	77,85%	***0,61%***	***8,40%***	***13,14%***	***100%***	

(aggiornamento 1/12/2016)
Fonte DLCI

PRESENZE MIGRANTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (AGG. 1/12/2017)						
Regione	**Presenze nelle strutture temporanee**	**Immigrati presenti negli Hotspot**	**Presenze centri 1° accoglienza**	**Posti SPRAR occupati**	**Presenze totali**	**% Presenze totali nel sistema di accoglienza**
Lombardia	25.128			1.616	26.744	14,31%
Campania	15.057			1.800	16.857	9,02%
Lazio	12.382		898	3.295	16.575	8,87%
Emilia-Romagna	12.193		430	1.367	13.990	7,49%
Sicilia	6.022	296	3.445	4.090	13.853	7,41%
Piemonte	12.453			1.351	13.804	7,39%
Veneto	11.210		1.749	652	13.611	7,29%
Toscana	11.607			1.146	12.753	6,83%
Puglia	7.483	56	2.478	2.559	12.576	6,73%
Calabria	4.179		807	2.619	7.605	4,07%
Liguria	5.629			578	6.207	3,32%
Sardegna	4.942			230	5.172	2,77%
Marche	4.317			780	5.097	2,73%
Friuli-Venezia Giulia	3.879		862	322	5.063	2,71%
Abruzzo	3.950			460	4.410	2,36%
Trentino-Alto Adige	3.271			149	3.420	1,83%
Molise	2.538			619	3.157	1,69%
Umbria	2.666			415	3.081	1,65%
Basilicata	2.005			514	2.519	1,35%
Valle d'Aosta	328			11	339	0,18%
TOTALE COMPLESSIVO	**151.239**	**352**	**10.669**	**24.573**	**186.833**	**100%**
	80,95%	***0,19%***	***5,71%***	***13,15%***	***100%***	

Aggiornamento dati al: 01.12.2017
Fonte DLCI

È evidente che, a fronte di un modesto incremento della capienza delle strutture di seconda accoglienza (SPRAR) e di una contrazione dei posti nelle strutture di prima accoglienza, sia stato necessario ricorrere maggiormente a strutture temporanee attivate in via straordinaria, al punto che il numero dei migranti ospitati in queste ultime è cresciuto più che proporzionalmente (10,22%) rispetto all'incremento complessivo delle presenze (6%).

COMPARAZIONE MIGRANTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA
periodo 01/12/2016-01/12/2017

		CAS	HOTSPOT	PRIMA ACCOGLIENZA	SPRAR	TOTALE
01/12/2016	Totale nazionale	137.214	1.083	14.802	23.158	176.257
01/12/2017	Totali nazionale	151.239	352	10.669	24.573	186.833
differenza		14.025	-731	-4.133	1.415	10.576
percentuale		*10,22%*	*-67,50%*	*-27,92%*	*6,11%*	*6,00%*

Il dato sembra confermare che l'aumento della pressione migratoria, in particolare dato dal numero degli sbarchi e dai tempi di permanenza nel sistema dell'accoglienza, genera una crisi del sistema che si riflette in una risposta incentrata quasi esclusivamente sui centri governativi gestiti del Ministero dell'Interno.

SCARSA PROPENSIONE DEGLI ENTI LOCALI AL MODELLO SPRAR

L'eccessivo ricorso all'attivazione di strutture temporanee, concepite nel disegno legislativo come strumento straordinario di gestione dell'accoglienza ed, invece, divenute nella realtà componente ordinaria e preponderante del dispositivo di accoglienza nazionale, è inevitabile conseguenza, oltre che di una complessiva insufficienza di posti nelle strutture tanto di prima che di seconda accoglienza, di una scarsa propensione degli enti locali al modello SPRAR di accoglienza diffusa e di qualità.

Il sistema di protezione per i richiedenti asilo, i rifugiati ed i minori stranieri non accompagnati (SPRAR), così ridenominato da ultimo con la legge 7 aprile 2017, n. 47, di cui si è già detto *supra*, rappresenta il sistema nazionale di

seconda accoglienza ed è composto da una rete strutturale di enti locali che, accedendo ai finanziamenti erogati da apposito fondo gestito dal Ministero dell'Interno (FNPSA), realizzano progetti di accoglienza/integrazione destinati alle predette categorie di soggetti in cooperazione con realtà del terzo settore operanti sul territorio. Il sistema presuppone l'adesione volontaria degli enti locali.

NON SONO STATI ATTIVATI 6.302 POSTI, NONOSTANTE I FINANZIAMENTI STANZIATI

I dati forniti dal Servizio centrale dello SPRAR, come riportati nella tabella che segue, evidenziano come, a fronte di ben 31.270 posti finanziati, gli enti locali aderenti siano stati 661 con 775 progetti presentati per un totale di 24.972 posti. Non sono stati, quindi, attivati, nonostante i finanziamenti stanziati, ben 6.302 posti!

PRESENZE NELLO SPRAR (30/11/2017)

N. ENTI LOCALI	N. PROGETTI	TOTALE POSTI SPRAR	TOTALE POSTI OCCUPATI	POSTI VUOTI
661	775	31.270	24.972	6.302

Fonte: *Servizio Centrale dello Sprar*

La ristretta adesione ai progetti SPRAR da parte degli Enti locali, pur a fronte di interventi normativi ed amministrativi - di cui si dirà di seguito – volti ad incentivare e sostenere i comuni in tal senso, evidentemente compensata da un inevitabile ricorso ai centri di accoglienza straordinari, sembra rendere imprescindibile la necessità di un complessivo ripensamento del modello teorico di accoglienza tracciato dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che vede il suo fulcro proprio nel sistema SPRAR.

La tipologia delle strutture di accoglienza

Il *focus* sulla tipologia di strutture di accoglienza è volto a individuare dati, a livello nazionale, in grado di rilevare la quantità e le tipologie delle strutture che ospitano i richiedenti asilo e, contestualmente, verificare le più recenti tendenze dell'"accoglienza diffusa".

In tal senso, la Commissione ha posto in essere una propria attività di monitoraggio volta a raccogliere, in modo coordinato e puntuale, elementi informativi ritenuti necessari a fotografare - in un determinato periodo temporale - la situazione dei centri di accoglienza a livello provinciale, regionale e nazionale e poter disporre, quindi, di ulteriori dati utili per le proprie analisi.

Sono pertanto stati richiesti, tramite il coinvolgimento a tappeto di tutte le Prefetture, dati su:

- gli enti gestori appaltatori;
- le strutture coinvolte nell'accoglienza degli stranieri richiedenti asilo;
- la tipologia dei centri di accoglienza e il relativo utilizzo;
- le procedure amministrative di affidamento;
- i dati relativi agli esborsi finanziari.

La necessità di disporre di più circostanziate indicazioni sulla dislocazione e sui soggetti affidatari delle strutture di accoglienza è stata valutata anche per:

- esercitare al meglio i poteri di inchiesta, anche in relazione alla possibilità di svolgimento di autonome attività ispettive anche "a sorpresa", tutelando pertanto l'alveo di riservatezza sottesa;
- disporre di uno strumento di natura statistico-informativa atto a realizzare un processo di analisi interno, basato su un approccio più integrato dei dati, idoneo ad abbracciare anche aspetti di natura amministrativa, come ad esempio:
  - ✓ la tipologia delle procedure di affidamento utilizzate;
  - ✓ la varietà degli enti gestori e le possibili ipotesi di rischio di concentrazione d'impresa;
  - ✓ la misura della distribuzione dei migranti sul territorio nazionale;
  - ✓ il numero dei comuni coinvolti nell'accoglienza;
  - ✓ la misura delle risorse finanziarie impiegate.

Riguardo agli esiti dell'attività di monitoraggio, è doveroso rappresentare - ai fini di una maggiore

comprensione dell'analisi dei dati - che le Prefetture hanno potuto fornire con maggiore facilità i dati sui centri direttamente rimessi alla loro gestione (CAS), mentre solo alcune di esse hanno raccolto anche dati su altre tipologie di centri (SPRAR, CAS minori).

Per quanto ora rileva, la successiva fase di rielaborazione dei dati raccolti ha consentito di focalizzare l'analisi sull'"accoglienza diffusa".

In tal senso, è stato realizzato un *software* applicativo denominato "Gestione Migranti", nel quale è inserito un apposito campo denominato "tipologie strutture" che reca voci appositamente individuate allo scopo di poter circoscrivere le diverse tipologie di strutture di accoglienza e la loro incidenza nell'ambito del panorama logistico dell'accoglienza.

La voci più analitiche sono state infatti raggruppate nelle seguenti 8 tipologie:

TIPOLOGIE DI STRUTTURE	
"accoglienza diffusa"	- appartamento - casa - casa colonica - casale - casolare - fabbricato
alberghiere	- affittacamere - agriturismo - b&b/ostello - hotel - albergo - residence
religiose	- canonica - convento - parrocchia - struttura ecclesiastica
scolastiche	- edificio scolastico - istituto

temporanee	- moduli abitativi - tensostruttura
militari	- caserma
familiari	- casa famiglia
altro	- altro

Sulla base dei dati raccolti, aggiornati alla data del 31 agosto 2017, risultavano essere presenti sul territorio 173.783 migranti, ospitati presso 9.358 strutture, come di seguito rappresentato:

DISTRIBUZIONE DEI MIGRANTI PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA							
TIPOLOGIA STRUTTURA	STRUTTURE			MIGRANTI			
	TIPOLOGIA	PERCENTUALE	MEDIA MIGRANTI PER STRUTTURA	PRESENZE MIGRANTI	PERCENTUALE	PRESENZE NEI SOLI CAS	%
APPARTAMENTO; CASA; FABBRICATO; CASA COLONICA; CASALE; CASOLARE;	7.073	*75,58%*	11	81.338	*46,80%*	79.404	*50,19%*
HOTEL -ALBERGO; AGRITURISMO; B&B/OSTELLO; AFFITTACAMERE; RESIDENCE;	819	*8,75%*	49	40.239	*23,15%*	36.643	*23,16%*
STRUTTURA ECCLESIASTICA; CANONICA; CONVENTO; PARROCCHIA;	280	*2,99%*	22	6.294	*3,62%*	6.050	*3,82%*
EDIFICIO SCOLASTICO; ISTITUTO;	128	*1,37%*	41	5.190	*2,99%*	5.102	*3,22%*
MODULI ABITATIVI; TENSOSTRUTTURA;	35	*0,37%*	162	5.655	*3,25%*	3.335	*2,11%*
ALTRO;	959	*10,25%*	31	30.015	*17,27%*	24.481	*15,47%*
CASA FAMIGLIA;	41	*0,44%*	10	406	*0,23%*	406	*0,26%*
CASERMA;	23	*0,25%*	202	4.646	*2,67%*	2.786	*1,76%*
TOTALE	**9.358**	**100%**		**173.783**	**100,00%**	**158.207**	**100,00%**

Dei 173.783 migranti ripartiti nelle suddette strutture, 158.207 sono ospitati presso i CAS, per una percentuale pari al 91,04 del totale, come evidenziato nella tabella sottostante:

	CAS	SPRAR	CAS MINORI	CPA	HOTSPOT	CPR (Ex CIE)	CPA MINORI (DM 1/9/16)	CENTRI MINORI FAMI	ALTRO	TOTALE
STRUTTURE	9.073	137	77	10	4	4	-	4	49	**9.358**
PRESENZE MIGRANTI	158.207	1.073	1.451	6.792	447	545	-	50	5.218	**173.783**
PERCENTUALE	*91,04%*	*0,62%*	*0,83%*	*3,91%*	*0,26%*	*0,31%*	*0,00%*	*0,03%*	*3,00%*	**100%**

Dall'analisi della prima tabella sopra riportata emerge che il 75% delle strutture rientrano nelle categorie della "accoglienza diffusa", per cui si tratta in linea di massima di strutture destinate ad un numero non elevatissimo di ospiti.

NELLE ABITAZIONI SONO ACCOLTI CIRCA LA METÀ DEI MIGRANTI

In tale categoria (appartamento, casa, casa colonica, casale, casolare e fabbricato), sono accolti 81.338 migranti, pari al 46,80% del totale di quelli presenti in accoglienza.

UN ULTERIORE QUARTO DEI MIGRANTI È OSPITATO PRESSO STRUTTURE PARA ALBERGHIERE

Una quota delle strutture di accoglienza, pari all'8,75%, è inoltre affidata all'"area alberghiera", o para alberghiera, che ospita il 23,15% dei richiedenti asilo, pari a 40.239 migranti.

Va, peraltro, rilevato che anche le altre strutture, ad eccezione di quelle di natura temporanea o militare, hanno una media migranti inferiore alle 50 unità (vedasi colonna 4).

LE STRUTTURE CON IL MAGGIOR NUMERO DI OSPITI SONO LE EX CASERME

Nelle "caserme", infatti, si riscontra la più alta media di migranti per singola struttura, pari a circa 202 unità. Seguono, infine, i moduli abitativi e le tensostrutture, che ospitano mediamente 162 migranti.

Complessivamente, le due categorie giungono al 6% dei migranti accolti.

Si tratta di una dato in linea con quanto preventivabile e riscontrato dalla Commissione nel corso dei suoi sopralluoghi.

In conclusione, pur non ignorandosi che esistono ancora grandi centri di accoglienza che proprio a causa del loro sovradimensionamento non riescono ad offrire dignitose condizioni di accoglienza né tantomeno adeguati servizi alla persona volti all'integrazione del migrante verso il cui superamento si dovrà necessariamente andare, all'esito del monitoraggio è comunque emerso, che, avuto riguardo ai valori medi di ricettività delle strutture, una percentuale di migranti prossima al 60% delle complessive presenze è ospitata in strutture dalle dimensioni adeguate.

FOCUS SULLA TITOLARITÀ DELLE STRUTTURE

Accanto a questi dati, sembra interessante aggiungerne altri ottenuti attraverso una diversa estrazione dei dati raccolti, relativa alla titolarità delle strutture, ossia sull'assetto proprietario delle strutture destinate all'accoglienza dei migranti.

In tal senso, è stato richiesto alle Prefetture di riempire una serie di voci, volte ad esplicitare se le stesse fossero:

- beni demaniali;
- in comodato d'uso gratuito;

- di proprietà dell'Ente gestore;
- in regime di affitto o in locazione.

L'elaborazione dei dati ottenuti ha permesso di realizzare la tabella sottostante, che suddivide le 9.358 strutture di accoglienza, già oggetto delle precedenti tabelle, in base al titolo di possesso.

L'analisi del dato è stata ritenuta rilevante poiché di regola, così come insistentemente denunciato dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dott. Raffaele Cantone, anche in sede di audizione avanti alla Commissione, l'accentrarsi in capo al medesimo soggetto della titolarità della gestione del centro e della proprietà della struttura, ostacola l'opportuno *turn over* nell'affidamento del servizio di accoglienza e favorisce il consolidarsi di posizioni di monopolio o, comunque, di condizioni tali da ostacolare la libera concorrenza.

DISTRIBUZIONE DELLE STRUTTURE IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI UTILIZZO

TIPOLOGIE STRUTTURE		AFFITTO	ALTRO	BENE DEMANIALE	COMODATO	LOCAZIONE	PROPRIETA'	TOTALE
APPARTAMENTO; CASA; CASA COLONICA; CASALE; CASOLARE; FABBRICATO;	nr.	2860	741	13	248	2951	260	**7073**
	%	*40,44%*	*10,48%*	*0,18%*	*3,51%*	*41,72%*	*3,68%*	*100%*
AFFITTACAMERE; AGRITURISMO; B&B/OSTELLO; HOTEL - ALBERGO; RESIDENCE;	nr.	262	104	2	20	301	130	**819**
	%	*31,99%*	*12,70%*	*0,24%*	*2,44%*	*36,75%*	*15,87%*	*100%*
CANONICA; CONVENTO; PARROCCHIA; STRUTTURA ECCLESIASTICA;	nr.	37	69	0	84	34	56	**280**
	%	*13,21%*	*24,64%*	*0,00%*	*30,00%*	*12,14%*	*20,00%*	*100%*
EDIFICIO SCOLASTICO; ISTITUTO;	nr.	25	24	1	23	30	25	**128**
	%	*19,53%*	*18,75%*	*0,78%*	*17,97%*	*23,44%*	*19,53%*	*100%*
MODULI ABITATIVI; TENSOSTRUTTURA;	nr.	6	12	4	5	2	6	**35**
	%	*17,14%*	*34,29%*	*11,43%*	*14,29%*	*5,71%*	*17,14%*	*100%*
ALTRO;	nr.	200	534	11	50	105	59	**959**
	%	*20,86%*	*55,68%*	*1,15%*	*5,21%*	*10,95%*	*6,15%*	*100%*
CASA FAMIGLIA;	nr.	10	4	1	10	11	5	**41**
	%	*24,39%*	*9,76%*	*2,44%*	*24,39%*	*26,83%*	*12,20%*	*100%*
CASERMA;	nr.	1	4	15	2	0	1	**23**
	%	*4,35%*	*17,39%*	*65,22%*	*8,70%*	*0,00%*	*4,35%*	*100%*
TOTALI		**3401**	**1492**	**47**	**442**	**3434**	**542**	**9358**
		36,3%	***15,9%***	***0,5%***	***4,7%***	***36,7%***	***5,8%***	***100%***

IL 72,6% DELLE STRUTTURE SONO AFFITTATE

Dall'analisi emerge pertanto che:

- 6.835 strutture (3.401 della terza colonna e 3.434 della settima colonna) sono utilizzate dagli Enti gestori in base a contratti di locazione o affitto, per un insieme complessivo pari al 73% del totale;
- 542 strutture risultano essere di proprietà degli enti gestori affidatari dei servizi, per una quota pari al 5,8%;
- un ridottissimo numero è rappresentato dai beni demaniali o in comodato d'uso gratuito.

In conclusione, la Commissione ritiene che i dati così raccolti siano piuttosto confortanti nel ritenere il rischio del verificarsi di situazioni di ostacolo ad una libera e sana concorrenza, allo stato, piuttosto limitato.

Riassumendo i dati fin qui esposti, si può constatare che la gran parte dell'accoglienza grava sui centri governativi, che spesso sono di dimensioni piccolo-medie e altrettanto spesso sono condotti in regime di locazione.

Si tratta di un dato che fa riflettere sulla necessità di affiancare all'accoglienza di livello primario, principalmente vitto, alloggio e servizi medici di base, delle reali opportunità di integrazione ed inclusione.

Se si riuscisse in tale intento, si condurrebbe il circuito dell'accoglienza fuori da logiche meramente assistenziali.

L'inserimento socio-lavorativo costituisce il punto di svolta per far incontrare l'esigenza di manodopera anche straniera del Paese, in qualche modo inevitabile se si considerano i dati sull'invecchiamento medio della popolazione residente e sul generale calo della natalità, e le aspettative dei migranti, fuggiti dai Paesi di origine e bisognosi di procurarsi un reddito nel Paese di destinazione.

Risultati dell'attività di monitoraggio con riguardo al rapporto migranti su popolazione

Un ulteriore *focus* di approfondimento effettuato dalla Commissione riguarda il rapporto numerico che esiste tra migranti e popolazione.

I risultati di tale approfondimento, su base regionale, sono riportati nella tabella che segue:

SITUAZIONE REGIONALE ACCOGLIENZA
RAPPORTO MIGRANTI SU POPOLAZIONE

REGIONE	TOTALE COMUNI DELLA REGIONE	TOTALE ABITANTI DI TUTTA LA REGIONE	N. COMUNI COINVOLTI NELL'ACCOGLIENZA	% DEI COMUNI COINVOLTI SUL TOTALE DELLA REGIONE	N. ABITANTI DEI COMUNI COINVOLTI NELL'ACCOGLIENZA	PRESENZE MIGRANTI	RAPPORTO ‰ MIGRANTI/ABITANTI DEI COMUNI COINVOLTI	RAPPORTO ‰ MIGRANTI/ABITANTI DEI COMUNI DI TUTTA LA REGIONE	TOTALE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA	TOTALE ENTI GESTORI AFFIDATARI
Abruzzo	305	1.307.309	65	21,31%	774.467	4.212	5,439	3,222	120	53
Basilicata	131	578.036	38	29,01%	301.722	2.137	7,083	3,697	124	24
Calabria	409	1.959.050	69	16,87%	847.957	5.755	6,787	2,938	152	81
Campania	550	5.766.810	175	31,82%	3.522.627	15.804	4,486	2,741	393	155
Emilia-Romagna	333	4.342.135	262	78,68%	4.081.104	13.646	3,344	3,143	1197	170
Friuli-Venezia Giulia	216	1.218.985	91	42,13%	847.668	7.134	8,416	5,852	358	38
Lazio	378	5.502.886	129	34,13%	4.395.784	13.847	3,150	2,516	690	91
Liguria	235	1.570.694	107	45,53%	1.396.323	5.447	3,901	3,468	468	83
Lombardia	1.523	9.704.151	635	41,69%	6.891.989	24.643	3,576	2,539	1507	279
Marche	229	1.541.319	98	42,79%	1.172.656	4.650	3,965	3,017	422	42
Molise	136	313.660	41	30,15%	184.373	2.793	15,149	8,905	78	31
Piemonte	1.202	4.364.460	370	30,78%	3.242.903	14.051	4,333	3,219	1031	236
Puglia	258	4.052.566	86	33,33%	2.391.643	11.023	4,609	2,720	273	70
Sardegna	377	1.639.362	63	16,71%	836.590	5.929	7,087	3,617	149	87
Sicilia	390	5.002.904	74	18,97%	2.264.568	10.219	4,513	2,043	129	83
Toscana	276	3.672.202	228	82,61%	3.490.644	11.611	3,326	3,162	830	195
Trentino-Alto Adige	292	1.028.931	80	27,40%	644.815	3.228	5,006	3,137	199	4
Umbria	92	884.268	49	53,26%	783.295	2.958	3,776	3,345	306	14
Valle d'Aosta	74	126.806	12	16,22%	62.276	329	5,283	2,595	24	6
Veneto	575	4.857.210	287	49,91%	3.591.623	14.367	4,000	2,958	908	170
TOTALE	**7.981**	**59.433.744**	**2.959**	**37,08%**	**41.725.027**	**173.783**	**4,165**	**2,924**	**9.358**	**1.912**

COMUNI COINVOLTI NELL'ACCOGLIENZA

Un primo dato rilevante – evidenziato nella quinta colonna - riguarda la percentuale di comuni, all'interno di ciascuna regione, coinvolti nell'accoglienza. Si può notare che, mediamente, meno del 50% dei comuni di ciascuna regione ospitano migranti.

Fanno eccezione la Toscana, dove ben l'82,61% dei comuni (228 in numero assoluto) sono coinvolti nell'accoglienza di migranti, l'Emilia Romagna con il 78,68% (262 comuni) e l'Umbria con il 53,26% (49 comuni).

Per contro, la presenza di migranti in ambito regionale è particolarmente concentrata in pochi comuni in Valle d'Aosta (16,22% per 12 comuni) dove, tuttavia, il numero complessivo di migranti ospitati è particolarmente basso (329), in Sardegna (16,71% per 63 comuni), in Calabria

(16,87% per 69 comuni), in Sicilia (18,97% per 74 comuni).

Si rileva, altresì, che nelle regioni con più alto numero di presenze, i migranti sono concentrati in un numero di comuni nettamente inferiore alla metà di quelli della regione: in Lombardia - dove il numero complessivo dei migranti presenti, pari a 24.643, l'accoglienza è effettuata da 635 comuni, pari al 41,69% ; in Campania, 15.804 migranti sono ospitati in 175 comuni, per una quota pari al 31,82%; nel Lazio, 13.847 migranti sono concentrati in 129 comuni, per una quota pari al 34,13%.

RAPPORTO MIGRANTI/ABITANTI

Di estremo interesse sono anche i dati relativi al rapporto migranti/popolazione[39].

Nella nona colonna sono riportati i dati relativi al rapporto tra migranti presenti in ciascuna regione e popolazione regionale.

In linea di massima, i valori - salvo le eccezioni di cui si dirà qui di seguito - si attestano attorno al 3‰, con lievi scostamenti. Solo il Molise ed il Friuli-Venezia Giulia se ne discostano più sensibilmente, attestandosi rispettivamente circa al 9 e al 6‰.

Tali valori sono ovviamente destinati ad aumentare nettamente se il numero dei migranti, presenti nella regione, viene rapportato con quello della popolazione dei soli comuni effettivamente coinvolti nell'accoglienza (colonna n. 8). Spiccano, in particolare, il rapporto migranti/popolazione dei comuni coinvolti nell'accoglienza del Molise (15,149 ‰), del Friuli-Venezia Giulia (8,416‰), della Sardegna (7,087‰), della Basilicata (7,083‰) e della Calabria (6,787‰).

I risultati appena esposti non sembrano in linea con l'obiettivo di ripartizione equilibrata dei migranti sul territorio, recepito nel Piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e rifugiati, concordato tra Ministero dell'Interno ed ANCI nel dicembre 2016, in base al quale, in linea tendenziale, il rapporto tra popolazione residente nei

[39] I dati sulla popolazione sono tratti dal censimento del 2011.

comuni e migranti dovrebbe aggirarsi intorno a 2,5/3 ogni mille abitanti.

RAPPORTO ENTI GESTORI/STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Nelle colonne 10 e 11 della tabella viene indicato - per ciascuna regione - il numero totale delle strutture di accoglienza presenti e quello degli enti gestori.

Si può facilmente notare che il numero dei soggetti affidatari risulta sempre inferiore a quello delle strutture, in quanto evidentemente, di regola, a ciascun ente gestore fanno capo più strutture di accoglienza.

Il rapporto enti gestori/strutture di accoglienza risulta particolarmente basso in Trentino Alto-Adige, dove mediamente ad un gestore corrispondono 49 strutture, in Umbria dove il rapporto è di 1 a 21, nelle Marche e nel Friuli Venezia Giulia dove mediamente ad ogni ente gestore fanno capo circa dieci centri.

È appena il caso di precisare che, al fine di accertare se tali rapporti rivelino situazioni di monopolio o di oligopolio, occorrerebbe un ulteriore approfondimento, identificando i soggetti affidatari della gestione di più centri, anche a livello nazionale. Una estrazione di dati in tal senso, grazie al software a disposizione della Commissione, non è però allo stato agevole, atteso che il censimento dei codici fiscali degli enti gestori (l'unico elemento che avrebbe dato certezza sull'identità dei soggetti in questione) reca – come preventivabile – molti errori di compilazione, pregiudicando un riepilogo affidabile.

Risultati dell'attività di monitoraggio con riferimento alle procedure di affidamento

Un ulteriore e diverso tema su cui si è incentrata l'attività di monitoraggio da parte della Commissione attiene alla verifica delle procedure di affidamento.

Prima di entrare nel merito del tema, vale la pena premettere che la Commissione - con la Relazione sull'attività svolta, approvata da questa Commissione il 3 maggio 2016[40] – ha già proceduto a segnalare una serie di criticità riguardanti il tema del funzionamento dei centri di accoglienza straordinari, con particolare riferimento alla tematica dell'individuazione dell'Ente gestore.

I centri straordinari, come già rilevato, sono stati pensati per ovviare in via residuale a situazioni di carenza di posti. Nel funzionamento pratico, questi centri sono molte volte apparsi deficitari sotto l'aspetto della qualità dei servizi erogati. Nella Relazione appena ricordata, la Commissione - con riferimento alle modalità di affidamento della gestione dei servizi – aveva segnalato che:

- la filosofia di gestione dei CAS è criticabile in ragione del frequente ricorso ad affidamenti diretti, troppo spesso giustificati per fronteggiare situazioni emergenziali, nonché per il frequente verificarsi di situazioni di monopolio, favorite dalla coincidenza fra l'ente gestore e la figura del proprietario della struttura;
- è necessario favorire, al termine del periodo di durata dell'appalto, un avvicendamento dell'Ente gestore, obiettivo troppo spesso reso difficile dalla coincidenza tra ente gestore e titolare della struttura di accoglienza;
- l'esigenza di garantire maggiormente l'osservanza dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione dei soggetti nelle procedure di affidamento dei servizi, in ottemperanza alle disposizioni del Codice degli appalti;
- l'esigenza di superare il diffuso fenomeno della proroga

[40] Doc. XXII-bis, n. 6:
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/006/INTERO.pdf

dei termini, a volte tollerato in situazioni emergenziali nella logica della continuità dell'assistenza, che però crea di fatto, in situazioni ordinarie, condizioni di monopolio a beneficio dell'ente che si è aggiudicato l'appalto.

LE AUDIZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ANAC

Nel corso delle attività di inchiesta, la Commissione ha proceduto a due audizioni del Presidente dell'ANAC, dottor Raffaele Cantone. L'ultima delle due audizioni si è svolta il 18 maggio 2017 ed è stata in gran parte finalizzata all'illustrazione del nuovo schema di capitolato di gara d'appalto, approvato con il decreto del Ministro dell'interno 7 marzo 2017[41] e predisposto in collaborazione con la stessa Autorità. Lo stesso Ministro Minniti, nella sua audizione del 22 febbraio 2017, dopo aver sottolineato il merito del provvedimento, evidenziando gli aspetti del contraente unico, della tracciabilità dei servizi e dell'incremento della capacità ispettiva da parte del Ministero dell'interno, ha fortemente ribadito il totale accordo del Ministero dell'Interno con le osservazioni dell'Autorità anti-corruzione.

ESIGENZA DI UN LIMITE AL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Degno di nota è sicuramente l'orientamento dell'Autorità relativamente alla salvaguardia della concorrenza che impone un limite al ricorso agli affidamenti diretti, principio rimarcato anche nella delibera 20 gennaio 2016, n. 32, della stessa Autorità.

Nel corso dell'audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, Generale di divisione Stefano Screpanti, svoltasi il 29 novembre 2017, è stato sottolineato che nel corso delle attività di controllo svolte, "*sono emerse plurime casistiche di omessa effettuazione delle procedure di gara, pur in presenza dello specifico obbligo normativo, procedendo di contro all'affidamento diretto dei servizi di gestione e accoglienza dei migranti, anche a beneficio di soggetti sprovvisti dei requisiti necessari. Si tratta con tutta evidenza di forme di illegalità contigue fra il settore pubblico e privato, in quanto non realizzabili senza il necessario coinvolgimento dei pubblici funzionari responsabili dei procedimenti*".

[41] Illustrato a pagina 70.

L'IMPORTANZA DI DISTINGUERE PROPRIETÀ DELLE STRUTTURE E GESTIONE DEI SERVIZI

In un'ottica di apertura della concorrenza, accesso al mercato delle piccole e medie imprese e rotazione dei soggetti affidatari, l'Autorità anti corruzione ha posto in evidenza l'esigenza che le stazioni appaltanti assicurino la separazione della proprietà della struttura dalla gestione del servizio, prevedendo che le infrastrutture necessarie all'accoglienza siano individuate preventivamente tra quelle di proprietà dello stesso ente appaltante o del demanio, allo scopo di consentire una selezione dei gestori indipendente dalla proprietà, considerando esclusivamente l'effettiva capacità di esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

IL TEMA DELLE PROROGHE DELLE CONVENZIONI STIPULATE E DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Il Presidente Cantone, inoltre, ha rappresentato che un ulteriore elemento distorsivo della concorrenza deriva anche dal ricorso a proroghe delle convenzioni in atto o ad affidamenti diretti per far fronte alle necessità di accoglienza in situazioni di estrema urgenza o emergenza.

In tali casi, assume particolare rilevanza provvedere a una adeguata programmazione che tenga conto anche di possibili situazioni di emergenza, individuando preventivamente i mezzi per farvi fronte. A parere dell'Autorità lo strumento più adeguato a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza e trasparenza è rappresentato dagli accordi-quadro che consentono di selezionare preventivamente, mediante procedure ad evidenza pubblica, i possibili erogatori dei servizi con i quali sottoscrivere specifici accordi nel momento in cui si concretizza l'esigenza dell'accoglienza.

Sotto il profilo delle procedure di affidamento l'attività di monitoraggio espletata dalla Commissione ha permesso di effettuare un *focus* sulle modalità maggiormente utilizzate per la gestione dei servizi di accoglienza per richiedenti asilo.

La tabella che segue elenca la somma totale delle procedure di affidamento espletate nel periodo in esame da ogni provincia, pari ad un totale di 9.358 procedure di affidamento. Di queste, 1.430 sono state affidate in forma diretta, senza gara pubblica, e rappresentano il 15,28% del

totale.

TABELLA 1	Riepiogo regionale delle procedure di affidamento in ordine decrescente rispetto al numero di affidamenti diretti								
REGIONE	01 - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03 - PROCEDURA APERTA	04 - PROCEDURA RISTRETTA	05 - AFFIDAMENTO DIRETTO	06 - CORRIDOI UMANITARI Accordo 15 dicembre 2015	NON DISPONIBILE	TOTALE	% AFFIDAMENTO DIRETTO
Lombardia Totale	351	98	785	2	259	0	12	1507	18,11%
Veneto Totale	388	0	315	4	201	0	0	908	14,06%
Toscana Totale	5	37	604	0	182	2	0	830	12,73%
Emilia-Romagna Totale	264	24	544	1	151	0	213	1197	10,56%
Piemonte Totale	86	11	783	1	114	0	36	1031	7,97%
Umbria Totale	0	0	224	0	82	0	0	306	5,73%
Puglia Totale	74	3	114	2	80	0	0	273	5,59%
Calabria Totale	20	1	46	0	75	0	10	152	5,24%
Friuli-Venezia Giulia Totale	105	1	184	0	66	0	2	358	4,62%
Sardegna Totale	39	0	53	1	55	0	1	149	3,85%
Lazio Totale	273	35	335	0	47	0	0	690	3,29%
Molise Totale	0	0	44	0	34	0	0	78	2,38%
Sicilia Totale	11	1	90	0	26	0	1	129	1,82%
Liguria Totale	150	61	224	5	25	0	3	468	1,75%
Campania Totale	43	130	196	0	21	2	1	393	1,47%
Basilicata Totale	110	1	4	0	9	0	0	124	0,63%
Marche Totale	234	2	184	0	2	0	0	422	0,14%
Abruzzo Totale	4	0	115	0	1	0	0	120	0,07%
Trentino-Alto Adige Totale	0	0	0	0	0	0	199	199	0,00%
Valle d'Aosta Totale	0	0	24	0	0	0	0	24	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO	2157	405	4868	16	1430	4	478	9358	100%
TOTALE PERCENTUALE	*23,05%*	*4,33%*	*52,02%*	*0,17%*	*15,28%*	*0,04%*	*5,11%*	*100,00%*	

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO RISULTANO CONCENTRATE IN POCHE REGIONI

Il dato che vale subito la pena di evidenziare è quello relativo al totale degli affidamenti (penultima colonna).

In particolare, sembra significativo rilevare che su 9.358 affidamenti censiti, ben 5.473 sono concentrati in cinque regioni (Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna), che da sole raggiungono un ammontare pari a oltre il 63% del totale.

Le stesse regioni producono un volume di affidamenti tramite gara (procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione del bando e procedura negoziata senza pubblicazione del bando) per un totale di 4.303 affidamenti, pari a circa il 46% del totale nazionale (9.358).

Gli affidamenti diretti di queste Regioni sono, invece, 907, pari a circa il 10% del totale nazionale.

In questo ambito, come si vede nella sesta colonna, in

valore assoluto la Regione che presenta il numero maggiore di affidamenti diretti risulta essere la Lombardia, con 259 casi.

La tabella 2, invece, riepiloga i medesimi dati rilevando, per ciascuna Regione, l'incidenza percentuale degli affidamenti diretti sul totale delle procedure svolte dalle Prefetture.

Sulla base di tali risultanze, il dato maggiore risulta essere quello della Regione Calabria, che ha fatto ricorso agli affidamenti diretti nel 49,34% dei casi.

TABELLA 2	Riepiogo regionale delle procedure di affidamento in ordine decrescente rispetto alla percentuale degli affidamenti diretti								
REGIONE	01 - PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	02 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	03 - PROCEDURA APERTA	04 - PROCEDURA RISTRETTA	05 - AFFIDAMENTO DIRETTO	06 - CORRIDOI UMANITARI Accordo 15 dicembre 2015	NON DISPONIBILE	TOTALE	% AFFIDAMENTO DIRETTO
Calabria Totale	20	1	46	0	75	0	10	152	49,34%
Molise Totale	0	0	44	0	34	0	0	78	43,59%
Sardegna Totale	39	0	53	1	55	0	1	149	36,91%
Puglia Totale	74	3	114	2	80	0	0	273	29,30%
Umbria Totale	0	0	224	0	82	0	0	306	26,80%
Veneto Totale	388	0	315	4	201	0	0	908	22,14%
Toscana Totale	5	37	604	0	182	2	0	830	21,93%
Sicilia Totale	11	1	90	0	26	0	1	129	20,16%
Friuli-Venezia Giulia Totale	105	1	184	0	66	0	2	358	18,44%
Lombardia Totale	351	98	785	2	259	0	12	1507	17,19%
Emilia-Romagna Totale	264	24	544	1	151	0	213	1197	12,61%
Piemonte Totale	86	11	783	1	114	0	36	1031	11,06%
Basilicata Totale	110	1	4	0	9	0	0	124	7,26%
Lazio Totale	273	35	335	0	47	0	0	690	6,81%
Campania Totale	43	130	196	0	21	2	1	393	5,34%
Liguria Totale	150	61	224	5	25	0	3	468	5,34%
Abruzzo Totale	4	0	115	0	1	0	0	120	0,83%
Marche Totale	234	2	184	0	2	0	0	422	0,47%
Trentino-Alto Adige Totale	0	0	0	0	0	0	199	199	0,00%
Valle d'Aosta Totale	0	0	24	0	0	0	0	24	0,00%
TOTALE COMPLESSIVO	2157	405	4868	16	1430	4	478	9358	
TOTALE PERCENTUALE	*23,05%*	*4,33%*	*52,02%*	*0,17%*	*15,28%*	*0,04%*	*5,11%*	*100,00%*	

Va, peraltro, segnalato che i dati ottenuti dall'interpello rivolto alle Prefetture hanno fornito un quadro parziale del fenomeno, in quanto per un numero non trascurabile di casi di affidamento (478, pari al 5,11% del totale), il dato relativo alle modalità seguita risulta non disponibile.

In particolare, per la regione Trentino-Alto Adige, probabilmente a causa delle competenze provinciali, è stato fornito il solo dato complessivo, per cui risultano 199 procedure di affidamento, senza specificazione delle modalità adottate.

Valutazioni e proposte della Commissione

DIFFICOLTÀ DI REALIZZARE IL MODELLO LEGISLATIVO

La Commissione, durante l'attività d'indagine, ha potuto constatare la marcata divergenza tra l'astratto modello di sistema di accoglienza normativamente delineato dal decreto legislativo n. 142 del 2015 e successive modificazioni e la sua concreta attuazione che, pur tenuto conto di una necessaria fase di graduale avvicinamento, è ancora ben distante dallo schema legislativo e tale da richiedere per la sua realizzazione adeguati correttivi.

HUB, CAS E CARA

Gli *hub* regionali o interregionali – terminologia che, peraltro appare solo nella *roadmap* governativa del 28 settembre 2015 ma non viene ripresa in alcun testo normativo – con capienza dai 100 ai 250 posti di cui le regioni avrebbero dovuto dotarsi e che avrebbero dovuto costituire i centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, salvo poche eccezioni non sono stati in realtà costituiti. Senza sostanziale soluzione di continuità la funzione di prima accoglienza perciò continua ad essere garantita, oltre che dai CAS, dagli ex CARA di cui, ininfluente evidentemente il cambio di "etichetta", permane la disfunzionalità legata alle eccessive dimensioni.

L'ECCESSIVA PERMANENZA DEI MIGRANTI NELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA

Altra evidente criticità rilevata dalla Commissione è la mancanza di "fluidità" nel passaggio dalle strutture di prima accoglienza a quelle di seconda legata essenzialmente alla carenza di posti nel servizio SPRAR. La mancanza del necessario *turn over*, unitamente all'incremento esponenziale degli arrivi dei migranti verificatosi nell'ultimo quadriennio, determina la saturazione e l'eccessiva permanenza dei migranti nelle strutture di prima accoglienza senza, quindi, possibilità per molti di essi di accedere concretamente a quei percorsi personalizzati di integrazione assicurati nelle strutture di seconda accoglienza che ne dovrebbero garantire l'inclusione socio-lavorativa nel nostro Paese.

L'ECCESSIVO RICORSO AI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA

Ma l'anomalia forse più grave del nostro sistema di accoglienza che investe sia la fase della prima che quella della seconda accoglienza, è l'eccessivo ricorso ai centri di

(CAS)

accoglienza straordinaria (CAS) Questi, concepiti quali strutture temporanee cui eccezionalmente ricorrere in situazioni di emergenza (articolo 11 decreto legislativo n. 142 del 2015), sono in realtà diventati la regola costituendo il segmento, per numero di presenze di migranti, più importante del nostro sistema di accoglienza.

Alcuni dati possono rendere con maggiore evidenza quanto testé affermato. I migranti accolti in strutture temporanee erano al 31 dicembre 2014 circa il 50% rispetto al totale, al 31 dicembre 2015 il 67%, al 31 dicembre 2016 il 77,4% ed alla data del 17 novembre 2017 ben l'80,78%. Si rilevi, peraltro, come, contro ogni logica ed auspicio, la percentuale dei migranti ospitati nei CAS sia, nonostante l'impegno speso al fine di strutturare ed ottimizzare il dispositivo nazionale di accoglienza, costantemente e sensibilmente aumentata negli ultimi anni.

SERVIZI EROGATI ALLA PERSONA VOLTI:
- ALLA INFORMATIVA LEGALE
- ALLA MEDIAZIONE CULTURALE
- ALL'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA

Tali centri, di piccole o grandi dimensioni che siano, condizionati proprio dal loro carattere di temporaneità e dalla logica emergenziale che ne ha visto la nascita talvolta anche a seguito di affidamenti diretti, sono quelli che presentano le maggiori problematiche in termini di qualità dei servizi erogati specie di quelli alla persona volti alla informativa legale, alla mediazione culturale ed all'integrazione socio-lavorativa, di idoneità delle strutture e della loro ubicazione e di professionalità e specializzazione degli operatori impiegati. Ciò determina, altresì, frequenti situazioni di disparità di trattamento dei migranti per cui, a parità di *status* giuridico, essi possono essere accolti in condizioni molto diverse, peraltro, con costi a carico dello Stato invariati a prescindere dal livello dei servizi offerti.

I CAS, inoltre – a differenza delle rete SPRAR – sfuggono per definizione a strumenti di programmazione, controllo e monitoraggio, con effetti anche sul piano dell'impatto sociale nel territorio.

I tempi dilatati di permanenza dei migranti nelle strutture di prima accoglienza, il ricorso eccessivo ai CAS deficienti sotto il profilo soprattutto dei servizi volti

all'integrazione della persona e per contro la carenza di posti, peraltro con rilevanti differenze locali, nel servizio SPRAR che dovrebbe invece essere il modello privilegiato di seconda accoglienza coniugata all'integrazione del migrante, determinano una sostanziale indifferenziazione e sovrapposizione tra strutture di prima e seconda accoglienza, una disomogeneità sul territorio ed una complessiva carenza quantitativa e qualitativa dell'attività di integrazione/inclusione del nostro sistema di accoglienza.

L'ECCESSIVO PROTRARSI DEI TEMPI DI ESAME DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Da ultimo, l'eccessivo protrarsi dei tempi di esame delle domande di protezione internazionale sia in sede amministrativa che giurisdizionale, durante i quali – si ribadisce – il richiedente asilo ha diritto all'accoglienza a spese dello Stato, ha pesantissime ricadute sul sistema di accoglienza nazionale determinandone il sovraccarico di tutte le strutture ed il lievitare esponenziale dei costi dell'intero apparato.

I più recenti interventi sia amministrativi che legislativi hanno effettivamente come obiettivo il superamento di diversi degli aspetti critici rilevati dalla Commissione.

Con particolare riferimento all'eccessivo protrarsi dei tempi di esame delle domande di protezione internazionale, va ripreso il tema dei dubbi insorti intorno alla disciplina introdotta con il cosiddetto decreto Minniti (*vedi pag. 32*).

DUBBI SULLA LEGITTIMITÀ DELLA COMPRESSIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA DEL RICHIEDENTE ASILO

Dubbi di legittimità costituzionale sono stati sollevati in ordine alle nuove norme procedurali che, nel loro complesso, comprimerebbero eccessivamente il diritto di difesa del richiedente la protezione internazionale con irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni giuridiche e, quanto al nuovo rito camerale, potrebbero financo violare il principio di pubblicità del giudizio sancito dall'articolo 6 CEDU.

LE SEZIONI SPECIALIZZATE NON CONSENTONO NUOVE ASSUNZIONI

Legittimo, poi, il dubbio circa l'effettiva efficacia ed utilità pratica delle disposizioni in esame al fine di accelerare i procedimenti giurisdizionali. Si consideri che l'istituzione delle Sezioni specializzate è riforma prevista per così dire "a costo zero" cui *"si provvede nell'ambito delle risorse umane,*

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche" (articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 2017). I magistrati che vi saranno assegnati non avranno, quindi, esclusive funzioni in materia di immigrazione ed asilo (fatta esclusione per gli eventuali applicati da altro distretto) e non è contemplata alcuna nuova assunzione, né con riferimento ai magistrati né con riguardo al personale di cancelleria. Viene previsto unicamente il ricorso ad un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, la cui attuazione è demandata al CSM, limitatamente a venti unità su tutto il territorio nazionale, strumento già adottato in recente passato con risultati invero assai deludenti.

L'allungamento complessivo dei tempi della giustizia potrebbe essere ulteriormente favorito dal fatto che i tempi delle Commissioni territoriali dovrebbero essere ridotti con le previste assunzioni di 250 unità di personale specializzato.

Non sembra che l'adozione del rito camerale - di regola senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti - comporti un alleggerimento del carico degli uffici giudiziari.

Del tutto da verificare, poi, che la visione della videoregistrazione della lunga audizione del richiedente asilo avanti alla commissione territoriale (di media della durata di due ore) comporti per il giudice un effettivo risparmio di tempo rispetto alla celebrazione di un'udienza in cui il giudice formula al ricorrente specifiche e mirate domande anche alla luce delle argomentazioni del ricorso. Deleteria, infine, appare la scelta della composizione collegiale per la decisione sui ricorsi in materia di protezione internazionale, considerata la difficoltà di formazione dei collegi specie in tribunali di non grandi dimensioni.

DAL 2016, ACCREDITO PERMANENTE LA POSSIBILITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Allo scopo di incentivare l'adesione dei comuni alla rete SPRAR potenziandone il numero dei posti disponibili, nel contempo assicurandone una più omogenea distribuzione sul territorio nazionale, con Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 ("*Modalità di accesso da parte degli enti locali ai*

finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)"), con intento di semplificazione procedurale, si è introdotto l'accredito permanente e si è prevista la possibilità di presentazione dei progetti in ogni tempo senza più necessità di partecipazione ad apposito bando. In altri termini, si è inteso superare la rigidità imposta dalla periodicità di pubblicazione dei bandi di adesione, introducendo un sistema di gestione dei progetti sulla base di liste sempre aperte. Il finanziamento del Fondo è stato elevato al 95% e la compartecipazione dell'ente locale è limitata al 5%.

Provvedimenti volti a favorire distribuzione nel territorio e migliore inclusione sociale dei migranti

TENTATIVI DI INCENTIVARE L'ADESIONE AL SISTEMA SPRAR

Nell'ottica, non solo di incentivare l'adesione degli enti locali al sistema SPRAR a discapito del necessario ricorso ai CAS, ma anche di assicurare una più equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale con conseguente minore impatto dei centri sulle comunità locali e, per contro, con maggiore possibilità degli ospiti di reale inclusione nel tessuto sociale-lavorativo locale, si collocano una serie di provvedimenti, che verranno illustrati subito appresso.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: I COMUNI CHE ADERISCONO ALLA RETE SPRAR SONO RESI ESENTI DALL'ATTIVAZIONE NEL LORO TERRITORIO DI STRUTTURE TEMPORANEE

Con Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 ottobre 2016 ("*Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR*") è stata introdotta la c.d. clausola di salvaguardia per cui i comuni che aderiscono alla rete SPRAR sono resi esenti dall'attivazione nel loro territorio di strutture temporanee, ciò nei limiti in cui il numero di posti SPRAR soddisfi la quota a carico dell'ente sulla base del Piano Nazionale.

Già con precedenti circolari ministeriali del maggio ed agosto 2016, si erano dettate disposizioni operative per agevolare la riconversione di CAS esistenti in SPRAR e,

nell'ipotesi di apertura di nuovi centri SPRAR, per la riduzione o cessazione delle strutture temporanee insistenti sul medesimo territorio.

INCENTIVO DI 500 € PRO CAPITE STABILITO A FAVORE DEI COMUNI CHE ACCOLGONO MIGRANTI

Incentivi finanziari sono stati, quindi, previsti per i comuni dal decreto-legge n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016 ("*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*"), che ha stabilito a favore dei comuni che accolgano migranti, senza alcuna distinzione o riferimento a particolari tipologie di centri, l'erogazione di 500 € *pro capite* quale misura premiale di natura solidaristica senza, pertanto, alcun vincolo di specifica destinazione.

DICEMBRE 2016: PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

Sempre nel dicembre 2016, il Ministero dell'Interno ha concordato con l'ANCI il Piano nazionale di ripartizione dei richiedenti asilo e rifugiati che, in ossequio anche alle previsioni già contenute nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, mira a realizzare una distribuzione più equa e sostenibile degli immigrati anche all'interno delle regioni in base ad un criterio di ripartizione che, ferma la quota regionale di riferimento, si fonda su una proporzione tra numero di abitanti e popolazione residente nel territorio comunale. Il Piano presuppone, comunque, la volontaria adesione dei comuni.

INCREMENTO DEL NUMERO DELLE SEZIONI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI

Per contrastare l'eccessivo carico del sistema nazionale di accoglienza dipendente dall'aumentato numero delle domande di protezione internazionale e dal conseguente allungamento dei tempi di definizione delle stesse tanto in sede amministrativa che giudiziaria, si è invece intervenuti aumentando il numero delle sezioni (oggi le sezioni aggiuntive sono in totale 28) delle Commissioni territoriali (decreto-legge n. 119 del 2014, convertito in legge n. 146 del 2014, attuato con D.M. 10 novembre 2014 e successivi decreti) e, con apposite circolari, si sono fornite indicazioni operative volte ad ottimizzare il funzionamento delle commissioni ed accelerare i procedimenti amministrativi. Con il decreto-legge n. 13 del 2017, si sono introdotte importanti modifiche procedurali soprattutto in sede giurisdizionale e previste assunzioni di nuovo personale per le Commissioni territoriali.

Considerazioni conclusive

L'ITALIA AL TERZO POSTO NEL MONDO PER LE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESENTATE

Secondo le stime del *Global Trends* dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, dal dopoguerra ad oggi sono state presentate in Italia oltre mezzo milione di domande di protezione internazionale. In particolare negli ultimi anni abbiamo assistito ad un sensibile aumento del fenomeno, che fa dell'Italia uno dei paesi più esposti ai flussi per richieste di protezione internazionale tra quelli industrializzati. Nel 2016, secondo il rapporto *Global Trends*, l'Italia, con 123.000 domande, si è collocata al terzo posto nel mondo per il numero delle richieste d'asilo (subito dopo la Germania e gli Stati Uniti d'America). Di conseguenza, l'intera gestione del fenomeno dell'asilo ha conosciuto profonde trasformazioni nel nostro paese, sia sul piano normativo che su quello organizzativo, con inevitabili ricadute sulle politiche di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, si è reso necessario rispondere tanto all'esigenza di potenziare la capacità ricettiva complessiva, quanto a diversificare la tipologia delle strutture sulla base delle funzioni a cui sono destinate e delle esigenze a cui devono far fronte.

NECESSITÀ DI RAFFORZARE LE PROCEDURE DI RIMPATRIO

Va peraltro segnalato che - oltre alle iniziative volte a potenziare le misure di accoglienza e di integrazione - dovrebbero essere rafforzate le misure di rimpatrio (sia quello volontario assistito che, in secondo luogo, quello forzato) nei confronti di coloro a cui non viene riconosciuta alcuna forma di protezione.

LA DIFFICOLTÀ DI GESTIRE I PASSAGGI DALLA PRIMA ALLA SECONDA ACCOGLIENZA

Per quanto riguarda i richiedenti asilo, va rilevato che la permanenza all'interno dei centri di primissima accoglienza è limitata ad una prima rilevazione dei dati personali dei neo-arrivati. Successivamente, se il migrante presenta domanda di protezione, viene trasferito in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. La fase della seconda accoglienza, destinata a protrarsi per un periodo più lungo, dovrebbe in teoria svolgersi in uno dei centri della rete SPRAR, che offrono una più ricca gamma di servizi finalizzati all'integrazione. In altre parole il sistema italiano pare delineare tre tipologie: una primissima, una prima e una seconda accoglienza. Ma, nonostante la normativa adottata disponga tale articolazione

del sistema, che risponde evidentemente a una precisa scelta politica, nella concreta attuazione il passaggio da una fase all'altra dell'accoglienza risulta stentato e difficoltoso con evidenti limiti nel coordinamento e nella condivisione delle prassi, oltreché eccessivamente oneroso anche a causa del rischio di duplicazione degli interventi. Peraltro, gli obbiettivi della gradualità della presa in carico delle persone e della messa in rete informatica dei diversi stadi del sistema d'accoglienza restano sostanzialmente inattuati.

LA PRIMA ACCOGLIENZA SI SVOLGE NEI CENTRI GOVERNATIVI, LA SECONDA SI BASA SUL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

Non da ultimo, mentre le funzioni di primissima e prima accoglienza vengono garantite in strutture governative messe a disposizione direttamente dal Ministero dell'Interno, la seconda accoglienza si svolge in strutture fornite dai privati o dal privato sociale che vi effettuano il servizio, nonché – nel caso degli Sprar – dalla rete territoriale attuatrice del progetto (Ente Locale, associazione, cooperativa ecc., comunque sotto la direzione dell'Ente Locale). Questo ha come conseguenza una permanente instabilità dell'offerta di posti che comporta – a fronte di eventuali esigenze improvvise - la necessità di attivare strutture di accoglienza straordinarie. Deriva da qui la causa principale del fatto che il forte incremento degli arrivi degli ultimi anni, in assenza di una adeguata pianificazione preventiva, ha portato nella seconda accoglienza una crescita esponenziale del numero dei centri straordinari: i CAS, che avrebbero dovuto rappresentare l'eccezione, superano invece di gran lunga il numero dei centri Sprar, che al contrario dovrebbero rappresentare la regola.

Alla luce di quanto sopra si può sostenere che nonostante gli indubbi e numerosi progressi di carattere organizzativo e normativo, a oltre quindici anni dall'avvio del primo dispositivo nazionale di accoglienza, protezione e integrazione per richiedenti asilo e rifugiati in Italia, il sistema nazionale d'asilo è ancora ben lontano da una piena efficacia e funzionalità, sia in termini di ottimizzazione delle risorse, che in termini di creazione di processi virtuosi di accoglienza finalizzati alla piena integrazione dei titolari di protezione internazionale.

SI PENSA PIÙ ALL'ACCOGLIENZA

La crescente rilevanza del fenomeno impone non solo

CHE NON ALL'INCLUSIONE SOCIALE

di procedere all'incremento della complessiva capacità ricettiva, ma anche al ripensamento e al miglioramento della misure di accoglienza che troppo spesso si dimostrano fallimentari, perché non producono una vera inclusione delle persone accolte, nonostante l'impiego considerevole di risorse pubbliche. Gli interventi del settore, pur tenendo conto delle differenze territoriali e delle differenze tra i singoli circuiti, mancano spesso di una visione e di una strategia uniformi, col rischio di avere come risultato solo l'aumento dei posti in accoglienza o addirittura il solo protrarsi del periodo di permanenza nei centri. In altre parole, l'accoglienza nel nostro Paese spesso non sembra improntata a favorire l'accompagnamento e l'integrazione ma piuttosto limitata esclusivamente alle funzioni di soccorso e prima accoglienza. É evidente che in un simile contesto il settore diviene attrattivo anche per soggetti privi di specifiche motivazioni solidaristiche e competenze nel lavoro coi migranti, ma animati da un puro interesse speculativo nei confronti del *business* dell'accoglienza.

OCCORRE CALIBRARE I SERVIZI IN BASE ALLO *STATUS* DEL MIGRANTE O DELLA SUA CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ

Si rende quindi necessaria una seria riflessione sul funzionamento dell'intero sistema, ispirata all'esigenza di "calibrare" meglio i servizi in base:

- allo *status* legale dei migranti;
- alla probabilità della loro successiva permanenza in Italia (richiedenti protezione internazionale *versus* titolari della protezione internazionale);
- al loro stato di vulnerabilità.

In alcuni casi, l'intervento deve mirare all'inserimento nel mercato di lavoro, in altri bisogna mettere in conto prolungati periodo di accoglienza, a causa delle individuali condizioni socio-sanitarie, coinvolgendo anche i servizi sociali dei Comuni.

IL TEMA DELL'OBBLIGO DI GESTIRE L'ACCOGLIENZA PER GLI ENTI LOCALI

La discussione non può prescindere dal nodo dell'obbligatorietà della presa in carico dei titolari di protezione internazionale, ma l'organizzazione delle misure assistenziali dovrebbe tener conto anche delle fasi d'accoglienza precedenti, in un'ottica di gradualità e di "capitalizzazione" dell'intero periodo di permanenza nei centri (di primissima, di prima e di seconda accoglienza). A tal fine è essenziale un più efficace regime del controllo e delle

verifiche sulla effettiva erogazione dei servizi da parte degli enti gestori, finalizzato anche ad uniformare gli *standard* di gestione, a partire da alcuni servizi alla persona utili all'integrazione come l'insegnamento della lingua italiana o l'orientamento socio-lavorativo.

I CAS HANNO UNA FUNZIONE SUPPLETIVA SIA DELLA PRIMA SIA DELLA SECONDA ACCOGLIENZA

A proposito di quest'ultimo aspetto giova ricordare che già oggi, ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015, i centri di accoglienza straordinari (CAS) sono chiamati a svolgere le funzioni sia di prima che di seconda accoglienza. Di conseguenza, nell'immediato, gli *standard* di accoglienza di tali centri dovrebbero essere innalzati sia alla luce della prolungata permanenza dei migranti, sia in considerazione del perdurante "squilibrio" numerico tra le strutture di prima e di seconda accoglienza.

RICONDURRE ALLO STATO CENTRALE ANCHE LA SECONDA ACCOGLIENZA?

In altre parole, laddove manca la disponibilità dell'Ente locale a farsi promotore di un progetto SPRAR, l'intervento del Prefetto dovrebbe mirare ad istituire non tanto Centri temporanei straordinari, ma veri e propri centri di seconda accoglienza che operano secondo i medesimi parametri e standard qualitativi previsti dal protocollo Sprar (quasi una sorta di "Sprar governativi").

Si sottolinea peraltro l'esigenza di affrontare il problema di una gestione efficace delle uscite dal sistema dell'accoglienza. È infatti sempre più diffuso il fenomeno di titolari di protezione internazionale che, una volta usciti dal circuito dell'accoglienza, seppur muniti di un permesso di soggiorno di validità pluriannuale, in assenza di un sistema strutturato di accesso alle politiche e ai servizi per il lavoro, finiscono per scivolare nell'area della emarginazione sociale, soprattutto nelle principali aree urbane, dove frequentemente queste persone sono protagoniste dell'occupazione di stabili per far fronte a un drammatico disagio abitativo. Del resto i numeri effettivi delle richieste di protezione internazionale e le previsioni che ad oggi siamo in grado di fare ci dicono che, per quanto potenziata e migliorata, la capacità da parte dei circuiti di seconda accoglienza di "assorbire" la quantità crescente non solo dei richiedenti, ma anche dei titolari di protezione internazionale, continuerà ad essere molto limitata.

LA PERMANENZA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DEVE FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Considerata la ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili, si ritiene pertanto che il problema possa essere superato solo ottimizzando al massimo i risultati attesi nel periodo di accoglienza dei beneficiari, e in particolare dei beneficiari di protezione, attraverso la realizzazione di iniziative propedeutiche alla loro piena integrazione (ed in particolare all'inserimento nel tessuto lavorativo). A tal fine, oltre alle misure che promuovano il maggior numero possibile di uscite dai centri di seconda accoglienza "per motivi di integrazione", dovrebbero essere introdotti ulteriori interventi, sia a livello regionale che nazionale, volti a favorire un più rapido inserimento socio-lavorativo sul territorio per quanti non riescano a trovare posto nei circuiti di seconda accoglienza e/o comunque non siano interessati a tale inserimento.

Tali misure, volte a capitalizzare il periodo di accoglienza dei beneficiari nei centri, potrebbero riguardare in particolare:

CORSI DI ORIENTAMENTO CIVICO

a) l'organizzazione di Corsi di Orientamento Civico strutturati in moduli atti a fornire un quadro di base del Paese, in particolare in relazione ai seguenti argomenti: aspetti della cultura italiana; la Costituzione, diritti e doveri dei cittadini, ed Istituzioni dello Stato italiano; i servizi pubblici alla persona; il sistema educativo italiano; l'orientamento professionale/lavorativo, comprensivo della conoscenza delle norme e dei servizi per l'impiego nonché delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; le informazioni di base sul Sistema Sanitario Nazionale;

REGISTRAZIONE DELLE COMPETENZE DEI MIGRANTI AI FINI DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

b) la registrazione sistematica dei c.d. Profili delle competenze dei richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nei centri, volta a sostenere, sotto il profilo lavorativo, la loro uscita dai centri medesimi. A tal fine, dovrebbero essere svolte, non appena possibile, attività di accompagnamento dei beneficiari nell'elaborazione di piani di inserimento lavorativo nonché per l'individuazione di possibili forme di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

RAFFORZARE L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

c) il potenziamento delle attività di aggiornamento professionale (anche di breve durata) già durante la fase

dell'accoglienza, anche attraverso il raccordo con il sistema di formazione professionale delle Regioni (il cui coinvolgimento "strutturato" è oggi ancora del tutto residuale rispetto alle politiche d'accoglienza e di integrazione);

PROGRAMMA NAZIONALE DI INSERIMENTO DELLE POPOLAZIONI RIFUGIATE

d) la realizzazione di un Programma nazionale (o in alternativa Programmi regionali) di integrazione che individui le possibili forme di "*job-matching*" tra domanda e offerta di lavoro in favore della popolazione rifugiata o titolare di protezione sussidiaria e/o umanitaria nonché forme di supporto all'autonomia (*voucher* formativi, contributi alloggio ecc.).

Attraverso questi strumenti tesi a valorizzare il periodo di accoglienza dei beneficiari nei centri con iniziative propedeutiche alla piena integrazione e in particolare all'inserimento nel tessuto lavorativo, si centrerebbe il duplice obiettivo di rispondere alle esigenze di soggetti già presenti sul territorio nazionale, portatori di professionalità e conoscenze linguistiche, e al tempo stesso venire incontro al fabbisogno di manodopera straniera. Si sottolinea che questi soggetti non solo sono già presenti sul territorio nazionale e nella maggior parte dei casi già possiedono la conoscenza di base della lingua italiana, ma anche che al momento dell'uscita dai centri ottengono un regolare titolo di soggiorno di durata pluriennale, rinnovabile al momento della scadenza.

MIGLIORARE LA *GOVERNANCE* DEL SISTEMA E IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI INTRAPRESE

Un ultimo aspetto rilevante, è rappresentato, infine, dalla necessità di assicurare una più efficace *governance* degli interventi. La predisposizione delle misure di accoglienza ed integrazione necessiterebbe infatti di essere ulteriormente potenziata attraverso l'elaborazione di una strategia d'intervento integrata e uniforme, finalizzata ad assicurare il maggior coordinamento tra le iniziative in atto. Negli ultimi anni, sono stati compiuti molti passi in avanti anche sotto questo profilo. A titolo d'esempio, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Tavolo di Coordinamento nazionale, le cui linee di indirizzo e di programmazione vengono attuate a livello regionale dai Tavoli di Coordinamento regionali, istituite presso le Prefetture – Uffici territoriali di governo del capoluogo della Regione.

NECESSITÀ DI UN

Tuttavia, il ruolo di questi tavoli è necessariamente

COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE INIZIATIVE DI INTEGRAZIONE

"politico-strategico", essendo il loro compito inevitabilmente legato all'impostazione e alla programmazione degli interventi, a partire dalla definizione dei criteri di ripartizione regionale. L'eterogeneità sia quantitativa che qualitativa delle attività svolte ma ancor più di quelle che dovrebbero essere messe in atto, la complessità della gestione dell'intero sistema nonché la rilevanza delle risorse economiche impiegate, pongono invece fortemente il problema del coordinamento operativo degli interventi, sia a livello nazionale che a livello regionale. C'è l'esigenza di ridisegnare la "mappa della *governance*" attuale in modo tale da responsabilizzare tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti ed assicurare una maggiore sinergia, anche inter-istituzionale, tra le diverse azioni, evitando la sovrapposizione di iniziative simili e valorizzando le buone prassi replicabili in altri/diversi contesti territoriali.

IMPLEMENTARE IL RUOLO DELLE REGIONI

Un ruolo importante, anche sotto questo profilo, può essere svolto dalle Regioni nella loro funzione sia di coordinamento e armonizzazione che di monitoraggio degli interventi. Le Regioni, per loro funzioni istituzionali e per la loro vicinanza territoriale, potrebbero rappresentare la "chiave di volta" per contribuire a risolvere le maggiori criticità del settore legate alla qualità dell'accoglienza e dei processi di integrazione, ma anche alla carenza di coordinamento complessivo del sistema. Benché molte leggi regionali prevedano già interventi specifici in favore dei titolari di protezione internazionale e – anche sull'onda dell'esperienza fatta in occasione dell'emergenza Nord Africa - in molte realtà territoriali siano già state avviate interessanti forme di *governance* regionale, il sistema delle Regioni non è tuttora coinvolto in maniera strutturale e sistemica nelle politiche di accoglienza e integrazione dei richiedenti e titolari della protezione internazionale. Di conseguenza, tale processo necessiterebbe di essere potenziato anche con l'attribuzione di competenze formali in materia.

ISTITUIRE UNA AGENZIA NAZIONALE DELL'ACCOGLIENZA

Mentre a livello territoriale questa riorganizzazione del sistema potrebbe portare all'individuazione degli specifici uffici/servizi regionali aventi il compito di coordinare le attività locali, a livello nazionale – anche alla luce della crescente rilevanza del tema dell'asilo - si dovrebbe

procedere alla istituzione di una specifica struttura pubblica con funzioni di coordinamento e direzione operativa nazionale dell'intero sistema: una Agenzia Nazionale per l'Accoglienza, incaricata delle funzioni di coordinamento centrale, organizzazione generale del lavoro, supporto tecnico agli enti gestori dei centri, messa in rete di istanze di livello provinciale, regionale e nazionale, attuazione del monitoraggio sui servizi e sugli enti gestori, a garanzia della coerente attuazione sul piano nazionale di un modello unitario, efficiente ed efficace.

COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SULL'ASILO

La revisione organizzativa del sistema dovrebbe infine accompagnarsi a un necessario aggiornamento dell'assetto normativo, attraverso l'armonizzazione delle disposizioni presenti nei diversi testi legislativi. Il problema della frammentarietà e della parzialità delle disposizioni amministrative in vigore dovrebbe essere affrontato mediante l'adozione di un Testo unico in materia d'asilo che raccolga e armonizzi la legislazione esistente, nel rispetto della normativa europea e alla luce delle principali criticità emerse dall'analisi dell'attuale sistema di accoglienza e integrazione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 539

Audizione del Professore ordinario di radioterapia presso l'Università « La Sapienza » di Roma Vincenzo Tombolini *(Svolgimento e conclusione)* 539

Audizione del Dirigente superiore medico della Polizia di Stato Fabrizio Ciprani *(Svolgimento e conclusione)* 540

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Professore ordinario di radioterapia presso l'Università « La Sapienza » di Roma Vincenzo Tombolini.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente,* introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vincenzo TOMBOLINI, *Professore ordinario di radioterapia presso l'Università « La Sapienza » di Roma,* svolge un breve intervento introduttivo sulla propria specializzazione professionale, con riferimento in particolare alla valutazione degli

effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti sulla salute.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Gianluca RIZZO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Vincenzo TOMBOLINI, *Professore ordinario di radioterapia presso l'Università « La Sapienza » di Roma,* risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ritiene che il professor Tombolini possa fornire ulteriori informazioni sulle materie di cui richiesto nella sede di un apposito esame testimoniale, al quale è convocato direttamente per la seduta di domani, giovedì 21 dicembre 2017, alle ore 8.30. Passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno.

Audizione del Dirigente superiore medico della Polizia di Stato Fabrizio Ciprani.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente,* introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Fabrizio CIPRANI, *Dirigente superiore medico della Polizia di Stato,* svolge un breve intervento introduttivo sui temi di interesse della Commissione, con particolare riferimento alla dannosità degli effetti dell'uranio impoverito.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Giulia GRILLO (M5S), Gianluca RIZZO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente.*

Fabrizio CIPRANI, *Dirigente superiore medico della Polizia di Stato,* risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 541

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando *(Svolgimento e conclusione)* 541

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 542

Comunicazioni del Presidente 542

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, accompagnato dal dottor Edoardo Buonvino, magistrato addetto all'ufficio del Gabinetto del Ministro, dalla dottoressa Laura Cremonini, Capo ufficio stampa, dal dottor Pasquale Liccardo, Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, e dall'ingegner Giulio Borsari, Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, che ringrazia per la presenza

Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Mara MUCCI (MISTO), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, e Pasquale LICCARDO, *Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.

Mercoledì 20 dicembre 2017.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che nella riunione appena svoltasi, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha adottato, una proposta di programmazione degli impegni di spesa da far valere sui residui di spesa per il 2017. Tale proposta verrà trasmessa alla Tesoreria della Camera per le attività contabili di competenza, salva eventuale autorizzazione del Collegio dei Questori.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori 543
Audizione del dottor Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit 543
Sulla pubblicità dei lavori 543
Audizione del dottor Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea 544
Sulla pubblicità dei lavori 544
Audizione della dottoressa Grazia Colacicco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano 544

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 10,35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del dottor Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Federico Ghizzoni, svolgendo un breve intervento.

Il dottor GHIZZONI svolge la propria relazione.

Formulano osservazioni e pongono domande all'audito il PRESIDENTE, gli onorevoli SIBILIA (M5S), VAZIO (PD), CAPEZZONE (Misto-DI), PAGLIA (SI-SEL-POS), VILLAROSA (M5S), CENNI (PD), MELONI (FdI), RUOCCO (M5S) e BRUNETTA (FI-PdL) e i senatori AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), GIROTTO (M5S), TOSATO (LN-Aut), MARTELLI (M5S), D'ALÌ (FI-PdL XVII), MARCUCCI (PD), BELLOT (Misto-Fare!) e Mauro Maria MARINO (PD).

Risponde ai quesiti posti il dottor GHIZZONI.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assi-

curata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del dottor Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Angeloni, accompagnato dal seguente personale della BCE: Alessandro Giovannini; Andrea Zizola; Francisco Ramon-Ballester. Inoltre, ai sensi del Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico che prevede la presenza durante lo scambio di opinioni di un rappresentante di Banca d'Italia, è presente il dottor Gian Luca Trequattrini.

Il dottor ANGELONI svolge un intervento introduttivo.

Pongono quesiti all'audito il senatore Mauro Maria MARINO (PD), l'onorevole DELL'ARINGA (PD), il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII), gli onorevoli RUOCCO (M5S) e DAL MORO (PD), il senatore MARTELLI (M5S) e gli onorevoli SIBILIA (M5S) e PAGLIA (SI-SEL-POS).

Il dottor ANGELONI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.55.

Mercoledì 20 dicembre 2017. – Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

La seduta comincia alle 17.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione della dottoressa Grazia Colacicco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Grazia Colacicco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La dottoressa COLACICCO svolge un intervento introduttivo.

Pongono quesiti l'onorevole BRUNETTA (FI-PdL), il senatore MARTELLI (M5S) e l'onorevole RUOCCO (M5S).

La dottoressa COLACICCO risponde ai quesiti posti.

Intervengono sui lavori della Commissione l'onorevole SIBILIA (M5S) e il senatore Mauro Maria MARINO (PD) cui replica il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 3

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare 3

Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti 4

AVVERTENZA 4

ERRATA CORRIGE 4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00960 Ricciatti: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali nei comuni montani.

7-01394 Galgano: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nei comuni montani.

7-01416 Vallascas: Iniziative per sostenere gli esercizi commerciali e le imprese nelle zone montane *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico. Atto n. 482 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 8

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 10

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del MoVimento 5 Stelle) 12

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello *(Seguito dell'esame e conclusione)* 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3996 Andrea Maestri, recante disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione avvocati liberi Afragola, Casoria, Casavatore e Arzano *(Svolgimento e conclusione)* 19

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Seguito esame e rinvio)* 19

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb. (Parere alla Commissione XII) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e una osservazione)* 19

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 23

Sull'ordine dei lavori 20

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni. Atto n. 472-*bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole)* 20

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 26

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 20

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. C. 4605 Ferranti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 21

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12956 Galgano: Sulla vicenda relativa all'omicidio di Marianna Manduca 21

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 27

5-12958 Ferraresi: Sulle visite all'interno degli istituti penitenziari di esponenti di associazioni ed organizzazioni partitiche 21

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 29

5-12957 Andrea Maestri: Iniziative del Governo per rendere pienamente operativa la Cassa delle ammende 22

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 30

III Affari esteri e comunitari

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulle problematiche e le prospettive della politica internazionale dal punto di vista dell'Italia *(Svolgimento e conclusione)* 32

ALLEGATO (Relazione del presidente Cicchitto) 36

IV Difesa

RISOLUZIONI:

Su una variazione nella composizione della Commissione 44

7-01378 Artini: Per la promozione delle strutture dell'Accademia navale di Livorno *(Seguito della discussione e rinvio)* 44

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e la difesa nello spazio cibernetico *(Esame del documento conclusivo e rinvio)* 45

ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo) 47

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Napoli il 12 dicembre 2017 per visistare l'Hub della NATO per il Sud .. 45

ALLEGATO 2 (Relazione del Presidente) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 46

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01305 Basilio, concernente iniziative per incrementare il bacino della riserva selezionata con figure professionali specializzate in ambito psicologico-sanitario 46

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni. C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 87

ALLEGATO 1 (Proposte di riformulazione) 114

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 122

ALLEGATO 3 (Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti) 185

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della Direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, Annamaria Lusardi, sulle tematiche relative all'attività del Comitato 197

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-09695 Carrescia: Sul prossimo concorso per dirigente scolastico 198

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 201

5-12108 Pannarale: Sui crediti formativi universitari per accedere all'insegnamento 199

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 203

5-11610 Valiante: Sull'incendio vicino a Velia 199

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 204

5-12535 Ricciatti: Sulla sicurezza dei beni culturali delle diocesi delle Marche 199

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 206

5-12415 Gallinella: Sui contratti dei dirigenti scolastici 199

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 209

5-12871 Ghizzoni e 5-12933 Amoddio: Sulla riproduzione di beni bibliografici e archivistici ... 199

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 210

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Nuovo testo C. 4365 Bernardo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 200

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 213

Sull'ordine dei lavori 213

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Nuovo testo unificato C. 101 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 213

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 214

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Sostegno agli investimenti mediante una valutazione ex ante volontaria degli aspetti relativi agli appalti per i grandi progetti infrastrutturali. (COM(2017) 573 final)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa. COM(2017) 572 final.

Raccomandazione della Commissione europea relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici – Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici C(2017) 6654 final *(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale)* 216

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato dalla Commissione) 221

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza idrica e sulle misure necessarie per affrontarla *(Esame del documento conclusivo e conclusione)* 217

ALLEGATO 2 (Proposta di documento conclusivo) 224

ALLEGATO 3 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione) 263

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 218

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 304

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MDP) 311

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12959 Cominelli: Per il rinnovo dell'incarico di commissario straordinario del Sito di interesse nazionale – Caffaro 219

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 315

5-12960 Pellegrino: Per la valutazione del rischio idraulico del progetto relativo alla variante sud di Dignano 219

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 316

5-12961 Vella: Per la messa in sicurezza del sito del centro di ricerca Enea Trisaia di Rotondella 220

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 317

5-12962 Micillo: Sull'utilizzo dei fondi destinati al risanamento del Vallone San Rocco a Napoli 220

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 318

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore. Atto n. 483 *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione)* 319

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 323

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 325

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 322

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò 327

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 331

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori « precoci » nella Regione Lombardia .. 328

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 332

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Nuovo testo C. 4073 Vecchio (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 328

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 329

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 330

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione 338

5-10102 Businarolo: Iniziative per la prevenzione secondaria dei tumori, con particolare riferimento alla situazione del Veneto 339

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 345

5-11393 Mognato: Iniziative per assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di vigilanza negli ambienti e nei luoghi di lavoro 339

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 347

5-12014 Amato: Adozione del decreto attuativo dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, sull'ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica nelle regioni del Mezzogiorno e nelle isole 339

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 348

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 340

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e abb. (Parere alle Commissioni riunite VII e XI) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 341

RISOLUZIONI:

7-01360 Lenzi e 7-01417 Silvia Giordano: Tumori dovuti a varianti patogenetiche *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione di un testo unificato delle risoluzioni n. 8-00284)* 341

ALLEGATO 4 (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione (n. 8-00284)) 350

7-01331 Lorefice, 7-01408 Rondini e 7-01409 Miotto: Indennizzo nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni o da vaccinazioni *(Seguito della discussione congiunta e conclusione. – Approvazione di un nuovo testo delle risoluzioni nn. 8-00285, 8-00287 e 8-00286)* 342

ALLEGATO 5 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione (n. 8-00285)) ... 353

ALLEGATO 6 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione (n. 8-00286)) ... 355

ALLEGATO 7 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione (n. 8-00287)) ... 357

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 344

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12952 Gallinella: Misure di tutela per la risicoltura europea 360

ALLEGATO 1 (Testo dell'interrogazione) 363

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 364

5-12953 Cova: Gestione, da parte dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), del Libro genealogico del cane di razza 360

ALLEGATO 3 (Testo dell'interrogazione) 366

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 367

5-12954 Catanoso: Certificazione antimafia per i concessionari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei 360

ALLEGATO 5 (Testo dell'interrogazione) 368

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 369

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 361

Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati. Nuovo testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 361

ALLEGATO 7 (Emendamento della Relatrice approvato dalla Commissione) 370

Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale. C. 4417 Russo *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 361

ALLEGATO 8 (Nuovo testo elaborato dal Relatore adottato come testo base) 371

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare. Atto n. 484 *(Rinvio dell'esame)* 362

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 362

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile. Atto n. 479 (Rilievi alla VIII Commissione della Camera e alle Commissioni riunite 1ª e 13ª del Senato) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 372

ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione) 382

ALLEGATO 2 (Deliberazione approvata) 385

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti la responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Testo unificato C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci (Parere alle Commissioni riunite VII e XI della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 376

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 388

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 377

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 389

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora. S. 86 Ignazio Marino (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 380

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 390

Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni. S. 2805 Maturani (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 381

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 391

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Comunicazioni del Presidente 392

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 392

AVVERTENZA 392

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 393

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame della proposta di relazione sull'attività svolta (rel.: on. Bindi) *(Esame e rinvio)* 393

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro della difesa 394

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori 395

ESAME DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO) *(Svolgimento e conclusione)* 395

ALLEGATO (Relazione con formulazione di considerazioni conclusive) 397

AVVERTENZA 396

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 410

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 410

Seguito dell'esame della proposta di relazione territoriale sulla Regione Lazio (relatrici: sen. Nugnes, sen. Puppato) *(Seguito dell'esame e conclusione)* 410

Audizione di Fabrizio Vigni, nella qualità di ex presidente di Siena ambiente Spa *(Svolgimento e conclusione)* 411

Comunicazioni del Presidente 411

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AVVERTENZA 412

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 413

Esame dello schema di relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei richiedenti asilo *(Esame e conclusione)* 413

ALLEGATO 1: (Schema di relazione sul sistema di protezione e di accoglienza) 416

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 539

Audizione del Professore ordinario di radioterapia presso l'Università « La Sapienza » di Roma Vincenzo Tombolini *(Svolgimento e conclusione)* 539

Audizione del Dirigente superiore medico della Polizia di Stato Fabrizio Ciprani *(Svolgimento e conclusione)* 540

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 541

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando *(Svolgimento e conclusione)* 541

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 542

Comunicazioni del Presidente 542

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Sulla pubblicità dei lavori 543

Audizione del dottor Federico Ghizzoni, ex amministratore delegato di Unicredit 543

Sulla pubblicità dei lavori 543
Audizione del dottor Ignazio Angeloni, membro del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea 544
Sulla pubblicità dei lavori 544
Audizione della dottoressa Grazia Colacicco, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano 544

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

17SMC0009570